REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 11 marzo 2014 **Anno XLV - N. 28**



Treviso, L'antico porto di Fiera.
Fiera è il sobborgo trevigiano che per secoli ha legato la sua vita al fiume Sile. Il nome gli deriva dalla fiera autunnale che dal II secolo a fino dopo l'anno Mille ogni anno si teneva nell'ansa che il fiume disegna in uscita da Treviso. Lì arrivavano i raccolti dei campi della Marca, per poi ripartire in barca verso Venezia. Le principali caratteristiche dell'ambiente erano le stese che ancora oggi, più o meno, si possono osservare: vicinanza alla città, fertilità del terreno, ricchezza di vegetazione e abbondanza di acque che potevano essere sfruttate come forza motrice per mulini e frantoi.

(Archivio fotografico Sezione parchi biodiversità programmazione silvopastorale e tutela dei consumatori Regione del Veneto – foto Gianfranco Speranza)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMPETITIVITÀ SISTEMI AGROALIMENTARI

n. **45** del 08 ottobre 2013
Progetto SIGMA 2. Incarico di stampa di due brochure "Campo di conservazione vitivinicola per la raccolta del germoplasma/biotipi di cultivar di viti per uva da vino dell'area del Veneto orientale" e "Campo di conservazione di biotipi locali per la tutela e valorizzazione del carciofo violetto veneto e asparago montine" CIG ZDC0B76441 Codice CP D54F10000000003. 1
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **47** del 28 ottobre 2013
Progetto SIGMA 2. Programa di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia (2007-13). Affidamento traduzione testi Italiano>Inglese per sito web del progetto alla ditta Moretto Group srl. CUP D54F10000000003. CIG 13622135B9. 4
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **57** del 13 dicembre 2013
Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 27. Settore vitivinicolo - Programma per promuovere iniziative formatie innovative per la qualificazione specialistica di figure professionali e supporto alle attività di ricerca. Deliberazione della Giunta regionale n. 2168/2013, punto 3. Approvazione Programma di attività e impegno di spesa. 7
[Agricoltura]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **412** del 28 novembre 2013
DGR 644 del 7 maggio 2013 "Accordo quadro per la realizzazione degli interventi di potenziamento dei sistemi di monitoraggio". Impegno di spesa e affidamento dell'incarico di fornitura, installazione e attivazione della stazione idrometeorologica di Asolo (TV) in localita' Ponte Scremin. Importo E.36.994,87. CUP H23J09002110001 - CIG Z060C66DBE. 30
[Difesa del suolo]

n. **458** del 23 dicembre 2013
DGR 2080 del 19/11/2013 - L.R. 11/2010 - L.R. 3/2013 - DGR 2541/2012 e DGR 329/2012. "Gestione Integrata della Zona Costiera. Progetto per lo studio ed il monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall'erosione nella regione Veneto". Approvazione schema di convenzione per il supporto scientifico al progetto ed impegno di spesa di E.200.000,00. CUP H15C12000370002. 31
[Difesa del suolo]

n. **459** del 23 dicembre 2013
DGR 2080 del 19/11/2013 - L.R. 1/2008 - L.R. 11/2010 - L.R. 3/2013. "Allagamento controllato dei suoli agricoli differentemente coltivati: sviluppo di metodologie di attenuazione dell'impatto delle esondazioni." - Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa di E.50.000,00 - CUP H78F13000060002. 32
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

n. **1718** del 23 dicembre 2013
Programma Operativo "South East Europe 2007-2013 - SEE" - Progetto di cooperazione territoriale "Cultural value for sustainable territorial governance and marketing" CULTEMA - Procedura di acquisto tramite piattaforma del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per arredi per il CULTEMA Laboratorory Network da istituirsi presso il complesso storico di Forte Marghera nell'Ambito del Work Package 6 di progetto - Attuazione D.G.R. n.1738/2012 - Decreto indizione procedura n.1459 del 15/10/2013 - Affidamento fornitura materiale informatico ed elettronico tramite R.d.O. ditta ATES INFORMATICA s.r.l. di Pordenone - Impegno di spesa euro 6.673,40= (I.V.A. inclusa) Codice progetto SEE/B/0040/4.3/X CULTEMA - CUP: H19E10004520007 - CIG: XD80C19E02. 33
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE

n. **84** del 05 novembre 2013
C.I.P.A. - Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno - Discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale - Attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152 2006 e ss.mm.ii. Integrazione del DSRA n. 69 del 3 ottobre 2013. 36
[Ambiente e beni ambientali]

n. **85** del 05 novembre 2013
Piattaforma ambientale denominata SG31 costituita da impianto di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ed impianto di incenerimento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 174 del 30 dicembre 2008 e ss.mm.ii. Ditta SIFAGEST S.c.a.r.l. con sede legale in Via della Pila, 119 a Venezia-Marghera. Regolarizzazione intestatario autorizzazione. 38
[Ambiente e beni ambientali]

n. **86** del 05 novembre 2013
Ditta Z.A.I. srl: sede legale Tangenziale E. Mattei 14, 30026 Portogruaro (VE) e ubicazione impianto Tangenziale E. Mattei 14, 30026 Portogruaro (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale. Punto 5.1 - allegato VIII parte seconda D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Sostituzione e revoca del DSRAT n. 54 del 26/08/2010 s.m.i. 40
[Ambiente e beni ambientali]

n. **87** del 15 novembre 2013
Ditta DAL MASO GROUP S.r.l. (ex DAL MASO AGOSTINO & C. S.a.s.) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali in Comune di Arzignano. Autorizzazione Integrata Ambientale Operazioni di miscelazione di rifiuti. 59
[Ambiente e beni ambientali]

n. **88** del 15 novembre 2013
Ditta NEC S.r.l. New Ecology - Sede legale e ubicazione impianto in Comune di Fossò (VE), Zona Industriale IX Strada, 115 Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRAT n. 40 del 30 giugno 2009, modificata con DSRAT n. 68 del 30 settembre 2009 e integrata dal successivo DSRA n. 32 del 13 aprile 2012. Presa d'atto del Piano di monitoraggio e controllo. 61
[Ambiente e beni ambientali]

n. **92** del 03 dicembre 2013
CO.VE.RI. Scarl con sede legale in Via Longhin, 1 - 31100 Treviso. Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in Via Claudia Augusta in Comune di Silea (TV). Autorizzazione integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 19 del 20 marzo 2012. Presa d'atto piano finanziario e piano di monitoraggio e controllo aggiornati. Individuazione tempistiche per l'ultimazione ed il collaudo delle opere di sistemazione finale. 63
[Ambiente e beni ambientali]

n. **93** del 03 dicembre 2013
Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 Ditta: Ambiente Energia Srl Impianto di trattamento rifiuti sito in Comune di Schio (VI). 68
[Ambiente e beni ambientali]

n. **94** del 04 dicembre 2013
Comune di LEGNAGO, con sede legale in via XX Settembre, n. 29, 37045 - Legnago (VR) - "Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta a Legnago (VR)". Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 60 dell'11 ottobre 2010 e s. m. i. Ditta LE.SE. Legnago Servizi Spa (CF 02430500245), con sede legale in Torretta 37045 Legnago (VR). Regolarizzazione intestatario autorizzazione. 148
[Ambiente e beni ambientali]

n. **95** del 04 dicembre 2013
Ditta CONSORZIO SMALTIMENTO RSU Rovigo, con sede legale in Via Ricchieri detto Celio, n. 10, 45100 - Rovigo, e ubicazione impianto in via Calatafimi, 26 - Loc. Sarzano (RO). Impianto di selezione ed igienizzazione RU/RSA con produzione di frazione secca, CDR e biostabilizzato sito in loc. Sarzano Rovigo. Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 5.3 dell'All. VIII al D. lgs. n. 152/06 s.m.i., D.S.R.A. n. 92 del 29/12/2011. Ditta Ecoambiente S.r.l. (CF 01452670290) con sede legale in Via delle Industrie, 53/A 45100 Rovigo. Regolarizzazione intestatario autorizzazione. 150
[Ambiente e beni ambientali]

n. **96** del 10 dicembre 2013
Ditta Umwelt Nord Ost - U.N.O. S.r.l. Impianto per lo smaltimento e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con Sede Legale ed ubicazione dell'impianto a Montebello Vicentino (VI), Via Lungochiampo, 113/A. Autorizzazione Integrata Ambientale n. 54 del 16 luglio 2012 - Punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. Presa d'atto del Piano di monitoraggio e controllo e aggiornamento autorizzazione. 152
[Ambiente e beni ambientali]

n. **98** del 18 dicembre 2013
Ditta AIM Bonifiche S.r.l., con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza. Impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Righi, 10 30175 Porto Marghera (Venezia). Attività individuata al punto 5.1 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152 2006 e ss.mm.ii Rinnovo dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 105 del 18.12.2008. 161
[Ambiente e beni ambientali]

n. **99** del 19 dicembre 2013
Integrazione della DGR n. 694 del 24 maggio 2011. "Procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione dei progetti definitivi, ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. 10/99 e contestuale rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale". Ditta: ETRA S.p.A. Impianto di depurazione acque reflue urbane di Carmignano del Brenta Autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. ex art. 281 d.lgs. 152/2006, come sostituito dalla lettera b) del comma 14 dell'art. 3, D.lgs. 128/2010 174
[Ambiente e beni ambientali]

n. **101** del 24 dicembre 2013
Ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES srl, con sede legale in Piazza dei Maestri del Lavoro n. 7 a Cernusco sul Naviglio (MI) e ubicazione impianto in Via San Leonardo, 23 in Comune di Villadose (RO). Autorizzazione Integrata Ambientale Punti 5.1 e 4.5 dell'Allegato VIII, Parte II del Decreto Legislativo n° 152/2006 177
[Ambiente e beni ambientali]

n. **103** del 24 dicembre 2013
Ditta DEPURACQUE SERVIZI S.r.l. - Sede Legale e ubicazione impianto in comune di Salzano (VE), via Roma, 145. Autorizzazione Integrata Ambientale. Punti 5.1 e 5.3 - allegato VIII Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi per lo svolgimento delle operazioni D15, D14, D8 e D9 dell'Allegato B e R13 e R12 dell'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Modifica del decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 135 del 30 dicembre 2009. 237
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC

n. **3** del 27 gennaio 2014
Ricognizione delle acquisizioni di servizi e forniture effettuate nel secondo semestre 2013 mediante procedure in economia ex art. 125 D.Lgs. n. 163/2006. 239
[Demanio e patrimonio]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ SISTEMI AGROALIMENTARI

n. **1** del 02 gennaio 2014
Reg.ti CE 1234/2007 e UE 543/2011, DM 12705/2013 e DGR 2225/2008 e loro successive modifiche e integrazioni. Revoca del riconoscimento come Organizzazione di Produttori (OP) della Cooperativa agricola fra produttori ortofrutticoli Saccagnana società cooperativa a ecorrere dal 1° gennaio 2014. 248
[Agricoltura]

n. **2** del 16 gennaio 2014
Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". LATTERIA DI SOLIGO - Società agricola cooperativa con sede legale a Farra di Soligo (TV). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013. 251
[Agricoltura]

n. **3** del 21 gennaio 2014
Elenco varietà di viti idonee alla coltivazione. Aggiornamento elenco. DGR n. 2257 del 25 luglio 2003. Allegato A). 253
[Agricoltura]

n. **4** del 29 gennaio 2014
Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizione 2014 - 1^ (Reg. (CEE) n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int. - DGR n. 891/2013). 258
[Agricoltura]

n. **5** del 31 gennaio 2014
Deliberazione n. 2467/2011 - Esami organolettici dei vini a denominazione d'origineprotetta. Aggiornamento allegato A "Commissioni di degustrazione preposte all'esame organolettico per i vini a DO di interesse veneto". 260
[Agricoltura]

n. **6** del 11 febbraio 2014
Settore ortofrutticolo - Programmi operativi 2013 delle Organizzazioni di Produttori (OP). Integrazioni al decreto n. 34 del 9 agosto 2013. 262
[Agricoltura]

n. **7** del 14 febbraio 2014
Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". SOCIETÀ AGRICOLA FUNGHI DELLA MARCA s.s. con sede legale a Oderzo (TV). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013. 264
[Agricoltura]

n. **8** del 14 febbraio 2014
Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". AZIENDA AGRICOLA DI VIA RABOSO SOCIETÀ AGRICOLA s.s. con sede legale a Moriago della Battaglia (TV). Legge regionale 31 maggio 2001, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013. 266
[Agricoltura]

n. **9** del 14 febbraio 2014
Concessione d'uso del marchio "Qualita' Verificata". SOCIETÀ AGRICOLA FUNGUS DI ULLIANA & CUSIN s.s. con sede legale a Cordignano (TV). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013. 268
[Agricoltura]

n. **11** del 24 febbraio 2014
Disposizioni regionali sulla gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione biologica. Termini presentazione comunicazioni al sistema informativo veneto BOPV. (Regg. (CE) nn. 834/2007 e 889/2008, Dlgs. n. 220/95, DM 09/08/2012, Dgr n. 3934/2009). 270
[Agricoltura]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI PADOVA E FORESTALE DI PADOVA E ROVIGO

n. **79** del 26 febbraio 2014
OPCM 3906/2010 - Ordinanza Commissariale n. 18/2011. Consulenze e indagini funzionali agli interventi di messa in sicurezza idraulica. Affidamento incarico professionale per indagini e relazioni geologiche-geotecniche sul canale Roncajette-Bacchiglione ai sensi del DM 14.01.2008. CIG: Z840D15E96. 273
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA

n. **2** del 15 gennaio 2014
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo e zootecnico in Comune di Follina per moduli 0.0075 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Fattoria La Dolza di Curto Giancarlo - Follina Pratica n. 3993. 280
[Acque]

n. **3** del 15 gennaio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Orsago per moduli 0.008. Concessionario : Pessotto Luciana - Orsago Pratica n. 1997. 281
[Acque]

n. **4** del 15 gennaio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 2 pozzi ad uso irriguo in Comune di Orsago per moduli 0.0012. Concessionario: Basso Alessandro Antonio - Orsago Pratica n. 1985. 282
[Acque]

n. **5** del 15 gennaio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Mareno di Piave per moduli 0.01013. Concessionario : G.M. Galvanica Mareno s.r.l. - Mareno di Piave Pratica n. 1745. 283
[Acque]

n. **6** del 15 gennaio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione aree verdi in Comune di Codognè per moduli 0.001. Concessionario : CAR- MET SpA - Codognè Pratica n. 1521. 284
[Acque]

n. **7** del 15 gennaio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dal torrente Raboso ad uso irriguo in Comune di Farra di Soligo per moduli 0.05. Concessionario : Follador Alberto - Farra di Soligo Pratica n. 735. 285
[Acque]

n. **8** del 15 gennaio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Cimadolmo per moduli 0.008. Concessionario : Marchioni Infissi srl - Cimadolmo Pratica n. 1507. 286
[Acque]

n. **104** del 21 febbraio 2014
Richiedente: Enel Divisione Infrastrutture e Reti-Sviluppo Rete Triveneto - Sede: Mestre Centro Casella Postale 144 Venezia - C.F./P.IVA: 05779711000 Concessione: 2 tratti di linea a 20 Kv interrati in Comune di Vittorio Veneto - PLA - TV600. Tratto 1: interramento tratto di linea compreso tra le cabine Via del Carso e Via Calvi; Tratto 2: interramento linea da cabina Via Calvi a cabina Viezzer - Pratica: C07241 - Rilascio di concessione sul demanio idrico. 287
[Acque]

n. **105** del 21 febbraio 2014
Richiedente: Varaschin Pietro Sede: Tarzo Via XXV Aprile - (omissis)- Concessione: occupazione (in sanatoria) di area demaniale in prossimità del corso d'acqua Ruio Filippini in Comune di Tarzo fgl. 7 mapp. 22-25 - Pratica: C07335 - Rilascio di concessione sul demanio idrico. 288
[Affari legali e contenzioso]

n. **106** del 21 febbraio 2014
Richiedente: Fondazione Benetton- Sede: Treviso Via Cornarotta 7 - C.F./P.IVA: 01236810261 - Concessione: costruzione di una passerella pedonale sul Canale Roggia in Comune di Treviso foglio 2° , mapp. di riferimento 254-253-256-257 - Pratica: C05211 - Rilascio di concessione di rinnovo. 289
[Acque]

n. **107** del 21 febbraio 2014
Richiedente: Galileo S.r.l. - Sede: Treviso Via Santa Bona Vecchia 62 - C.F./P.IVA: 04108950264 - Concessione: scarico acque reflue civili su fossato demaniale in via s. Bona Vecchia del Comune di Treviso foglio 6 mapp. di riferimento 271-486 - Pratica: C07343 - Rilascio di concessione di subingresso. 290
[Acque]

n. **108** del 21 febbraio 2014
Richiedente: Galileo S.r.l. - Sede: Treviso Via Santa Bona Vecchia 62 - C.F./P.IVA: 04108950264 - Concessione: allargamento e mantenimento ponticello su fossato demaniale in località Santa Bona Vecchia del Comune di Treviso foglio 6 mapp. di riferimento 271-486 - Pratica: C07342 - Rilascio di concessione di subingresso. 291
[Acque]

n. **109** del 25 febbraio 2014
Rettifica decreto di concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 3 pozzi ad uso industriale in Comune di Giavera del Montello per moduli 0.0567 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Latteria Montello SpA - Giavera del Montello. Pratica n. 1044. 292
[Affari legali e contenzioso]

n. **110** del 25 febbraio 2014
Rettifica decreto di concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2 pozzi ad uso industriale, igienico sanitario ed antincendio in Comune di Riese Pio X per moduli 0.008 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Nordic Metalblok srl - Riese Pio X Pratica n. 3171. 293
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA

n. **11** del 27 gennaio 2014
T.U. 11/12/1933 n. 1775. Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Brenta, tramite il DMV (deflusso minimo vitale) in località sbarramento di Mignano nel Comune di Campolongo sul Brenta (VI) per mod. medi 47 (4700 l/s) ad uso idroelettrico della Ditta Enel Green Power Spa di Roma. Pratica n. 4/BR/GD. 294
[Acque]

n. **12** del 27 gennaio 2014
T.U. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Istanza del Consorzio di Bonifica Riviera Berica ora Alta Pianura Veneta di S. Bonifacio (VR), per la concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo, dagli scoli Risarola e Anguissolo in comune di Brendola (VI) in località Pilette, con restituzione della risorsa idrica al Fiumicello Brendola. Moduli medi 0,17 (17 l/sec). Decreto di concessione per derivare acqua ad uso irriguo. Pratica n. 622/AG. 296
[Acque]

n. **13** del 27 gennaio 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Istanza del Consorzio di Bonifica Riviera Berica ora Alta Pianura Veneta di S. Bonifacio(VR), per la concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo, dal Fiumicello Brendola ed affluenti che alimentano lo scolo Palù, in Comune di Brendola (VI), con restituzione della risorsa idrica al medesimo Fiumicello Brendola. Moduli medi 0,15 (15 l/sec). Decreto di concessione per derivare acqua ad uso irriguo. Pratica n. 623/AG 298
[Acque]

n. **14** del 27 gennaio 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Istanza del Consorzio di Bonifica Riviera Berica ora Alta Pianura Veneta di S. Bonifacio(VR), per la concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo, dal Fiumicello Brendola e suoi affluenti per alimentare lo scolo Massina, in Comune di Sarego (VI), con restituzione della risorsa idrica tramite lo scolo Massina al Fiumicello Brendola. Moduli medi 0,16 (16 l.sec). Decreto di concessione per derivare acqua ad uso irriguo. Pratica n. 625/AG 300
[Acque]

n. **22** del 29 gennaio 2014
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F - Intervento S.U. n. 18 - Interventi indifferibili n. 6. LL.RR. n. 1/75 art. 3 e n. 58/84 art. 17. Lavori di somma urgenza per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Boschi e sovralzo e ringrosso da Capovilla a Casa Stedile in Comune di Caldogno (VI). Liquidazione saldo indennità per costituzione di servitù mapp. nn. 338, 240, 244, 237 e 238 del foglio 17 del Comune di Villaverla (VI) e mapp. nn. 7 e 168 del foglio 16 del Comune di Dueville (VI). 302
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **23** del 29 gennaio 2014

O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F - Intervento S.U. n. 18 - Interventi indifferibili n. 6. LL.RR. n. 1/75 art. 3 e n. 58/84 art. 17. Lavori di somma urgenza per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Boschi e sovralzo e ringrosso da Capovilla a Casa Stedile in Comune di Caldogno (VI). Liquidazione saldo indennità per costituzione di servitù mapp. n. 19 del foglio 16 del catasto terreni del Comune di Dueville (VI). 303

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **24** del 29 gennaio 2014

O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F - Intervento S.U. n. 18 - Interventi indifferibili n. 6. LL.RR. n. 1/75 art. 3 e n. 58/84 art. 17. Lavori di somma urgenza per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Boschi e sovralzo e ringrosso da Capovilla a Casa Stedile in Comune di Caldogno (VI). Liquidazione saldo indennità per costituzione di servitù mapp. n.177 del foglio 6 del C.T. Comune di Caldogno (VI). 304

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **25** del 29 gennaio 2014

O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F - Intervento S.U. n. 18 - Interventi indifferibili n. 6. LL.RR. n. 1/75 art. 3 e n. 58/84 art. 17. Lavori di somma urgenza per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Boschi e sovralzo e ringrosso da Capovilla a Casa Stedile in Comune di Caldogno (VI). Liquidazione saldo indennità per costituzione di servitù mapp. n.199 e 219 del foglio 6 del C.T. Comune di Caldogno (VI). 305

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **26** del 29 gennaio 2014

O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F - Intervento S.U. n. 18 - Interventi indifferibili n. 6. LL.RR. n. 1/75 art. 3 e n. 58/84 art. 17. Lavori di somma urgenza per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Boschi e sovralzo e ringrosso da Capovilla a Casa Stedile in Comune di Caldogno (VI). Liquidazione saldo indennità per espropriazione mapp. n. 1137 e 416 del foglio 6 del C.T. Comune di Caldogno (VI). 306

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **27** del 29 gennaio 2014

O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F - Intervento S.U. n. 18 - Interventi indifferibili n. 6. LL.RR. n. 1/75 art. 3 e n. 58/84 art. 17. Lavori di somma urgenza per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Boschi e sovralzo e ringrosso da Capovilla a Casa Stedile in Comune di Caldogno (VI). Liquidazione saldo indennità per espropriazione mapp. n. 204 e 241 del foglio 17 del C.T. Comune di Villaverla (VI). 307

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **28** del 30 gennaio 2014
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F Intervento S.U. n.19 Interventi indifferibili n.6. LL.RR. n. 1/75 art.3 e n.58/84 art.17. Lavori di pronto intervento per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in loc. Due Ponti e sovralzo e ringrosso da Casa Stedile al Ponte di Vivaro in Comune di Dueville. Liquidazione saldo indennità per costituzione di servitù map. n. 66 del foglio 16 del catasto terreni del Comune di Dueville (VI). 308
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **29** del 30 gennaio 2014
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F Intervento S.U. n.19 Interventi indifferibili n.6. LL.RR. n. 1/75 art.3 e n.58/84 art.17. Lavori di pronto intervento per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in loc. Due Ponti e sovralzo e ringrosso da Casa Stedile al Ponte di Vivaro in Comune di Dueville. Liquidazione saldo indennità per costituzione di servitù map. n. 69 del foglio 16 del Comune di Dueville (VI). 309
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **30** del 30 gennaio 2014
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F Intervento S.U. n.19 Interventi indifferibili n.6. LL.RR. n. 1/75 art.3 e n.58/84 art.17. Lavori di pronto intervento per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in loc. Due Ponti e sovralzo e ringrosso da Casa Stedile al Ponte di Vivaro in Comune di Dueville. Liquidazione saldo indennità per costituzione di servitù mapp. nn. 153, 203, 80 e 200 del foglio 16 del Comune di Dueville (VI). 310
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **31** del 30 gennaio 2014
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F Intervento S.U. n.19 Interventi indifferibili n.6. LL.RR. n. 1/75 art.3 e n.58/84 art.17. Lavori di pronto intervento per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in loc. Due Ponti e sovralzo e ringrosso da Casa Stedile al Ponte di Vivaro in Comune di Dueville. Liquidazione saldo indennità per costituzione di servitù map. n. 204 del foglio 16 del Comune di Dueville (VI). 311
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **40** del 05 febbraio 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Domanda di concessione di derivazione d'acqua dalla Roggia Schio-Marano in loc. Pievebelvicino nel Comune di Torrebelvicino(VI) per mod.medi 15 (1500 l/s) e massimi 25 (2500 l/s) ad uso idroelettrico della Ditta A&M di Dalla Via Alberto e Massimo Snc di Torrebelvicino(VI) Pratica n. 216/LE. 312
[Acque]

n. **41** del 05 febbraio 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Istanza della Ditta Sartori Rina, per la concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo, da sorgente in località Busetta in Comune di Chiampo(VI). Moduli medi 0,0019 (0,19 l/sec) e massimi 0,0030 (0,30 l/s) Decreto di concessione per derivare acqua ad uso irriguo. Pratica n. 815/CH. 314
[Acque]

n. **51** del 06 febbraio 2014
Ex O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza capo Dipartimento Protezione Civile n.43 del 24/01/2013. Interventi di somma urgenza ed indifferibili di competenza del Genio Civile di Vicenza Intervento di Somma Urgenza Ordinanza n. 12 del 12 Aprile 2011 Allegato "E int. N° 8 - (APP. 17/2011) "Lavori di somma urgenza per la manutenzione del Bacino di laminazione di Montebello Vic.no e la sistemazione del canale di scarico" - Importo Euro 250.000,00 CUP H19H11000250001 - CIG 2348574891 Approvazione della perizia di spesa e del conto finale. 316
[Acque]

n. **53** del 10 febbraio 2014
O.P.C.M. n° 3906/2010. Ordinanza del Commissario Delegato n° 2/2010. Progetto n° 1132 - Intervento Indifferibile VI - B/1 - Ordinanza n° 5/2011 - Allegato "F". Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza. I Stralcio: Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz. Liquidazione acconto indennità per espropriazione quota parte mapp. nn. 122, 124, 710 del foglio 60 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza. 319
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **97** del 24 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1118/AG. 322
[Acque]

n. **98** del 24 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1270/AG. 323
[Acque]

n. **99** del 24 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1253/AG. 324
[Acque]

n. **100** del 24 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1111/AG. 325
[Acque]

n. **101** del 24 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1108/AG 326
[Acque]

n. **102** del 24 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1130/AG. 327
[Acque]

n. **103** del 24 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1151/AG. 328
[Acque]

n. **104** del 24 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1308/AG. 329
[Acque]

n. **105** del 24 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1028/AG. 330
[Acque]

n. **106** del 24 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1171/AG. 331
[Acque]

n. **107** del 24 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1075/AG. 332
[Acque]

n. **108** del 24 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1043/AG. 333
[Acque]

n. **109** del 24 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1197/AG. 334
[Acque]

n. **110** del 24 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1332/AG. 335
[Acque]

n. **111** del 24 febbraio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1127/AG. 336
[Acque]

n. **112** del 26 febbraio 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Istanza della Società TAC Immobiliare S.r.l.s. di Lastebasse (VI), per la concessione di piccola derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal torrente Peole nel Comune di Lastebasse (VI), in località Pom. Moduli medi 0,60 (60 l/sec) e massimi 2,50 (250 l/sec). Salto utile 43,85 m. Potenza nominale media 25,79 kW. Decreto di concessione per derivare acqua ad uso produzione di energia elettrica. Pratica n. 364/AS. 337
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

n. **1** del 02 gennaio 2014
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006.- DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda. - anno 2011. Approvazione del rendiconto 4168/0/1/1735/2011 presentato da Gasparini Industries S.r.l. (codice ente 4168). (codice Smupr 18141). 339
[Formazione professionale e lavoro]

n. **3** del 08 gennaio 2014
Programma Operativo Regionale 2007/2013 Reg. 1081/2006. DGR 2030 del 03/08/2010, DDR 1671 del 11/11/2010. - 2B2F1 - Azioni Innovative per giovani studenti e utenza disoccupata. Anno 2010. Approvazione del rendiconto 15/1/2/2030/2010 presentato da CESCOT VENETO. (codice ente 15). (codice Smupr 11937). 341
[Formazione professionale e lavoro]

n. **9** del 09 gennaio 2014
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 3289 del 21/12/2010. Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: ACCADEMIA D'ARTI DISCANTO - codice Ente n. 3888 - per la sede operativa di VILLAFRANCA DI VERONA - PIZZOLETTA (VR) e per l'ambito dell'Orientamento. 344
[Formazione professionale e lavoro]

n. **10** del 09 gennaio 2014
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 3289 del 21/12/2010. Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: IIS CESTARI - RIGHI - codice Ente n. 4885 - per la sede operativa di CHIOGGIA (VE) e per gli ambiti della Formazione Superiore e dell'Orientamento. 345
[Formazione professionale e lavoro]

n. **22** del 15 gennaio 2014
L.R. 19/2002 e s.m.i - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati e DGR n. 3289 del 21/12/2010. Revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati l'Ente A.S.O. SRL - codice ente n. 3868. 346
[Formazione professionale e lavoro]

n. **23** del 15 gennaio 2014
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 3289 del 21/12/2010. Iscrizione nuovo ambito per la Formazione Superiore dell'Organismo di Formazione: JOB SELECT SRL - codice Ente n. 4057. 347
[Formazione professionale e lavoro]

n. **26** del 16 gennaio 2014
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda. - anno 2011. Approvazione del rendiconto 2169/1/1/1735/2011 presentato da Metalogos Ricerca Formazione Consulenza Società Cooperativa (codice ente 2169). (codice Smupr 18090). 348
[Formazione professionale e lavoro]

n. **27** del 16 gennaio 2014
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1738 del 26/10/2011, DDR 936 del 22/12/2011 - 2B2F1 - Azioni innovative per le imprese artigiane - anno 2011. Convenzione fra Regione Veneto ed Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV). Approvazione del rendiconto 3546/1/3/1738/2011 presentato da TECNA SCARL (Codice ente 3546). 350
[Formazione professionale e lavoro]

n. **28** del 16 gennaio 2014
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda. - anno 2011. Approvazione del rendiconto 1599/1/1/1735/2011 presentato da IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO SRL (codice ente 1599). (codice Smupr 18097). 352
[Formazione professionale e lavoro]

n. **29** del 16 gennaio 2014
Progetti formativi rivolti al mondo della scuola nell'ambito della Campagna straordinaria di formazione per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza. Art. 11, comma 7 - D.Lgs. 81/08. Dgr n. 105/Cr del 4/10/2011, con Parere alla Giunta Regionale della V Commissione consiliare n. 167, ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis della L.R. 1. DGR n. 1015 del 5/06/2012. DDR 753 del 24/09/2012. Approvazione del rendiconto 129/1/1/1015/2012 presentato da ASCOM SERVIZI SRL (codice Ente 129). 354
[Formazione professionale e lavoro]

n. **30** del 16 gennaio 2014
POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006. - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda. anno 2011. Approvazione del rendiconto 1075/1/1/1735/2011 presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (codice ente 1075). (codice Smupr 17990). 356
[Formazione professionale e lavoro]

n. **31** del 16 gennaio 2014
POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006. - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda. anno 2011. Approvazione del rendiconto 1075/1/2/1735/2011 presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (codice ente 1075). (codice Smupr 17991). 358
[Formazione professionale e lavoro]

n. **32** del 16 gennaio 2014
POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda. anno 2011. Approvazione del rendiconto 1297/1/1/1735/2011 presentato da AIV FORMAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA A RL (codice ente 1297). (codice Smupr 18118). 360
[Formazione professionale e lavoro]

n. **35** del 17 gennaio 2014
POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006. - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda. anno 2011. Approvazione del rendiconto 1047/1/1/1735/2011 presentato da CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE (codice ente 1047). (codice Smupr 18121). 362
[Formazione professionale e lavoro]

n. **41** del 23 gennaio 2014
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1737 del 26/10/2011, DDR 935 del 22/12/2011 - 2B2F1 - Azioni innovative per le imprese artigiane del settore edile - anno 2011. Approvazione del rendiconto 2/1/1/1737/2011 presentato da ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO (Codice Ente 2) (Codice Smupr 18148). 364
[Formazione professionale e lavoro]

n. **42** del 23 gennaio 2014
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR n. 1738 del 26/10/2011, DDR n. 936 del 22/12/2011 - 2B2F1 - Azioni innovative per le imprese artigiane - anno 2011. Approvazione del rendiconto 2/1/3/1738/2011 presentato da ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO (Codice Ente 2) (Codice Smupr 18158). 366
[Formazione professionale e lavoro]

n. **43** del 23 gennaio 2014
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 399/1/4/1735/2011 presentato da UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI & FORMAZIONE SCARL (Codice Ente 399) (Codice Smupr 18088). 368
[Formazione professionale e lavoro]

n. **45** del 23 gennaio 2014
PON Governance e azioni di Sistema Ob. 1 Convergenza e PON azioni di Sistema Ob. 2 Competitività Regionale e Occupazione - Programmazione FSE 2007-2013. Catalogo Interregionale di Alta Formazione. Direttiva per la richiesta di voucher per Master in alto apprendistato (D.Lgs. 167 del 14/9/2011 e L.R. 3/2009) - DGR n. 650 del 07/05/2013. Approvazione modello di foglio mobile per la registrazione delle attività di formazione nell'ambito della partecipazione a Master in alto apprendistato. 370
[Formazione professionale e lavoro]

n. **46** del 23 gennaio 2014
Piano annuale A.F. 2010/2011. Interventi Formativi per l'inserimento lavorativo di persone disabili. Dgr n. 2030 del 29/11/2011. DDR n. 944 del 28/12/2011. Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE (codice ente 26), per il progetto 26/2/1/2030/2011. 371
[Formazione professionale e lavoro]

n. **47** del 23 gennaio 2014
Piano annuale A.F. 2010/2011. Interventi Formativi per l'inserimento lavorativo di persone disabili. Dgr n. 2736 del 16/11/2010 - DDR n. 1888 del 24/12/2010. Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE (codice ente 26), per il progetto 26/2/1/2736/2010. 373
[Formazione professionale e lavoro]

n. **48** del 24 gennaio 2014
Approvazione cessione del credito relativa a contributi ai sensi della DGR 2649 del 18/12/2012 su note di debito del soggetto Engim Veneto di cui alla DGR 1005 del 18/06/2013. 375
[Formazione professionale e lavoro]

n. **50** del 27 gennaio 2014
L.R. 19/2002 e s.m.i. elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 3289 del 21/12/2010. Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: ERGON SRL - codice ente n. 4867 - per la sede operativa di Apdova e per l'ambito della Formazione Continua. 376
[Formazione professionale e lavoro]

n. **51** del 28 gennaio 2014
Programma Operativo Regionale 2007/2013 - Reg. 1081/2006. DGR 2030 del 03/08/2010, DDR 1671 del 11/11/2010 - 2B3F1 - Azioni Innovative per giovani - studenti e utenza disoccupata. Anno 2010. Approvazione del rendiconto 51/5/1/2030/2010 presentato da ENAIP VENETO (Codice Ente 51) (Codice smupr 11949). 377
[Formazione professionale e lavoro]

n. **52** del 28 gennaio 2014
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006. DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 201/0/1/1735/2011 presentato da NUOVA OMPI SRL (Codice Ente 201) (Codice Smupr 18132). 380
[Formazione professionale e lavoro]

n. **53** del 28 gennaio 2014
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006. DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 3553/1/1/1735/2011 presentato da XAMAR CONSULTING SRL (Codice Ente 3553) (Codice Smupr 18096). 382
[Formazione professionale e lavoro]

n. **54** del 28 gennaio 2014
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B2F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 2769/1/1/1735/2011 presentato da PIA SOCIETÀ SAN GAETANO (Codice Ente 2769) (codice smupr 17985). 384
[Formazione professionale e lavoro]

n. **60** del 29 gennaio 2014
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 - DGR n. 2141 del 23/10/2012, DDR n. 1107 del 14/12/2012 - 2B2F1 - Realizzazione delle "Work Experience" - Modalità sportello (SPORTELLO 2) - Anno 2012. Approvazione del rendiconto 2717/1/1/2141/2012 presentato da IPSIA A. SCOTTON (Codice Ente 2717) (Codice Smupr 23422). 386
[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE

n. **27** del 20 febbraio 2014
Realizzazione del 1° stralcio del programma di ammodernamento della linea ferroviaria Adria-Mestre. Intervento n° 5 in Comune di Camponogara: realizzazione ad est ed a ovest della ferrovia di due nuovi parcheggi a servizio della fermata ferroviaria esistente. Svincolo dell'indennità di esproprio ex art. 28 del D.P.R. 327/2001. Ditta Sgaravatti Alberto. 388
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **46** del 24 febbraio 2014
Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.). Direttrice Mestre- Castelfranco V.to. - Comuni di Martellago e Spinea - Appalto C3 - intt. 6.10, 6.10 bis e 6.11: soppressione del passaggio a livello al KM 7 484 linea ferroviaria Mestre-Trento e ristrutturazione stazione di Maerne di Martellago (VE). Ordinanza di deposito delle indennità di esproprazione della Ditta: Pesce Bianca, Toniolo Ettore e Toniolo Renzo. Art. 26 D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327/2001 e s.m.i. 389
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **47** del 24 febbraio 2014
Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.). Direttrice Mestre- Castelfranco V.to. - Comuni di Martellago e Spinea - Appalto C3 - intt. 6.10, 6.10 bis e 6.11: soppressione del passaggio a livello al KM 7 484 linea ferroviaria Mestre-Trento e ristrutturazione stazione di Maerne di Martellago (VE). Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione e occupazione a norma dell'art. 26 D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327/2001 e s.m.i. 391
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI

n. **15** del 25 febbraio 2014
Locazione di siti destinati ad ospitare apparati e antenne necessari ai servizi di urgenza ed emergenza medica(Suem 118) Antincendi Boschivi (AIB) Polizia Locale, Protezione Civile e della Dorsale regionale.Approvazione schemi contrattuali. 393
[Informatica]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO CABINA DI REGIA FSE

n. **28** del 29 ottobre 2013
POR Veneto FSE 2007/2013 della Regione del Veneto. Contratti in essere per la ripetizione dei servizi di valutazione strategica e operativa (CIG 44245706AA), di progettazione esecutiva e realizzazione del Piano di comunicazione (CIG 46044120FC) e di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione (CIG 390774552F). Integrazione impegni di spesa a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA al 22% (art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76). 410
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **29** del 11 novembre 2013
P.O.R. Veneto F.S.E. 2007/2013, "Competitività Regionale e Occupazione". DGR n. 1964 del 28.10.2013. Affidamento attività di assistenza tecnica collegate all'attuazione del POR FSE all'Ente strumentale Veneto Lavoro. Codice CUP H71H1300077000. Codice SMUPR 30122. Impegno di spesa. 413
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **2602** del 30 dicembre 2013
Presa d'atto della costituzione della "Fondazione Andrea Zanzotto" e impegno di spesa. Legge regionale 15.04.2013 n. 3, art. 18. 415
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **2770** del 30 dicembre 2013
Azienda Ulss n. 6 di Vicenza. Attivazione del Fondo di Rotazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 55/94 per il finanziamento dei lavori relativi all'immobile denominato "Complesso ex Seminario", nonché quelli relativi al Polo della Prevenzione in località Laghetto (Vi) di cui all'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Comune di Vicenza, Azienda ULSS. n. 6 di Vicenza di cui al DPGR n. 92 del 18/05/2012. 417
[Edilizia ospedaliera]

n. **2900** del 30 dicembre 2013
Assegnazione incarico all'AULSS n. 4 Alto Vicentino per la stesura di un piano operativo in attuazione della lett. d, comma 1, art.11 della L.R. n. 3/2013 recante l'istituzione di un fondo a favore delle famiglie di imprenditori che versano in gravi condizioni socio-economiche. 421
[Servizi sociali]

n. **15** del 21 gennaio 2014
Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla Commissione tecnica regionale sezione ambiente (CTRA). 424
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **26** del 21 gennaio 2014
Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (CTRAE) e alla Commissione speleologica. 426
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **63** del 04 febbraio 2014
Autorizzazione per l'integrazione della lavorazione della Raffineria di Venezia - Porto Marghera con un ciclo di lavorazione per la produzione di biocarburanti di elevata qualità. Espressione dell'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 429
[Energia e industria]

n. **64** del 04 febbraio 2014
Autorizzazione per la riconversione allo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto e propano dell'impianto di stoccaggio per ammoniaca anidra, della capacità di complessivi mc 50.000, sito presso l'area denominata "Parco Serbatoi Ovest" dello stabilimento petrolchimico di Venezia - Porto Marghera. Espressione dell'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 435
[Energia e industria]

n. **72** del 04 febbraio 2014
DD.G.R.V. n. 2059 del 22.07.2008, n. 2561 del 4.08.2009 e n. 665 del 09/03/2010 riparto per l'esercizio 2008, 2009 e 2010 dei contributi ex art. 36 L.R. n. 1/2004. Settore: anziani non autosufficienti. IPAB "Luigi Mariutto" di Mirano (VE). Determinazioni. 439
[Servizi sociali]

n. **125** del 11 febbraio 2014
Modifiche organizzative e conferimento incarichi interinali nell'ambito del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste. 442
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **128** del 20 febbraio 2014
Fondazione "Città della Speranza" ONLUS. Acquisto porzioni di immobile in Padova Corso Stati Uniti - Presa atto parere Prima Commissione Consiliare Consiglio Regionale del Veneto n. 485 del 4/02/2014. Adempimenti conseguenti. DGR n. 164/CR del 16.12.2013 - L.R. n. 11/2010 art. 31. 445
[Demanio e patrimonio]

n. **129** del 20 febbraio 2014
N° 8 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 449
[Affari legali e contenzioso]

n. **130** del 20 febbraio 2014
N° 9 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo, il Tribunale di Padova, il Tribunale di Vicenza, il Tribunale di Verona, il Tribunale di Treviso e la Corte d'Appello di Venezia. 450
[Affari legali e contenzioso]

n. **131** del 20 febbraio 2014
Non costituzione di parte civile nel procedimento penale avanti il Tribunale di Belluno R.G.N.R. n. 789/2012 - 453/13 R.G.GIP 451
[Affari legali e contenzioso]

n. **132** del 20 febbraio 2014
Non costituzione in giudizio in numero 4 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri. 452
[Affari legali e contenzioso]

n. **133** del 20 febbraio 2014
Procedimento avanti il Tribunale di Venezia - RG 231/13. Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio. 453
[Affari legali e contenzioso]

n. **134** del 20 febbraio 2014
Procedimento penale avanti il Tribunale di Treviso n. 7640/2012 R.G.N.R. - Autorizzazione alla costituzione di parte civile. 454
[Affari legali e contenzioso]

n. **135** del 20 febbraio 2014
Ratifiche DPGR n. 13 del 30.01.2014, n. 14 del 31.01.2014 e n. 16 del 04.02.2014 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. 455
[Affari legali e contenzioso]

n. **136** del 20 febbraio 2014
Tribunale di Bologna. Procedimento penale R.G.N.R. 16046/06 - 6531/07 R.G.GIP. Rettifica. 456
[Affari legali e contenzioso]

n. **137** del 20 febbraio 2014
Comuni di Castelguglielmo, Bagnolo di Po, San Bellino (RO) Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI). Ratifica ai sensi dell'art. 16, comma 6, L.R. 11/2004. 457
[Urbanistica]

n. **138** del 20 febbraio 2014
Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia di valutazione economico-finanziaria, con specifico riferimento al Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti (NUVV) di cui alla legge n. 144/99, art.1. 465
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **139** del 20 febbraio 2014
Cambio del soggetto attuatore e rimodulazione dell'intervento di cui alla DGR n. 1270/2009 - Scheda progetto F1, a seguito dell'O.C.D.P.C. n. 69/2013. Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia in attuazione del "Piano Direttore 2000". L.R. n. 17/1990. 467
[Venezia, salvaguardia]

n. **140** del 20 febbraio 2014
Classificazione dei corpi idrici della Laguna di Venezia, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, del D. Lgs n. 152/2006 e del D.M. 260/2010, in base ai risultati delle campagne di monitoraggio ambientale avviate nel triennio 2010/2012. Trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tramite ARPAV, con le modalità previste dal D.M. 17/07/2009. 470
[Venezia, salvaguardia]

n. **141** del 20 febbraio 2014
Patto di stabilità interno: indicazioni operative alle amministrazioni pubbliche della Regione del Veneto di cui all'articolo 49 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" per la determinazione dell'obiettivo programmatico 2014. 499
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **142** del 20 febbraio 2014
Patto verticale incentivato 2014. Avvio procedura operativa e approvazione di autonomi criteri di virtuosità e di riparto. Art. 1, commi 122 - 125, legge 24 dicembre 2012, n. 228. 501
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **143** del 20 febbraio 2014
Modifica della DGRV n. 955/2013 avente ad oggetto: "Modello di gestione diretta dei sinistri di responsabilità civile verso terzi in ambito sanitario ed ospedaliera approvato con DGRV n. 573/2011, modificata con DGRV n. 1020/2011". 519
[Sanità e igiene pubblica]

n. **144** del 20 febbraio 2014
Sperimentazione per la semplificazione ed unificazione del procedimento di accertamento dell'invalidità civile: approvazione del Protocollo d'intenti tra Regione del Veneto ed Inps per l'affidamento in via sperimentale ad Inps delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia dell'invalidità civile e della bozza di Protocollo Operativo Sperimentale riguardante le Aziende Ulss nn. 10, 12, 14, 20, 21, 22 del Veneto. 522
[Sanità e igiene pubblica]

n. **145** del 20 febbraio 2014
Sperimentazione per la semplificazione ed unificazione del procedimento di accertamento dell'invalidità civile: approvazione del Protocollo d'intenti tra Regione del Veneto ed Inps per la disciplina delle visite di revisione nell'ambito dell'invalidità civile. 534
[Sanità e igiene pubblica]

n. **146** del 20 febbraio 2014
Ditta Brunelli Placido Franco s.r.l.. Autorizzazione alla variante sostanziale al piano di coltivazione della cava di marmo denominata "SARTORI", sita in Comune di Roverè Veronese (VR) L.R. 44/82. 540
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **147** del 20 febbraio 2014
Autorizzazione di atti relativi al personale dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona. Anni 2013 e 2014. (DDGR n. 1841 dell'08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013 - n. 2591 del 30/12/2013). 554
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **148** del 20 febbraio 2014
Interventi regionali per la promozione, la diffusione e la pratica delle attività sportive nelle scuole. Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ed il Comitato Regionale per il Veneto della Federazione Italiana Rugby. (L.R. n. 1 del 30/01/2004 e L.R. n. 3 del 13/03/2009). 557
[Istruzione scolastica]

n. **149** del 20 febbraio 2014
"Società agricola Foresto - società semplice". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Cona (VE). Enel Distribuzione S.p.A.. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 566
[Energia e industria]

n. **150** del 20 febbraio 2014
"Società agricola Po di Ruzzon P. & c. s.s.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Taglio di Po (RO). Enel Distribuzione S.p.A.. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 576
[Energia e industria]

n. **151** del 20 febbraio 2014
Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (D.C.R. n. 55 del 10.07.2013) Determinazione delle procedure di attuazione, dei termini di esecuzione degli interventi finanziabili e delle fasi erogative dei finanziamenti disposti. 585
[Opere e lavori pubblici]

n. **154** del 20 febbraio 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi IPAB - Istituto Bon Bozzolla, sito in via S. Gallo, n.25 - Farra di Soligo (TV), per l'Unità di offerta: - Istituto Bon Bozzolla, per persone anziane non autosufficienti, con sede in via Bert, 44 - Farra di Soligo (TV). (L.R. n. 22/2002). 591
[Servizi sociali]

n. **155** del 20 febbraio 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa San Giuseppe", sito in via Sorarù, n.59 - Livinallongo del Col di Lana (BL). (L.R. n. 22/2002). 594
[Servizi sociali]

n. **156** del 20 febbraio 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell' accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "A.Penasa", con sede in via S.Rocco, n.1-Valli del Pasubio (VI). (L.R. n. 22/2002). 597
[Servizi sociali]

n. **157** del 20 febbraio 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rinnovo accreditamento istituzionale dei Servizi Socio-Sanitari per tossicodipendenti della Comunità San Francesco con sede legale in Via Sottomonte n. 3 - Monselice (PD). (lr n. 22/2002). 600
[Servizi sociali]

n. **158** del 20 febbraio 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rinnovo accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo A per tossicodipendenti denominato Comunità Terapeutica "Villa Regina Mundi" sito a Treviso - Via Brigata n. 1/A. Ente gestore: Congregazione delle Pie Suore della Redenzione con sede legale in Roma - Via Torrevecchia n. 684. (lr n. 22/2002). 602
[Servizi sociali]

n. **159** del 20 febbraio 2014
autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. I.P.A.B. Centro Servizi alla Persona "Morelli Bugna" di Villafranca di Verona. 604
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **164** del 20 febbraio 2014
Impegnativa di Cura Domiciliare. Approvazione degli esiti istruttori per l'anno 2013, ai sensi della DGR 1338 del 30 luglio 2013. 607
[Sanità e igiene pubblica]

n. **167** del 20 febbraio 2014
Deroga al Patto di Stabilità interno per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 354 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Deliberazione/CR n. 14 dell' 11/02/2014 (Art. 2, comma 1, L.R. 10/2012). 618
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **169** del 20 febbraio 2014
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Venezia. Diniego al rinnovo della nomina del Direttore aziendale (deliberazioni di Giunta regionale n. 3322 del 21 dicembre 2010, n. 1841 del 8 novembre 2011, n. 769 del 2 maggio 2012, n. 2563 del 11 dicembre 2012, n. 907 del 18 giugno 2013 e n. 2591 del 30 dicembre 2013). 625
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI

(Codice interno: 268986)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 45 del 08 ottobre 2013

Progetto SIGMA 2. Incarico di stampa di due brochure "Campo di conservazione vitivinicola per la raccolta del germoplasma/biotipi di cultivar di viti per uva da vino dell'area del Veneto orientale" e "Campo di conservazione di biotipi locali per la tutela e valorizzazione del carciofo violetto veneto e asparago montine" CIG ZDC0B76441 Codice CP D54F10000000003.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Affidamento diretto per la stampa di due brochure ai sensi dell'art. 125 Dlgs. 163/2006 alla ditta mediante Mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Il Dirigente

VISTA la Decisione C (2007) 6584 del 20.12.2007, con la quale la Commissione europea ha approvato il testo del "Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, nel quadro del nuovo obiettivo 3 "Cooperazione territoriale" che interessa il periodo di programmazione 2007-2013 e finanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del quale la Giunta regionale ha preso atto con Delibera n. 4486 del 28.10.2007;

RICHIAMATA la deliberazione CIPE n. 36/2007 che ripartisce le risorse FESR italiane per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e determina il cofinanziamento a carico del Fondo nazionale di rotazione (FdR);

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, che assegna per l'attuazione delle attività relative al Progetto SIGMA 2 i seguenti capitoli di spesa:

- n. 101513 "Progetto di Cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Slovenia (2007-2013) "SIGMA 2" - quota comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2006) (UPB U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale ");
- n. 101514 " Progetto di Cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Slovenia (2007-2013) "SIGMA 2" Quota statale (reg.to Cee 05/07/2006, n1080 - DEL CIPE 15/06/2007 n. 36);

VISTO che nell'ambito del Progetto SIGMA2 è emersa la necessità di ristampare due brochure di tipo divulgativo, denominate "Campo di conservazione di biotipi locali per la tutela e valorizzazione del carciofo violetto veneto e asparago montine"e "Campo di conservazione vitivinicola per la raccolta del germoplasma/biotipi di cultivar di viti per uva da vino dell'area del Veneto orientale"per rispondere alle esigenze della attività di divulgazione dei risultati, la cui fase è stata prorogata fino alla fine del 2014;

VISTO il proprio DDR n. 43 del 18/9/2013 con cui, per le ragioni sopra indicate - constatata l'assenza di convenzioni Consip stipulate in favore delle Amministrazioni pubbliche per la fornitura in oggetto e verificata la presenza della stessa sulla piattaforma MEPA - si è stabilito, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, del DPR n. 207/2010 di:

1. indire una procedura di acquisto in economia tramite affidamento diretto sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione - MEPA, con richiesta di offerta in via telematica (RdO) finalizzata all'acquisizione, del seguente meta prodotto "stampati tipografici", per 500 copie della brochure "Campo di conservazione vitivinicola per la raccolta del germoplasma/biotipi di cultivar di viti per uva da vino dell'area del Veneto orientale" e 500 copie per la brochure "Campo di conservazione di biotipi locali per la tutela e valorizzazione del carciofo violetto veneto e asparago montine";

2. di inviare la richiesta in via telematica a più ditte (Rdo) in quanto i requisiti richiesti della fornitura non erano presenti in modo dettagliato nella descrizione del "meta prodotto" pertanto era impossibile procedere con un indagine di mercato;
3. specificare i dettagli tecnici della fornitura richiesta (allegato A al DDR 43/2013), e procedere così con un confronto concorrenziale in luogo di indagine di mercato;
4. provvedere, in caso di mancata ricezione di offerte a seguito di RdO, ai sensi della DGR n. 2401/2012, tramite affidamento diretto ad un determinato operatore economico del mercato, in ottemperanza ai principi di proporzionalità, nonché al principio di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione di apposita RdO n.293383 a n. 5 ditte operanti nel settore, già abilitate dalla stessa CONSIP all'interno del Bando di Abilitazione "Cancelleria 104", di seguito riportate;

1) Centro Copie Berchet Sas,

2) Centro Stampa Puiatti Srl,

3) Grafiche Veneziane,

4) Tipografia Piave Srl,

5) Trevisostampa Srl;

RILEVATO che entro il termine assegnato (ore 18 del 3.10.2013) ha presentato offerta unicamente la ditta Grafiche Veneziane Soc, Cooperativa con sede a Cannaregio 5001/B, Venezia, CF. P.IVA 02338130277 ;

VISTA l'offerta economica presentata dalla sopra citata ditta, di Euro 950,00 IVA al 22% esclusa;

VISTO il documento di stipula che verrà elaborato automaticamente dal sistema MEPA, che contiene i dati della RDO inviata, i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva ;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per il servizio in oggetto è stato individuato nel Dott. Andrea Comacchio Dirigente della Direzione competitività sistemi agroalimentari;

RITENUTO che la spesa di cui si dispone l'impegno, concernente la tipologia "realizzazioni grafiche", non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto finanziata con fondi europei e statali;

VISTO la legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013";

VISTO la DGR 2401/2012;

VISTO il D.lgs 136/2006;

VISTO il DPR 207/2010;

decreta

1. di affidare, per le ragioni di cui in premessa, la fornitura della stampa di n. 500 copie della brochure "Campo di conservazione vitivinicola per la raccolta del germoplasma/biotipi di cultivar di viti per uva da vino dell'area del Veneto orientale" e di n. 500 copie per la brochure "Campo di conservazione di biotipi locali per la tutela e valorizzazione del carciofo violetto veneto e asparago montine", alla la ditta Grafiche Veneziane Soc, Cooperativa con sede a Cannaregio 5001/B, Venezia, CF. P.IVA 02338130277, individuata mediante Mercato Elettronico MEPA, ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010;
2. di provvedere a firmare digitalmente il documento di stipula elaborato automaticamente dal sistema MEPA, contenente i dati della RDO inviata e i dati dell'offerta aggiudicata;
3. di impegnare l'importo di Euro 1.159,00 per la fornitura di cui al punto 1, sui capitoli n. 101513 "Progetto di Cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Slovenia (2007-2013) "SIGMA 2" - quota comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2006) (UPB U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività ") e n. 101514 " Progetto di Cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Slovenia (2007-2013) "SIGMA 2" Quota statale (reg.to Cee 05/07/2006, n1080 - DEL CIPE 15/06/2007 n. 36) del corrente esercizio finanziario, che presentano sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:

CAPITOLI	QUALIFICA	IMPORTI	TOTALE
101513	FESR (85%)	985,15	1.159,00
101514	FDR (15%)	173,85	

4. di dare atto che il Codice SIOPE abbinato all'impegno di cui sopra è 2.01.03 - codice gestionale 2137;
5. di disporre che la liquidazione dell'importo di cui al punto 3 avvenga a seguito della presentazione di idonea fattura;
6. di dare atto che la spesa, per la tipologia "realizzazioni grafiche" di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 14/3/2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Andrea Comacchio

(Codice interno: 268987)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 47 del 28 ottobre 2013

Progetto SIGMA 2. Programa di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia (2007-13). Affidamento traduzione testi Italiano>Inglese per sito web del progetto alla ditta Moretto Group srl. CUP D54F10000000003. CIG 13622135B9.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
In base all'incarico affidato alla Ditta Moretto group srl (DDR del Dirigente della Direzione Affari generali n. 120 del 7/9/2011) si richiede alla ditta la traduzione in inglese del testo di presentazione del progetto sul sito del SIGMA 2 come previsto dalla scheda progettuale. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.lgs 163/2006; DDR Affari generali: n. 14 del 7/3/2011, n. 86 del 7/7/2011; n. 120 del 7/9/2011.

Il Dirigente

VISTA la Decisione C (2007) 6584 del 20.12.2007, con la quale la Commissione europea ha approvato il testo del "Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, nel quadro del nuovo obiettivo 3 "Cooperazione territoriale" che interessa il periodo di programmazione 2007-2013 e finanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del quale la Giunta regionale ha preso atto con Delibera n. 4486 del 28.10.2007;

RICHIAMATA la deliberazione CIPE n. 36/2007 che ripartisce le risorse FESR italiane per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e determina il cofinanziamento a carico del Fondo nazionale di rotazione (FDR);

CONSIDERATO che con Delibera n. 1341 dell'11.05.2010 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del progetto SIGMA 2 autorizzando il Dirigente della Direzione Produzioni Agroalimentari alla sottoscrizione dei documenti necessari al programma ed ad avviare le attività tecniche e di gestione del progetto medesimo;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 che assegna per l'attuazione delle attività relative al Progetto SIGMA 2 i seguenti capitoli di spesa :

- n. 101513 "Progetto di Cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Slovenia (2007-2013) "SIGMA 2" - quota comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1080) (UPB U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale ");
- n. 101514 " Progetto di Cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Slovenia (2007-2013) "SIGMA 2" Quota statale (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1080 - DEL CIPE 15/06/2007 n. 36).

CONSIDERATO che con la seconda integrazione del contratto di partenariato relativo al progetto SIGMA 2 i partner hanno concordato, previa autorizzazione dell'Autorità di gestione, la proroga del progetto al 31.12.2014;

VISTO le decisioni del Comitato di gestione del Progetto del 28/01/2013 (Trieste) che affida alla Regione del Veneto, PP8, lo svolgimento della traduzione del testo del sito web del progetto nella lingua inglese;

VISTA la lettera di richiesta traduzioni testo del Lead Partner del Progetto del 21/10/2013 con invio del testo (in italiano) da tradurre;

PRESO ATTO che l'attività è prevista nell'ambito della scheda progettuale (az. 6.2) e la Regione del Veneto ha sufficiente disponibilità di risorse nel piano finanziario del Progetto (azione 6.1.11: *realizzazione degli eventi di inaugurazione dei 3 Campi di conservazione e Mid Term conference, pubblicazioni e traduzioni*);

VISTO il Decreto del dirigente regionale della Direzione Affari generali n. 14 del 7/03/2011 con la quale è stata indetta, in esecuzione di quanto disposto dalla DGR n. 1365 del 18/05/2010, una gara telematica mediante procedura aperta secondo le disposizioni di cui al Dlgs n. 163/2006 avente per oggetto l'affidamento del servizio di traduzione ed interpretariato a supporto dell'attività poste in essere dalla Regione Veneto;

VISTO la convenzione in essere tra la Regione del Veneto e lo Studio Moretto Group srl sottoscritta il 12 settembre 2011 a seguito del decreto del Dirigente Regionale della Direzione Affari generali n. 96 del 7/7/2011 con cui si aggiudica l'incarico per il servizio di traduzione interpretariato a supporto di attività poste in essere alla Studio Moretto Group srl e divenuto

efficace con successivo decreto n. 12 del 7/9/2011;

VERIFICATO che la durata di detta convenzione è di tre anni, dalla data di stipula del contratto (12/09/2011);

PRESO ATTO delle condizioni di offerta individuate nell'allegato B alla citata convenzione "Dichiarazione d'offerta" (lingue neolatine e germaniche = 12,40 euro al netto d'iva per cartella);

VISTA la lettera d'incarico (**All. A**) che dovrà essere sottoscritta per accettazione dal contraente e restituita alla Direzione competitività sistemi agroalimentari;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per il servizio in oggetto è stato individuato nel Dott. Andrea Comacchio Dirigente della Direzione Competitività sistemi agroalimentari.

decreta

1. di approvare la spesa di Euro 350,00 per il servizio di traduzione italiano> inglese del testo descrittivo del progetto da inserire nel sito internet del SIGMA2;
2. di incaricare lo Studio Moretto Group Srl, con sede in Brescia, Via Cefalonia, 70, Brescia, Codice Fiscale 02936070982 dell'esecuzione del servizio di cui al punto 1 ai sensi della Convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto e lo Studio Moretto Group Srl il 12/09/2011;
3. di approvare la lettera d'incarico (**All. A**);
4. di impegnare l'importo di 350,00 euro per il servizio di traduzione italiano> inglese del testo descrittivo del progetto da inserire nel sito internet a favore dello Studio Moretto Group Srl, con sede in Brescia, Via Cefalonia n. 70, Brescia, Codice Fiscale 02936070982 sui capitoli n. 101513 "Progetto di Cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Slovenia (2007-2013) "SIGMA 2" - quota comunitaria (Reg.to Cee n. 1080 del 05/07/2006) (UPB U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività ") e n. 101514 " Progetto di Cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Slovenia (2007-2013) "SIGMA 2" Quota statale (Reg.to Cee 05/07/2006, n1080 - DEL CIPE 15/06/2007 n. 36) dell'esercizio finanziario vigente, che presentano sufficiente disponibilità, secondo il seguente prospetto:

CAPITOLI	QUALIFICA	IMPORTI	TOTALE
101513	**FESR (85%)**	297,50	350,00
101514	**FDR (15%)**	52,50	

5. di dare atto che il Codice SIOPE abbinato all'impegno di cui sopra è 2.01.03.2138
6. di disporre che la liquidazione dell'importo avvenga a seguito della prestazione di specifica fattura;
7. di confermare, per quanto espresso in premessa, quale Responsabile del procedimento il dott. Andrea Comacchio, Direzione Competitività sistemi agroalimentari;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 14/3/2013, n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Andrea Comacchio

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 47 del 28/10/2013 1/1

Richiesta di traduzione Italiano> Inglese del testo descrittivo del progetto SIGMA 2 da pubblicarsi sul sito inetrent del progetto..
Codice CUP D54F10000000003 CIG 13622135B9

PEC

Studio Moretto Group srl
Via Cefalonia, 70
25124 Brescia

In riferimento alla Convenzione sottoscritta il 12/9/2011 "Contratto per il servizio di traduzione ed interpretariato a supporto di attività poste in essere dalla Regione Veneto e all'Allegato B della stessa, "Dichiarazione d'offerta" (del 27/04/2011), si richiede la traduzione dell'allegato testo dall' Italiano all' Inglese che sarà pubblicato sul sito internet del Progetto:

Tutto il materiale per le traduzioni sarà fornito via e-mail per agevolare il servizio.

I costi e le condizioni del servizio sono regolati dalla citata Convenzione e dal Capitolato d'oneri di cui alla gara telematica CIG 13622135B9 a Voi aggiudicata.

La fattura che verrà emessa dovrà essere indirizzata e spedita **tramite Pec** (all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it) a:

REGIONE VENETO, Direzione Competitività sistemi agroalimentari
Via Torino, 110
30172 MESTRE - Venezia

e recare tassativamente la seguente dicitura "Progetto SIGMA 2. Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia. CIG 13622135B9 e CUP D54F10000000003".

Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di contattare: Giada Solin (041 2795540).

Si prega di restituire la presente comunicazione controfirmata per accettazione, nel più breve tempo possibile.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Andrea Comacchio

Per accettazione:

Data,

(Codice interno: 268988)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 57 del 13 dicembre 2013

Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 27. Settore vitivinicolo - Programma per promuovere iniziative formatie innovative per la qualificazione specialistica di figure professionali e supporto alle attività di ricerca. Deliberazione della Giunta regionale n. 2168/2013, punto 3. Approvazione Programma di attività e impegno di spesa.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Si approva in conseguenza di quanto stabilito al punto 5 della delibera n. 2168/2013, il "Programma per promuovere iniziative formative innovative per la qualificazione specialistica di figure professionali e supporto alle attività di ricerca" e si impegna ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della medesima delibera la somma di Euro 200.000,00 da erogare al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell'Università di Padova per la realizzazione delle attività previste dal succitato Programma. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: L.r. 5 aprile 2013, n. 3, articolo 27. Nota dell'Università di Padova - Cirve del 10 dicembre 2013 prot. n. 1313.

Il Dirigente

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013";

VISTO, in particolare, l'articolo 27 della sopra citata legge che, al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle produzioni vitivinicole, prevede che la Regione Veneto promuova iniziative formative innovative per la qualificazione specialistica di figure professionali destinate ad operare nello specifico settore, mediante anche il supporto alle attività di ricerca;

ATTESO che per la realizzazione di detto programma il medesimo articolo 27 la Giunta regionale è autorizzata a concedere per il periodo 2013-2015 un contributo annuo di euro 200.000,00 al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell'Università di Padova, previa presentazione di un dettagliato programma che indichi per ciascun anno le attività da realizzare e i risultati conseguiti;

VISTA la deliberazione del 25 novembre 2013 n. 2168, che stabilisce i criteri e le modalità per definire il "Programma per promuovere iniziative formative innovative per la qualificazione specialistica di figure professionali e supporto alle attività di ricerca" (di seguito per brevità "Programma delle attività"), l'erogazione del contributo e la relativa rendicontazione ai sensi del comma 3 del succitato articolo27;

ATTESO che con il medesimo provvedimento si è provveduto alla prenotazione della somma massima di contributo spettante al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (Cirve) dell'Università di Padova, per la realizzazione del succitato Programma per le attività per un importo complessiva di Euro 200.000,00 a valere sul capitolo di spesa n. 101838 ad oggetto di competenza dell'upb U0045 "Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità", (codice Siope 105031545) del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

VISTO che ai sensi del punto 3 del deliberato spetta alla Direzione regionale competitività sistemi agroalimentari l'impegno della somma di cui sopra, previa approvazione del Programma delle attività;

ATTESO che il punto 5 del deliberato stabilisce che spetta alla Direzione regionale competitività sistemi agroalimentari la gestione tecnico-amministrativa dell'esecuzione dell'atto, ivi compresa l'approvazione del "Programma per promuovere iniziative formative innovative per la qualificazione specialistica di figure professionali e supporto alle attività di ricerca";

ATTESO che il medesimo provvedimento stabilisce altresì che alla liquidazione del contributo si provveda con le seguenti modalità:

- un acconto del 40% su richiesta del CIRVE previa approvazione del Programma da parte della Direzione competitività sistemi agroalimentari, sottoscrizione da parte del CIRVE di apposita convenzione, presentazione della dichiarazione di inizio attività e di una "delegazione irrevocabile di pagamento";
- il saldo a consuntivo delle attività svolte, a fronte di una dettagliata relazione sui risultati raggiunti e sulla base delle spese realmente sostenute e documentate secondo le disposizioni di cui all'allegato A alla deliberazione n. 2168/2013;

VISTA la nota del Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell'Università di Padova del 10 dicembre 2013 di trasmissione della proposta di Programma per promuovere iniziative formative innovative per la qualificazione specialistica di figure professionali e supporto alle attività di ricerca;

ATTESO che la proposta di Programma delle attività è coerente con quanto stabilito all'allegato A della deliberazione n. 2168/2013 per quanto riguarda lo schema per la redazione del Programma di cui al punto 2 dell'articolo 27 della legge n. 3/2013;

CONSIDERATO che il Programma delle attività tiene conto degli obiettivi che la Giunta regionale del Veneto si è posta con riguardo alla riqualificazione delle produzioni vitivinicole di qualità, nonché dell'evoluzione del consumo e della tutela dell'ambiente e della persona;

Tutto ciò premesso si ritiene sussistano le condizioni oggettive per approvare il Programma delle attività e provvedere di conseguenza all'impegno della spesa.

decreta

1. di approvare, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa, il "Programma per promuovere iniziative formative innovative per la qualificazione specialistica di figure professionali e supporto alle attività di ricerca", predisposto dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell'Università di Padova, nella versione di cui all'**allegato A**, parte integrate del presente atto;
2. di impegnare a favore del Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell'Università di Padova, in conseguenza di quanto stabilito al punto 1., la somma di 200.000,00 Euro, prenotato con Deliberazione n. 2168 del 25 novembre 2013 (prenotazione n. 3790), sul capitolo di spesa n. 101838 ad oggetto "Contributo al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (Cirve) dell'Università di Padova", di competenza dell'upb U0045 "Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità", (codice Siope 105031545) del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.r. 1/2011;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Andrea Comacchio

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato _A_ al Decreto n. 57 del 13/12/2013 pag. 1/21

Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 27
Proposta di:

Programma per promuovere iniziative formative innovative per la qualificazione specialistica di figure professionali e supporto alle attività di ricerca.

I^ annualità

1. Introduzione

Il Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia – CIRVE - con sede in Conegliano (TV) è leader in Italia nell'ambito della ricerca e della formazione nel settore della viticoltura ed enologia grazie al team di ricercatori qualificati, ai Progetti di sperimentazione innovativi, alle attività di formazione come i corsi Master, le Summer school, i programmi Erasmus e i Workshops internazionali. Una delle missioni del Centro è quella di promuovere e valorizzare il Sistema di Internazionalizzazione tra gli studenti, i professori, ed il gruppo di ricerca al fine di mettere a disposizione il know-how necessario per essere competitivi nel mercato globale.

Grazie ai rapporti sistematici con gli enti territoriali, mantiene una posizione primaria nella definizione e nell'influenza delle scelte strategiche della Viticoltura ed Enologia Italiana

La Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Padova ha avviato, a partire dall'anno accademico 1992-1993, la sua presenza in Conegliano presso l'Istituto I.S.I.S.S. "G.B. Cerletti" facendosi promotrice di una serie di iniziative didattiche e di ricerca.

Le iniziative didattiche sono iniziate nell'a.a. 1992-1993 con la Scuola Diretta a fini speciali in Viticoltura ed Enologia e successivamente, a partire dall'a.a. 2001-2002, grazie all'impegno determinante della Provincia, si sono consolidate con:

- corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche – Titolo di Dottore (Enologo)
- corso di laurea magistrale in Viticoltura Enologia e Mercati Vitivinicoli - Titolo di Dottore Magistrale
- dottorato di ricerca in Viticoltura, enologia e marketing delle imprese vitivinicole – Titolo di Dottore di Ricerca

Attualmente l'attività didattica del corso triennale si articola su 21 insegnamenti attinenti a materie come chimica, biologia, fisica, matematica, economia e mercati, viticoltura, difesa della vite, microbiologia, enologia, controllo della qualità dei vini, impiantistica enologica, ecc.

L'attività didattica della Laurea Magistrale, svolta in collaborazione con gli Atenei di Udine e Verona, di cui il primo anno interamente a carico della struttura di Conegliano, presenta un numero medio di immatricolati pari a 20 e voti di laurea eccellenti.

Per quanto riguarda il dottorato, finito un primo periodo di attività, attualmente è sospeso essendo in corso il suo rinnovo alla luce dei nuovi indirizzi ministeriali.

A partire dal 2012 i corsi di laurea sono entrati nella nuova procedura di accreditamento prevista dal Ministero che comporta il raggiungimento di adeguati parametri di qualità dell'offerta formativa in termini di strutture a disposizione dello studente, dell'organizzazione dei corsi e dell'impegno didattico dei docenti con una presenza di almeno 12 docenti esclusivamente dedicati al corso triennale di Conegliano.

Le immatricolazioni al corso di Laurea Triennale in Scienze Viticole ed Enologiche vedono studenti provenienti da tutte le regioni italiane e anche stranieri. Il 25-30% degli studenti si laurea in tre anni con un voto medio di laurea di 106/110. Si tratta di un risultato importante se si considera che la maggior parte degli studenti conduce anche un'attività lavorativa nei settori specifici della viticoltura e dell'enologia e ciò porta a un allungamento della carriera degli studi. A riguardo la Scuola ha aderito all'iniziativa dell'Università di Padova che prevede l'opportunità dell'iscrizione con la modalità di studente part-time, che consente particolari facilitazioni nell'organizzazione degli studi per gli studenti che conducono anche un'attività lavorativa. In Ateneo i nostri laureati si collocano nei primi posti come successo lavorativo. A un anno dalla laurea triennale, il 54.2% degli intervistati da Alma Laurea ha già trovato occupazione, il 12.5% cerca di conciliare il lavoro con lo studio e il 20.8% è impegnato in una laurea magistrale.

Il corso di studio ha sempre dimostrato attrattività con un andamento relativamente costante degli immatricolati il cui numero medio si attesta su 70 unità. Si fa presente che il corso prevede il numero programmato (72 comunitari più 3 extracomunitari, 75 posti) valutato sulla base del turn over a livello professionale in modo da poter garantire valide opportunità di impiego ai laureati.

Dal punto di vista della conoscenza delle realtà vitivinicole gli studenti devono svolgere almeno uno stage obbligatorio della durata di circa 2 mesi presso le realtà produttive del territorio, rese possibili grazie alle numerose collaborazioni che si sono instaurate nel corso degli anni con le imprese vitivinicole trevigiane e più in generale nel nord-est.

Al fine di assicurare il raggiungimento di un adeguato livello di competenza al futuro enologo è resa obbligatoria la produzione di un proprio vino curando tutte le fasi di pratiche e di analisi del prodotto, dalla raccolta dell'uva, alla vinificazione fino all'affinamento del vino.

L'alta qualità del servizio offerto dal punto di vista tecnico amministrativo è garantita dalla presenza di personale a tempo pieno presso la segreteria didattica e amministrativa e i laboratori di ricerca che permettono, non solo un'ottimale gestione delle pratiche in loco, ma anche la possibilità di fungere da ponte con le sedi centrali dei Dipartimenti di Padova.

Si allega tabella riassuntiva relativa ai dati di immatricolazione, iscrizione e laurea degli studenti degli ultimi 3 anni accademici.

Anno accademico	Presenti al test di ammissione	Anno accademico	Immatricolati	Laureati
2010/2011	78	2010/2011	67	25
2011/2012	69	2011/2012	57	32
2012/2013	110	2012/2013	72	36

Collegata all'attività didattica, in Conegliano è presente un'intensa attività di ricerca che è indispensabile oltre al progresso delle conoscenze e al trasferimento tecnologico agli operatori delle imprese, anche per avere insegnamenti di buon livello.

Nel settore viticolo, tale attività è attualmente orientata ad affrontare i problemi della sostenibilità della viticoltura e, in particolare per quanto riguarda la difesa mira a ridurre drasticamente l'impiego di prodotti fitosanitari mediante l'uso di modelli previsionali e di tecniche di lotta biologica e integrata.

In campo enologico, oltre al controllo della qualità dei vini, gli studi riguardano prevalentemente i vini spumanti utilizzando il laboratorio di microspumantizzazione.

Molto importanti sono anche le attività che riguardano gli aspetti microbiologici, soprattutto quelle che fanno riferimento ai lieviti autoctoni utili ad ottenere un migliore livello di qualità dei vini.

Nel settore economico, è attivo un osservatorio del mercato dei vini con particolare riferimento al vino prosecco.

Queste attività vengono svolte in stretta collaborazione con altre strutture didattiche e ricerca presenti presso la Scuola Enologica, in primis l'I.S.I.S.S. Cerletti, il Centro Regionale per la Viticoltura, l'Enologia e la Grappa (CeRVEG) di Veneto Agricoltura e il CRA-VIT e trovano momento di confronto con gli operatori del settore in occasione di numerosi incontri tematici che si svolgono durante tutto il corso dell'anno.

Il Centro è caratterizzato da uno staff di ricercatori qualificati provenienti dal DAFNAE (Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, risorse Naturali e Ambiente) e dal TESAF (Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali). Ogni anno il gruppo sviluppa in team inter-disciplinare molte ricerche nell'ambito della Microbiologia Enologica, della Chimica Enologica, della Viticoltura, dell'Economia e del Marketing anche mediante l'utilizzo dei suoi laboratori sperimentali.

Ogni anno vengono realizzati progetti nazionali e internazionali in collaborazione con vari enti territoriali come, il Centro Sperimentale per la Viticoltura e l'Enologia, con Veneto Agricoltura, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le Camere di Commercio, i Consorzi vini, le associazioni di categoria come la Coldiretti, la Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura e anche con aziende private.

Il CIRVE intrattiene rapporti consolidati con numerosi Centri di ricerca e Università nazionali come l'Università di Udine (Cormons), l'Università di Trento (S. Michele all'Adige), l'Università di Verona (S. Floriano), e diversi altri con sede a Milano, Palermo e Marsala.

Per quanto concerne le relazioni con i Centri di Ricerca Internazionali, numerose sono le collaborazioni con i centri di Montpellier, Bordeaux, Geisemheim, Davis, Madrid, Poreč, Adelaide, Mendoza; e altrettanto proficue le collaborazioni con molti paesi esteri (es. Brazil, South Africa, Australia, Chile, ecc.) e Università straniere.

In particolare, il CIRVE ha stretto una convenzione con "Oenoviti International Network" per la costituzione di una rete tra le più importanti Istituzioni Internazionali per la Ricerca e la Formazione in Enologia.

In allegato si riportano i progetti di ricerca, i brevetti e le pubblicazioni di maggiore interesse scientifico.

2. Attività del Programma

Iniziative formative innovative: Per contribuire al miglioramento e alla qualità delle produzioni vitivinicole regionali, si propone un'iniziativa formativa innovativa finalizzata a promuovere, attraverso processi di internazionalizzazione, la formazione superiore in viticoltura ed enologia oggi svolta a Conegliano dall'Università di Padova attraverso il coinvolgimento di istituzioni nazionali e straniere. L'utilizzazione di questa rete di relazioni, già in parte esistente sia sulla base di rapporti individuali dei singoli docenti dell'Università di Padova, sia per l'appartenenza, già istituzionalizzata, tra cui per importanza la rete internazionale "Oenoviti International Network" (coordinata dall'Università di Bordeaux), ha la finalità di predisporre una "Summer School" e una "Rete di ricerca" con qualificati centri nazionali ed esteri in modo da favorire uno scambio di conoscenze sulle realtà vitivinicole, anche internazionali, fornendo aggiornamenti e approfondimenti sugli aspetti più attuali della viticultura e dell'enologia e del mercato del vino, agli studenti dei corsi di laurea di 1 e 2 livello in viticoltura ed enologia e ai professionisti del settore (enologi, agronomi, ecc). In particolare la presenza degli esperti potrà fornire indicazioni innovative su come affrontare i problemi rilevanti che il settore vitivinicolo veneto presenta.

Le diverse iniziative didattiche saranno organizzate dal CIRVE in collaborazione con altri istituti di ricerca del settore presenti nella nostra Regione e con il contributo degli esperti nazionali e stranieri facenti parte della rete di relazioni in cui è inserito il centro.

In particolare l'attività formativa sarà articolata su tre campi tematici indipendenti, ma temporalmente non sovrapposti e avrà una durata di tre anni con tre cicli, dove ciascun ciclo comprenderà una serie di attività formative per una durata complessiva di circa 300-400 ore:

1) Analisi dei mercati internazionali, strategie di marketing e comunicazione
2) Sostenibilità in viticoltura
3) Enologia e analisi sensoriale

Per ciascuno di questi tre campi tematici è previsto un docente coordinatore esperto del settore, che organizzerà la didattica in diversi moduli ai quali parteciperanno come docenti professori e ricercatori italiani e stranieri, scelti sulla base delle loro specifiche competenze.

I moduli didattici, in funzione del tema trattato, avranno durata variabile, saranno concentrati in 2-5 giorni e si svolgeranno in periodi diversi dell'anno, tenendo conto della disponibilità di tempo degli studenti, dei laureati, dei dottorandi e degli operatori del settore in modo da favorire la più ampia partecipazione.
I moduli comprenderanno lezioni frontali, momenti di discussione guidata e, dove sarà necessario, attività di laboratorio e visite tecniche.

Per la viticoltura (come esemplificazione)

- Vigneti ecosostenibili
- Strategie innovative di difesa biologica ed integrata
- Riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari e del loro impatto ambientale
- Mitigazione del cambiamento climatico in viticoltura
- Approcci biomolecolari in viticoltura
- Caratterizzazione dell'impronta carbonica
- Modelli vitivinicoli

Per l'Enologia (come esemplificazione)

- La stabilizzazione dei vini
- Nuovi modelli di vinificazione
- Funzionzalità e chimica dei componenti del vino
- Ruolo dei componenti e microorganismi nella qualità organolettica
- Nuove procedure nell'analisi dei vini
- L'analisi sensoriale delle uve e dei vini

Per l'Economia e il Marketing (come esemplificazione)

- Competitività dei vini spumanti, premium e alta gamma sui mercati internazionali
- Politiche e prospettive del settore vino
- L'analisi del consumatore
- Mercati emergenti
- Marketing strategico del vino

Nello svolgimento dei corsi verrà adottato un approccio innovativo basato sul lavoro di gruppo, intercalando interventi in aula, con interventi in laboratorio e/o in campo. In particolare tra l'esperto e i partecipanti si seguirà un metodo che privilegia l'interattività e il confronto.
Questa modalità verrà continuata anche successivamente alla conclusione del corso sfruttando la modalità e-learning.

Iniziative di supporto alla ricerca: Sfruttando la rete di contatti internazionali i ricercatori stranieri verranno invitati non solo a partecipare all'attività della Summer School, ma anche a contribuire alla ricerca volta allo studio delle più importati problematiche del settore vitivinicolo veneto e allo sviluppo di linee di ricerca innovative, utilizzando il periodo di permanenza a Conegliano per la Summer School e altri brevi soggiorni durante la durata del progetto.

In particolare le attività di supporto riguarderanno:

1) Osservatorio economico sull'andamento dei mercati sia dal lato dell'offerta che della domanda per i più qualificativi vini veneti;
2) La sostenibilità della viticoltura con particolare riferimento alle strategie di difesa alternative alla lotta chimica e alle strategie di contrasto ai cambiamenti climatici.
3) Caratterizzazione sensoriale dei vini

1) Osservatorio Economico

L'attività principale dell'osservatorio dovrà incentrarsi a supportare le aziende in relazione all'andamento del mercato, le cui regole sono state modificate radicalmente con la Riforma comunitaria dell'OCM vino e la conseguente internazionalizzazione del mercato.

Tutto questo ha creato una rivoluzione nel mercato e ha indotto le aziende a rivedere il loro posizionamento in ordine alle tipologie produttive.

A questo riguardo si dovrà dedicare un impegno particolare allo studio delle dinamiche dell'offerta e della domanda trasferendo gli esiti di queste analisi alle imprese al fine di consentire una migliore performance competitiva.

Infatti, uno dei problemi principali che le imprese si trovano a dover fronteggiare riguardano l'adattamento dell'offerta, in relazione all'evoluzione della domanda. Rispetto al passato questo problema può essere affrontato con nuovi strumenti, quali la fissazione dei volumi produttivi, i parametri tecnologici, ecc.

Queste nuove opportunità comportano per i responsabili dei Consorzi e più in generale dei produttori la possibilità di conoscere in anticipo l'evoluzione del mercato al fine di poter scegliere un'adeguata valorizzazione della produzione.

Per cogliere al meglio queste nuove opportunità si dovrà in futuro presidiare in modo più intenso i mercati, dedicando un'attenzione particolare all'analisi previsionale e al posizionamento dei consumatori in riferimento ai principali competitori utilizzando specifici modelli.

2) Riduzione del rischio da prodotti fitosanitari e alternative al loro impiego in viticoltura

La riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari e del loro impatto ambientale è un problema molto sentito dalla popolazione che vive nelle zone dove la viticoltura è l'attività agricola dominante.

Dal 1 gennaio del 2014 entrerà in vigore la Direttiva EU 128 sull'uso sostenibile de pesticidi che delinea tutta una serie di interventi finalizzati all'uso sicuro dei fitofarmaci e che dovranno essere accolti nell'ambito dei PAN (Piani di Azione Nazionali) dai diversi Stati Membri: è quanto mai urgente trovare quindi delle soluzioni sostenibili dal punto di vista tecnico, sociale ed ambientale.

La Direttiva 128 evidenzia la necessità di proteggere le colture agrarie dai parassiti e patogeni per salvaguardare la redditività e la sostenibilità dell'attività agricola ma in un contesto normativo che consenta, applicando tutte le conoscenze e tecnologie a disposizione, un "uso sicuro" dei prodotti chimici. Per raggiungere questo obiettivo bisogna ridurre sia il consumo di prodotti sia l'esposizione agli stessi da parte degli operatori e della popolazione che risiede nelle aree agricole.

Agire sul prodotto significa scegliere quello meno tossico, a parità di efficacia, e limitare il numero dei trattamenti applicando la lotta integrata (Integrated Pest Management-IPM). L'applicazione dell'IPM è uno degli obiettivi di base della Direttiva 128. Il monitoraggio delle malattie e delle infestazioni dei fitofagi, l'uso di modelli previsionali sono gli strumenti principali per ridurre l'impiego dei prodotti fitosanitari eliminando i trattamenti superflui. L'individuazione di alternative all'uso dei prodotti fitosanitari convenzionali, in particolare di mezzi biologici, rappresenta un secondo obiettivo da raggiungere. Il monitoraggio delle specie dannose costituisce la base per la costruzione e/o la validazione degli strumenti di supporto alle decisioni basati su modelli previsionali. I risultati raggiunti in questo settore sono ancora modesti probabilmente a causa degli scarsi finanziamenti dedicati. L'individuazione di biopesticidi efficaci, in luogo degli insetticidi tradizionali, rappresenta un ulteriore interessante campo d'indagine. Questi prodotti potrebbero essere impiegati anche quali mezzi complementari alla distribuzione di agenti di biocontrollo e contribuire alla riduzione del consumo di prodotti convenzionali.

Un altro aspetto che merita attenzione è la riduzione della cosiddetta contaminazione puntiforme che si realizza in punti ben definiti dell'azienda agraria, di solito dove si preparano le miscele e si lavano le attrezzature. In questo caso i contaminanti vengono immessi nell'ambiente in quantità relativamente elevate e spesso pervengono alle acque superficiali o profonde seguendo vie preferenziali senza passare attraverso l'azione depurativa del terreno. La misura di mitigazione più efficace è l'impiego dei cosiddetti biobed: l'acqua di lavaggio invece di essere immessa direttamente nei tombini o nella rete fognaria o nei canali viene fatta passare attraverso un substrato attivato di diversa composizione dove la elevata attività microbiologica e l'alto poter adsorbente provvedono a degradare e a bloccare i fitofarmaci.

Il ruolo della contaminazione puntiforme è stato enfatizzato dalle ultime ricerche eseguite sia in Europa del Nord sia in Italia: sulla base degli studi più accreditati si può ritenere che la contaminazione delle acque sia da attribuirsi in parti grossomodo uguali alle due componenti (diffusa e puntiforme).

Anche la Direttiva della UE 128/20009 fa esplicito riferimento alla necessità di introdurre misure di mitigazione della contaminazione puntiforme a partire dal 2014.

Infine per ridurre l'impiego della chimica in viticoltura si potrebbero sperimentare alcune sostanze naturali da sole od integrate con gli erbicidi tradizionali. La loro azione è certamente inferiore come prestazioni agli erbicidi di sintesi, in quanto non hanno persistenza nel terreno e agiscono unicamente per contatto, ma ottimizzando il loro impiego dovrebbe essere possibile ottenere ugualmente dei risultati accettabili.

3) Sviluppo di strategie di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici

Il cambiamento del clima, benché difficile da apprezzare sperimentalmente a causa dell'elevata variabilità intrinseca dei fenomeni meteorologici, ha già condizionato profondamente la viticoltura. In particolare, anche nella nostra regione, l'aumento delle temperature estive, anche se lieve nei suoi valori medi, ha già alterato profondamente la fenologia della vite, con un anticipo delle date di vendemmia che ha già superato i 20 giorni, rispetto agli anni '80. Questa accelerazione dei processi di maturazione sta anche creando notevoli problemi enologici, essendo tipicamente sfasate maturazione polifenolica ed evoluzione degli zuccheri, degli

acidi e degli aromi. Particolarmente esposte a questi rischi climatici sono alcune produzioni regionali di punta, quali quelle del Prosecco, per le quali è necessario sviluppare rapidamente soluzioni tecniche utili a garantire dinamiche di maturazione compatibili con gli specifici obiettivi enologici. Il CIRVE è da tempo impegnato nello studio del bilancio idrico del vigneto e nell'affinamento di strategie irrigue adatte. Inoltre, è da tempo attivo un importante filone di ricerca che ha l'obiettivo di determinare in diversi modelli viticoli il ruolo virtuoso del vigneto nel bilancio dei gas serra (anidride carbonica). La stazione "storica" di Negrisia, costituita nel 2005, è stata sostituita nell'estate 2013 da una stazione più moderna, situata a Lison ed è in corso lo sviluppo di una metodologia per estendere ad altri modelli di impianto e conduzione le stime di sequestro del carbonio misurate puntualmente, dando quindi alla Viticoltura regionale un ulteriore atout per garantirne la sostenibilità ambientale. Tutte queste tematiche, di cui il CIRVE è già protagonista a livello internazionale potranno trovare approfondimento nell'interazione con ricercatori stranieri e venire diffuse con attività formative specifiche presso le nostre Aziende.

4) La caratterizzazione sensoriale dei vini

Il CIRVE nel corso degli ultimi anni ha avviato un filone di ricerca volto alla valutazione dei profili sensoriali, mediante metodi di analisi innovativi che portino alla definizione di metodi di valutazione oggettivi e capaci di rappresentare pienamente l'ampiezza e profondità del profilo sensoriale dei vini più rappresentativi. Si sono affrontati diversi approcci con il coinvolgimento dei ricercatori e dell'imprescindibile componente degli esperti del settore, anche in vista di un'ipotetica rimodulazione dei sistemi di valutazione della qualità organolettica dei vini, legata al processo di certificazione degli stessi.

3. Soggetti destinatari o coinvolti nelle attività

Le attività di formazione e di ricerca sono rivolte a tutti gli operatori del settore vitivinicolo veneto e ai giovani studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale, e ai partecipanti dei corsi biennali di specializzazione ITS (Istituto Tecnico Superiore) di recente istituzione, attivati presso il Campus di Conegliano. Notevole importanza riveste anche l'attività formativa rivolta ai formatori mediante seminari di aggiornamento svolti periodicamente ed indirizzati sia ad enti, consorzi, cooperative al fine di trasferire i risultati della ricerca a chi opera fattivamente sul territorio.

Vengono inoltre realizzati corsi di formazione per gli operatori o stakeholders come imprese vitivinicole, trasformatori, e imbottigliatori, a fronte della notevole crescita dei giovani imprenditori che si sono dedicati alla conduzione dell'azienda vitivinicola, registrando un aumento dell' 11% negli ultimi 3 anni.

Attualmente le iniziative proposte durante l'anno hanno visto la partecipazione di circa 600 corsisti tra studenti e operatori.

4 Indicazioni delle collaborazioni esterne

Il contributo dato dai docenti, ricercatori ed esperti delle varie tematiche sarà riconducibile a degli interventi svolti in aula come lezione frontale, in sala di analisi sensoriale con prove pratiche di degustazione oppure in campo o in azienda con uscite tecnico-didattiche nel territorio.
I soggetti ritenuti idonei a tale scopo in relazione all'ambito di attività sono:

OSSERVATORIO ECONOMICO

Prof. Riccardo Scarpa, University of Waikato - New Zeland
Prof. Alejandro Gennari, University of Cujo Mendoza – Argentina
Prof. Eugenio Pomarici, Università Federico II - Napoli
Dott. Andrea Panziera, Esperto in finanza
Prof. Francesco Marangon, Università di Udine
Prof. Paulo Nunes, Environment Department, The World Bank
Prof. Julian Alston, University of California, Davis
Prof. Boris E. Bravo-Ureta, University of Connecticut
Prof. Nick Vink, Università di Stellenbosch Sudafrica
Prof. Steve Tuff, University of Minnesota
Prof. Ford Runge, University of Minnesota
Prof. Karl Storchmann, University of New Kork
Prof. Etienne Montaigne, Montpellier SupAgro
Prof. Alfredo Coelho, Montpellier SupAgro
Prof. Dieter Hoffmann, Hochschule GEISENHEIM University
Larry Lockshin University of South Australia
Len Coote The University of Queensland Brisbane Australia

VITICOLTURA SOSTENIBILE

Dr. Michael Maixner (JKI, Germany)
Prof. Domenico Bosco (Italy)
Prof. Steve Wratten (New Zealand)
Prof. Miguel Altieri (USA)
Dr. Kent Daane (USA)
Dr. Christof Hoffmann (Germany)
Prof. Thomas van Leeuwen (The Netherlands)
Dr. Emanuele Eccel, IASMA, San Michele all'Adige
Prof. Luigi Mariani, Università di Milano
Dr. Fabio Masi, IRIDRA, Firenze
Dott. Silvio Fritegotto - Agronomo

Dott. Daniele Papais Clabermeteo Project Manager

Dott. Alberto Puggioni - Netafim Italia

Prof. Vittorino Novello Università di Torino

Prof. Attilio Scienza Università di Milano

Prof. Claudio Giulivo Esperto in viticoltura

Prof. Antonio Calò Esperto in Viticoltura

Prof. Luigi Bavaresco CRA Conegliano

Dott. Giovanni Cargnello Esperto in Viticoltura

Dott. Angelo Costacurta Esperto in Viticoltura

Dott. Riccardo Flamini CRA Conegliano

Dott. Mario Pecile CRA Conegliano

Dott. Diego Tommasi CRA Conegliano

Dott. Roberto Zorer, IASMA, San Michele all'Adige

Prof. Paolo Silviotti, Università di Lubiana

Prof. Mark Matthews, University of California, Davis

Dr. Manfred Stoll, Geisenheim University

Prof. Isabel Ferreira, Instituto Superior de Agronomia, Lisbona

Dr. Philippe Pieri, INRA Bordeaux

Dr. Albert Strever, Department of Viticulture and Oenology. Stellenbosch

Dr. Pablo Zarco-Tejada, CSIC, Cordoba

Prof. Stefano Poni, Università del Sacro Cuore, Piacenza

Prof. Enrico Peterlunger, Università di Udine

Prof. Vitale Nuzzo, Università della Basilicata

Prof. Claudio D'Onofrio, Università di Pisa

Dott. Marco Tonni, Studio SATA

ENOLOGIA

Prof. Luca Cocolin - Università di Torino

Prof. Maurizio Ciani – Università Politecnica delle Marche

Prof. Marilena Budroni Univeristà di Sassari

Prof. Albert Mas – Università Rovira i Virgili Tarragona, Spagna

Prof. Bruno Blonden- INRA SuperAgro Montpellier, France

Prof. Doris Rauhut – Hochschule Geisheneim Germany

Prof. Alan Bakalinsky – Oregon State University

Prof. Fernando Zamora, Università Rovira i Virgili, Tarragona, Spagna

Prof. Roberto Ferrarini, Università di Verona

Prof. Philip Jeandet, Università di Reims

Prof. Erminio Monteleone / Prof. Bertuccioli, Università di Firenze
Prof. Luigi Moio, Università di Napoli
Dr. Fulvio Mattivi, Fondazione Mach, S. Michele all'Adige
Prof. Pierre Luis Teissedre, Università di Bordeaux
Prof. Jorge Ricardo-da-Silva, Università di Lisbona
Prof. Aude Verhnet, Università di Montpellier
Prof. Matteo Marangon, Brighton
Dr. Maurizio Ugliano, Normacorc, Francia
Dr. Antonella Bosso, CRA Asti
Prof. Fabio Pezzi,Università di Bologna
Prof. Riccardo Guidetti, Università di Milano
Prof. Marco Bravi, Università La Sapienza Roma
Prof. Emilio Celotti, Università di Udine
Dott. Vanino Negro, Esperto in Analisi sensoriale

5) Crono programma delle attività

Le attività saranno organizzate dal CIRVE presso il Campus di Conegliano e verranno messe a disposizione dei corsisti le più avanzate tecnologie presenti, come la sala di analisi sensoriale, i laboratori di microbiologia enologica e di chimica enologica e la sala di microspumantizzazione completamente automatizzata. Il progetto avrà una struttura tematica , all'interno della quale saranno impegnati gli esperti e inizierà a partire dal primo dicembre 2013 per finire al 30 novembre 2014.
La tipologia delle attività è così composta:

Tipologia di attività	ore	quantità
Modulo formativo intensivo		7
- Lezione frontale	10	
- Laboratori	3	
- Visite tecniche	7	
Seminario	5 ore a seminario	30
Convegno conclusivo	15	2 giorni

La suddivisione temporale dettagliata viene riportata nella tabella sottostante:

Ciclo	**Attività**	**Dic 2013**	**Genn 2014**	**Febb 2014**	**Mar 2014**	**Apr 2014**	**Mag 2014**	**Giu 2014**	**Lug 2014**	**Ago 2014**	**Sett 2014**	**Ott 2014**	**Nov 2014**
1) Osservatorio Economico													
	Seminari	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
	Moduli didattici				0,5						1	1	
2) Sostenibilità in viticoltura													
	Seminari		1	1	1	1	2	1	1		1	1	
	Moduli didattici						1	1					1
3)Enologia e analisi sensoriale													
	Seminari			2	1	1	1	1	1		1	1	1
	Moduli didattici			0,5		1			1				1
Convegno conclusivo													1

6) Tempo di realizzazione delle attività

Le attività devono concludersi entro un anno dalla approvazione del Programma da parte della Direzione competitività sistemi agroalimentari e sottoscritto per accettazione dal Centro.

Allegato Punto 1: introduzione- risultati conseguiti

Si riportano brevemente le ricerche svolte dal CIRVE:

- Studio delle soluzioni impiantistiche sperimentali maggiormente idonee alla spumantizzazione di micro quantità di uve
- Attività di ricerca per la produzione di bevanda a bassa gradazione alcolica ottenuta da fermentazione di prodotti vinicoli
- PROGETTO AGER SERRES "Selezione di nuovi portinnesti della vite resistenti agli strass abiotici mediante lo sviluppo e la validazione di marcatori fisiologici e molecolari"
- Tecnologia innovativa per la misurazione dell'ossigeno nelle bottiglie di vino "TIMOXI WINE" MISURA 124 DGR 877/2009
- Sviluppo di una viticoltura di qualità e sostenibile, da un punto di vista economico e ambientale, in provincia di Treviso
- Summer School in Advances in viticulture and enology
- Elaborazione del Piano Strategico regionale di promozione del vino nei mercati dei Paese Terzi
- Analisi dei dati del progetto "TASTE OF EUROPE" REG. CE 501/2008 - azione di informazione e di promozione dei prodotti sul Mercato Interno, FEDERDCO
- Analisi dei dati del progetto "DOP e IGP the Wine taste of Europe" REG. CE 501/2008 - azione di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sui Paesi Terzi
- BANDO OIGA MIPAAF PARTNER AZIENDA AGR. COLBEL GIANNI TEO
- Ottimizzazione della risorsa idrica e valutazione delle opportunità di meccanizzazione nelle colline della DOC Conegliano Valdobbiadene
- QUALITYGRAPE - L'analisi dell'immagine come strumento per la definizione dei parametri qualitativi delle uve Garganega e Corvina" MIS. 124 DGR 199 DEL 12/02/2008
- Valorizzazione delle potenzialità viticole, enologiche e di metcato dell'incrocio Manzoni 6023 - IMANBIAN
- Progetto CHALLENGE "La sfida delle risorse umane per lo sviluppo competitivo dei distretti veneti"

- MASTER in tecnica e comunicazione dei vini spumanti - Anno Accademico 2008/2009 Attività FSE
- Valorizzazione della tipicità dei vitigni autoctoni dei vini veneti (VALVIVE) - MISURA 2A - progetti di innovazione e ricerca rivolti allo sviluppo di prodotto e processo
- Attività di selezione vini della Provincia di Venezia per la realizzazione della guida Venezia Wine Award 2010

- Attività di formazione alle aziende della filiera Territori DiVini ad agli operatori dei Consorzi di Tutela della filiera stessa
- Attività di ricerca e coordinamento scientifico nell'ambito del contratto di Filiera Territori DiVini - DM 01/08/2003
- Benchmarking e ruolo delle imprese enoturistiche nelle realtà produttive italo-argentine
- Attività di consulenza per la raccolta, elaborazione e presentazione dati Osservatorio del Distretto del prosecco di Conegliano Valdobbiadene
- Il paesaggio viticolo e la sua identità -DISTRETTO VENETO DEL VINO - Misura 2 A
- Wine Supply Chain Training Consultant Services
- Progetto VAVINI "Valutazione del potenziale allergenico e percezione da parte dei consumatori e delle imprese di vini trattati con additivi e coadiuvanti di origine proteica"
- Miglioramento della stabilità dei Vini veneti - L.R. 4/04/03 n. 8 - MISURA 2A
- Centro studi sull' Innovazione nel distretto Veneto del Vino - L.R. 4 aprile 2003 n. 8 - MISURA 1
- Progetto INTERREG IIIA ITALIA SLOVENIA "Progetto di azioni integrate per l'ammodernamento tecnico e gestionale delle aziende della filiera vitivinicola della zona DOC Lison Pramaggiore (VE)
- "Valutazione tecnico-economica del cambio di denominazione da tocai a Lison per il vino omonimo dell'area Lison-Pramaggiore"
- "Mostra itinerante sulla viticoltura antica nella Venetia Marittima"
- Innovazione tecnologica per lo studio, il controllo e l'ottimizzazione del processo di appassimento di uve per la produzione di alcuni tipici vini veneti - INTECCPAS
- "Attività di supporto alle iniziative di formazione e di ricerca dell'Accademia della Grappa e delle Acqueviti"
- "Disposizione ed applicazione di un sistema di qualità comune ai servizi e prodotti delle strade del vino . Progetto di cooperazione interregionale Interreg IIIC "Vin Tour"
- Accordo per la promozione e lo sviluppo della ricerca in campo viticolo - enologico
- Itinerari del vino - area del Prosecco e vini dei Colli di Conegliano
- Gestione sostenibile dell'acqua nella viticoltura del colli Berici ed Euganei – AQUAVITIS

Si riportano le <u>pubblicazioni</u> più recenti svolte dal CIRVE:

Laboratorio di Chimica Enologica:

- Giacosa, S., Torchio, F., Río Segade, S., Gaiotti, F., Tomasi, D., Vincenzi, S., Rolle, L. “Physico-mechanical evaluation of the aptitude of berries of red winegrape varieties to resist the compression in carbonic maceration vinification” International Journal of Food Science and Technology (2013) 48 : 817-825

- Vincenzi, S., Tomasi, D., Gaiotti, F., Lovat, L., Giacosa, S., Torchio, F., Río Segade, S., Rolle, L. “Comparative study of the resveratrol content in 21 italian red grape varieties" South African Journal of Enology and Viticulture (2013) 34:30-35
- Mihai, L., Pop, N., Pop, T. and Vincenzi, S. “The content of resveratrol on several grape varieties from Romania” Bulletin de l’OIV (2013) 86: 85-92
- Vincenzi, S., Dinnella, C., Recchia, A., Monteleone, E., Gazzola, D., Pasini, G. and Curioni, A. “Grape seed proteins: A new fining agent for astringency reduction in red wine” Austr. J. Grape Wine Res. (2013) DOI: 10.1111/ajgw.12030
- Pasini, G., Simonato, B., Curioni, A., Vincenzi, S., Cristaudo, A., Santucci, B., Dal Belin Peruffo, A., Giannattasio, M “IgE-mediated allergy to corn: a 50 kDa protein, belonging to the reduced solubile proteins, is a major allergen”. Allergy 2002, 57: 98-106.
- Vincenzi, S., Curioni, A. "Anomalous electrophoretic behaviour of a chitinase isoform from grape berries and wine in glycol chitin-containing SDS-PAGE gels" Electrophoresis 2005, 26: 60-63.
- Vincenzi, S., Mosconi, S., Zoccatelli, G., Dalla Pellegrina, C., Veneri, G., Chignola, R., D. B. Peruffo, A., Curioni, A., Rizzi, C. "Development of a new procedure for protein recovery and quantification in wine" Am. J. Enol. Vitic. 2005, 56: 182-187.
- Vincenzi, S., Polesani, M., Curioni, A. “Removal of specific protein components by chitin enhances protein stability in a white wine” Am. J. Enol. Vitic. 2005, 56: 246-254.
- Cacciola, V., Ferran Batllò, I., Ferraretto, P., Vincenzi, S. and Celotti, E. “Study of the ultrasound effects on yeast lees lysis in winemaking” Eur. Food Res. Technol. (2013) 236: 311-317
- Rolle, L., Giordano, M., Giacosa, S., Vincenzi, S., Río Segade, S., Torchio, F., Perrone, B., Gerbi, V. “CIEL*a*b* parameters of white dried grapes as quality markers according to chemical composition, volatile profile and mechanical properties” Analytica Chimica Acta (2012) 732: 105-113
- Vincenzi, S., Tolin, S., Cocolin, L., Rantsiou, K., Curioni, A., Rolle, L. “Proteins and enzymatic activities in Erbaluce grape berries with different response to the withering process” Analytica Chimica Acta (2012) 732: 130-136
- Vincenzi, S., Crapisi, A., Curioni, A. “Foamability of Prosecco wine: cooperative effects of high molecular weight glycocompounds and wine PR-proteins” Food Hydrocolloids (2012) http://dx.doi.org/10.1016/j.foodhyd.2012.09.016
- Vincenzi, S., Marangon, M., Tolin, S., Curioni, A. “Protein evolution during the early stages of white winemaking and its relations with wine stability” Austr. J. Grape Wine Res. (2011) 17: 20-27
- Marangon, M.,Vincenzi, S., Lucchetta, M. and Curioni, A. "Heating and reduction affect the reaction with tannins of wine protein fractions differing in hydrophobicity" Analytica Chimica Acta (2010) 660, 110-118.

- Dinnella, C., Recchia, A., Vincenzi, S., Tuorila, H., Monteleone, E. "Temporary modification of salivary protein profile and individual responses to repeated phenolic astringent stimuli" Chem. Senses (2010) 35: 75-85.

Laboratorio di microbiologia:

– Maragkoudakis, P.A., Nardi, T., Bovo, B., D'Andrea, M., Howell, K.S., Giacomini, A., Corich, V. (2013) Biodiversity, dynamics and ecology of bacterial community during grape marc storage for the production of grappa. International Journal of Food Microbiology. 162:143-151

– Bovo, B., Nardi, T., Fontana, F., Carlot, M., Giacomini, A., Corich, V. (2012) Acidification of grape marc for alcoholic beverage production: Effects on indigenous microflora and aroma profile after distillation. International Journal of Food Microbiology. 152:100-106

– Pogačić, T., D'Andrea, M., Kagkli, D.-M., Corich, V., Giacomini, A., Baldan, E., Majhenič, A.C., Obermajer, T., Rogelj, I., Samaržija, D. (2011) Biodiversity of microbial consortia isolated from traditional fresh sheep cheese Karakačanski skakutanac . Mljekarstvo. 61:208-219

– Bovo, B., Giacomini, A., Corich, V. (2011) Effects of grape marcs acidification treatment on the evolution of indigenous yeast populations during the production of grappa. Journal of Applied Microbiology. 111:382-388

– Lante, A., Nardi, T., Zocca, F., Giacomini, A., Corich, V. (2011) Evaluation of red chicory extract as a natural antioxidant by pure lipid oxidation and yeast oxidative stress response as model systems. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 59:5318-5324

– Bovo, B., Fontana, F., Giacomini, A., Corich, V. (2011) Effects of yeast inoculation on volatile compound production by grape marcs. Annals of Microbiology. 61:117-124

– Pogačić, T., Samaržija, D., Corich, V., D'Andrea, M., Kagkli, D.-M., Giacomini, A., Čanzek Majhenič, A., Rogelj, I. (2010) Microbiota of Karakačanski skakutanac, an artisanal fresh sheep cheese studied by culture-independent PCR-ARDRA and PCR-DGGE. Dairy Science and Technology. 90:461-468

– Nardi, T., Corich, V., Giacomini, A., Blondin, B. (2010) A sulphite-inducible form of the sulphite efflux gene SSU1 in a Saccharomyces cerevisiae wine yeast. Microbiology. 156:1686-1696

– Bovo, B., Andrighetto, C., Carlot, M., Corich, V., Lombardi, A., Giacomini, A. (2009) Yeast population dynamics during pilot-scale storage of grape marcs for the production of Grappa, a traditional Italian alcoholic beverage. International Journal of Food Microbiology. 129:221-228

– Corich, V., Giacomini, A., Vendramin, E., Vian, P., Carlot, M., Concheri, G., Polone, E., Casella, S., Nuti, M.P., Squartini, A. (2007) Long term evaluation of field-released genetically modified rhizobia.. Environmental biosafety research. 6:167-181

– Nardi, T., Carlot, M., De Bortoli, E., Corich, V., Giacomini, A. (2006) A rapid method for differentiating Saccharomyces sensu stricto strains from other yeast species in an enological environment. FEMS Microbiology Letters. 264:168-173

Settore Economico:

- Thiene M, Scarpa R, Galletto L, Boatto V (2013). Sparkling wine choice from supermarket shelves: the impact of certification of origin and production practices.
- Thiene M, Scarpa R, Galletto L, Boatto V (2013). Determinants of WTP for Prosecco wine: A latent class regression with attitudinal responses.
- Boatto V, Defrancesco E, Trestini S. (2011). The price premium for wine quality signals: does retailer's information provision matter?. The British Food Journal, Vol. 113, n. 5, p. 669-679.
- Boatto V., Barisan L, Rossetto L. (2011). Strategies and Interpreting Models of a Reformed DOC: the Prosecco Case Study Enometrica, vol. 4, p. 57-77
- Boatto V, Galletto L, Rossetto L (2011). Politiche di valorizzazione nella filiera vitivinicola (Promotion policies in the wine market). Economia Agro-Alimentare, vol. 1-2, p. 321-366
- Vecchiato D., Tempesta T., Djumboung D.A, Arboretti R., Corain L., Salmaso L., Tomasi D., Boatto V. (2011). Food quality perception: does landscape matter? An investigation with Choice Experiments. In: AAVV. Proceedings of the 2nd International Conference On Landscape Economics,. Padova, 4-6 luglio 2011
- Arboretti Giancristofaro R, Boatto V, Bonnini S, Solmi F., Tempesta T (2010). Customer satisfaction survey on Passito wine with the application of a new approach to modelling discrete choices. In: JSM Proceedings, Nonparametric Statistics Section, Alexandria, VA: American Statistical Association. Vancouver (Canada), July 31st- August 5th, p. 1287-1297
- Boatto V., Costacurta A, Vettorello G,(2010). Conegliano Valdobbiadene: la terra del Prosecco diventa superiore e garantita. Enologo, vol. 3; p. 67-79.
- Boatto V., Tempesta T., Arboretti G., Corain L., Salmaso L., Tomasi D., (2010). The Importance Of Landscape In Wine Quality Perception: An Integrated Approach Using Choice-Based Conjoint Analysis And Combination-Based Permutation Tests. Food Quality, Vol. 21 (7), Pp. 827-836.

Settore Viticolo:

- Maturazione delle uve, qualità dei vini e gestione della vinificazione nella vendemmia 2005 nell'area della Valpolicella [119260] - 01.01 - Articolo in rivista - In Stampa
- Ferrarini R.; Tornielli G.B.; Cisamolo L.; Meggio F.; A. Pitacco Different biochemical and physiological responses of two grapevine rootstock genotypes to drought and salt treatments [2684167] - 01.01 - Articolo in rivista – 2013
- Franco Meggio, Bhakti Prinsi, Alfredo Simone Negri, Giovambattista Simone Di Lorenzo, Giorgio Lucchini, Andrea Pitacco, Osvaldo Failla, Attilio Scienza,Maurizio Cocucci, Luca Espen

- Carbon, water and energy fluxes of terrestrial ecosystems in Italy [2684160] - 02.01 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) – 2013
- Papale D., Migliavacca M., Cremonese E., Cescatti A., Alberti G., Arriga N., Balzarolo M., Belelli L., Canfora E., Casa R., Duce P., Facini O., Galvagno M., Genesio L., Gianelle D., Magliulo E., Solar radiation directly affects larval performance of a forest insect [2683901] - 01.01 - Articolo in rivista – 2013
- Battisti,L. Marini,A. Pitacco,S. Larsson The role of grapevine cultivation in the carbon balance through Italy [2684165] - 02.01 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) – 2013
- Gianelle D., Gristina L., Pitacco A., Spano D., La Mantia T., Marras S., Meggio F., Novara A., Sirca C., Sottocornola M. Calibration and validation of grapevine budburst models using growth-room experiments as data source [2489239] - 01.01 - Articolo in rivista – 2012
- Fila G.; Di Lena B.; Gardiman M.; Storchi P.; Tomasi D.; Silvestroni O.; Pitacco A. Selenium foliar application affects photosynthesis and water relations in plant of Raphanus sativus [2684019] - 04.02 - Abstract in atti di convegno – 2012
- M. Malagoli, F. Meggio, A. Pitacco, A. Mietto, M. Schiavon Performance of a Proton Irradiation Chamber [2502106] - 01.01 - Articolo in rivista – 2011
- E. Borsato, L. Castellani, F. Dal Corso, I. Lippi, L. Modenese, F. Montecassiano, A. Pitacco, M. Zago, P. Zotto Trends in phenology of grapevine in north-eastern italy. [2437923] - 04.01 - contributo in atti di convegno – 2010
- Pitacco A.; Meggio F; Fila G. Validazione di prodotti modis con misure in situ in un vigneto del veneto orientale [2448282] - 01.01 - articolo in rivista – 2010
- Pitacco A.; Meggio F; Fila G Validazione di prodotti modis con misure in situ in un vigneto del veneto oriental [2415408] - 04.01 - contributo in atti di convegno – 2010
  Pitacco A.; Meggio F; Fila G Effects of colony size on larval performance in a processionary moth [2450306] - 01.01 - articolo in rivista – 2010
- Ronnas C; Larsson S; Pitacco A; Battisti A. Analysis of climate spatio-temporal variability in the conegliano valdobbiadene docg wine district [2415405] - 04.01 - contributo in atti di convegno – 2010
- Meggio F; Fila G; Veilleux L.M.; Pitacco A. Analysis of climate spatio-temporal variability in the conegliano docg wine district. [2450275] - 04.01 - contributo in atti di convegno – 2010
- Meggio F; Fila G; Veilleux L.M.; Pitacco A. Effetti della forma d'allevamento e dell'altitudine sulla crescita delle bacche del vitigno "garganega" nella zona del soave [2448281] - 01.01 - articolo in rivista – 2010
- Giulivo C; Pitacco A..; Meggio F Using a fuzzy-integrated index for fitting grapevine phenology models. [2464299] - 04.01 - contributo in atti di convegno – 2010

- Giulivo C; Pitacco A.; Fila G; Meggio F; Belvini P. Use of hyperspectral data for assessing vineyard biophysical and quality parameters in northern italy [2437954] - 04.01 - contributo in atti di convegno – 2010
- Meggio F; Fila G; Pitacco A. Validation of phenological models for grapevine in the veneto region [2439136] - 04.01 - contributo in atti di convegno - 2010

Si riportano i <u>brevetti</u> del CIRVE:

- Brevetto n. 0001400808 del 02 luglio 2013: Estratti da vinaccioli, metodo di preparazione e uso degli stessi per il trattamento dei vini; Prof. Andrea Curioni, Dott. Simone Vincenzi
- Brevetto n. 0001398806 del 18 marzo 2013: ceppo di lievito saccharomyces cerevisiae dbvpg24p e il suo uso per la produzione fermentativa di alimenti, particolarmente di vino prosecco; Prof. Alessio Giacomini, Prof.ssa Viviana Corich, Prof.ssa Lombardi Angiolella.
- Brevetto n. 0001385277 del 11/01/2011: Postazione multifunzionale per l'analisi sensoriale; Prof. Andrea Curioni, Dott. Vanino Negro, Dott. Stefano Scaggiante, Prof. Marco Bravi, Sig. Walter Padoan

Allegato _A_ al Decreto n. 57 del 13/12/2013 pag. 20/21

tabella ripartizione del contributo con riferimento alle singole iniziative ed aree tematiche			
iniziative	***aree tematiche***	***breve descrizione moduli/attività/convegni/ecc***	***previsione di spesa €***
formative innovative:	Analisi dei mercati internazionali, strategie di marketing e comunicazione	Studio delle dinamiche domanda/offerta; studio dell'evoluzione dei mercati; studio della competitività. L'approfondimento di tali tematiche si svolgerà mediante seminari tenuti da professionisti esterni (€ 30.000,00). E' previsto un convegno conclusivo (€ 1.000,00).	31.000,00
	Sostenibilità in viticoltura	Studio e analisi dell'individuazione di alternative all'uso dei prodotti fitosanitari; studio sulla riduzione della contaminazione puntiforme. L'approfondimento di tali tematiche si svolgerà mediante seminari tenuti da professionisti esterni (€ 25.000,00). E' previsto un convegno conclusivo (€ 1.000,00).	26.000,00
	Enologia e analisi sensoriale	Studio di metodi di valutazione oggettivi e capaci di rappresentare pienamente l'ampiezza e la profondità del profilo sensoriale dei vini più rappresentativi. L'approfondimento di tali tematiche si svolgerà mediante seminari tenuti da professionisti esterni (€ 20.000,00). E' previsto un convegno conclusivo (€ 1.000,00).	21.000,00
		Materiale di consumo per laboratorio	9.800,00
Di supporto alla ricerca:	Osservatorio Economico	Analisi degli aspetti relativi alle problematiche dei vini veneti	6.000,00
		Acquisizione materiale analisi in campo, organizzazione	24.000,00
		Approfondimento sui temi relativi alle attività della sostenibilità	12.000,00
	Riduzione del rischio da prodotti fitosanitari e alternative al loro impiego in viticoltura	Analisi degli aspetti relativi al rischio derivato dall'utilizzo di prodotti fitosanitari	3.600,00
		Acquisizione materiale, organizzazione	13.000,00
		Approfondimento sui temi relativi alla riduzione del rischio fitosanitario	2.000,00
	Sviluppo di strategie di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici	Analisi dei cambiamenti climatici e loro effetti in viticoltura	3.600,00
		Acquisizione materiale, organizzazione	11.000,00
		Approfondimento sui temi relativi ale strategie di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici	2.000,00
	Caratterizzazione sensoriale dei vini	Analisi dei vini	6.000,00
		Acquisizione materiale, organizzazione	24.000,00
		Approfondimento sulla caratterizzazione sensoriale dei vini	5.000,00
		totale	**€ 200.000,00**

Allegato _A_ al Decreto n. 57 del 13/12/2013 pag. 21/21

VOCI DI SPESA	FINANZIAMENTO
Materiale di consumo	
Materiale di laboratorio	€ 9.800,00
Cancelleria	€ 0,00
Beni di consumo	€ 0,00
Beni a breve sfruttamento (es. vino)	€ 0,00
Spese tecnico-amministrative	€ 0,00
Attrezzature	
Ammortamenti	€ 0,00
Noleggi	€ 0,00
Spese di personale	
Co.co.co	€ 9.000,00
Borsisti di ricerca	€ 12.000,00
PTA a tempo determinato	€ 72.000,00
Spese di viaggio	€ 0,00
Spese di consulenza esterna	€ 94.200,00
Costi per organizzazione di riunioni, corsi ed eventi	
Noleggio sala conferenze	€ 0,00
Noleggio aule	€ 0,00
Noleggio attrezzature (videoproiettori, ecc)	€ 0,00
Stampe e pubblicazioni, attestati	€ 3.000,00
TOT	**€ 200.000,00**

Referenti del Programma

Per la Regione Veneto responsabile della verifica dell'attuazione del Programma è l'enol. Giuseppe Catarin (tel. 041 279 5525 -mail: giuseppe.catarin@regione.veneto.it) o suo delegato nella figura di dott Francesco D'Arsiè (tel. 041 279 5658 – mail: francesco.darsie@regione.veneto.it).

Per l'Università di Padova - CIRVE il responsabile dell'attuazione del Programma è il Prof Vasco Ladislao Boatto (tel. 049/827.2720 mail: vasco.boatto@unipd.it)

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 269124)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 412 del 28 novembre 2013

DGR 644 del 7 maggio 2013 "Accordo quadro per la realizzazione degli interventi di potenziamento dei sistemi di monitoraggio". Impegno di spesa e affidamento dell'incarico di fornitura, installazione e attivazione della stazione idrometeorologica di Asolo (TV) in localita' Ponte Scremin. Importo E.36.994,87. CUP H23J09002110001 - CIG Z060C66DBE.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'impegno di spesa e all'affidamento dell'incarico di fornitura, installazione e attivazione della stazione idrometeorologica di Asolo (TV) in località Ponte Scremin.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di affidare alla Ditta CAE S.p.A. con sede in Via Colunga, 20, a San Lazzaro di Savena (BO) P.IVA 00533641205 C.F. 01121590374 l'incarico di fornitura, installazione e attivazione della stazione idrometeorologica sul torrente Muson in località Ponte Scremin" in comune di Asolo (TV), per l'importo netto di Euro 30.323,66;
2. di approvare lo schema di convenzione Allegato A al presente provvedimento, regolante l'incarico di cui all'oggetto;
3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell' art.10 del D.Lgs. 163/2006, nonché Direttore dell' Esecuzione Contrattuale (D.E.C.), ai sensi dell'art.119 del D.Lgs. 163/2006 l'Ing. Tiziano Pinato;
4. di impegnare la somma di Euro 36.994,87, sul capitolo 52055 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2013, codice SIOPE 2.01.01.2108, che presenta sufficiente disponibilità;
5. il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
6. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Amministrazione Regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della L. 24/12/2007, n. 244;
7. lo schema di convenzione sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione Regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della L. 24/12/2007, n. 244;
8. il presente provvedimento sarà inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23/12/2005, n. 266;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Tiziano Pinato

(Codice interno: 269125)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 458 del 23 dicembre 2013

DGR 2080 del 19/11/2013 - L.R. 11/2010 - L.R. 3/2013 - DGR 2541/2012 e DGR 329/2012. "Gestione Integrata della Zona Costiera. Progetto per lo studio ed il monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall'erosione nella regione Veneto". Approvazione schema di convenzione per il supporto scientifico al progetto ed impegno di spesa di E.200.000,00. CUP H15C12000370002.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
In attuazione a quanto disposto con DGR 2080/2013, con il presente provvedimento si approva lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA dell'Università degli Studi di Padova, per il supporto scientifico al progetto "Gestione Integrata della Zona Costiera. Progetto per lo studio ed il monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall'erosione nella regione Veneto", per la redazione del quale, con DGR n. 2541 del 11/12/2012, è stata incaricata la Direzione Difesa del Suolo. Si impegna inoltre la somma stabilita nella citata deliberazione n. 2080/2013, pari ad Euro. 200.000,00.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di prendere atto che la Giunta Regionale con DGR n. 2080 del 19.11.2013 ha deliberato di stipulare un accordo tra la Regione del Veneto e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA dell'Università degli Studi di Padova, con sede in via Marzolo, 9, - 35131 Padova - C.F. 80006480281, P.IVA 00742430283 - per il supporto scientifico alla Direzione Difesa del Suolo per la stesura del progetto "Gestione Integrata della Zona Costiera. Progetto per lo studio ed il monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall'erosione nella regione Veneto".
2. E' approvato lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante, tra la Regione del Veneto e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA dell'Università degli Studi di Padova, regolante le attività da svolgere in accordo per il supporto scientifico alla Direzione Difesa del Suolo per la stesura del progetto "Gestione Integrata della Zona Costiera. Progetto per lo studio ed il monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall'erosione nella regione Veneto"., in attuazione a quanto disposto con DGR n. 2080 del 19.11.2013.
3. E' impegnata, per la realizzazione delle attività in oggetto, a favore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA dell'Università degli Studi di Padova, con sede in via Marzolo, 9, - 35131 Padova - C.F. 80006480281, P.IVA 00742430283, la somma complessiva di **Euro 200.000,00**, sul capitolo **101853** "Azioni regionali in materia di salvaguardia delle risorse idriche" (cod. SIOPE 1.05.03.1545) del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.
4. Le liquidazioni di spesa saranno effettuate dalla Direzione Difesa del Suolo, sulla base dei termini contrattuali indicati nella convenzione sopracitata, entro il 31.12.2015.
5. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
6. Si attesta, vista la documentazione agli atti d'ufficio, l'avvenuta riscossione della correlata posta di entrata.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Tiziano Pinato

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 269126)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 459 del 23 dicembre 2013

DGR 2080 del 19/11/2013 - L.R. 1/2008 - L.R. 11/2010 - L.R. 3/2013. "Allagamento controllato dei suoli agricoli differentemente coltivati: sviluppo di metodologie di attenuazione dell'impatto delle esondazioni." - Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa di E.50.000,00 - CUP H78F13000060002.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
In attuazione a quanto disposto con DGR 2080/2013, con il presente provvedimento si approva lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) dell'Università degli Studi di Padova, per il progetto sperimentale "Allagamento controllato dei suoli agricoli differentemente coltivati: sviluppo di metodologie di attenuazione dell'impatto delle esondazioni" e si impegna la somma stabilita nella citata deliberazione come contributo, pari ad Euro. 50.000,00.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di prendere atto che la Giunta Regionale con DGR n. 2080 del 19.11.2013 ha deliberato di stipulare un accordo tra la Regione del Veneto e il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) dell'Università degli Studi di Padova, con sede in viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD) - CF 80006480281, P.IVA 00742430283- , per la stesura del progetto sperimentale di ricerca "Allagamento controllato dei suoli agricoli differentemente coltivati: sviluppo di metodologie di attenuazione dell'impatto delle esondazioni."
2. E' approvato lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante, tra la Regione del Veneto e il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) dell'Università degli Studi di Padova, regolante le attività da svolgere in accordo per la stesura del progetto sperimentale di ricerca "Allagamento controllato dei suoli agricoli differentemente coltivati: sviluppo di metodologie di attenuazione dell'impatto delle esondazioni.", in attuazione a quanto disposto con DGR n. 2080 del 19.11.2013.
3. E' impegnata, per la realizzazione delle attività in oggetto, a favore del Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) dell'Università degli Studi di Padova con sede in viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD) - CF 80006480281, P.IVA 00742430283-, la somma complessiva di **Euro 50.000,00**, sul capitolo **101853** "Azioni regionali in materia di salvaguardia delle risorse idriche" (cod. SIOPE 1.05.03.1545) del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.
4. Le liquidazioni di spesa saranno effettuate dalla Direzione Difesa del Suolo, sulla base dei termini contrattuali indicati nella convenzione sopracitata, entro il 31.12.2015.
5. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
6. Si attesta, vista la documentazione agli atti d'ufficio, l'avvenuta riscossione della correlata posta di entrata.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Tiziano Pinato

Allegato *(omissis)*

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

(Codice interno: 269029)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI n. 1718 del 23 dicembre 2013

Programma Operativo "South East Europe 2007-2013 - SEE" - Progetto di cooperazione territoriale "Cultural value for sustainable territorial governance and marketing" CULTEMA - Procedura di acquisto tramite piattaforma del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per arredi per il CULTEMA Laboratorory Network da istituirsi presso il complesso storico di Forte Marghera nell'Ambito del Work Package 6 di progetto - Attuazione D.G.R. n.1738/2012 - Decreto indizione procedura n.1459 del 15/10/2013 - Affidamento fornitura materiale informatico ed elettronico tramite R.d.O. ditta ATES INFORMATICA s.r.l. di Pordenone - Impegno di spesa euro 6.673,40= (I.V.A. inclusa) Codice progetto SEE/B/0040/4.3/X CULTEMA - CUP: H19E10004520007 - CIG: XD80C19E02.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Al fine di dare seguito ai risultati conseguiti, il progetto CULTEMA prevede l'istituzione di 3 Laboratory Network, insediati rispettivamente a Venezia, Graz e Despotovac. Il Laboratory Network di competenza della Regione del Veneto - Direzione Lavori Pubblici, lead partner del progetto, viene ubicato presso Forte Marghera, mediante specifico accordo con il Comune di Venezia, proprietario del complesso storico e partner Osservatore del progetto. Il presente decreto dispone l'affidamento della fornitura di materiale elettronico ed informatico alla ditta ATES INFORMATICA s.r.l. di Pordenone (PN) per l'allestimento del Laboratory Network di Forte Marghera.

Il Dirigente

PREMESSO che:

- con decisione C(2007)6590 in data 20/12/2007 la Commissione Europea ha adottato il nuovo Programma operativo "Sud Est Europa"(SEE) per il periodo 2007-2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dallo strumento di assistenza di preadesione (IPA) e dallo strumento di prossimità e partenariato (ENPI);
- la Direzione regionale Lavori pubblici, con il sostegno della Giunta regionale mediante Deliberazione n. 4031 del 22 dicembre 2009 e successiva Deliberazione n. 2000 del 3 agosto 2010, ha preso parte alla seconda chiamata a presentare proposte progettuali quale *lead partner* del di progetto cooperazione territoriale "*Cultural value for sustainable territorial governance and marketing* (CULTEMA)";
- con Deliberazione n. 741 del 7 giugno 2011 la Giunta Regionale, nel prendere atto dell'approvazione del Progetto, ha autorizzato il dirigente regionale Lavori Pubblici a svolgere le attività tecniche e di gestione del progetto e ad adottare i conseguenti atti amministrativi e di spesa;
- con DGR n. 1738 del 14 agosto 2012, la Giunta regionale ha previsto l' attivazione di una procedura semplificata in economia per la acquisizione di "arredi, pannellistica e strumentazione informatica", funzionali all'attività di un Laboratory Network da istituirsi a Forte Marghera nell'ambito del WP6 di progetto, ed ha incaricato il Dirigente regionale alla predisposizione degli atti necessari, prevedendo una spesa massima di Euro 10.000,00;
- con note in data 16 ottobre 2012 e B40/2-262/2013/K/1 in data 21 gennaio 2013, il Segretariato Tecnico Congiunto del Programma Europa Sud Orientale ha comunicato la riduzione e la rimodulazione del budget di progetto, per cui il limite di spesa complessivo per l'attività in argomento è stato fissato in Euro 9.000,00 (importo a base di gara Euro 7.377,04, piu' I.V.A. al 22%);

VISTA la Deliberazione n. 1211 del 16 luglio 2013 con la quale la Giunta regionale ha attivato un rapporto di collaborazione istituzionale con il Comune di Venezia tramite apposita Convenzione per la realizzazione del CULTEMA Laboratory Network presso il complesso storico di Forte Marghera, come previsto nelle azioni di cui al work package 6 dello stesso Progetto, determinando in Euro 9.000,00 I.V.A. inclusa l'importo massimo stimato della spesa complessiva relativa alle attrezzature informatiche, elettroniche e di arredo da acquisire allo scopo, a valere sui capitoli di uscita n. 101623 e n. 101624 istituiti con D.G.R. n. 1077 del 26 luglio 2011, sul bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ed incaricando il Dirigente Regionale Lavori Pubblici della predisposizione dell'atto di impegno di spesa;

VISTA la Delibera del Comune di Venezia n. 507 del 20 settembre 2013 pubblicata il 10 ottobre 2013 con la quale la Giunta comunale approvava l'accordo di cui alla Convenzione allegata alla succitata DGR n.1211 del 16 luglio 2013 ;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale Lavori Pubblici n. 1459 del 15/10/2013, con il quale si dava attuazione alla su richiamata D.G.R. n. 1738/2012 con procedura d'acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del Codice Appalti e del relativo

Regolamento Regionale per la acquisizione di lavori, forniture, e servizi in economia approvato con D.G.R. n. 2401/2012 , rivolgendosi alla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico Pubblica amministrazione (MEPA), per un acquisto complessivo suddiviso per la natura dei beni in una fornitura di materiale informatico ed elettronico per Euro 7.540,00 (I.V.A. inclusa) e in una fornitura di attrezzature d'arredo per Euro 1.460,00 (I.V.A. inclusa), nel rispetto di apposito capitolato prestazionale suddiviso in Allegato A1 (beni elettronici ed informatici) e allegato A2 (arredi) ;

VISTE le note prot. 307925 del 18/7/2013 e prot. 445094 del 16/10/2013, indirizzate dal Dirigente Vicario Direzione Lavori Pubblici al dirigente della Direzione Sistemi Informativi, con le quali è stato richiesto un supporto nell' acquisizione delle attrezzature informatiche ed elettroniche elencate nel capitolato prestazionale, in considerazione della peculiarità della fornitura;

CONSIDERATO opportuno acquistare direttamente su MEPA le suddette attrezzature informatiche ed elettroniche mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) della D.G.R. n. 2401/2012;

VISTO che in data 5/11/2013 è stata lanciata per il tramite della Direzione Sistemi Informativi una R.d.O. su MEPA aperta a tutti i fornitori con il criterio del prezzo piu' basso con importo a base d'asta Euro 6.190,00 (I..V.A. 22% esclusa) e termine ultimo presentazione offerte 22/11/13, ;

PRESO ATTO CHE entro il termine previsto hanno presentato offerta 12 ditte, come da verbale... della Direzione Sistemi Informativi in **Allegato A** al presente Decreto., e che la Ditta che offre il materiale richiesto al minor prezzo è la ditta ATES INFORMATICA s.r.l. di Pordenone per Euro 5.470,00 (IVA esclusa) ;

VISTO il documento di stipula elaborato automaticamente dal sistema MEPA, che contiene i dati della RDO inviata e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva, **Allegato B** al presente provvedimento, di cui fa parte integrante, accettato dalla Ditta e confermato dal Punto Ordinante ;

CONSIDERATO che la spesa di **Euro 6.673,40** (IVA al 22% inclusa) di cui si dispone l'impegno con il presente atto risulta a carico del bilancio regionale 2013 nei capitoli di uscita n. 101623 "Progetto di Cooperazione Transnazionale (2007-2013) South East Europe (SEE) "CULTEMA" Quota statale" e n. 101624 "Progetto di Cooperazione Transnazionale (2007-2013) South East Europe (SEE) "CULTEMA" Quota comunitaria", UPB U0171 "Edilizia, Patrimonio culturale ed edifici di culto", istituiti con D.G.R. n. 1077 del 26/07/2011, secondo la seguente ripartizione:

- Capitolo n. 101623: Euro 1.001,00 - SIOPE 2.01.03.2121;
- Capitolo n. 101624: Euro 5.672,40 - SIOPE 2.01.03.2121;

DATO INOLTRE ATTO CHE:

- la spesa di **Euro 6.673,40** (IVA inclusa) per l'acquisto del materiale elettronico ed informatico per il CULTEMA Laboratory Network nell'ambito del progetto di cooperazione territoriale CULTEMA di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
- il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui al D.Lgs. 81/2008;
- la correlata posta in entrata risulta interamente riscossa;

VISTO il decreto n. 5 in data 28 dicembre 2012 con il quale il Segretario Regionale per l'Ambiente ha disposto l'avocazione degli atti e dei provvedimenti di competenza della Direzione Regionale Lavori Pubblici, con conseguente assunzione del ruolo di responsabile del procedimento anche per gli affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture inerenti ai Progetti comunitari di cui la citata Struttura è titolare, nominando nel contempo dirigente con funzioni vicarie della Direzione Regionale Lavori pubblici l'ing. Stefano Talato ;

VISTI:

- la L.R. 4 febbraio 1980, n. 6;
- la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;
- la L. 23 dicembre 1999 , n. 488;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- la Legge 6 luglio 2012, n. 94 ;
- la D.G.R. n. 4031 del 22 dicembre 2009;
- la D.G.R. n. 2000 del 3 agosto 2010;
- la D.G.R. n. 741 del 7 giugno 2011;
- la D.G.R. n. 1077 del 26 luglio 2011;

- la D.G.R. n. 1738 del 14 agosto 2012;
- la D.G.R. n. 2401 del 27 novembre 2012;
- il Decreto Dirigente LLPP n. 1459 del 15/10/2013;

decreta

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, per le ragioni di cui in premessa, la fornitura materiale informatico ed elettronico per un importo complessivo di Euro 5.470,00 (IVA esclusa) per l'allestimento del "CULTEMA Laboratory Network " da istituirsi presso il complesso storico di Forte Marghera nell'ambito del *Work Package* 6 del progetto di cooperazione territoriale SEE "*Cultural value for sustainable territorial governance and marketing"* CULTEMA, alla Ditta ATES INFORMATICA s.r.l. con sede a Pordenone (PN), via Lino Zanussi n. 3 cap. 33170 C.F.01191170933, risultata aggiudicataria in seguito alla procedura di confronto concorrenziale attivata sulla piattaforma Consip, con le modalità della procedura telematica di R.d.O. mediante Mercato Elettronico MEPA, ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010;
3. di dare atto che il relativo documento di stipula, elaborato automaticamente dal sistema MEPA e firmato digitalmente e contenente i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva, **Allegato B** al presente provvedimento di cui fa parte integrante, vale come contratto d'appalto;
4. di impegnare, sulla base del piano finanziario del Progetto CULTEMA, l'importo di Euro **6.673,40** (IVA al 22% inclusa) nei capitoli di uscita n. 101623 "Progetto di Cooperazione Transnazionale (2007-2013) South East Europe (SEE) "CULTEMA" Quota statale" e n. 101624 "Progetto di Cooperazione Transnazionale (2007-2013) South East Europe (SEE) "CULTEMA" Quota comunitaria", UPB U0171 "Edilizia, Patrimonio culturale ed edifici di culto", istituiti con D.G.R. n. 1077 del 26/07/2011, a valere sul bilancio regionale 2013, che presenta sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:

   - Capitolo n. 101623: Euro 1.001,00 - SIOPE 2.01.03.2121 ;
   - Capitolo n. 101624: Euro 5.672,40 - SIOPE 2.01.03.2121 ;

5. di dare atto che:

   - la spesa per l'acquisto degli arredi per il CULTEMA Laboratory Network nell'ambito del progetto di cooperazione territoriale CULTEMA di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
   - il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui al D.Lgs. 81/2008;
   - la correlata posta in entrata risulta interamente riscossa;

6. di liquidare alla Ditta ATES INFORMATICA s.r.l. di Pordenone, affidataria della fornitura in oggetto, l'importo di Euro 6.673,40 (IVA al 22% inclusa), previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura, ricevimento di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 207/2010;
7. di dare atto che responsabile del procedimento è il Segretario Regionale per l'Ambiente, ing. Mariano Carraro, e che il Dirigente regionale Lavori Pubblici è incaricato di adottare gli atti amministrativi e di spesa relativi al Progetto Europeo CULTEMA;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli allegati;
10. avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza.

Il Dirigente Vicario Stefano Talato

Allegati *(omissis)*

DECRETI DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE

(Codice interno: 269241)

DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 84 del 05 novembre 2013

C.I.P.A. - Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno - Discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale - Attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152 2006 e ss.mm.ii. Integrazione del DSRA n. 69 del 3 ottobre 2013.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si integra il precedente provvedimento di cui al DSR n. 69/2013, che - per mero errore materiale - non riporta tra i rifiuti autorizzati il rifiuto individuato dal CER 19 13 02.

Il Segretario

RICHIAMATO il decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 89 del 03 ottobre 2008 - come integrato dal successivo DSR n. 10 del 18 marzo 2009 - con il quale è stata rilasciata al C.I.P.A. - Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno con sede legale in Via Mezzaterra, 85 32100 Belluno, C.F. - P. IVA n. 00731560256, relativamente alla discarica di cui trattasi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al Punto 5.4 dell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005 (oggi Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

PRESO ATTO che i succitati provvedimenti di cui ai DDSR n. 89/2008 e n. 10/2009 sono stati sostituiti con il successivo decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 71 del 19 ottobre 2009.

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 74/2009 con cui è stata autorizzata una nuova tipologia di rifiuto, identificato con CER 19 13 02 "*rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01"*, rispetto a quanto previsto dal DSRA 71/2009, a seguito alla relativa istanza della Ditta.

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n.69 del 3 ottobre 2013 con cui è stata rinnovata a favore del C.I.P.A l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al succitato DSR n. 71/2009 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, sulla base di verifiche d'ufficio, è stato riscontrato che nell'elenco delle tipologie di rifiuto autorizzate di cui all'allegato A del DSRA 69/2013 non risulta presente il succitato CER 19 13 02.

CONSIDERATO che, alla luce del percorso istruttorio svolto per l'emanazione del DSRA 69/2013, tale carenza risulta essere frutto di un mero errore materiale.

RITENUTO pertanto di poter legittimamente integrare il succitato DSR n. 69/2013 con l'inserimento del rifiuto individuato con il CER 19 13 02 tra quelli conferibili presso l'impianto in oggetto.

VISTE le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e n. 26/2007.

VISTO il D. Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

decreta

1. Il DSRA n. 69/2013 - con il quale è stata rinnovata al C.I.P.A. - Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno, con sede legale in Via Mezzaterra, 85 32100 Belluno, C.F. - P. IVA n. 00731560256 l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL) - è integrato, per le motivazioni espresse in premessa, con quanto specificato al successivo punto 2.
2. L'elenco delle tipologie di rifiuto conferibili in discarica di cui all'allegato A del DSRA 69/2013 è integrato con il CER 19 13 02 "*rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01".*

3. Fatto salvo quanto previsto nel presente provvedimento, restano ferme tutte le prescrizioni contenute del DSRA n. 69/2013.
4. Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
6. Il presente provvedimento è comunicato al Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno - C.I.P.A., con sede legale in Via Mezzaterra, 85 32100 Belluno, al Comune di Perarolo di Cadore, alla Provincia di Belluno, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Belluno ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
7. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Mariano Carraro

(Codice interno: 269242)

DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 85 del 05 novembre 2013

Piattaforma ambientale denominata SG31 costituita da impianto di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ed impianto di incenerimento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 174 del 30 dicembre 2008 e ss.mm.ii. Ditta SIFAGEST S.c.a.r.l. con sede legale in Via della Pila, 119 a Venezia-Marghera. Regolarizzazione intestatario autorizzazione.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si voltura l'AIA in oggetto a favore della società SIFAGEST S.c.a.r.l., già in precedenza individuata come gestore dell'impianto, chiudendo l'apposito procedimento avviato dagli Uffici regionali in data 22 agosto 2013.

Il Segretario

RICHIAMATO il precedente DSR n. 174 del 30 dicembre 2008 con cui è stata rilasciata alla Ditta Servizi Porto Marghera S.c.a.r.l. - sulla base dell'istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali (Allegato A al medesimo provvedimento) - l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste dal D. Lgs. n. 59/05 Allegato I, individuate ai punti 5.1 e 5.3 (oggi punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006) relativamente all'impianto di cui trattasi;

CONSIDERATO che, per effetto delle modifiche introdotte dai successivi decreti n. 127/2009, n. 80/2010 e n. 1/2011 (che tra l'altro ha revocato la validità dei precedenti DDSR n. 127/2009 e n. 80/2010), il soggetto titolare dell'autorizzazione risulta essere la società S.I.F.A. Soc. Consortile P.A." con sede legale in Via Torino 151/C Mestre - Venezia, mentre il soggetto gestore dell'impianto di cui trattasi risulta individuato nella Ditta SIFAGEST S.c.a.r.l. con sede legale in Via della Pila, 119 a Venezia-Marghera;

RICHIAMATO il DSR n. 48 del 5 luglio 2012 con il quale sono state modificate - su istanza di parte - alcune prescrizioni del DSR n. 174/2008 in merito alle tipologie di rifiuti conferibili in impianto;

VISTA la nota emessa dalla Direzione Tutela Ambiente, prot. 296306 del 10.07.2013, recante "*Chiarimenti in ordine all'effettivo intestatario del provvedimento autorizzativo di impianti di gestione di rifiuti*";

VISTO l'avvio del procedimento, comunicato con nota regionale n. 353691 del 22 agosto 2013 in applicazione di quanto contenuto nella circolare di cui sopra e finalizzato alla regolarizzazione dell'intestatario dell'AIA di cui al DSR n. 174/2008 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con nota del 18 settembre 2013 (acquisita al prot. reg.le n. 394753 del 20 settembre 2013) la società SIFAGEST S.c.a.r.l., in ragione del succitato avvio del procedimento, ha avanzato formale istanza di volturazione dell'AIA di cui al DSR n. 174/2008, come modificata dal DSR n. 48 del 5 luglio 2012, rimanendo per conto inalterata la proprietà della piattaforma ambientale in capo alla società SIFA S.c.p.a.;

PRESO ATTO che la medesima nota del 18 settembre 2013 è stata debitamente controfirmata dall'Amministratore delegato della società SIFA S.C.p.A., attuale titolare dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, di procedere alla volturazione, a favore della società SIFAGEST S.c.a.r.l. con sede legale in Via della Pila, 119 a Venezia-Marghera, CF 03945090276, dell'AIA di cui al DSR n. 174 del 30.12.2008, come modificata dal DSR n. 48 del 5 luglio 2012;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di modificare la prescrizione n. 4 dell'Allegato A al Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 174 del 30.12.2008, nel seguente modo:

"La società SIFAGEST S.c.a.r.l. con sede legale in Via della Pila, 119 a Venezia-Marghera, CF 03945090276 è, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.., il *Gestore* dell'impianto";

RITENUTO infine, di revocare la validità del DSR n. 1 del 27 gennaio 2011, con il quale l'AIA di cui trattasi era stata volturata a favore della società SIFA S.C.p.A.;

VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n. 26/2007.

decreta

1. Di volturare, a favore della società SIFAGEST S.c.a.r.l. con sede legale in Via della Pila, 119 a Venezia-Marghera, CF 03945090276, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Servizi Porto Marghera S.c.a.r.l. con DSR n. 174 del 30.12.2008 (già volturata a favore della società SIFA S.C.p.A. con successivo DSR n. 1 del 27 gennaio 2011), come modificata dal DSR n. 48 del 5 luglio 2012;
2. Di modificare la prescrizione n. 4 dell'Allegato A al Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 174 del 30.12.2008, nel seguente modo:

   "4 - *La società SIFAGEST S.c.a.r.l. con sede legale in Via della Pila, 119 a Venezia-Marghera, CF 03945090276 è, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.., il Gestore dell'impianto*";

3. Di ritenere, con il rilascio del presente provvedimento, definitivamente concluso il procedimento, comunicato con nota regionale 353691 del 22 agosto 2013, finalizzato alla regolarizzazione dell'intestatario dell'AIA di cui al DSR n. 174/2008;
4. Di revocare la validità del DSR n. 1 del 27 gennaio 2011;
5. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 174 del 30 dicembre 2008 come modificato dal successivo DSR n. 48/2012;
6. Di prendere atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Di notificare il presente provvedimento alla società S.I.F.A. Soc. Consortile P.A." con sede legale in Via Torino, 151/C in Venezia Mestre, alla Ditta SIFAGEST S.r.l. con sede legale in Via della Pila, 119 a Venezia - Marghera (VE), al Magistrato alle Acque di Venezia, al Comune di Venezia, alla Provincia di Venezia, all'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
9. Di comunicare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Mariano Carraro

(Codice interno: 269243)

DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 86 del 05 novembre 2013

Ditta Z.A.I. srl: sede legale Tangenziale E. Mattei 14, 30026 Portogruaro (VE) e ubicazione impianto Tangenziale E. Mattei 14, 30026 Portogruaro (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale. Punto 5.1 - allegato VIII parte seconda D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Sostituzione e revoca del DSRAT n. 54 del 26/08/2010 s.m.i.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente decreto sostituisce integralmente i precedenti decreti con i quali è stata rilasciata l'AIA. Nota di lettura: le premesse ed il testo del presente decreto rappresentano testo coordinato con DSRAT n. 54 del 26/08/2010, e D.S.R.A. di modifica del precedente n. 29 del 29/04/2011, n. 61 del 12/08/2011, n. 91 del 31/10/2012.

Il Segretario

VISTO il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale";

PRESO ATTO che la ditta ZACCHEO AMBIENTE S.a.s di Zaccheo Sandrino & C., con sede legale e ubicazione impianto in Tang.le E. Mattei, n.14, 30026 Portogruaro (VE), ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs 59/2005 in forma "ridotta" in data 25/5/2007, ricevuta con protocollo 321496/57.19 in data 6/06/2007, e in "forma completa" in data 31/01/2008 ricevuta con protocollo n. 55976/57.19 per il punto 5.1 - allegato VIII parte seconda D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i, cui è seguito l'avvio del procedimento, comunicato alla ditta ai sensi dell'art. 29 quater comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 con nota n. 196235/5719 del 11/04/2008;

CONSIDERATO che con decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 110 del 13/09/2007 veniva rilasciata alla ditta ZACCHEO AMBIENTE S.a.s di Zaccheo Sandrino & C, l'autorizzazione integrata ambientale "provvisoria", ricognitiva delle autorizzazioni ambientali in essere, relativa all'impianto di cui trattasi per l'attività prevista dal allegato VIII parte seconda D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i,, individuata al punto 5.1;

CONSIDERATO che con decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 170 del 30/12/2008 è stata prorogata la validità del D.S.R.A.T 110 del 13/09/2007 con cui era stata rilasciata alla ditta ZACCHEO AMBIENTE S.a.s di Zaccheo Sandrino & C, l'autorizzazione integrata ambientale "provvisoria";

VISTO che la ditta ha provveduto in data 30/04/2008 alla pubblicazione su idoneo quotidiano dell'annuncio di cui all'art. 29 quater comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 dandone riscontro agli uffici con apposita comunicazione in data 30/04/2008;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati all'art. 29 quater comma 4 del D.lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota del 28/01/2008 prot. n. ZA116, acquisita agli atti in data 11/02/2008, con cui la ditta ZACCHEO AMBIENTE S.a.s di Zaccheo Sandrino & C. ha formalizzato la richiesta di trasferire la titolarità del Decreto Segretario Regionale all'Ambiente e il Territorio n. 110 del 13/09/2007 alla società Z.A.I. S.r.l. con sede in Tang.le E. Mattei n. 30026 Portogruaro (VE);

VISTO il Decreto Segretario Regionale all'Ambiente e il Territorio n. 18 del 12/03/2008 con cui è stata trasferita la titolarità del D.S.R.A.T. n. 110 del 13/09/2007 a favore della ditta Z.A.I. S.r.l. con sede legale in Tang.le E. Mattei n. 14, Portogruaro (VE) a far data dalla pubblicazione dell'atto di scissione nel registro delle imprese, e fissando in 60 giorni il termine per la presentazione della documentazione ufficiale (atto notarile di scissione della società e visura camerale aggiornata), pena la non validità dell'atto;

VISTA la nota del 02/05/2008 prot. n. ZAI03, acquisita agli atti il 14/05/2008 (prot.n. 253346/5719) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha trasmesso la documentazione di cui al punto precedente;

VISTA la nota del 16/09/2009 prot. n. ZAI1022 acquisita agli atti il 18/09/2009 (prot.n. 510633/5719) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha presentato Piano di Monitoraggio e Controllo integrato con quanto previsto dal D.lgs. n.59/2005 alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia e ad ARPAV per l'espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che, sulla base dei nulla osta comunicati dalla Provincia di Venezia il 07/12/2009 prot. 75246 prot. Reg.le n. 691918/57.19 del 07/12/2009, e di ARPAV DAP di Venezia il 10/12/2009 prot. Reg.le n. 689441 del 10/12/2009, con decreto

del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 117 del 29/12/2009 è stata prorogata la validità del D.S.R.A.T 110 del 13/09/2007 fino al 30/06/2010 per consentire agli enti competenti di esprimere il parere di competenza, nonché consentire ai competenti uffici Regionali di concludere l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale definitiva;

VISTA la nota del 14/06/2010 prot. n. ZAI758 acquisita agli atti il 14/06/2010 (prot.n. 328034/5719) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha integrato il Piano di Monitoraggio e Controllo in linea con i contenuti della DGR 242/2010 presentandolo alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia e ad ARPAV per l'espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che in data 31/01/2008 protocollo n. 55976/57.19 la ditta contestualmente alla presentazione della domanda di AIA in forma "completa" ha richiesto una modifica delle operazioni di gestione dei rifiuti consistente nella vagliatura per i rifiuti di cui al codice CER:

150102 - 150106 - 170201 - 170203 - 170904 - 120105

CONSIDERATO che in data 26/02/2009 prot. n. 107127/57.19 la ditta ha richiesto una modifica ritenuta non sostanziale consistente nello specifico in:

- Integrazione della tabella identificativa delle tipologie di rifiuti conferibili nell'impianto e relative operazioni di recupero/smaltimento consentite con l'inclusione delle operazioni R13 per i seguenti CER già autorizzati per le operazioni D13 e D15:
- 16 01 07* - 18 02 08 - 20 01 31* - 20 01 32

CONSIDERATO che in data 12/03/2009 prot. n. 147505/57.19 la ditta ha richiesto alla Provincia di Venezia il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, precisando che a seguito di lavori stradali "di realizzazione della nuova tangenziale E. Mattei" il corpo recettore è stato spostato dall'altro lato della carreggiata, pertanto il punto di scarico, rispetto al precedentemente autorizzato, si trova in posizione opposta.

CONSIDERATO che in data 18/09/2009 prot. n. 510652/57.19 la ditta ha richiesto una modifica dell'AIA, dalla stessa considerata non sostanziale, consistente nello specifico in:

- Inserimento tra le attività autorizzate dell'attività R12 "scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11", nell'ambito di una migliore definizione dei flussi di rifiuti gestiti all'interno dell'impianto.
- Ridefinizione della destinazione di alcune zone all'interno del capannone destinandole alternativamente all'attività D15 rispetto all'attuale destinazione di esclusivo R13.

CONSIDERATO che in data 22 gennaio 2010 si è tenuta una riunione tecnica, il cui verbale è agli atti degli uffici regionali ed è stato inviato ai partecipanti con nota n.72044/5719 dell'8/02/2010, a seguito della quale è stato richiesto alla ditta di provvedere alla presentazione di alcune integrazioni;

PRESO ATTO che durante la riunione tecnica tenutasi in data 22 gennaio 2010 la ditta ha manifestato l'intenzione di non procedere con la richiesta di modifica di cui al punto 13 (attività di vagliatura);

VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta con la documentazione di cui al precedente punto (10 e 12) delle premesse;

VISTA la nota del 13/05/2010 prot. n. ZAI598, acquisita agli atti il 13/05/2010 (prot.n. 268518/5719) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha trasmesso le integrazioni e chiarimenti di cui al punto 17;

VISTA la richiesta di modifica di cui alla nota del 13/05/2010 prot. n. ZAI598, acquisita agli atti il 13/05/2010 (prot. n. 268518/5719) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. fermi restando i quantitativi ha chiesto di utilizzare dei serbatoi esterni, per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi ai fini di una migliore gestione impiantistica;

RITENUTO di accogliere le istanze di modifica di cui ai precedenti punti 14, 16 e 21, presentate dalla ditta in quanto da considerarsi varianti non sostanziali;

VISTA la nota del 14/06/2010 prot. n. ZAI758, acquisita agli atti il 14/06/2010 (prot.n. 328034/5719) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha volontariamente trasmesso ulteriore documentazione a chiarimento di quanto già trasmesso in data 13/05/2010 ed ha richiesto una modifica dell'AIA, consistente nello specifico in:

- operazioni di smaltimento e recupero D14 e R12 per il CER 150110*
- operazione R3 per il CER 170201
- operazione D14 per il CER 191205

RITENUTO di accogliere le istanze di modifica della nota di cui al punto precedente presentate dalla ditta, ad esclusione delle operazioni sul rifiuto identificato al codice CER 150110* (D14 pressatura e deconfezionamento), in quanto trattasi di nuova operazione di smaltimento di un rifiuto pericoloso;

VISTA la comunicazione ARPAV DAP Venezia datata 22/06/2010 protocollo n. 7723/10/VA, in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta Z.A.I. S.r.l , con la quale si esprime parere favorevole, richiedendo alcune correzioni e/o precisazioni all'elaborato presentato;

VISTA la comunicazione della Provincia di Venezia datata 22/06/2010 protocollo n. 37251, in merito al Programma di Controllo presentato dalla ditta Z.A.I. S.r.l., con la quale si ritiene approvabile il PMC, richiedendo alcune precisazioni all'elaborato presentato;

VISTA la nota del 17/03/2010 prot. CVE 0009664-P, con la quale ANAS esprime "parere positivo allo scarico nel fossato stradale in quanto a servizio sia della strada statale n. 14 che della strada Comunale antistante la proprietà";

VISTO il D.S.R.A.T. 35 del 30/06/2010 con il quale è stata ulteriormente prorogata la validità dei decreti richiamati al precedente punto 11, in quanto le modifiche richieste dalla ditta necessitavano ulteriori approfondimenti, tenuto conto anche di quanto argomentato da Arpav e Provincia con le note citate al numero 26 e 27;

PRESO ATTO della documentazione presentata in data 26/07/2010 prot. n 404918/57.19 con la quale la ditta ha presentato le integrazioni al PMC come prescritto al punto 6 del D.SRAT. n. 35/2010, di proroga dell'autorizzazione provvisoria, fornendo pertanto gli approfondimenti richiesti;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 29 bis del D. Lgs 152/2006 parte II, titolo III bis, ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere, tra l'altro, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

RITENUTO di sostituire, in conformità a quanto detto al punto precedente, l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti e all'esercizio dell'impianto di depurazione e allo scarico rilasciate dalla Provincia di Venezia con DDP n. 52046 del 20/07/2006, come modificato dal DDP n. 94354 del 28/12/2006 e DDP 19750 del 10/03/2006;

VISTA la deliberazione n. 1543 del 31 luglio 2012, con la quale la Giunta regionale ha sostituito l'Allegato A alla precedente DGRV n. 2229/2011 ed ha altresì approvato uno specifico "Schema di polizza fideiussoria", Allegato B al medesimo provvedimento, da adottarsi in tutto il territorio regionale.

VISTA la successiva DGRV n. 346 del 19 marzo 2013 modificata con DGRV 1489 del 12/08/2013 con la quale la Giunta regionale, sulla base della necessità di alcuni chiarimenti e precisazioni richiesti dalle Province, ha sostituito gli Allegati A e B alla precedente DGRV n. 1543/2012

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dalla succitata DGRV n. 346/2013 s.m.i.:

> i soggetti gestori delle discariche e degli impianti individuati nello stesso provvedimento devono adeguare le garanzie finanziarie entro il 31 gennaio 2014, o qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione e/o iscrizione nel registro di cui all'art. 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito.

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di chiedere alla Ditta Z.A.I. S.r.l. di adeguare, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito, le garanzie finanziarie già presentate alla Provincia di Venezia, in conformità alla DGRV n. 2229 del 20.12.2011, come modificata dalle successive DDGRV n. 1543 del 31.07.2012 e n. 346 del 19.03.2013, e secondo le modalità indicate dalla Provincia stessa, la quale è tenuta a verificarne la conformità.

PRESO ATTO che la ditta Z.A.I. S.r.l. risulta certificata UNI EN ISO 14001:2004 con attestazione n. 9191.ZAI2 rilasciata il 22/12/2009 e rinnovata il 13/12/2012 da IMQ S.p.A.;

VISTO il D.S.R.A.T. 54 del 26/08/2010 con il quale è stata rilasciata L'Autorizzazione integrata Ambientale con validità fino al 30/06/2016;

VISTA la nota del 23/12/2010 acquisita con prot. n. 666323 del 23/12/2010, con cui la ditta Z.A.I. srl ha inviato il Piano di Monitoraggio e Controllo, rivisto secondo le indicazione espresse nelle note prot. n. 56788/10 del 21/09/2010 della Provincia di Venezia e prot. n. 512961 del 30/09/2010 della Regione Veneto;

VISTE le note del 27/01/2011 prot. 05070/11 della Provincia di Venezia e prot. 15579/11/va di ARPAV DAP Venezia, con cui rispettivamente la Provincia di Venezia ritiene approvabile il Piano di Monitoraggio e Controllo e Arpav DAP di Venezia

esprime parere favorevole al Piano di Monitoraggio e controllo inviato dalla Ditta;

CONSIDERATO che, sulla base dell'istruttoria condotta, è emerso che il PMC di cui sopra presenta delle indicazioni differenti rispetto al contesto già autorizzato con D.S.R.A. n. 54/2010;

CONSIDERATA la nota del 02/02/2011 prot. n. 51276 con cui la Regione Veneto prendendo atto della redazione del PMC in conformità alla Direttiva 2008/98/CE e al D.Lgs 205/2010 ha ravvisato la necessità che la Ditta inviasse istanza di adeguamento del Decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 54 del 26/08/2010;

VISTA la nota acquisita agli atti il 21/02/2011 prot. n. 85468 con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha presentato istanza di adeguamento del D.S.R.A. n. 54/2010 alla luce del nuovo PMC;

VISTA la nota del 19/04/2011 prot. 189070 con cui la ditta stessa chiede di dar corso alla cancellazione dell'operazione classificata D14 per i rifiuti contraddistinti dai codici CER 200133* e 200134;

RITENUTO necessario, sulla base tra l'altro dell'evoluzione normativa, adeguare la classificazione delle operazioni autorizzate.

PRESO ATTO che l'adeguamento di cui al punto precedente deve avvenire per le operazioni di riduzione volumetrica (compattazione), miscelazione, accorpamento di rifiuti e travaso;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, recepita con D.Lgs. 205/2010, che indica, all'allegato I, nelle note alla voce D13 - "In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12";

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto sopra, procedere alle seguenti precisazioni;

- l'operazione di riduzione volumetrica, con destinazione smaltimento, tramite pressatura viene individuata come D13 al posto dell'operazione D14;
- le operazioni di accorpamento di rifiuti aventi medesimi codici CER, oltre che il travaso/svuotamento, con destinazione smaltimento, vengono individuate come D14;
- le operazioni di miscelazione non in deroga a quanto stabilito dall'art. 187, del D.lgs. n.152/2006 s.m.i. rispettivamente finalizzate al recupero o allo smaltimento sono individuate come R12 e D13;

CONSIDERATO che con decreto del Segretario regionale all'Ambiente n. 29 del 29/04/2011 veniva modificato il D.S.R.A. 54/2010 ed in particolare l'allegato A dello stesso al fine di adeguare la classificazione delle operazioni autorizzate, sulla base dell'evoluzione normativa;

VISTA la nota acquisita agli atti il 10/03/2011 prot. n. 120593 con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA 54/2010, modificata con decreto 29/2011, in relazione all'istallazione di n. 3 serbatoi per lo stoccaggio/messa in riserva di rifiuti liquidi, che consiste nell'utilizzo di n. 4 serbatoi in luogo dei 3, ma di volume complessivo uguale alla richiesta già assentita;

VISTA la nota acquisita agli atti il 10/03/2011 prot. n. 120607, con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha inviato copia della nota di avvenuta "comunicazione d'inizio lavori al comune di Portogruaro: "nuova costruzione vano per serbatoi raccolta liquidi" avvenuta in data 9 marzo 2011 a seguito del permesso a costruire di cui al prot. 0004381 il 28/01/2011 del Comune di Portogruaro;

VISTA la nota in data 07/04/2011 prot. n. 170515 con la quale viene richiesto alla ditta l'integrazione di alcuni elaborati, e si richiede agli enti competenti di fornire eventuali osservazioni in merito alla proposta avanzata;

VISTA la nota del 18/04/2011 prot. n. ZAI588, acquisita agli atti il 19/04/2011 (prot.n. 189085) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha trasmesso le integrazioni di cui al punto 48, nello specifico nuovo layout impiantistico e caratteristiche tecniche dei nuovo serbatoi;

CONSIDERATO che non risultano pervenute osservazioni da parte degli enti competenti (interpellati ai fini della modifica di cui al punto 49) in merito alla proposta avanzata dalla ditta;

CONSIDERATO che con decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 61 del 12/08/2011, veniva modificato il D.S.R.A. 54/2010 al fine di adeguare l'autorizzazione alla modifica non sostanziale in relazione all'istallazione di n. 4 serbatoi, in luogo dei 3 serbatoi inizialmente progettati, per lo stoccaggio/messa in riserva di rifiuti liquidi, di volume complessivo

uguale alla richiesta già assentita;

VISTA la nota del 15/06/2012 prot. n. ZAI946, acquisita agli atti il 18/06/2012 (prot.n. 280907) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha comunicato la fine lavori relativamente alla realizzazione di n. 4 serbatoi per lo stoccaggio rifiuti liquidi di cui al D.S.R.A.T. 61 del 12/08/2011;

PRESO ATTO che con la nota di cui al punto 55, acquisita agli atti il 18/06/2012 (prot.n. 280907), la ditta comunica alcune modifiche, dalla stessa considerate non sostanziali, consistenti in:

1. rinuncia allo stoccaggio degli oli vegetali nei serbatoi M2 con conseguente non realizzazione del sistema di riscaldamento;
2. utilizzo di un'unica pompa per il travaso dei rifiuti liquidi dai contenitori/mezzi, in luogo di una pompa per ogni CER, in quanto la procedura, gestita tramite PLC, garantisce la rimozione di tutti gli eventuali residui di liquidi dal sistema di travaso (tubazioni e pompa) e pertanto una costante pulizia di tutte le condotte di travaso e della pompa, che rendono non necessaria l'adozione di una pompa specifica per ogni CER stoccato.
3. richiesta di stoccare nei serbatoi M2 i rifiuti liquidi, già autorizzati in AIA, di cui ai CER 080120 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119, 080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415, 180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106.

VISTA la nota in data 30/07/2012 prot. n. 350437 con la quale viene richiesto agli enti competenti (comune Provincia ed ARPAV) di fornire osservazioni in merito alla proposta avanzata;

PRESO ATTO che il comune di Portogruaro con nota in data 14/08/2012 nostro prot 376414 del 16/08/2012 comunica che sotto il profilo edilizio, i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato;

CONSIDERATO che Provincia di Venezia e Arpav DAP Venezia, sentiti per le vie brevi, hanno ritenuto non necessario esprimere osservazioni in merito alla proposta avanzata dalla ditta;

VISTA la nota in data 14/11/2011 prot. n. 529126 con la quale Arpav ha inviato la relazione finale relativa all'attività ispettiva condotta in data 21 e 29 settembre 2011 e 6 ottobre 2011, in cui si evidenzia il contrasto con la definizione ragruppamento riferita all'operazione D14 e l'allegato B alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;

RITENUTO di accogliere l'osservazione e di riferire all'operazione D14 unicamente l'operazione di accorpamento di rifiuti;

VISTO il parere espresso dalla CTRA in data 15/12/2011 n. 3759, con il quale sono state approvate le linee guida per la miscelazione dei rifiuti secondo l'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ;

RITENUTO di applicare, per omogeneità, le prescrizioni contenute nel parere su citato anche alla ditta ZAI s.r.l.;

CONSIDERATO che con decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 91 del 31/10/2012 veniva modificato il D.S.R.A. 54/2010 al fine di adeguare l'autorizzazione alle modifiche non sostanziali in relazione alle premesse di cui ai punti 56, 61 e 63

PRESO ATTO che con la nota acquisita agli atti il 09/01/2013 (prot.n. 9725), la ditta comunica alcune precisazioni e modifiche non sostanziali in merito al Decreto Autorizzativo , consistenti in particolare nella richiesta di Autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti di cui al codice CER 191212 prodotti dalla propria attività nell'area H1 evidenziata nella planimetria allegata, fermo restando il quantitativo già autorizzato allo stoccaggio;

VISTA la nota del 16/01/2013 prot. n. ZAI57, acquisita agli atti il 17/01/2013 (prot.n. 23591) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha comunicato una modifica, dalla stessa considerata non sostanziale, in merito alla richiesta di poter effettuare l'operazione di accorpamento con finalità recupero R12 dei codici CER 18 01 07 e 18 01 06* e conseguentemente di poter effettuare lo stoccaggio anche con finalità di recupero R13;

PRESO ATTO che la ditta ha versato gli oneri istruttori relativi alla modifica non sostanziale, secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26/05/2009, sulla cui congruità è in corso la verifica degli importi da parte degli uffici competenti;

RITENUTO di accogliere le istanze di modifica della nota di cui al punto 65 e 66 precedenti, in quanto ritenute non sostanziali;

RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e di quella acquisita dall'Autorità competente durante l'espletamento della fase istruttoria, e stante la necessità di un coordinamento dei Decreti esistenti,

l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Z.A.I. S.r.l. comprensiva delle modifiche come precisato nelle premesse, per l'attività prevista al punto 5.1 allegato VIII parte seconda D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per un periodo di anni 6 come previsto dall'articolo 29 octies comma 3 del DLgs n. 152/2006 s.m.i., e quindi fino al 31/08/2016 corrispondente alla scadenza dell'AIA di cui al DSRAT 54/2010, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo;

decreta

1. I Decreti n. 54 del 26/08/2010, n. 29 del 29/04/2011, n. 61 del 12/08/2011, n. 91 del 31/10/2012 con i quali è stata rilasciata alla Ditta Z.A.I. srl. con sede legale in via Tang.le E. Mattei, 14 - 30026 Portogruaro (VE) cod. fisc. e P.I. 03843110275, l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto ubicato a Portogruaro (VE) - Tang.le E. Mattei, 14 - 30026 e catastalmente censito al mappale 362, sub 4, del foglio 43, del censuario di Portogruaro (VE), per le attività di cui al individuate al punto 5.1 dell'allegato VIII D. Lgs 152/2006 parte II, titolo III *bis*, art 29 *bis* e seguenti, sono revocati e integralmente sostituiti con il presente provvedimento.
2. Ai sensi dell'articolo sensi dell'articolo 29 *octies* comma 3 del DLgs n. 152/2006 la presente Autorizzazione è rilasciata per un periodo di anni 6, , come da scadenza fissata dal DSRAT 54/2010, al 31/08/2016, in quanto la ditta risulta essere certificata UNI EN ISO 14001.
3. Per l'eventuale rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore dell'impianto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 del D. Lgs. n. 59/2005, oggi sostituito dal D. Lgs 152/2006 parte II, titolo III *bis*, art 29 *bis* e seguenti, dovrà presentare istanza, corredata di una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 59/2005, almeno sei mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione.
4. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione UNI EN ISO 14001:2004, la validità della presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 5 (cinque) anni a partire della data di rilascio del presente provvedimento.
5. La ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia e ad ARPAV-DAP Venezia, l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Provincia di Venezia di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione.
6. Ai sensi dell'articolo 5 comma 14, del D.lgs. 59/2005 (oggi sostituito dal D. Lgs 152/2006 parte II, titolo III *bis*, art 29 *bis* e seguenti), la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

   6.1. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. 152/2006 (per le operazioni degli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 successivamente specificate), di cui al provvedimento rilasciato dalla Provincia di Venezia: DDP n. 52046 del 20/07/2006, come modificato dal DDP n. 94354 del 28/12/2006;

   6.2. autorizzazione allo scarico nel fossato stradale a servizio sia della Strada Statale n. 14 che della strada comunale antistante la proprietà, delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal depuratore, di cui al provvedimento rilasciato dalla Provincia di Venezia: DDP n. 19750 del 10/03/2006.

Gestione Rifiuti

7. La ditta è autorizzata a gestire, presso l'impianto oggetto della presente autorizzazione, le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e ad effettuare le operazioni di cui ai successivi punti 8 e 9, secondo la tabella di cui al medesimo Allegato A.
8. La ditta è inoltre autorizzata a gestire tramite l'operazione D15, il codice CER 020299 rifiuto liquido, con le modalità descritte nelle procedure operative di cui alla relazione B18, allegata alla domanda di AIA datata 30/01/2008 citata in premessa (al n. 2), e alla relazione C6 allegato 9, delle integrazioni alla domanda di AIA datate 14/06/2010 citata in premessa (al n. 23).
9. Le attività autorizzate, con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006, sono le seguenti:
   a. attività di mero stoccaggio di rifiuti (R13, D15) ed eventuale formazione di carichi con il medesimo codice CER, per reindirizzarli a successivi impianti di smaltimento o recupero o ad una delle operazioni descritte ai successivi punti b, c, d, e, f ; a seguito di dette attività i rifiuti mantengono il codice CER di origine;
   b. Operazioni di:

      i) sconfezionamento e riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento, di rifiuti al solo fine di recuperare l'imballaggio e predisporre partite omogenee di rifiuti (D14, R12), a seguito di dette attività il rifiuto confezionato mantiene lo stesso codice CER;

      ii) Attività di selezione e cernita (R12) sui rifiuti solidi finalizzata al recupero di materiali (es. legno, carta, ecc.).che consiste in:

1) eliminazione delle frazioni estranee da CER non merceologicamente misti, le operazioni di selezione delle frazioni estranee, eseguite sui rifiuti per partite omogenee di codici CER, non rientrano tra quelle di selezione o cernita vere e proprie e pertanto i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine; conseguentemente i rifiuti manterranno anche la stessa filiera (recupero) per la quale sono stati presi in carico;
2) le operazioni di selezione e cernita, sui rifiuti merceologicamente misti, in ingresso all'impianto ed avviati a recupero, comporta che ai flussi di rifiuti prodotti venga attribuito un codice diverso da quello con cui gli stessi sono stati presi in carico;

iii) accorpamento di rifiuti (R12, D14), con medesimo codice CER e stesse classi di pericolo ma provenienti da produttori diversi o partite differenti, da destinare a impianti di trattamento ai fini del recupero o dello smaltimento; tali operazioni devono svolgersi esclusivamente alle condizioni specificate dai successivi punti 13, 14 e 15;
iv) ferme restando le condizioni indicate ai punti 13, 14 e 15, sono consentite operazioni di pressatura (R12, D13) al fine di adeguare volumetricamente partite di rifiuti;

c. Operazioni di recupero (R3) dei rifiuti solidi non pericolosi, consistenti nel riciclo recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi e, nello specifico, selezione e recupero di rifiuti costituiti da carta e legno finalizzata all'ottenimento di materia prima seconda, escluse le operazioni di compostaggio ed altre trasformazioni biologiche;
d. Con riferimento alla lettera b) i) del presente punto, ove ne derivino imballaggi, è possibile cederli a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli a priori dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, assolutamente puliti, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali al loro riuso;
e. Viene autorizzato il deposito preliminare o la messa in riserva (D15, R13), dei rifiuti di cui al codice CER. 191212, prodotti dalla propria attività di selezione, cernita e pressatura, nell'area H1, di cui al lay out allegato B, di cui al punto 22 e 37 che seguono nel presente provvedimento.

Miscelazione

f. Presso l'impianto non sono autorizzate operazioni di miscelazione in deroga a quanto stabilito dall'art. 187, del D.lgs. n.152/2006;
g. Le operazioni di miscelazione non in deroga (R12, D13) a quanto stabilito dall'art. 187, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., possono essere effettuate, sui rifiuti non pericolosi con le seguenti modalità:

i) La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.

ii) Il Tecnico Responsabile dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione.

iii) Le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

iv) Dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto.

v) Ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero.

vi) Le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Va da sé che possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati.

vii) Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; la miscelazione di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo.

viii) La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica.

10. Le materie prime e/o i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero dei rifiuti, devono rispettare le caratteristiche per la loro immissione in commercio previste dalle normative di riferimento.
11. I rifiuti prodotti dalla ditta di cui al codice CER 191201 - carta e cartone; sottoposti alle operazioni di recupero finalizzate all'ottenimento di MPS, devono essere gestiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti sottoposti alla medesima operazione.

Quantitativi

12. Le quantità di rifiuti gestibili presso l'impianto sono le seguenti:

a. rifiuti pericolosi, di cui all'operazione D15 dell'allegato B e all'operazione R13 dell'allegato C alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, massimo 200 tonnellate, comprensive di 40 t massimo di rifiuti liquidi pericolosi, da gestire nei 2 serbatoi ubicati nell'area esterna individuata con la sigla M1. In tale area M1 l'operazione di stoccaggio D15 o R13 in funzione della destinazione a smaltimento o a recupero è limitata al codice CER 180106* che sarà gestito secondo le operazioni autorizzate e riportate in allegato A;
b. rifiuti non pericolosi, di cui all'operazione D15 dell'allegato B, e all'operazione R13 dell'allegato C, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, massimo 1715 tonnellate, comprensive di 40 t massimo di rifiuti liquidi non pericolosi, da gestire nei 2 serbatoi ubicati nell'area esterna individuata con la sigla M2. In tale area M2 l'operazione di stoccaggio D15 o R13 in funzione della destinazione a smaltimento o a recupero è limitata ai codici CER 080120, 080416, 180107 che saranno gestiti secondo le operazioni autorizzate e riportate in allegato A;
c. rifiuti solidi pericolosi, di cui alle operazioni D13, dell' allegato B, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/06, fino ad un massimo di 60 t/g;
d. rifiuti solidi pericolosi di cui alle operazioni D14, dell' allegato B, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, fino ad un massimo di 90 t/g;
e. rifiuti liquidi pericolosi, di cui alle operazioni D14, dell' allegato B, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, fino ad un massimo di 40 t/g;
f. rifiuti solidi non pericolosi, di cui alle operazioni D13, dell'allegato B, alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino ad un massimo di 60 t/g;
g. rifiuti liquidi non pericolosi, di cui alle operazioni D13, dell'allegato B, alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino ad un massimo di 40 t/g;
h. rifiuti solidi non pericolosi, di cui alle operazioni D14, dell'allegato B, alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino ad un massimo di 90 t/g;
i. rifiuti liquidi non pericolosi, di cui alle operazioni D14, dell'allegato B, alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino ad un massimo di 40 t/g;
j. rifiuti solidi non pericolosi, di cui alle operazioni R3, dell' allegato C, alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino ad un massimo di 60 t/g;
k. rifiuti solidi pericolosi, di cui alle operazioni R12, dell' allegato C, alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino ad un massimo di 60 t/g;
l. rifiuti liquidi pericolosi, di cui alle operazioni R12, dell' allegato C, alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino ad un massimo di 40 t/g;
m. rifiuti solidi non pericolosi, di cui alle operazioni R12, dell'allegato C, alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino ad un massimo di 60 t/g;
n. rifiuti liquidi non pericolosi, di cui alle operazioni R12, dell'allegato C, alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino ad un massimo di 40 t/g;
o. la quantità massima di rifiuti pericolosi (operazioni R12, dell'allegato C e D13, D14, dell'allegato B alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006) gestiti presso l'impianto, non deve eccedere le 200 t/giorno e comunque non superare le 50.000 t/anno complessive.
p. la quantità massima di rifiuti non pericolosi (operazioni R3, R12 dell'allegato C e D13, D14, dell'allegato B, alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006) gestiti presso l'impianto, non deve eccedere le 390 t/giorno e comunque non superare le 97.500 t/anno complessive.

Gestione

13. I rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto. Detta caratterizzazione, che può essere costituita anche da certificazione analitica, deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche dei rifiuti e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che li ha generati. Tale caratterizzazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un processo produttivo ben definito e conosciuto; nel qual caso, la caratterizzazione potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, la caratterizzazione del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che il produttore originario sia sempre identificabile. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla ditta.
14. All'atto di conferimento di un carico di rifiuti la Ditta, in conformità alla documentazione agli atti, procede alla verifica del singolo carico in termini di corrispondenza a quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al successivo punto 23.
15. Tutti gli impegni assunti dalla ditta Z.A.I. srl con la presentazione della domanda e la documentazione, anche integrativa, trasmessa si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica.

Serbatoi Aree M1 ed M2

16. La ditta Z.A.I. srl. è stata autorizzata a gestire quattro serbatoi, con D.S.R.A.T. 61/2011, secondo il progetto descritto nell'allegato 9, relazione C6, allegata alle integrazioni all'istanza di AIA acquisita agli atti il 13/05/2010 prot. n. 268518/5719, secondo quanto contenuto nella nota acquisita agli atti il 14/06/2010 prot. n. 328034/5719, in conformità a quanto riportato ai punti 49, 52, 54, 55 e 56 delle premesse.
    L'istallazione dei nuovi serbatoi e messa in esercizio è stata realizzata in data 23/01/2013 comunicata con nota n. 9725 del 9/01/2013 l'esercizio deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    a. entro 3 mesi dalla conclusione dei lavori dovrà essere inviata alla scrivente amministrazione, alla Provincia di Venezia, ad ARPAV-DAP VE, una relazione riportante le caratteristiche delle emissioni diffuse attese degli sfiati dei serbatoi.
    b. La ditta dovrà procedere secondo le specifiche modalità gestionali indicate nella documentazione agli atti.

17. Le aree dei serbatoi sono così autorizzate:

    a. area M1 dotata di 2 serbatoi con capacità massima di 40 tonnellate, nell'area è autorizzata la gestione di rifiuti liquidi pericolosi limitatamente al codice CER 180106* e potrà essere effettuata l'operazione D15/R13 di stoccaggio e D14/R12 di accorpamento come sopra definita;
    b. area M2 dotata di 2 serbatoi con capacità massima di 40 tonnellate, nell'area è autorizzata la gestione di rifiuti liquidi non pericolosi limitatamente ai codici CER 080120, 080416, 180107 secondo le operazioni autorizzate e riportate in allegato A ;

    Il travaso dei rifiuti liquidi da cisternette o fusti nei serbatoi dovrà essere effettuato all'interno dei bacini di contenimento dei serbatoi stessi, tramite pompa, utilizzando una procedura che garantisca:

    c. la rimozione di tutti gli eventuali residui di liquidi dal sistema di travaso (tubazioni e pompa)
    d. una costante pulizia di tutte le condotte di travaso e della pompa.
    I serbatoi potranno essere usati alternativamente per lo stoccaggio di rifiuti ascritti a singoli CER (con eventuale accorpamento di carichi) aventi destinazione alternativamente a recupero o a smaltimento.

18. I serbatoi di stoccaggio devono essere periodicamente puliti da eventuali sedimenti.

19. I mezzi di trasporto durante le operazioni di il carico/scarico dei rifiuti liquidi, dovranno stazionare sotto la tettoia.

20. Durante le operazioni di carico/scarico dovrà essere sempre presente almeno un operatore.

Gestione generale Impianto

21. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 178 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
b. ogni singola partita di rifiuti presa in carico, non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare (D15) per periodi superiori a un anno o di messa in riserva (R13) per periodi superiori a tre anni;
c. tutte le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento al *lay out*, di cui al successivo punto 22, tramite idonea cartellonistica, che deve essere sempre leggibile, al fine di identificare la tipologia e la partita di rifiuto presente sia all'interno dei cassoni che nei contenitori utilizzati dalla ditta evidenziando se trattasi di rifiuti pericolosi o non pericolosi, e l'operazione di gestione a recupero o smaltimento;
d. deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata.
Deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, recupero e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta. A tal fine, nello spazio riservato alle annotazioni, del registro di carico e scarico, dovrà essere riportato il tipo di trattamento effettuato.
Il registro dovrà essere integrato con idonea "documentazione di pesatura" comprovante l'accettazione e la verifica delle quantità di rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto.
Il registro di carico e scarico dovrà riportare, inoltre, l'area in cui vengono stoccati i rifiuti.
In relazione alle operazioni di cui al punto 9 c) e 9 d) devono essere annotate in corrispondenza della registrazione di scarico le quantità e le tipologie dei materiali recuperati;
e. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. In particolare i rifiuti conferiti in fusti devono essere posti su bancali e detti bancali accatastati in non più di due file sovrapposte. Dovrà essere garantita la facilità di movimento ai mezzi operativi, dovranno essere mantenuti sgomberi gli accessi a tutte le aree di stoccaggio, nonché, in caso di emergenza, dovrà essere garantita una rapida evacuazione di persone e, ove necessario, rifiuti;
f. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati in aree distinte dai rifiuti da avviare allo smaltimento e dalle materie prime; inoltre i rifiuti in ingresso devono essere tenuti separati dai rifiuti prodotti. Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso allo stabilimento deve essere gestito in modo da differenziare le aree di stoccaggio per evitare il contatto tra rifiuti tra loro incompatibili (tenuto conto delle caratteristiche di pericolo) e in ogni caso per tipologie omogenee;
g. in ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
h. ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia in modo tale da evitare il contatto tra sostanze chimiche incompatibili e il verificarsi di reazioni chimiche incontrollate;
i. le modalità di registrazione dei rifiuti accorpati devono essere tali da consentire, in ogni momento, di conoscere il lotto di provenienza dei rifiuti accorpati; rimangono ferme le indicazioni di cui alla precedente lettera h);
j. i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile a portelli in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti; in alternativa devono essere collocati al coperto;
k. è vietata la pressatura di rifiuti costituiti da recipienti sotto pressione;
l. i rifiuti costituiti da RAEE (ai sensi del D.lgs. 151/2005) devono essere gestiti conformemente alle previsioni del D.lgs. 151/2005. In particolare dovrà essere rispettato quanto previsto dall'Allegato 3, punti 1.1, 1.2 e 1.3, del D.lgs. n. 151/2005. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte, evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. 151/2005;
m. i rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione nell'atmosfera;
n. per quanto riguarda i rifiuti contenenti amianto, devono essere gestiti evitando qualsiasi diffusione di fibre libere e nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 257/1992 ss.mm.ii. L'area dedicata a tale operazione, deve essere, di volta in volta, evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente;
o. le operazioni di stoccaggio delle apparecchiature contenenti PCB e PCT, devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 22/05/1999, n. 209 nonché del Programma per la decontaminazione e lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB adottato con D.G.R. n. 1990 in data 04 luglio 2003 s.m.i.;
p. le operazioni di stoccaggio delle pile, batterie e accumulatori devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'allegato III al D.lgs. n. 188/2008;
q. le operazioni di stoccaggio dei rifiuti sanitari devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 254/2003;
r. ai sensi dell'articolo 29 quater comma 11 del D.lgs. 152/2006, il presente provvedimento costituisce autorizzazione allo scarico ai sensi della parte III sezione II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia nel canale di scolo a servizio sia della strada statale n. 14 che della strada Comunale antistante la

proprietà (e di competenza di ANAS), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

i) le acque di scarico dell'impianto di sedimentazione/disoleatura delle acque di prima pioggia devono rispettare i limiti di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte III per quanto riguarda lo scarico in acque superficiali, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il gestore dovrà attenersi al Programma di Monitoraggio e Controllo/Piano di Sorveglianza e Controllo (PMC/PSC) presentato con nota del 14/06/2010 prot. n. 328034/57.19 redatto ai sensi della L.R. n. 3/2000 e del D. Lgs. n. 152/06, cui ha dato parere favorevole ARPAV DAP Venezia in data 22/06/2010 protocollo n. 7723/10/VA, e Provincia di Venezia in data 22/06/2010 protocollo n. 37251;

ii) il pozzetto di campionamento deve essere sempre accessibile alle autorità competenti per il controllo;

iii) qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di sedimentazione/desoleatura delle acque di prima pioggia, deve essere immediatamente comunicata alle autorità preposte al controllo, e, per conoscenza, a quest'Amministrazione;

s. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, dell' impianto di trattamento delle acque devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
t. le operazioni di manutenzione dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
u. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento delle acque necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la raccolta e l'avvio a trattamento delle acque meteoriche in impianti esterni;

22. La ditta deve operare secondo il Lay-Out impiantistico di cui alla planimetria Allegato B del presente provvedimento, ogni modifica di tale elaborato dovrà essere preventivamente comunicata alla Scrivente Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 *nonies* del D.lgs. n. 152/2006.
23. È approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato dalla ditta, cui hanno dato parere positivo ARPAV-DAP Venezia e Provincia di Venezia con le note citate in premessa;
24. La ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, Provincia di Venezia e ARPAV-DAP Venezia ogni eventuale variazione del PMC comprese quelle derivanti dall'utilizzo di sistemi di gestione ambientale in sostituzione del programma stesso.
25. Ogni modifica di tipo sostanziale al Programma di Monitoraggio e Controllo, è soggetta ad approvazione formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia di Venezia e di ARPAV-DAP Venezia.
26. La ditta deve dare tempestiva comunicazione a Provincia di Venezia, ARPAV-DAP Venezia e al Comune di Portogruaro, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, punto c), del D. Lgs. 152/2006 s.m.i..
27. Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
28. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Portogruaro (DPCM 14 novembre 1997).
29. Entro 30 giorni dal ricevimento del presente decreto, la ditta dovrà adeguare, salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito, le garanzie finanziarie già presentate alla Provincia, in conformità alla DGRV n. 2229 del 20.12.2011, come modificata dalle successive DDGRV n. 1543 del 31.07.2012, n. 346 del 19.03.2013 e 1489 del 12 agosto 2013, e secondo le modalità indicate dalla Provincia stessa, la quale è tenuta a verificarne la conformità.
30. Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del quaranta/ per cento ai sensi dell'articolo 210, comma 3, lettera h), del D.lgs. n. 152/2006, in forza della certificazione in essere UNI EN-ISO 14001:2004; L'entità dell'importo delle garanzie finanziarie prestate è subordinata alla riconferma della validità della certificazione UNI EN-ISO 14001:2004. In caso di mancata riconferma, l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato entro i successivi 60 giorni. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le eventuali variazioni delle certificazioni.
31. Entro il 30 aprile di ogni anno così come prescritto dall'art 29 *undecies* del D. Lgs. 152/2006 la ditta è tenuta a trasmettere una relazione annuale indicante i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo oltre che alla gestione dei rifiuti dell'anno precedente.
32. In caso di chiusura dell'impianto in vigenza della presente autorizzazione, tutti i rifiuti stoccati dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero, nonché procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.
33. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 e dell'art. 33, comma 3-bis del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., ARPAV effettuerà nell'arco di durata dell'autorizzazione integrata ambientale due controlli istituzionali, di cui uno anche analitico.
34. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
35. Il presente decreto revoca i seguenti provvedimenti Regionali:

- DSRAT n. 110 del 13/09/2007
- DSRAT n. 170 del 30/12/2008
- DSRAT n. 117 del 29/12/2009
- DSRAT n. 35 del 30/06/2010
- DSRAT n. 54 del 26/08/2010
- DSRAT n. 29 del 29/04/2011
- DSRAT n. 61 del 12/04/2011
- DSRAT n. 91 del 31/10/2012

36. Il presente provvedimento può essere modificato e/o integrato dall'autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
37. Sono allegati al presente provvedimento:
    a. allegato A: elenco dei rifiuti conferibili secondo codice CER e indicazione delle operazioni consentite con riferimento al punto 8 e 9 del presente provvedimento;
    b. allegato B: *Lay out* impiantistico, in caso di contrasto tra quanto previsto (o quanto non espressamente previsto) dal testo del presente provvedimento e quanto previsto dal lay out prevale quanto previsto dal testo;
    c. allegato C: planimetria impianto di depurazione e scarico acque meteoriche.
38. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Z.A.I. srl. con sede legale- Tang.le E. Mattei, 14 - 30026 Portogruaro (VE), al Comune di Portogruaro (VE), alla Provincia di Venezia, ad ARPAV-DAP Venezia, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti e al B.U.R.V., il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
39. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso.

Mariano Carraro

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 86 del 05.11.2013

Elenco dei rifiuti gestibili presso l'impianto secondo codice CER

Ditta Z.A.I. srl: sede legale – Impianto Tangenziale E. Mattei 14, 30026 Portogruaro (VE)

Codici rifiuti

		D13	D14	D15	R3	R12	R13
02	**RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**						
0201	**Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca**						
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	X	X	X		X	X
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X		X	X
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose		X	X		X	X
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108	X	X	X		X	X
02 01 10	rifiuti metallici	X	X	X		X	X
02 02	**rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale**						
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X		X	X
02 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti			X[1]			
0203	**Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa**						
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	X	X		X	X
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X		X	X
02 07	**Rifiuti della preparazione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)**						
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X		X	X
03	**RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI**						
03 01	**rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**						
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	X	X	X		X	X
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X	X
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X	X		X	X
03 03	**Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone**						
03 03 01	scarti di corteccia e legno	X	X	X		X	X
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X	X		X	X
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X		X	X
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X	X	X		X	X
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica		X	X		X	X
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310		X	X		X	X
04	**RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE**						
0401	**Rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce**						
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X	X	X		X	X
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X	X	X		X	X
04 02	**Rifiuti dell'industria tessile**						
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	X		X	X
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	X	X	X		X	X
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	X	X	X		X	X
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X	X		X	X
05	**RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE**						
05 01	**Rifiuti della raffinazione del petrolio**						
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature		X	X			
05 01 08*	altri catrami		X	X			
06	**RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI**						
06 13	**Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti**						
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)		X	X		X	X
08	**RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**						
08 01	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici**						
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	X	X	X		X	X
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115	X	X	X		X	X
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	X	X	X		X	X
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119		X	X		X	X
		D13	**D14**	**D15**	**R3**	**R12**	**R13**

[1] Rifiuti liquidi provenienti esclusivamente da Nestlè Italiana S.p.A di Portogruaro

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 86 del 05.11.2013

		D13	D14	D15	R3	R12	R13
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119		X	X		X	X
08 02	**Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)**						
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti		X	X		X	X
08 03	**Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**						
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro		X	X		X	X
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312		X	X		X	X
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose		X	X		X	X
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17		X	X		X	X
08 04	**Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)**						
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	X	X	X		X	X
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415		X	X		X	X
09	**RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA**						
0901	**Rifiuti dell'industria fotografica**						
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X	X	X		X	X
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X	X	X		X	X
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	X	X	X		X	X
09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03		X	X		X	X
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	X	X	X		X	X
10	**RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**						
1001	**rifiuti prodotti da centrali termiche ded altri impianti termici (tranne 19)**						
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)		X	X		X	X
10 01 02	ceneri leggere di carbone		X	X		X	X
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X	X	X		X	X
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X	X	X		X	X
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	X	X	X		X	X
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento diverse da quelle di cui alle voce 10 01 16	X	X	X		X	X
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	X	X	X		X	X
10 02	**rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio**						
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	X	X	X		X	X
10 02 02	scorie non trattate	X	X	X		X	X
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X	X	X		X	X
10 02 10	scaglie di laminazione	X	X	X		X	X
10 11	**rifiuti dalla fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**						
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X	X		X	X
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X	X	X		X	X
12	**RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**						
1201	**Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**						
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X	X		X	X
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X	X		X	X
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X	X		X	X
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X	X		X	X
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	X		X	X
12 01 13	rifiuti di saldatura		X	X		X	X
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose		X	X		X	X
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14		X	X		X	X
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose		X	X		X	X
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	X	X	X		X	X
1203	**Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)**						
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio		X	X			
13	**OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)**						
1301	**Scarti di oli per circuiti idraulici**						
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB						X
13 01 04*	emulsioni clorurate		X	X		X	X
13 01 05*	emulsioni non clorurate		X	X		X	X
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati					X	X
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati					X	X
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici					X	X
1302	**Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti**						
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati					X	X
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione					X	X
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione					X	X
1303	**Oli isolanti e termoconduttori di scarto**						
13 03 01*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB						X
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301					X	X
1307	**Rifiuti di carburanti liquidi**						
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel					X	X

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 86 del 05.11.2013

		D13	D14	D15	R3	R12	R13
13 07 02*	petrolio					X	X
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)					X	X
15	**RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**						
15 01	**imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**						
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	X	X	X	X	X	X
15 01 02	imballaggi in plastica	X	X	X		X	X
15 01 03	imballaggi in legno	X	X	X	X	X	X
15 01 04	imballaggi metallici	X	X	X		X	X
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	X	X	X		X	X
15 01 06	imballaggi in materiali misti	X	X	X		X	X
15 01 07	imballaggi in vetro	X	X	X		X	X
15 01 09	imballaggi in materia tessile	X	X	X		X	X
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X[2]	X[3]	X		X	X
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti		X	X		X	X
15 02	**assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**						
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X	X		X	X
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X	X		X	X
16	**RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**						
1601	**Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)**						
16 01 03	pneumatici fuori uso	X	X	X		X	X
16 01 07*	filtri dell'olio		X	X		X	X
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto		X	X			
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11		X	X			
16 01 13*	liquidi per freni		X	X			
16 01 17	metalli ferrosi	X	X	X		X	X
16 01 18	metalli non ferrosi	X	X	X		X	X
16 01 19	plastica	X	X	X		X	X
16 01 20	vetro	X	X	X		X	X
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	X	X	X		X	X
16 02	**Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**						
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC		X	X		X	X
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12		X	X		X	X
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 1602 09 a 16 02 13	X	X	X		X	X
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso		X	X		X	X
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	X		X	X
1603	**Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati**						
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	X	X		X	X
16 06	**Batterie ed accumulatori**						
16 06 01*	batterie al piombo					X	X
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio					X	X
16 06 03*	batterie contenenti mercurio					X	X
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)					X	X
16 06 05	altre batterie ed accumulatori					X	X
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata					X	X
1608	**Catalizzatori esauriti**						
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)		X	X			
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi		X	X			
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti		X	X			
16 11	**Scarti di rivestimenti e materiali refrattari**						
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X	X		X	X
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X	X		X	X
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		X	X			
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05		X	X		X	X
17	**RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI**						

[2] Esclusa la pressatura

Esclusa l'operazione di sconfezionamento e riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento,

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 86 del 05.11.2013

	CONTAMINATI)						
17 01	**Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche**						
		D13	**D14**	**D15**	**R3**	**R12**	**R13**

		D13	**D14**	**D15**	**R3**	**R12**	**R13**
17 01 01	cemento		X	X		X	X
17 01 02	mattoni		X	X		X	X
17 01 03	mattonelle e ceramiche		X	X		X	X
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose		X	X		X	X
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		X	X		X	X
17 02	**Legno, vetro e plastica**						
17 02 01	legno	X	X	X	X	X	X
17 02 02	vetro	X		X		X	X
17 02 03	plastica	X	X	X		X	X
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X	X		X	X
17 03	**Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame**						
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X	X	X		X	X
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	X	X	X		X	X
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X	X	X		X	X
17 04	**Metalli (incluse le loro leghe)**						
17 04 01	rame, bronzo, ottone	X	X	X		X	X
17 04 02	alluminio	X	X	X		X	X
17 04 03	piombo	X	X	X		X	X
17 04 04	zinco	X	X	X		X	X
17 04 05	ferro e acciaio	X	X	X		X	X
17 04 06	stagno	X	X	X		X	X
17 04 07	metalli misti	X	X	X		X	X
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		X	X		X	X
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose		X	X		X	X
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X		X	X
17 05	**Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**						
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose		X	X		X	X
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03		X	X		X	X
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		X	X		X	X
17 06	**Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto**						
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto			X			
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X	X		X	X
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto			X			
17 08	**Materiali da costruzione a base di gesso**						
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X	X		X	X
17 09	**Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione**						
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X		X	X
18	**RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)**						
1801	**Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani**						
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		X	X		X	X
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106		X	X		X	X
18 01 10*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici		X	X			
1802	**Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali**						
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207		X	X		X	X
19	**RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**						
19 10	**Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo**						
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X		X	X
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	X	X	X		X	X
19 12	**rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti**						
19 12 01	carta e cartone	X	X	X	X[4]	X	X
19 12 02	metalli ferrosi	X	X	X		X	X
19 12 03	metalli non ferrosi	X	X	X		X	X
19 12 04	plastica e gomma	X	X	X		X	X
19 12 05	vetro	X	X	X		X	X
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose		X	X			

[4] Esclusivamente per i rifiuti prodotti dalla ditta

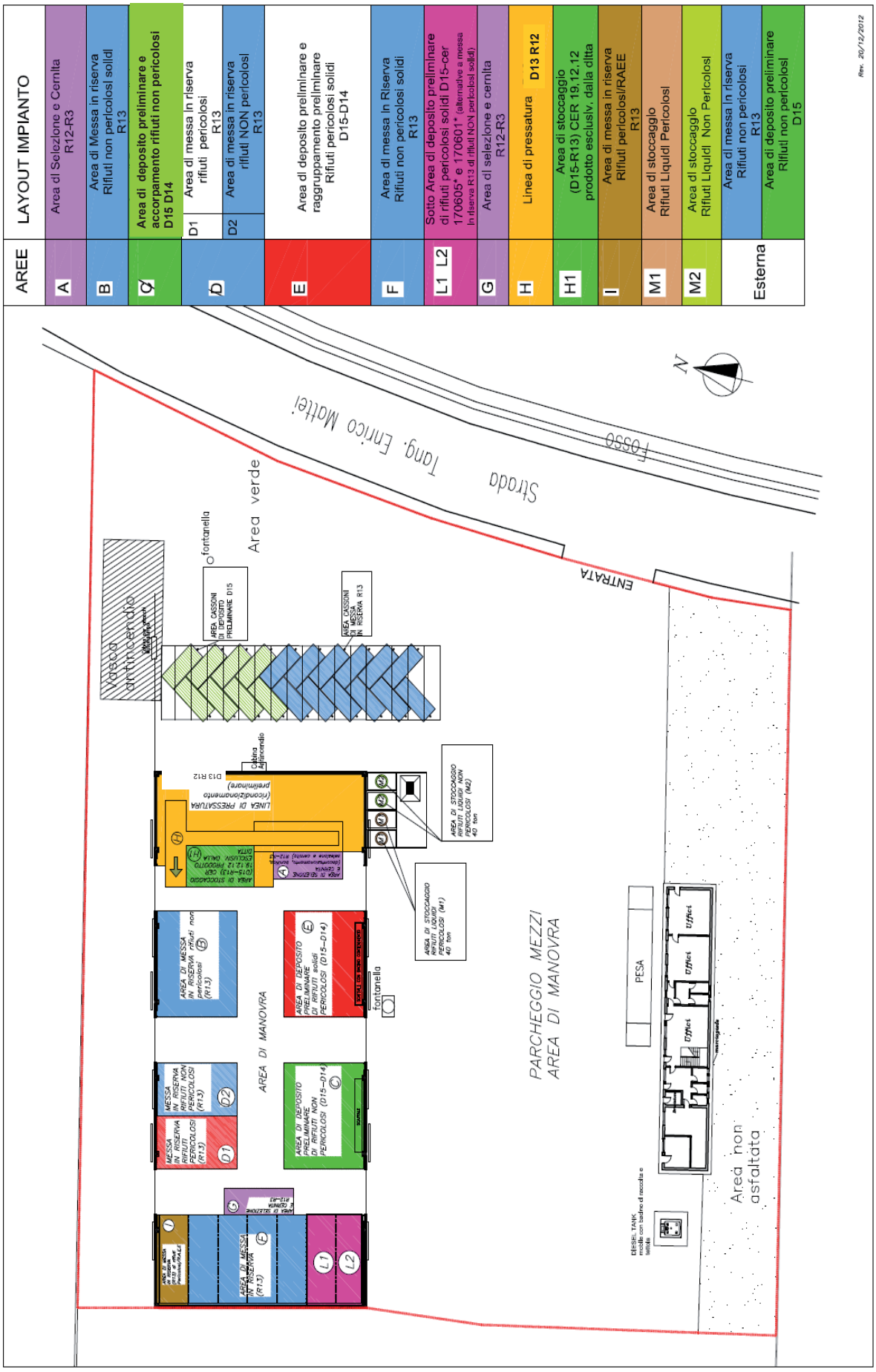
REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 86 del 05.11.2013

19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X	X	X	X
19 12 08	prodotti tessili	X	X	X		X	X
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X	X		X	X
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	X	X	X		X	X
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X	X
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	X		X	X
		D13	**D14**	**D15**	**R3**	**R12**	**R13**
		D13	**D14**	**D15**	**R3**	**R12**	**R13**
20	**RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI (INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**						
2001	**Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)**						
20 01 01	carta e cartone	X	X	X	X	X	X
20 01 02	vetro	X	X	X		X	X
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	X	X	X		X	X
20 01 10	abbigliamento	X	X	X		X	X
20 01 11	prodotti tessili	X	X	X		X	X
20 01 15*	sostanze alcaline		X	X			
20 01 17*	prodotti fotochimici		X	X			
20 01 19*	pesticidi		X	X			
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		X	X		X	X
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi		X	X		X	X
20 01 25	oli e grassi commestibili	X	X	X		X	X
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125		X	X		X	X
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127		X	X			
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose		X	X			
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129		X	X			
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici		X	X		X	X
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131		X	X		X	X
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie			X		X	X
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33			X		X	X
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)		X	X		X	X
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X	X		X	X
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose		X	X		X	X
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*	X	X	X	X	X	X
20 01 39	plastica	X	X	X		X	X
20 01 40	metallo	X	X	X		X	X
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	X	X	X		X	X
20 02	**rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**						
20 02 01	rifiuti biodegradabili	X	X	X		X	X
20 02 02	terra e roccia		X	X		X	X
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	X	X	X		X	X
20 03	**altri rifiuti urbani**						
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	X	X	X		X	X
20 03 02	rifiuti da mercati	X	X	X		X	X
20 03 03	residui della pulizia stradale		X	X		X	X
20 03 07	rifiuti ingombranti	X	X	X		X	X
		D13	**D14**	**D15**	**R3**	**R12**	**R13**

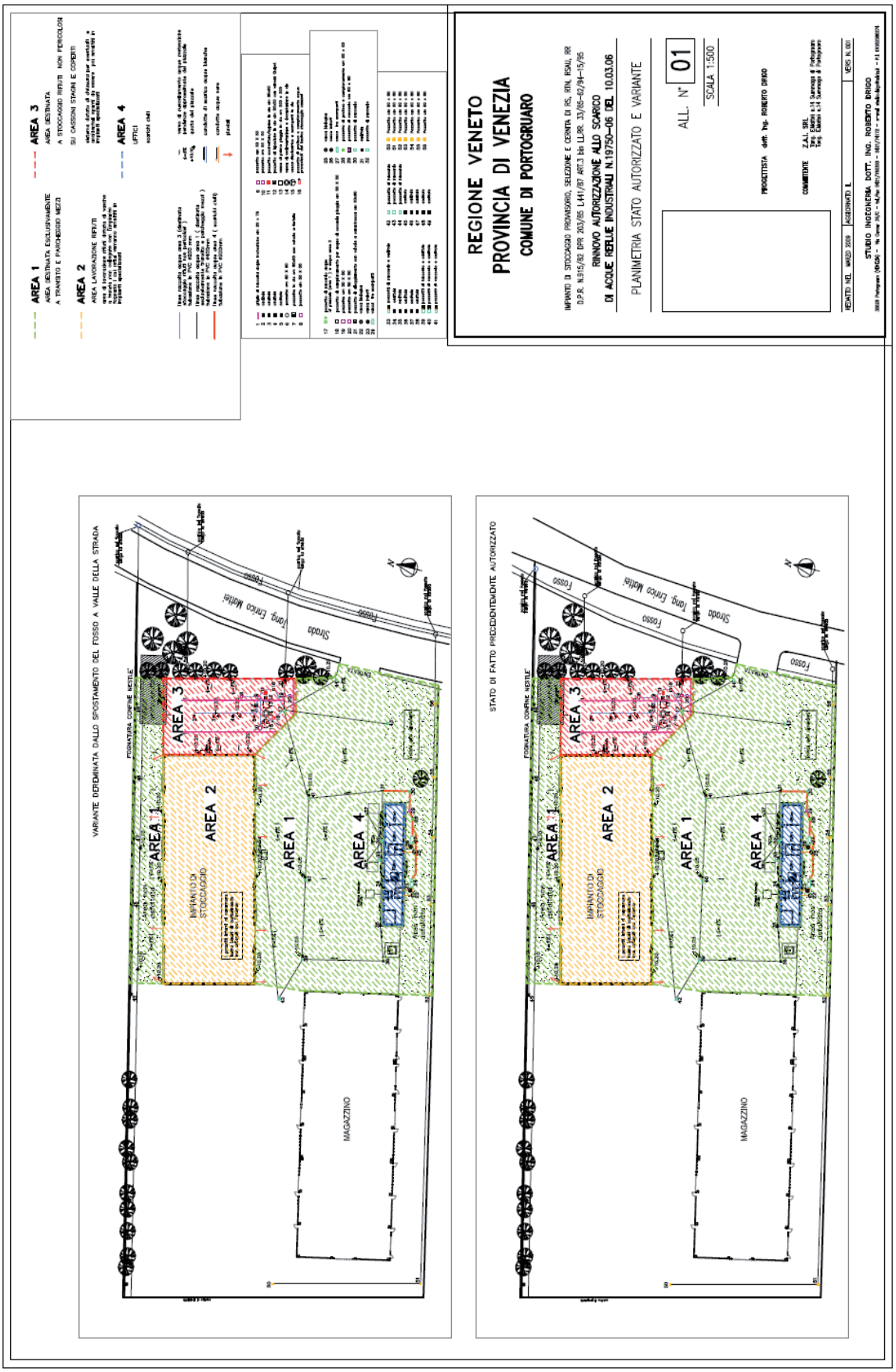
REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 86 del 05.11.2013 pag. 1/1



REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 86 del 05.11.2013 pag. 1/1



(Codice interno: 269244)

DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 87 del 15 novembre 2013

Ditta DAL MASO GROUP S.r.l. (ex DAL MASO AGOSTINO & C. S.a.s.) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali in Comune di Arzignano. Autorizzazione Integrata Ambientale Operazioni di miscelazione di rifiuti.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
La Ditta Dal Maso è stata esclusa dalla procedura di V.I.A. per l'effettuazione di alcune operazioni di miscelazione dei rifiuti e integrazione dei rifiuti ammissibili in impianto. Col presente provvedimento si autorizza detta operazione al fine di eseguire il collaudo funzionale dell'impianto e, pertanto, nell'ambito dell'esercizio provvisorio.

Il Segretario

VISTA la D.G.R.V. 17.07.2012, n. 1349, con la quale è stato formulato giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai sensi della Parte II^, del D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i. contestualmente all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 23 della ex L.R. 10/1999 e al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III*bis*, della Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Circolare dei Segretari Territorio Ambiente e le Infrastrutture, per l'ampliamento dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presentato dalla Ditta Dal Maso Agostino S.r.l. oggi Dal Maso Group S.r.l.;

VISTA la nota in data 24.07.2013, con la quale la Ditta, rilevato che in fase di esercizio provvisorio dell'impianto è emersa l'opportunità di apportare alcune modifiche gestionali, consistenti nell'incremento di alcuni codici CER, nell'inserimento dell'operazione D13, nell'effettuare operazioni di miscelazione dei rifiuti e nella diversa distribuzione delle aree di stoccaggio e lavorazione, ha inoltrato istanza tendente ad ottenere un proroga di mesi tre, dei termini stabiliti per la presentazione del collaudo funzionale;

PRESO ATTO che, al fine di dar corso alla realizzazione delle modifiche di cui al punto precedente, la Ditta ha presentato, in data 30.05.2013, istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 22, del D.lgs. n. 152/2006, sui contenuti della quale la Commissione V.I.A., in data 31.07.2013, ha escluso l'assoggettabilità impartendo prescrizioni;

VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 199, del 30.09.2013, con il quale, preso atto delle prescrizioni di cui al parere della Commissione V.I.A. espresso in data 31.07.2013, esclude dalla procedura di V.I.A. le modifiche gestionali presentate dalla Ditta Dal Maso Group S.r.l.;

CONSIDERATO che le modifiche proposte dalla Ditta e assentite dalla Commissione V.I.A., devono essere necessariamente soggette a esercizio provvisorio finalizzato all'esecuzione del collaudo funzionale, ciò ad integrazione delle altre operazioni autorizzate con D.G.R.V. 17.07.2012, n. 1349, per le quali l'esercizio provvisorio è in corso dal 04.03.2013 (come da comunicazione della Ditta in data 21.02.2013, prot. reg.le n. 98667 del 05.03.2013);

VISTO il DSRA n. 55 del 20.08.2013, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione del collaudo funzionale (già previsto per il 03.09.2013) al 03.12.2013, in quanto erano in corso le procedure per l'istruttoria della verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell'art. 20, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

PRESO ATTO che la Commissione V.I.A., nell'escludere dalla procedura di assoggettamento le modifiche proposte dalla Ditta dal Maso Group S.r.l., ha espletato l'istruttoria esaminando compiutamente quanto richiesto dalla Ditta, dettagliando il proprio parere anche dal punto di vista tecnico gestionale, individuando puntualmente le operazioni autorizzate e quelle escluse dall'autorizzazione ed impartendo a proposito precise prescrizioni tecniche;

RITENUTO sulla base di quanto al punto precedente, di procedere al rilascio dell'Autorizzazione ad eseguire le operazioni approvate dalla Commissione V.I.A. e meglio descritte nel DDDTA n. 199 del 30.09.2013, durante la fase di esercizio provvisorio dell'impianto, e limitatamente alla stessa, come previsto dall'art. 25, della L.R. 21.01.2000, n. 3;

PRESO ATTO dell'istanza presentata dalla Ditta Dal Maso Group S.r.l. in data 04.11.2013, tendente ad ottenere una ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio dell'impianto in parola, finalizzata anche all'esecuzione del collaudo funzionale che comprenda anche le operazioni di cui al DDDTA n. 199 del 30.09.2013;

RITENUTO sulla base di tutto quanto sopra argomentato di concedere la proroga dell'esercizio provvisorio dell'impianto fino alla data del 03.03.2014, termine da ritenersi congruo anche per l'esecuzione del collaudo funzionale comprensivo delle operazioni di cui al citato Decreto 199/2013;

decreta

1. La Ditta Dal Maso Group S.r.l., è autorizzata a gestire, in via provvisoria ai sensi dell'art. 25 della L.R. 021.01.2000, n. 3, l'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti ubicato in Comune di Arzignano (VI), introitando e gestendo i rifiuti con le modalità definite nel DDDTA n. 199 del 30.09.2013, oltre che da quanto stabilito e già autorizzato, dalla D.G.R.V. 17.07.2012, n. 1349.
2. La presentazione del collaudo funzionale dell'impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di cui al progetto approvato con D.G.R.V. 17.07.2012, n. 1349, relativo all'ampliamento dell'impianto della Ditta Dal Maso Group S.r.l., ubicato in Via Decima Strada Z.I., 8, del Comune di Arzignano, comprensivo di quanto previsto dal presente provvedimento, è prorogata alla data del 03.03.2014, per le motivazioni elencate in premessa.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Il presente provvedimento va pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
5. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Dal Maso Grupo S.r.l., al Comune di Arzignano (VI), alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV-DAP Vicenza, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti.
6. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Mariano Carraro

(Codice interno: 269248)

DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 88 del 15 novembre 2013

Ditta NEC S.r.l. New Ecology - Sede legale e ubicazione impianto in Comune di Fossò (VE), Zona Industriale IX Strada, 115 Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRAT n. 40 del 30 giugno 2009, modificata con DSRAT n. 68 del 30 settembre 2009 e integrata dal successivo DSRA n. 32 del 13 aprile 2012. Presa d'atto del Piano di monitoraggio e controllo.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si prende atto, e si approva il Piano di monitoraggio e controllo presentato dalla Ditta in ottemperanza a quanto stabilito dalla Autorizzazione Integrata Ambientale in essere.

Il Segretario

RICHIAMATO il DSRAT n. 40 del 30 giugno 2009, con cui è stata rilasciata alla Ditta NEC S.r.l. New ECOLOGY l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività indicata al punto 5.1 dell'Allegato I dell'ex D. Lgs. n. 59/2005 (ora punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.) per la gestione dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione dell'impianto in Zona Industriale, IX Strada, 115, Comune di Fossò (VE);

VISTO il DSRA n. 32 del 13 aprile 2012, con il quale sono state apportate alcune modifiche al sopracitato provvedimento;

PRESO ATTO che la prescrizione di cui al punto n. 3, del DSRA n. 32/2012, stabilisce che: *la Ditta è tenuta a presentare - entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento - il Piano di Monitoraggio e Controllo riveduto alla luce delle prescrizioni di cui al precedente punto n. 2, e con le revisioni richieste da ARPAV, riportate nella nota di trasmissione del verbale n. 88334 del 22 febbraio 2011;*

PRESO ATTO che la Ditta NEC S.r.l. New Ecology, con nota in data 22.05.2012, in ottemperanza alla prescrizione di cui al punto precedente, ha presentato il PMC, Rev. 03 e che con nota n. 335628, del 19.07.2012, veniva richiesto ad ARPAV e Provincia di esprimere il parere in merito al PMC medesimo;

VISTA la nota in data 30.04.2013, prot. reg.le n. 186277, del 03.05.2013,con la quale la Ditta NEC S.r.l. NEW ECOLOGY, ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo (Rev. 04);

VISTA la nota in data 17.05.2013, prot. reg.le n. 227744 del 20.05.2013, con la quale ARPAV DAP Venezia, Servizio Controllo Ambientale, esprime parere favorevole sul PMC in questione (Rev. 04), senza prescrizioni osservando che, in merito alla gestione dei flussi di rifiuti, *il medesimo* (documento di gestione dei flussi) *appartiene alla documentazione progettuale già inoltrata alla Regione al fine del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale n. 40 del 30.06.2009;*

VISTA la nota della Provincia di Venezia n. 89502, in data 15.10.2013, con la quale, in riferimento al parere di ARPAV su richiamato, comunica che lo stesso è stato condiviso con la Provincia;

VISTA la nota della Ditta NEC S.r.l. New Ecology, in data 03.06.2013, prot. reg.le n. 236464 del 04.06.2013, con la quale, con riferimento al parere ARPAV di cui al precedente punto (6), chiede che nella presa d'atto del PMC, vengano considerati anche i flussi di gestione dei rifiuti;

PRESO ATTO inoltre delle comunicazioni della Ditta effettuate ai sensi dell'art. 29 *nonies*, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relative all'introduzione di alcune modifiche non sostanziali nella gestione dell'impianto, in data 19.04.2013, prot. pec. n. 170380 del 20.04.2013, 24.04.2013, prot. n. 17600 e 02.07.2013, prot. n. 292090 del 09.07.2013;

RITENUTO di approvare integralmente il PMC presentato dalla Ditta NEC S.r.l. New Ecology - versione Rev. 04 -, comprensivo della gestione dei flussi di rifiuti;

VISTE le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e n. 26/2007;

VISTO il D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i., Parte II, Titolo III*bis*;

decreta

1. Di prendere atto e di approvare la versione Rev. 04, del Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla Ditta NEC S.r.l. New Ecology, in data 03.05.2013, prot. reg.le n. 186277, visti i pareri in merito espressi da ARPAV DAP Venezia, Servizio Controllo Ambientale e dalla Provincia di Venezia, richiamati in premessa, relativo alla gestione dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Via IX Strada, 115, Fossò (VE), di cui all'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DSRAT n. 40, del 30.06.2009, modificata con DSRAT n. 68, del 30 settembre 2009 e come integrata dal DSRA n. 32 del 13.04.2012.
2. Di prendere atto delle note trasmesse dalla Ditta in data 19.04.2013, prot. pec. n. 170380 del 20.04.2013, 24.04.2013, prot. n. 17600 e 02.07.2013, prot. n. 292090 del 09.07.2013, relative alla comunicazione, ai sensi dell'art. 29 *nonies*, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di alcune modifiche non sostanziali nella gestione dell'impianto.
3. Il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al DM 24 aprile 2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
4. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 , del D.lgs. 14.03.2013, n. 33.
5. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta NEC S.r.l. New Ecology con sede legale a Fossò (VE), Zona Industriale IX Strada, 115, al Comune di Fossò, alla Provincia di Venezia, ad ARPAV-DAP Venezia, all'ARPAV Osservatorio Regionale sui Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
6. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Mariano Carraro

(Codice interno: 269249)

DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 92 del 03 dicembre 2013

CO.VE.RI. Scarl con sede legale in Via Longhin, 1 - 31100 Treviso. Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in Via Claudia Augusta in Comune di Silea (TV). Autorizzazione integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 19 del 20 marzo 2012. Presa d'atto piano finanziario e piano di monitoraggio e controllo aggiornati. Individuazione tempistiche per l'ultimazione ed il collaudo delle opere di sistemazione finale.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a prendere atto del piano finanziario e del piano di monitoraggio e controllo aggiornati, presentati dal Gestore della discarica di cui trattasi. Si individuano inoltre le tempistiche per l'ultimazione ed il collaudo dei lavori delle opere di sistemazione finale della stessa.

Il Segretario

RICHIAMATO il precedente DSR n. 19 del 20 marzo 2012 con cui è stata rilasciata al Consorzio CO.VE.RI. Scarl - con sede legale in Via Longhin, 1 - Treviso - l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente alla discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in Via Claudia Augusta in Comune di Silea (TV) per l'attività di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss. mm. ii.;

Piano finanziario

VISTA la nota in data 07.06.2012 (acquisita al prot. reg.le n. 267521 del 8 giugno 2012) con cui il Consorzio CO.VE.RI. Scarl ha presentato istanza di approvazione di un nuovo Piano finanziario, revisionato sulla scorta dei costi già sopportati per la realizzazione della discarica e in considerazione di più precisi parametri di costo per quanto attiene la gestione post - mortem, chiedendo conseguentemente di rideterminare l'entità delle garanzie finanziarie prestate a copertura dell'attività autorizzata;

VISTA la nota regionale n. 387027 del 27 agosto 2012 con la quale è stato, tra l'altro, chiesto al Consorzio CO.VE.RI. Scarl di trasmettere il Piano finanziario in questione anche alla Provincia di Treviso, ai fini dell'espressione del parere di congruità previsto dalla DGRV n. 1543/2012;

CONSIDERATO che con nota n. 0117327 del 22 ottobre 2012 la Provincia di Treviso ha espresso il proprio parere di competenza sul Piano finanziario aggiornato, evidenziandone alcune carenze;

VISTA la nota regionale n. 30010 del 22 gennaio 2013 con la quale è stato, tra l'altro, chiesto al Consorzio CO.VE.RI. Scarl di presentare una nuova versione del Piano finanziario di cui trattasi, riformulandolo sulla base degli aspetti evidenziati dalla Provincia di Treviso nella succitata nota n. 0117327/2013 e condivisi dall'Amministrazione regionale;

VISTA la nuova versione aggiornata del Piano finanziario di cui all'oggetto, trasmessa dal Consorzio CO.VE.RI. Scarl - in riscontro della nota regionale n. 30010/2013 - con nota in data 23 luglio 2013 (acquisita al prot. reg.le n. 314373 del 23 luglio 2013);

VISTA l'ulteriore versione del Piano finanziario in questione (datata agosto 2013), trasmessa dal Consorzio CO.VE.RI. Scarl, come errata corrige, con nota in data 3 settembre 2013 (acquisita al prot. reg.le n. 372359 del 6 settembre 2013), la quale integra e sostituisce quella inviata con nota del 23 luglio 2013;

PRESO ATTO che con nota n. 0101729 del 20 settembre 2013 la Provincia di Treviso ha evidenziato che la versione del Piano finanziario trasmessa dal Consorzio CO.VE.RI. Scarl con la nota del 3 settembre 2013 sottostima alcune voci e che, pertanto, gli Uffici hanno provveduto a rielaborare il piano al fine di giungere ad una definizione dei costi di realizzazione e gestione della discarica da garantire;

RITENUTO di condividere, facendoli propri, i contenuti della relazione istruttoria allegata alla succitata nota della Provincia di Treviso n. 0101729/2013, fatto salvo quanto di seguito precisato:

a. Il Consorzio ha individuato nel Piano finanziario presentato i costi complessivi relativi alle opere di sistemazione finale dell'intera discarica, dai quali ha estrapolato i costi relativi alle opere (relative al lotto 1) non ancora eseguite, nonché alle spese generali non ancora sostenute (direzione lavori, collaudo, coordinamento per la sicurezza);

b. Ai sensi della DGRV n. 2229/2011, come modificata dalle successive DDGRV n. 1543/2012 e n. 346/2013, è possibile rideterminare l'importo delle garanzie finanziarie tenuto conto delle spese già effettuate (corredate da idonea documentazione giustificativa), fatto salvo che una quota non inferiore al 10 % del costo totale da garantire deve essere comunque trattenuta, per ameno due anni dalla data di comunicazione dell'approvazione della chiusura della discarica;
c. Ai fini di cui sopra si ritiene necessario acquisire una specifica dichiarazione del Direttore dei Lavori (D.L.) attestante la conformità al progetto approvato dei lavori di ricomposizione sinora eseguiti (così come descritti nel Piano finanziario presentato), nonché la regolare esecuzione degli stessi anche al fine di un'idonea ed adeguata ultimazione delle opere di sistemazione finale dell'intera discarica conformemente al medesimo progetto;
d. Pertanto, diversamente da quanto proposto dalla Provincia di Treviso e subordinatamente alla presentazione della dichiarazione del D.L. di cui alla precedente lettera c), si ritiene di individuare quale importo da garantire per i lavori di ripristino e copertura l'importo di Euro 328.757,00, pari alla somma delle spese ancora da sostenere con riferimento a tale voce;

RITENUTO in definitiva di modificare come segue gli importi dei costi individuati nel Piano di cui al precedente punto (**7**):

a. La tabella delle spese di gestione operativa riportata al paragrafo 6 è sostituita, sulla base delle spese medie a consuntivo degli anni dal 2010 al 2012, con la seguente:

Anno	Controlli e analisi - Piano di sorveglianza e controllo (Euro)	Personale e manutenzione (Euro)	gestione percolato (Euro)	Derattizzazione e disinfestazione (Euro) (in base al piano finanziario approvato)	Consumi (Euro)	Costo annuale (Euro)
1	Euro 70.105,75	Euro 12.531,66	Euro 53.969,93	Euro 5.000,00	Euro 2.053,19	Euro 143.660,52
2	Euro 70.105,75	Euro 12.531,66	Euro 53.969,93	Euro 5.000,00	Euro 2.053,19	Euro 143.660,52
TOTALE	Euro 140.211,49	Euro 25.063,31	Euro 107.939,86	Euro 10.000,00	Euro 4.106,38	Euro 287.321,05
TOTALE + IVA						Euro 347.658,47

b. I costi di trasporto e smaltimento del percolato nel periodo di gestione post - operativa devono essere assunti pari a 197.000 Euro (IVA esclusa), anziché 47.000 come indicato nel piano presentato dal Consorzio; di conseguenza, il costo complessivo di gestione post - operativa, comprensivo di IVA, è rideterminato in 1.099.490,70 Euro

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, di prendere atto del Piano finanziario aggiornato (agosto 2013), trasmesso dal Consorzio CO.VE.RI. Scarl con nota del 3 settembre 2013 (acquisita al prot. reg.le n. 372359 del 6 settembre 2013), con le modifiche di cui al precedente punto (**10**);

RITENUTO conseguentemente di individuare, fatta salva la presentazione della dichiarazione di cui al precedente punto (**9**) lettera c), i seguenti importi da garantire a copertura dell'attività autorizzata:

- Costi per la gestione operativa: Euro 347.658,47
- Costi per la copertura ed il ripristino Euro 328.757,00
- Costi per la gestione post - operativa Euro 1.099.490,70

CONSIDERATO che a tutt'oggi, nonostante i numerosi solleciti e diffide, il Consorzio CO.VE.RI. Scarl non ha provveduto ancora ad adeguare le garanzie finanziarie in essere ai nuovi criteri individuati dalla DGRV n. 2229 del 20 dicembre 2011, come modificata dalle successive DDGRV n. 1543/2012 e n. 346/2013;

PRESO ATTO che le polizze fideiussorie in essere sono state stipulate con un soggetto non ricompreso tra quelli riconosciuti idonei dalle succitate deliberazioni regionali;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di prescrivere al Consorzio CO.VE.RI. Scarl:

a. di trasmettere a Regione e Provincia - entro **15 giorni** dalla notifica del presente provvedimento - l'apposita dichiarazione del D.L. di cui al precedente punto (**9**) lettera c);

b. di presentare alla Provincia di Treviso - entro e non oltre **60 giorni** dalla notifica del presente provvedimento - le garanzie finanziarie aggiornate sulla base dei costi del Piano finanziario di cui al precedente punto (**7**), come modificato ai sensi del precedente punto (**10**), secondo gli importi individuati nel precedente punto (**12**) e secondo le modalità previste dalla DGRV n. 2229/2011, come modificata dalle successive DDGRV n. 1543/2012 e n. 346/2013;

Piano di monitoraggio e controllo

CONSIDERATO che ai sensi della prescrizione n. 7 del DSR n. 19/2012 il Consorzio CO.VE.RI. Scarl era tenuto a presentare - entro 60 giorni dalla notifica del medesimo provvedimento - alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Treviso una versione aggiornata del PMC di cui sopra, debitamente aggiornato con il recepimento delle osservazioni formulate da ARPAV nella nota n. 0023728 del 24.02.2011, nonché delle pertinenti prescrizioni del medesimo provvedimento e delle modifiche discusse nell'ambito della riunione istruttoria del 13 febbraio 2012;

PRESO ATTO che, con nota del 21 maggio 2012 (acquisita al prot. reg.le n. 233166), il Consorzio CO.VE.RI. Scarl ha ottemperato a quanto sopra trasmettendo una copia in formato digitale della Rev. 001 del 18 maggio 2012 del piano in questione, con evidenziate le modifiche apportate;

CONSIDERATO che, con nota n. 0118832 del 25 ottobre 2012, la Provincia di Treviso ha trasmesso gli esiti della valutazione effettuata sul citato documento congiuntamente con ARPAV - Dipartimento di Treviso, evidenziando alcuni punti del documento da modificare/integrare;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, gli Uffici regionali hanno invitato - con nota n. 158329 del 15 aprile 2013 - il Consorzio CO.VE.RI. Scarl a trasmettere quanto prima, a tutti gli Enti interessati, la versione cartacea definitiva del PMC di cui trattasi, debitamente firmato e fascicolato in modo da non consentire manomissioni, prevedendo il recepimento integrale di quanto evidenziato da Provincia ed ARPAV nella succitata nota del 25 ottobre 2012;

VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo Ver. 001 del 03.11.10 rev. 001 del 18.05.2012, trasmesso in via definitiva dal Consorzio CO.VE.RI. Scarl con nota del 10 agosto 2013 (acquisito al prot. reg.le n. 350941 del 20 agosto 2013);

VISTA la nota n. 0101720 del 20 settembre 2013 con la quale la Provincia di Treviso, in riferimento alla versione del PMC di cui al precedente punto (**20**), fa presente che in tale versione permangono alcune imperfezioni già segnalate nella nota del 25 ottobre 2012 e nel corso dell'incontro istruttorio del 13 febbraio 2012;

PRESO ATTO che nel PMC trasmesso dal Consorzio CO.VE.RI. Scarl, relativamente ai livelli di guardia per le acque sotterranee, si evidenzia l'opportunità di un aggiornamento degli stessi alla luce di una più ampia serie storica di dati a disposizione, nonché alla luce del superamento, per alcuni parametri, di alcuni valori soglia anche nella coppia di piezometri di monte;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di prendere atto della nuova versione del PMC della discarica di cui la precedente punto (**20**), fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni/indicazioni:

a. La rappresentazione grafica dei parametri monitorati nelle acque di falda deve riguardare tutti i parametri e non solo quelli principali sia in fase operativa che post - operativa;
b. Le relazioni periodiche dovranno essere semestrali anche in fase post - operativa; le stesse dovranno essere trasmesse entro agosto per il primo semestre dell'anno ed entro febbraio per il secondo semestre;
c. I referti dei monitoraggi eseguiti in autocontrollo dovranno essere trasmessi agli Uffici provinciali entro un mese dal campionamento/misura;
d. Il riferimento alle tabelle 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3, riportato al paragrafo 2.10.2 pag. 155, deve intendersi sostituito con il riferimento alle tabelle 2.5.3, 2.5.4 e 2.5.5;
e. La necessità di istallare un sistema di trattamento/combustione del biogas dovrà essere riferita alla produzione di biogas come monitorato ai camini di estrazione del biogas e non solo alla concentrazione di metano sulla superficie della discarica;
f. I superamenti delle soglie di attenzione e/o di allarme devono essere trattati come non conformità di I livello.

RITENUTO inoltre, di chiedere al Consorzio CO.VE.RI. Scarl di trasmettere quanto prima, e comunque entro il **31 marzo 2014, a tutti gli Enti interessati, uno studio aggiornato sui livelli di guardia delle acque sotterranee;**

Tempistica di chiusura e collaudo delle opere di sistemazione finale

PRESO ATTO che, sulla base di quanto comunicato dal Consorzio, i conferimenti di rifiuti in discarica sono ultimati in data 11 ottobre 2012;

PRESO ATTO che, sulla base di quanto riportato nel Piano finanziario aggiornato (datato agosto 2013) di cui al precedente punto (**7**) - su 22.000 m^2 di superficie della discarica, circa 10.000 sono stati interessati dalla realizzazione del capping definitivo, mentre gli altri 12.000 risultano in fase di avanzata ricomposizione;

VISTA la nota 0122595 del 15 novembre 2013 con la quale la Provincia di Treviso ha chiesto al professionista incaricato del collaudo dei lavori di ricomposizione della discarica di cui trattasi di verificare attentamente - visto il tempo trascorso - le prestazioni del telo in HDPE posto in opera a novembre 2012 ed il perdurare dell'efficienza delle saldature tra i teli già posati;

CONSIDERATO che, nella medesima nota di cui sopra, la Provincia di Treviso ha invitato il Consorzio a procedere quanto prima all'ultimazione delle opere di ricopertura della discarica, chiedendo altresì alla Regione di individuare una data per la conclusione di tali opere "*che non sia il mero rispetto della scadenza di validità dell'autorizzazione in essere*";

RITENUTO di condividere le motivazioni tecniche addotte dalla Provincia di Treviso in relazione alla succitata richiesta e, pertanto, di prescrivere - anche alla luce dello stato attuale di avanzamento lavori - quanto segue:

a. Il termine per la conclusione dei lavori di realizzazione delle opere di sistemazione finale della discarica è fissato, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, al **30.08.2014**;
b. Entro il successivo **31.10.2014** il Gestore è tenuto a presentare a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Silea la seguente documentazione:

    - Il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000; tale certificato dovrà contenere, tra l'altro, l'esito delle verifiche richieste dalla Provincia di Treviso nella nota di cui al precedente punto (**27**);
    - Relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale.

PRESO ATTO che le tempistiche di cui sopra sono congrue rispetto alla previsione - contenuta nel Piano finanziario aggiornato (datato agosto 2013) di cui al precedente punto (**7**) - di garantire per altri due anni i costi di gestione operativa dell'impianto;

RITENUTO di ribadire, infine, che il passaggio in fase di gestione post - operativa della discarica di cui trattasi potrà avvenire solo dopo l'approvazione della chiusura della stessa da parte dell'Autorità competente, secondo le modalità previste all'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003;

Principali riferimenti normativi

VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. n. 36/2003;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n. 26/2007;

VISTA la DGRV n. 242 del 9 febbraio 2010, come modificata dalla successiva DGRV n. 863 del 15 maggio2012 in materia di piani di monitoraggio e controllo;

VISTA la DGRV n. 2229 del 20.12.2011, come modificata dalle successive DDGRV n. 1543/2012 e n. 346/2013 in materia di garanzie finanziarie.

decreta

1. Di prendere atto del Piano finanziario aggiornato relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in Via Claudia Augusta in Comune di Silea (TV), datato agosto 2013 e trasmesso dal Consorzio CO.VE.RI. Scarl con nota del 3 settembre 2013 (acquisita al prot. reg.le n. 372359 del 6 settembre 2013), con le modifiche di cui al punto (**10**) delle premesse.

2. Di stabilire che il Consorzio CO.VE.RI. Scarl è tenuto a trasmettere a Regione e Provincia - entro **15 giorni** dalla notifica del presente provvedimento - una specifica dichiarazione del Direttore dei Lavori (D.L.) attestante la conformità al progetto approvato dei lavori di ricomposizione sinora eseguiti (così come descritti nel Piano finanziario presentato), nonché la regolare esecuzione degli stessi anche al fine di un'idonea ed adeguata ultimazione delle opere di sistemazione finale dell'intera discarica conformemente al medesimo progetto.
3. Di stabilire che il Consorzio CO.VE.RI. Scarl è tenuto a presentare alla Provincia di Treviso - entro e non oltre **60 giorni** dalla notifica del presente provvedimento - le garanzie finanziarie aggiornate sulla base dei costi del Piano finanziario di cui al precedente punto **1**, secondo gli importi individuati nel punto (**12**) delle premesse e secondo le modalità previste dalla DGRV n. 2229/2011, come modificata dalle successive DDGRV n. 1543/2012 e n. 346/2013.
4. Di prendere atto del Piano di Monitoraggio e Controllo Ver. 001 del 03.11.10 rev. 001 del 18.05.2012, trasmesso in via definitiva dal Consorzio CO.VE.RI. Scarl con nota del 10 agosto 2013 (acquisito al prot. reg.le n. 350941 del 20 agosto 2013), fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni/indicazioni:
    a. La rappresentazione grafica dei parametri monitorati nelle acque di falda deve riguardare tutti i parametri e non solo quelli principali sia in fase operativa che post - operativa;
    b. Le relazioni periodiche dovranno essere semestrali anche in fase post - operativa; le stesse dovranno essere trasmesse entro agosto per il primo semestre dell'anno ed entro febbraio per il secondo semestre;
    c. I referti dei monitoraggi eseguiti in autocontrollo dovranno essere trasmessi agli Uffici provinciali entro un mese dal campionamento/misura;
    d. Il riferimento alle tabelle 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3, riportato al paragrafo 2.10.2 pag. 155, deve intendersi sostituito con il riferimento alle tabelle 2.5.3, 2.5.4 e 2.5.5;
    e. La necessità di istallare un sistema di trattamento/combustione del biogas dovrà essere riferita alla produzione di biogas come monitorato ai camini di estrazione del biogas e non solo alla concentrazione di metano sulla superficie della discarica;
    f. I superamenti delle soglie di attenzione e/o di allarme devono essere trattati come non conformità di I livello.
5. Di stabilire che il Consorzio CO.VE.RI. Scarl è tenuto a trasmettere quanto prima,e comunque entro il **31 marzo 2014, a tutti gli Enti interessati,uno studio aggiornato sui livelli di guardia delle acque sotterranee.**
6. Di fissare al **30.08.2014,** salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per la conclusione dei lavori di realizzazione delle opere di sistemazione finale della discarica.
7. Di stabilire che entro il successivo **31.10.2014** il Gestore è tenuto a presentare a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Silea la seguente documentazione:

    - Il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000; tale certificato dovrà contenere, tra l'altro, l'esito delle verifiche richieste dalla Provincia di Treviso nella nota di cui al punto (**27**) delle premesse;
    - Relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale.

8. Di ribadire che il passaggio in fase di gestione post - operativa della discarica di cui trattasi potrà avvenire solo dopo l'approvazione della chiusura della stessa da parte dell'Autorità competente, secondo le modalità previste all'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003.
9. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel succitato DSR n. 19 del 20.03.2012.
10. Di disporre che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
11. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
12. Di comunicare il presente provvedimento al Consorzio CO.VE.RI Scarl, con sede legale in Via Longhin, n. 1 - 31100, Treviso, al Comune di Silea (TV), alla Provincia di Treviso, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Treviso ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
13. Di comunicare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010".

Mariano Carraro

(Codice interno: 269250)

DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 93 del 03 dicembre 2013

Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 Ditta: Ambiente Energia Srl Impianto di trattamento rifiuti sito in Comune di Schio (VI).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di trattamento rifiuti sito in Comune di Schio (VI) alla ditta Ambiente Energia Srl, come riesame della precedente autorizzazione emessa con DRG 4140/2009. L'Autorizzazione risulta comprensiva dell'autorizzazione allo scarico nel corpo idrico Roggia dei Mulini, all'esercizio dell'attività di smaltimento e deposito preliminare di rifiuti nonché dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il Segretario

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell'Inquinamento (IPPC);

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, che sostituisce la direttiva 96/61/CE;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED), che sostituirà la direttiva IPPC 2008/1/CE e altre direttive settoriali dal 7 gennaio 2014;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 "Norme per la Tutela dell'Ambiente" e s.m.i;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i;

VISTO il Decreto Ministeriale del 29.01.2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7/06/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 - 5.2 - 5.3 dell'allegato I del D.lgs. 59/2005;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1519 del 26.05.2009: "Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

VISTA la D.G.R. n. 242 del 9.02.2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 – Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D.Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s.m.i. ed Indicazioni operative";

VISTA la D.G.R. n. 863 del 15.05.2012 di modifica della DGR 242/2010;

VISTA la D.G.R. n. 2794 del 23 novembre 2010 "Art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 16.04.1985, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Primi indirizzi operativi concernenti l'attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l'avvalimento dell'Arpav";

VISTA la D.G.R. n. 2229 del 20.12.2011: "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica dei criteri individuati con DGRV n. 2528 del 14.07.1999. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36";

VISTA la D.G.R. n. 1543 del 31.07.2012: "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica della DGRV n. 2229 del 20.12.2011.D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs.10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36";

VISTA la D.G.R. n. 346 del 19 marzo 2013: "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36";

VISTA la D.G.R.. 1489 del 12 agosto 2013: "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36. Proroga dei termini per l'adeguamento delle garanzie";

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Veneto con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009 e pubblicato sul B.U.R. n. 100 del 8.12.2009;

VISTA la D.G.R. n. 842 del 15.05.2012 con la quale si approvano alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Dgr n. 141/Cr del 13.12.2011);

VISTA la D.G.R. n. 4140 del 29.12.2009 con la quale la Giunta Regionale ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale e approvazione progetto, facendo proprio il Parere della Commissione Regionale Ambientale V.I.A. n. 259 del 14.10.2009, e nel contempo, ha rilasciato, ai sensi D.Lgs n. 59/2005 e della L.R. n. 26/2007, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto in oggetto;

VISTA la D.G.R. n. 86 del 19.01.2010 con la quale la Giunta Regionale ha integrato la suddetta D.G.R. n. 4140/2009 in quanto è stato omesso, per mero errore materiale, l'allegato A1 relativo ai codici CER per quanto concerne l'Autorizzazione all'esercizio del trattamento rifiuti liquidi in conto terzi;

VISTI i propri precedenti Decreti n. 6 del 31.01.2012 con l'inserimento del nuovo codice CER 19 02 99 con la dicitura "reflui da osmosi inversa o acque pretrattate in impianti chimico fisici destinate a depurazione finale" e n. 72 del 04.10.2012 con l'inserimento del codice CER 19 02 03 ″miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi″ (rifiuto liquido) con cui è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

PRESO ATTO che in data 14.05.2012 prot. 045/12 la ditta ha trasmesso l'atto di collaudo delle opere valutate dalla commissione VIA, redatto dall'ing. Luigi Rasetti in data 11.05.2012;

VISTI gli esiti della riunione preliminare all'aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciato con DGR 4140/2009 a seguito della presentazione del collaudo funzionale e prestazionale dell'impianto e verifica della conformità alle prescrizioni della commissione VIA, svoltasi in data 15.06.2012 presso gli uffici regionali di Calle Priuli 99 - Venezia;

VISTO il decreto n. 127 del 24.07.2012 del Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente di presa d'atto del parere espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 4 Luglio 2012 con prescrizioni e raccomandazioni, da recepire in sede di revisione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 392349 del 30.08.2012 con cui è stata comunicata la necessità di avviare la procedura di riesame, ex art. 29 octies D.lgs. 152/2006 s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 4140 del 29.12.2009,

PRESO ATTO che la ditta Ambiente Energia s.r.l. in data 30.10.2012 prot. 077/12, ha presentato l'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera n. 4140 del 29.12.2009;

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 29779 del 22.01.2013, con cui verificata la completezza della documentazione, si è proceduto a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge n. 241 del 07.08.1990 così come indicato all'art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;

PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto a pubblicare l'avviso di avvio del procedimento in data 06.02.2013 tramite i mezzi di informazione locale, "Il Gazzettino", così come stabilito all'art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs 152/2006 s.m.i., e che, nei termini stabiliti non sono pervenute osservazioni;

VISTA la nota prot. 50/13 del 12.06.2013 con la quale la ditta Ambiente Energia s.r.l. ha presentato alcune precisazioni e integrazioni alla domanda presentata, e in cui, con riferimento alle indicazioni date alla ditta nell'ambito della Conferenza di Servizi del 22.01.2013, svoltasi presso la provincia di Vicenza, avente ad oggetto l'esame del documento di messa in sicurezza del sito (MISE) di proprietà della società Immobili e Partecipazioni s.r.l., a seguito della scoperta della contaminazione delle acque sotterranee da tertacloroetilene, viene descritta la proposta di trattamento delle acque reflue in ingresso provenienti dall'attività di bonifica;

VISTI gli esiti della riunione istruttoria svoltasi in data 20.06.2013 presso la Regione Veneto, Palazzo Ex ULSS - Rio Novo Dorsoduro, 3494/A - Venezia, presenti i rappresentati della ditta, di ARPAV - DAP Vicenza e della Provincia di Vicenza;

VISTA la nota della ditta Ambiente Energia s.r.l. prot. 60/13 del 31.07.2013 con cui vengono trasmesse le ulteriori integrazioni e precisazioni richieste durante la riunione istruttoria del 20.06.2013, relative, in particolare, alla sostenibilità del nuovo apporto anche in riferimento alla prescrizione VIA sul massimo carico da condotta conferibile all'impianto;

VISTA la nota di ARPAV-DAP di Vicenza, prot. 85105 dello 07.08.2013, riguardante la presenza di odori molesti rilevati durante il sopralluogo dello 06.08.2013 e le note del Comune di Schio dello 08.08.2013 prot. 45541 e del 14.08.2013 prot. 46324 relative alla medesima problematica;

VISTA la nota prot. 378633 del 11.09.2013 di sospensione del procedimento di riesame per valutare le nuove problematiche odorigene segnalate da ARPAV-DAP di Vicenza e dal Comune di Schio, in coordinamento con il Comune di Marano Vicentino e il Dipartimento di prevenzione ULSS n.4, e di convocazione di una ulteriore riunione istruttoria estesa anche al Comune di Marano Vicentino e al Dipartimento di prevenzione ULSS n.4;

VISTI gli esiti della riunione istruttoria svoltasi in data 03.10.2013 presso la Regione Veneto, Palazzo Ex ULSS - Rio Novo Dorsoduro, 3494/A - Venezia, presenti i rappresentati della ditta, di ARPAV - DAP Vicenza, del Comune di Schio e del Comune di Marano Vicentino;

VISTE le note della ditta Ambiente Energia s.r.l.,77/13 del 14.11.2013 e 78/13 del 14.11.2013, (prot. regionale unico n. 496533 del 15.11.2013) con cui vengono trasmesse le integrazioni e precisazioni richieste durante la riunione istruttoria del 03.10.2013;

ATTESO che il programma proposto dalla ditta per la riduzione delle cause di odori molesti individuati con l'indagine olfattometrica eseguita nel mese di ottobre 2013 prevede la copertura dell'ispessitore fanghi (V41) con trattamento dell'aria e la copertura dei due sedimentatori degli impianti di trattamento chimico fisico denominati 7.1 e 7.2 entro giugno 2014 e il posticipo dei lavori di esecuzione dell'impianto di disinfezione dei reflui presentato in sede di riesame entro dicembre 2014;

CONSIDERATO che le soluzioni proposte dalla ditta per la riduzione degli odori molesti sono in linea con quanto emerso nella riunione istruttoria del 03.10.2013 e che una valutazione puntuale sulle tipologie strutturali da adottare e sulle tempistiche di realizzazione andrà attuata successivamente al rilascio della presente Autorizzazione, in accordo con gli enti territoriali competenti;

RILEVATO che il posticipo dei lavori di esecuzione dell'impianto di disinfezione dei reflui, proposto dalla ditta, potrà essere eventualmente concesso solo successivamente congiuntamente all'esame delle incognite tecniche del programma di riduzione degli odori ovvero qualora fosse necessario acquisire eventuali autorizzazioni, nulla osta o pareri non sostituiti dalla presente autorizzazione;

PRESO ATTO che ARPAV - DAP Vicenza, con nota prot. 107054 del 14.10.2013, ha confermato di ritenere che lo scarico delle acque provenienti dalla bonifica del sito di Immobili e Partecipazioni s.r.l. dal sistema "Pump and Treat" nell'impianto in oggetto sia ammissibile per la sola quota parte strettamente funzionale ad utilizzi tecnici mentre la restante parte possa comunque essere scaricata da Immobili e Partecipazioni s.r.l., previa autorizzazione, direttamente nel corso d'acqua;

VISTA la prescrizione riportata nell'allegato A alla DGR 4140/2009 relativa alle acque reflue segnatamente "*Le acque reflue conferibili da attività industriali tramite rete fognaria (oltre a quelle già in essere) sono contenute in 180.000 m^3/anno"*;

ATTESO che il trattamento delle acque provenienti dal sito di Immobili e Partecipazioni s.r.l. appare configurarsi come un ulteriore nuovo apporto di acque reflue, non conosciuto nel 2009, all'atto dell'espressione del parere da parte della Commissione Regionale VIA;

DATO ATTO che tale nuovo apporto, per la sola quota parte utilizzabile in impianto, appare in linea con quanto indicato nella conferenza di servizi del 22.01.2013 relativa alla bonifica del sito di Immobili e Partecipazioni s.r.l., essere maggiormente cautelativo sotto il profilo ambientale e comportare miglioramenti nel rendimento dell'abbattimento di alcuni inquinanti;

DATO ATTO che non è attualmente possibile stabilire la durata dell'intervento di bonifica;

ATTESO che la natura di tali reflui richiede venga posta una limitazione al quantitativo complessivo di acque reflue in ingresso all'impianto che tenga conto sia dei valori prescritti nell'allegato A alla DGR 4140/2009 sia della nuova portata proveniente dal sito di Immobili e Partecipazioni s.r.l.;

RITENUTO che tale limite sia individuabile come percentuale della quota complessiva posto il mantenimento degli standard qualitativi dello scarico;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo, revisione n. 8-maggio 2013, da ARPAV-DAP di Vicenza con nota protocollo n. 70392 del 28.06.2013, dove si sottolinea che lo stesso tiene già conto del nuovo apporto di acque del sito di Immobili e Partecipazioni s.r.l., del monitoraggio del sistema di disinfezione e della gestione del letti fanghi.

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Provincia di Vicenza, prot. 53881 del 23.07.2013, in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo, revisione n. 8-maggio 2013;

PRESO ATTO che la ditta ha versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009 e che è in corso la verifica degli importi versati da parte degli Uffici competenti;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra richiamato, di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla Società Ambiente Energia S.r.l. e quella acquisita dall'Autorità competente durante l'espletamento della fase istruttoria, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Ambiente Energia S.r.l., per le attività previste dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. Allegato VIII alla Parte Seconda, per un periodo di anni 5 a partire dalla data del presente provvedimento, rilevato che il gestore non dispone per l'impianto in esame di un Sistema di Gestione Ambientale certificato, come previsto dall'art. 29-octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo.

decreta

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata alla ditta Ambiente Energia S.r.l. con sede legale in Viale dell'Industria 126 Schio (VI) relativamente all'impianto di depurazione e trattamento rifiuti di Schio ubicato in Viale dell'Industria 126, Schio (VI), foglio n. 16 particelle 39, 609, 677, 40, 675, 749 e 747 e foglio n. 11 particelle 1026 del catasto, avente la configurazione descritta nella Relazione Istruttoria di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
2. L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità 5 (cinque) anni, a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. rilevato che il gestore non dispone per l'impianto in esame di un Sistema di Gestione Ambientale certificato.
3. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale prende atto del collaudo funzionale del 11.05.2012 relativo ai "Lavori di ampliamento della quantità annua di trattamento rifiuti di terzi, pericolosi e non pericolosi, nell'impianto di depurazione di Schio", a firma del collaudatore Ing. Luigi Rasetti e risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

    - Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione e di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi;
    - Autorizzazione allo scarico nel corpo idrico Roggia dei Mulini, ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R. 33/85;
    - Autorizzazione all'esercizio del trattamento rifiuti liquidi e fangosi , ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e dell'art. 26 L.R. 3/2000, relativamente all'attività di smaltimento, denominazione D 15-deposito preliminare, D9-trattamento chimico fisico e D 8 - trattamento biologico, di cui all'allegato B parte IV del D.Lgs. 152/2006 limitatamente ai codici CER successivamente specificati (**Allegato C**).
    - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

4. É revocata e sostituita la seguente autorizzazione già di titolarità della ditta:

    - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società Ambiente Energia S.r.l. con sede legale Viale dell'Industria 126 - 36015 Schio (VI) relativamente all'impianto di depurazione acque Schio ubicato in Viale dell'Industria, 126 - Schio (VI) con DGR n. 4140 del 29 dicembre 2009 s.m.i.

5. La ditta Ambiente Energia S.r.l. entro 60 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione dovrà presentare agli uffici regionali competenti, ad ARPAV-DAP di Vicenza, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Schio e al Comune di Marano Vicentino il programma dettagliato, comprensivo di elaborati gli progettuali, per la riduzione degli odori molesti individuati a seguito e sulla scorta dell'indagine olfattometrica eseguita ad ottobre 2013 e pervenuta con nota prot. regionale del n. 496533 del 15.11.2013 corredato dal cronoprogramma della realizzazione delle seguenti modifiche all'impianto:

    - nuovo sistema di disinfezione finale a UV come da progetto presentato in sede di riesame;
    - sostituzione dei 3 serbatoi esistenti da 15m^3 della linea L1 con 3 serbatoi da 30m^3.

La ditta, come raccomandato dalla Commissione VIA nel parere espresso nella seduta del 4 Luglio 2012, dovrà installare il sistema di disinfezione entro mesi 6 dal rilascio della presente autorizzazione. Tale termine potrà essere prorogato, su motivata richiesta, in ragione delle incognite tecniche del programma di riduzione degli odori che potrebbero far risultare incompatibile la realizzazione prioritaria della disinfezione ovvero qualora fosse necessario acquisire eventuali autorizzazioni, nulla osta o pareri non sostituiti dalla presente autorizzazione. Nelle more della realizzazione della disinfezione la ditta dovrà attuare tutte le misure gestionali, compresa la riduzione delle tipologie e/o delle quantità di rifiuti in ingresso, per rispettare il limite imposto allo scarico per il parametro Escherichia coli indicato al successivo punto 10.2. L'esercizio dell'impianto nell'assetto definitivo sarà autorizzato a seguito alla presentazione della documentazione di cui alla DGR n. 2794/2010.

6. La ditta, entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento, è tenuta ad adeguare le garanzie finanziarie già presentate alla Provincia di Vicenza, in conformità a quanto stabilito con D.G.R. n. 2229/2011 come modificata dalla D.G.R. n. 1543/2012, dalla D.G.R. 346/2013 e dalla D.G.R. 1489/2013 secondo le modalità indicate dalla Provincia stessa, la quale è tenuta a verificarne la conformità.
7. Resta fatto salvo l'obbligo da parte della Ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., del versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, s.m.i secondo le tariffe individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008) e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009.
8. Per l'eventuale rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta Ambiente Energia S.r.l. conformemente a quanto stabilito dall'art. art. 29-octies del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, dovrà presentare istanza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. art.29-ter, comma 1, del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., nonché una relazione riepilogativa dell'andamento degli indicatori di performance ambientale e degli esiti del monitoraggio relativi al periodo precedente di validità dell'A.I.A., almeno 6 mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione.
9. Presso l'impianto di depurazione e trattamento rifiuti di Schio ubicato in Viale dell'Industria 126, è autorizzato il trattamento di rifiuti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

9.1. I rifiuti conferibili all'impianto sono quelli di cui all'elenco riportato nell'Allegato C al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e sono individuati dai codici CER codificati secondo quanto stabilito dalla Decisione della Comunità Europea n. 2000/532/CE e s.m.i.;

9.2. Presso l'impianto possono essere conferite al massimo 120.000 tonnellate/anno di rifiuti per un quantitativo massimo giornaliero non superiore a 1.200 tonnellate.

9.3. Le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso all'impianto sono regolamentate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al presente provvedimento (Allegato B) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con la seguente modifica: ove è riportato "Allegato 1 "Elenco codici CER autorizzati"" è da intendersi l'Allegato C al presente provvedimento.

9.4. Le acque provenienti dalla bonifica del sito di Immobili e Partecipazioni s.r.l. potranno essere convogliate all'impianto per il loro utilizzo come lavaggio-raffreddamento dell'aria fuoriuscente dall'essiccatore dei fanghi durante gli orari di funzionamento dell'essiccatore come indicato al punto 28 nelle premesse. Vista la particolare tipologia di acque si raccomanda alla ditta una valutazione per l'utilizzo di ulteriori quantitativi in impianto, da concordare preventivamente con gli enti di controllo, anche al fine di ridurre i prelievi di acqua dal Torrente Leogra.

9.5. Le acque reflue conferibili all'impianto tramite rete fognaria da attività industriali, comprensivo del quantitativo "già in essere" e dei 180.000 m3/anno indicati nel parere della Commissione Regionale VIA n. 259 del 14.10.2009, non potranno superare i complessivi 600.500 m3/anno. Tale valore, in ragione dell'allaccio delle acque provenienti dalla bonifica del sito di Immobili e Partecipazioni s.r.l., quale nuovo apporto, può essere incrementato entro un massimo del 30%, purché sia garantito il mantenimento delle prestazioni allo scarico dell'impianto sia in termini di concentrazione che in termini di carico di massa. La portata scaricata da ogni singola attività allacciata alla rete afferente all'impianto dovrà essere misurata e registrata come totale giornaliero (limitatamente alle giornate lavorative), mensile e annuale. Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione annuale. L'Autorità Competente (Regione Veneto) si riserva di riesaminare il quantitativo sopra riportato, in particolare il valore percentuale di incremento di portata, qualora ritenga, anche su indicazione degli Enti di Controllo (ARPAV-DAP di Vicenza e Provincia di Vicenza), che il quantitativo autorizzato possa avere conseguenze negative sull'ambiente o sulla

funzionalità dell'impianto. La frequenza e la tipologia dei controlli sulle acque reflue è stabilita nel PMC.

9.6. Sia i rifiuti in ingresso che l'effluente dalla sezione di pretrattamento chimico-fisico devono essere monitorati, in particolare per le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e per ogni altro parametro ritenuto critico in fase di accettazione, secondo quanto stabilito nel PMC. Nell'arco della settimana a valle del pretrattamento rifiuti deve essere prelevato almeno un campione medio nell'arco dell'orario lavorativo e deve essere condotta, presso il laboratorio interno o esterno, la determinazione dei parametri previsti dalla tabella 5 dell'All. 5 alla parte terza del D.Lgs. n.152/06 secondo quanto stabilito nel PMC. Dovrà essere misurata la portata scaricata a valle del pretrattamento dei rifiuti liquidi; i dati istantanei e totali, da intendersi rispettivamente come media oraria e come totale giornaliero, mensile e annuale, devono essere registrati. Le informazioni relative alla portata totale a valle del pretrattamento dei rifiuti liquidi dovranno essere riportate nella relazione annuale. L'Autorità Competente (Regione Veneto), ai sensi dell'art. 29-octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., si riserva di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale qualora ritenga, anche su indicazione degli Enti di Controllo (ARPAV-DAP di Vicenza e Provincia di Vicenza), che la presenza di alcuni inquinanti possa avere conseguenze negative sull'ambiente. Le modalità di controllo devono essere chiaramente individuate e comunicate agli Enti di controllo preposti (ARPAV-DAP di Vicenza e Provincia di Vicenza).

9.7. Il carico massimo di Azoto in ingresso ai trattamenti biologici nel periodo dicembre - febbraio non deve superare i 200 KgN/g. Nel periodo di basse temperature deve essere limitato il ritiro di carichi ad elevata concentrazione di sostanze azotate ammoniacali ed organiche in considerazione della struttura dell'impianto.

9.8. Dovrà esser data comunicazione alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV-DAP di Vicenza, entro le ore 12 del giorno successivo all'esito del controllo che ne ha determinato il respingimento, di ogni eventuale carico di rifiuti respinto dall'impianto per inidoneità qualitativa, con indicazione del produttore e delle cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

9.9. I rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato, e che può essere costituita anche da certificazione analitica. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio, ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni 12 mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla ditta. Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici CER residuali xx.xx.99. Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al presente punto, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al CER.

9.10. Quanto prescritto nel precedente punto non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti CER 20 03 03 20 03 04 e 20 03 06.

9.11. Nei settori di accettazione rifiuti deve essere permessa un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita e non deve essere consentito il deposito dei rifiuti. Le aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti e degli automezzi, nonché la zona per il lavaggio e la pulitura degli stessi automezzi, devono essere mantenute impermeabili; in tali aree il sistema di raccolta delle acque deve sempre recapitare i reflui per il trattamento all'impianto.

9.12. I rifiuti in ingresso indicati nella tabella 2 dell'Allegato C vanno convogliati alla linea di trattamento fanghi in particolare vanno immessi o all'ispessitore (V41) o all'essiccamento termico o ai letti di essiccamento naturale (V42), secondo le loro caratteristiche. I rifiuti con codice CER 20 03 03, 19 08 02 vanno conferiti esclusivamente ai letti di essiccamento (V42).

9.13. Presso l'impianto sono ammesse le operazioni di lavaggio dei residui delle autobotti. Tale rifiuto dovrà esser conferito presso letti di essiccamento appositamente dedicati ed identificati con il medesimo codice

CER del rispettivo rifiuto contenuto nell'autobotte. Le modalità di gestione dei letti di essiccamento e le tipologie di rifiuti che vi possono essere immesse sono definite nel PMC Allegato B al presente provvedimento.

9.14. Come da raccomandazione espressa dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 4 Luglio 2012, sui letti di essiccamento dei fanghi la quantità in deposito dovrà essere limitata il più possibile, in particolare nel periodo estivo, per ridurre la possibilità di emissione di sostanze odorigene.

9.15. I rifiuti in ingresso indicati nella tabella 1 dell'Allegato C al presente provvedimento devono essere stoccati negli appositi serbatoi individuati ai punti successivi in attesa di verificare la loro compatibilità con l'impianto. É consentito l'invio dei codici autorizzati, contraddistinti dal CER 20 03 04, dei rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti con codice CER identificati da 02.xx.xx e rifiuti provenienti da industria tessile con codice identificativo 04.xx.xx, direttamente al trattamento chimico-fisico con immissione nelle vasche di equalizzazione V12 V13 e V14.

9.16. L'area di stoccaggio rifiuti in ingresso è stata individuata nella planimetria C.11 ed è attualmente composta da un parco serbatoi distribuito su due linee: L1, costituita da 20 serbatoi di cui 17 da 30 m3 e 3 da 15m3, ed L2, costituita da 15 serbatoi da 30 m3, posti in un'unica area di contenimento di volume utile pari a 673 m3. A seguito della sostituzione dei tre serbatoi della linea L1 da 15 m3 con analoghi serbatoi da 30m3, lavori da eseguirsi previa acquisizione dei nulla osta e pareri non sostituiti dalla presente autorizzazione, la configurazione della linea L1 sarà di 20 serbatoi da 30m3. Il volume complessivo di rifiuti stoccabili presso l'impianto, quale operazione D15, è pertanto fissato in un massimo di 1050 tonnellate. I serbatoi devono essere chiaramente identificati con numerazione ben visibile per dimensione e collocazione. Nell'area di stoccaggio devono essere indicante le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Inoltre:

- deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio;
- deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione dell'area di stoccaggio, inclusi serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.

9.17. Entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione la ditta dovrà presentare a Regione Veneto Provincia di Vicenza e ARPAV-Dap di Vicenza un programma dettagliato per l'approvazione dell'utilizzo come reagenti di particolari rifiuti selezionati individuati dai codici CER 06 01 01*, 06 01 02*, 06 01 04*, 06 02 04*, 11 01 07* in sostituzione di materie prime, attualmente immessi in 8 serbatoi, 5 da 10 m3, 2 da 15 m3 e 1 da 45 m3. In attesa della presentazione della documentazione è sospeso l'utilizzo di tali codici come reagenti in sostituzione di materie prime e i serbatoi andranno utilizzati solo come stoccaggio delle materie prime. Tali codici potranno comunque essere accettati in impianto secondo le relative procedure previste per i rifiuti in ingresso, nei serbatoi autorizzati come operazione D15.

9.18. La Ditta dovrà disporre la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello dei serbatoi.

9.19. Ogni partita di rifiuto in ingresso, destinata alle operazioni di stoccaggio D15, dovrà essere registrata riportando la codifica del serbatoio in cui verrà collocata.

9.20. I rifiuti incompatibili (suscettibili di reagire pericolosamente tra loro) devono essere stoccati in modo che non possano venire in contatto; in fase di stoccaggio la miscelazione può essere effettuata tra rifiuti con caratteristiche simili e compatibili e ottimizzata in funzione del successivo trattamento.

9.21. La Ditta è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ad evitare spandimenti accidentali durante le fasi di travaso.

10. Lo scarico dell'impianto deve rispettare i limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B colonna "scarico in acque superficiali" alle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. (Piano Tutela Acque), approvato con DCR n. 107 del 5.11.2009 e s.m.i. Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

10.1. Il campionamento dello scarico dell'impianto nel corso d'acqua superficiale deve avere una frequenza adeguata per il controllo della funzionalità dell'impianto e, almeno settimanalmente, devono essere determinati allo scarico i parametri di tabella 5 dell'All.5 alla terza parte del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. secondo quanto stabilito nel PMC; i dati istantanei e totali, da intendersi rispettivamente come media oraria e come totale giornaliero, mensile e annuale, devono essere registrati. Andranno determinati con frequenza stabilita nel PMC, pH, Conducibilità, Redox, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico e nitroso

10.2. Il valore allo scarico del parametro "Escherichia coli" non deve essere superiore a 5.000 UFC/100 ml.

10.3. Dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV-DAP di Vicenza, anche via fax, qualsiasi fermata del campionatore per guasto o manutenzione.

11. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune Schio (DPCM 14 novembre 1997). Ambiente Energia S.r.l. dovrà comunque effettuare campagne di misura del rumore con la frequenza indicata nel PMC.
12. Le aree destinate al deposito dei rifiuti prodotti e quelle destinate allo stoccaggio delle materie prime, sono state individuate nella planimetria C.22. In tali aree, per la loro chiara identificazione, deve essere posizionata e mantenuta idonea cartellonistica. Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

12.1. Ambiente Energia S.r.l. dovrà garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo alle condizioni previste dall'art 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., relativamente ai rifiuti prodotti dall'impianto.

12.2. Nell'effettuare il deposito temporaneo Ambiente Energia S.r.l. deve indicare preventivamente il criterio gestionale (temporale o quantitativo) del quale intende avvalersi.

12.3. Si rimanda al PMC per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati. Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere comunque adempiute.

13. Le emissioni in atmosfera originate dall'impianto di depurazione e trattamento rifiuti di Schio sono state individuate nella schede e nelle planimetrie presentate dalla ditta Ambiente Energia S.r.l. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

13.1 Per le emissioni convogliate dovranno essere rispettati i sottoindicati valori limite di emissione in atmosfera:

Punto Emissione	Portata nominale [Nm^3/h]		INQUINANTI	VALORE LIMITE [mg/Nm^3]
E1	10.100[(1)]*	2100 [(2)]	Polveri	20
			Cr(III)	1
			Cd	0,2
			Ni	1
			Pb	1
			Acido solfidrico H_2S	3
			Ammoniaca	50
			SOV	300
E5	300		Acido solfidrico H_2S	1
			Ammoniaca	5

[(1)]Aspirazione stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi per conto terzi ed essiccamento fanghi
[(2)] Solo aspirazione stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi per conto terzi
*nota: Durante le operazione di scarico in fossa dei fanghi palabili alla portata indicata si aggiungono 7400 Nm^3/h

13.2. Il camino di emergenza costituito da un filtro a carboni attivi, collegato al sistema di aspirazione centralizzato dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi conto terzi, potrà essere utilizzato per un massimo di 15 giorni all'anno.

13.3. La bocca del camino E5 deve risultare ad asse verticale, più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

13.4. Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell'impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.

13.5. I camini soggetti a monitoraggio devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere dotati di adeguate strutture di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- essere dotati di appositi fori normalizzati in conformità con le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 15259);
- i fori di prelievo devono trovarsi ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle possibilmente pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre.

13.6. Campionamenti e analisi al biofiltro dovranno essere eseguite nel periodo estivo e secondo le indicazioni riportate nel PMC.

13.7. La ditta dovrà mettere a disposizione di ARPAV l'attrezzatura necessaria ad effettuare il campionamento alle emissioni del biofiltro.

13.8. In concomitanza di eventi comportanti la sospensione di energia elettrica per cause interne od esterne all'impianto, la ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dal gruppo elettrogeno di emergenza, di potenza termica nominale pari a 879,68 kW.

13.9. L'attivazione del sistema di deodorizzazione presso l'impianto andrà regolato da apposita procedura che tenga conto delle fasi più critiche di emissione degli odori. Dovranno essere riportati nella relazione annuale le date di attivazione e il corrispondente quantitativo di prodotto consumato.

14. La ditta Ambiente Energia S.r.l. ha l'obbligo di mettere in essere ogni provvedimento utile ad evitare di trasferire qualsiasi forma di inquinamento al suolo. Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

14.1. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi.

14.2. Qualora si verifichino sversamenti accidentali di sostanze pericolose, che possano comportare inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, la ditta Ambiente Energia S.r.l. dovrà ottemperare a quanto segue:

- informare entro le 24 ore dal fatto la Provincia di Vicenza ed ARPAV-DAP di Vicenza;
- adottare le misure d'urgenza necessarie al ripristino della conformità;
- garantire lo svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento del suolo.

15. La ditta Ambiente Energia S.r.l. registra secondo le regole stabilite nel PMC gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti e comunica agli Enti di Controllo (Provincia di Vicenza ed ARPAV-DAP di Vicenza) quelli che possano comportare variazioni sulla qualità degli effluenti o effetti significativi sull'ambiente con una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti su ciascuna matrice ambientale (acqua, aria, suolo). Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

15.1. La ditta Ambiente Energia S.r.l. deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. Si considera, in particolare, una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non

si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.

15.2. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione agli Enti di Controllo (Provincia di Vicenza ed ARPAV-DAP di Vicenza), secondo le regole stabilite nel PMC.

15.3. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, Ambiente Energia S.r.l. ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (mediante fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) ai suddetti Enti di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, la Ditta ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio nell'ambiente, e per ripristinare il contenimento delle sostanze inquinanti. Ambiente Energia S.r.l.. inoltre, deve accertare le cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

16. Relativamente ai controlli e ai monitoraggi ambientali Ambiente Energia S.r.l. dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) riportato in **Allegato B** al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, su cui si è espresso favorevolmente ARPAV-DAP di Vicenza con nota protocollo n. 70392 del 28.06.2013, con la seguente modifica: ove è riportato "*Allegato 1 "Elenco codici CER autorizzati*"" è da intendersi l'**Allegato C** al presente provvedimento. Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

16.1. Presso l'impianto devono essere presenti e messe a disposizione dei soggetti preposti ai controlli una o più planimetrie dell'impianto che consentano di individuare le aree e gli scarichi indicati ai punti 9, 10, 12 e 13 del presente decreto, conformi a quanto presentato in sede di rilascio della presente autorizzazione.

16.2. La Ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza ed ad ARPAV-DAP di Vicenza ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto ogni variazione al PMC dovrà essere assentita dall'Autorità competente, sentito il parere di ARPAV-DAP di Vicenza.

16.3. Le registrazioni dei dati o i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo (Provincia ed ARPAV). Sui referti analitici o nei relativi verbali di campionamento devono essere chiaramente indicati: la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi. Tali referti devono essere firmati da un tecnico abilitato.

16.4. La ditta Ambiente Energia S.r.l. è tenuta a predisporre e compilare periodicamente appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria, nei termini e modalità di cui all'art. 28 della L.R. n. 3/2000 s.m.i. Tali quaderni possono essere tenuti anche in formato elettronico, purché il sistema informatico utilizzato garantisca la salvaguardia e la non modificabilità dei dati registrati.

16.5. La ditta Ambiente Energia S.r.l. dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall'anno successivo al rilascio della presente autorizzazione, a Regione Veneto, Provincia di Vicenza e ARPAV-DAP di Vicenza una relazione sulle tipologie e i quantitativi dei rifiuti trattati all'impianto, sui rifiuti prodotti e sulle modalità di smaltimento, al fine di consentire la verifica di funzionalità dell'impianto

17. Devono essere, inoltre, rispettate le seguenti prescrizioni:

17.1. L'azienda dovrà proseguire con l'attività di monitoraggio qualitativo delle acque di falda con sonde ad acquisizione automatica, campionamenti e analisi chimiche periodiche, attuata con i 3 piezometri installati in impianto, come da prescrizioni indicata nel Parere n. 259 del 14.10.2009 della Commissione Regionale V.I.A.

17.2. La recinzione lungo il perimetro dell'impianto deve essere mantenuta in efficienza. Si dovrà altresì provvedere a garantire la manutenzione nel tempo delle siepi, delle alberature e di ogni altro elemento che costituisca barriera di protezione ambientale al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.

17.3. Ai sensi dell'art. dell'art. 29-nonies commi 1 e 4 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Ambiente Energia S.r.l. è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, Provincia di Vicenza ed ARPAV-DAP di Vicenza le variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero le modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l.bis del medesimo decreto.

17.4. Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto.

17.5. ARPAV-DAP di Vicenza effettuerà, nell'arco di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, almeno due ispezioni ambientali - intese come controlli documentali, tecnici, gestionali - e un controllo analitico. Detti controlli verranno eseguiti da ARPAV-DAP di Vicenza in attuazione dell'art. 29-decies, comma 3 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., con oneri a carico di Ambiente Energia S.r.l., secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 1519/2009.

17.6. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, Ambiente Energia S.r.l. deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto.

17.7. La ditta Ambiente Energia S.p.A. dovrà presentare a Regione Veneto, Provincia di Vicenza ed ad ARPAV-DAP di Vicenza il Piano di ripristino ai sensi della normativa vigente in materia di bonifica e ripristino ambientale, al fine di annullare gli impatti ambientali negativi causati dalla presenza dell'opera e creare le condizioni per un ripristino, nel tempo, delle condizioni ex ante, almeno 1 anno prima della chiusura definitiva dell'impianto.

17.8. Rimangono vigenti, a carico di Ambiente Energia S.r.l. che è tenuta a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento.

18. Sono allegati al presente provvedimento:
    - ♦ **Allegato A**: Relazione Istruttoria.
    - ♦ **Allegato B**: Piano di Monitoraggio e Controllo.
    - ♦ **Allegato C**: Elenco dei Rifiuti gestibili presso l'impianto secondo codice CER.
19. Il presente provvedimento va trasmesso a Ambiente Energia S.r.l., al Comune di Schio, alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV-DAP Vicenza.
20. Si da atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
21. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Mariano Carraro

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 93 del 03.12.2013 pag. 1/13

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Impianto di depurazione e trattamento rifiuti di Schio

ATTIVITA' DA AUTORIZZARE

Ragione sociale	Ambiente Energia S.r.l.
Sede legale	Viale dell'Industria 126 – 36015 Schio (VI)
Sede operativa	Viale dell'Industria 126 – 36015 Schio (VI)
Tipo di impianto	Impianto di depurazione e trattamento rifiuti
Codice e attività IPPC	5.1 – Trattamento rifiuti pericolosi 5.3 - Trattamento rifiuti non pericolosi Operazioni D8-D9 e D15
Gestore	Ambiente Energia S.r.l..
Referente	Roberto Pellizzari
Impianto a rischio di incidente rilevante	No
Sistema di gestione ambientale	No

PREMESSA 2
DOCUMENTI ESAMINATI E ATTIVITÀ SVOLTE 2
DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO 3
1. LINEA RICEZIONE, STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI CONTO TERZI 3
2. LINEA TRATTAMENTO ACQUE REFLUE 6
3. LINEA TRATTAMENTO FANGHI 7
4. LINEA TRATTAMENTO EMISSIONI 8
5. ACQUE METEORICHE 10
6. POZZI PIEZOMETRICI 10
7. IMPIANTI GENERALI E STRUTTURE 10
MODIFICHE ALL'ASSETTO DELL'IMPIANTO 10
1. Nuovo sistema di disinfezione 10
2. Implementazione sistema deodorizzazione 12
3. Alberatura di mascheramento 12
4. Stoccaggio rifiuti nei serbatoi-operazione D15 12
5. Trattamento acque di falda 13
EMISSIONI IN ATMOSFERA 13
Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato 13
Fonti di emissione in atmosfera di tipo non convogliato 13
Schemi a blocchi dell'impianto 13

PREMESSA

L'impianto di trattamento rifiuti sito in Viale dell'Industria 126, Zona Industriale di Schio (VI) è attualmente gestito dalla società Ambiente Energia S.r.l. La ditta, con DGR n. 4140 del 29.12.2009 integrata con DGR n. 86 del 19.01.2010, ha ottenuto il giudizio favorevole di compatibilità ambientale come da parere della commissione VIA n. 259 del 14.10.2009, l'approvazione del progetto di adeguamento tecnologico e messa in sicurezza della sezione di essiccamento termico dei fanghi e il contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Su richiesta della ditta, con decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 6/2012, nell'elenco dei codici CER trattabili presso l'impianto è stato inserito il nuovo CER 19 02 99 con la dicitura "reflui da osmosi inversa o acque pretrattate in impianti chimico fisici destinate a depurazione finale", valutato come modifica non sostanziale non essendo diverso qualitativamente dal codice già autorizzato classificato come CER 19 08 99. Successivamente, visto il decreto n. 127/2012 del Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni con presa d'atto del parere espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. del 4 Luglio 2012, con decreto n. 72/2012 è stato inserito nell'elenco CER anche il codice CER 19 02 03, mentre è stata subordinata la valutazione dell'inserimento del codice CER 19 02 06 nell'ambito della procedura di riesame dell'autorizzazione.
In data 15.06.2012, infatti, è stata convocata con nota prot. 260393 del 05.06.2012, una riunione preliminare all'aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciato con DGR 4140/2009 a seguito della presentazione del collaudo funzionale e prestazionale dell'impianto e verifica della conformità alle prescrizioni della commissione VIA durante la quale è emerso che era opportuno avviare una revisione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale come prevista all'art.29 octies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., per meglio delineare i seguenti aspetti: approvazione, integrazione e aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, implementazione sistema di disinfezione, implementazione sistema di deodorizzazione dei letti di essiccamento, presa d'atto collaudo delle opere realizzate e non valutate dall'amministrazione competente, definizione limiti di emissione in atmosfera, regolarizzazione operazione di stoccaggio rifiuti nei serbatoi per il tempo utile alla loro classificazione, revisione dei codici CER autorizzati.

DOCUMENTI ESAMINATI E ATTIVITÀ SVOLTE

La ditta ha presentato, in data 30.10.2012 prot. regionale 491856, la documentazione necessaria per avviare il riesame dell'AIA, rilasciata con DGR 4140/2009, ex art. 29 octies d.lgs. 152/2006 s.m.i., come indicato nella nota prot. regionale 392349 del 30.08.2012.
Esaminata la documentazione, con nota del Responsabile del Procedimento del 22.01.2013 prot. 29779, si è proceduto a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge 07.08.1990 n. 241 così come indicato all'art. 29-quater, comma 3, del D. Lgs 152/2006 s.m.i. La Società Ambiente Energia S.r.l. ha provveduto a pubblicare l'avviso così come stabilito dalla normativa vigente, tramite i mezzi di informazione locale e in particolare sul quotidiano "Il Gazzettino", in data 06.02.2013. Nei termini stabiliti non sono pervenute osservazioni.
La ditta, in data 12.06.2013 prot. 50/13, ha trasmesso alcune precisazioni e integrazioni alla documentazione presentata in particolare viene:

- descritta la proposta per l'affinamento presso l'impianto delle acque di falda provenienti dal sito di Immobili e Partecipazioni SpA
- specificato l'utilizzo di alcuni rifiuti selezionati in sostituzione di materie prime utilizzate in impianto
- richiesta la sostituzione di 3 serbatoi esistenti da 15 m^3 con analoghi da 30 m^3
- richiesta l'autorizzazione all'avvio dei lavori del sistema di disinfezione
- presentato un aggiornamento al PMC
- rinuncia alla richiesta del codice CER 19 02 06
- invio nuove procedure operative in relazione ad alcune criticità individuate da ARPAV.

In data 20.06.2013 si è svolta una riunione istruttoria in cui sono stati discussi i seguenti punti:

- Trattamento acque di falda provenienti dal sito di Immobili e Partecipazioni SpA
- Presa d'atto collaudo funzionale presentato a maggio 2012
- Installazione sistema di disinfezione
- Deodorizzazione con sistema enzimatico e alberature di mascheramento
- Autorizzazione operazione D15 e sostituzione 3 serbatoi da 15m^3 con analoghi di capacità 30 m^3
- Utilizzo rifiuti in ingresso come materie prime, utilizzando gli stessi serbatoi di quest'ultime.
- Emissioni in atmosfera
- Definizione della massima quantità di acque reflue industriali trattabili presso l'impianto.

In tale sede sono state richieste alla ditta alcune integrazioni pervenute in data 31.07.2013
Successivamente a seguito della ricezione della nota di ARPAV-DAP di Vicenza, prot. 85105 dello 07.08.2013, riguardante la presenza di odori molesti rilevati durante il sopralluogo dello 06.08.2013, e delle successive comunicazioni del Comune di Schio dello 08.08.2013 prot. 45541 e del 14.08.2013 prot. 46324, il

procedimento di riesame è stato sospeso, con nota prot. 378633 del 11.09.2013, e per approfondire tale tematica ed è stata convocata una riunione istruttoria per il 03.10.2013.
Nella riunione del 03.10.2013 sono stati discussi i seguenti punti:
- Problematiche odorigene ed emissioni in atmosfera;
- Nuovo sistema di disinfezione;
- Trattamento acque di falda provenienti dal sito di "Immobili e Partecipazioni S.p.A."

Si è convenuto di attendere le analisi e indicare come prescrizione in autorizzazione i tempi per la presentazione di un programma per la riduzione degli odori molesti riconducibili all'impianto, mentre le acque di falda provenienti dal sito di "Immobili e Partecipazioni S.p.A." potranno essere conferite solo in caso di utilizzo in impianto.
La proposta della ditta del 14.11.2013 per attuare la riduzione degli odori molasti consiste nella realizzazione della copertura e del trattamento dell'aria dell'ispessitore fanghi (V41) e la copertura dei due sedimentatori degli impianti di trattamento chimico fisico denominati 7.1 e 7.2 entro giugno 2014

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO
Composizione dell'impianto:
1. LINEA RICEZIONE, STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI CONTO TERZI
2. LINEA TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
3. LINEA TRATTAMENTO FANGHI
4. LINEA TRATTAMENTO ARIA

1. LINEA RICEZIONE, STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI CONTO TERZI

La linea è dedicata alla ricezione da terzi dei rifiuti liquidi, allo stoccaggio temporaneo e al trattamento è composta delle seguenti sezioni:

POS	SEZIONE (*)	ITEM	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE (*)	ITEM	PARAMETRI CONTROLLATI
1	*AREA DI RICEZIONE E SCARICO DEI RIFIUTI*		- *Raccolta acque meteoriche e di lavaggio*		
2	STAZIONE DI SCARICO	S1	- Grigliatura - Dissabbiatura - Rilancio a serbatoi		Livello Livello
3	STAZIONE DI SCARICO	S2	- Grigliatura - Dissabbiatura - Rilancio a serbatoi		Livello Livello
4	SERBATOI DI STOCCAGGIO	L1	- N° 20 serbatoi per un volume si stoccaggio pari a 555 m^3		Livello
5	SERBATOI DI STOCCAGGIO	L2	- N° 15 serbatoi per un volume si stoccaggio pari a 450 m^3		Livello
6	VASCHE DI EQUALIZZAZIONE E RILANCIO	V5.1 V5.2	- Miscelazione - Rilancio ai trattamenti chimico fisici CF1 e CF2		Livello Portata
7	*TRATTAMENTO CHIMICO FISICO*	*CF1*	- *Acidificazione e reazione* - ***Reazione con solfuro*** - Correzione pH - flocculazione - ***Coagulazione*** - Sedimentazione - Rilanci fanghi	*6.1* ***6.2*** 6.2a ***6.2b*** 7.1 7.2	pH Redox pH
8	*TRATTAMENTO CHIMICO FISICO*	*CF2*	- *Acidificazione e reazione* - ***Reazione con solfuro*** - *Correzione pH - flocculazione* - ***Coagulazione*** - *Sedimentazione* - Rilancio fanghi	*6.3* ***6.4*** *6.5* ***6.6*** *7.3* 7.4	pH Redox pH
9	***RILANCIO A VASCHE DI ACCUMULO V12/13/14***	***V4.0***	- ***Rilancio***	***4.0***	Livello
10	*STOCCAGGIO E DOSAGGIO PRODOTTI CHIMICI (alcuni sono comuni alla LINEA TRATTAMEENTO ACQUE REFLUE*		- **Acido Solforico** - Idrossido di sodio (soda) - Sali acidi di ferro - ***Calce stoccaggio - Preparazione*** - ***Preparazione solfuro di sodio*** - Preparazione polielettrolita	*T04* T02 T01 *T03* ***C2*** C3	Livello Livello Livello Livello Livello Livello
11	*LOCALI TECNICI*		- ***Locale quadro elettrico*** - *Locale pompe rilancio fanghi* - *Locale pesa*		

1.1. Descrizione del funzionamento

I rifiuti sono ritirati in due punti di ricezione (S1 ed S2), dove sono sottoposti ad un primo trattamento di grigliatura e dissabbiatura statica; successivamente sono rilanciati, a mezzo di pompe sommerse, ai serbatoi di stoccaggio. Le operazioni di grigliatura e dissabbiatura sono svolte su due stazioni denominate S1 ed S2.
Il materiale grigliato è raccolto in sacconi filtranti e smaltito come rifiuto solido, mentre gli inerti separati in fase di dissabbiatura sono lavati all'interno di un classificatore sabbie.
Nella stazione di ricezione dei rifiuti liquidi S1 vengono anche ritirati i rifiuti fangosi pompabili che, dopo grigliatura sono rilanciati all'ispessitore V41 impiegando le stesse pompe predisposte per il rilancio dei rifiuti liquidi; sulla mandata delle pompe di rilancio è stato predisposto un sistema di valvole automatiche che consente di deviare il flusso verso l'ispessitore o i serbatoi di stoccaggio a seconda della tipologia di rifiuto.
Lo stoccaggio è effettuato in un parco serbatoi distribuito su due linee: L1, composta di 20 serbatoi, ed L2, composta di 15 serbatoi. Il volume complessivo dei serbatoi è pari a : 17 x 30 m^3+ 3 x 15 m^3 + 15 x 30 m^3 totale, mentre il volume delle vasche di contenimento è: 310,5 (E) + 362,5 (N) = 673 m^3 pari a circa i 2/3 del volume totale utile dei serbatoi. Ogni serbatoio è dotato di un sistema di misura in continuo del livello e di n° 2 interruttori a galleggiante per il blocco del carico e segnalazione di allarme, qualora non intervenisse il controllo tramite il misuratore in continuo. Le operazioni di rilancio ai serbatoi sono gestite tramite un software installato all'interno di un PLC.
I serbatoi sono muniti di uno scarico di emergenza per troppo pieno, qualora non intervenga nessuno dei 3 controlli di livello sopra citati, convogliando il flusso all'interno delle vasche di equalizzazione V5.1 e V5.2, e sono dotati di uno sfiato collegato ad un collettore (uno per ogni linea di stoccaggio) a sua volta collegato al collettore di aspirazione dell'aria inquinata della linea di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Gli sfiati sono dimensionati in modo da consentire l'evacuazione dell'aria dal serbatoio in fase di riempimento in misura pari a 1,5 volta la portata caricata. Il collettore a sua volta è dimensionato tenendo conto che viene caricato un solo serbatoio alla volta per ogni linea.
Il contenuto di ogni serbatoio viene registrato su apposita modulistica indicandone la data conferimento, la provenienza, il codice CER e la successiva data di scarico verso il trattamento. Prima di essere destinati al trattamento, sui rifiuti conferiti e contenuti nei serbatoi vengono effettuati controlli analitici come previsto dal PMC.
Dai serbatoi i rifiuti sono scaricati all'interno delle vasche di equalizzazione 5.1 e 5.2, dove vengono mantenuti in agitazione mediante miscelatori sommersi. Entrambe le vasche sono munite di un sistema di misura in continuo del livello che controlla lo scarico dei serbatoi e il rilancio dei rifiuti al trattamento. Le operazioni di scarico dei serbatoi sono gestite tramite un software installato all'interno di un PLC.
Dalle due vasche di equalizzazione, i rifiuti vengono pompati al trattamento chimico fisico con portata costante; ognuna delle due vasche di equalizzazione rilancia ad un solo impianto di trattamento chimico fisico denominati CF1 e CF2. Le due linee di trattamento funzionano in parallelo, si articolano nelle stesse fasi di trattamento, con i parametri di funzionamento, quali portata trattata, dosaggio dei prodotti chimici, condizioni di lavoro (pH, potenziale di ossido-riduzione), portata di fanghi estratti, che possono essere impostate in modo autonomo.
Il trattamento chimico fisico si sviluppa in più fasi su ogni singola linea e, in funzione del processo da instaurare, sono dosati uno o più prodotti chimici.
Nella prima vasca (vasca di acidificazione e reazione) viene corretto il pH, mediante l'aggiunta di acido solforico controllato dallo strumento di misura e viene aggiunto sale inorganico a base di ferro. Nella seconda vasca (reazione con solfuro) viene dosata una quota di latte di calce per innalzare il pH e poi è dosata la soluzione di solfuro di sodio. Nella terza vasca (correzione pH) il pH viene corretto dosando calce e soda. Nella quarta vasca (coagulazione) è addizionata una soluzione di polielettrolita come aggregante. Dalla vasca di coagulazione, per sfioro, la sospensione fango-rifiuto trattato è convogliata al sedimentatore dove il fango si separa sul fondo e l'acqua chiarificata sfiora lungo il perimetro della vasca. Le varie vasche di reazione sono dotate di un agitatore verticale per miscelare rifiuti e prodotti chimici dosati. Come prodotti chimici venivano dosati anche rifiuti ritirati da terzi aventi opportune caratteristiche, tali prodotti di origine acida o basica sostituivano rispettivamente l'acido solforico e l'idrossido di sodio, oppure i sali acidi di ferro se erano soluzioni acide a base di ferro; in attesa di un più dettagliato progetto in merito tale operazione sarà sospesa.
L'acqua chiarificata proveniente da entrambi le linee di trattamento è convogliata alla vasca di rilancio (4.0) per essere pompata alle vasche di accumulo dell'impianto generale (V12,V13,V14).
I fanghi separati sono pompati all'ispessitore (V41) tramite un'unica tubazione a cui sono collegate entrambi le stazioni di rilancio delle due linee di trattamento.
Tutte le vasche di rilancio, equalizzazione e trattamento, nonché i serbatoi di stoccaggio sono dotati di un sistema di captazione dell'aria sovrastante i rifiuti e collegato al sistema di aspirazione.

1.2. Modifiche apportate alla linea di stoccaggio e trattamento dei rifiuti liquidi

Rispetto al progetto originale approvato con DGR, n. 4140 del 29.12.2009, l'impianto realizzato ha subito alcune modifiche. In particolare, gli interventi effettuati hanno riguardato:

a) Reazione con solfuro di sodio. E' stato modificato il ciclo di trattamento di entrambi le sezioni CF1 e CF2 con inserimento di una sezione di reazione con solfuro di sodio. Il trattamento con solfuro di sodio è inserito a valle del trattamento iniziale di acidificazione e reazione flocculante a base ferrosa, con lo scopo di migliorare l'efficienza di rimozione degli ioni metallici. La fase iniziale di reazione e flocculazione è stata trasformata in fase di acidificazione e reazione, con l'obbiettivo di ridurre le eventuali tracce di cromo esavalente che potrebbero essere presenti in alcuni scarichi.
b) Coagulazione. A valle della fase di correzione pH e flocculazione, è stata inserita la fase di coagulazione per migliorare l'efficienza del polielettrolita consentendo un ingrossamento più uniforme dei fiocchi di fango e una riduzione del contenuto delle particelle più fini.
c) Chimico fisico CF1. La modifica della sezione consta dell'inserimento della fase di trattamento con solfuro realizzando una nuova vasca e dell'inserimento della fase di coagulazione attrezzando la vasca di carico del sedimentatore già esistente.
d) Chimico fisico CF2. Oltre all'inserimento delle fasi di trattamento con solfuro e di coagulazione, sono state ampliate le dimensioni delle vasche di trattamento per garantire un tempo di ritenzione idraulica corretto per lo sviluppo della reazione fra i rifiuti liquidi e il solfuro di sodio. Sono state anche incrementate le dimensioni del sedimentatore, in particolare il diametro che passa da 7 a 8 metri, per ridurre il carico idraulico superficiale e consentire una migliore sedimentazione del fango con conseguente maggiore chiarificazione dell'effluente depurato.
e) Prodotti chimici. Rispetto al progetto approvato sono stati riorganizzati i dosaggi dei prodotti chimici con l'inserimento del dosaggio di acido solforico, solfuro di sodio e latte di calce. Il dosaggio di solfuro di sodio è attivato secondo necessità, in funzione della concentrazione di metalli nei rifiuti da trattare
   - Acido solforico. Il dosaggio dell'acido solforico viene effettuato all'interno della prima vasca di trattamento; ha comportato la trasformazione da vasca di reazione e flocculazione a vasca di acidificazione e reazione. Lo stoccaggio dell'acido viene effettuato all'interno del serbatoio T04 già esistente, ma ristrutturato ed equipaggiato con una stazione di carico dell'acido, una pompa di dosaggio e dotato di un sistema di misura del livello in continuo per avere costantemente sotto controllo la quantità di acido residua. Il dosaggio dell'acido è controllato in automatico dai pH-metri posti nelle rispettive vasche di acidificazione e reazione. Il dosaggio viene effettuato in concentrazione variabile, per il quale è stato ripristinato un sistema di stoccaggio preesistente.
   - Solfuro di sodio. Il solfuro di sodio viene acquistato in forma solida confezionato in sacchi ma viene dosato in soluzione al 15-20% in peso. Per effettuare la preparazione e il dosaggio della soluzione è stata prevista una stazione composta di:
     - una vasca, munita di agitatore, di dissoluzione e maturazione della soluzione;
     - una pompa di travaso;
     - un serbatoio di stoccaggio della soluzione preparata;
     - una pompa di dosaggio.

   Il ciclo di preparazione viene avviato manualmente dall'operatore che provvedere al carico del prodotto solido, dopo di che prosegue in automatico fino al completo travaso della soluzione.
   - Calce. La calce viene acquistata in polvere nella forma idrata e stoccata all'interno del silo T03 già esistente presso l'impianto, ma viene dosato in sospensione al 5-10% in peso. Per effettuare la preparazione della sospensione è stato predisposto una centralina di miscelazione della calce idrata in polvere (mediante una coclea che preleva la polvere direttamente dal silo) con l'acqua sotto l'azione di un agitatore. La preparazione della sospensione avviene in automatico in funzione del livello all'interno della vasca, mentre il dosaggio è controllato dalla logica gestionale dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi e viene effettuato mediante due pompe indipendenti, una per il CF1 ed una per il CF2.
   - Sale acido di Ferro e Idrossido di sodio. Rispetto al progetto approvato sono state eliminate le stazioni di stoccaggio intermedio posizionate sulle vasche V5.1 e V5.2, centralizzando le stazioni di pompaggio nell'area di stoccaggio dei prodotti chimici.
f) Rilancio a vasche d'accumulo. Rispetto al progetto approvato le acque chiarificate, scaricate dai due sedimentatori, non sono più inviate alla vasca 4, ma sono convogliate nella vasca di rilancio 4.0, di nuova realizzazione, ed affiancata alla stazione di rilancio S2. All'interno della nuova vasca sono state installate due pompe centrifughe sommergibili, funzionanti una di riserva all'altra, con relativi controlli di livello.
g) Locali Tecnici. Rispetto al progetto approvato sono stati realizzati i seguenti locali:
   - Locale quadro elettrico. E' stato realizzato un nuovo locale per alloggiare il quadro elettrico adibito al controllo dei tutta la linea di ricezione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti liquidi. Il locale è stato

realizzato adiacente alle vasche di trattamento del CF2 ed ha dimensioni: in pianta 4,75 x 3,25 m e in altezza 3,25m.
- Locale pompe rilancio fanghi. Il locale viene ingrandito rispetto alle dimensioni previste a progetto per consentire l'alloggiamento della stazione di preparazione e dosaggio del polielettrolita.
- Locale Pesa. Il locale è stato ingrandito rispetto alle dimensioni di progetto.

h) Area di ricezione e scarico dei rifiuti. E' stata contenuta all'interno di un quadrato incluso fra le due stazioni di ricezione S1 ed S2 ed è stata predisposta una rete di raccolta dei drenaggi collegata ad un pozzetto di rilancio che convoglia le eventuali acque al trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi, previo transito nelle vasche di equalizzazione V5.1 o V5.2.

2. LINEA TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

La linea di trattamento dedicata all'accumulo ed al trattamento delle acque reflue provenienti da terzi, dei rifiuti liquidi con CER autorizzato, dei rifiuti liquidi pretrattati negli impianti chimico fisico CF1 e CF2, della acque meteoriche captate sulle superfici impermeabili presenti all'interno dell'area dell'impianto, delle acque derivanti dal trattamento delle aree inquinate. E' composta delle seguenti sezioni:

POS	SEZIONE (*)	ITEM	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE (*)	ITEM	PARAMETRI CONTROLLATI
1	RICEZIONE DEI RIFIUTI LIQUIDI CONTO TERZI (BOTTINI)	V11	- Grigliatura		
2	ACCUMULO	V12 V13 V14			
3	SOLLEVAMENTO A TRATTAMENTO	V15			Livello Portata
4	COAGULAZIONE - FLOCCULAZIONE	V16			pH
5	SEDIMENTAZIONE PRIMARIA	V17			
6	DENITRIFICAZIONE	V21			
7	OSSIDAZIONE BIOLOGICA A FANGHI ATTIVI		- Vasca ossidazione - *Vasca ossidazione* - *Vasca ossidazione* - *Gruppo soffiatori*	V22 *V23* *V24*	***O_2 disciolto***
8	SEDIMENTAZIONE FINALE	V25			
9	RICIRCOLO FANGHI	V26	- Ricircolo fanghi - Estrazione fanghi di supero		Portata
9	VASCA SCARICO FINALE	V31			
10	CANALE MISURA DELLA PORTATA	V36	- Analizzatore in continuo - Misuratore di portata in canale		pH, Conducibilità, Redox, NO_3, NO_2, NH_4^+ Portata
11	***LOCALE TECNICO***		- ***Locale soffiatori e quadro elettrico***		

2.1. Descrizione del funzionamento

Alle vasche di accumulo generale dell'impianto vengono convogliate:
- le acque reflue provenienti da terzi e derivanti da lavorazioni industriali;
- scarico del trattamento dei rifiuti liquidi provenienti da terzi;
- rifiuti liquidi provenienti da terzi;
- acque meteoriche (ad eccezione di quelle ricadenti nell'area di scarico delle autocisterne che vengono inviate direttamente al trattamento rifiuti liquidi);
- ricircoli interni costituiti essenzialmente dalle acque di risulta della linea fanghi (ispessimento, disidratazione).

- acque di lavaggio arie inquinate-fumi (solo nel periodo estivo a causa della temperatura elevata derivante dal raffreddamento dell'aria uscente dall'essiccatore).

Le acque confluiscono all'interno delle vasche di accumulo a mezzo di canali di ripartizione muniti di paratoie per indirizzare il flusso in una o nell'altra delle tre vasche.
I rifiuti liquidi provenienti da terzi vengono scaricati nel punto di ricezione V11 costituito da un canale all'interno del quale è installata una griglia. Il rifiuto viene poi convogliato nella vasca di accumulo. Il materiale grigliato è raccolto in un sacco filtrante accumulato in un cassone. Il sacco filtrante è posizionato al di sopra del canale di scarico nelle vasche di accumulo in modo da raccogliere automaticamente il liquido drenato. Le vasche di accumulo sono collegate alla sezione di sollevamento V15, dove sono installate le pompe che rilanciano le acque reflue al trattamento chimico fisico di flocculazione - coagulazione (V16). All'interno della vasca, munita di miscelatore ad asse verticale, vengono dosati un sale acido di ferro e idrossido di sodio (soda). In uscita dalla vasca è posizionato il misuratore in continuo del pH che controlla il dosaggio dell'idrossido di sodio. Per gravità, la sospensione acqua-fango è convogliata alla sedimentazione primaria (V17) previa possibile aggiunta in linea di un polielettrolita. Nella sedimentazione primaria si separano due flussi: l'acqua chiarificata, convogliata direttamente per gravità al trattamento biologico a fanghi attivi; il fango, convogliato, a mezzo di pompe, all'ispessitore V41. All'ingresso del trattamento biologico si miscelano i seguenti flussi:

- Acque chiarificate scaricate dal sedimentatore primario;
- Acqua di lavaggio derivante dal trattamento dell'aria inquinata (esclusivamente nei periodi invernali);
- Ricircolo della miscela aerata prelevata in uscita dalle vasche di ossidazione biologica;
- Fanghi attivi, ricircolati dall'uscita del sedimentatore finale.
- Acque utilizzate a servizio di macchinari e attrezzature e per lavaggi, prelevate in base a concessione di derivazione d'acqua,

Il trattamento biologico è composto da:

- Una sezione di predenitrificazione V21 costituita da una vasca con miscelatori sommersi.
- Una sezione di nitrificazione - ossidazione biologica, costituita da 3 vasche funzionanti in parallelo V22, V23 e V24. Ogni vasca di ossidazione è equipaggiata con un sistema di distribuzione dell'aria mediante una rete di collettori su cui sono installati i distributori sommersi a microbolle.

L'insufflazione dell'aria è regolata tramite il controllo in continuo dell'ossigeno in vasca di ossidazione. La stazione di aerazione è costituita da più soffianti collegati da un unico collettore.
La miscela acqua - fango attivo passa, per stramazzo, dalla vasca di denitrificazione alle vasche di ossidazione biologica e poi per gravità viene convogliata al sedimentatore finale V25, tranne la frazione che viene ricircolata all'ingresso della vasca di denitrificazione. Nella fase di sedimentazione il fango si deposita sul fondo mentre l'acqua risale in superficie chiarificandosi e sfiora dalla vasca lungo il profilo perimetrale per poi essere raccolta nella vasca finale V31. Da qui, tramite il canale V36, viene immessa nella Roggia dei Molini; all'interno del canale viene effettuata la misura della portata e il campionamento per la misura in continuo di alcuni parametri. I fanghi raccolti sul fondo del sedimentatore sono raccolti nella vasca V26 e di qui ricircolati, a mezzo di pompe, alla vasca di denitrificazione; una piccola frazione viene estratta come fango di supero e inviata direttamente all'ispessitore V41.

2.2. Modifiche apportate alla linea di trattamento delle acque reflue.

Le modifiche apportate consistono negli interventi legati alla sostituzione del sistema di aerazione delle vasche di ossidazione biologica V23 e V24 con un sistema di insufflazione dell'aria mediante diffusori sommersi a microbolle.
In particolare, gli interventi effettuati riguardano:

a) Sostituzione delle turbine superficiali di aerazione con sistema di diffusione a microbolle nelle vasche V23 e V24, alimentato da un gruppo di soffiatori a lobi rotanti il cui funzionamento è controllato da inverter asservito al misuratore in continuo di ossigeno disciolto. Ai due soffiatori già presenti sono aggiunti altri due soffiatori con capacità volumetrica superiore.
b) Controllo dell'ossigeno disciolto. Nella vasca V24 è stato installato un sistema di misura dell'ossigeno disciolto.
c) Locale tecnico. Per l'alloggiamento dei soffiatori e del quadro elettrico deputato al comando e al controllo del sistema di aerazione, Il locale è stato posizionato in prossimità delle vasche di ossidazione biologica, dimensioni in pianta 12,55 x 7,00 m x 5,0 metri di altezza.

3. LINEA TRATTAMENTO FANGHI

La linea è dedicata al trattamento dei fanghi derivanti da cicli di trattamento sviluppati all'interno dell'impianto o conferiti da terzi. E' composta delle seguenti sezioni:

POS	SEZIONE (*)	ITEM	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE (*)	ITEM	PARAMETRI CONTROLLATI
1	ISPESSITORE	V41	- Ispessimento - Rilancio fanghi a disidratazione		
2	DISIDRATAZIONE	SD43	- n° 2 Centrifughe		
3	PUNTO DI RICEZIONE FANGHI DISIDRATATI	V42	- Fossa fanghi - ***Sistema di aspirazione dell'aria***		
4	ESSICCAMENTO	D45	- Essiccatore a tamburo rotante - Ventilatore estrazione fumi-ricircolo aria		Temperatura, Portata CH_4
5	SEPARAZIONE DEL FANGO	FM46	- Filtro a maniche		Rilevatore di fiamma
6	STOCCAGGIO FANGO ESSICCATO		- Silo verticale T47 - Sacconi		Livello
7	RAFFREDDAMENTO - LAVAGGIO DELL'ARIA RICIRCOLATA		- Colonna di raffreddamento lavaggio	C51	
8	LETTI ESSICCAMENTO	V42			

3.1. Funzionamento della linea.

I fanghi liquidi o pompabili sono inviati all'ispessitore per un ulteriore addensamento prima di essere convogliati alla disidratazione meccanica. I fanghi ispessiti, ad un tenore dell' 8 - 10 % di secco, sono inviati alle centrifughe per la disidratazione meccanica dove viene raggiunto un tenore di secco dell'ordine del 25-30 %. I fanghi disidratati, o una frazione, sono inviati all'essiccamento in funzione della capacità di trattamento di quest'ultima. La frazione non essiccata, è accumulata temporaneamente in un cassone quindi depositata in un letto dedicato di essiccazione naturale (opportunamente segnalato) e da qui inviata direttamente allo smaltimento.
All'essiccazione vengono anche inviati fanghi disidratati ritirati da terzi; il punto di ricezione è la fossa fanghi. L'essiccamento è effettuato all'interno di un tamburo rotante alimentato ad aria calda riscaldata direttamente da un bruciatore a metano. Il trasporto dei fanghi essiccati all'esterno del tamburo avviene per via pneumatica mediante la stessa aria di essiccamento; la separazione del fango avviene all'interno del filtro a maniche posto a valle dell'essiccatore. I fanghi essiccati sono temporaneamente accumulati all'interno del silo verticale T47 o in sacconi e, successivamente, inviati allo smaltimento.
L'aria estratta dall'essiccatore costituita da una miscela di fumi di combustione e aria è inviata ad una colonna di raffreddamento- lavaggio dove incontra, in controcorrente, l'acqua di raffreddamento distribuita mediante ugelli. L'aria fuoriuscente è in parte ricircolata all'essiccatore, ed in parte inviata al trattamento dell'aria inquinata e infine espulsa in atmosfera; la frazione estratta corrisponde circa alla portata di fumi fuoriuscente dal bruciatore del forno.
L'acqua di raffreddamento è prelevata dallo scarico della linea di trattamento delle acque reflue nella misura di circa 40 m^3/h e resa alla stessa linea in ingresso alla sezione di ossidazione biologica o, in alternativa, alle vasche di accumulo. In sostituzione di tale approvvigionamento viene proposto, limitatamente alla durata dell'operazione di bonifica, utilizzo dell'acqua pretrattata proveniente del sito di proprietà della società Immobili e Partecipazioni SpA.

3.2. Modifiche apportate alla linea di trattamento dei fanghi.

L'unica modifica apportata è rappresentata dal sistema di aspirazione dell'aria installato sui bordi della fossa fanghi e collegato all'impianto di trattamento delle emissioni.

4. LINEA TRATTAMENTO EMISSIONI

L'aria trattata è quella aspirata sulle vasche e serbatoi contenenti rifiuti o adibiti al trattamento dei rifiuti e quella estratta dall'impianto di essiccamento fanghi. Le sezioni riportate più in dettaglio in tabella

POS	SEZIONE (*)	ITEM	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE (*)	ITEM	PARAMETRI CONTROLLATI
1	*IMPIANTO DI ASPIRAZIONE SU VASCHE E SERBATOI LINEA TRATTAMENTO RIFIUTI CONTO TERZI*		*Aspirazione su*: - vasche stazioni ricezione S1 e S2 - *Serbatoi di stoccaggio L1* - Serbatoi di stoccaggio L2 - Vasche equalizzazione 5.1 e 5.2 - Vasca di preparazione soluzione solfuro di sodio C2 - Vasche trattamento CF1 e CF2 *Ventilatore di aspirazione*		Portata minima
2	***IMPIANTO DI ASPIRAZIONAE SU FOSSA FANGHI***	V42	***Linea di aspirazione collegata all'impianto di lavaggio C52***		
3	IMPIANTO DI LAVAGGIO		- Ventilatore di aspirazione - Colonna di lavaggio a riempimento (SCRUBBER) - Sistema di dosaggio dell'acido solforico	C52	pH acqua lavaggio
4	BIOFILTRO		Biofiltro a riempimento	BF53	
5	***FILTRO DI EMERGENZA***		***Filtro a carbone attivo***	***FCA54***	
6	***ASPIRAZIONE E TRATTAMENTO ARIA SU PUNTO DI RICEZIONE BOTTINI***	***V11***	- ***Sistema di aspirazione*** - ***Filtro a carbone attivo***	***FCA55***	

4.1. Descrizione del funzionamento dell'impianto colonna di lavaggio - biofiltro

L'impianto è nato in origine per il trattamento della frazione di aria inquinata estratta dall'impianto di essiccamento dei fanghi; il flusso contiene anche i fumi di combustione generati dal bruciatore installato sul forno e adibito al suo riscaldamento, successivamente sono state collegati all'impianto altri flussi da trattare aventi caratteristiche compatibili con il trattamento effettuato. L'impianto di trattamento dell'aria potenzialmente inquinata è costituito da una colonna di lavaggio con acqua (scrubber) e da un biofiltro.
Al trattamento sono convogliati i flussi di aria provenienti da:

- Aspirazioni su impianti di ricezione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti liquidi provenienti da terzi quali: stazioni di ricezione S1 ed S2, tutti i serbatoi delle due linee di stoccaggio L1 ed L2, le vasche di equalizzazione 5.1 e 5.2, tutte le vasche di trattamento chimico fisico CF1 e CF2, la stazione di preparazione e dosaggio del solfuro di sodio. Le aspirazioni sono collegate ad un unico collettore che le convoglia all'impianto di trattamento. Al termine del collettore, prima dell'immissione sul circuito dell'impianto di lavaggio, è inserito un ventilatore centrifugo. Ogni punto di aspirazione è munito di una serranda manuale di parzializzazione. La regolazione è effettuata una tantum.
- Una frazione dell'aria transitante nell'impianto di essiccamento che, miscelata con i fumi di combustione del bruciatore, asporta l'umidità contenuta nei fanghi. Aspirazione su fossa di ricezione dei fanghi disidratati da terzi (V42) che vengono inviati direttamente all'essiccatore senza ulteriori trattamenti. Sul condotto di convogliamento all'impianto di trattamento dell'aria, in prossimità dell'immissione, è inserita una serranda manuale per il bilanciamento della portata aspirata con i flussi sopra citati.

I flussi sono convogliati sul collettore collegato all'aspirazione del ventilatore che alimenta in serie la colonna di lavaggio e il biofiltro; dal ventilatore l'aria passa attraverso la colonna di lavaggio, l'acqua è ricircolata tramite una pompa funzionante in parallelo con il ventilatore. All'interno della vasca di raccolta dell'acqua che ricade dal riempimento è posizionato il pH-metro che controlla in continuo il valore di pH dell'acqua ed eventualmente lo corregge comandando il dosaggio dell'acido solforico. Data la tipologia di fanghi trattati è prevista una eventuale correzione, in automatico, con acido solforico, anche per la rimozione di eventuali tracce di ammoniaca presente nel flusso di aria aspirata dall'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi ritirati da terzi.
All'uscita della colonna di lavaggio, il flusso di aria viene convogliato alla base del biofiltro a riempimento a base legnosa, in cui viene costantemente mantenuto un elevato grado di umidità mediante l'erogazione di acqua sulla superficie a mezzo di ugelli nebulizzatori.
Il motore elettrico del ventilatore principale è comandato e controllato mediante inverter tramite il quale è possibile regolare manualmente la portata di aria.
L'impianto rimane in funzione anche se il forno di essiccamento viene messo fuori servizio.

Sulla linea di aspirazione proveniente dal trattamento rifiuti liquidi da terzi, dopo il ventilatore dedicato, è inserito, come by pass, un sistema di filtrazione a carbone attivo granulare di emergenza; l'inserimento viene effettuato in manuale, dall'operatore, qualora l'impianto scrubber/biofiltro sia fuori servizio.

4.2. Caratteristiche del camino di E1

Al biofiltro sono convogliate, dopo trattamento, le aspirazioni provenienti dall'essiccamento termico dei fanghi, dal sistema di aspirazione centralizzato delle linee di ricezione, di stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi per conto terzi, dal sistema di captazione su fossa di ricezione dei fanghi palabili. È presente anche un camino di emergenza costituito da un filtro a carbone attivi, collegato al sistema di aspirazione centralizzato dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi conto terzi.

4.3. Descrizione del funzionamento dell'impianto su punto di scarico Bottini (V11)

L'impianto è costituito da un ventilatore che aspira l'aria dal canale di grigliatura e la convoglia al filtro a carbone attivo installato in prossimità del canale (camino E5) L'impianto viene messo in funzione esclusivamente nel momento in cui si effettuata uno scarico e viene fermato al termine dello stesso.

4.4. Modifiche tecniche apportate

E' stato realizzato un sistema di captazione perimetrale lungo i 3 lati della fossa di ricezione dei fanghi palabili con esclusione dell'unico lato destinato allo scarico dei fanghi. Il sistema è dimensionato per garantire su tutto il fronte aperto (frontale, nel caso di scarico, e superiore, nel caso di prelievo per invio all'essiccatore) una depressione minima tale da garantire, in condizioni di staticità del vento, il richiamo di aria verso l'interno della fossa e l'aspirazione dell'aria nel canale di scarico dei bottini e trattamento su filtro a carbone attivo.

5. ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche ricadenti sull'area dell'impianto sono raccolte e convogliate alle vasche di accumulo per essere trattate, con l'esclusione di quelle ricadenti nell'area di scarico delle autocisterne che vengono inviate direttamente al trattamento rifiuti liquidi.

6. POZZI PIEZOMETRICI

Sono stati realizzati n° 3 pozzi piezometrici per il monitoraggio della falda al di sotto della'impianto. I pozzi sono ubicati a ovest del complesso (Pozzo 1), a est (Pozzo 3) e a sud-est (Pozzo 2) lungo la direzione della falda come riportato in planimetria C9-C10 e sugli elaborati specifici. All'interno di ogni pozzo è installata una pompa sommersa che solleva una determinata quantità di acqua inviare al sistema di campionamento e analisi in continuo. I parametri controllati sono: temperatura, Redox, pH e conducibilità. In ogni pozzo è installata una sonda di livello che monitora costantemente il livello della falda. I dati rilevati sono archiviati e visualizzabili mediante software dedicato.

7. IMPIANTI GENERALI E STRUTTURE

7.1. Viabilità e impianti sotterranei

E' stata rifatto il manto di asfalto di tutte le zone di transito e movimentazione dei mezzi, con asfaltatura delle aree che ne erano prive. Sono stati rifatti parte dei cavidotti interrati per il trasporto di energia elettrica e dei segnali di controllo e relativi pozzetti di ispezione.

7.2. Gruppo elettrogeno

Per garantire la continuità nel funzionamento delle sezioni principali dell'impianto è stato inserito un gruppo elettrogeno fisso funzionante a gasolio di potenza pari a 400 kW.

7.3. Cabina elettrica

E' stata realizzata una nuova cabina elettrica per derivare direttamente l'energia elettrica assorbita dall'impianto dalla rete ENEL. La cabina è stata posizionata in prossimità del nuovo ingresso. Per alimentare la cabina di trasformazione è stato realizzato un nuovo cavidotto con relativo cavo di alimentazione.

MODIFICHE ALL'ASSETTO DELL'IMPIANTO

1. Nuovo sistema di disinfezione

La soluzione proposta prevede una fase di filtrazione e successivamente il trattamento con lampade a raggi ultravioletti. L'effluente da trattare sarà fatto passare su un doppio letto filtrante costituito da Hydroantracite (parte superiore) e sabbia (strato inferiore) per eliminare i solidi sospesi presenti. I filtri a sabbia sono di tipo chiuso, alimentati in pressione a mezzo di pompe. Periodicamente, quando la pressione differenziale fra ingresso e uscita è dell'ordine di 0,8 bar, il filtro sarà controlavato per asportare il materiale trattenuto sulla superficie e negli interstizi. L'operazione consiste nel far passare acqua pulita in controcorrente rispetto al

flusso di filtrazione per un tempo massimo di 30 minuti. Lo scarico prodotto viene convogliato nuovamente alla linea di trattamento delle acque reflue. Il controlavaggio con acqua viene fatto precedere da una fase di circa 5-10 minuti di controlavaggio con aria derivata dal circuito di aerazione delle vasche di ossidazione biologica. Le lampade utilizzate saranno in condotta, ovvero, inserite all'interno di un contenitore cilindrico (reattore) e calettate su un'apposita piastra di supporto, a seconda del modello installato.
L'impianto di disinfezione sarà quindi alimentato in pressione sfruttando quella residua dell'acqua fuoriuscente dai filtri a sabbia.
Per garantire il corretto funzionamento delle lampade il reattore a UV sarà equipaggiato con un sensore UV in grado di monitorare la quantità di irraggiamento reale e un sistema di pulizia delle superfici di lettura del sensore e delle protezioni in quarzo delle lampade.
Il meccanismo sarà in grado di effettuare la pulizia meccanica senza necessitare del fermo dell'impianto.

POS	SEZIONE (*)	ITEM	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE (*)	ITEM	PARAMETRI CONTROLLATI
1	VASCA DI RILANCIO (esistente)	V31	- Pompe di rilancio - Controlli di livello		Livello
2	IMPIANTO DI FILTRAZIONE		- Filtro a sabbia automatico - Filtro a sabbia automatico	FS32 FS33	Portata Pressione
3	IMPIANTO DI DISINFEZIONE A UV	UV34			Intensità UV
4	VASCA DI RACCOLTA ACQUA TRATTATA (esistente)	V35	- Pompa di controlavaggio - Controlli di livello		Portata Livello
5	LOCALE TECNICO		- Filtri - Impianto UV - Quadro elettrico		

L'acqua in uscita dal sedimentatore è raccolta all'interno della vasca V31 dove transita già attualmente. All'interno della stessa vasca saranno installate:

- le pompe sommergibili per il rilancio dell'acqua ai filtri;
- i controlli di livello.

L'attuale scarico dalla vasca, a gravità per troppo pieno, che convoglia le acque nel canale (V36) di immissione nella Roggia dei Molini viene mantenuto, seppur modificato.
Le pompe rilanciano l'acqua alla sezione di filtrazione. La sezione di filtrazione è composta da due filtri a sabbia-hydroantracite di tipo cilindrico, alimentati in pressione e funzionanti in parallelo.
Il filtri funzionano in automatico e le fasi di controlavaggio sono gestite automaticamente mediante un PLC. Per il lavaggio del filtro si utilizza l'acqua trattata e accumulata nella vasca V35.
L'acqua filtrata uscente dai filtri a sabbia viene fatta transitare attraverso l'impianto di disinfezione a UV sfruttando la pressione residua dell'acqua ed è scaricata all'interno della vasca V35 dalla quale, per troppo pieno, viene immessa nel canale di scarico V36 a monte del punto di prelievo per il campionamento in continuo.
La vasca V35 funge da accumulo dell'acqua pulita per controlavare i filtri; ad essa è collegata la pompa di controlavaggio, di tipo centrifugo orizzontale; l'acqua è costantemente ricambiata facendo transitare l'acqua trattata in continuo.
Dati dimensionali caratteristici dell'impianto di filtrazione

PRAMETRO	U.M.	VALORE
Portata di trattamento per filtro	m^3/h	60
Numero filtri	n°	2
Portata complessiva trattata	m^3/h	120
Diametro dei filtri	mm	2.400
Superficie filtrante	m^2	4,52
Velocità superficiale di filtrazione	m^3/m^2*h	13,27
Carico max in solidi sospesi	kg/m^2	2,0
Intervallo fra due rigenerazioni (alla portata media)	h	10,5
Portata aria controlavaggio	m^3/h	270
Portata acqua di controlavaggio	m^3/h	82,0
Volume scaricato ad ogni controlavaggio (min - max)	m^3	27,1 - 40,7

Dati dimensionali caratteristici dell'impianto di disinfezione

PRAMETRO	U.M.	VALORE
Portata di trattamento	m^3/h	120
Numero reattori	n°	1
Numero lampade	n°	6
Potenza nominale lampade	W	315
Output UV-C 254 nm	W	150
Potenza complessiva	W	1.890
Tensione di alimentazione	V/Hz	400 / 50
Classe di protezione		IP 54
Numero sensori UV	n°	1
Segnale di uscita	mA	4 - 20
Pressione max di esercizio	bar	10
Volume reattore	litri	61

2. Implementazione sistema deodorizzazione

La ditta ha installato un sistema per il dosaggio di soluzioni acquose, contenenti microrganismi selezionati, atte all'eliminazione di sostanze maleodoranti. È stata allegata a titolo esemplificativo una scheda tecnica (C6 B) di uno dei prodotti commerciali utilizzati e la planimetria (C13) di distribuzione degli ugelli nebulizzatori sulle vasche di accumulo ed equalizzazione(V12,V13 eV14), sull'ispessitore (V41), sulla chiarificazione primaria (V17), sul trattamento chimico fisico (V16) e sui letti di essiccamento (V42).

3. Alberatura di mascheramento

È stata messa a dimora di una barriera di sempreverdi per il mascheramento dei serbatoi nel prato esistente in prossimità dell'ingresso dell'impianto (planimetriaC13)

4. Stoccaggio rifiuti nei serbatoi-operazione D15

I rifiuti liquidi, che arrivano all'impianto tramite autobotte, sono sottoposti anche ad una verifica delle caratteristiche chimico-fisiche affinché siano conformi a quanto dichiarato dal produttore e siano compatibili con i processi di trattamento dell'impianto. Lo stoccaggio è effettuato in un parco serbatoi distribuito su due linee: L1, composta di 20 serbatoi, ed L2, composta di 15 serbatoi. La ditta ha richiesto di poter sostituire 3 serbatoi della linea L1 da $15m^3$ ciascuno con analoghi serbatoi da 30 m^3. Il volume di stoccaggio da destinare all'operazione D15 diverrebbe di 1050t.

Per poter realizzare la verifica ogni carico di tali rifiuti viene immesso in uno dei serbatoi di stoccaggio presenti presso l'impianto (ogni serbatoio contiene l'intero quantitativo di un solo carico, indipendentemente dal volume del carico stesso). Ogni rifiuto staziona nel serbatoio dedicato per il tempo necessario ad

effettuare le analisi chimiche di conformità, come previsto anche nella programmazione dei controlli riportata nel capitolo 1.1. del PMC. Tale controllo analitico, variabile in funzione della tipologia del rifiuto e del numero di parametri da determinare, viene generalmente completato nel giro di alcuni giorni lavorativi. Al termine della verifica, il rifiuto è definitivamente accettato e può essere immesso nella sezione di pre-trattamento chimico-fisico (punti CF1 e CF2 dello schema a blocchi), secondo il programma di lavoro elaborato oppure, qualora giudicato non conforme, viene respinto ed è quindi restituito al produttore/detentore. Al fine di formalizzare la presenza del rifiuto liquido di terzi presso l'impianto, nel periodo compreso fra il suo ricevimento ed il completamento delle verifiche sulle sue caratteristiche chimico-fisiche, dal cui esito dipende la definitiva accettazione del rifiuto, viene ritenuto corretto identificare l'operazione descritta, già in essere, e autorizzarla come Operazione di smaltimento D15 "deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14", Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006. Nei comparti chimico fisico ,sia in quelli denominati CF1 e CF2 sia in quello dell'impianto generale, venivano dosati, come prodotti chimici, rifiuti ritirati da terzi aventi opportune caratteristiche. Tali prodotti, di origine acida o basica, sostituivano rispettivamente l'acido solforico e l'idrossido di sodio, oppure i sali acidi di ferro qualora fossero soluzioni acide a base di ferro. Gli stessi venivano stoccati negli stessi serbatoi per le materie prime. I codici CER che venivano utilizzati sono di seguito individuati:, 06 01 01*, 06 01 02*, 06 01 04*, 06 02 04*, 11 01 07*.

5. Trattamento acque di falda

La ditta con nota prot. 50/13 del 12.06.2013 ha comunicato che presso il sito di proprietà della società Immobili e Partecipazioni SpA, posto a monte dell'impianto in senso idrogeologico, è stato riscontrato un inquinamento della falda acquifera dovuto alla presenza di tetracloroetilene oltre i limiti consentiti per le acque sotterranee. Nella conferenza di servizi tenutasi il 22.01.2013 presso la Provincia di Vicenza sono state discusse le problematiche legate a tale contaminazione e in particolare è stata valutata l'opportunità di avviare le acque emunte, dopo un primo pretrattamento, al vicino impianto di depurazione di proprietà dello stesso gruppo industriale.

La ditta Ambiente Energia srl propone di inserirle nei cicli di trattamento attualmente in esercizio presso il suo insediamento, purché non sia riscontrato un limite superiore a 0,1mg/l di solventi clorurati. Le acque verranno utilizzate come raffreddamento- lavaggio nel sistema di essiccamento in sostituzione di quelle prelevate a tal fine allo scarico dell'impianto fino alla conclusione della bonifica. Sulla base degli studi chimico - geologici preliminari, è stata stimata in circa 50 m^3/h la portata di acqua da emungere dallo sbarramento idraulico costituito per le opere di bonifica della falda. Tale portata verrebbe estratta e convogliata all'impianto di trattamento delle acque reflue della ditta Ambiente Energia, previo trattamento specifico, per la quota parte utilizzabile in impianto fino al completamento delle attività di bonifica. L'apporto idrico annuale ammonterebbe a 438.000 m^3/anno. Ambiente Energia impiegherà tali acque per il lavaggio-raffreddamento dell'aria fuoriuscente dall'essiccatore dei fanghi, nella torre di lavaggio C51, in sostituzione dell'acqua impiegata attualmente. L'acqua reflua scaricata dallo scrubber C51 viene convogliata direttamente alle vasche di ossidazione biologica, dove si miscela con il flusso dei reflui provenienti dalla sedimentazione primaria. Essendo le due portate equivalenti, con l'impiego delle acque di falda nel processo di lavaggio/raffreddamento, cesserebbe il prelievo di parte dell'effluente a tale scopo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato

Come riportato nella scheda B.6 "Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato" sono presenti 2 camini denominati E1 ed E5. Il camino E1 è un biofiltro con superfici utile pari a 60m^2 mentre il camino E5, a servizio della Stazione Ricevimento Pozzi Neri (V11), è messo in funzione esclusivamente nel momento in cui si effettuata uno scarico e viene fermato al termine dello stesso. Nella relazione tecnica presentata dalla ditta viene descritto anche un camino di emergenza costituito da un filtro a carbone attivi collegato al sistema di aspirazione centralizzato dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi conto terzi e un gruppo elettrogeno di emergenza.

Fonti di emissione in atmosfera di tipo non convogliato

Emissioni in atmosfera di tipo diffuso non convogliate, secondo l'analisi del gestore riportata nella scheda B.8 "Fonti di emissione in atmosfera di tipo non convogliato", provengono dalla zona ricezione rifiuti, dalle vasche di equalizzazione, dal chimico fisico, dalle vasche biologiche e dai letti di essiccamento e riguardano prioritariamente sostanze con possibile impatto odorigeno. Al fine di ridurlo la ditta ha installato il sistema di deodorizzazione sopra descritto.

In base ai risultati dell'analisi presentata in data 14.11.2013 prot.77/13 la ditta ha identificato come ulteriori sorgenti di odori molesti l'ispessitore fanghi (V41) e i due sedimentatori degli impianti di trattamento chimico fisico denominati 7.1 e 7.2 proponendone la copertura e il trattamento dell'aria entro giugno 2014.

Schemi a blocchi dell'impianto

Gli schemi sono riportati nel Allegato B Piano di Monitoraggio e Controllo

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 93 del 03.12.2013 pag. 1/47

AMBIENTE ENERGIA S.r.l.

Viale dell'Industria, 126 - Z.I.

36015 SCHIO (VI)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

ALLEGATO E2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (P.M.C.)

Revisione 08

Maggio 2013

I N D I C E

INTRODUZIONE 3

QUADRO SINOTTICO 12

1. COMPONENTI AMBIENTALI 14
1.1. RIFIUTI ED ACQUE IN INGRESSO IMPIANTO 14
1.1.3 Rifiuti liquidi di Terzi : pre-trattamento chimico-fisico 18
1.1.5 Acque di scarico di Terzi in ingresso impianto 19
1.1.7 Rifiuti Prodotti dal Ciclo dell'Impianto 21
1.2. CONSUMO DI RISORSE IDRICHE 25
1.3. ENERGIA 25
1.4. CONSUMO DI COMBUSTIBILE 25
1.5. MATERIE PRIME 26
1.6. MATRICE ARIA 26
1.7. EMISSIONI IN ACQUA 29
1.8. SUOLO E SOTTOSUOLO 31
1.9. RUMORE 32

2. PIANO DI GESTIONE 33
2.1. ASPETTI GENERALI DI GESTIONE 33
2.2. REQUISITI IMPIANTI STOCCAGGIO-TRATTAMENTO 36
2.3. GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' 39
2.3.1 Definizioni 39
2.4. ULTERIORI ASPETTI DI GESTIONE DELL'IMPIANTO 42

3. INDICATORI DI PRESTAZIONE 43
3.1. MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI 43

INTRODUZIONE

Il presente documento deriva dall'attuazione della direttiva IPPC (Direttiva 96/61/CE recepita con D.Lgs. 59 del 18.02.2005 e Direttiva 2008/1/CE) che ha introdotto il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per le principali attività industriali indicate nell'allegato I della direttiva stessa. La normativa europea evidenzia la necessità di mettere in atto un nuovo atteggiamento nei confronti della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, sollecitando un'innovazione nella metodologia e nell'operatività rispetto alle questioni ambientali, sia per quanto riguarda i processi industriali sia per le modalità di approccio dei controlli sull'inquinamento. Il nuovo concetto di controllo integrato, infatti, si pone l'obiettivo di prevenire, ridurre e per quanto è possibile eliminare l'inquinamento, intervenendo direttamente sulle fonti delle attività che lo producono.

Precedentemente alla normativa IPPC, il legislatore regionale, con l'art. 26 della L.R. n. 3/2000, aveva previsto una serie di provvedimenti volti a garantire la tutela dell'ambiente attraverso l'obbligo per alcune categorie di impianti di predisporre piani o programmi di autocontrollo.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) è, di fatto, parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Nella scheda E "Modalità di Gestione degli aspetti ambientali e Piano di Monitoraggio", presente nella modulistica predisposta dalla Regione Veneto dall'allegato B alla DGR n. 668 del 20.03.2007, si richiede infatti la predisposizione di un piano di autocontrollo delle aziende su tutta una serie di aspetti ambientali e gestionali.

Il Piano permette sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte nell'A.I.A. sia un miglior *reporting* ambientale.

Tale documento deve essere successivamente valutato con l'autorità competente, Provincia o Regione, che acquisisce il parere di ARPAV (art. 29, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) con lo scopo di chiarire quali siano gli aspetti ambientali che necessitano di monitoraggio e controllo da parte del gestore dell'impianto.

Resta fermo che ARPAV, oltre ad essere chiamata ad esprimersi, in sede di istruttoria A.I.A., sulle attività di autocontrollo proposte dal gestore e controllore indipendente, deve prevedere nel PMC le proprie attività di ispezione ambientale da effettuarsi nell'arco di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, con lo scopo di verificare il rispetto dell'A.I.A., la regolarità degli autocontrolli e la regolare trasmissione dei dati di autocontrollo e monitoraggio all'autorità competente (art. 29, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Tutte le attività di controllo di ARPAV, concordate in sede autorizzativa e rientranti nel PMC sono a carico del gestore, ciò non esclude che l'autorità competente (Ministero, Regione o Provincia), possa disporre ulteriori ispezioni straordinarie, il cui pagamento sarà a carico dell'autorità pubblica.

AMBIENTE ENERGIA S.r.l. è già dotata di un Piano di Monitoraggio e Controllo (revisione 5 di Ottobre 2009)[1], approvato in sede di valutazione della DGRV n. 4140 di Dicembre 2009; nel rilascio della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, la Ditta dovrà attenersi al PMC approvato dall'autorità competente in accordo con ARPAV.

[1] La revisione n. 6 del PMC, di Ottobre 2011, era stata redatta per tener conto delle prescrizioni indicate dalla Commissione VIA e AIA ed era stata allegata alla comunicazione di avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto; la revisione n. 7 del PMC, di Ottobre 2012, era stata allegata alla domanda di riesame A.I.A.

La presente revisione del PMC è dovuta alla necessità di adeguare il documento alla nuova valutazione delle attività di depurazione e trattamento, effettuata durante l'iter del riesame A.I.A.

Le modifiche alla precedente revisione sono evidenziate in colore blu.

Il PMC è redatto sulla base del documento di ARPA Veneto "Note alla compilazione del Piano di Monitoraggio e Controllo – Categoria IPPC: 5" di Gennaio 2010 (DGR Veneto n. 242/2010), che tiene conto delle modifiche introdotte dalla DGR Veneto n. 863/2012 ed è predisposto per l'attività dell'impianto di trattamento rifiuti e di depurazione reflui industriali, di proprietà di **AMBIENTE ENERGIA S.r.l.**, sito in Via dell'Industria n. 126 in Comune di Schio (VI) e gestito dalla stessa Società.

Struttura del Piano di Monitoraggio e Controllo

Il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- ⇨ i controlli a carico del Gestore;
- ⇨ i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il monitoraggio dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di:

- ⇨ registrazioni amministrative, verifiche tecniche e gestionali,
- ⇨ misure in continuo,
- ⇨ misure discontinue periodiche (ripetute sistematicamente),
- ⇨ stime basate su calcoli o altri algoritmi, utilizzando parametri operativi del processo produttivo.

Il documento che segue è strutturato in tre sezioni che rispecchiano le tre principali tematiche da monitorare all'interno dell'impianto.

Il capitolo 1 descrive schematicamente le componenti ambientali che entrano in gioco nei processi gestiti dall'impianto in esame cercando di identificare le informazioni di minima che devono essere presenti nel PMC.

Il capitolo 2, invece, focalizza l'attenzione sulle attività dell'impianto che di fatto sono inscindibili dalla gestione dei rifiuti, facendo un'analisi accurata delle criticità, degli interventi di manutenzione ordinaria, della gestione operativa dell'impianto.

Il capitolo 3, infine, elenca gli indicatori di pressione monitorati (indicatori di *performance* ambientale). Tali indicatori sono in grado di fornire le informazioni qualitative e quantitative che consentono di effettuare una valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e del consumo delle risorse, al fine di permettere al gestore di adottare le strategie migliori atte a rafforzare il più possibile il perseguimento degli obiettivi ambientali. Gli indicatori di *performance* ambientale possono essere utilizzati anche come strumento di controllo indiretto.

Finalità del Piano di Monitoraggio e Controllo

Il Piano è realizzato con la finalità di raccogliere ed aggregare informazioni, tecniche e gestionali, che possono essere utilizzate per più scopi; quali, ad esempio :

- ➢ dimostrare la conformità dell'impianto alle prescrizioni A.I.A.,
- ➢ identificare i parametri di riferimento per il monitoraggio dell'impianto,
- ➢ valutare le prestazioni dei processi e delle tecniche,
- ➢ supportare eventuali future implementazioni dell'attività,

- fornire elementi per supportare le azioni correttive da parte del gestore dell'impianto,
- fornire elementi per indirizzare le ispezioni da parte dell'autorità competente.

Il Piano rappresenta l'insieme delle procedure e delle tecniche che consentono di mantenere una conoscenza continua e di insieme sull'evoluzione dei parametri ambientali significativi per l'esercizio dell'impianto.

Responsabilità e Ruoli

Il Piano è sotto la responsabilità operativa del Gestore, ma prevede anche azioni ed ispezioni ordinarie da parte dell'autorità competente ed, eventualmente, di enti terzi (società di certificazione ambientale).

I monitoraggi sono effettuati dal Gestore dell'impianto, che provvede anche alla redazione della documentazione prevista. Tale compito è affidato al Tecnico Responsabile dell'impianto, che, a tal fine, può avvalersi sia dei propri collaboratori interni sia di professionisti e/o di strutture esterne.

Nella tabella seguente sono indicate, per la validità temporale dell'AIA, le competenze dei soggetti coinvolti nell'esecuzione del presente Piano anche se, **la responsabilità** ultima di tutte le attività di controllo previste e della loro qualità **resta del Gestore.**

QUALIFICA	NOME	COLLABORATORE	ATTIVITA'
Gestore Impianto	Ambiente Energia Srl	-	Esercizio e gestione completi dello impianto nel rispetto di norme e prescrizioni
Referente IPPC	sig. Roberto Pellizzari	dott.ssa Nataly Toldo	Rapporti con gli Enti - Controlli previsti nel presente PMC – Elaborazione di report periodici
Responsabile Conferimento Rifiuti	sig. Roberto Pellizzari	dott.ssa Nataly Toldo	Organizzazione dei ricevimenti di rifiuti da terzi e gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto
Responsabile Funzionalità Impianto	sig. Roberto Pellizzari	sig. Villy Gardellin	Gestione dell'impianto, con verifica del buon funzionamento delle singole fasi operative
Responsabile Laboratorio Chimico Interno	dott. Maurizio Zulian	-	Campionamento ed analisi chimiche interne su acque e rifiuti – Coordinamento dei laboratori esterni
Autorità Competente	Regione Veneto – Provincia di Vicenza	-	Autorizzazione AIA e Autorizzazione Esercizio
Ente di Controllo	ARPAV Dipartimento territoriale di Vicenza	-	Controlli programmati

Attività Impianto

L'impianto di depurazione e trattamento di proprietà della ditta AMBIENTE ENERGIA S.r.l., sito in Comune di Schio (VI) in Z.I., opera in virtù dell'autorizzazione rilasciata con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4140 del 29.12.2009, che a sua volta recepisce il Parere n. 259 del 14.10.2009 della Commissione regionale V.I.A., opportunamente integrata per quanto attiene anche il rilascio dell'autorizzazione A.I.A.

La A.I.A. risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore :

- esercizio dell'impianto di depurazione e di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- scarico in corpo idrico superficiale Roggia dei Molini;
- emissioni in atmosfera;
- esercizio del trattamento rifiuti liquidi e fangosi in conto terzi, relativamente alle attività di smaltimento D8 – trattamento biologico e D9 – trattamento chimico-fisico, per i rifiuti individuati ed elencati.

In particolare, in riferimento a questo ultimo punto, presso l'impianto possono essere svolte le operazioni di cui all'Allegato B alla parte Quarta del D.Lgs. n. 152/200 (per quanto attiene la operazione D15, si veda la nota 2 a piè di pagina) :

a) trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi, che dia origine a composti da avviare alle operazioni di cui ai punti successivi **(D9)**;

b) trattamento biologico, che dia origine a composti da avviare alla operazione di cui al punto successivo e allo scarico **(D8)**;

c) condizionamento – ispessimento – disidratazione meccanica – essiccamento dei fanghi **(D9)**;

d) deposito preliminare **(D15)**[2] dei rifiuti liquidi di terzi, in serbatoi dedicati, prima di essere avviati alle operazioni di cui ai punti precedenti.

Poiché i provvedimenti autorizzativi prima citati ed ulteriori prescrizioni successivamente intervenute hanno approvato il Progetto presentato ed imposto sia la realizzazione di importanti adeguamenti dell'assetto impiantistico sia l'implementazione dei sistemi di controllo e, considerato che l'esperienza di gestione maturata negli anni ha portato ad una razionalizzazione delle attività, il **Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) viene aggiornato** in considerazione della nuova configurazione.

La descrizione completa dell'impianto e della sua funzionalità è riportata nella relazione di "Collaudo funzionale – prestazionale" di Maggio 2012, a firma dell'ing. Luigi Rasetti.

La planimetria generale dell'impianto è riportata in **Allegato 3** fuori testo.

Precisazioni al Testo

Reporting – La dicitura SI' nelle colonne corrispondenti significa che il dato sarà riportato nel *report* da inviare annualmente all'ente competente; la dicitura NO significa che il dato non sarà dichiarato nel *report*, ma è registrato e conservato in azienda a disposizione dell'ente competente.

Giornaliero – L'indicazione giornaliero significa "per ogni giorno lavorativo".

Analisi – L'esecuzione delle analisi (chimiche, batteriologiche, fisiche, ecc.) previste dal PMC può essere demandata al laboratorio interno dell'impianto o ad un laboratorio esterno, possibilmente accreditato secondo le specifiche norme di settore.

Rapporti di prova – Sui referti analitici saranno indicati (ove applicabili alla tipologia dell'indagine o della prova eseguita) : ora, data, modalità di prelievo, punto di prelievo, data dell'analisi, esiti analitici, firma di un tecnico abilitato.

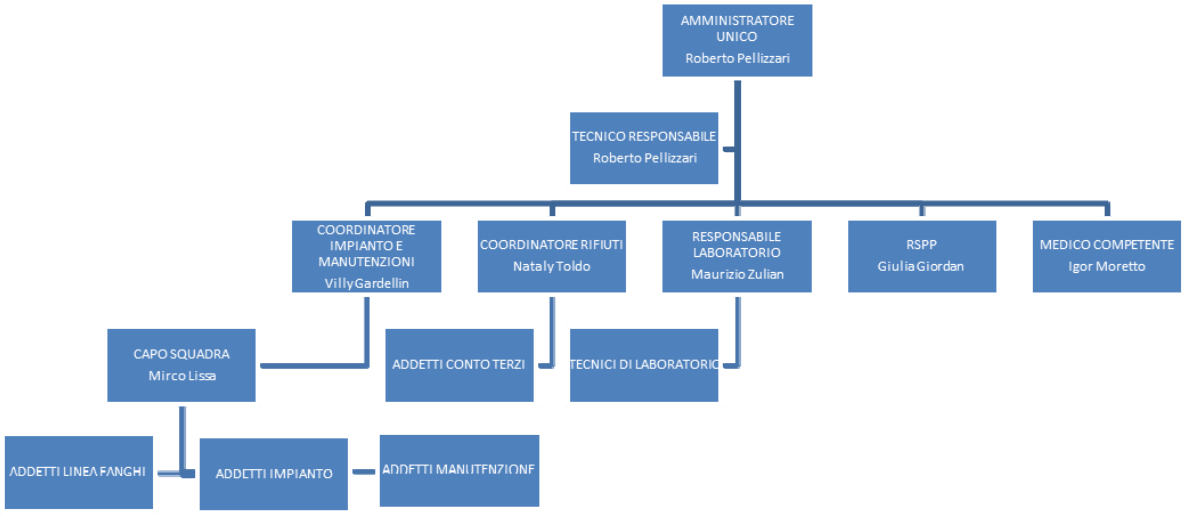
---

[2] L'operazione di deposito preliminare D15 viene introdotta perché i rifiuti liquidi, prima di essere accettati definitivamente e, quindi, avviati alle fasi successive di trattamento, devono stazionare in serbatoi dedicati per il tempo sufficiente a completare i controlli analitici delle caratteristiche chimico-fisiche (vedi più avanti Tabella 1.1.2) e le verifiche di conformità con l'impianto. **Tale operazione, anche se già oggetto di valutazione con gli Enti, deve ancora essere formalmente autorizzata**.

Periodicità di verifiche e controlli – La periodicità di verifiche e controlli, anche analitici, indicata dalle tabelle del PMC, può subire delle modifiche temporanee sulla base di cause di forza maggiore, motivate per iscritto dal Tecnico responsabile dell'impianto.

Organigramma

(i nomi indicati sono riferiti alla condizione di Maggio 2013)



Organizzazione

Il personale presente in impianto garantisce lo svolgimento delle seguenti mansioni :

- direzione dell'impianto,
- gestione tecnica ed amministrativa (esclusa parte fiscale) dell'intero impianto,
- attività di gestione (ricevimento, stoccaggio, verifica, trattamento) dei rifiuti di terzi,
- interventi operativi di sicurezza,
- attuazione del PMC.

Allegato B al Decreto n. 93 del 03.12.2013 pag. 8/47

Schemi a blocchi Impianto

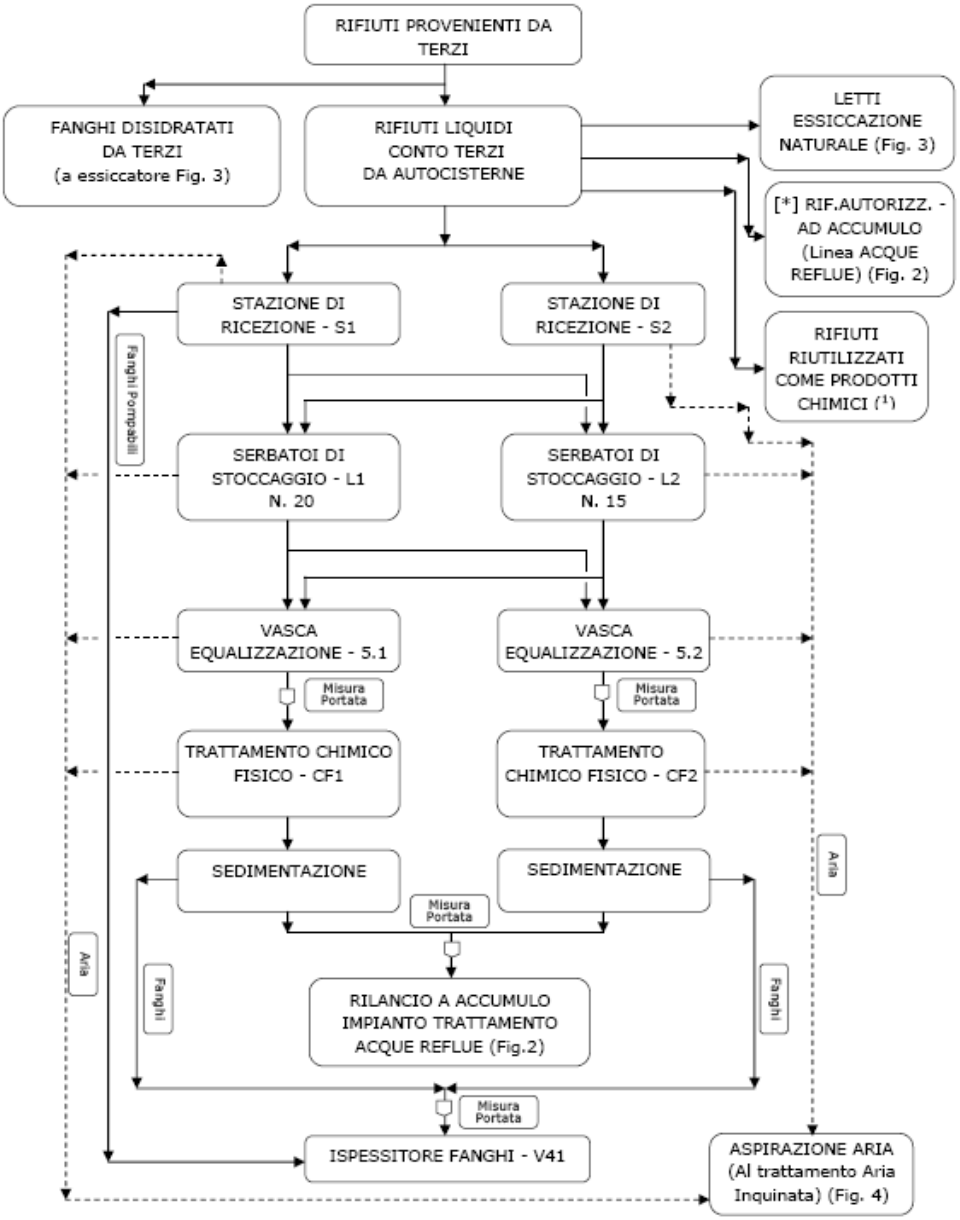


FIGURA 1. Schema a blocchi dell'impianto di trattamento (Linea RIFIUTI LIQUIDI).

Allegato B al Decreto n. 93 del 03.12.2013 pag. 9/47

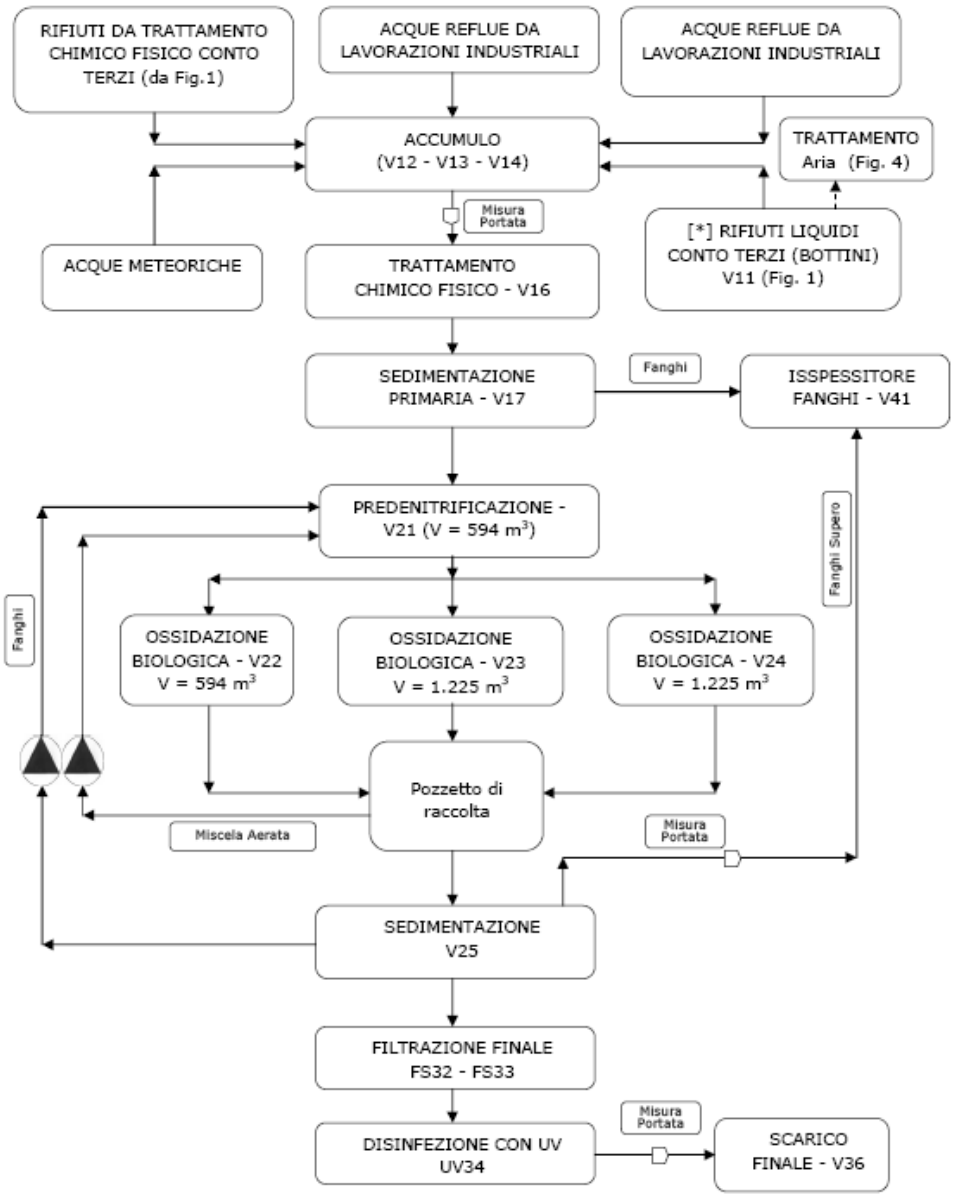


FIGURA 2. Schema a blocchi dell'impianto di trattamento (Linea ACQUE REFLUE).

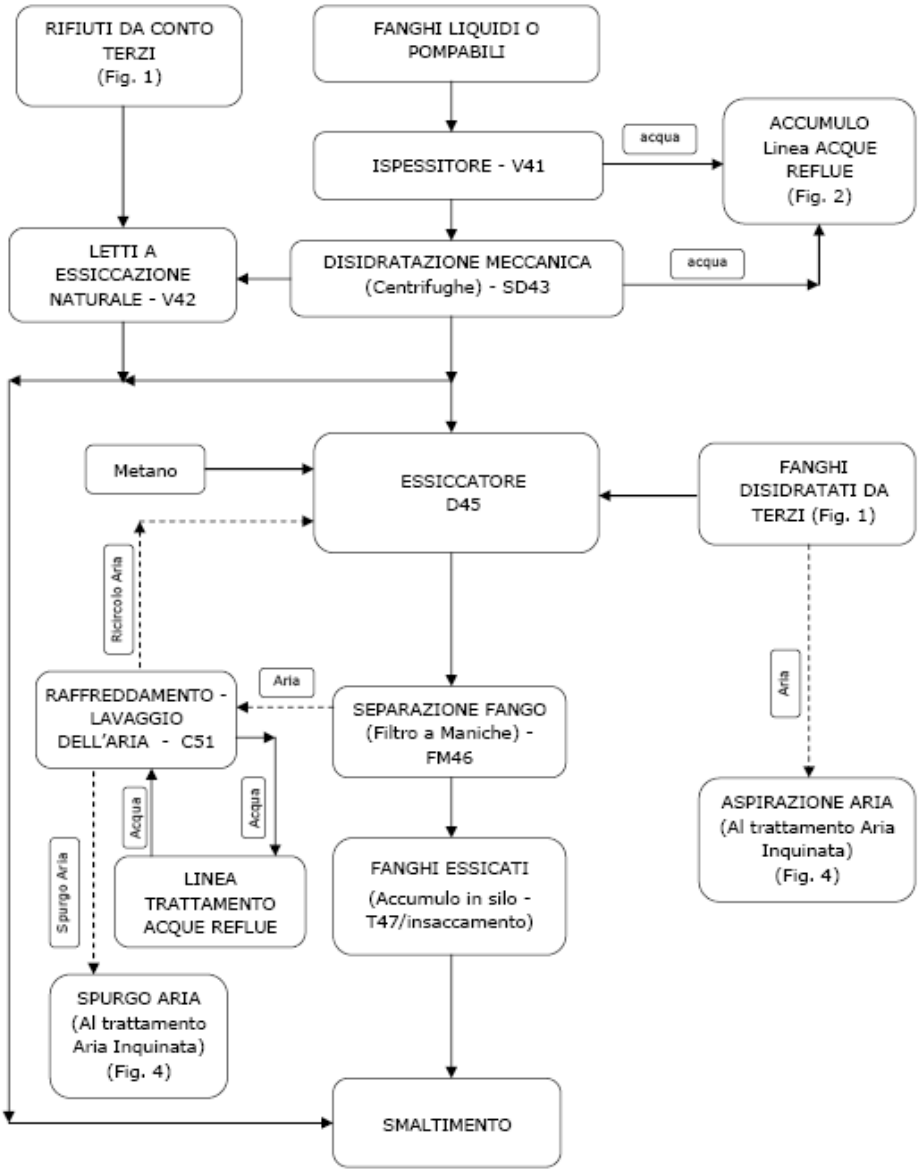


FIGURA 3. Schema a blocchi dell'impianto di trattamento (Linea FANGHI).

Allegato B al Decreto n. 93 del 03.12.2013 pag. 11/47

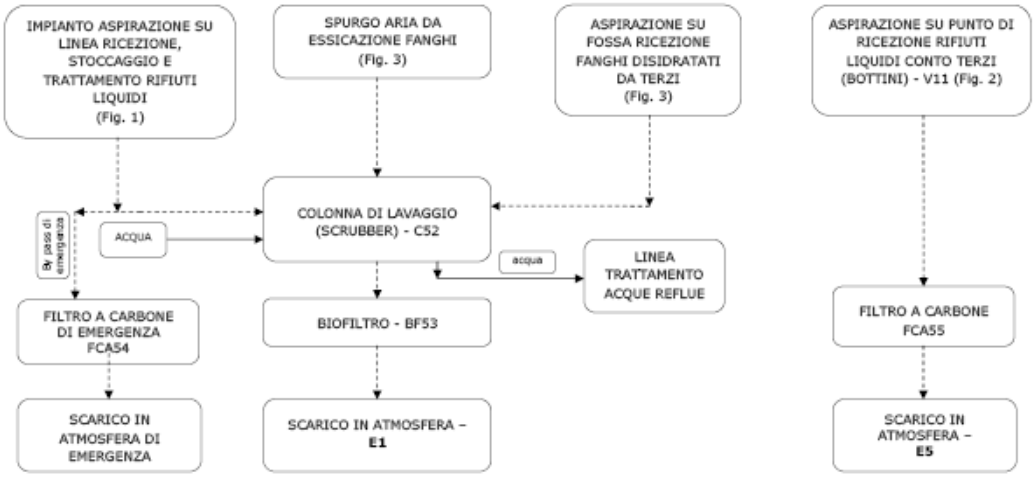


FIGURA 4. Schema a blocchi dell'impianto di trattamento (Linea ARIA).

QUADRO SINOTTICO

FASI		GESTORE Autocontrollo	GESTORE Report	ARPA Ispezioni programmate	ARPA Campionamenti e analisi
1	**COMPONENTI AMBIENTALI**				
1.1	**Rifiuti in Ingresso e Uscita**				
1.1.1	Rifiuti in ingresso	Giornaliero	Semestrale (Applicativo ARPAV)	X	
1.1.2	Analisi rifiuti in ingresso	Vedi Cap. 1 Tabella 1.1.2.	NO	X	
1.1.4	Analisi rifiuti liquidi di terzi pre-trattati	Settimanale	NO	X	
1.1.5	Acque di scarico di terzi	Mensile	Annuale	X	
1.1.6	Analisi acque scarico terzi (via condotta)	Quindicinale	NO	X	
1.1.6 bis	Analisi acque scarico ex stabilimenti Schio (P&T via condotta)	Quindicinale	NO	X	
1.1.7	Rifiuti prodotti	Vedi Cap. 1 Tabella 1.1.7.	Semestrale (Applicativo ARPAV)	X	
1.1.8	Analisi rifiuti prodotti	Annuale (o secondo produzione)	NO	X	X
1.2	**Consumo Risorse Idriche**				
1.2.1	Risorse idriche	Periodico	Annuale	X	
1.3	**Energia**				
1.3.1	Energia consumata	Mensile	Annuale	X	
1.4	**Consumo Combustibili**				
1.4.1	Combustibili	Mensile	Annuale	X	
1.5	**Materie prime e prodotti**				
1.5.1	Materie prime e additivi	Alla ricezione	Annuale	X	
1.6	**Matrice Aria**				
1.6.1	Punti di emissione convogliata	Vedi Cap. 1 Tabella 1.6.1.	NO	X	
1.6.2	Inquinanti monitorati	Annuale	Annuale	X	
1.6.3	Emissioni diffuse	Annuale	NO	X	X
1.6.4	Parametri meteo-climatici	Giornaliero	Annuale	X	
1.7	**Emissioni in Acqua**				
1.7.1	Punti di scarico	Vedi Cap. 1 Tabella 1.7.1.	Annuale	X	

FASI		GESTORE Autocontrollo	GESTORE Report	ARPA Ispezioni programmate	ARPA Campionamenti e analisi
1.7.2	Inquinanti monitorati	Vedi Cap. 1 Tabella 1.7.2.	Annuale	X	X
1.7.3	Sistemi di depurazione	Vedi Cap. 1 Tabella 1.7.3.	NO	X	
1.8	**Suolo e Sottosuolo**				
1.8.1	Parametri acquisiti con sonda automatica	Settimanale	NO	X	
1.8.2	Inquinanti monitorati con analisi	Trimestrale	Annuale	X	
1.9	**Emissione di Rumore**				
1.9.1	Rumore sorgenti e misure	Triennale	Triennale	X	
2	**GESTIONE IMPIANTO**				
2.1	**Aspetti generali di Gestione**				
-	Vari aspetti	Vedi Cap. 2.1.	NO	X	
2.2	**Requisiti specifici per gli impianti di stoccaggio e trattamento**				
-	Vari requisiti	Vedi Cap. 2.2.	NO	X	
2.3	**Gestione delle Non Conformità**				
-	Vari requisiti	Vedi Cap. 2.3.	NO	X	
2.4	**Ulteriori aspetti di Gestione dell'impianto**				
2.4.1	Sistemi controllo fasi critiche processo	Vedi Cap. 2 Tabella 2.4.1.	NO	X	
2.4.2	Manutenzione ordinaria macchinari	Vedi Cap. 2 Tabella 2.4.2.	NO	X	
3	**INDICATORI DI PRESTAZIONE**				
3.1	**Monitoraggio degli indicatori di *performance***				
3.1.	Monitoraggio	Vedi Cap. 3 Tabella 3.1.	Annuale	X	

Allegato 1 "Elenco codici CER autorizzati" (suddiviso in "liquidi" e "fanghi")

Allegato 2 "Elenco analisi per Matrice e CER"

1. COMPONENTI AMBIENTALI

1.1. RIFIUTI ED ACQUE IN INGRESSO IMPIANTO

Omologa di un nuovo rifiuto

L'omologa presso l'impianto di un nuovo rifiuto di terzi è subordinata alla presentazione della seguente documentazione tecnica, fornita dal produttore :

1. scheda descrittiva del rifiuto, contenente informazioni sul ciclo produttivo di origine, sulle materie prime impiegate e sul quantitativo stimato;
2. analisi chimica del rifiuto : il relativo rapporto di prova, firmato da un Chimico, iscritto all'Albo professionale, deve riportare le metodiche analitiche impiegate, il codice CER del rifiuto e la classificazione di pericolo;
3. assunzione di responsabilità del produttore del rifiuto in relazione alle veridicità delle informazioni fornite.

Nel caso di **rifiuti liquidi** e di **fanghi pompabili**, l'analisi chimica, di cui al precedente punto 2). deve esprimere la concentrazione almeno dei seguenti parametri [3]:

⇨ pH, COD, solidi sospesi totali (o residuo a 105 °C), metalli (As, Cd, Cr tot., Cr esav., Ni, Pb, Cu, Zn), ammoniaca, cloruri, solfati, solventi organici aromatici e solventi organici clorurati.

Nel caso di **fanghi palabili**, l'analisi chimica, di cui al precedente punto 2), deve esprimere la concentrazione almeno dei seguenti parametri [4]:

⇨ pH, residuo a 105 °C, metalli (As, Cd, Cr tot., Cr esav., Ni, Pb, Cu, Zn), ammoniaca, idrocarburi (C10-C40), solventi organici aromatici e solventi organici clorurati.

Il Tecnico Responsabile dell'impianto (o un suo sostituto), valutata la documentazione fornita, può effettuare un sopralluogo nello stabilimento di produzione del rifiuto oppure può chiedere precisazioni e/o integrazioni sia sulla scheda informativa sia sui parametri analitici oppure può domandare la consegna di un campione rappresentativo del rifiuto, per eventuali accertamenti di laboratorio o prove di trattamento.

Al termine della procedura di valutazione, il Tecnico responsabile (o un suo sostituto) esprime il giudizio di accettazione o di non accettazione del nuovo rifiuto esaminato. Dopo tale fase iniziale di omologa, se con esito positivo, possono iniziare i conferimenti ed il rifiuto entra nel circuito di controllo interno descritto nella Tabella 1.1.2. (ed attuato dal 2003).

La procedura di omologa è ripetuta con cadenza annuale.

Conferimento Rifiuti già Omologati (verifica conformità / controllo analitico)

[3] In funzione del ciclo produttivo di origine del rifiuto e delle materie prime impiegate, l'elenco di parametri da determinare può essere, a cura del produttore del rifiuto, implementato con l'inserimento di altre voci significative.

[4] Come nota precedente.

Al ricevimento di un rifiuto di terzi già omologato, prima dell'accettazione in impianto, sono effettuate le verifiche sulla conformità della documentazione che accompagna il trasporto (formulario di identificazione, codice CER, iscrizione del trasportatore all'Albo Gestori Ambientali).

Qualora la verifica dei documenti di trasporto evidenzi gravi irregolarità, il carico viene immediatamente respinto. Il respingimento di un carico di rifiuti è comunicato alla Provincia di Vicenza.

Per ogni rifiuto conferito, liquidi posti in deposito preliminare (operazione D15) e fanghi pompabili posti in ispessitore (operazione D9), sono prelevati 2 campioni rappresentativi :

- uno, subito consegnato al laboratorio d'analisi interno per i controlli previsti dalla Tabella 1.1.2 e Tabella 1.1.2.1 (con le differenziazioni indicate);
- l'altro, sigillato e conservato per un periodo di almeno una settimana (dalla data di conferimento), destinato ad eventuali verifiche successive a seguito di contestazioni di natura tariffaria o ambientale.

Qualora l'analisi effettuata dal laboratorio interno evidenzi delle differenze significative (relativamente a caratteristiche e/o composizione chimica) rispetto a quanto dichiarato dal produttore del rifiuto, si applicano due diverse modalità gestionali, fra loro alternative :

1. il rifiuto è comunque trattabile presso l'impianto, pertanto viene accettato ed, al produttore del rifiuto, viene segnalata la non conformità;
2. il rifiuto non è trattabile presso l'impianto e, pertanto, viene respinto; il produttore del rifiuto viene informato della non conformità significativa e viene invitato a provvedere, a sue spese, ad organizzare un trasporto, con trasportatore iscritto all'Albo Gestori Ambientali, per il ritiro del rifiuto non accettato; durante il trasporto, il carico è accompagnato da formulario emesso dall'impianto, con l'indicazione che trattasi di rifiuto respinto (con indicazione sintetica delle motivazioni).

In ogni caso, la decisione definitiva sulla presa in carico di un rifiuto compete al Tecnico responsabile (o un suo delegato), a suo insindacabile giudizio.

Tabella 1.1.1.- Rifiuti in Ingresso Impianto

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Operazione e descrizione	Modalità controllo ed analisi	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Vedi Allegato 1 "Elenco Codici CER"	Vedi Allegato 1	Controllo visivo, verifica congruità documenti trasporto e analisi del produttore, accettazione, pesatura, registrazione (in caso di non conformità della documentazione e/o delle caratteristiche chimico-fisiche, il rifiuto può essere respinto)	Visivo	Alla ricezione	Registro carico - scarico	SI' (Sistema informatico)

Allegato 1 "Elenco codici CER autorizzati"

Tabella 1.1.2. - Analisi rifiuti in Ingresso Impianto

Descrizione Rifiuti	Tipo Analisi	Parametro	u.m.	Procedure campionamento	Metodiche analitiche	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Report
RIFIUTI LIQUIDI	Analisi base	pH COD	- mg/l	Medio sul carico	IRSA CNR - EPA - metodi interni del laboratorio	Alla ricezione di **ogni** carico	Registro Analisi	NO Le analisi sono a disposizione dell'autorità di controllo
	Analisi Media	Vedi Allegato 2		Medio sul carico	IRSA CNR – EPA - metodi interni del laboratorio	Al ricevimento del **primo** carico di ogni nuovo rifiuto Al raggiungimento di 50 m^3 per i Pericolosi e 100 m^3 per i Non Pericolosi	Registro Analisi	
	Analisi Completa	Vedi Allegato 2		Medio sul carico	IRSA CNR – EPA - metodi interni del laboratorio	Al raggiungimento di 150 m^3 per i Pericolosi e 300 m^3 per i Non Pericolosi Si ripete l'analisi ad ogni multiplo di 150 m^3 per i Pericolosi e 300 m^3 per i Non Pericolosi Sono previste deroghe per singole aziende "storiche" con elevati quantitativi conferiti per singolo rifiuto	Registro Analisi	

Il sistema di controllo analitico periodico, basato sulle quantità dei singoli rifiuti, è stato predisposto ai sensi della L.R. n. 3/2000, approvato da Provincia ed ARPAV ed attuato fin dal 2003.

Questo è stato elaborato e, poi, implementato, al fine di assicurare la verifica del primo carico di ogni nuovo rifiuto e dei successivi conferimenti di ogni rifiuto di ogni produttore, con periodicità prefissata.

Il principio ispiratore è stato quello di sottoporre a maggior controllo i rifiuti più significativi per l'impianto, cioè i rifiuti pericolosi ed i rifiuti conferiti in rilevante quantità.

Attualmente, quasi tutti i rifiuti liquidi abitualmente conferiti all'impianto ricadono nell'ipotesi identificata, nella Tabella precedente, come "Analisi completa".

In funzione di specifiche esigenze, il Tecnico Responsabile (o un suo sostituto) può decidere una variazione temporanea delle periodicità indicate[5].

[5] Da un esame storico, i casi più frequenti in cui vi è la necessità di una deroga sono rappresentati da . a) impedimenti di natura tecnica alle attrezzature del laboratorio chimico, che possono causare tempi eccessivamente lunghi per il completamento delle analisi; b) ricevimento dallo stesso produttore, in tempi brevi, di volumi significativi (superiori a quanto indicato in Tabella 1.1.2.) dello stesso rifiuto liquido.

Nel caso di rifiuti derivanti da uno **stoccaggio terzo (o impianto di trattamento rifiuti)** autorizzato (quindi, con un codice CER della famiglia del 19), il trattamento di **ogni lotto** conferito di rifiuti (indipendentemente dal volume) è subordinato alla caratterizzazione con una specifica analisi chimica di classificazione, rappresentativa del lotto in questione, con determinazione almeno dei parametri indicati al capitolo "Omologa di un nuovo rifiuto" di pag. 14.

Tabella 1.1.2.1 - Analisi rifiuti in Ingresso Impianto (segue)

Descrizione Rifiuti	Tipo Analisi	Parametro	u.m.	Procedure campiona-mento	Metodiche analitiche	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Report
FANGHI POMPABILI	Analisi Base	pH COD (filtrato) Secco	- mg/l %	Medio sul carico	IRSA CNR – EPA - metodi interni del laboratorio	Alla ricezione di **ogni** carico	Registro Analisi	NO Analisi a disposizione degli Enti di controllo
	Analisi Completa	Vedi Allegato 2		Medio sul carico		Annuale per conferitore		

Nota. I fanghi derivanti dallo spurgo di pozzi neri (CER 20 03 04) e quelli derivanti dalla pulizia delle fognature (CER 20 03 06) non sono sottoposti a controllo analitico, considerata l'origine.

Invece, sono sottoposti ad analisi previste da tab. 1.1.2.1 i rifiuti ritirati con CER 20 03 06 e derivanti da pulizia delle caditoie stradali (esclusi quelli prodotti dal Comune di Schio) ed i rifiuti con CER 20 03 03 derivanti da spazzamento stradale.

Tabella 1.1.2.2 - Analisi rifiuti in Ingresso Impianto (segue)

Descrizione Rifiuti	Tipo Analisi	Parametro	u.m.	Procedure campiona-mento	Metodiche analitiche	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Report
FANGHI PALABILI	Analisi Base	Secco	%	Medio sul carico	IRSA CNR – EPA - metodi interni del laboratorio	Alla ricezione di **ogni** carico	Registro Analisi	NO Analisi a disposizione degli Enti di controllo
	Analisi Completa	Vedi Allegato 2		Medio sul carico		Annuale per conferitore		

Allegato 2 "Elenco analisi per Matrice e CER"

1.1.3 – Rifiuti liquidi di Terzi : pre-trattamento chimico-fisico

Tutti i rifiuti liquidi di terzi (salvo alcune tipologie esattamente individuate – rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti con CER della famiglia 02 e rifiuti provenienti da attività tessile con CER della famiglia 04) sono stoccati nella serie di serbatoi predisposti (inseriti in bacini di contenimento, come riportato in planimetria allegata) e, quindi, pre-trattati in un impianto di tipo chimico-fisico, a doppia linea in parallelo, per ridurne il carico inquinante (in particolare, dei metalli), prima dell'immissione nelle vasche di omogeneizzazione in testa al depuratore.

Al termine del ciclo di pre-trattamento, sono prelevati idonei campioni medi, con frequenza settimanale da campionatore automatico refrigerato e auto svuotante, e verificate le concentrazioni dei parametri di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 (si ritiene di **escludere** da tale elenco i parametri **"pesticidi"**, **"solventi organici azotati"** e **"composti organostannici"**, in quanto non pertinenti con le tipologie dei rifiuti trattati, sia per i cicli produttivi di origine dei rifiuti e sia per le prolungate verifiche analitiche già effettuate).

Tabella 1.1.4. - Inquinanti monitorati (pre-trattamento)

Parametro	u.m.	Frequenza autocontrollo	Metodiche analitiche	Fonte del dato	Reporting
pH	-	Settimanale	IRSA CNR – EPA - metodi interni del laboratorio	Registro Analisi	NO Le analisi sono a disposizione dell'autorità di controllo
Conducibilità	µS/cm	Settimanale			
Arsenico	mg/l	Settimanale			
Cadmio	mg/l	Settimanale			
Cromo totale	mg/l	Settimanale			
Cromo esavalente	mg/l	Settimanale			
Mercurio	mg/l	Settimanale			
Nichel	mg/l	Settimanale			
Piombo	mg/l	Settimanale			
Rame	mg/l	Settimanale			
Selenio	mg/l	Settimanale			
Zinco	mg/l	Settimanale			
Fenoli	mg/l	Settimanale			
Oli minerali o Idrocarburi (C10-C40)	mg/l	Settimanale			
Solventi organici aromatici	mg/l	Settimanale			
Solventi organici clorurati	mg/l	Settimanale			

La sezione di pre-trattamento dei rifiuti liquidi di terzi è dotata di un sistema di controllo in continuo dei parametri significativi per il processo : pH e red-ox. In caso di anomalie, il sistema blocca l'operatività della sezione ed attiva opportuni allarmi (vedi Parte Gestionale).

1.1.5 – Acque di scarico di Terzi in ingresso impianto

L'impianto è da sempre autorizzato a depurare i reflui di scarico, provenienti tramite condotta dedicata, degli stabilimenti ex Lanerossi, ora del Gruppo Marzotto, ubicati a Schio, a Piovene Rocchette (Filivivi Srl) e Marano Vicentino (Rossifloor SpA).

I reflui derivanti da tali stabilimenti NON sono considerati reflui di terzi e, nelle autorizzazioni in essere, non hanno limitazioni quantitative.

La configurazione autorizzativa in essere consente anche il ricevimento, **tramite condotta dedicata**, di **180.000 mc**[6] all'anno di reflui di terzi[7], oltre a quelli già storicamente autorizzati e prima citati, aventi caratteristiche chimico-fisiche compatibili con il ciclo depurativo.

Da Settembre 2011 quale refluo di terzi, nell'impianto sono immessi i reflui di scarico dello stabilimento tessile F2 S.r.l.; il loro volume è quantificato con misuratore di portata dedicato.

In ciascuna delle tubazioni dedicate di arrivo all'impianto (una per stabilimento), è presente un punto di campionamento per il prelievo dei campioni da sottoporre alle analisi indicate in Tabella 1.1.6.

Tabella 1.1.6. - Analisi acque di scarico di terzi in ingresso impianto

Descrizione	Tipo Analisi	Parametro	u.m.	Procedure campiona-mento	Metodiche analitiche	Frequenza auto-controllo	Fonte del dato	Report
REFLUI DI SCARICO DI TERZI DA CONDOTTA	Analisi Chimica	pH COD Conducibilità Ammoniaca Azoto Nitroso Azoto nitrico Tensioatt. BiAS Tensioatt. MBAS	- mg/l µS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	Campiona-mento quindicinale da campionatore automatico	IRSA CNR – EPA - metodi interni del laboratorio	Quindicinale	Registro Analisi	NO Le analisi sono a disposizione dell'autorità di controllo

Per quanto attiene specificatamente gli stabilimenti di Schio, questi sono ora di proprietà di Immobili e Partecipazioni SpA (società che fa riferimento al Gruppo Marzotto), sono dismessi da alcuni anni e posti nel monte idrogeologico rispetto all'impianto di Ambiente Energia Srl; nella parte Est del sito (in un'area dove si effettuava il deposito di prodotti chimici in cisterne fuori terra), è stata rilevata una contaminazione da tetracloroetilene, che interessa sia il suolo sia la falda sotterranea.

Al momento attuale (maggio 2013), sono in corso le attività di indagine geologica e chimica per poter progettare adeguatamente una barriera idraulica, quale messa in sicurezza di emergenza, che prevede un

[6] In ambito di riesame A.I.A., sarà valutata la possibilità di non considerare tale valore come limite quantitativo a sé stante, ma di fare in modo che questo sia ricompreso all'interno del volume totale annuo di reflui depurati dall'impianto.

[7] I reflui di scarico che arrivano tramite condotta devono avere caratteristiche chimico-fisiche compatibili con la potenzialità depurativa dell'impianto, per cui sono da preferire reflui con inquinanti organici biodegradabili, quali, ad esempio, quelli che derivano da aziende tessili o alimentari.

pompaggio delle acque di falda, per una portata che è attualmente stimata in circa 50 mc/h (il dato non è ancora definitivo) ed un trattamento delle stesse su filtri di carbone attivo (cosiddetto Pump & Treat - P&T).

La Conferenza dei Servizi, tenutasi presso la Provincia di Vicenza in data 22.01.2013, aveva espressamente indicato come preferibile lo scarico nell'impianto di Ambiente Energia Srl delle acque di falda trattate con il P&T presso Immobili e Partecipazioni SpA.

Detta condizione si configura come scarico di reflui industriali da stabilimento del Gruppo "ex Lanerossi", tramite condotta interrata esistente ed è, pertanto, già implicitamente autorizzato.

Tali reflui, nell'ipotesi non ancora confermata, che siano convogliati all'impianto di depurazione, saranno sottoposti ad un doppio regime di controlli, sia per frequenza sia per parametri (oltre al controllo della portata) :

1) frequenza quindicinale, analisi chimica solventi clorurati (vedi Tabella 1.1.6 bis);

2) frequenza quadrimestrale, analisi chimica come Tabella 1.1.6 (esclusi tensioattivi MBAS e BiAS, in quanto non pertinenti per la tipologia del refluo).

Tabella 1.1.6. bis - Analisi acque di scarico P & T da stabilimento Schio

Descrizione	Tipo Analisi	Parametro	u.m.	Procedure campiona-mento	Metodiche analitiche	Frequenza auto-controllo	Fonte del dato	Report
REFLUI DI SCARICO DA P&T ACQUE DI FALDA	Analisi Chimica	pH Conducibilità Tricloroetilene Tetracloroetilene	- µS/cm µg/L µg/L	Campiona-mento quindicinale da campionatore automatico	IRSA CNR – EPA	Quindicinale	Registro Analisi	NO Le analisi sono a disposizione dell'autorità di controllo

1.1.7 – Rifiuti Prodotti dal Ciclo dell'Impianto

Tabella 1.1.7. – Rifiuti prodotti dal ciclo dell'impianto

Rifiuti	Codice CER	Destinazione	Modalità di controllo e di analisi	Frequenza auto-controllo	Fonte del dato	Reporting
Fanghi di trattamento	19 08 13 *	Smaltimento (D1 o D10 o D14 o D15)	Peso, caratterizza-zione	Settimanale	Registro carico - scarico	SI' (Sistema informatico)
Fanghi di trattamento	19 08 14	Smaltimento (D1 o D10 o D14 o D15)	Peso, caratterizza-zione	Settimanale	Registro carico - scarico	SI' (Sistema informatico)
Grigliati	19 08 01	Smaltimento (D1 o D14 o D15)	Peso, caratterizza-zione	Secondo produzione	Registro carico - scarico	SI' (Sistema informatico)
Carboni esausti	19 01 10	Smaltimento (D1 o D14 o D15)	Peso, caratterizza-zione	Secondo produzione	Registro carico - scarico	SI' (Sistema informatico)
Rifiuti fangosi misti	19 08 14	Recupero (R13)	Peso, caratterizza-zione	Secondo produzione	Registro carico - scarico	SI' (Sistema informatico)

I 2 codici CER sopra indicati dei **fanghi di trattamento**, essendo "a specchio", sono fra loro alternativi (l'attribuzione del codice CER appropriato dipende dalla concentrazione dei componenti pericolosi).

I fanghi di trattamento sono prodotti con continuità dall'impianto e sono i rifiuti quantitativamente più significativi.

Gli altri rifiuti riportati in Tabella 1.1.7 sono prodotti in modo discontinuo.

I rifiuti non direttamente connessi al ciclo di trattamento dell'impianto (come plastica, ferro e metalli, carta e cartone, RSA, ecc.) non sono inseriti nella Tabella e sono gestiti con le modalità di deposito temporaneo, nel rispetto delle disposizioni normative.

La destinazione finale dei rifiuti può subire delle variazioni nel corso del tempo, in funzione dei centri di smaltimento o recupero, delle specifiche autorizzazioni, delle disponibilità impiantistiche, di motivazioni economiche.

Le diverse operazioni di trattamento (D o R) effettuate presso i centri di destinazione dei rifiuti sono funzione delle specifiche autorizzazioni; queste possono variare a seguito di interventi per il miglioramento (in senso operativo ed economico) della gestione dei rifiuti.

I dati relativi ai rifiuti prodotti dal ciclo operativo dell'impianto sono registrati nel sistema informatizzato di gestione e periodicamente stampati, nei termini indicati dalla norma, nel registro vidimato di carico-scarico.

Tabella 1.1.8. - Controllo rifiuti prodotti dal ciclo dell'impianto

Descrizione	Tipo Analisi	Parametro	u.m.	Procedure campiona-mento	Metodiche analitiche	Frequenza auto-controllo	Fonte del dato	Report
FANGHI **19 08 13* o 19 08 14**	Analisi Chimica	pH Residuo a 105 °C Residuo a 600 °C Metalli Fenoli Idrocarburi (C10 – C40) IPA Solventi aromatici Solventi clorurati	% mg/kg	Campiona-mento medio da aree stoccaggio	IRSA CNR – EPA - metodi interni del laboratorio	Annuale	Registro Analisi	SI'

Per "Metalli" si intendono almeno i seguenti parametri : As, B, Cd, Cr tot., Cr esav., Ni, Pb, Cu, Se, Zn.

Per esigenze delle discariche di destinazione può essere eseguito il test di cessione in acqua, previsto dal D.M. 27.09.2010 (Tabelle 5, 5a, 6).

Gli altri rifiuti riportati in Tabella 1.1.7 sono analizzati sulla base delle diverse modalità di produzione, con determinazione dei parametri richiesti dai destinatari autorizzati e con frequenza annuale (se applicabile).

Letti di essiccamento naturale

L'impianto è dotato anche di una sezione di essiccamento naturale dei fanghi, costituita da 9 letti con una superficie totale pari a 1.500 mq (vedi Allegato A – Planimetria Generale).

Il liquido di drenaggio dai letti viene convogliato alle vasche di equalizzazione in testa impianto.

I diversi letti di essiccamento possono contenere le seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti con CER di ingresso 200306 (Rifiuti della pulizia delle fognature) o CER 200303 (Residui della pulizia delle strade), per il processo di essiccamento naturale;
- fanghi prodotti dal normale ciclo depurativo dell'impianto, generalmente identificati e, poi, smaltiti con CER 190813 (o in alternativa CER 190814), posti nei letti, in deposito temporaneo, per questioni gestionali prima dell'avvio a smaltimento;
- rifiuti derivanti dal lavaggio delle autobotti (vedi procedura PO 010 - Lavaggio autobotti su letti di essiccamento naturale).

La destinazione dei singoli letti di essiccamento è decisa dalla direzione dell'impianto ed è chiaramente individuata con apposita cartellonistica, indicante il codice CER del rifiuto che può essere scaricato in quello specifico letto (CER in ingresso) e il CER con il quale il rifiuto verrà inviato a smaltimento (CER in uscita, se diverso dal CER in ingresso).

I letti di essiccamento contenenti i fanghi prodotti dall'impianto sono identificati con il cartello "Fango Impianto" ed il CER di invio allo smaltimento (generalmente, CER 190813).

Un letto viene sempre mantenuto vuoto per poter fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

La gestione dei diversi letti di essiccamento non può essere statica, ma deve necessariamente essere dinamica e variabile, in funzione delle esigenze impiantistiche; è comunque sempre chiaramente indicata la tipologia di rifiuto contenuto nei singoli letti.

Al fine di avere un costante controllo, è stata adottata una specifica tabella, gestita con modalità informatica, dove, per ogni letto (identificato con la sigla LF seguita da un numero da 1 a 9), sono registrate le seguenti informazioni:

- ⇨ data di aggiornamento
- ⇨ utilizzo del letto (sì/no)
- ⇨ CER in ingresso
- ⇨ CER in uscita
- ⇨ tipologia del rifiuto
- ⇨ quantità stimata

La tabella è aggiornata con cadenza quindicinale da un addetto, direttamente incaricato dal Tecnico Responsabile dell'impianto, che, in tal modo, valuta anche grado di riempimento, efficacia di essiccamento, necessità di smaltimento, ecc.

Le tabelle sono sempre consultabili a video e, periodicamente, possono essere stampate, in modo da costituire un registro specifico, custodito presso l'ufficio dell'impianto.

L'esame della successione temporale delle varie tabelle permette di ricostruire nel tempo l'utilizzo dei letti di essiccazione naturale.

La gestione dei letti di essiccamento è formalizzata con apposita procedura operativa.

Operazione lavaggio autobotti

Il lavaggio delle autobotti, che portano rifiuti liquidi all'impianto, è richiesto per una minima parte dei mezzi e deve comunque essere preventivamente programmato e autorizzato dal Tecnico responsabile (o suo delegato); inoltre, l'operazione di lavaggio viene effettuata con acqua che è già a bordo del mezzo in un apposito serbatoio.

Lo scarico si svolge secondo le seguenti fasi:

- svuotamento, per caduta, nella stazione di ricevimento (S1 o S2) della frazione liquida del rifiuto presente nell'autobotte, fino all'inizio del corpo di fondo (che non può essere scaricato nella stazione di ricevimento per non danneggiare pompe e valvole della stazione stessa e dei serbatoi di deposito);
- pesatura del corpo di fondo;
- scarico di detto corpo di fondo (assieme all'acqua di lavaggio già a bordo del mezzo) dalla rampa di discesa nel letto di essiccamento naturale del fango, specificatamente assegnato e contrassegnato con apposito cartello indicante il codice CER autorizzato.

Nella relativa registrazione di carico nel registro vidimato, viene riportato il peso totale di quanto è stato effettivamente scaricato in impianto, come somma sia del liquido destinato al serbatoio di stoccaggio sia della frazione liquido/solido scaricato con il lavaggio nel letto di essiccamento.

Al fine di poter effettuare le attività di controllo, i carichi che utilizzano la possibilità di lavare la botte, sono identificati nel registro con la sigla LB, inserita nello spazio delle annotazioni.

I fanghi raccolti nei letti di essiccamento, derivanti dalle operazioni di lavaggio delle botti, dopo campionamento e analisi chimica di caratterizzazione, effettuata da laboratorio esterno, sono smaltiti autonomamente in discarica o impianto autorizzato.

La gestione delle operazioni di lavaggio autobotti è formalizzata con apposita procedura operativa.

1.2. CONSUMO DI RISORSE IDRICHE

Tabella 1.2.1. – Risorse idriche

Approvvigionamento	Fase di utilizzo	u.m.	Punto e Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Falde di subalveo del torrente Leogra e da risorgive nei comuni di Schio eTorrebelvicino	industriale	m^3/a	Contatore	Mensile	Lettura contatore	SI'
	antincendio					
Acquedotto	igienico-sanitario	m^3/a	Contatore	Semestrale	Bolletta Ente Gestore	SI'

Nota. Le acque di subalveo e risorgiva utilizzate nel processo industriale sono impiegate prevalentemente a servizio di macchinari ed attrezzature, sia fisse sia mobili (biofiltro, centrifughe, stazioni ricevimento bottini, etc.) e per i lavaggi.

Con decreto n° 302 del 24.08.2012, la Regione Veneto –Ufficio Genio Civile di Vicenza- ha accolto l'istanza di subentro di Ambiente Energia Srl, che viene riconosciuta titolare della concessione di derivazione d'acqua, mod. 060 (60 L/s) per uso industriale, da falde subalvee e da risorgive del torrente Leogra in loc. Ponte Canale nei pressi di Schio e Torrebelvicino.

1.3. ENERGIA

Tabella 1.3.1. – Energia consumata

Descrizione	Tipologia	Punto misura	u.m.	Metodo misura	Frequenza autocontrolli	Fonte del dato	Reporting
Energia importata	Energia elettrica		MWh/a	Contatore	Mensile	Bolletta Fornitore	SI'

Nota. L'impianto non produce energia.

1.4. CONSUMO DI COMBUSTIBILE

Tabella 1.4.1. – Combustibile

Tipologia	Fase utilizzo	u.m.	Metodo misura	Frequenza autocontrolli	Fonte del dato	Reporting
Metano	Produzione termica	m^3/a	Contatore	Mensile	Bolletta Fornitore	SI'

1.5. MATERIE PRIME

Tabella 1.5.1. – Consumo di materie prime e Additivi

Denominazione	Modalità stoccag-gio	Fase di utilizzo	u.m.	Metodo di misura	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Report
Soda caustica soluzione	Cisterna	Correzione pH	kg/a	peso	Alla ricezione	Documento trasporto	SI'
Acido solforico soluzione	Cisterna	Correzione pH	kg/a	peso	Alla ricezione	Documento trasporto	SI'
Sodio solfuro	Sacchi	Trattamento rifiuti liquidi	kg/a	peso	Alla ricezione	Documento trasporto	SI'
Sali di ferro in soluzione	Cisterna	Chimico - fisico	kg/a	peso	Alla ricezione	Documento trasporto	SI'
Polimero cation/. idrosolubile	Sacchi / emulsione	Disidratazion e meccanica	kg/a	peso	Alla ricezione	Documento trasporto	SI'
Polimero anion. idrosolubile	Sacchi	Chimico fisico	kg/a	peso	Alla ricezione	Documento trasporto	SI'
Calce idrata	Silos	Correzione pH	kg/a	peso	Alla ricezione	Documento trasporto	SI'

1.6. MATRICE ARIA

Tabella 1.6.1. – Punti di Emissione convogliata

Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nm^3/h)	Durata emissione (ore/giorno)	Durata emissione (giorni/anno)
E1	**1.** Impianto essiccazione termica dei fanghi **2.** Sfiati dei silos **3.** Sfiati vasche equalizzazione impianto pretrattamento rifiuti conto terzi **4.** Sfiati stazioni ricevimento rifiuti	20.000 circa	24	300
E5	Stazione ricevimento pozzi neri	300 circa	Al ricevimento	150

Il camino di emissione E1 è dotato dei seguenti sistemi di abbattimento delle emissioni :

filtro a maniche, I° scrubber di lavaggio fumi, II° scrubber di lavaggio fumi, biofiltro.

Le emissioni derivanti dal ciclo di essiccazione termica dei fanghi subiscono tutte le fasi di abbattimento.

Nell'ambito della riorganizzazione delle emissioni, per il contenimento di contaminanti e odori, gli sfiati presenti nell'impianto sono collegati al sistema di abbattimento principale ed entrano nel sistema a monte del II° scrubber per subire il lavaggio con acqua (eventualmente acidificata con soluzione di acido solforico) e la biofiltrazione.

Pertanto, sono stati eliminati i preesistenti sistemi di filtrazione a carboni attivi (rimane solamente, quale **presidio di emergenza** da utilizzare manualmente durante le manutenzioni, un camino attrezzato con un filtro a carboni attivi).

La stazione di ricevimento dei pozzi neri, essendo troppo lontana dal biofiltro, è dotata di un proprio sistema di filtrazione a carboni attivi (il cui camino di emissione viene identificato come E5); questo si attiva solamente durante lo scarico del rifiuto "pozzi neri", vale a dire poche operazioni giornaliere (non tutti i giorni lavorativi) per la durata di circa 15 minuti ciascuna.

Tabella 1.6.2. – Inquinanti monitorati

Parametro	u.m.	Punto di emissione	Frequenza autocontrollo	Campionamento ed Analisi	Report
Portata	Nm^3/h	**Camino E1** con abbattitori : maniche filtranti, scrubbers ad acqua, biofiltro	Annuale	UNI 10169/01	SI'
Polveri	mg/Nm^3			UNI EN 13284-1	
Cr(III)	mg/Nm^3			UNI EN 14385/04	
Cd	mg/Nm^3				
Ni	mg/Nm^3				
Pb	mg/Nm^3				
H_2S	mg/Nm^3			UNICHIM 634/84	
Ammoniaca	mg/Nm^3			UNICHIM 632/84	
S.O.V.	mg/Nm^3			UNI EN 13649/02	
Portata	Nm^3/h	**Camino E5** con abbattimento a carboni attivi	Annuale	UNI 10169	SI'
H_2S	mg/Nm^3			UNICHIM 634/84	
Ammoniaca	mg/Nm^3			UNICHIM 632/84	

E1 Punto di Campionamento - Data la difficoltà di operare un campionamento rappresentativo in uscita dalla superficie del biofiltro, il punto di campionamento può essere posizionato sulla tubazione che dal II° scrubber porta al biofiltro stesso. In ogni caso, durante il controllo annuale, i parametri a maggior impatto odorigeno (Ammoniaca e Acido solfidrico) saranno determinati in uscita dal biofiltro con apposita cappa mobile.

Tabella 1.6.2.1. – sistemi abbattimento emissioni: controllo del processo

Punto emissione	Sistema abbattimento	Parametri controllo processo	u.m.	Frequenza controllo	Registrazione	Reporting
E1	Maniche filtranti, 2 scrubbers e biofiltro	Controllo funzionale	Visivo	Quindicinale	Registro	NO
E1	Secondo scrubber	Controllo pH-metro	Taratura	Mensile	Registro	NO
E5	Filtri a carbone attivo	Controllo funzionale	Visivo	Mensile	Registro	NO

La carica di materiale filtrante del biofiltro (punto di emissione E1) viene rivoltata due volte l'anno e completamente sostituita almeno ogni 3 anni.

La carica di carbone attivo del punto di emissione E5 viene sostituita annualmente.

Tabella 1.6.3. – Emissioni diffuse

Parametri	Origine	u.m.	Modalità controllo	Frequenza controllo	Fonte del dato	Reporting
Odore	Una vasca di equalizzazione in testa impianto	O.u.e./mc	Misura	Annuale (periodo estivo)	Registro Analisi	NO
	Ispessitore fanghi					
	Una stazione di ricevimento rifiuti liquidi di terzi					
Bioaerosol	Biologico	Nr/L	Misura			NO

Parametri	Origine	u.m.	Modalità controllo	Frequenza controllo	Fonte del dato	Reporting
H_2S	Una vasca di equalizzazione in testa impianto	mg/mc	Misura	Annuale (periodo estivo)	Registro Analisi	NO
NH_3		mg/mc	Misura			NO

Nota. In riferimento alle determinazioni olfattometriche, i campionamenti sono effettuati da laboratorio privato, mentre la valutazione è fatta dal "panel" di ARPAV – Vicenza (ove disponibile).
Ove possibile, i campionamenti sono condotti tenendo conto della direzione del vento dominante.

Tabella 1.6.4. – Parametri Meteo - Climatici

Parametri	u.m.	Modalità controllo	Frequenza controllo	Fonte del dato	Reporting
Temperatura minima	°C	Misura	Giornaliero	Registro	SI' (valutazioni riassuntive)
Temperatura massima	°C	Misura			
Pioggia	mm	Misura			

1.7. EMISSIONI IN ACQUA

Tabella 1.7.1. – Scarichi idrici

Punto emissione	Provenienza	Recapito	Portata (m^3/a)	Durata emissione	Reporting
S1	Scarico industriale di depurazione acque e trattamento rifiuti	Roggia Schio-Marano	Come da autorizzazione	24 ore/d per circa 350 giorni/a	SI'

Nota. La portata complessiva di scarico, che comprende sia i reflui che arrivano all'impianto tramite condotta sia i rifiuti liquidi autotrasportati, è calcolata tramite un apposito algoritmo a partire dalla misura del livello della acqua sopra lo stramazzo nella canala di scarico.

Tabella 1.7.2. - Inquinanti monitorati (emissione S1)

Parametro	u.m.	Frequenza autocontrollo	Metodiche analitiche	Fonte del dato	Reporting
pH	-	Giornaliero (1)	IRSA CNR – EPA - metodi interni del laboratorio	Registro Analisi	SI' (solo analisi mensili, che sono complete con tutti i parametri)
Solidi Sospesi	mg/l	Giornaliero (1)			
COD	mg/l	Giornaliero (1)			
Conducibilità	µS/cm	Giornaliero (1)			
Tensioattivi (MBAS+BiAS)	mg/l	Settimanale			
Ammoniaca (NH_4)	mg/l	Settimanale			
Azoto Nitroso (N)	mg/l	Settimanale			
Azoto Nitrico (N)	mg/l	Settimanale			
TKN	mg/l	Mensile			
Cianuri totali	mg/l	Mensile			
Cloro attivo libero	mg/l	Mensile			
Cloruri	mg/l	Mensile			
Fluoruri	mg/l	Mensile			
Solfati	mg/l	Mensile			
Solfuri	mg/l	Mensile			
Metalli 1° : As, Cd, Cr tot, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn	mg/l	Settimanale			
Metalli 2° : Al, B, Fe, Mn, P, Sn	mg/l	Mensile			
Cromo esavalente	mg/l	Settimanale			
Fenoli	mg/l	Settimanale			
Idrocarburi totali	mg/l	Settimanale			
Solventi org. aromatici	mg/l	Settimanale			
Solventi org. azotati	mg/l	Settimanale			
Solventi org. clorurati	mg/l	Settimanale			
Escherichia coli	UFC/100 ml	Mensile (2)			

Nota (1) : La dicitura "*giornaliero*" significa "per ogni giorno lavorativo".

Nota (2) : in riferimento al parametro Escherichia Coli, vista la prossima installazione di un sistema di disinfezione dello scarico, la frequenza di analisi sarà mensile per 1 anno; dopo di che, previa comunicazione agli Enti competenti, si passerà a frequenza trimestrale.

Le frequenze indicate (nella Tabella 1.7.2) devono essere considerate "frequenze minime indicative"; queste possono subire delle variazioni temporanee, in funzione di specifiche situazioni contingenti del laboratorio interno (ad esempio, guasti delle apparecchiature analitiche) o di decisioni del Tecnico Responsabile (da motivare per iscritto in apposito registro).

I parametri "pesticidi" e "composti organo stannici" non sono inseriti in Tabella in quanto considerati non pertinenti con la tipologia di rifiuti e di reflui trattate dall'impianto.

Al Report periodico annuale sono allegate solamente le analisi chimiche **mensili** che prevedono la determinazione di tutti i parametri (tutte le altre analisi restano conservate presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo).

Allo scarico S1 sono installati dei sensori, con registrazione in continuo dei valori, per la determinazione di : pH, conducibilità, potenziale red-ox, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico.

Tabella 1.7.3. - Sistemi di depurazione

Elenco dei controlli eseguiti abitualmente dai tecnici e dagli operatori dell'impianto

Punto emissione	Sistema trattamento	Parametri controllo processo	u.m.	Frequenza controllo	Fonte del dato	Report
	Disidratazione fanghi	Fanghi prodotti	kg	Ogni conferimento in uscita	Registro	SI' (sistema informatico)
	Ossidazione, denitrificazione	O_2 disciolto, pH, Imhof	mg/l	Bisettimanale	Registro	NO
	Trattamenti biologici ***(1)***	Azoto	kgN/d	Bisettimanale	Registro	NO
	Chiarificatore	Imhof	ml/l	Bisettimanale	Registro	NO
	Flocculatore	pH, Imhof	ml/l	Giornaliero	Registro	NO
S1	Scarico acqua	V. tab. 1.7.2		V. tab. 1.7.2	Registro	NO

Nota (1). Il controllo del carico massimo di Azoto in ingresso ai trattamenti biologici è limitato al periodo Dicembre – Febbraio, con un limite di 200 kgN/giorno.

1.8. SUOLO E SOTTOSUOLO

Sono stati realizzati n. 3 piezometri, profondi circa 30 m dal piano campagna, per il monitoraggio della falda idrica sotterranea, uno idrogeologicamente a monte e due a valle dell'impianto.

Sono state installate delle sonde per l'acquisizione automatica e la registrazione dei seguenti parametri (misurati in modo discontinuo) : pH, conducibilità, potenziale red-ox, temperatura.

La frequenza di misura e acquisizione dei dati sopra indicati è settimanale.

Ricordato che la velocità di spostamento della falda è di pochi metri al giorno, si procede, con periodicità trimestrale, al campionamento, con pompa dopo adeguato spurgo (o, all'occorrenza, con bailer monouso), dai 3 piezometri ed alla determinazione dei parametri chimici significativi.

La misura del livello di profondità della falda viene fatta dal sistema di acquisizione automatica dei dati, con la stessa periodicità.

Tabella 1.8.1. – Parametri acquisiti con sonda automatica (in ogni piezometro)

Parametro	u.m.	Frequenza autocontrollo	Metodiche analitiche	Fonte del dato	Reporting
pH	-	Settimanale	Sonde acquisizione dati	Registrazione su PC	NO
Conducibilità	µS/cm	Settimanale			
Potenziale red-ox	mV	Settimanale			
Temperatura	°C	Settimanale			

Tabella 1.8.2. - Inquinanti monitorati con analisi (in ogni piezometro)

Parametro	u.m.	Frequenza autocontrollo	Metodiche analitiche	Fonte del dato	Reporting
pH	-	Trimestrale	IRSA CNR – EPA - metodi interni del laboratorio	Registro Analisi	SI'
Conducibilità	µS/cm	Trimestrale			
Ammoniaca (NH_4)	mg/l	Trimestrale			
Nitrati	mg/l	Trimestrale			
Cloruri	mg/l	Trimestrale			
Solfati	mg/l	Trimestrale			
Metalli : Cr tot, Fe, Ni, Pb, Cu, Zn	µg/l	Trimestrale			
Tricloroetilene	µg/l	Trimestrale			
Tetracloroetilene	µg/l	Trimestrale			

Stato qualitativo delle Acque di falda

Sulla base dei risultati delle analisi periodiche ed, in particolare, delle differenze di concentrazione fra i piezometri di monte e di valle, sarà possibile definire due diversi scenari, rappresentativi dello stato qualitativo delle acque sotterranee : 1) stato NORMALE, 2) stato di ATTENZIONE.

Lo stato di attenzione si attiva al verificarsi di entrambe le seguenti situazioni, per ciascun parametro oggetto di monitoraggio :

- il valore medio di un parametro, calcolato sui pozzi posti a valle, supera di oltre il 50 % il corrispondente valore misurato circa 6 mesi[8] prima nel pozzo posto a monte;
- il valore medio di un parametro, calcolato sui pozzi posti a valle, supera il 75 % del corrispondente limite indicato dal D.Lgs n. 152/06 e dal D.Lgs. n. 30/09, ad eccezione dei parametri che superano tale limite naturalmente.

La seguente Tabella riassume i possibili scenari e gli interventi che potranno essere adottati, in dipendenza dei risultati analitici.

Livello	Descrizione	Tipo di intervento
Stato NORMALE	Il valore medio registrato a valle non supera + del 50 % il corrispondente valore misurato a monte 6 mesi prima e non supera il 75 % del limite normativo D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 30/09 (salvo valori già superiori al limite)	Nessuna procedura. Mantenimento del Programma di Monitoraggio
Stato di ATTENZIONE	Superamento delle soglie percentuali indicate al punto precedente	Ripetizione campagna di misura entro 30 gg da ricevimento dati; in caso di conferma, comunicazione agli Enti di Controllo.

Nella falda idrica, nel corso del corrente anno 2012, è stata rilevata una concentrazione elevata di **tetracloroetilene**, di origine esterna al sito Ambiente Energia Srl; tale condizione, come impone la norma, è stata formalmente segnalata agli Enti competenti.

1.9. RUMORE

Tabella 1.9.1. - Rumore, sorgenti e misure

Sorgente prevalente	Punto di misura	Frequenza controllo	Fonte del dato	Reporting
Rumore emesso all'esterno	Perimetro impianto	- Presentazione domanda autorizzazione - Metà periodo validità autorizzazione - Rinnovo autorizzazione	Relazione scritta firmata da tecnico abilitato	SI'

[8] Considerata la velocità della falda idrica (pochi metri al giorno) e la distanza fra i pozzi di monte e di valle, l'acqua sotterranea impiega alcuni mesi a percorrere il tragitto monte – valle.

2. PIANO DI GESTIONE

2.1. ASPETTI GENERALI DI GESTIONE

Organizzazione

Aspetto	Note dell'Azienda
Identificazione delle responsabilità, dei ruoli e delle autorità aziendali.	Identificati responsabilità e ruoli.
Redazione organigramma ed identificazione ruolo dei lavoratori, con identificazione chiara dei nominativi cui fare riferimento per le fasi di lavorazione al momento del controllo.	Redatto organigramma ed identificati ruoli dei lavoratori con identificazione dei nominativi principali (copia dello Organigramma è riportato nel capitolo iniziale "Introduzione").

Formazione personale

Aspetto	Note dell'Azienda
Corsi di aggiornamento ed addestramento del personale	L'Azienda elabora ogni anno un Piano di Formazione / Addestramento (che prevede più incontri di alcune ore ciascuno), in cui sono indicati gli argomenti da sviluppare ed i soggetti destinatari. Gli incontri formativi hanno prevalentemente la funzione di fornire e/o approfondire : - le conoscenze di base sulla normativa ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Leggi regionali); - le modalità operative su accettazione dei carichi in ingresso, scarico delle autobotti, caratteristiche dei rifiuti, campionamento di rifiuti e reflui, ecc.; - le procedure per affrontare situazioni di emergenza. Inoltre, gli addetti più esperti addestrano i colleghi su procedure e prassi operative.
Conoscenza/aggiornamento della normativa ambientale	Le figure responsabili dello impianto hanno conoscenza della normativa ambientale; la conoscenza è approfondita sia con l'iscrizione a Newsletter tematiche sia con la partecipazione ad incontri specifici presso le Associazioni di categoria.
Documento di valutazione dei rischi aziendali relativo a operatori e addetti	Redatto. Nel DVR, come da indicazioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono anche definiti i Ruoli e le Responsabilità in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, sono individuati i DPI in dotazione al personale, è precisata la frequenza di prove ed esercitazioni pratiche, ecc.

Documentazione

Aspetto	Note dell'Azienda
Predisposizione di documenti di gestione interna degli impianti	Sono già predisposte ed attuate varie procedure di gestione (tra le quali) : - Procedura di ingresso automezzi alla sezione "conto terzi". - Procedura di campionamento rifiuti "conto terzi". - Procedura scarico autobotti. - Procedura operazione di lavaggio autobotti. - Procedura gestione letti fanghi. - Procedura di stampa registro carico/scarico rifiuti. E' utilizzato uno specifico elaborato informatico per la gestione delle manutenzioni (ordinarie e straordinarie).
Predisposizione di registri di manutenzione (ad esempio, stato generale delle installazioni, presenza e manutenzione della strumentazione, ecc.)	Compilati sia Registro delle Manutenzioni, previsto dalla L.R. n. 33/85 sia Registri di autocontrollo previsti dal presente PMC. Stesura di Verbali a seguito di riunioni su interventi specifici di manutenzione straordinaria.
Relazioni periodiche sui dati di autocontrollo / automonitoraggio	Redatte con frequenza indicata dalla norma e dal PMC.
Conservazione della documentazione	Documentazione conservata con ordine presso l'impianto, a cura del Gestore. La documentazione è a disposizione dei Tecnici addetti al PMC

Comunicazione

Aspetto	Note dell'Azienda
Comunicazione interna	Riunioni periodiche, bacheca.
Comunicazione esterna : rapporti annuali, newsletter, sito internet, riunioni aperte.	Rapporti periodici all'autorità di controllo, con le modalità e la tempistica indicate dalla norma. Visite guidate all'impianto su richiesta di Enti o Associazioni di cittadini
Comunicazione dati all'autorità competente: accesso ai dati aziendali	L'autorità competente ha accesso a tutti i dati tecnici. In caso di superamento dei limiti normativi (o di rischio concreto di superamento), viene subito effettuata una comunicazione agli Enti di controllo (Provincia e ARPAV Vicenza), che contiene anche (per quanto possibile) le cause che hanno provocato l'anomalia, le misure adottate per contenere gli effetti negativi sull'ambiente, gli interventi effettuati per ripristinare le condizioni di conformità

Aspetti ambientali

Aspetto	Note dell'Azienda
Predisposizione di piani di monitoraggio per le matrici ambientali interessate dall'attività dell'impianto.	Piani di monitoraggio attuati con frequenza indicata nel presente PMC : - Monitoraggio Odori, - Monitoraggio Emissioni - Monitoraggio Acque di falda
Criteri operativi per monitoraggio delle matrici ambientali interessate.	Criteri operativi concordati con gli organismi esterni incaricati dei monitoraggi (tenuto conto anche delle esigenze interne e della prassi gestionale dell'impianto).
Procedure per l'assicurazione di qualità dei campionamenti e delle analisi (sorveglianza e taratura strumenti)	Il laboratorio interno attua la periodica taratura degli strumenti (con registrazione degli interventi). I laboratori chimici esterni sono accreditati Accredia, ove possibile. Gli addetti al campionamento, sia interni sia esterni, sono formati. Nei punti critici dell'impianto, sono presenti campionatori automatici.

Emergenze

Aspetto	Note dell'Azienda
Predisposizione di piani per individuare le potenziali fonti di emergenza e rischio	Attuata. Si vedano (tra le altre) : - Piano di sicurezza. - Procedura emergenza incendio.
Procedure per la risposta ad eventi di emergenza	Attuata (vedi sopra)
Presenza e manutenzione di dispositivi di allarme, di blocco automatico del processo e dei relativi software	I dispositivi di allarme sono sottoposti a verifica periodica (con la frequenza indicata dalla casa costruttrice). L'impianto di pre-trattamento dei rifiuti liquidi di terzi è dotato di allarmi che, in caso di attivazione, bloccano automaticamente il processo.

Secondo quanto previsto dalla L.R. Veneto n. 3/2000 e s.m.i., il PMC deve assicurare un tempestivo intervento in caso d'imprevisti (quali ad esempio, rotture di apparecchiature elettromeccaniche, rotture di vasche o serbatoi, perdite di liquidi da autocisterne, reazioni impreviste pericolose, incendio, ecc.); cioè, il Gestore deve dedicare un approfondimento alla gestione delle emergenze legate alla probabilità di insorgenza di situazioni che potrebbero determinare la dispersione nell'ambiente di contaminanti, liquidi e/o gassosi.

Il Tecnico Responsabile (o un suo delegato), che è anche responsabile per l'attuazione del PMC ha il compito di :

⇨ controllare la presenza e l'adeguatezza dei dispositivi di sicurezza in dotazione presso l'impianto (allarmi di malfunzionamento apparecchiature, ecc.);

⇨ controllare le schede tecniche delle attrezzature in dotazione;

⇨ verificare che siano affisse in modo visibile, nei punti di lavorazione specifica e/o di raccolta del personale, le planimetrie dell'impianto con le necessarie indicazioni di sicurezza e l'elenco dei numeri di telefono degli Enti di soccorso e di ARPAV.

A seguito di eventi particolari, il Tecnico Responsabile, eventualmente assieme ad altri tecnici dell'impianto (tra cui RSPP se del caso), ha il compito di :

⇨ individuare e localizzare l'evento,

⇨ valutare la gravità dell'evento,

⇨ adottare (per quanto possibile) le procedure specifiche d'intervento.

Tabella riassuntiva "emergenze"

Gestione piano emergenza ed eventi imprevisti	Autocontrollo	Frequenza	RSPP
Piano e Procedure di emergenza	Riesame periodico con Verbale	Annuale	Partecipazione riesame
Eventi imprevisti	Coordinamento e supervisione interventi – Registrazione e descrizione dell'evento	A seguito evento	Partecipazione coordinamento interventi (per quanto di competenza)
Dispositivi di sicurezza (allarmi)	Verifiche su presenza ed efficacia	In base a procedura	-
DPI	Verifica utilizzo	-	Scelta, acquisto e distribuzione agli operatori
Formazione operatori	Corsi di formazione (interni o esterni)	2 volte anno + 1 prova di emergenza	Organizzazione prova di emergenza

2.2. REQUISITI IMPIANTI STOCCAGGIO-TRATTAMENTO

In linea generale, dal punto di vista dei requisiti specifici, sono da attendersi :

- **percolamenti di liquidi** per perdite da contenitori in cattivo stato di manutenzione, oppure durante i travasi, le spillature e le movimentazioni

Procedure ed Aspetti Rilevanti	Note
Locali e dotazioni impiantistiche idonee e loro manutenzione	Locali, impianti e manutenzioni sono idonei (perché validati da verifiche della commissione VIA regionale) e sottoposti a manutenzione ordinaria.
Pendenze, caditoie, cordolature, vasche di raccolta di adeguate capacità	Presenti e soggetti a periodica ispezione visiva
Rischio di collegamento accidentale alla rete delle acque meteoriche fognarie	Le acque meteoriche confluiscono in testa al depuratore
Dispositivi anti trabocco	I serbatoi di stoccaggio di liquidi (materie prime e rifiuti) sono inseriti in idonei bacini di contenimento.
Presenza e gestione di serbatoi interrati	Non sono presenti serbatoi interrati

Modalità di raccolta e trattamento acque di prima pioggia	Raccolte e convogliate in testa impianto
Copertura eventuali rifiuti esterni	Ove possibile, i rifiuti esterni sono tutti coperti. I rifiuti depositati nei letti fanghi non sono coperti (le acque di percolamento confluiscono in testa all'impianto)
Rispetto della norma su etichettatura delle sostanze pericolose	Le sostanze ed i prodotti pericolosi utilizzati dall'impianto sono etichettati secondo norma vigente.

- **emissioni diffuse** di sostanze organiche, odori e polveri

Procedure ed Aspetti Rilevanti	Note
Copertura eventuali rifiuti esterni	I rifiuti liquidi sono stoccati in serbatoi chiusi con aspirazione degli sfiati. I fanghi palabili sono depositati in vasca posta sotto aspirazione durante le fasi di movimentazione. I letti di essiccamento naturale dei fanghi sono aperti (è stato installato un sistema per il contenimento enzimatico degli odori).
Cappe, box con aspirazione per certe tipologie	Attuato
Apertura / chiusura portoni di accesso a locali chiusi	Non presenti: impianto esterno
Aspirazione aree	I punti di ricevimento dei rifiuti liquidi di terzi sono dotati di sistema di convogliamento ed abbattimento delle emissioni
Fase di triturazione – aspirazione	Non presente
Eventuale predisposizione di monitoraggi	Sistema di monitoraggio descritto nel presente PMC.

Precisazione : l'impianto in questione è un centro di trattamento di rifiuti liquidi e fanghi, a matrice acquosa, con scarico finale in acque superficiali dei reflui depurati; presso l'impianto NON sono attuate miscelazioni di rifiuti in funzione del successivo invio presso altri impianti terzi

Con riferimento agli **aspetti critici**, invece, sono da segnalare

a) La **gestione di flussi** di rifiuti (tipologia e quantità) in ingresso ed in uscita impianto.

Aspetti Critici (Procedura di Controllo)	Note
Elenco CER – area di riferimento – operazione predestinata	In funzione del codice CER e dei cicli produttivi di provenienza, sono definiti i punti di stoccaggio dei rifiuti in attesa di trattamento (liquidi : serbatoi di stoccaggio, fanghi pompabili : ispessitore; fanghi palabili : vasca alimentazione essiccatore o letti essiccazione naturale)
Gestione delle non conformità (non accettazioni carichi, pre-stoccaggi)	Attuata secondo PMC. Vedi successivo cap. 2.3.

b) La miscelazione rende difficoltosa la **tracciabilità del rifiuto** all'interno dell'impianto, in assenza di una procedura codificata e standardizzata.

Aspetti Critici (Procedura di Controllo)	Note
Procedure e modalità concrete di tracciabilità, come identificazione rifiuti tramite etichettature – sequenzialità delle fasi – dal carico iniziale al destino finale congruo.	I singoli rifiuti sono tracciabili nelle fasi di ricevimento e di stoccaggio. Una volta immessi nel ciclo di trattamento, si attiva il processo stesso di depurazione, che porta ad acqua depurata e fanghi.
Congruità del codice CER assegnato alla miscela in uscita	Normalmente, non ci sono miscele, intese come rifiuti liquidi, in uscita dall'impianto

c) I rischi provenienti da **miscelazione di rifiuti**.

Aspetti Critici (Procedura di Controllo)	Note
PGO con "approccio di filiera" : procedura codificata e standardizzata delle accettazioni (il ritiro di un rifiuto da un produttore omologato e standardizzato, qualora sia già noto il trattamento previsto in relazione alla destinazione finale).	Ogni rifiuto di ogni produttore è preventivamente sottoposto a procedura di accettazione (definita nel presente PMC). La destinazione finale dei rifiuti liquidi è la depurazione, da cui deriva uno scarico in acque superficiali con produzione di fanghi di trattamento.
Procedure di verifica sulla compatibilità	Vedi cap. 1.1. del presente PMC.
Procedure e/o misure di sicurezza per rischi di contatto tra rifiuti incompatibili che diano reazioni tra loro durante la normale gestione o in presenza di anomalie prevedibili	Attuato (procedure di accettazione preventiva, gestione dei carichi in arrivo, analisi chimiche, eventuali prove di laboratorio).

d) Rischio di **"diluizione"**.

Aspetti Critici (Procedura di Controllo)	Note
Quantità di materie prime, quali materiali assorbenti o altro.	L'impianto tratta rifiuti liquidi e fanghi (oltre ad acque reflue) e non impiega materiali assorbenti. Le materie prime sono i reagenti chimici di trattamento e depurazione. In caso di spandimenti, è a disposizione della segatura assorbente.
Bilanci di massa e rendimenti (anche in funzione al destino finale R o D)	L'impianto tratta tutti i rifiuti che riceve e, in condizioni normali, non invia i rifiuti ricevuti ad impianti terzi (salvo in condizioni di emergenza). L'impianto smaltisce presso terzi solo i rifiuti prodotti dal ciclo di trattamento e depurazione (oppure i rifiuti prodotti in condizioni di emergenza). Per quanto attiene gli indicatori di prestazione, vedi il successivo Capitolo 3.

e) Rischio di **incendio** in fase di triturazione (in particolare di imballaggi metallici).

Non applicabile : l'impianto tratta rifiuti liquidi e fanghi (oltre ad acque reflue) e non effettua alcun tipo di triturazione su rifiuti solidi.

2.3. GESTIONE DELLE NON CONFORMITA'

2.3.1 – Definizioni

Non conformità (NC) : mancato soddisfacimento di un requisito.

Non Conformità di Primo (1°) Livello : non conformità gravi, vale a dire difformità/anomalie riferite ad inadempimenti normativi e/o pericolo elevato per l'ambiente e per la salute umana; devono essere comunicate al Gestore dell'impianto.

Non Conformità di Secondo (2°) Livello : non conformità lievi, vale a dire difformità/anomalie che non prevedono inadempimenti normativi e/o pericolo elevato per l'ambiente e per la salute umana; in caso di mancata risoluzione entro un termine (di volta in volta stabilito), diventano Non Conformità di 1° livello.

Requisito : esigenza o aspettativa riguardante gli aspetti critici del trattamento dei rifiuti e/o della depurazione delle acque, che ha rilevanza dal punto di vista ambientale.

Azione preventiva : azione volta ad eliminare la causa di una non conformità potenziale o di altre situazioni potenzialmente critiche.

Azione correttiva : azione volta ad eliminare la causa di una non conformità rilevata o di altre situazioni critiche.

Osservazioni (sia preventive sia correttive) : indicazioni volte a prevenire il ripetersi di una non conformità o a ridurne il più possibile la probabilità di accadimento e suggerimenti per l'ottimizzazione delle procedure di gestione.

Nelle Tabelle seguenti sono riportate le possibili Non Conformità più significative per la gestione dell'impianto e le corrispondenti azioni correttive.

<table>
<tr><th>Tipo di Controllo</th><th colspan="2">Oggetto del Controllo</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Controllo Documentazione Amministrativa</td><td colspan="2">- Autorizzazione impianto e termini scadenza
- Documentazione interna, con riferimento a normativa vigente e prescrizioni autorizzative
- Registrazione ed archiviazione documenti
- Invio documentazione agli Enti (Report PMC, MUD, ecc.)</td></tr>
<tr><td>Non Conformità 1° Livello</td><td>Azioni correttive 1° Livello</td></tr>
<tr><td>1. Autorizzazioni scadute
2. Mancato rispetto delle normative vigenti
3. Mancata attuazione delle prescrizioni autorizzative</td><td>Caso 1:
- immediata sospensione dell’attività,
- comunicazione agli Enti di competenza,
- predisposizione di quanto necessario per la ripresa dell’attività.
Casi 2 e 3 :
- immediato ripristino della regolarità,
- comunicazione agli Enti di competenza, con indicazione (ove possibile) di cause ed interventi adottati.</td></tr>
<tr><td>Non Conformità 2° Livello</td><td>Azioni correttive 2° Livello</td></tr>
<tr><td>1. Mancato rispetto delle scadenze temporali nella consegna della documentazione
2. Archiviazione non corretta dei dati
3. Errori nella trascrizione dei dati</td><td>Casi 1, 2, 3 :
- ripristino della regolarità documentale,
- in caso di mancato ripristino, comunicazione agli Enti di competenza.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Tipo di Controllo</th><th colspan="2">Oggetto del Controllo</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Controllo Attuazione delle Procedure di Conferimento Rifiuti in Impianto</td><td colspan="2">- Valutazione ammissibilità di un rifiuto all’impianto
- Correttezza operazioni di verifica di conformità di un rifiuto in ingresso
- Correttezza operazioni di accettazione di un rifiuto in ingresso impianto e, se del caso, di respingimento di carichi non conformi</td></tr>
<tr><td>Non Conformità 1° Livello</td><td>Azioni correttive 1° Livello</td></tr>
<tr><td>1. Accettazione di rifiuti con CER non autorizzato e/o non ammessi all’impianto
2. Accettazione di rifiuti con documentazione inesistente o non conforme (FIR, analisi, ecc.)
3. Mancata compilazione del registro di carico-scarico
4. Mancato rispetto della procedura di respingimento dei carichi</td><td>Casi 1 e 2 :
- comunicazione agli Enti di competenza,
- esecuzione delle analisi previste ed individuazione di una possibile destinazione autorizzata.
Caso 3 :
- immediato ripristino della regolarità,
- comunicazione agli Enti di competenza.
Caso 4 :
- ripristino della procedura
- comunicazione agli Enti di competenza.</td></tr>
<tr><td>Non Conformità 2° Livello</td><td>Azioni correttive 2° Livello</td></tr>
<tr><td>2. Accettazione di un rifiuto con analisi di classificazione incomplete e/o scadute e/o non firmate da un Chimico
3. Accettazione di un rifiuto con documentazione incompleta e/o non esaustiva
4. Inesatta compilazione del registro di carico-scarico</td><td>Casi 1, 2, 3 :
- ripristino della regolarità documentale,
- in caso di mancato ripristino, comunicazione agli Enti di competenza.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Tipo di Controllo</th><th colspan="2">Oggetto del Controllo</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Controllo Attuazione delle Procedure di Gestione Impianto</td><td colspan="2">- Corretta esecuzione delle procedure di carico/stoccaggio/scarico dei rifiuti e di pulizia delle aree e dei serbatoi
- Verifica della funzionalità dei cicli di trattamento
- Correttezza operazioni di gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto
- Esecuzione dei controlli analitici sulle matrici ambientali</td></tr>
<tr><td>Non Conformità 1° Livello</td><td>Azioni correttive 1° Livello</td></tr>
<tr><td>1. Mancata esecuzione delle procedure di carico/stoccaggio/scarico dei rifiuti e di pulizia delle aree e dei serbatoi
2. Mancata verifica della funzionalità dei cicli di trattamento dei rifiuti e di depurazione dei reflui
3. Mancata gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto (registrazione, classificazione, deposito temporaneo, invio a destinatari autorizzati, ecc.)
4. Mancata esecuzione delle analisi di controllo (su rifiuti, emissioni, acque di scarico) e dei Piani di monitoraggio</td><td>Casi 1 e 2 :
- immediato ripristino delle regolari condizioni di esercizio e di controllo funzionale dell’impianto,
- in caso di pericolo per l’ambiente, comunicazione agli Enti di competenza.
Caso 3 :
- immediato ripristino della regolarità documentale,
- comunicazione agli Enti di competenza.
Caso 4 :
- immediata esecuzione (nei tempi tecnici necessari) delle analisi mancanti
- comunicazione agli Enti di competenza.</td></tr>
<tr><td>Non Conformità 2° Livello</td><td>Azioni correttive 2° Livello</td></tr>
<tr><td>1. Non completa esecuzione delle procedure di carico/stoccaggio/scarico dei rifiuti e di pulizia delle aree e dei serbatoi
2. Non completa verifica della funzionalità dei cicli di trattamento dei rifiuti e di depurazione dei reflui
3. Non completa gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto (registrazione, classificazione, deposito temporaneo, invio a destinatari autorizzati, ecc.)
4. Non completa esecuzione delle analisi di controllo (su rifiuti, emissioni, acque di scarico) e dei Piani di monitoraggio</td><td>Casi 1, 2, 3, 4 :
- ripristino delle regolari condizioni di esercizio dell’impianto e della regolarità documentale,
- completamento (nei tempi tecnici necessari) delle analisi mancanti e/o incomplete,
- in caso di mancato ripristino, comunicazione agli Enti di competenza.</td></tr>
</table>

2.4. ULTERIORI ASPETTI DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

Tabella 2.4.1. – Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Attività	Attività di controllo	Parametri di esercizio	u.m.	Frequenza autocontrolli	Fonte del dato	Reporting*
Depurazione acque	Strumentale e visivo	Vedi 1.7.		Variabile	Registro	NO*
Trattamento rifiuti	Strumentale e visivo	Vedi 1.1.4		Variabile	Registro	NO*
Bruciatore essiccazione	Parametri combustione	O_2, CO, CO_2, NO_x	%, mg/Nmc o ppm	Annuale	Registro	NO*
Torre di lavaggio	Livello liquido	Visiva		Giornaliero	Registro	NO*
Biofiltro	Umidità strato	Visivo	-	Settimanale	Registro	NO*
Biofiltro	Temperatura	-	°C	Mensile	Registro	NO*
Biofiltro	Perdite carico	pressione	mm c.a.	Mensile	Registro	NO*
Flocculatore	pH, Imhof		-	Giornaliero	Registro	NO*
Ricevimento reflui di terzi via condotta	Volume	-	mc	Settimanale	Registro	NO*
Ricevimento reflui di terzi via condotta	Parametri chimici	Vedi 1.1.6 e 1.1.6 bis		Quindicinale	Registro	NO

Tabella 2.4.2. – Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Fonte del dato	Reporting *
Centrifughe	Manutenzione	Mensile	Registro	NO*
Compressori	Manutenzione	Mensile	Registro	NO*
Griglie	Manutenzione	Mensile	Registro	NO*
Sonde pH	Pulizia, taratura	Settimanale	Registro	NO*
Torre lavaggio	Pulizia controllo magnetico	Mensile	Registro	NO*
Torre lavaggio	Pulizia fondo	Annuale	Registro	NO*
Torre lavaggio	Svuotamento, pulizia ugelli ed elettrovalvola	Annuale	Registro	NO*
Biofiltro	Rivoltamento materiale filtrante	Semestrale	Registro	NO*
Scarico acque depurate (S1)	Pulizia pozzetto e canale	Biennale	Registro	NO*

Note. La frequenza indicata può subire delle variazioni in funzione di valutazioni del Responsabile tecnico e di specifiche situazioni contingenti dell'impianto.

Le singole manutenzioni sono effettuate quando se ne ravvisa la necessità, a seguito di una ispezione nei macchinari indicati.

***** Segnalazione nel Report periodico **solo** nel caso di **anomalie**.

3. INDICATORI DI PRESTAZIONE

3.1. MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI

Tabella 3.1. - Monitoraggio

Indicatore	u.m.	Modalità	Frequenza monitoraggio	Report
Materie prime				
Consumo specifico materia prima	% di reagenti totali su reflui liquidi e rifiuti liquidi trattati	Calcolo	Semestrale	SI'
Consumo specifico energia elettrica	kW/kg su reflui liquidi e rifiuti trattati	Calcolo	Semestrale	SI'
Consumo specifico energia termica	kJ/kg su reflui liquidi e rifiuti trattati	Calcolo	Semestrale	SI'
Emissioni				
Emissione specifica H_2S, NH_3	g/ton su rifiuti trattati	Calcolo	Annuale	SI'
Consumi idrici/scarichi				
Scarico SST	g/m^3 su reflui scaricati	Calcolo	Semestrale	SI'
Scarico COD	g/m^3 su reflui scaricati	Calcolo	Semestrale	SI'
Scarico metalli (somma di : nichel, zinco)	g/m^3 su reflui scaricati	Calcolo	Semestrale	SI'
Rifiuti				
Produzione specifica rifiuti totali	kg/ton su reflui liquidi e rifiuti trattati	Calcolo	Semestrale	SI'
Produzione specifica rifiuti NP	kg/ton su reflui liquidi e rifiuti trattati	Calcolo	Semestrale	SI'
Produzione specifica rifiuti P	kg/ton su reflui liquidi e rifiuti trattati	Calcolo	Semestrale	SI'
Produzione specifica rifiuti recuperati	% su totale rifiuti prodotti dall'impianto	Calcolo	Semestrale	SI'

Nota. Gli indicatori di performance di cui alla voce "Rifiuti" sono riferiti ai rifiuti direttamente derivanti dal ciclo di trattamento e depurazione, individuati nella Tabella 1.1.7.

Allegato B al Decreto n. 93 del 03.12.2013 pag. 44/47

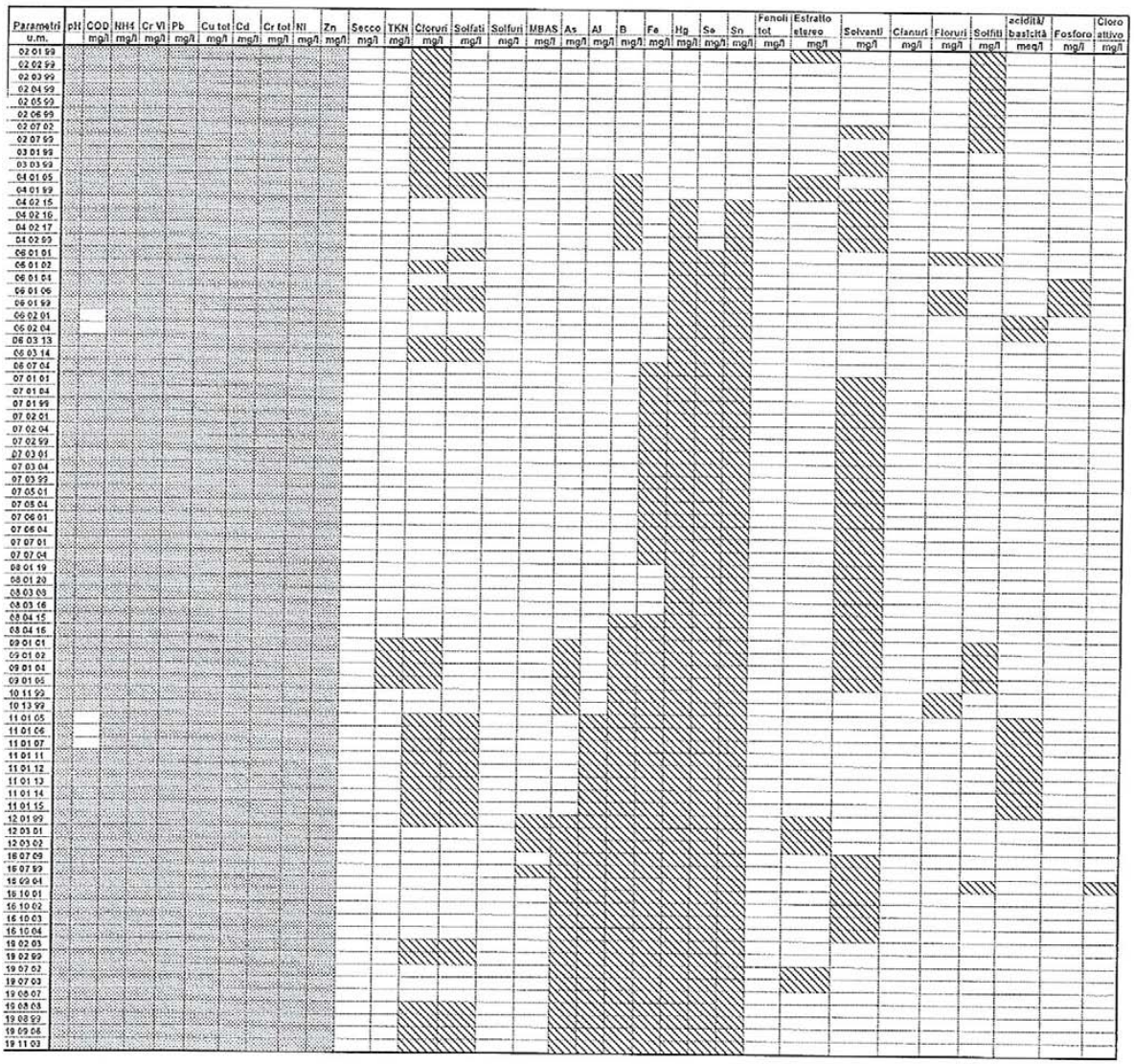
Allegato 2 "Elenco analisi per Matrice e CER"

Ambiente Energia Srl

Schio (Vi)

Parametri analizzati per codice CER

Rifiuti liquidi



Legenda

Analisi media e Analisi completa

Allegato B al Decreto n. 93 del 03.12.2013 pag. 45/47

Ambiente Energia Srl Schio (Vi)

Parametri analizzati per codice CER

Fanghi pompabili

Parametri U.M.	pH	COD filtr mg/l	Secco mg/l	NH4 mg/l	Cr VI mg/l	Pb mg/l	Cu tot mg/l	Cd mg/l	Cr tot mg/l	Ni mg/l	Zn mg/l	TKN mg/l	Cloruri mg/l	Solfati mg/l	Solfuri mg/l	As mg/l	Al mg/l	B mg/l	Fe mg/l	Hg mg/l	Se mg/l	Sn mg/l	Fenoli tot mg/l	Estratto etereo mg/l	Solventi mg/l	Cianuri mg/l	Floruri mg/l	acidità/basicità meq/l	Fosforo mg/l
11 01 15																													
19 08 07																													
19 08 99																													
19 09 06																													
02 02 01																													
02 02 04																													
02 03 01																													
02 03 05																													
02 04 03																													
02 05 02																													
02 06 03																													
02 07 01																													
02 07 05																													
03 03 11																													
04 01 06																													
04 01 07																													
04 02 19																													
04 02 20																													
05 01 10																													
05 01 13																													
06 05 02																													
06 05 03																													
07 01 11																													
07 01 12																													
07 02 11																													
07 02 12																													
07 03 11																													
07 03 12																													
07 05 11																													
07 05 12																													
07 06 11																													
07 06 12																													
07 07 11																													
07 07 12																													
08 01 15																													
08 01 16																													
08 01 17																													
08 01 18																													
08 02 02																													
08 03 07																													
08 03 14																													
08 03 15																													
08 04 12																													
08 04 14																													
10 01 20																													
10 01 21																													
10 01 22																													
10 01 23																													
10 02 13																													
10 02 14																													
10 12 13																													
11 01 08																													
11 01 09																													
11 01 10																													
19 08 02																													
19 08 05																													
19 08 11																													
19 08 12																													
19 08 13																													
19 08 14																													
19 09 01																													
19 09 02																													
19 09 03																													
19 11 05																													
19 11 06																													
20 03 03																													
20 03 04																													
20 03 06																													

Legenda

analisi base

e

analisi completa

Nota.
Per i codici 200304 e 200306 non sono previste analisi periodiche, data l'origine

Allegato B al Decreto n. 93 del 03.12.2013 pag. 46/47

Ambiente Energia Srl Schio (Vi)

Parametri analizzati in tutti i fanghi palabili

Fanghi palabili

Parametri	U.M.	
Secco	%	
NH4	mg/kg	
Cromo VI	mg/kg	
Piombo	mg/kg	
Rame tot	mg/kg	
Cadmio	mg/kg	
Cromo tot	mg/kg	
Nichel	mg/kg	
Zinco	mg/kg	
Cloruri	mg/kg	
Solfuri	mg/kg	
MBAS	mg/kg	
Arsenico	mg/kg	
Alluminio	mg/kg	
Ferro	mg/kg	
Mercurio	mg/kg	
Selenio	mg/kg	
Stagno	mg/kg	
Fenoli tot	mg/kg	
Idrocarburi (C10-40)	mg/kg	
Solventi	mg/kg	
Fosforo	mg/kg	

Legenda

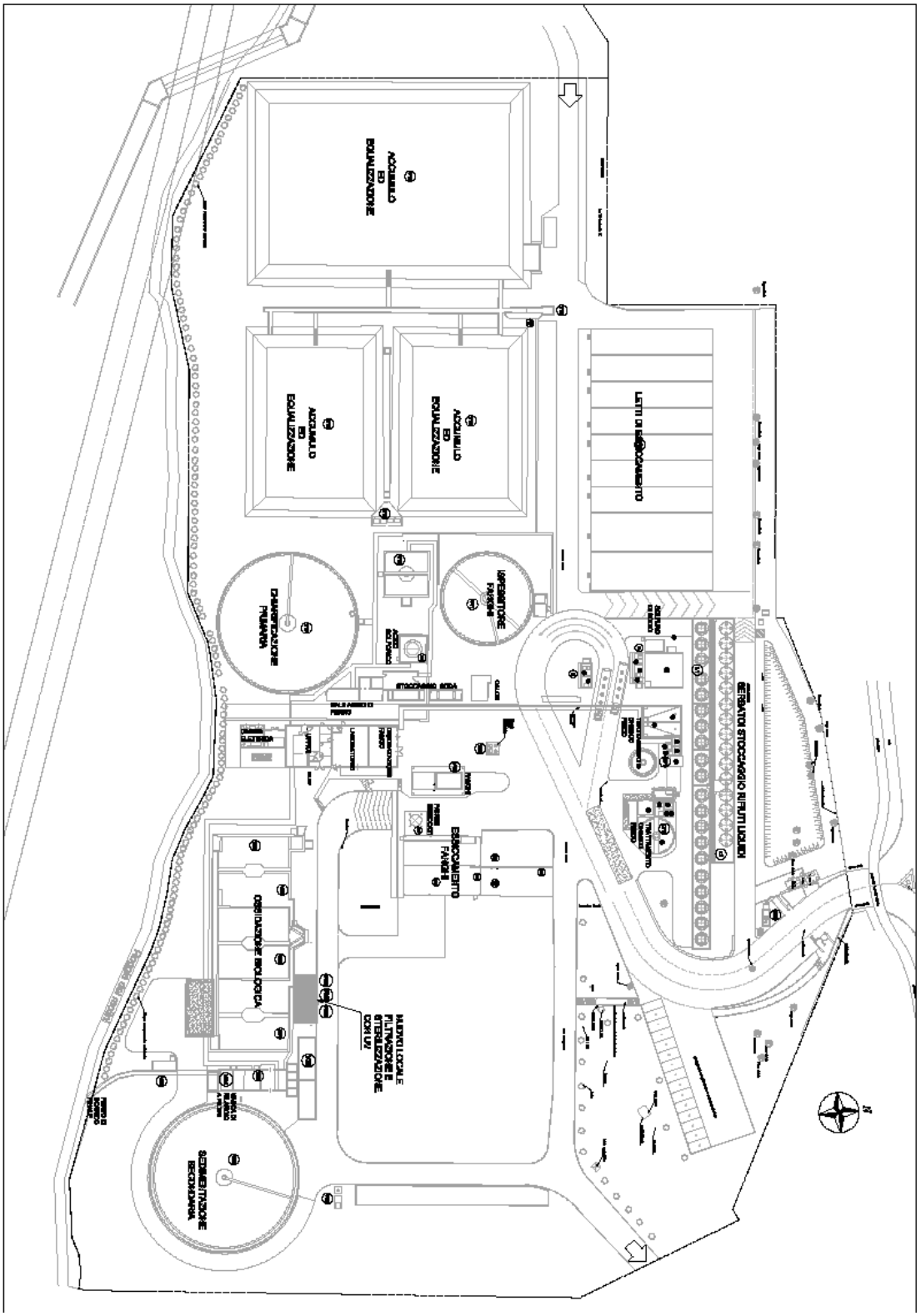
analisi base

e

analisi completa

Nota.
Altri parametri non evidenziati possono essere analizzati in base alla conoscenza del ciclo produttivo di origine del fango

Allegato 3 Planimetria generale



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 93 del 03.12.2013 pag. 1/9

Elenco dei rifiuti gestibili presso l'impianto secondo codice CER
Impianto di depurazione di acque reflue e trattamento rifiuti di Schio

Tabella 1

CODICE CER 2002	DESCRIZIONE	NOTE
02	**Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti**	
02 01	*Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca*	
02 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	
02 02	*Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed atri alimenti di origine animale*	
02 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	
02 03	*Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa*	
02 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti	
02 04	*Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero*	
02 04 99	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 05	*Rifiuti dell'industria lattiero-casearia*	
02 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti	
02 06	*Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione*	
02 06 99	Rifiuti non specificato altrimenti	
02 07	*Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)*	
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
02 07 99	Rifiuti non specificati altrimenti	
03	**Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone**	
03 01	*rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili*	
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque e perossidi, acque da vaporizzazione legno, acqua da cabina, verniciatura (2)
03 03	*Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta, cartone*	
03 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti	(2)
04	**Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile**	
04 01	*Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce*	
04 01 05	Liquido di concia non contenente cromo	(2)
04 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	(2)
04 02	*Rifiuti dell'industria tessile*	
04 02 15	Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	(2)
04 02 16*	Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	(2)

Allegato C al Decreto n. 93 del 03.12.2013 pag. 2/9

CODICE CER 2002	DESCRIZIONE	NOTE
04 02 17	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	(2)
04 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque da tintoria e lavanderia (2)
06	**Rifiuti dei processi chimici inorganici**	
06 01	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi*	
06 01 01*	Acido solforico ed acido solforoso	(2)
06 01 02*	Acido cloridrico	(2)
06 01 04*	Acido fosforico e fosforoso	(2)
06 01 06*	Altri acidi	Altri acidi come acido acetico e miscele di altri acidi (2)
06 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	(2)
06 02	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi*	
06 02 01 *	Idrossido di calcio	(2)
06 02 04 *	Idrossido di sodio e di potassio	(2)
06 03	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici*	
06 03 13 *	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	(2)
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	(2)
06 07	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni*	
06 07 04 *	Soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	(2)
07	**Rifiuti dei processi chimici organici**	
07 01	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base*	
07 01 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	(2)
07 01 04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	(2)
07 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	(2)
07 02	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali*	
07 02 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	(2)
07 02 04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	(2)
07 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	(2)
07 03	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)*	
07 03 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	(2)
07 03 04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	(2)
07 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti	(2)
07 05	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici*	
07 05 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	(2)
07 05 04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	(2)
07 06	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici*	
07 06 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	(2)
07 06 04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	(2)
07 07	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti*	
07 07 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	(2)
07 07 04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	(2)

CODICE CER 2002	DESCRIZIONE	NOTE
08	**Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici,e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa**	
08 01	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici*	
08 01 19*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	(2)
08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	(2)
08 03	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa*	
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	(2)
08 03 16*	Residui di soluzioni chimiche per incisione	(2)
08 04	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)*	
08 04 15*	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	(2)
08 04 16	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	(2)
09	**Rifiuti dell'industria fotografica**	
09 01	*Rifiuti dell'industria fotografica*	
09 01 01*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	(2)
09 01 02*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	(2)
09 01 04*	Soluzioni fissative	(2)
09 01 05*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto fissaggio	(2)
10	**Rifiuti prodotti da processi termici**	
10 11	*Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro*	
10 11 99	Rifiuti non specificati altrimenti	(2)
10 13	*Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali*	
10 13 99	Rifiuti non specificati altrimenti	(2)
11	**Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa**	
11 01	*Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)*	
11 01 05*	Acidi da decappaggio	(2)
11 01 06*	Acidi non specificati altrimenti	(2)
11 01 07*	Basi di decappaggio	(2)
11 01 11*	Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	(2)
11 01 12	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse di quelle di cui alla voce 11 01 11	(2)
11 01 13*	Rifiuti di sgrassaggio, contenenti sostanze pericolose	(2)
11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	(2)
11 01 15*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	(2)
12	***Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica***	
12 01	*Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche*	
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Reflui e soluzioni (2)

Allegato C al Decreto n. 93 del 03.12.2013 pag. 4/9

CODICE CER 2002	DESCRIZIONE	NOTE
12 03	*Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)*	
12 03 01*	Soluzioni acquose di lavaggio	(2)
12 03 02*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	(2)
16	**Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco**	
16 07	*Rifiuti per la pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio di fusti(tranne 05 e 13)*	
16 07 09*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	(2)
16 07 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Altre soluzioni da lavaggio serbatoi e cassonetti (2)
16 09	*Sostanze ossidanti*	
16 09 04*	Sostanze ossidanti non specificate altrimenti	(2)
16 10	*Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito*	
16 10 01*	Sostanze acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	(2)
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	(2)
16 10 03*	Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	(2)
16 10 04	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	(2)
19	**Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale**	
19 02	*Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)*	
19 02 03	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	(2)
19 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Reflui da osmosi inversa o acque pretrattate in impianti chimico-fisici destinate a depurazione finale (2)
19 07	*Percolato di discarica*	
19 07 02*	Percolato da discarica contenente sostanze pericolose	(2)
19 07 03	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	(2)
19 08	*Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificate altrimenti*	
19 08 07*	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	(2)
19 08 08*	Rifiuti prodotti da sistemi a membrana contenenti sostanze pericolose	(2)
19 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Reflui da osmosi inversa o acque pretrattate in impianti chimico-fisici destinate a depurazione finale (2)

CODICE CER 2002	DESCRIZIONE	NOTE
19 09	*Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale*	
19 09 06	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	(2)
19 11	*Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio*	
19 11 03*	Rifiuti liquidi acquosi	(2)
19 13	*Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda*	
19 13 08	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	(2)

Note
* = Rifiuti Pericolosi
(2) = Rifiuti che devono essere posti in serbatoi di accumulo in attesa della verifica della loro compatibilità

Tabella 2

RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE INVIATI DIRETTAMENTE ALLA LINEA DI TRATTAMENTO FANGHI

CODICE CER 2002	DESCRIZIONE	NOTE
02	**Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti**	
02 02	*Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed atri alimenti di origine animale*	
02 02 01	*Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia*	
02 02 04	*Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*	
02 03	*Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa*	
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	
02 03 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 04	*Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero*	
02 04 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 05	*Rifiuti dell'industria lattiero-casearia*	
02 05 02	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 06	*Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione*	
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 07	*Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)*	
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
03	**Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone**	
03 03	*Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta, cartone*	
03 03 02	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	
03 03 05	Fanghi prodotti da processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	
03 03 09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	

Allegato C al Decreto n. 93 del 03.12.2013 pag. 6/9

CODICE CER 2002	DESCRIZIONE	NOTE
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	
04	**Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile**	
04 01	*Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce*	
04 01 06	Fanghi,prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	
04 01 07	Fanghi,prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	
04 02	*Rifiuti dell'industria tessile*	
04 02 19*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
04 02 20	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	
05	**Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone**	
05 01	*Rifiuti della raffinazione del petrolio*	
05 01 09*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
05 01 10	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	
05 01 13	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	
06	**Rifiuti dei processi chimici inorganici**	
06 05	*Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*	
06 05 02*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	
07	**Rifiuti dei processi chimici organici**	
07 01	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base*	
07 01 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 01 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	
07 02	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali*	
07 02 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 02 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	
07 03	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)*	
07 03 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 03 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	
07 05	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici*	
07 05 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	

Allegato C al Decreto n. 93 del 03.12.2013 pag. 7/9

CODICE CER 2002	DESCRIZIONE	NOTE
07 05 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	
07 06	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici*	
07 06 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 06 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	
07 07	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti*	
07 07 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 07 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	
08	**Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici,e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa**	
08 01	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici*	
08 01 15*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o alte sostanze pericolose	
08 01 16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	
08 01 17*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	
08 02	*rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)*	
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	
08 03	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa*	
08 03 07	Fanghi acquosi contenenti inchiostro	
08 03 14*	Fanghi di inchiostro contenenti sostanze pericolose	
08 03 15	Fanghi di inchiostro diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	
08 04	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)*	
08 04 11*	Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 04 12	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	
08 04 13*	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 04 14	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	
10	**Rifiuti prodotti da processi termici**	
10 01	*Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)*	
10 01 07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	
10 01 20*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
10 01 21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	

Allegato C al Decreto n. 93 del 03.12.2013 pag. 8/9

CODICE CER 2002	DESCRIZIONE	NOTE
10 01 22*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	
10 01 23	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	
10 02	*Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio*	
10 02 13*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 02 14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	
10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro	
10 11 19*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
10 11 20	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	
10 12	*Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione*	
10 12 13	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
11	**Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa**	
11 01	*Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)*	
11 01 08*	Fanghi di fosfatazione	
11 01 09*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	
11 01 10	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	
11 01 15*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi di scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	
19	**Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale**	
19 08	*Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificate altrimenti*	
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
19 08 07*	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	
19 08 11*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	
19 08 13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	
19 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Fanghi da spurgo pozzetti attività di autolavaggio
19 09	*Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale*	
19 09 01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	
19 09 03	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	
19 09 06	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	

Allegato C al Decreto n. 93 del 03.12.2013 pag. 9/9

CODICE CER 2002	DESCRIZIONE	NOTE
19 11	*Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio*	
19 11 05*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
19 11 06	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	
20	**Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata**	
20 03	*Altri rifiuti urbani*	
20 03 03	Residui della pulizia stradale	
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature	

Note
* = Rifiuti Pericolosi

(Codice interno: 269251)

DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 94 del 04 dicembre 2013

Comune di LEGNAGO, con sede legale in via XX Settembre, n. 29, 37045 - Legnago (VR) - "Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta a Legnago (VR)". Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 60 dell'11 ottobre 2010 e s. m. i. Ditta LE.SE. Legnago Servizi Spa (CF 02430500245), con sede legale in Torretta 37045 Legnago (VR). Regolarizzazione intestatario autorizzazione.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si voltura l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in oggetto a favore della società LE. SE. Legnago Servizi Spa, già in precedenza individuata come Gestore dell'impianto, chiudendo l'apposito procedimento avviato dagli Uffici regionali con nota prot. n. 408838 del 27/09/2013.

Il Segretario

RICHIAMATO il precedente decreto S. R. A. n. 60 dell'11 ottobre 2010 con cui è stata rilasciata al Comune di Legnago (VR) - sulla base dell'istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali - l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste Punto 5.4 dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. ed i. relativamente all'impianto di cui trattasi;

CONSIDERATO che, per effetto delle modifiche introdotte dai successivi decreti n. 16 del 2 marzo 2010, n. 36 del 26 maggio 2011 e n. 39 del 27 giugno 2013, il soggetto titolare dell'autorizzazione risulta essere il Comune di Legnago con sede legale in via XX Settembre, n. 29, 37045 - Legnago (VR), mentre il soggetto gestore dell'impianto di cui trattasi risulta individuato nella Ditta LE. SE. Legnago Servizi Spa con sede legale in Torretta, 37045 - Legnago (VR);

VISTA la nota emessa dalla Direzione Tutela Ambiente, prot. n. 296306 del 10 luglio 2013, recante "*Chiarimenti in ordine all'effettivo intestatario del provvedimento autorizzativo di impianti di gestione di rifiuti*";

VISTO l'avvio del procedimento, comunicato con nota regionale n. 408838 del 27 settembre 2013, in applicazione di quanto contenuto nella circolare di cui sopra e finalizzato alla regolarizzazione dell'intestatario dell'A.I.A. di cui al D.S.R.A. n. 60 dell'11 ottobre 2010 e s. m. i.;

PRESO ATTO che con nota prot. n. IC/SIN/475-13/GS del 17 ottobre 2013. (acquisita al prot. reg.le n. 458776 del 24 ottobre 2013) la società LE. SE. Legnago Servizi Spa, in ragione del succitato avvio del procedimento, ha avanzato formale istanza di volturazione dell'A.I.A. di cui al D.S.R.A. n. 60/2010;

PRESO ATTO che la medesima nota del 17 ottobre 2013 è stata debitamente controfirmata dal legale rappresentante del Comune di Legnago, attuale titolare dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, di procedere alla volturazione, a favore della società LE. SE. Legnago Servizi Spa con sede legale in legale in Torretta - 37045 Legnago (VR), CF 02430500245, dell'A.I.A. di cui al D.S.R.A. n. 60/2010 e s. m. i.;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di modificare le prescrizioni n. 1 e 2. del Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente n. 60 dell' 11 ottobre 2010, nel seguente modo:

> "1. Alla società LE. SE. Legnago Servizi Spa con sede legale in Torretta - 37045 Legnago (VR), CF 02430500245, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s. m. i. relativamente al lotto E della discarica ubicata all'interno del Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta - Legnago (VR);
>
> 2. La società LE. SE. Legnago Servizi Spa con sede legale in Torretta - 37045 Legnago (VR), è, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i., il Gestore dell'impianto";

VISTA la L. R. n. 3/2000 e s. m. i.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i.

VISTA la L. R. n. 26/2007.

decreta

1. Di volturare, a favore della società LE.SE. Legnago Servizi Spa con sede legale in Torretta - 37045 Legnago (VR), CF. 02430500245, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al Comune di Legnago con D.S.R.A. n. 60 dell'11 ottobre 2010;
2. Di modificare le prescrizioni n. 1, 2, 6 e 7. del Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente n. 60 dell' 11 ottobre 2010, nel seguente modo:

"1. Alla società LE. SE. Legnago Servizi Spa con sede legale in Torretta - 37045 Legnago (VR), CF. 02430500245, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s. m. i. relativamente al lotto E della discarica ubicata all'interno del Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta - Legnago (VR);

2. La società LE. SE. Legnago Servizi Spa con sede legale in Torretta - 37045 Legnago (VR), è, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i., il Gestore dell'impianto";

3. Di ritenere, con il rilascio del presente provvedimento, definitivamente concluso il procedimento, comunicato con nota regionale n. 408838 del 27 settembre 2013, finalizzato alla regolarizzazione dell'intestatario dell'A.I.A. di cui al D.S.R.A. n. 60 dell'11 ottobre 2010;
4. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel decreto del Segretario regionale all'Ambiente n. 60 del 11 ottobre 2010 e s. m. i.;
5. Di prendere atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di notificare il presente provvedimento alla società LE. SE. Legnago Servizi Spa con sede legale in legale in Torretta - 37045 Legnago (VR), al comune di Legnago (VR) con sede legale in via XX Settembre, n. 29, 37045 - Legnago (VR), alle Province di Verona e di Rovigo, all'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona e di Rovigo, Al comune di Bergantino (RO) e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
8. Di comunicare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste per legge.

Mariano Carraro

(Codice interno: 269252)

DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 95 del 04 dicembre 2013

Ditta CONSORZIO SMALTIMENTO RSU Rovigo, con sede legale in Via Ricchieri detto Celio, n. 10, 45100 - Rovigo, e ubicazione impianto in via Calatafimi, 26 - Loc. Sarzano (RO). Impianto di selezione ed igienizzazione RU/RSA con produzione di frazione secca, CDR e biostabilizzato sito in loc. Sarzano Rovigo. Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 5.3 dell'All. VIII al D. lgs. n. 152/06 s.m.i., D.S.R.A. n. 92 del 29/12/2011. Ditta Ecoambiente S.r.l. (CF 01452670290) con sede legale in Via delle Industrie, 53/A 45100 Rovigo. Regolarizzazione intestatario autorizzazione.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si voltura l' Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in oggetto a favore della società Ecoambiente S.r.l., già in precedenza individuata come gestore dell'impianto, chiudendo l'apposito procedimento avviato dagli Uffici regionali con in data 27 settembre 2013

Il Segretario

RICHIAMATO il precedente D.S.R.A. n. 92 del 29 dicembre 2011 con cui è stata rilasciata alla Ditta CONSORZIO SMALTIMENTO RSU Rovigo - sulla base dell'istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali - l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste dal Punto 5.3 dell'All. VIII al D.lgs. n. 152/06 s.m.i., D.S.R.A. n. 92 del 29 dicembre 2011, relativamente all'impianto di cui trattasi;

CONSIDERATO che, sulla base del succitato provvedimento, il soggetto titolare dell'autorizzazione risulta essere la società CONSORZIO SMALTIMENTO RSU Rovigo con sede legale in Via Ricchieri detto Celio, n. 10, 45100 - Rovigo, mentre il soggetto gestore dell'impianto di cui trattasi risulta individuato nella Ditta Ecoambiente S.r.l. con sede legale in Via delle Industrie, 53/A - 45100 - Rovigo;

VISTA la nota emessa dalla Direzione Tutela Ambiente, prot. n. 296306 del 10 luglio 2013, recante "*Chiarimenti in ordine all'effettivo intestatario del provvedimento autorizzativo di impianti di gestione di rifiuti*";

VISTO l'avvio del procedimento, comunicato con nota regionale n. 409167 del 27 settembre 2013 in applicazione di quanto contenuto nella circolare di cui sopra e finalizzato alla regolarizzazione dell'intestatario dell'A.I.A. di cui al D.S.R.A. n. 92 del 29 dicembre 2011;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 2013/9661 del 24 ottobre 2013 (acquisita al prot. reg.le n. 469913 del 30/10/2013) la società Ecoambiente S.r.l, in ragione del succitato avvio del procedimento, ha avanzato formale istanza di volturazione dell'A.I.A. di cui al D.S.R.A. n. 92 del 29 dicembre 2011;

PRESO ATTO che la medesima nota del 24 ottobre 2013 è stata debitamente controfirmata dall'Amministratore delegato della società CONSORZIO SMALTIMENTO RSU Rovigo, attuale titolare dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, di procedere alla volturazione, a favore della società Ecoambiente S.r.l legale in Via delle Industrie, 53/A - 45100 - Rovigo, CF. 01452670290, dell'A.I.A. di cui al D.S.R.A. n. n. 92 del 29 dicembre 2011;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di modificare le prescrizioni n. 1 e 2 del Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente n. 92 del 29 dicembre 2011, nel seguente modo:

1. "Alla Ditta Ecoambiente S.r.l. (CF 01452670290) con sede legale in Via delle Industrie, 53/A - 45100 - Rovigo, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. 152/06 s.m.i., svolta nell'*Impianto di selezione ed igienizzazione RU/RSA con produzione di frazione secca, CDR e biostabilizzato* ubicato in via Calatafimi 26, Loc. Sarzano - Rovigo, e catastalmente censito ai mappali n. 57 del foglio n. 7 del Comune di Rovigo;
2. La società Ecoambiente S.r.l. con sede legale in Via delle Industrie, 53/A - 45100 - Rovigo, è, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il *Gestore* dell'impianto;"

VISTA la L. R. n. 3/2000 e s.m.i.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

VISTA la L. R. n. 26/2007.

decreta

1. Di volturare, a favore della società Ecoambiente S.r.l. con sede legale in Via delle Industrie, 53/A - 45100 - Rovigo, CF. 01452670290, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società CONSORZIO SMALTIMENTO RSU Rovigo con sede legale in Via Ricchieri detto Celio, n. 10, 45100 - Rovigo con D.S.R.A. n. 92 del 29 dicembre 2011;
2. Di modificare le prescrizioni n. 1 e 2 del Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente n. 92 del 29 dicembre 2011, nel seguente modo:
    1. "Alla Ditta Ecoambiente S.r.l. (CF 01452670290) con sede legale in Via delle Industrie, 53/A - 45100 - Rovigo, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. 152/06 s.m.i., svolta nell'*Impianto di selezione ed igienizzazione RU/RSA con produzione di frazione secca, CDR e biostabilizzato* ubicato in via Calatafimi 26, Loc. Sarzano - Rovigo, e catastalmente censito ai mappali n. 57 del foglio n. 7 del Comune di Rovigo;
    2. La società Ecoambiente S.r.l. con sede legale in Via delle Industrie, 53/A - 45100 - Rovigo, è, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il *Gestore* dell'impianto;"
3. Con riferimento alla prescrizione n. 6 del DSRA n. 92/2011, la Ditta Ecoambiente S.r.l. è tenuta a presentare alla Provincia di Rovigo nuove garanzie finanziarie, in sostituzione di quelle già in essere, adeguate ai contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il DSRA n. 92/2011. Le suddette garanzie dovranno essere prestate, entro e non oltre 60 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento - a favore della Provincia di Rovigo, in conformità alla DGR n. 2229/2011 così come integrata e modificata dalle DDGR n. 1543/2012 e n. 346/2013, secondo le modalità stabilite dalla medesima Amministrazione provinciale di Rovigo, la quale è tenuta a verificarne la congruità. Tali garanzie dovranno essere prorogate almeno tre mesi prima della scadenza della presente autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 2229/2011 così come integrata e modificata dalle DDGR n. 1543/2012 e n. 346/2013;
4. la Ditta Ecoambiente S.r.l. è tenuta altresì a regolarizzare la polizza RC inquinamento come previsto dalla DGR n. 2229/2011 così come integrata e modificata dalle DDGR n. 1543/2012 e n. 346/2013;

1. Di ritenere, con il rilascio del presente provvedimento, definitivamente concluso il procedimento, comunicato con nota regionale n. 409167 del 27 settembre 2013, finalizzato alla regolarizzazione dell'intestatario dell'A.I.A. di cui al D.S.R.A. n. 92/2011;
2. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel decreto del Segretario regionale all'Ambiente n. 92 del 29 dicembre 2011;
3. Di prendere atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. Di notificare il presente provvedimento alla società Ecoambiente S.r.l. con sede legale in Via delle Industrie, 53/A - 45100 - Rovigo, alla Ditta CONSORZIO SMALTIMENTO RSU Rovigo con sede legale in Via Ricchieri detto Celio, n. 10, 45100 - Rovigo, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Rovigo, all'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
6. Di comunicare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste per legge.

Mariano Carraro

(Codice interno: 269253)

DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 96 del 10 dicembre 2013

Ditta Umwelt Nord Ost - U.N.O. S.r.l. Impianto per lo smaltimento e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con Sede Legale ed ubicazione dell'impianto a Montebello Vicentino (VI), Via Lungochiampo, 113/A. Autorizzazione Integrata Ambientale n. 54 del 16 luglio 2012 - Punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. Presa d'atto del Piano di monitoraggio e controllo e aggiornamento autorizzazione.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si prende atto e si approva il Piano di monitoraggio e controllo presentato dalla Ditta in ottemperanza a quanto stabilito dalla Autorizzazione Integrata Ambientale in essere e si aggiorna l'autorizzazione.

Il Segretario

RICHIAMATI il DSRA n. 54 del 16 luglio 2012, con cui è stata rilasciata alla Ditta Umwelt Nord Ost - U.N.O. S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività indicata al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., per la gestione dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione dell'impianto in Via Lungochiampo, 113/A, Montebello Vicentino (VI), e il DSRA n. 124 del 31.12.2012, di modifica e integrazione del DSRA n. 54 del 16.07.2012;

PRESO ATTO che la prescrizione di cui al punto n. 3, del DSRA n. 54/2012, stabilisce che: *la Ditta è tenuta a presentare - entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento - il Piano di Monitoraggio e Controllo riveduto alla luce delle prescrizioni di cui al precedente punto n. 2, e con le revisioni richieste da ARPAV, riportate nella nota di trasmissione del verbale n. 88334 del 22 febbraio 2011;*

PRESO ATTO che la Ditta Umwelt Nord Ost - U.N.O. S.r.l., ha provveduto ad inviare una versione del PMC (Rev. 7) con nota in data 16.10.2012, prot. n. 463745, una versione (Rev 8) in data 10.04.2013, prot. n. 156468 del 12.04.2013 e una definitiva versione (Rev 8.1) in data 14.08.2013, prot. n. 345978;

VISTA la nota in data 08.11.2013, prot. reg.le n. 499942 del 18.11.2013, con la quale ARPAV DAP Vicenza, Servizio Controllo Ambientale, esprime parere favorevole sul PMC (Rev. 8.1), senza prescrizioni;

VISTA la nota della Provincia di Vicenza n. 85043 del 26/11/2013, con la quale, in riferimento alle competenze della Provincia, viene valutato positivamente il PMC presentato dalla Ditta Umwelt Nord - Ost - U.N.O. s.r.l., nella versione 8.1;

VISTI il richiamato DRSA n. 142 del 31.12.2012, con il quale sono state autorizzate ed apportate alcune modifiche all'AIA n. 54/2012, in particolare per l'effettuazione di alcune operazioni di recupero per alcune tipologie di rifiuti, e la comunicazione di variante non sostanziale in data 12.04.2013, relativa alla sostituzione di un codice CER di rifiuto pericoloso, fattispecie delle quali si dà atto nel PMC Rev. 8.1, col presente provvedimento si sostituisce integralmente l'Allegato A al DRSA n. 54/2013 (elenco codici CER e operazioni assentite), che viene sostituito dall'Allegato A al presente provvedimento;

Vista la nota in data 14.01.2013, prot. reg.le n. 17667 del 14.01.2013, con la quale Medio Chiampo S.p.A., rinnova alla Ditta Umwelt Nord - Ost - U.N.O. s.r.l. (precedentemente di titolarità della Ditta ECOSISTEMA s.r.l.), la concessione allo scarico nella rete fognaria industriale delle acque reflue dello stabilimento di Via Lungochiampo 113/A, subordinatamente al rispetto dei limiti stabiliti dal regolamento di fognatura;

RITENUTO di approvare integralmente il PMC presentato dalla Ditta Umwelt Nord Ost - U.N.O. S.r.l. - versione Rev. 8.1, quale parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 54, del 16.07.2012, come integrata dal DSRA n. 124/2012, di sostituire l'Allegato A dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 54, del 16.07.2013, con l'Allegato A al presente provvedimento e di autorizzare la Ditta allo scarico delle acque reflue presso la rete di fognatura industriale di Medio Chiampo S.p.A.;

PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dal DM 24.04.2008 e dalla D.G.R.v. 26.05.2009, N. 1519;

VISTE le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e n. 26/2007;

VISTO il D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i., Parte II, Titolo III*bis*;

decreta

1. Di prendere atto e di approvare integralmente la versione Rev. 8.1, del Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla Ditta Umwelt Nord Ost - U.N.O. S.r.l., in data 14.08.2013, prot. reg.le n. . 345978, come parte integrante dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DSRA n. 54, del 16.07.2012, e integrata dal DSRA n. 124 del 31.12.2012.
2. Di prendere atto dei pareri favorevoli in merito al PMC Rev. 8.1, espressi da ARPAV DAP Vicenza, Servizio Controllo Ambientale e dalla Provincia di Vicenza, richiamati in premessa.
3. Di sostituire l'Allegato A al DSRA n. 54 del 16.07.2012, con l'**Allegato A** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
4. Di comprendere nell'Autorizzazione Integrata Ambientale anche quella allo scarico nella rete di fognatura industriale di Medio Chiampo S.p.A., giusta nota Medio Chiampo S.p.A. del 14.01.2013, prot. reg.le n. 17667 del 14.01.2013, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni ivi contenute.
5. Di dare atto dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori di cui al DM 24 aprile 2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
6. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 , del D.lgs. 14.03.2013, n. 33.
7. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Umwelt Nord Ost - U.N.O. S.r.l. con sede legale in Via Lungochiampo, 113/A, Montebello Vicentino (VI), al Comune di Montebello Vicentino, alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV-DAP Vicenza, all'ARPAV Osservatorio Regionale sui Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
8. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Mariano Carraro

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al DSR n. 96 del 10.12.2013

Impianto per lo smaltimento e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Montebello Vicentino (VI)

Ditta Umwelt Nord Ost - U.N.O. S.r.l.
Il presente Allegato sostituisce integralmente l'Allegato A al DSRA n. 54 del 16.07.2012

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- Punto 5.1 dell'Allegato VIII Parte II -

ELENCO CODICI AUTORIZZATI

CODICE RIFIUTO	Descrizione rifiuto	OPERAZIONI EFFETTUABILI			
		R12	R13	D14	D15
03 01 04 *	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X*	X	X	X
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X*	X	X	X
03 03 01	Scarti di corteccia di legna	X*	X	X	X
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X	X	X
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	X	X	X
04 01 06	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X	X	X	X
04 01 08	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X*	X	X	X
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X*	X	X	X
04 02 16 *	Tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
04 02 17	Tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X	X	X	X
06 01 01 *	Acido solforoso e acido solforico	X	X	X	X
06 01 02 *	Acido cloridrico	X	X	X	X
06 01 04 *	Acido fosforico e fosforoso	X	X	X	X
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X	X	X
06 03 15 *	Ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	X	X	X
06 03 16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X	X	X	X
06 13 02 *	Carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	X	X	X	X
07 02 01 *	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X	X
07 02 11 *	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
07 02 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	X	X	X	X
07 03 11 *	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
07 03 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	X	X	X	X
07 06 01 *	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 06 11 *	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
07 06 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	X	X	X	X

CODICE RIFIUTO	Descrizione rifiuto	OPERAZIONI EFFETTUABILI			
		R12	R13	D14	D15
08 01 11 *	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X	X	X	X
08 01 15 *	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X
08 01 16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X	X	X	X
08 01 17 *	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X
08 01 18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X	X	X	X
08 01 19 *	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X
08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X	X	X	X
08 01 21 *	Residui di vernici o di sverniciatori	X	X	X	X
08 02 01	Polveri di scarto di rivestimenti	X	X	X	X
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X	X	X
08 02 03	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	X	X	X
08 03 07	Fanghi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X	X
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X	X
08 03 12 *	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
08 03 13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X	X	X	X
08 03 16 *	Residui di soluzioni chimiche per incisione	X	X	X	X
08 03 17 *	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X*	X	X	X
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X*	X	X	X
08 03 19 *	Oli dispersi	X	X	X	X
08 04 09 *	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X
08 04 10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X	X	X	X
08 04 11 *	Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X
08 04 12	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	X	X	X	X
08 04 13 *	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X
08 04 14	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	X	X	X	X
08 04 15 *	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X
08 04 16	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigil-lanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	X	X	X	X
09 01 01 *	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	X	X	X	X
09 01 02 *	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	X	X	X	X
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X	X	X	X
10 01 04 *	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X	X	X	X
10 01 18 *	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 01 19	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	X	X	X	X
10 01 20 *	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 01 21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X	X	X	X

CODICE RIFIUTO	Descrizione rifiuto	OPERAZIONI EFFETTUABILI			
		R12	R13	D14	D15
10 02 07 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 02 08	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X	X	X	X
10 02 11 *	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli	X	X	X	X
10 02 12	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	X	X	X	X
10 02 13 *	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 02 14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X	X	X	X
10 02 15	Altri fanghi e residui di filtrazione	X	X	X	X
10 03 23 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 03 25 *	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal tratta-mento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 10 09 *	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 10 11 *	Altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	X*	X	X	X
10 11 09 *	Scarti di mescole non sottoposte a trattamen-to termico, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 11 10	Scarti di mescole non sottoposte a tratta-mento ter-mico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	X	X	X	X
10 11 11 *	Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. Da tubi a raggi catodici)	X	X	X	X
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X	X	X	X
10 11 19 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco de-gli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 11 20	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X	X	X	X
10 12 05	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X
10 12 13	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X	X
10 13 06	Polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	X	X	X	X
10 13 07	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X
10 13 12 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 13 13	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	X	X	X	X
11 01 05 *	Acidi di decapaggio	X	X	X	X
11 01 06 *	Acidi non specificati altrimenti	X	X	X	X
11 01 07 *	Basi di decapaggio	X	X	X	X
11 01 08 *	Fanghi di fosfatazione	X	X	X	X
11 01 09 *	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
11 01 10	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X	X	X	X
11 01 11 *	Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
11 01 12	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	X	X	X	X
11 01 13 *	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X	X	X	X
11 01 15 *	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
11 01 16 *	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X	X
11 01 98 *	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X	X	X
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X	X	X

CODICE RIFIUTO	Descrizione rifiuto	OPERAZIONI EFFETTUABILI			
		R12	R13	D14	D15
12 01 09 *	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X	X	X	X
12 01 12 *	Cere e grassi esauriti	X	X	X	X
12 01 13	Rifiuti di saldatura	X*	X	X	X
12 01 14 *	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X	X	X	X
12 01 16 *	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	X*	X	X	X
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	X*	X	X	X
12 01 18 *	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X	X	X	X
12 01 20 *	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X*	X	X	X
12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X*	X	X	X
12 03 01 *	Soluzioni acquose di lavaggio	X	X	X	X
13 01 05 *	Emulsioni non clorurate	X	X	X	X
13 01 09 *	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	X	X	X	X
13 01 10 *	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	X	X	X	X
13 01 11 *	Oli sintetici per circuiti idraulici	X	X	X	X
13 01 12 *	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	X	X	X	X
13 02 05 *	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X	X	X	X
13 02 06 *	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X	X	X
13 02 07 *	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	X	X	X	X
13 02 08 *	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X	X	X
13 03 07 *	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	X	X	X	X
13 03 08 *	Oli sintetici isolanti e termoconduttori	X	X	X	X
13 03 09 *	Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	X	X	X	X
13 03 10 *	Altri oli isolanti e termoconduttori	X	X	X	X
13 05 02 *	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X	X
13 05 06 *	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua	X	X	X	X
13 05 07 *	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	X	X	X	X
13 08 02 *	Altre emulsioni	X	X	X	X
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	X*	X	X	X
15 01 02	Imballaggi in plastica	X*	X	X	X
15 01 03	Imballaggi in legno	X*	X	X	X
15 01 04	Imballaggi metallici	X*	X	X	X
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	X*	X	X	X
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	X*	X	X	X
15 01 07	Imballaggi in vetro	X*	X	X	X
15 01 09	Imballaggi in materia tessile	X*	X	X	X
15 01 10 *	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X*	X	X	X
15 01 11 *	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	X*	X	X	X
15 02 02 *	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indu-menti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X*	X	X	X
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X*	X	X	X
16 01 03	Pneumatici fuori uso	X*	X	X	X
16 01 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diverse da quelle di cui alla voce 16 01 05	X	X	X	X
16 01 07 *	Filtri dell'olio	X	X	X	X

CODICE RIFIUTO	Descrizione rifiuto	OPERAZIONI EFFETTUABILI			
		R12	R13	D14	D15
16 01 11 *	Pastiglie per freni, contenenti amianto			X	X
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X	X	X	X
16 01 13 *	Liquidi per freni	X	X	X	X
16 01 14 *	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
16 01 15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	X	X	X	X
16 01 16	Serbatoi per gas liquido	X	X	X	X
16 01 17	Metalli ferrosi	X*	X	X	X
16 01 18	Metalli non ferrosi	X*	X	X	X
16 01 19	Plastica	X*	X	X	X
16 01 20	Vetro	X*	X	X	X
16 01 21 *	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X	X	X	X
16 02 13 *	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi ( ) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	X	X		
16 02 14	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	X		
16 02 15 *	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X		
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X		
16 03 03 *	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X*	X	X	X
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X*	X	X	X
16 03 05 *	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X*	X	X	X
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X*	X	X	X
16 05 07 *	Sostanze chimiche inorganiche di scarto con-tenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	X
16 05 08 *	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	X
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	X	X	X	X
16 06 01 *	Batterie al piombo	X	X		
16 06 02 *	Batterie al nichel-cadmio	X	X		
16 06 03 *	Batterie contenenti mercurio	X	X		
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X	X		
16 06 05	Altre batterie e accumulatori	X*	X		
16 06 06 *	Elettroliti da batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	X*	X	X	X
16 07 08 *	Rifiuti contenenti olio	X	X	X	X
16 07 09 *	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	X	X	X
16 08 07 *	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X	X	X	X
16 10 01 *	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	X	X	X	X
16 10 03 *	Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
16 10 04	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	X	X	X	X
16 11 01 *	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di car-bone provenienti dalle lavorazioni metallurgi-che, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X	X	X
16 11 03 *	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X	X	X

CODICE RIFIUTO	Descrizione rifiuto	OPERAZIONI EFFETTUABILI			
		R12	R13	D14	D15
16 11 05 *	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X	X	X	X
17 01 06 *	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X*	X	X	X
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X*	X	X	X
17 02 01	Legno	X*	X	X	X
17 02 02	Vetro	X*	X	X	X
17 02 03	Plastica	X*	X	X	X
17 02 04 *	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X*	X	X	X
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	X*	X	X	X
17 04 02	Alluminio	X*	X	X	X
17 04 03	Piombo	X*	X	X	X
17 04 04	Zinco	X*	X	X	X
17 04 05	Ferro e acciaio	X*	X	X	X
17 04 06	Stagno	X*	X	X	X
17 04 07	Metalli misti	X*	X	X	X
17 04 09 *	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X*	X	X	X
17 04 10 *	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X*	X	X	X
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X*	X	X	X
17 06 03 *	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X	X	X
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X	X	X
17 06 05 *	Materiali da costruzione contenenti amianto			X	X
17 08 01 *	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X*	X	X	X
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X*	X	X	X
17 09 03 *	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X*	X	X	X
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X*	X	X	X
19 01 05 *	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X
19 01 06 *	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	X	X	X	X
19 01 07 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X
19 01 10 *	Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	X	X	X	X
19 01 11 *	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X	X	X	X
19 01 13 *	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 01 14	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X	X	X	X
19 01 15 *	Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 01 16	Polveri di caldaia diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X	X	X	X
19 01 17 *	Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X	X	X	X
19 02 03	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X	X	X
19 02 04 *	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X	X	X
19 02 07 *	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione	X	X	X	X
19 03 04 *	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente ( ) stabilizzati	X	X	X	X
19 03 05	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X	X	X	X
19 03 06 *	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X	X	X	X

CODICE RIFIUTO	Descrizione rifiuto	OPERAZIONI EFFETTUABILI			
		R12	R13	D14	D15
19 03 07	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X	X	X	X
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	X	X	X	X
19 08 06 *	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X	X
19 08 09	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili ( )	X	X	X	X
19 08 10 *	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X	X	X	X
19 08 11 *	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X	X	X
19 08 13 *	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X	X	X	X
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X	X	X
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X	X	X
19 09 04	Carbone attivo esaurito	X	X	X	X
19 09 05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X	X
19 09 06	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X	X	X
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	X*	X	X	X
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X*	X	X	X
19 10 03 *	Fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 10 04	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	X	X	X	X
19 12 01	Carta e cartone	X*	X	X	X
19 12 03	Metalli non ferrosi	X*	X	X	X
19 12 04	Plastica e gomma	X*	X	X	X
19 12 05	Vetro	X*	X	X	X
19 12 06 *	Legno contenente sostanze pericolose	X*	X	X	X
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X*	X	X	X
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X*	X	X	X
20 01 01	Carta e cartone	X*	X	X	X
20 01 02	Vetro	X*	X	X	X
20 01 11	Prodotti tessili	X*	X	X	X
20 01 33 *	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X	X		
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X	X		
20 01 35 *	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi ( )	X	X		
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X		
20 01 37 *	Legno, contenente sostanze pericolose	X*	X	X	X
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X*	X	X	X
20 01 39	Plastica	X*	X	X	X
20 01 40	Metallo	X*	X	X	X

*: anche operazione di selezione e cernita

(Codice interno: 269254)

DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 98 del 18 dicembre 2013

Ditta AIM Bonifiche S.r.l., con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza. Impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Righi, 10 30175 Porto Marghera (Venezia). Attività individuata al punto 5.1 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152 2006 e ss.mm.ii Rinnovo dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 105 del 18.12.2008.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
A seguito dell'istanza presentata dalla Ditta, si provvede a rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata, stabilendo le modalità e le condizioni relative all'attività svolta.

Il Segretario

Provvedimenti amministrativi e istanza di rinnovo

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 105 del 18 dicembre 2008 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato a Porto Marghera (VE), per l'attività soggetta al D. Lgs. n. 59/05, individuata al punto 5.1 dell'allegato I della medesima disposizione di legge (oggi Punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) alla Ditta AIM Bonifiche S.r.l., con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 - 36100 Vicenza, C.F. n. 03114260247.

CONSIDERATO che l'A.I.A. rilasciata con il succitato DSR n. 105/2008 ha validità 5 (cinque) anni a partire dalla data di rilascio del medesimo provvedimento;

VISTA la domanda di rinnovo dell'A.I.A. trasmessa dalla Ditta AIM Bonifiche S.r.l. in data 11.06.2013 (acquisita al prot. reg.le n. 255338 del 14.06.2013);

PRESO ATTO che, in allegato alla domanda di rinnovo di cui sopra, la Ditta ha trasmesso:

- Nota tecnica a firma del Responsabile Tecnico dell'impianto in merito ad alcune proposte di modifica non sostanziali da inserire nel nuovo provvedimento di AIA;
- Il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato Rev. 0 - 30 maggio 2013;
- Attestazione di pagamento degli oneri istruttori per il rinnovo dell'autorizzazione.

Procedimento istruttorio

VISTI gli esiti della riunione istruttoria effettuata in data 03.10.2013 alla quale hanno partecipato rappresentanti di Regione, ARPAV - Dip. prov.le di Venezia, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, VERITAS SpA e Ditta, il cui verbale è stato trasmesso a tutti gli interessati con prot. reg.le n. 453495 del 22.10.2013;

PRESO ATTO che, nell'ambito della succitata riunione, relativamente alle modifiche non sostanziali proposte dalla Ditta nella nota tecnica allegata alla domanda di rinnovo dell'AIA, è emerso quanto segue:

- *Modifica relativa al sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche*: I rappresentanti degli Enti convenuti prendono atto che la proposta della Ditta non è ancora compiutamente definita, anche perché legata ai futuri sviluppi dell'attività e si riservano pertanto di valutare successivamente la proposta operativa che la Ditta intenderà presentare;
- *Modifica della prescrizione n. 15 lettera b) relativa alle frequenze di analisi sulle acque in uscita dall'impianto di trattamento acque reflue industriali*. I rappresentanti degli Enti convenuti concordano nel modificare - sulla base delle modalità di controllo adottate da VERITAS - la prescrizione dell'AIA vigente, prevedendo comunque l'obbligo per la Ditta di effettuare almeno un'analisi di autocontrollo annuale sulle acque in uscita dall'impianto di depurazione acque reflue, come da proposta della stessa.

PRESO ATTO che nel corso della medesima riunione del 3 ottobre 2013 la Ditta ha confermato che ad oggi non è stato conferito in impianto alcun rifiuto in conto terzi ed ha confermato altresì la volontà di non conferirne fino alla conclusione dell'allontanamento di tutti i rifiuti sequestrati sotto la precedente gestione;

VISTA la nota n. 65242 dello 11 ottobre 2013, con la quale la società VERITAS SpA ha trasmesso il nuovo piano analitico adottato dall'Ente gestore della rete fognaria (recante modalità e frequenze dei controlli), proponendo altresì alcune modifiche/integrazioni alla prescrizione relativa allo scarico di acque reflue industriali dell'impianto di cui trattasi;

VISTA la nota regionale n. 523586 del 2 dicembre 2013 con la quale si chiedono al Gestore e a VERITAS S.p.A. alcuni chiarimenti in merito all'effettiva ottemperanza della prescrizione n. 15 lett. d) dell'AIA vigente inerente la separazione della rete interna acque domestiche (servizi) da quelle di processo e la realizzazione dei relativi pozzetti di ispezione;

VISTA la nota del 6 dicembre 2013 con la quale la Ditta AIM Bonifiche S.r.l. ha comunicato che in data 4 dicembre 2013 ha provveduto ad ultimare lo smaltimento dei rifiuti sequestrati in data 8 marzo 2004;

VISTE le note datate 6 e 10 dicembre 2013, inviate dalla Ditta AIM Bonifiche S.r.l. e riportanti i chiarimenti richiesti con la succitata nota regionale n. 523586/2013;

PRESO ATTO che la Ditta AIM Bonifiche S.r.l., nella succitata nota del 6 dicembre 2013, ha evidenziato di aver chiesto informalmente a VERITAS gli elementi di base (quali: individuazione delle reti di riferimento, PIF - Progetto Integrato Fusina o VERITAS; punti di immissione nelle reti, qualità e quantità dei reflui conferibili) necessari per la redazione del progetto di sistemazione delle reti interne, ma che tali informazioni non sono state di fatto ancora fornite e non sono note neanche allo stato attuale;

PRESO ATTO che nella medesima nota del 6 dicembre 2013 la Ditta AIM Bonifiche S.r.l. si è resa comunque disponibile a concordare con VERITAS gli interventi che possano soddisfare le prescrizioni previste dall'AIA compatibilmente alla realizzazione di opere ed interventi che siano conciliabili con opere di carattere pubblico in corso di definizione (rete PIF);

CONSIDERATO che nella successiva nota del 10 dicembre 2013 la Ditta AIM Bonifiche S.r.l. ha evidenziato che la quota parte di acque reflue di sola origine civile incide in misura inferiore al 2% sul totale e che, pertanto, la separazione interna delle reti determinerebbe interventi a carattere tecnico (demolizioni, scavi, nuovi tratti di tubazione e nuovi pozzetti, etc..) non correlabili con la valenza ambientale dell'intervento;

VISTA la nota n. 79640 dello 11 dicembre 2013, con la quale VERITAS S.p.A. ha riscontrato la richiesta di informazioni formulata dagli Uffici regionali con la succitata nota regionale n. 523586/2013;

CONSIDERATO che VERITAS S.p.A. nella succitata nota dello 11 dicembre 2013 ha evidenziato quanto segue:

- È ragionevole considerare che il flusso di acque nere non possa oggi interferire sulle caratteristiche del refluo finale scaricato, costituito dal 98% da acque di dilavamento pretrattate;
- Alla luce di quanto sopra, anche non effettuando la separazione delle acque nere è possibile concludere che non sono inficiati gli obiettivi del regolamento di fognatura (comunale) ai fini del controllo qualitativo degli scarichi, o, nel caso di conferimento alle condotte PIF, delle condizioni di accettabilità di tale refluo;
- Considerato che i reflui scaricati si configurano come tipologia B2 e che, pertanto, il soggetto gestore di questa tipologia di refluo è individuato dalla Regione Veneto in SIFA Scpa, si rinvia alla competenza di quest'ultima ed ai provvedimenti regionali correlati, la definizione dell'obbligo di allacciamento alle tubazioni dedicate con le modalità che verranno definite;
- In conclusione si propone di inserire in AIA la prescrizione circa l'allacciamento al PIF della totalità dei reflui prodotti.

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, di confermare l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali nella fognatura comunale gestita dalla società VERITAS S.p.A. nella configurazione attuale (senza separazione delle reti interne), prescrivendo contestualmente alla Ditta quanto segue:

"Il Gestore è tenuto ad allacciare le tubazioni di raccolta delle acque reflue prodotte nell'impianto alla rete PIF secondo modalità e tempistiche che saranno definite dalla Regione Veneto anche per il tramite del proprio concessionario (SIFA Scpa)"

PMC

VISTA la nota n. 14884 del 05 dicembre 2013 con la quale la Provincia di Venezia chiedeva alla Ditta AIM bonifiche di integrare il PMC presentato in quanto mancante della tabella 1.1.2 - *Analisi rifiuti in ingresso*;

PRESO ATTO che con nota del 5 dicembre 2013 la Ditta AIM Bonifiche S.r.l. ha provveduto a trasmettere il PMC - Rev. 1 del 9 dicembre 2013 aggiornato sulla base della richiesta effettuata dalla Provincia di Venezia;

VISTA la nota n. 127953 del 10 dicembre 2013 con la quale ARPAV - Dip. Prov.le di Venezia ha espresso parere favorevole sul PMC di cui trattasi;

VISTA la nota n. 108526 del 16.12.2013 con la quale la Provincia di Venezia ha espresso parere positivo sul PMC presentato dalla Ditta come integrato a seguito della richiesta di cui al precedente punto (18);

Garanzie finanziarie

VISTA la deliberazione n. 2229 del 20 dicembre 2011 con la quale la Giunta regionale ha modificato i criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero rifiuti individuati con la precedente deliberazione n. 2528 del 14 luglio 1999;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 1543 del 31 luglio 2012 la Giunta regionale ha sostituito l'Allegato A alla precedente DGRV n. 2229/2011 ed ha altresì approvato uno specifico "*Schema di polizza fideiussoria*", Allegato B al medesimo provvedimento, da adottarsi in tutto il territorio regionale;

VISTA la DGRV n. 346 del 19 marzo 2013 con la quale la Giunta regionale, sulla base della necessità di alcuni chiarimenti e precisazioni richiesti dalle Province, ha sostituito gli Allegati A e B alla precedente DGRV n. 1543/2012;

PRESO ATTO che, come confermato dalle verifiche effettuate dalla società AIM Bonifiche Srl in contraddittorio con il Comune di Venezia (vedi nota n. 102687 del 5 novembre 2013), l'impianto in questione risulta essere stato realizzato in conformità allo strumento urbanistico vigente alla data di approvazione dello stesso;

RITENUTO pertanto, di confermare quanto già evidenziato nella nota regionale n. 504669 del 20 novembre 2013, ossia che non trova applicazione - nel caso di specie - la disposizione prevista al punto C) 5° capoverso dell'Allegato A alla DGRV n. 346/2013 in ordine alla possibilità di incremento della garanzia fideiussoria a copertura dell'attività di gestione rifiuti effettuata in impianti autorizzati in variante dello strumento urbanistico;

PRESO ATTO che la società AIM Bonifiche S.r.l. ha presentato le garanzie finanziarie a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata e che le stesse risultano essere state formalmente accettate dalla Provincia di Venezia, come confermato via e-mail dalla stessa in data 10.12.2013.

Conclusioni

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra esposto, di rilasciare il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto subordinatamente alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

VISTE le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e n. 26/2007;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

decreta

Termini dell'autorizzazione

1. E' rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato a Porto Marghera (VE), censito al foglio n. 6 particella n. 14 sub 4 del Catasto comunale, e rilasciata con il precedente DSRA n. 105 del 18.12.2008 alla Ditta AIM Bonifiche Srl con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza, per l'attività individuata al punto 5.1 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
2. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è rinnovata per un periodo di anni 5 (cinque), così come previsto dall'articolo 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Per l'eventuale ed ulteriore rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore dovrà presentare, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del presente decreto, apposita domanda corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii..

3. La Ditta AIM Bonifiche Srl con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza è il *Gestore* dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

4. Ai sensi dell'articolo dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
   - ♦ Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti di cui all'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.., come meglio specificate al successivo punto **5**;
   - ♦ Autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue industriali.
5. Il Gestore è autorizzato a svolgere presso l'impianto le operazioni di deposito preliminare (D15) sui rifiuti in ingresso nelle platee 7 ed 8 dell'area 11, identificate nella relativa planimetria B22 allegata all'istanza di AIA del 28 gennaio 2008 (acquisita al prot. reg.le n. 56299 del 31 gennaio 2008); sui rifiuti conferiti sono consentite unicamente operazioni finalizzate alla separazione dei materiali da imballaggio per il trasporto costituiti da pallets ed alla predisposizione di partite omogenee da avviare ad idoneo smaltimento: i pallets provenienti da tali operazioni possono essere avviati al recupero presso impianti idonei alla loro ricezione.
6. I rifiuti conferibili in impianto sono quelli identificati, mediante codifica C.E.R. con relativa descrizione, nell'**Allegato A** al presente decreto del quale viene a formarne parte integrante. I rifiuti conferiti, se pericolosi, devono presentare caratteristiche di pericolo compatibili con le modalità di deposito, e comunque diverse dalle caratteristiche H01 e H3A.
7. La capacità complessiva del deposito preliminare di rifiuti non può superare le 300 t;
8. La tettoia a copertura delle aree di stoccaggio di cui al precedente punto **5**, autorizzata con il precedente DSR n. 105/2008, dovrà essere completamente rimossa alla cessazione dell'attività di gestione rifiuti autorizzata presso l'impianto;

Gestione dell'impianto

9. L'impianto deve essere gestito nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art. 177, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acque, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
b. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento;
c. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
d. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
e. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle eventuali caratteristiche di pericolosità del rifiuto. I contenitori devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
f. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
g. La sovrapposizione diretta dei fusti o cisternette non dovrà superare due livelli;
h. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
i. Su ogni partita di rifiuti stoccata singolarmente dovrà essere apposta, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati:
   - ♦ Provenienza;
   - ♦ Tipologia e classificazione del rifiuto;
   - ♦ Codice del rifiuto;
   - ♦ Quantità
j. Dovrà essere tempestivamente comunicata via pec allegando copia del formulario di identificazione dei rifiuti alla Provincia di Venezia ed alla Provincia di provenienza, per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificandone i motivi ed indicando nome e ragione sociale del produttore o detentore del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o dal detentore;
k. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
l. E' fatto carico al Gestore di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di trasporto, di smaltimento e/o di recupero siano debitamente abilitati alla loro ricezione;
m. Dovrà essere tenuto, presso l'impianto, così come previsto dall'art. 190 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il registro di carico e scarico dei rifiuti. Tale registro deve essere debitamente compilato in modo tale da consentire

l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione di ogni singola partita di rifiuto conferita, nonché di tutte le operazioni di movimentazione interna a cui è stata sottoposta. Il registro di carico e scarico dovrà riportare, inoltre, il riferimento della specifica platea e/o area di stoccaggio utilizzata.

n. Dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;
o. Il Gestore è tenuto ad attuare tutti gli interventi che si rendessero necessari al fine di evitare, in corrispondenza di eventi meteorici, l'ingresso di acqua dalla limitrofa Via Righi nell'area di impianto ed in particolare nelle aree dedicate allo stoccaggio di rifiuti; a tal fine, il Gestore dovrà avere sempre disponibile in impianto idoneo e sufficiente materiale per la realizzazione di apposite barriere di arginatura;

10. Il Gestore è tenuto ad allacciare le tubazioni di raccolta delle acque reflue prodotte nell'impianto alla rete PIF secondo modalità e tempistiche che saranno definite dalla Regione Veneto anche per il tramite del proprio concessionario (SIFA Scpa);
11. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al succitato punto **10**, il Gestore è tenuto - relativamente all'attuale scarico di acque reflue industriali nella fognatura comunale di Via Righi - all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a. Le caratteristiche del refluo allo scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla seguente tabella:

	Parametro	**Unità di misura**	**Limiti**
1	PH		6 -9,50
2	Temperatura		40
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani		Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	200
7	Solidi Sedimentabili	ml/l	15
8	BOD5	mg O_2/l	250
9	COD	mg O_2/l	500
10	Azoto Totale	mg/l	
11	Azoto Ammoniacale	mg NH_4/l	30
12	Azoto Nitroso	mg NNO_2/l	0,6
13	Azoto Nitrico	mg NNO_3/l	30
14	Fosforo Totale	mg P/l	10
15	Fluoruri	mg F/l	10
16	Cloruri	mg Cl/l	1200
17	Solfuri	mg H_2S/l	2
18	Solfiti	mg SO_3/l	2
19	Solfati	mg SO_4/l	1000
20	Alluminio	mg/l	2
21	Bario	mg/l	20
22	Boro	mg/l	4
23	Cromo III	mg/l	2
24	Cromo VI	mg/l	0,2
25	Ferro	mg/l	4
26	Manganese	mg/l	4
27	Ferro + Manganese	mg/l	4
28	Nichel	mg/l	4
29	Rame	mg/l	0,1
30	Selenio	mg/l	0,03
31	Zinco	mg/l	1
32	Somma degli elementi tossici (As, Cd, CrVI, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn)	S C_p/C_{lim}	3
33	Tensioattivi totali	mg/l	4
34	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
35	Grassi animali e vegetali	mg/l	40
36	Idrocarburi totali	mg/l	10

37	Fenoli	mg/l	1
38	Aldeidi	mg/l	2
39	Mercaptani come S	mg/l	0,1
40	Solfuro di Carbonio, Trielini, Cloroformio, Tetracloruro di Carbonio, Dicloroetilene	mg/l	2
41	Composti organici non citati altrove	mg/l	0,1
42	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
43	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
44	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
45	Arsenico	mg/l	0,5
46	Cadmio	mg/l	0,02
47	Mercurio	mg/l	0,005
48	Piombo	mg/l	0,2
49	Cianuri Totali (come CN)	mg/l	1
50	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l	0,05
51	Aldrin	mg/l	0,01
52	dieldrin	mg/l	0,01
53	endrin	mg/l	0,002
54	isodrin	mg/l	0,002
55	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale
	IPA	µg/l	
	PCB	pg/l	
	PCDD/PCDF	pg/l	

b. Il Gestore è tenuto ad eseguire un'analisi annua di autocontrollo per il rilievo della concentrazione dei parametri indicati nella tabella di cui sopra, avvalendosi di un laboratorio chimico terzo accreditato; i relativi rapporti di prova dovranno essere tenuti a disposizione degli Enti di controllo presso l'impianto;
c. Per quanto riguarda la gestione di eventuali sversamenti occasionali o disfunzioni dei sistemi di trattamento della acque reflue, il Gestore è tenuto ad attuare quanto previsto dal *Piano di Controllo e di Emergenza* acquisito agli atti con protocollo regionale n. 500322/57.19 del 30 settembre 2008;
d. Il Gestore è tenuto a rispettare, per quanto applicabile, il regolamento di fognatura approvato dal competente Consiglio di Bacino "*Laguna di Venezia*";
e. Il Gestore ha l'obbligo di consentire, in qualsiasi momento all'Ente gestore della fognatura l'accesso all'insediamento produttivo al fine di effettuare - anche con la collaborazione di soggetti terzi - sopralluoghi, ispezioni, verifiche, anche documentali, campionamenti, ed analisi;
f. Il Gestore ha diritto a partecipare alle operazioni di cui al comma che precede anche a mezzo di un suo delegato e se del caso di un tecnico nominato dall'utente medesimo, senza tuttavia ritardare e/o ostacolare le operazioni descritte;
g. Il Gestore è obbligato ad esibire tutta la documentazione relativa allo scarico autorizzato che l'Ente gestore della fognatura ritenga di richiedere durante le operazioni di cui sopra;
h. L'accertamento finalizzato alla verifica di conformità dello scarico ai parametri legali avverrà mediante prelievo del refluo e successiva analisi del campione; il prelievo sarà effettuato nel punto di consegna, così come identificato di comune accordo dall'Ente gestore della fognatura ed il Gestore dell'impianto in questione, previa sottoscrizione di un verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente;
i. Il campionamento e le analisi del refluo saranno effettuate secondo i criteri di cui ai punti 1.2 e 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
j. L'efficacia dell'autorizzazione allo scarico è subordinata alla stipula/rinnovo **entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica VERITAS Spa finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS SpA, in qualità di Ente gestore della fognatura comunale, in merito alla stipulazione ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico del Gestore i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di VERITAS Spa.
k. **Entro 6 mesi** dall'inizio dei conferimenti in impianto dei rifiuti in conto terzi dovrà essere installato secondo le specifiche fornite da VERITAS SpA un sistema di teletrasmissione del segnale di misura della portata scaricata compatibile con il sistema in uso presso il medesimo Ente gestore della fognatura. Le specifiche tecniche della

strumentazione e di installazione dovranno essere sottoposte a parere tecnico preventivo del personale VERITAS SpA. Il Gestore è altresì assoggettato alla fornitura di tutte le utilities necessarie a garantire il funzionamento continuo delle apparecchiature installate ed al mantenimento delle condizioni di perfetto stato di efficienza del misuratore di portata e del telecomando installato, oltreché l'obbligo di comunicare tempestivamente a VERITAS SpA eventuali anomalie e/o sospensioni ed i relativi tempi di ripristino.

12. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Venezia (DPCM 14 novembre 1997);

Monitoraggi e Controlli ambientali

13. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il Gestore dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) - Rev. 1 datato 9 dicembre 2013;
14. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo e trasmessi a Regione, alla Provincia, ai Comuni interessati e ad ARPAV secondo le modalità previste nel medesimo PMC. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi; gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.
15. Il Gestore può proporre metodi di analisi equivalenti rispetto a quelli indicati nel PMC, purché questi ultimi siano stati sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla prova stessa. Tali metodi potranno essere in ogni caso adottati solo previo nulla osta di ARPAV.
16. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010, l'ARPAV effettuerà, con oneri a carico del Gestore, nell'arco di durata dell'autorizzazione integrata ambientale, due ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici e gestionali, di cui almeno una comprensiva anche del controllo analitico relativo a tutte le matrici ambientali coinvolte nel Piano di Monitoraggio.
17. Ai sensi dell'art. 29 - decies, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del decreto medesimo.

Obblighi di comunicazione e ripristino ambientale

18. Il Gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia e del Dipartimento ARPAV competenti per territorio.
19. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del/i soggetto/i responsabile/i dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
20. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.
21. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia ed ARPAV, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
22. Il Gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata.

Il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dall'apposito piano acquisito agli atti con protocollo regionale n. 500294/57.19 del 30.09.2008 in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; il Gestore, unitamente alla comunicazione di cessazione dell'attività autorizzata, è tenuto a presentare a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Venezia, un dettagliato crono programma degli interventi di dismissione dell'impianto e di riqualificazione delle aree liberate.

Disposizioni finali

23. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

24. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta AIM Bonifiche Srl con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza, alla Direzione regionale Progetto Venezia, al Comune di Venezia, alla Provincia di Venezia, alla Società VERITAS S.p.A., alla società SIFA Scpa, al Dip. Prov.le ARPAV di Venezia ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
25. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Mariano Carraro

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato al Decreto n. 98 del 18 dicembre 2013 pag. 1/5

Impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
sito in Via Righi, 10 – Porto Marghera (VE)

Ditta AIM Bonifiche Srl

Autorizzazione Integrata Ambientale

ALLEGATO A: ELENCO CODICI AUTORIZZATI

02		**RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**
02 02		**rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale**
02 02 04		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
05		**RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE**
05 01		**rifiuti della raffinazione del petrolio**
05 01 06	*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 06		**rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone**
05 06 03	*	altri catrami
06		**RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI**
06 03		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici**
06 03 16		ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 04		**rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03**
06 04 05	*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 05		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
06 05 03		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
07		**RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**
07 01		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base**
07 01 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 01 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 02		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**
07 02 07	*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 02 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13		rifiuti plastici

07 03		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)**
07 03 07	*	fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 03 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 04		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici**
07 04 07	*	fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 04 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13	*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici**
07 05 07	*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 05 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13	*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14		rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 06		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici**
07 06 07	*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 06 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 07		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti**
07 07 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 07 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
08		**RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**
08 01		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici**
08 01 11	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13	*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14		fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17	*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 21	*	residui di vernici o di sverniciatori
08 03		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**
08 03 07		fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08		rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12	*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13		scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14	*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15		fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16	*	residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 17	*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 04		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)**
08 04 09	*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11	*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13	*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
10		**RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**
10 01		**rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)**
10 01 01		ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02		ceneri leggere di carbone
10 01 04	*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 14	*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 21		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 02		**rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio**
10 02 07	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08		rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 03		**rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio**
10 03 17	*	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 21	*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22		altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 23	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24		rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
11		**RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA**
11 01		**rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)**
11 01 09	*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 13	*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

Allegato al Decreto n. 98 del 18 dicembre 2013 pag. 4/5

12		**RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**
12 01		**rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**
12 01 01		limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02		polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03		limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04		polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05		limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 12	*	cere e grassi esauriti
12 01 13		rifiuti di saldatura
12 01 14	*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16	*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 18	*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
13		**OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)**
13 02		**scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti**
13 02 05	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
15		**RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**
15 01		**imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**
15 01 06		imballaggi in materiali misti
15 02		**assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**
15 02 02	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16		**RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**
16 01		**veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**
16 01 03		pneumatici fuori uso
16 01 07	*	filtri dell'olio
16 07		**rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)**
16 07 08	*	rifiuti contenenti olio
16 07 09	*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 08		**catalizzatori esauriti**
16 08 07	*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
17		**RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**
17 05		**terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**
17 05 03	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04		terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 06		**materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto**
17 06 01	*	materiali isolanti contenenti amianto

17 06 03	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04		materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05	*	materiali da costruzione contenenti amianto
18		**RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)**
18 01		**rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani**
18 01 08	*	medicinali citotossici e citostatici
18 01 09		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
19		**RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**
19 02		**rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)**
19 02 04	*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05	*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06		fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 03		**rifiuti stabilizzati/solidificati**
19 03 05		rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 08		**rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti**
19 08 05		fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06	*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 14		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09		**rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale**
19 09 04		carbone attivo esaurito
19 09 05		resine a scambio ionico saturate o esaurite
20		**RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**
20 01		**frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)**
20 01 31	*	medicinali citotossici e citostatici
20 01 32		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

(Codice interno: 269255)

DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 99 del 19 dicembre 2013

Integrazione della DGR n. 694 del 24 maggio 2011. "Procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione dei progetti definitivi, ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. 10/99 e contestuale rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale". Ditta: ETRA S.p.A. Impianto di depurazione acque reflue urbane di Carmignano del Brenta Autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. ex art. 281 d.lgs. 152/2006, come sostituito dalla lettera b) del comma 14 dell'art. 3, D.lgs. 128/2010

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizzano le emissioni in atmosfera dell'esistente linea di trattamento fanghi dell'impianto di depurazione acque reflue urbane di Carmignano del Brenta della ditta ETRA S.p.A. che non rientra più tra *"le attività in deroga"* a seguito di una modifica normativa intervenuta successivamente alla conclusione del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DGR n. 694/2011

Il Segretario

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell'Inquinamento (IPPC);

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, che sostituisce la direttiva 96/61/CE;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED), che sostituirà la direttiva IPPC 2008/1/CE e altre direttive settoriali dal 7 gennaio 2014;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo n. 128 del 29.06.2010, "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";*

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16.04.1985 "Norme per la Tutela dell'Ambiente" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000,"Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" s.m.i.;

VISTA la Deliberazioni della Giunta Regionale n. 694 del 24 maggio 2011 e relativi allegati, avente ad oggetto i "Lavori di miglioramento dell'impianto di depurazione di Carmignano del Brenta – Comune di localizzazione: Carmignano di Brenta (PD) – Comune interessato: Grantorto (PD) – Procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione dei progetti definitivi inerenti la realizzazione delle Fasi 1 e 2 del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 19–bis della L.R. 10/99 e contestuale procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05";

VISTO il proprio precedente Decreto n. 13 del 11.04.2013 relativo alla modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo in attuazione di quanto previsto al punto 10.2 Allegato A alla DGR 694/2011 con cui è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

CONSIDERATE le modifiche introdotte all'art. 272 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che escludono le linee di trattamento fanghi dall'Allegato IV *"Impianti e attività in deroga",* allegato interamente sostituito dall'art. 3 comma 28 D.lgs. n. 128/2010;

ATTESO che presso l'impianto di depurazione in oggetto è presente una linea trattamento fanghi realizzata comunque antecedentemente alle modifiche introdotte dall'art. 3 comma 28 D.lgs. n. 128/2010 e che la stessa nel succitato decreto 58/2011 non è stata esplicitamente autorizzata alle emissioni in atmosfera;

PRESO ATTO che l'impianto di depurazione in oggetto deve essere anche autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'esistente linea di trattamento fanghi, poiché tale sezione non rientra più tra *"le attività in deroga"*di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in ragione di quanto previsto dall'art. 3 comma 28 D.lgs. n. 128/2010;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 12 art. 29-quater d.lgs. 152/2006 ogni Autorizzazione Integrata Ambientale deve includere, altresì, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta ETRA S.p.A. in data 20.07.2012 prot. 41717 per l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della linea trattamento fanghi dell'impianto in oggetto entro i termini previsti dal comma 3 dell'art. 281 del D.lgs. 152/2006, come sostituito dalla lettera b) del comma 14 dell'art. 3 del D.lgs. 128/2010;

VISTE le note del Responsabile del Procedimento prot. 428774 del 25.09.2012 e prot. 110410 del 13.03.2013 di sospensione del procedimento di rilascio della succitata autorizzazione, con richiesta di integrazioni, e la nota prot. 378542 del 11.09.2013 sullo stato di adeguamento dell'impianto in oggetto alle disposizioni del titolo I alla V del D.lgs 152/2006 s.m.i. previsto dal comma 3 dell'art. 281 del D.lgs. 152/2006;

ATTESO che la ditta ha trasmesso con nota prot. 66797 del 11.10.2013 la relazione sullo stato di adeguamento dell'impianto richiesta, in cui viene sottolineata la non significatività delle emissioni diffuse dalla linea trattamento fanghi risultante dalle analisi;

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento prot. 453280 del 22.10.2013 in cui viene richiesto agli enti territoriali un parere in merito alle conclusioni rappresentate nella succitata relazione e in particolare, atteso che le conclusioni riportate nelle analisi commissionate dalla ditta non appaiono evidenziare problematiche odorigene in essere derivanti dall'impianto, se siano state comunque registrate eventuali segnalazioni di odori tali da richiedere ulteriori approfondimenti;

PRESO ATTO che A.R.P.A.V.-DAP di Padova ha comunicato, con nota prot 0112796 del 29.10.2013, che non risultano segnalazioni di emissioni odorigne moleste;

PRESO ATTO che la provincia di Padova ha comunicato, con nota prot. 164720 del 02.12.2013 non risultano essere pervenute segnalazioni relative a problematiche odorigene derivanti dall'impianto di depurazione in oggetto;

PRESO ATTO del nulla osta espresso in merito alla summenzionata nota regionale prot. 453280 del 22.10.2013 dal Consiglio di Bacino "Brenta"con nota prot. 570/13 del 18.11.2013;

VISTA la nota della ditta, prot. del 77171 del 21.11.2013 con cui si precisa che il gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio ha potenza termica nominale pari a 657 kW;

CONSIDERATO che la competenza all'adozione del presente provvedimento autorizzativo A.I.A. spetta al Segretario Regionale per l'Ambiente;

RITENUTO pertanto, di rilasciare alla ditta ETRA S.p.A., con sede legale in Largo Parolini, 82/b, Bassano del Grappa (VI) relativamente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Via Ospitale, Carmignano di Brenta (PD), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

decreta

1. Si rilascia alla ditta ETRA S.p.A con sede legale in Largo Parolini, 82/b, Bassano del Grappa (VI) relativamente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Via Ospitale, Carmignano di Brenta (PD), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con le seguenti prescrizioni:

    - la ditta, in sede di rinnovo ovvero in caso di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dovrà presentare un aggiornamento della caratterizzazione delle sostanze inquinanti emesse in atmosfera corredato da un modello di diffusione delle stesse da concordare con A.R.P.A.V.-DAP di Padova;
    - qualora emergessero degli impatti, la ditta è tenuta ad individuarne la fonte con strumenti più approfonditi e a proporre alla competente struttura regionale un sistema di mitigazione degli stessi;
    - in concomitanza di eventi comportanti la sospensione di energia elettrica per cause interne od esterne all'impianto, la ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dal gruppo elettrogeno di emergenza, di potenza termica nominale pari a 657 kW.

2. L'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGR n. 694 del 24 maggio 2011 risulta pertanto comprensiva anche della seguente autorizzazione ambientale di settore:

    - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

3. Rimangono invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale inserite nella succitata DGR n. 694/2011 come integrata dal proprio precedente decreto n. 13/2013.
4. Il presente provvedimento va comunicato alla ditta ETRA S.p.A., al Comune di Carmignano di Brenta, alla Provincia di Padova, ad A.R.P.A.V.-DAP di Padova e al Consiglio di Bacino "Brenta".
5. Si da atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Mariano Carraro

(Codice interno: 269256)

DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 101 del 24 dicembre 2013

Ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES srl, con sede legale in Piazza dei Maestri del Lavoro n. 7 a Cernusco sul Naviglio (MI) e ubicazione impianto in Via San Leonardo, 23 in Comune di Villadose (RO). Autorizzazione Integrata Ambientale Punti 5.1 e 4.5 dell'Allegato VIII, Parte II del Decreto Legislativo n° 152/2006

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Rilascio di un'Autorizzazione Integrata Ambientale ad un impianto che utilizza un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base, e ad un impianto per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi. Estremi sei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta per l'ottenimento dell'AIA definitiva pervenuta con prot. N. 195507 del 27.04.2012 Richiesta di rinnovo AIA impianto di incenerimento trasmessa con prot. n. 264617 del 20.06.2013 Trasmissione documentazione integrativa pervenuta con prot. 552886 del 18.12.2013.

Il Segretario

VISTE le Direttive del Consiglio dell'Unione Europea 96/61/CE del 24/09/1996 e 2008/1/CE del 15/01/2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20/03/2007 "Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005" e le successive deliberazioni integrative;

VISTE la deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009 che approva il Piano di Tutela delle Acque e la deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 80 del 27/01/2011 che riporta le linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

CONSIDERATO che, con decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 139 del 30.10.2007, come volturato e prorogato dai successivi decreti n.21 del 04.04.2011, n.83 del 29.10.2012, n. 19 del 29.04.2013, e n.47 del 30.07.2013, è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale "provvisoria", alla ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.r.l, per l'attività attualmente individuata al punto 4.5 dell'Allegato VIII, Parte II del Decreto Legislativo n. 152/2006;

RICHIAMATO il precedente decreto n. 126 del 24 dicembre 2008, come modificato dai successivi DDSR n. 13/2011, n. 47/2011 e n. 12/2013, con cui è stata rilasciata alla Ditta RIBBON S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di incenerimento rifiuti ubicato in Via San Leonardo, 23 in Comune di Villadose (RO) per l'attività soggetta al punto 5.1 dell'Allegato I del D. Lgs 18.02.2005 n. 59 (oggi Punto 5.1 dell'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006);

PRESO ATTO che con il succitato DSR n. 13 del 4 marzo 2011 l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al precdedente DSR n. 126/2008, a seguito della comunicazione del cambio di ragione sociale, alla Ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.r.l., con sede legale ed amministrativa in Piazza dei Maestri del Lavoro n. 7 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), Codice fiscale/Partita IVA 02892360153;

RICHIAMATA la DGR 2388 del 27.11.2012 con la quale è stata rilasciata alla ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.r.l., l'autorizzazione alle emissioni per un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a gas metano, nello stabilimento in Via San leonardo 23 in Comune di Villadose (RO);

VISTA la domanda di rinnovo dell'AIA di cui al DSR n. 126/2008, relativa all'impianto di incenerimento, presentata dalla Ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.r.l. in data 20 giugno 2013 ed acquisita al prot. reg.le n. 264617 del 20 giugno 2013;

VISTA la domanda di autorizzazione domanda di autorizzazione per l'attività di cui al punto 4.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/06 per ottenere l'AIA definitiva, presentata dalla Ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.r.l. in data 26.04.2012 ed acquisita al prot. reg.le n.195507 del 27.04.2012;

VISTA la documentazione integrativa alla domanda di AIA per l'impianto chimico, ricevuta con prot. n. 498269 del 05.11.2012, prot. n.238194 del 05.06.2013, e prot. n.428110 del 08.10.2013;

VISTI gli esiti della riunione tecnica istruttoria, effettuata presso gli Uffici regionali in data 13 novembre 2013, alla quale erano stati invitati a partecipare rappresentanti della Provincia di Rovigo, di ARPAV - Dipartimento prov.le di Rovigo, del Comune di Villadose, di Polesine Acque e della Ditta, come trasmessi a tutti gli Enti convocati con nota n. 505632 del 20.11.2013;

PRESO ATTO che al succitato incontro risultavano assenti, tra i soggetti convocati, la Provincia di Rovigo, il Comune di Villadose e Polesine Acque;

VISTA la nota di Polesine Acque ricevuta con prot. n. 486411 del 11.11.2013;

CONSIDERATO che durante l'incontro del 13 novembre è stato comunicato agli Enti che verrà rilasciato alla ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.r.l. un unico decreto autorizzativo, che ricomprenderà l'impianto chimico, l'impianto di incenerimento e l'impianto di produzione di energia elettrica;

PRESO ATTO che come dichiarato dal Gestore nel corso del succitato incontro del 13 novembre 2013 l'invio dei rifiuti liquidi all'impianto di incenerimento - sulla base delle attuali strategie aziendali - deve intendersi, oramai, solo occasionale;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Ditta a seguito dell'incontro del 13 novembre, ricevuta con prot.n. 531840 del 5.12.2013;

VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo, relativo a tutto lo stabilimento, allegato alla nota acquisita al prot. reg.le n. 552886 del 18.12.2013;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 7 dell'art. 29 - quater del D. Lgs. n. 152/2006, per tutti gli impianti assoggettati alla disciplina dell'AIA, deve essere acquisito sulla proposta del gestore di controlli e monitoraggi ambientali il parere della competente Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

CONSIDERATO che, ai sensi della DGRV n. 242 del 9 febbraio 2010, come modificata dalla successiva DGRV n. 863 del 15 maggio 2012, i piani di monitoraggio e controllo relativi agli impianti di gestione rifiuti assoggettati alla disciplina dell'AIA devono essere "validati" dalla Provincia e dal Dipartimento ARPAV competenti per territorio;

PRESO ATTO che la Provincia di Rovigo, sentita nel merito per le vie brevi, ha dichiarato di non avere particolari osservazioni sul PMC presentato dalla Ditta;

VISTE le osservazioni e le raccomandazioni al PMC, del Dipartimento ARPAV di Rovigo;

PRESO ATTO che con riferimento alla proposta di adeguamento delle emissioni del camino dell'inceneritore ai limiti medi giornalieri previsti nelle MTD di settore, il Gestore - nella succitata nota del 25 novembre 2011 - ha evidenziato che l'impianto in questione, pur essendo stato realizzato a metà degli anni '90, grazie alle caratteristiche dei reflui liquidi inceneriti, riuscirebbe a raggiungere tutti i valori emissivi richiesti, tranne che per le "polveri", infatti a seguito di verifica si è valutato che già coi soli off-gas l'impianto presenta un valore tipico pari a 4 mg/Nm3;

RITENUTO alla luce di quanto sopra di confermare, rispetto al parametro polveri, il limite medio giornaliero previsto dall'Allegato 1 al D. Lgs. n. 133/2005 e pari a 10 mg/Nm3;

PRESO ATTO che con riferimento alla proposta di adeguamento delle emissioni dei camini dotati di scrubber ai limiti previsti nei BREFs di settore il Gestore ha evidenziato di non riuscire a rispettare il limite di 20 mg/Nm^3 previsto per i COT ;

RITENUTO alla luce di quanto sopra di poter far riferimento per detti camini ai limiti previsti alla parte III dell'Allegato 1 alla parte V del D.lgs 152/06, per la specifica attività d'impresa, tenuto inoltre in considerazione che la ditta effettua il recupero di di solventi;

VISTA la richiesta di esclusione dall'autorizzazione dei camini 11, 12, 13, ricevuta con prot. n. 428110 del 08.10.2013, giustificata dal fatto che detti camini rappresentano in realtà emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro e pertanto rientranti nelle fattispecie di cui all'art.272 comma 5;

RITENUTO per quanto sopra di poter escludere dall'autorizzazione i punti di emissione 11, 12, 13.

VISTA la nota del 10.12.2013 (acquisita al prot. reg.le n. 552886 del 18.12.2013) con la quale il Gestore ha fornito le impostazioni dei parametri di configurazione degli strumenti analogici e digitali dello SME anche nel caso in cui vengano alimentati i soli flussi gassosi, nonché gli esiti delle campagne di analisi su detti flussi eseguite nell'ultimo bimestre;

CONSIDERATO che l'art. 33 della parte II del D. Lgs. n. 152/2006, prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore e che le relative tariffe sono state individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008);

VISTA la DGR n. 1519 del 26/05/09 con la quale la Giunta regionale ha approvato le "Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", fornendo altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori;

PRESO ATTO che la Ditta FRESENIUS KABI INFECTIVES S.r.l ha provveduto, relativamente al rinnovo dell'AIA dell'impianto di incenerimento, e al rilascio dell'AIA definitiva dell'impianto chimico, e secondo le modalità di cui alla DGRV n. 1519/2009, al pagamento degli oneri istruttori di cui sopra, come evidenziato dalla quietanza di pagamento allegata alle medesime istanze del 26 aprile 2012 e del 20 giugno 2013;

VISTA la DGRV n. 2229 del 20.12.2011, come modificata dalle successive DDGRV n. 1543/2012 e n. 346/2013, con la quale sono state individuate le modalità per la prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti in sostituzione delle precedenti emanate con DGRV n. 2528/1999;

PRESO ATTO che la Ditta FRESENIUS KABI INFECTIVES S.r.l. ha presentato alla Provincia di Rovigo, con nota del 15 luglio 2013, le garanzie finanziarie conformi alle succitate disposizioni regionali e che tali garanzie risultano essere state formalmente accettate dalla medesima Provincia di Rovigo, come risulta dalla nota n. 33584 del 19 luglio 2013;

VISTO che, ai sensi art. 29 quater comma 12, D.lgs. n. 152/2006 ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere, tra l'altro, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

RITENUTO di sostituire, in conformità a quanto detto al punto precedente, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio rifiuti; l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di incenerimento rifiuti, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione allo scarico dei reflui produttivi;

RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e da quella acquisita dall'Autorità competente durante l'espletamento della fase istruttoria, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta, per l'attività prevista dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, nell'All. VIII, alla Parte Seconda, ai punti 4.5 e 5.1, per un periodo di anni 5 come previsto dall'articolo 29 octies comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo;

decreta

A. Termini autorizzazione

1. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata alla Ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.r.l., con sede legale in Piazza dei Maestri del Lavoro n. 7 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), codice fiscale/partita IVA 02892360153 ubicato in Via San Leonardo, n. 23 in Comune di Villadose (RO) per l'attività individuata ai punto 5.1 e 4.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;
2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.r.l. ha validità 5 (cinque) anni, a partire dalla data di rilascio del medesimo provvedimento, così come previsto dall'articolo 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006.
   Per l'eventuale rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore dovrà presentare, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del presente decreto, apposita domanda corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché una relazione riepilogativa relativa all'andamento degli indicatori di performance ambientale e dei vari dati di monitoraggio relativi ai 5 anni di validità dell'AIA;
3. La Ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.r.l. è il *Gestore* dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006;
4. Ai sensi dell'articolo dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

   - Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di incenerimento rifiuti (sezione B);
   - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio rifiuti (sezione C);

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (sezione D);
- Autorizzazione agli scarichi acque reflue (sezione E);

5. L'impianto autorizzato è descritto sinteticamente in Allegato A.
6. L'autorizzazione ambientale integrata è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

B. Esercizio impianto di incenerimento rifiuti

6.1. Sono ammesse alle operazioni di incenerimento (D10) di cui all'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. - combinato con il recupero energetico del vapore generato dalla combustione - le tipologie di rifiuti prodotte all'interno dello stabilimento chimico del medesimo Gestore ed identificate, mediante codifica C.E.R. e relativa descrizione, che di seguito si riportano:

- 070501* - soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri con potere calorifico inferiore minimo pari a 94,3 Kcal/Kg - 395 KJ/Kg e potere calorico massimo pari a 1122 Kcal/Kg - 4700 KJ/Kg;
- 070504* - altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri con potere calorifico inferiore compreso tra 2261 Kcal/Kg e 4474 Kcal/Kg;
- 070508* - altri fondi di distillazione e residui di reazione con potere calorifico inferiore compreso tra 4035 Kcal/Kg e 5259 Kcal/Kg.

6.2. I quantitativi massimi smaltibili in impianto per le singole tipologie di rifiuti, espressi in t/anno, sono i seguenti:

- 070501* : 3270 t/anno;
- 070504* : 695 t/anno;
- 070508* : 785 t/anno.

6.3. I flussi di massa minimo e massimo di ogni singola tipologia di rifiuto da incenerire ammesso in impianto sono fissati pari a 0-600 Kg/h, a fronte di una capacità nominale dell'impianto di 2,758 t/h;

6.4. Relativamente ai rifiuti liquidi la potenzialità massima autorizzata è fissata in complessivi 600 Kg/h;

6.5. E' ammesso il convogliamento al forno inceneritore dei reflui gassosi costituiti da miscele di aria e solvente originate dagli sfiati dei reattori di sintesi e dagli sfiati delle pompe a vuoto dei reparti di produzione mediante alimentazione al bruciatore del forno statico per una potenzialità massima di 1.200 Nmc/h;

6.6. Nei casi di guasto, il Gestore riduce o arresta l'attività di alimentazione rifiuti e/o flussi gassosi appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento, come previsto dall'art. 16, comma 2 del D. Lgs. n. 133/05;

6.7. L'impianto di incenerimento deve essere gestito in modo che durante il periodo di effettivo funzionamento (al di sopra del minimo tecnico pari a 10 l/h di rifiuti liquidi alimentati), esclusi arresti o guasti, non vengano superati i limiti delle emissioni degli inquinanti, come valore medio giornaliero e come valore medio semiorario, indicati nell'allegato 1, paragrafo A, del D. Lgs. 133/05 "Attuazione della direttiva 2000/76/ce - Incenerimento rifiuti";

6.8. Fatto salvo l'articolo 8, comma 8, lettera c) del D. Lgs. n. 133/05, per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto o la singola linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive a partire dalla segnalazione del superamento e dalla conseguente nonché immediata attivazione delle misure necessarie a riportare l'impianto nelle normali condizioni di esercizio; inoltre la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione;

6.9. In caso di malfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione o arresti tecnicamente inevitabili, la concentrazione totale di polveri nelle emissioni in atmosfera non deve in alcun caso superare i 150 mg/mc, espressi come media su 30 minuti; non possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di CO e TOC. In caso di guasto dei sistemi di misurazione delle emissioni in atmosfera, al fine della verifica del rispetto dei relativi limiti, la ditta è tenuta ad effettuare - per lo stretto periodo necessario alla riparazione e/o sostituzione dello strumento - almeno una misura settimanale in continuo per almeno 8 ore del parametro di norma rilevato con lo strumento interessato dal malfunzionamento: il Gestore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente alla Regione Veneto e agli Enti di Controllo (Provincia ed ARPAV) il guasto occorso ed il tempo previsto per la riparazione e/o sostituzione dello strumento interessato da detto malfunzionamento;

6.10. La gestione dell'attività di incenerimento di rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. Il Gestore dovrà provvedere a caratterizzare i rifiuti prima del loro avvio al processo di incenerimento, e comunque, in concomitanza con ogni variazione sostanziale del ciclo di lavorazione, dello stabilimento, che ne origina la produzione; dovranno essere verificati almeno i seguenti parametri: Cloro totale, Fluoro totale, Zolfo totale, PCB/PCT, PCP, Alluminio, Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cromo, Cobalto, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco, nonché ogni altro parametro significativo della pericolosità del rifiuto; le concentrazioni massime di inquinanti presenti non dovranno superare le concentrazioni di seguito indicate per ciascuna tipologia di rifiuto alimentato al forno inceneritore:

*Acque madri - codice CER 070501**

Parametro	U.d.M.	Concentrazione limite
PCI	KJ/kg	3.000
PCS	KJ/kg	5.000
Cloro totale	%	3
Fluoro	%	0,1
Zolfo	%	4
Metalli pesanti (cromo totale, manganese, mercurio, tallio, cromo VI, selenio, arsenico, rame, cobalto, antimonio, tellurio, cadmio, berillio, nichel, piombo, vanadio)	mg/kg	100
Altri metalli (stagno, zinco, alluminio)	mg/kg	80
Solventi totali (escluse le sostanze organiche alogenate)[1]	mg/kg	250.000

1 le sostanze organiche alogenate, espresse come cloro, devono rispettare il limite dell'1% nel refluo alimentato

Solventi - codici CER 070504 - 070508**

Parametro	U.d.M.	Concentrazione limite
PCI	KJ/kg	10.000 - 20.000
PCS	KJ/kg	20.000 - 28.000
Cloro totale	%	2
Fluoro	%	0,1
Zolfo	%	1
Metalli pesanti (cromo totale, manganese, mercurio, tallio, cromo VI, selenio, arsenico, rame, cobalto, antimonio, tellurio, cadmio, berillio, nichel, piombo, vanadio)	mg/kg	10
Altri metalli (stagno, zinco, alluminio)	mg/kg	40
Solventi totali (escluse le sostanze organiche alogenate)[1]	mg/kg	> 250.000

1 le sostanze organiche alogenate, espresse come cloro, devono rispettare il limite dell'1% nel refluo alimentato

b. I rifiuti inviati all'inceneritore non dovranno contenere oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse come cloro; il Gestore è tenuto ad attuare le verifiche del contenuto di cloro con le modalità dalla stessa dichiarate nella domanda di autorizzazione integrata ambientale, all. B.18 (rif. Procedura ambientale PRO_AIA_002 rev. 00 del 04/03/2008);
c. Tali verifiche dovranno essere sempre rese disponibili all'autorità di controllo, e conservate come parte integrante del quaderno di registrazione in dotazione all'impianto;
d. Dovrà essere prevista la possibilità di campionare i reflui dalle due linee di alimentazione dei rifiuti liquidi all'inceneritore provenienti dai serbatoi TK2 e S1;
e. Le scorie e le ceneri totali prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come TOC, superiore al 3% in peso, od una perdita per ignizione superiore al 5% in peso sul secco;
f. Ai fini della corretta esecuzione del processo di incenerimento la temperatura della camera di post - combustione deve essere mantenuta ad almeno 850°C, al di sotto dei quali deve essere interrotta l'alimentazione dei rifiuti. di Tale controllo, garantito dall'efficiente funzionamento del PLC deve consentire la rilevazione della temperatura ottimale mediante sua misurazione con la sonda di temperatura T2 installata in uscita dalla camera di post - combustione. La temperatura misurata nella camera di combustione primaria, rilevata tramite la sonda T1, non dovrà scendere al di

sotto degli 850 ° C;

g. Il Gestore deve provvedere a garantire il corretto e regolare funzionamento del PLC; in caso di anomalie deve essere attivata la procedura di emergenza con conseguente blocco, anche manuale, dell'alimentazione dei rifiuti all'inceneritore;
h. Ai fini dell'esecuzione dei controlli analitici sugli effluenti gassosi, di cui all'Allegato A al D.Lgs. 133/05, sono definiti come periodi di inattività dell'impianto di incenerimento di rifiuti, le fasi di avviamento, di stand- by e di fermo tecnico dell'impianto (durante i quali i fumi di combustione vengono evacuati attraverso il cosiddetto "cappello di emergenza"), corrispondenti rispettivamente:
    1. dalle ore 6.00 alle ore 10.00 di ogni lunedì mattina (avviamento);
    2. dalle ore 14.00 di ogni sabato alle ore 6.00 del lunedì mattina successivo (stand-by);
    3. i periodi di chiusura estiva e invernale (fermo tecnico); in questo caso la ditta dovrà comunicare con congruo anticipo agli Enti di Controllo (Provincia ed ARPAV) gli effettivi giorni di fermata dell'impianto.
i. Ogni variazione in ordine ai succitati periodi di fermo impianto deve essere preventivamente e formalmente comunicata alla Regione Veneto e all'autorità di controllo (Provincia ed ARPAV);
j. L'impianto di incenerimento deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
    - ♦ all'avviamento, finché non sia raggiunta in camera di post - combustione la temperatura minima di 850°C;
    - ♦ qualora la temperatura nella camera di post - combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita di 850°C;
    - ♦ qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.

C. Stoccaggio rifiuti

6.11. Sono autorizzate le operazioni di deposito preliminare (D15) di cui all'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. delle medesime tipologie di rifiuti ammesse alle operazioni di incenerimento (D10), nonché delle ceneri prodotte dall'impianto ed identificate con il codice CER 191012 nel rispetto dei quantitativi massimi e delle modalità di stoccaggio così definite:

AREA DI STOCC.	*CER*	Descrizione	*Modalità di stoccaggio*	*Capacità max di stocc. (80% capienza) mc.*
A15	070504*	"Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri" *distinti rispettivamente in:* MIX SOLVENTI MIX SOLVENTI (TESTE DI DISTILLAZIONE)	Cisterne D9 S15	18,4 12
A15	070501*	"Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri" (ACQUE MADRI)	Cisterne TK1 D3 D4	32 40 24
A15	070508*	"altri fondi e residui di reazione" (CODE DI DISTILLAZIONE)	Cisterna D6	24
A16	190112	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111*	Fusto in cartone + sacco in PE Da 30 - 40 Kg/cad.	10.000 Kg

Le cisterne che alimentano l'impianto di incenerimento, mediante tubazioni aeree in acciaio AISI 316, sono identificate dalle sigle:

- TK2, con volume di 40 m^3 (capacità massima di stoccaggio pari a 32 m^3) nella quale è presente il refluo con codice CER 07 05 01* a basso P.C.I.
- S1, con volume di 30 m^3 (capacità massima di stoccaggio pari a 24 m^3) nella quale sono presenti i reflui con codice CER 07 05 08* o 07 05 04* ad alto P.C.I.

Le cisterne TK2 e S1 vengono reintegrate settimanalmente trasferendo in esse mediante pompe i rifiuti con i medesimi codici CER contenuti nelle altre cisterne di stoccaggio sopra indicate. Il riempimento della cisterna S1 deve essere effettuato nel rispetto del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 D.Lgs. 152/2006).

La dislocazione dei singoli siti di stoccaggio è individuabile nella planimetria "Aree stoccaggio A15 e A16" acquisita agli atti con prot. n. 657164 del 10.12.2008 (vedi anche planimetria B22 allegata alla domanda di rinnovo dell'AIA 264617 del 20 giugno 2013).

6.12. Gli altri rifiuti prodotti dallo stabilimento, ivi compresi quelli provenienti dalle attività di manutenzione degli impianti e delle apparecchiature, devono essere gestiti nel rispetto delle modalità previste dall'art. 183, comma 1, lettera bb) relative al "deposito temporaneo";

6.13. Relativamente allo stoccaggio dei rifiuti (ivi compreso il deposito temporaneo) il Gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

a. Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità, i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccate, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
b. Deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
c. Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio, inclusi serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
d. La ditta dovrà disporre la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello presenti nelle cisterne, nonché provvedere alla loro installazione qualora assenti e/o in avaria;
e. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'Autorità di Controllo;

D. Emissioni in atmosfera

6.14. I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore limite autorizzato:

Camino	Portata* (Nm^3/h)	Inquinanti	Valore limite autorizzato (mg/Nm^3)
1	10500	Polveri	5
2	4500	Si veda prescrizione 6.15	Si veda prescrizione 6.15
6	10000	Polveri	5
		COT	150
		HCl	15
7	3000	Polveri	5
9	2500	Polveri	5
		COT	150
		HCl	15
10	1000	Polveri	5
21	2800	NO_x	350 (O2 rif. 3%)
15	11000	NO_x	350 (O2 rif. 3%)
16* *	11000	NO_x	350 (O2 rif. 3%)
	9200	NO_x	250 (O2 rif. 5%)
		CO	300 (O2 rif. 5%)
17	3500	Polveri	5
		COT	150
		HCl	15

18	3000	Polveri	5
		COT	150
		HCl	15

*Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%

** Il camino 16 sono convogliati in alternativa le emissione del cogeneratore o quelle della caldaia

6.15. Il controllo delle emissioni in atmosfera del camino del forno inceneritore (camino 2) dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, prescrizioni e limiti, validi sua nel caso di alimentazione a rifiuti liquidi sia nel caso in cui l'alimentazione sia costituita dai soli flussi gassosi.

a. I limiti di emissione prescritti per il camino sono quelli di seguito indicati:

◊ Valori limite di emissione medi giornalieri stabiliti dalle linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili" D.Lgs. 29/01/2007 per l'incenerimento di rifiuti Tabella E.4.1. "livelli operativi di emissione in atmosfera associati all'applicazione delle BAT", eccetto che per il parametro "polveri totali", per il quale si conferma il limite previsto dall' allegato 1 al D. Lgs. n. 133/2005:

a) Polveri totali	10 mg/m^3
b) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	10 mg/m^3
c) Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl)	8 mg/m^3
d) Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)	1 mg/m^3
e) Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO_2)	40 mg/m^3
f) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO_2)	180 mg/m^3

1. Valori limite di emissione medi su 30 minuti (rif. allegato 1 al D. Lgs. n. 133/2005):

	100% (A)	97% (B)
a) Polveri totali	30 mg/m^3	10 mg/m^3
b) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	20 mg/m^3	10 mg/m^3
c) Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl)	60 mg/m^3	10 mg/m^3
d) Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)	4 mg/m^3	2 mg/m^3
e) Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO_2)	200 mg/m^3	50 mg/m^3
f) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO_2)	400 mg/m^3	200 mg/m^3

2. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 ora (rif. allegato 1 al D. Lgs. n. 133/2005):

a) Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	0,05 mg/m^3 in totale
b) Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl)	
c) Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg):	0,05 mg/m^3
d) Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)	0,5 mg/m^3 in totale
e) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)	
f) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)	
g) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)	
h) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)	
i) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)	
j) Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn)	
k) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)	
l) Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)	

I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori del metalli presenti nei relativi composti.

3. I valori limite di emissione medi,per i microinquinanti organici sono:

a) Diossine e furani (PCDD + PCDF) 0,1 ng/m3
b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,01 mg/m^3

I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

	FTE
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

Benz[a]antracene

Dibenz[a,h]antracene

Benzo[b]fluorantene

Benzo[j]fluorantene

Benzo[k]fluorantene

Benzo[a]pirene

Dibenzo[a,e]pirene

Dibenzo[a,h]pirene

Dibenzo[a,i]pirene

Dibenzo[a,l]pirene

Indeno[1,2,3-cd]pirene

4. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) - (rif. Tabella E4.1 linee guida D.Lgs. 29/01/2007 ed All. 1 del D. Lgs. n. 1332015):

I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):

a. *30 mg/m^3 come valore medio giornaliero;*

b. *100 mg/m^3 come valore medio su 30 minuti, in un periodo di 24 ore oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite, il 95% dei valori medi su 10 minuti non supera il valore di 150 mg/Nm^3.*

b. Il sistema di acquisizione dati dovrà rispettare quanto previsto dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 con particolare riferimento al punto 4 "Taratura e verifiche" e al punto 5 "Elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati";
c. "Le operazioni di taratura e verifica periodica di cui al punto 4 dell'All-VI del D.Lgs.152/06 vanno effettuate con periodicità annuale, ed in relazione alle due diverse modalità operative di conduzione dell'impianto (con o senza alimentazione dei rifiuti liquidi); la data di tali verifiche dovrà essere comunicata con congruo anticipo al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo, anche tramite fax;
d. I valori limite di emissione si intendono rispettati se conformi a quanto previsto nell'Allegato 1, paragrafo C, punto 1 del D.Lgs. 133/2005, fatto salvo l'obbligo di rispettare i valori medi giornalieri indicati al precedente punto 6.15 lett. a);
e. I requisiti dell'apparecchiatura utilizzata nel monitoraggio delle emissioni afferenti l'inceneritore dovranno essere conformi al punto 3 "Requisiti e prescrizioni funzionali dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni" dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06;

6.16. Dovranno essere mantenute le impostazioni dei parametri di configurazione degli strumenti analogici e digitali dello SME dichiarate dalla ditta con nota n. 552886 del 18.12.2013 ed inserite nel manuale dello SME per entrambe le modalità di funzionamento. Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche ai parametri impostati, queste dovranno essere preventivamente comunicate a Regione, Provincia e ARPAV - Dipartimento di Rovigo, fornendo le opportune motivazioni.

6.17. Dovranno essere conservati presso l'impianto e tenuti a disposizione degli Enti di controllo:

- Apposita procedura di gestione dell'emergenza nel caso di superamento dei limiti autorizzati per le medie semiorarie;
- Manuale operativo e manuale SME aggiornati per la gestione dell'impianto in tutte le modalità di funzionamento (con o senza alimentazione rifiuti liquidi).

6.18. Nel caso in cui vengano inviati rifiuti liquidi all'inceneritore valgono le ulteriori seguenti disposizioni:

- I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite indicati dall'Allegato 1, paragrafo A sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 1, paragrafo B del D.Lgs. 133/2005;
- Relativamente ai controlli discontinui il Gestore è tenuto a rispettare le seguenti frequenze di monitoraggio in relazione alle effettive condizioni di alimentazione rifiuti liquidi all'impianto nel corso dell'annualità di riferimento:

- *Scenario 1: attività di alimentazione rifiuti liquidi continuativa.*

Devono essere misurate con cadenza quadrimestrale, nei mesi di marzo, luglio e novembre, le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4 del D.Lgs. 133/2005.

- *Scenario 2: attività di alimentazione rifiuti liquidi occasionale e discontinua.*

Le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4 del D.Lgs. 133/2005 devono essere misurate ogni qualvolta i rifiuti liquidi vengono inviati all'inceneritore, fino ad un massimo di 3 volte in un anno. Tali controlli devono essere effettuati entro 5 giorni dall'inizio dell'invio dei rifiuti all'impianto di incenerimento, in modo da effettuare la verifica del rispetto dei limiti nelle condizioni più gravose.

6.19. Nel caso in cui vengono avviati all'impianto di incenerimento i soli flussi gassosi valgono le ulteriori seguenti disposizioni:

- Devono essere determinate in discontinuo i parametri metalli, diossine, furani, IPA anche in caso di alimentazione dei soli flussi gassosi e con cadenza almeno annuale, in aggiunta alle verifiche periodiche previste in caso di alimentazione dei rifiuti liquidi
- Il Gestore è esentato dall'obbligo delle verifiche annuali ai cui alla prescrizione 6.15 c) relativamente alle condizioni operative che prevedono l'invio di rifiuti liquidi all'inceneritore
- Devono essere misurati e registrati i parametri di processo ed i valori di emissione relativi ai parametri monitorati in continuo rilevati dallo SME, anche in caso di alimentazione dei soli flussi gassosi e quindi anche al di sotto del minimo tecnico attualmente previsto (pari a 10 l/h per i reflui liquidi)
- Dovrà essere garantita in camera di combustione la temperatura di 850°C

6.20. Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10m.

6.21. Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell'impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.

6.22. I fori di prelievo di tutti i camini devono trovarsi preferibilmente in tratti verticali, possibilmente ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre

6.23. I camini al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, devono avere le seguenti caratteristiche:

a. essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
b. essere dotati di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 16911-1:2013 - UNI 16911-22:2013 - UNI EN 13284-1/2003, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi);

6.24. Il consumo massimo annuale di solvente non dovrà essere superiore a:

Consumo massimo teorico di solvente (t/anno)
13109

6.25. L'emissione massima totale (emissione puntuale totale + emissione diffusa totale) non dovrà essere superiore a:

Emissioni totali massime teoriche di COV (t/anno)
655

6.26. Per le emissioni di COV di cui ai punti n. 2.1 e n. 2.3 della parte I Allegato III alla parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06, valgono i limiti di emissione riportati negli stessi commi:

- (H340, H350, H350i, H360D, H360F o R45, R46, R49, R60, R61): 2 mg/Nm^3 riferito alla somma delle masse dei singoli COV, se il flusso di massa ≥10 g/h;
- (R40, R68): 20 mg/Nm^3 riferito alla somma delle masse dei singoli COV, se il flusso di massa ≥100 g/h.

6.27. Il gestore raccoglie nel corso dell'anno di competenza tutti i dati necessari ad elaborare ed aggiornare, secondo le indicazioni contenute nell'All. 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006, il Piano di Gestione dei solventi consuntivo.

6.28. Alla Regione e all'ARPAV deve pervenire, entro il 30 aprile, un unico elaborato contenente il Piano di Gestione dei Solventi consuntivo per il periodo di competenza dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, insieme a tutti i dati raccolti, i quali consentano di verificare la conformità dell'impianto e delle attività alle prescrizioni dell'autorizzazione; in particolare:

a. certificati delle analisi annuali alle emissioni a camino eseguite nel periodo di competenza;
b. prospetto riassuntivo dei solventi smaltiti come rifiuti (O6);
c. prospetto riassuntivo dei solventi eliminati nelle acque (O2);
d. quantitativo dei solventi eliminati come residuo nei prodotti (O3);
e. quantitativo dei solventi persi per reazioni chimiche/fisiche, per esempio combustori (O5)
f. dato riassuntivo dei solventi recuperati, (per esempio per distillazione), ricavato dal registro di annotazione (I2).

6.29. Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre

campionamenti consecutivi e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite autorizzati, ad eccezione di quanto previsto nel PMC per i microinquinanti organici.

6.30. Il presente decreto sostituisce, a partire dalla data di notifica dello stesso, le prescrizioni di cui alla DGRV n. 2388 del 27.11.2008;

6.31. In caso di riattivazione della caldaia afferente al camino 16 la Ditta dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Veneto e ad Arpav.

6.32. Gli impianti termici con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW devono essere dotati di rilevatore in continuo di temperatura e monossido di carbonio nell'effluente gassoso, e di analizzatore per la misurazione e registrazione in continuo dell'ossigeno libero.

6.33. In caso di fermata dell'impianto di incenerimento per guasti, malfunzionamenti o avarie la ditta, previa comunicazione alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo, al dipartimento provinciale Arpav di Rovigo, è autorizzata al convogliamento delle relative emissioni al camino 17, per il tempo strettamente necessario al ripristino dell'inceneritore stesso. Durante tali periodi non si applicano al camino 17 i limiti di cui alla prescrizione 6.14. A partire dalla realizzazione di quanto previsto dal punto 1 del Piano di Miglioramento, la ditta dovrà registrare il tempo di utilizzo del by-pass per le emissioni convogliate al camino 17 durante l'attività produttiva. In questo caso il tempo di funzionamento annuo del by-pass non dovrà essere superiore al 3% della durata annua dell'emissione dell'inceneritore.

6.34. Durante le operazioni di ordinaria manutenzione all'inceneritore (stimabili in 4 settimane all'anno) la ditta è autorizzata al convogliamento delle relative emissioni al camino 17, fermo restando i limiti previsti dal punto 6.14.

6.35. Per tutto il periodo di inoperabilità dell'inceneritore il personale operativo effettuerà il presidio dell'impianto di abbattimento afferente al camino 17, verificando in particolare che il pH della soluzione di lavaggio sia nel campo delle condizioni di basicità (pH ≥10), effettuando i reintegri di soda caustica fresca al fine di garantire la capacità di trattamento delle emissioni.

6.36. In caso di emergenza al deposito BF3 le emissioni dal deposito saranno convogliate al camino 18; durante tale evenienza si autorizza l'invio al camino 6 delle emissioni normalmente inviate al camino 18.

6.37. I controlli periodici previsti nel PMC per il camino 9 dovranno essere effettuati solo negli anni in cui tale camino viene effettivamente utilizzato.

6.38. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un superamento del valore limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate dalla ditta alla Regione del Veneto - Unità Complessa Tutela Atmosfera, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Villadose e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Villadose entro 24 ore dall'accertamento.

E. Scarichi acque reflue

Scarico scolo Fossetta

6.39. E' autorizzato lo scarico nello scolo Fossetta delle acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi dell'impianto di incenerimento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. Le caratteristiche delle acque di scarico nello scolo Fossetta dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 integrata con i parametri ed i relativi limiti di emissione di seguito indicati:

1. Solidi sospesi totali: limite 30 mg/l(95%)	limite 45 mg/l (100%) (D.Lgs. 133/05);
2. Tallio e suoi composti, espressi come (TI)	limite 0,05 mg/l (D.Lgs. 133/05);
3. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	limite 0,0002 mg/l (D.Lgs. 133/05);
4. Arsenico e i sui composti espressi come (As)	limite 0,15 mg/l (D.Lgs. 133/05);
5. Cromo e i suoi composti espressi come (Cr)	limite 0,5 mg/l (D.Lgs. 133/05);
6. Nichel e i suoi composti espressi come (Ni)	limite 0,5 mg/l (D.Lgs. 133/05);

b. Assunto il parametro 2-3-7-8-tetraclorodibenzodiossina come equivalente tossico dei PCDD (policlorodibenzodiossine) e dei PCDF (policlorodibenzofurani), questo dovrà essere presente nelle

acque di scarico alla concentrazione massima di 50 x 10 -12 g/l, come dai rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità ISTISAN 94/6 Pt1 e ISTISAN 92/23;

c. Deve essere mantenuto nel punto di ispezione finale un campionatore automatico refrigerato in grado di effettuare un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico su un periodo di 24 ore per i soli inquinanti metalli
d. Dovrà essere verificata, con cadenza mensile, la temperatura di scarico delle acque al punto di immissione nello scolo Fossetta, secondo la procedura PRO_AIA_001 rev. 00 del 04/03/2008 proposta dalla ditta.
e. Ai sensi dell'art. 12 punto 4 del D.Lgs 133/2005, tutti i risultati delle misurazioni eseguite sulle acque di scarico dovranno essere registrati, elaborati e conservati presso l'azienda.
f. Il materiale di risulta proveniente dal trattamento depurativo dovrà essere periodicamente smaltito nei modi e nelle forme previsti dal D. Lgs.152/06;
g. La Ditta ha l'obbligo di osservare le disposizioni di legge indicate al Paragrafo E Allegato 1 del D.Lgs. 133/05 per quanto attiene alle modalità di campionamento, analisi (anche in termini di frequenze) e valutazione delle emissioni delle acque di scarico;
h. Il punto assunto per la misurazione dello scarico deve essere mantenuto accessibile per i campionamenti ed i controlli, ed è quello indicato nella planimetria allegata all'istanza di AIA n. STM-PLA-261 intitolata "Lay out coordinate IPPC" (vedi anche planimetria B21 allegata alla domanda di rinnovo dell'AIA 264617 del 20 giugno 2013).
i. I limiti di accettabilità previsti non devono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
j. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a controllo da parte di ARPAV - Dipartimento di Rovigo. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale;
k. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e la determinazioni analitiche, ai fini dei controlli e della sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche IRSA-CNR;

Scarico in fognatura

6.40. E' autorizzato lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di prima pioggia nel rispetto di quanto prescritto dal gestore del servizio idrico integrato nell'autorizzazione allo scarico.

6.41. Per gli autocontrolli periodici deve essere raccolto un campione medio composito nell'arco di tre ore. Per ogni prelievo o serie di prelievi dovrà essere trascritto un verbale di prelevamento a firma del tecnico abilitato. I verbali dovranno essere raccolti in apposito schedario, assieme ai rapporti di prova, a disposizione dell'Autorità di Controllo.

6.42. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.

6.43. Gli scarichi devono essere resi sempre accessibili per il campionamento nei punti assunti per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato immediatamente a monte dello scarico.

F Rumore

6.44. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Villadose (RO) sia come immissione che come emissione e altresì garantire il rispetto dei valori differenziali;

6.45. Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16/3/98 e delle linee guida di cui all'Allegato 2 del DM 31.01.2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all'Allegato 1 del d.lgs. 4.8.1999 n.372".

G Monitoraggio e Controllo

6.46. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

6.47. Tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato

6.48. Il Gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità competente, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Villadose e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, entro il 30 giugno di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:

a. un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV (http:// www.arpa.veneto.it/ servizi-ambientali/ippc/ servizi-alle-aziende/ report-annuale) contenente i dati previsti dalle tabelle del "Piano di Monitoraggio e Controllo" ossia quelli a cui è stato assegnato "SI'" nella colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
b. una relazione di commento dei dati dell'anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo dei utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.

6.49. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono reperibili attraverso il sito internet http:// www.arpa.veneto.it/ servizi-ambientali/ ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-arpav.

6.50. Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.

6.51. In occasione delle effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC di cui all'Allegato C la ditta deve comunicare alla Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà comunicare entro le 24 ore successive l'avvenuto campionamento.

H. Disposizioni finali

6.52. Il Gestore deve attuare gli interventi previsti nell'Allegato B "Interventi di miglioramento" secondo il cronoprogramma indicato, dandone immediata comunicazione alla Regione Veneto.

6.53. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all'ispezione; qualora il Gestore si opponga all'accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all'attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.

6.54. Il Gestore dovrà predisporre e trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Regione, al Comune di Villadose (RO), alla Provincia di Rovigo, e all'ARPAV una relazione relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto di incenerimento, come indicato nell'art. 15, comma 3, del D. Lgs. n. 133/05. Tale relazione deve contenere le informazioni in merito all'andamento del processo, dei monitoraggi ambientali (emissioni nell'atmosfera e nell'acqua), rispetto alle norme di emissione previste dal medesimo decreto n. 133/05.

6.55. Il Gestore dovrà dare tempestiva comunicazione all'Autorità competente circa qualsiasi modifica apportata agli scarichi o al loro processo di formazione, nonché l'eventuale apertura di nuove bocche di scarico, nel qual caso queste saranno soggette e nuova autorizzazione, nonché eventuali modifiche circa le modalità di approvvigionamento idrico.

6.56. Dovrà essere comunicata ed approvata qualsiasi tipo di modifica alla configurazione del parco stoccaggio reflui liquidi indicati nella tabella di cui alla prescrizione 6.11, come individuato nella planimetria "Aree stoccaggio A15 e A16" acquisita agli atti con prot. n. 657164 del 10.12.2008, nonché qualsiasi variazione in merito alle tipologie dei rifiuti stoccati ed alle loro quantità.

6.57. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.

6.58. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia ARPAV e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.., motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Il Gestore sospende l'esercizio dell'attività o l'impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto, come previsto dall'art. 16, comma 5 del D.Lgs. n. 133

6.59. Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile degli impianti dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.

6.60. Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

6.61. Il Gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata.

6.62. Resta salvo l'obbligo da parte della Ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., l'eventuale integrazione degli oneri istruttori di cui all'art. 18 del D.Lgs n. 59/2005, su specifica richiesta dell'Autorità Competente (ora art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010) secondo le tariffe individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008) e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 1519 del 26/05/2009.

7. Ai sensi dell'art. 29-sexies, punto 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l' ARPAV effettuerà, con oneri a carico del gestore, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un'ispezione ambientale intesa come controlli documentali, tecnici, gestionali relativamente agli aspetti indicati con "SI" nel quadro sinottico del PMC.
8. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
9. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33.
10. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010.

Mariano Carraro

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 101 del 24.12.2013 pag. 1/8

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

STRUTTURA DELLO STABILIMENTO E DELLE AREE OPERATIVE

Lo stabilimento è suddiviso operativamente in "Aree", le principali sono:
· A01 CEF - Impianto di produzione Cefalosporine orali
· A03 PEN - Impianto di produzione Penicilline orali;
· A06 CEF/Sterili - Impianto di produzione Cefalosporine sterili Cristallizzate e Liofilizzate;
· A27 PEN/Sterili (Cayenne) - Impianto di produzione Penicilline sterili;
· A27 PEN/Sterili (Amerigo) – Impianto per la produzione di Penicilline Sterili Liofilizzate.
Le attività tecnicamente connesse alla produzione comprendono:
· Impianto distillazione solventi "Polaris"
· Torre distillazione solventi "Sulzer"
· Impianto di incenerimento con recupero energetico per il trattamento dei rifiuti liquidi e degli sfiati gassosi (autorizzato con specifica AIA)
· Parco serbatoi per lo stoccaggio sia di solventi nuovi che di rifiuti liquidi (solventi esausti e acque madri).
I principali servizi e impianti ausiliari alla produzione includono:
· Aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti
· Impianto di ultrafiltrazione dell'acqua
· Centrale Termica
· Gruppi elettrogeni
· Torri di Raffreddamento
· Vasca antincendio e relative pompe antincendio
· Laboratori
· Officina manutenzione
· Uffici

CICLO PRODUTTIVO IMPIANTO CHIMICO

Lo stabilimento è dedicato alla produzione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimenti chimici di sintesi. Si producono principi attivi per l'industria farmaceutica quali gli antibiotici beta-lattamici costituiti da penicilline e cefalosporine semisintetiche in forma orale o iniettabile. I processi produttivi sono così riassumibili:

- Produzione di Cefalosporine orali e di Penicilline orali (reparti A01 CEF e A03 PEN):

La produzione comprende la sintesi chimica dei principi attivi e la loro successiva essicazione e macinazione. Le materie prime sono stoccate in magazzini dedicati e in parco serbatoi fuori terra (per solventi). Le emissioni gassose, contenenti polveri e sostanze organiche volatili (SOV) sono aspirate e convogliate a specifici sistemi di abbattimento degli inquinanti. I reflui liquidi (ad esempio solventi esausti, acque madri) sono raccolti separatamente per tipologia in aree dedicate, e
trattati all'impianto di incenerimento con recupero di energia, (esercito da *Fresenius Kabi* per lo smaltimento dei propri rifiuti liquidi oltre che per il trattamento degli sfiati gassosi) o inviati a impianti di smaltimento/recupero esterni, autorizzati.

- Produzione Cefalosporine sterili (reparto A06):

Il processo comprende le operazioni di dissoluzione, filtrazione (sterile) e successiva cristallizzazione filtrazione essiccamento macinazione. Le materie prime sono costituite dalle cefalosporine prodotte all'impianto A01 CEF. Le emissioni in atmosfera, reflui liquidi e rifiuti sono gestiti come descritto al punto precedente.

- *Produzione di Penicilline sterili(reparto A27, 'Cayenne' e 'Amerigo'):* Il reparto produce penicilline sterili cristallizzate e, a partire da agosto 2012, liofilizzate. Le materie prime, dai magazzini o parco serbatoi, sono utilizzate per la sintesi.I prodotti filtrati, successivamente essiccate e sottoposte alle fasi di finissaggio, prima

del confezionamento. Le materie prime, emissioni in atmosfera, reflui liquidi e rifiuti sono gestiti come descritto al punto precedente.
Nei paragrafi seguenti si descrivono con maggior dettaglio le fasi dei singoli processi produttivi.

Produzione di Cefalosporine orali e di Penicilline orali (reparti A01 CEF e A03 PEN
La produzione di Cefalosporine (Reparto CEF) e Penicilline (Reparto PEN) è sostanzialmente simile e può avvenire attraverso le seguenti fasi:
-Sintesi chimica dei principi attivi e centrifugazione/filtrazione;
-Essiccamento e finissaggio.
Sintesi chimica dei principi attivi e centrifugazione
Le sintesi chimiche e le materie prime utilizzate variano in funzione del principio attivo che deve essere ottenuto: comprendono solventi organici clorurati e non, intermedi di reazione, acidi e basi, sali inorganici, acqua e coadiuvanti di filtrazione. I solventi sono trasferiti dai serbatoi di stoccaggio ai reattori mediante tubazioni aeree, mentre gli altri reagenti sono dosati pneumaticamente e manualmente.
Dalle singole sintesi chimiche si ottengono, sotto forma di precipitati, gli intermedi o i prodotti finiti che devono essere separati dalla soluzione di sintesi. La separazione avviene mediante centrifugazione della massa di sintesi in idroestrattori centrifughi, inertizzati con azoto per evitare la formazione di atmosfere esplosive. Prima di essere scaricato dalla centrifuga il prodotto viene lavato nella stessa con solvente e/o acqua. Il prodotto scaricato dalla centrifuga, viene conservato in contenitori e successivamente trasferito agli essiccatori – per mezzo di trasporto pneumatico in atmosfera inerte di azoto - o ad altro reattore per ulteriori lavorazioni e/o purificazioni. La soluzione liquida separata dal prodotto di sintesi viene inviata alle cisterne dedicate e successivamente riutilizzata mediante colonne di distillazione o inviata al termo combustore, o a smaltimento in funzione della sua composizione. I prodotti di sintesi, contenuti nel solvente di reazione, vengono sottoposti a idrolisi con variazioni di pH per rendere il principio attivo solubile in acqua. Il solvente, separato dal principio attivo, viene inviato nei serbatoi di stoccaggio dedicati, per essere distillato e riutilizzato nel ciclo produttivo. In alcuni casi è necessario produrre in successione uno o più intermedi prima di ottenere il prodotto finale. Il prodotto, in sospensione acquosa o organica, viene inviato alle centrifughe e sottoposto a lavaggio con acqua e altri solventi in funzione del prodotto finale da ottenere.
Il reparto di produzione **CEF ORALE** ha tre collettori di reti sfiati che si sviluppano intorno al reparto, ai quali sono collegate, se necessario, le diverse attrezzature di reparto (reattori/serbatoi di raccolta/centrifughe possono avere un collegamento). Tutta l'area di finissaggio polveri, nonché ogni attrezzatura dell'area cristallizzati ha la possibilità di inviare le aspirazioni localizzate allo scrubber per polveri del reparto **(camino n..6**). Ogni attrezzatura del reparto ha inoltre il collegamento "indipendente", grazie a valvole manuali a tre vie dedicate (tipico 1) o due valvole manuali (tipico 2), rispettivamente verso lo scrubber (**camino n.9**) oppure verso il termo combustore **(camino n.2).** Le reazioni con solvente vanno all'impianto d'incenerimento. Al camino 9 possono essere inviate le reazioni tipo acido base a basso contenuto di solventi. La valvola degli sfiati di processo, verso lo scrubber –camino 9 sarà normalmente sigillata in posizione CHIUSA.
Il reparto di produzione **PEN ORALE** (v. planimetria di reparto) ha due collettori di reti sfiati che si sviluppano intorno al reparto e sono collegate alle diverse attrezzature di reparto (reattori/serbatoi di raccolta e la centrifuga possono avere un collegamento).
Tutta l'area di finissaggio polveri, nonché le attrezzature dell'area cristallizzati, hanno la possibilità di inviare le aspirazioni localizzate allo scrubber del reparto (**camino n.18).**
Tutti gli sfiati di processo sono invece normalmente inviati al termocombustore (**camino n.2**) grazie a due valvole (APERTA verso il Termocombustore e CHIUSA verso lo Scrubber). Le intercettazioni avvengono con valvole manuali. La valvola degli sfiati di processo, verso lo scrubber-camino 18 sarà normalmente sigillata in posizione CHIUSA. L'invio degli sfiati di processo al camino n.18 è previsto solo nel caso per i reattori in cui vengono effettuate reazioni acido base a basso contenuto di solvente.
Essiccamento e finissaggio.
Il prodotto umido viene scaricato dalla centrifuga all'interno di contenitori e successivamente essiccato in essicatori sottovuoto (nel reparto di produzione delle Cefalosporine e Penicilline) o in essicatori a letto fluido (nel reparto di produzione Penicilline) mediante circolazione di acqua nella camicia esterna del forno. Il prodotto essiccato viene scaricato in fusti dal fondo dell'essiccatore e successivamente macinato per ottenere prodotti di diverse granulometrie in linea con le specifiche richieste.

Le emissioni di polveri generate dalle lavorazioni nel reparto Penicilline orali micronizzate sono convogliate ad un filtro a maniche con filtrazione finale mediante un filtro assoluto. **(camino n°10)**
Il prodotto finito viene confezionato in contenitori e trasportato in magazzino prodotti finiti oppure avviato a liofilizzazione o cristallizzazione nei reparti di produzione sterili.

Produzione Cefalosporine sterili(reparto A06):
Nel reparto denominato "Sterili" vengono liofilizzate o cristallizzate in ambiente sterile le Cefalosporine precedentemente ottenute dalle sintesi, secondo le seguenti fasi:
- Dissoluzione della Cefalosporina e prima filtrazione in zona sterile;
- Filtrazione in zona sterile, cristallizzazione/liofilizzazione ed essiccamento;
- Macinazione e confezionamento.

Le fasi di lavorazione non producono emissioni di processo in atmosfera, ma gli ambienti sono serviti da un sistema di condizionamento e di ventilazione volto a soddisfare i criteri e i requisiti di sterilità imposti per tali ambienti dalla normativa tecnica di settore. I camini di tali ricambi d'aria sono provvisti di filtro assoluto. (camini n°11 12 13)
Dissoluzione della Cefalosporina e prima filtrazione in zona presterile
Le Cefalosporine sterili liofilizzate vengono ottenute mediante sospensione dell'antibiotico in acqua e la solubilizzazione del salificante in acqua nei reattori. Al termine della salificazione, la sospensione viene filtrata in filtro pressa allo scopo di trattenere eventuale corpuscolato presente e inviata ad un ulteriore serbatoio.
Le Cefalosporine sterili cristallizzate vengono ottenute mediante dissoluzione dell'antibiotico acido impiegando solventi diversi (acetone, alcool etilico,acetato di etile, alcool metilico) a seconda del prodotto di partenza. Anche il salificante varia a seconda del prodotto e viene a sua volta disciolto in un idoneo solvente.
La soluzione di antibiotico viene prima filtrata, per togliere eventuale polvere di carbone utilizzata come chiarificante, e successivamente mandata ad un serbatoio di rilancio/appoggio.
Filtrazione in zona sterile, cristallizzazione/liofilizzazione ed essiccamento
La soluzione di Cefalosporina da liofilizzare viene trasferita in area sterile dopo essere stata filtrata in filtri sterili. In questa fase non si producono emissioni in atmosfera. La soluzione di Cefalosporina da cristallizzare viene invece filtrata attraverso filtro sterile mediante pressurizzazione con azoto a 3 bar. Dal serbatoio il salificante viene trasferito mediante linea fissa in un altro serbatoio, ove si ottiene la cristallizzazione del prodotto. Nella fase successiva la Cefalosporina cristallizzata viene filtrata, lavata con solvente per togliere eventuali residui di salificante ed essiccata. La filtrazione viene eseguita mettendo in leggera depressione l'unità di filtrazione ed aspirando il solvente dal basso, in modo che la torta umida di prodotto rimanga depositata nel filtro. L'essiccamento avviene per circolazione di acqua calda a 30°C nella camicia esterna del serbatoio.
Il solvente, separato dalle fasi di filtrazione ed essiccamento, viene inviato mediante linea fissa in un serbatoio dal quale, dopo ripristino della pressione atmosferica con azoto, viene rilanciato al serbatoio reflui.
Nel reparto è presente un impianto automatico di lavaggio, sterilizzazione ed inertizzazione delle varie apparecchiature di processo, che utilizza acqua di osmosi, soda e acqua distillata. Al termine del lavaggio le apparecchiature vengono sterilizzate mediante immissione di vapore a 120°C e successivo flussaggio di azoto prima del carico di nuovi solventi.
Macinazione e confezionamento
Terminate le operazioni di liofilizzazione e/o cristallizzazione la Cefalosporina viene macinata, miscelata e confezionata in flaconi sterili di capacità variabile a seconda delle esigenze di mercato.
In quest'area del reparto le aspirazioni localizzate a seguito del processo di depolverazione sono convogliate al **camino n.1.**

Produzione Penicilline sterili (reparto A27, 'Cayenne' e 'Amerigo'):
Il processo produttivo è il medesimo del reparto orale ma le produzioni avvengono a ciclo chiuso per garantire la sterilità. A tale scopo quindi l'aria dei reparti verrà ricircolata e filtrata al fine di preservare sia la sterilità degli ambienti dalle contaminazioni esterne, che i parametri termoigrometrici adeguati al benessere dei lavoratori e del prodotto. Il flusso è mantenuto in depressione rispetto all'esterno e prima dell'uscita in atmosfera sono installati dei filtri assoluti allo scopo di impedire la presenza di penicilline all'esterno del reparto.

Gli ambienti di lavoro sono quindi serviti da un sistema di condizionamento volto a soddisfare i criteri e i requisiti di sterilità e ventilazione imposti per tali ambienti dalla normativa tecnica di settore. Per tale ragione, le emissioni provenienti da tali sistemi di condizionamento costituiscono ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Le principali lavorazioni del reparto comprendono:
- Preparazione materie prime
- Produzione, essiccamento e finissaggio cristallizzati
- Produzione, essiccamento e finissaggio liofilizzati

Preparazione materie prime
In questa fase le materie prime sono pesate prima di essere caricate nei reattori e trasferite ai processi di cristallizzazione, sterilizzazione o liofilizzazione in ambiente presterile e sterile.
Produzione, essiccamento e finissaggio cristallizzati
Nei reattori viene caricata la Penicillina in polvere ed il solvente per la solubilizzazione (acqua con aggiunta di soluzione ammoniacale al 30% o altro solvente). All'interno di un altro reattore avviene la dissoluzione del reagente in un solvente organico. La soluzione contenente il reagente verrà poi aggiunta nei reattori contenenti la Penicillina. A reazione terminata si separano le fasi organiche da quelle acquose, che verranno inviate al termocombustore o allo stoccaggio in serbatoi. All'interno dei reattori contenenti la Penicillina in soluzione viene aggiunto un salificante (ad es. bicarbonato o idrossido di sodio. La fase organica così ottenuta verrà trattata, filtrata. La Penicillina essiccata è inviata al finissaggio per essere macinata. Il ciclo di macinazione avviene a ciclo chiuso.
Il prodotto macinato, attraverso una tubazione flangiata idonea per prodotti sterili, verrà inviato tramite un bicono di miscelazione alla fase di confezionamento.
Produzione, essiccamento e finissaggio liofilizzati
In alternativa la soluzione contenente Penicillina, all'uscita dall'unità di reazione presterile, potrà essere inviata, sempre attraverso linee a tenuta ermetica, all'unità di liofilizzazione sterile. Tale fase di liofilizzazione avverrà in soluzione acquosa. La Penicillina liofilizzata verrà successivamente essiccata.
Le lavorazioni producono emissioni di processo, aspirate e convogliate, per quanto riguarda la sezione di cristallizzazione (reparto Cayenne), al termocombustore.(**camino n°2**); le emissioni derivanti dalla sezione di liofilizzazione (reparto Amerigo) e, potenzialmente, le emissioni gassose derivanti dalle reazioni acido-base elaborate nella sezione di cristallizzazione del reparto Cayenne sono convogliate al **camino n.17**.

IMPIANTO DI INCENERIMENTO
L'impianto di incenerimento è installato all'interno di una struttura metallica alta circa 14 m e articolata in tre piani, tamponata e coperta con lamiera ondulata di colore chiaro.
Tutto l'impianto è gestito da un PLC, installato nella cabina di controllo dell'impianto, che raccoglie tutti i segnali analogici e digitali inviati dalle strumentazioni installate nelle varie sezioni e linee dell'impianto.
L'impianto di incenerimento è costituito da:

- Forno statico
- Camera di combustione orizzontale primaria
- Camera di combustione verticale
- Camera di postcombustione
- Sistema di recupero calore
- Caldaia ad olio diatermico con recupero energetico
- Impianto di lavaggio e abbattimento
- Quencher
- Scrubber-venturi
- Unità di filtrazione con filtro fiber
- Ventilatore esaustore
- Camino di emissione fumi

L'impianto di incenerimento, con recupero energetico di calore, ha una potenzialità di combustione di 1200 Nmc/h per i reflui gassosi e 600 Kg/h per i reflui liquidi, questi ultimi suddivisi tra reflui a medio-alto P.C.I. (Soluzioni contenenti 80-85% di solventi) e a basso P.C.I. (Soluzioni contenenti circa 5-10% di solventi).

L'ossidazione termica dei reflui gassosi e liquidi viene condotta in costante depressione (circa -20 mm H2O) mantenuta da un ventilatore esaustore installato a valle dell'impianto, prima del camino di emissione dei fumi in atmosfera.
Il PLC dell'impianto consente di iniziare le alimentazioni dei reflui quando la temperatura della camera di post – combustione, rilevata dalla sonda T2, è > 850 °C.
Anche la camera di combustione primaria è dotata di apposita sonda, T1, che ne rileva la temperatura di esercizio.
I reflui gassosi, costituiti da miscele di aria e solvente originate dagli sfiati dei reattori di sintesi e dagli sfiati delle pompe a vuoto dei reparti di produzione, vengono alimentati direttamente al bruciatore del forno statico della camera di combustione primaria orizzontale mediante un eiettore funzionante a vapore per eliminare completamente ogni possibile fenomeno di ritorno di fiamma lungo la linea di arrivo dei reflui gassosi che potrebbe essere causato da bassi valori di limite di infiammabilità della miscela aria – vapori.
Il refluo liquido (F2) con medio-alto P.C.I. viene alimentato nella zona del bruciatore primario (BR1) del forno statico nella camera di combustione primaria orizzontale, mediante una lancia munita di atomizzatore ad ultrasuoni funzionante ad aria compressa per scongiurare eventuali blocchi e intasamenti della linea di alimentazione dei solventi e consentire un flusso costante di alimentazione. Il refluo liquido (F3) con basso P.C.I. viene alimentato nella parte posteriore del forno statico della camera di combustione verticale mediante una lancia munita di atomizzatore ad ultrasuoni funzionante ad aria compressa per scongiurare eventuali blocchi e intasamenti della linea di alimentazione delle acque madri e consentire un flusso costante di alimentazione.
I fumi di combustione prodotti nel forno statico orizzontale e verticale vengono riaccelerati nella camera di post-combustione nella quale è installato un bruciatore secondario/ausiliario (BR2) alimentato a metano in modo da completare la combustione e raggiungere valori di ossidazione della componente organica dei rifiuti maggiore del 99,9999%.
La camera di post-combustione è dimensionata in modo da garantire una velocità dei fumi in ingresso maggiore di 10 m/s e un tempo di permanenza dei fumi, nella stessa camera di post-combustione, maggiore di 2 secondi ad una temperatura T2 superiore a 850°C per garantire l'ossidazione di tutte le sostanze organiche contenute nei reflui.
I valori di ossigeno nella camera di post-combustione, che devono essere costantemente ≥ 6%, e la temperatura dei fumi nella camera di post combustione (> 850°C) sono tenuti sotto costante controllo dal PLC dell'impianto.
All'uscita dal postcombustore i fumi entrano ad una temperatura di 975 °C nella caldaia a recupero di calore del tipo a scambio indiretto ad olio diatermico con generatore di vapore separato. La produzione di vapore è pari a 1500 kg/h dei quali 120 kg/h vengono utilizzati come fluido motore per l'eiettore di aspirazione del refluo gassoso.
Il vapore rimanente (1300-1400 kg/h alla pressione di 12 Bar) viene recuperato e utilizzato come energia termica per la colonna di distillazione e recupero dei solventi installata nelle vicinanze del termocombustore.
Nelle tramogge della caldaia si depositano le ceneri di combustione che vengono scaricate settimanalmente in sacchi in polietilene dagli operatori durante la fase di avvio e messa a regime dell'impianto.
I fumi in uscita dalla caldaia mantengono una temperatura di circa 300°C per evitare possibili corrosioni a caldo dovute all'eventuale acido cloridrico e acido fluoridrico presenti nei fumi.
I fumi entrano in un Quencher dove vengono saturati con acqua nebulizzata e successivamente entrano nello Scrubber – Venturi a gola modulabile regolata da PLC dell'impianto allo scopo di regolare le perdite di carico nel range 200 – 450 mm di colonna d'acqua, indipendentemente dalla portata dei fumi, per ottimizzare l'efficienza del lavaggio.
I fumi entrano quindi nella colonna a piatti nella quale, in controcorrente, entrano in contatto con una soluzione basica continuamente alimentata in testa alla colonna da un sistema di pompe.
Il controllo della completa neutralizzazione degli acidi residui è garantito, come riportato nello schema dell'impianto di incenerimento STM – PDI – 046 (trasmesso con nota del 07 febbraio 2011 ed acquisito al prot. reg. le n. 80029 del 17 febbraio 2011), dai seguenti pH-metri:

- pH1, installato sull'aspirazione della pompa di ricircolo della soluzione di soda al quencher – scrubber venturi, che comanda un reintegro di soda in testa allo scrubber venturi stesso;

- pH2, installato sull'aspirazione della pompa di ricircolo della soluzione di soda dal piatto camino alla testa della colonna di neutralizzazione/lavaggio fumi, che comanda un reintegro di soda in testa alla colonna di neutralizzazione.

Il valore del pH della soluzione di soda oscilla normalmente nel campo 6 – 8,5.
La colonna a piatti è dotata di un sistema di raffreddamento della soluzione basica costituito da uno scambiatore a piastre (acqua – acqua) e da una successiva torre di raffreddamento (acqua – aria): questo permette di ridurre sostanzialmente l'umidità contenuta nei fumi (H2O) che escono dal camino.
La filtrazione dei fumi e l'abbattimento finale dell'aerosol in essi contenuto avviene mediante un'unità di elementi filtranti a fibre sintetiche.
La perdita di carico nel filtro finale è mantenuta costante dal PLC dell'impianto e dal ventilatore centrifugo installato a valle dell'impianto e dotato di una valvola motorizzata gestita dal PLC che garantisce la costante depressione di tutti componenti dell'impianto a monte.
Le acque di lavaggio dei filtri vengono inviate al temocombustore tramite la cisterna delle acque madri.
Le acque di scarico dell'impianto di termocombustione sono costituite dalle acque di neutralizzazione che vengono eliminate per troppo pieno dall'impianto di abbattimento fumi: le acque vengono scaricate in un pozzetto di raccolta adiacente l'impianto, inviate ad una vasca di raccolta (equalizzazione) della capacità di 50 mc per eventuali correzioni di pH e successivamente ad un filtro a sabbia prima dello scarico finale, attraverso un ulteriore pozzetto, nello scolo Fossetta.
Le acque di controlavaggio del filtro a sabbia vengono miscelate con le acque madri provenienti dai reparti produttivi.
È presente inoltre un camino di emergenza (cappello) localizzato tra l'uscita del post - combustore e la caldaia a recupero di calore a scambio indiretto ad olio diatermico, apribile manualmente per mezzo di un pistone che consente di preservare, in condizioni di emergenza (sovrappressione), caldaia e filtri posti a valle della linea.
All'avviamento dell'impianto il cappello è chiuso. Questo è uno dei consensi obbligatori perché sia possibile procedere con l'inserimento delle lance di alimentazione dei reflui. Il cappello si apre in automatico per:
1. disinserimento delle lance di alimentazione dei reflui e raggiungimento di sovrappressione in camera di combustione;
2. blocco generale dell'impianto (black-out elettrico o mancanza aria strumenti);
3. mancanza olio diatermico nella caldaia di recupero o fermo delle pompe di circolazione dell'olio diatermico o bassissimo livello dell'acqua in caldaia recupero;
4. mancanza dell'acqua di lavaggio fumi o fermo pompa di circolazione della soluzione di lavaggio fumi;
5. rottura/fuori servizio del ventilatore di coda.

Con particolare riferimento al punto 1 si precisa che, anche se non vengono alimentati i reflui per disinserimento delle lance, il cappello resta chiuso, pertanto i gas di combustione continuano a passare attraverso al sistema di lavaggio e vengono scaricati in atmosfera dal camino, dal quale prelevano gli analizzatori in continuo.
I dati rilevati dagli analizzatori non vengono però acquisiti in quanto, oggi, a sistema vengono validati solo se c'è contemporanea portata di refluo alimentato.
Il cappello non viene mai aperto in manuale. Viene posto manualmente in posizione "open" solo a impianto fermo per l'assetto di "stand-by" nel fine settimana (per consentire l'evacuazione dei prodotti di combustione derivanti dal bruciatore ausiliario alimentato a metano, che mantiene in temperatura la camera di combustione) o per interventi di manutenzioni straordinarie.
La zona di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e uscita dal termocombustore è ubicata in due aree identificate con le sigle A15 e A16.
L'area A15 è dedicata allo stoccaggio dei rifiuti liquidi in cisterne e allo stoccaggio di intermedi di lavorazione e materie prime ed ha una capacità totale di 691 m3 (di cui 333 m3 relativi allo stoccaggio dei rifiuti liquidi), il tutto all'interno di un bacino di contenimento della capacità complessiva di 300 m3 per raccogliere eventuali sversamenti.
I rifiuti liquidi conferiti nelle cisterne presenti nell'area A15 sono prodotti dai reparti di produzione del sito e sono inviati al parco cisterne mediante linee aeree in acciaio identificate con etichette che riportano la tipologia di refluo allo scopo di evitare errori durante il trasferimento eseguito dagli operatori dei reparti.
Le cisterne che alimentano l'impianto di termocombustione, mediante tubazioni aeree in acciaio AISI 316, sono identificate dalle sigle:

- TK2, con capacità di 40 m^3 nella quale è presente il refluo con codice CER 07 05 01* a basso P.C.I.
- S1, con capacità di 30 m3 nella quale sono presenti i reflui con codice CER 07 05 08* o 07 05 04* ad alto P.C.I.

Le cisterne TK2 e S1 vengono reintegrate settimanalmente trasferendo in esse mediante pompe i rifiuti con i medesimi codici CER contenuti nelle altre cisterne di stoccaggio. Il reintegro delle due cisterne di alimentazione dell'impianto è eseguito dagli Operatori di impianto su indicazione del Responsabile Tecnico.
Tutte le acque meteoriche raccolte nel bacino di contenimento del parco cisterne e gli eventuali sversamenti di reflui nel bacino stesso vengono trasferiti mediante pompa ad una vasca di raccolta e successivamente inviati alla cisterna delle acque madri del termocombustore.
L'area A16 è dedicata allo stoccaggio dei rifiuti solidi pericolosi ivi comprese le ceneri di combustione raccolte nelle tramogge della caldaia dell'impianto di termocombustione. Tale area è costituita da una piazzola coperta e pavimentata con pendenza verso una griglia di raccolta degli eventuali eluati o dilavamento dei rifiuti stessi in una vasca interrata di 8 m3.

ATTIVITÀ TECNICAMENTE CONNESSE

Impianti di distillazione solventi

Fanno parte del processo produttivo, come fasi di processo tecnicamente connesse, due unità di distillazione dei solventi utilizzati, denominate 'Sulzer'e 'Polaris'. Mediante la distillazione viene recuperata una quota di solvente, re-immessa nel ciclo produttivo, mentre i residui (code di distillazione) sono inviati a smaltimento.

Parchi Serbatoi

Presso lo stabilimento sono presenti parchi serbatoi dedicati, per lo stoccaggio delle materie prime (solventi nuovi), dei rifiuti liquidi (solventi esausti, acque madri) e dei solventi da sottoporre a distillazione. I serbatoi sono in acciaio, muniti di controllo di livello radar.
Sono posizionati in bacini di contenimento in cemento, di volume superiore al volume del serbatoio di dimensioni maggiori. Le aree di stazionamento delle autocisterne adibite al carico/scarico dei serbatoi sono pavimentate e cordolate, per raccogliere eventuali spandimenti.
Le operazioni di carico/scarico dei serbatoi sono sempre supervisionate da personale di Fresenius Kabi, il consenso a tali operazioni avviene dopo aver effettuato i collegamenti all'impianto di messa a terra e al circuito di polmonazione con azoto.

Deposito BF3

In Feresenius Kabi Anti-Infectives viene utilizzato il BF3, non in forma gassosa, ma in forma liquida quale addizione: costituito per ca. il 16% in peso da BF3 e la quota rimanente è acetonotrile. Tale prodotto è liquido a temperatura ambiente (il punto di ebollizione è circa 82°C), ed è classificato tossico, corrosivo ed infiammabile.
II BF3 in acetonitrile è approvvigionato in fusti di capacita 205 L (pari a ca 180 kg di prodotto). I fusti sono realizzati in acciaio e le operazioni di scarico si svolgono nel piazzale adiacente al magazzino materie prime mediante carrelli elevatori che trasportano i pallets all'interno del locale magazzino sistemandoli nelle aree di stoccaggio (lo stabilimento è autorizzato per uno stoccaggio massimo pari a 5.000kg di prodotto).
Tutte le attività relative all'uso e la movimentazione di tale prodotto vengono gestite secondo procedura interna e solo da personale in possesso di patente per la gestione dei gas tossici.
II deposito è stato realizzato in locale chiuso. La scelta è stata compiuta considerando l'esigenza di mantenere segregato il prodotto, sia in considerazione della sua pericolosità sia per assicurare standard di qualità.
Il sistema di aspirazione è in grado di garantire i necessari ricambi orari. E' previsto in emergenza il convogliamento dello sfiato (ovvero dell'aria aspirata) ad un abbattimento presso lo scrubber del Pen Orale (camino n.18), che si avvierà automaticamente al segnale del rilevatore di gas (oltre ad essere dotato di comando per l'avviamento manuale posto all'esterno del deposito).
Poiché i vapori emessi hanno densità maggiore dell'aria la presa di aspirazione è collocata sulla parte bassa, in modo da evitare depressione e fuori-servizio dell'aspiratore. All'interno del locale sono installati due sensori per la rilevazione di HF. Tale sistema è collegato all'avviamento del sistema di aspirazione ed al consenso per l'apertura della porta di ingresso del locale filtro. II segnale di allarme del sistema è riportato su apposito quadretto all'esterno del deposito, in vicinanza dell'accesso al locale filtro.
La logica di funzionamento considera che l'abbattimento è necessario solo nel caso in cui sia presente HF,mentre l'abitabilità del locale in condizioni normali è assicurata dalle aperture di ventilazione.

Nelle condizioni di regolare funzionamento, il ventilatore permette i continui ricambi ambientali all'interno del deposito BF3, con le valvole comandate dalla centralina di rilevamento BF3, nelle posizioni standard.
In caso di perdite di BF3 all'interno del deposito, la centralina di rilevamento ne segnala la presenza in automatico. Il rilevatore invia un segnale alla centralina che consente l'inversione di movimento delle valvole, quindi le emissioni sono conferite allo scrubber del PEN Orale (CAMINO 18). In questa eventuale situazione le aspirazioni localizzate del reparto Pen Orale vengono inviate allo Scubber (camino n.6) del CEF Orale.

Relativamente alle emissioni in atmosfera si specifica inoltre che tutti i serbatoi di stoccaggio solvente sono polmonati con azoto e gli sfiati sono inviati all'inceneritore camino 2, senza alcuna intercettazione.
Sono previsti le seguenti deviazioni dei flussi gassosi in caso di emergenza:
in caso di emergenza e durante la manutenzione all'inceneritore i flussi normalmente inviati al camino 2 verranno inviati al camino n.17.
In caso di eventuali condizioni di emergenza coinvolgenti il deposito BF3, le emissioni provenienti dal deposito verranno convogliate al camino 18, e le emissioni normalmente inviate al camino 18 verranno inviate al camino n.6

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 101 del 24.12.2013 pag. 1/1

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

La ditta deve apportare i seguenti interventi agli impianti entro i tempi indicati e comunicarlo all'autorità competente non appena ultimati i lavori:

PROGETTO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
1) Provvedere alla registrazione a DCS dello stato (apertura/chiusura) della valvola XV515-001	31/03/2014
2) Sigillare in posizione CHIUSA la valvola degli sfiati di processo verso il camino 9, e la valvola degli sfiati di processo verso il camino 18	31/03/2014
3) Presentare a Regione e Arpav una relazione sulle emissioni di COT e HCl dai camini dotati di scrubber, prevedendo un eventuale piano di riduzione di tali emissioni, tenuto in considerazione i limiti previsti dalle BAT di settore	30/06/2016

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 101 del 24.12.2013 pag. 1/36

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

Quadro sinottico

	FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA
		Frequenza autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti/analisi (*)
1	COMPONENTI AMBIENTALI				
1.1	**Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita**				
1.1.1	Materie prime	Mensile	SI		
1.1.2	Additivi	n.a.	n.a		
1.1.3	Sottoprodotti e MPS	n.a.	n.a		
1.1.4	Controllo radiometrico	n.a.	n.a		
1.1.5	Prodotti finiti	Mensile	SI		
1.1.6	Sottoprodotti e MPS	n.a.	n.a.		
1.2	**Risorse idriche**				
1.2.1	Risorse idriche	Mensile	SI		
1.3	**Risorse energetiche**				
1.3.1	Energia	Mensile	SI		
1.4	**Consumo Combustibili**				
1.4.1	Combustibili	Mensile	SI		
1.5	**Emissioni in Aria**				
1.5.1	Punti di emissioni (emissioni convogliate)	Vedi tabella	SI	SI	SI
1.5.2	Inquinanti monitorati	Vedi tabella	SI	SI	SI
1.6	**Emissioni in acqua**				
1.6.1	Punti di emissione	Vedi tabella	SI	SI	SI
1.6.2	Inquinanti monitorati	Vedi tabella	SI	SI	SI
1.7	**Rumore**				
1.7.1	Rumore	Ogni 3 anni	SI (**)	SI	SI
1.8	**Rifiuti**				
1.8.1	Rifiuti in ingresso	n.a.	NO		
1.8.2	Rifiuti prodotti	Ogni 10gg. lavorativi (registrazione)/ annuale (caratterizzazione)	SI	SI	SI
1.8.3	Analisi rifiuti prodotti inviabili al termocombustore	Annuale	SI	SI	SI
1.8.4	Analisi rifiuti prodotti dal termocombustore	Annuale	SI	SI	SI
1.9	**Suolo e sottosuolo**				
1.9.1	Acque di falda	n.a.	NO		
2	**GESTIONE IMPIANTO**				
2.1	**Controllo fasi critiche/manutenzione/stoccaggi**				
2.1.1	Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo	Continuo/Annuale	SI (***)	SI	

2.1.2	Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti di abbattimento degli inquinanti	Mensile/Semestrale	SI (***)	SI	
2.1.3	Sistemi di trattamento fumi: controllo del processo	Ore utilizzo/Annuale	SI(***)	SI	
2.1.4	Sistemi di depurazione. Controllo del processo	n.a.	SI(***)	SI	
2.1.5	Aree di stoccaggio	Mensile	SI(***)	SI	
2.1.6	Emissioni diffuse	Annuale	SI	NO	
3	**INDICATORI PRESTAZIONE**				
3.1	Monitoraggio degli indicatori di performance	Annuale	SI	SI	

(*) Le modalità di controllo analitico verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante come impatto ambientale) nella lettera che verrà trasmessa da ARPAV o entro il 15 gennaio dello stesso anno in cui verrà eseguita l'ispezione ambientale integrata o preventivamente alla comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

(**) La Relazione dell'attività di monitoraggio è da inviare all'Autorità competente e al Dipartimento Provinciale ARPAV competente, una volta conclusa, con la periodicità stabilita, in concomitanza dell'invio del reporting annuale.

(***) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari. Invece i dati con frequenza di autocontrollo continua, se richiesti, dovranno essere inviati sempre, su supporto informatico, in file tipo .xls o altro database compatibile, in allegato al report.

1 – COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 – Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita

Tabella 1.1.1 - *Materie prime*

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Acetone	Cisterna			Su supporto informatico	Mensile	SI
Acetone	Fusto			Su supporto informatico	Mensile	SI
Acetonitrile	Fusto			Su supporto informatico	Mensile	SI
Acetonitrile	Cisterna			Su supporto informatico	Mensile	SI
Metanolo	Fusto			Su supporto informatico	Mensile	SI
Metanolo	Cisterna			Su supporto informatico	Mensile	SI
Cloruro di metilene puro	Cisterna			Su supporto informatico	Mensile	SI
Cloruro di metilene puro	Fusto			Su supporto informatico	Mensile	SI
DIMAC	Fusto			Su supporto informatico	Mensile	SI
DMF	Fusto			Su supporto informatico	Mensile	SI
Etile acetato	Cisterna			Su supporto informatico	Mensile	SI

Isopropanolo	Fusto			Su supporto informatico	Mensile	SI
Isopropanolo	Cisterna			Su supporto informatico	Mensile	SI
Toluene	Fusto			Su supporto informatico	Mensile	SI
THF	Fusto			Su supporto informatico	Mensile	SI
MIBK	Fusto			Su supporto informatico	Mensile	SI
Metile acetato	fusto			Su supporto informatico	Mensile	SI
Metile acetato	cisterna			Su supporto informatico	Mensile	SI
Butanolo	fusti			Su supporto informatico	Mensile	SI
Etanolo DS	Fusti			Su supporto informatico	Mensile	SI
Butile acetato	Fusto			Su supporto informatico	Mensile	SI
Butile acetato	Cisterna			Su supporto informatico	Mensile	SI
Etile acetato bidistillato	Cisterna			Su supporto informatico	Mensile	SI
Esano	Fusti			Su supporto informatico	Mensile	SI
Miscela etanolo / IPA	Fusti			Su supporto informatico	Mensile	SI
Acetone di grado farma	fusto o cisternetta)			Su supporto informatico	Mensile	SI
Diisopropiletere	Fusti			Su supporto informatico	Mensile	SI
Isobutanolo	Fusti	Tutte	T	Su supporto informatico	Mensile	SI
Reagenti e altre sostanze chimiche*	Magazzino / laboratori	Tutte	T	Su supporto informatico	Mensile	SI

Tutte le M.P. sono gestite con sistema informatico

*i vari reagenti e sostanze chimiche saranno distinte e disponibili singolarmente in fase di autocontrollo e reporting.

Saranno disponibili, in tempo reale, le quantità delle sostanze pericolose per la verifica di assoggettabilità alla Direttiva Seveso (D. Lgs.334/99 e ss.mm.ii.);

Tabella 1.1.2 – *Additivi* Non applicabile

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting

Tabella 1.1.3 - *Sottoprodotti (secondo art. 184-bis D.Lgs.152/2006 s.m.i.) e Materie Prime secondarie* Non applicabile

Denominazione	Specificare se sottoprodotto o MPS	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting

Tabella 1.1.4 – *Controllo radiometrico* Non applicabile

Denominazione	Modalità stoccaggio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)

(*) Indicare nel report annuale da inviare all'ente competente solo gli eventi che hanno presentato anomalie e/o superamenti

Tabella 1.1.5 - *Prodotti finiti*

Denominazione	Modalità di stoccaggio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Penicilline Orali	Depositi e magazzini, in contenitori chiusi	T	Misurato	mensile	SI
Penicilline Sterili	Depositi e magazzini, in contenitori chiusi	T	Misurato	mensile	SI
Cefalosporine Orali	Depositi e magazzini, in contenitori chiusi	T	Misurato	mensile	SI
Cefalosporine Sterili	Depositi e magazzini, in contenitori chiusi	T	Misurato	mensile	SI

Tutti i P.F: sono gestiti con sistema informatico.

Tabella 1.1.6 - *Sottoprodotti (secondo art. 184-bis D.Lgs.152/2006 s.m.i.) e Materie Prime secondarie* Non applicabile

Denominazione	Specificare se sottoprodotto o MPS	Modalità di stoccaggio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting

Tabella 1.1.7 – *Controllo radiometrico* Non applicabile

Denominazione	Modalità stoccaggio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)

(*) Indicare nel report annuale da inviare all'ente competente solo gli eventi che hanno presentato anomalie e/o superamenti

1.2 - Risorse idriche

Tabella 1.2.1 - *Risorse idriche*

Tipologia di approvvigionamento	Punto misura	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Acquedotto 'potabile'	Ingresso stabilimento	Tutte (uso sanitario, processo, raffreddamento)	mc	Misura (Bollette e contatore)	Mensile	SI
Acquedotto 'industriale'	Ingresso stabilimento	Tutte (raffreddamento impianti, produzione vapore)	mc	Misura (Bollette e contatore)	Mensile	SI

1.3 - Risorse energetiche

Tabella 1.3.1 – *Energia*

Descrizione	Tipologia	Fase di utilizzo	Punto misura	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	Tutte	Ingresso stabilimento	tep	Contatore e bolletta	Mensile	SI

Energia importata da rete esterna	Energia termica	n.a.	-	-	-	-	SI
Centrale di cogenerazione	Energia elettrica prodotta	Tutte	Presso la centrale	tep	Misuratori	Mensile	SI
Centrale termica	Energia termica	Tutte	Presso la centrale	tep	Contatore e bolletta	Mensile	SI

1.4 - Consumo combustibili

Tabella 1.4.1 – *Combustibili*

Tipologia	Fase di utilizzo	UM	Metodo misura	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Metano	Tutte (produzione vapore, riscaldamento, funzionamento cogeneratore)	m3	Lettura Contatore	Contatore, bollette	mensile	SI

1.5 – Emissioni in aria

Tabella 1.5.1 - *Punti di emissione (emissioni convogliate)*

Punto di emissione	Provenienza/fase di produzione	Impianto di abbattimento *(specificare tipologia)*	Durata emissione giorni/anno	Durata emissione ore/giorno	Portata Nominale Nm^3/h	Reporting
1	A06 CEF Sterile Finissaggio	Filtri e Filtro Assoluto	350	24	10550	SI
2	Impianto d'incenerimento	Sistema di lavaggio acqua e soda con filtraggio successivo con filtri a fibra	350	24	4500	SI
6	A01 CEF Orale Aspirazione localizzata, carico e scarico forni di essiccamento e finissaggio. Emergenza BF3 aspirazioni localizzate PEN orale	Scrubber acqua e soda	350	24	10000	SI
7	A03 PEN Orale Impianto di essiccamento a letto fluido Viani	Filtro a Ciclone	50*	24	3000	SI
9	A01 CEF Orale Reazioni acido-base	Scrubber acqua e soda	50*	24	2500	SI
10	A03 PEN Orale Finissaggio micronizzazione	Filtri e Filtro Assoluto	50*	24	1000	SI
14	A28 Caldaia per produzione acqua calda		350	24	1900	
15	A28 Caldaia per produzione vapore	-	350	24	11000	SI
16	A28 Caldaia A28 cogeneratore	-	350	24	11000 9200	SI
17	A27 PEN (reparto 'Cayenne sfiati di processo; acido base e liofilizzazione + emergenza termocombustore)'	Scrubber acqua e soda	365	24	3500	SI
18	A03 PEN Orale	Scrubber acqua e soda	365	24	3000	SI

	Aspirazioni localizzate, Sfiati di processo; acido base ed Emergenza sfiati da deposito BF3					
19	Blow–down: Sfiato di emergenza	-	365	24		
20	Camino cogeneratore in fase di avviamento		350	24		
21	Caldaia Biasi (utilizzata solo per indisponibilità degli altri impianti produzione vapore)		350	24	2800	SI

**Stimato su esperienza storica e soggetto ad eventauli variazioni future in funzione di eventuali necessità produttive/di mercato*

Tabella 1.5.2 - *Inquinanti monitorati*

Provenienza / fase di produzione	Punti di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo di misura	Fonte del dato	Reporting
A06 CEF Sterile	1	Polveri	mg/Nmc	Annuale	UNI EN ISO 13284-1 2003	analisi	SI
A01 CEF Orale	6	Polveri	mg/Nmc	Annuale	UNI EN ISO 13284-1 2003	analisi	SI
		COT	mg/Nmc	Annuale	UNI EN 13526:2002	analisi	SI
		HCl	mg/Nmc	Annuale	UNI EN 1911-1-2-3 2000	analisi	SI
A03 PEN	7	Polveri	mg/Nmc	Annuale	UNI EN ISO 13284-1 2003	analisi	SI
A01CEF Orale	9	Polveri	mg/Nmc	Annuale	UNI EN ISO 13284-1 2003	analisi	SI
		COT	mg/Nmc	Annuale	UNI EN 13526:2002	analisi	SI
		Acido Cloridrico	mg/Nmc	Annuale	UNI EN 1911-1-2-3 2000	analisi	SI
A03 PEN Orale	10	Polveri	mg/Nmc	Annuale	UNI EN ISO 13284-1 2003	analisi	SI
A28	15	Ossidi di Azoto	mg/Nmc	Annuale	DM 25/09/00	analisi	SI
A28	16 **	Ossidi di Azoto	mg/Nmc	Annuale	DM 25/09/00	analisi	SI
		Monoossido di Carbonio	mg/Nmc	Annuale	EPA 3C1996	analisi	Si
A27 PEN-Sterile	17	Polveri	mg/Nmc	Annuale	UNI EN ISO 13284-1 2003	analisi	SI
		COT	mg/Nmc	Annuale	UNI EN 13526:2002	analisi	SI
		Acido Cloridrico	mg/Nmc	Annuale	UNI EN 1911-1-2-3 2000	analisi	SI
A03	18	Polveri	mg/Nmc	Annuale	UNI EN ISO 13284-1 2003	analisi	SI

Provenienza / fase di produzione	Punti di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo di misura	Fonte del dato	Reporting
		COT	mg/Nmc	Annuale	UNI EN 13526:2002	analisi	SI
		Acido Cloridrico	mg/Nmc	Annuale	UNI EN 1911-1-2-3 2000	analisi	SI
A13	21	Ossidi di Azoto	mg/Nmc	Annuale	DM 25/09/00	analisi	SI
Termocom-bustore A12	2	Sommatoria Cadmio + Tallio	mg/Nmc	Annuale per alimentazione offgas massimo tre volte anno per alimentazione liquidi	Calcolo	Analisi	Si
		Cadmio e suoi composti	mg/Nmc		UNI EN 13284-1:2003 + M.U. 723:1986		
		Tallio e suoi composti	mg/Nmc		UNI EN 13284-1:2003 + M.U. 723:1986		
		Mercurio e suoi composti	mg/Nmc		UNI EN 13284-1:2003 + M.U. 723:1986		
		Sommatoria Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V	mg/Nmc		Calcolo		
		Antimonio e suoi composti	mg/Nmc		UNI EN 13284-1:2003 + M.U. 759:1987		
		Arsenico e suoi composti	mg/Nmc		UNI EN 13284-1:2003 + M.U. 723:1986		
		Piombo e suoi composti	mg/Nmc		UNI EN 13284-1:2003 + M.U. 723:1986		
		Cromo e suoi composti	mg/Nmc		UNI EN 13284-1:2003 + M.U. 723:1986		
		Cobalto e suoi composti	mg/Nmc		UNI EN 13284-1:2003 + M.U. 723:1986		

Provenienza / fase di produzione	Punti di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo di misura	Fonte del dato	Reporting
Termocom-bustore A12	2	Rame e suoi composti	mg/Nmc		UNI EN 13284-1:2003 + M.U. 723:1986		
		Manganese e suoi composti	mg/Nmc		UNI EN 13284-1:2003 + M.U. 723:1986		
		Nichel e suoi composti	mg/Nmc		UNI EN 13284-1:2003 + M.U. 723:1986		
		Vanadio e suoi composti	mg/Nmc		UNI EN 13284-1:2003 + M.U. 723:1986		
		IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (I.P.A.)	mg/Nmc		D.M. 25.08.00 All. 3 SO GU n. 223 del 23/09/2000		
		Benzo(a)antracene	mg/Nmc		D.M.25/08/00 All. 3 GU n. 223 SU 23/09/00		
		Benzo(a)pirene	mg/Nmc		D.M. 25.08.00 All. 3 SO GU n. 223 del 23/09/2000		
		Benzo(b)fluorantene	mg/Nmc		D.M. 25.08.00 All. 3 SO GU n. 223 del 23/09/2000		
		Benzo(k)fluoratene	mg/Nmc		D.M. 25.08.00 All. 3 SO GU n. 223 del 23/09/2000		
		Dibenzo(a,h)antracene	mg/Nmc		D.M. 25.08.00 All. 3 SO GU n. 223 del 23/09/2000		

Provenienza / fase di produzione	Punti di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo di misura	Fonte del dato	Reporting
Termocombustore A12	2	Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/Nmc	Annuale per alimentazione offgas massimo tre volte anno per alimentazione liquidi	D.M. 25.08.00 All. 3 SO GU n. 223 del 23/09/2000	Analisi	Si
		Benzo(j)fluoranteene	mg/Nmc		D.M. 25.08.00 All. 3 SO GU n. 223 del 23/09/2000		
		Dibenzo(a,e)pirene	mg/Nmc		D.M.25/08/00 All. 3 GU n. 223 SU 23/09/00		
		Dibenzo(a,h)pirene	mg/Nmc		D.M. 25.08.00 All. 3 SO GU n. 223 del 23/09/2000		
		Dibenzo(a,i)pirene	mg/Nmc		D.M.25/08/00 All. 3 GU n. 223 SU 23/09/00		
		Dibenzo(a,l)pirene	mg/Nmc		D.M. 25.08.00 All. 3 SO GU n. 223 del 23/09/2000		
		Sommatoria Idrocarburi Policiclici Aromatici (I.P.A.)	mg/Nmc		Calcolo		
		DIOSSINE E FURANI			-		
		2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina	ng/Nmc		UNI EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006		
		1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina	ng/Nmc		UNI EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006		

Provenienza / fase di produzione	Punti di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo di misura	Fonte del dato	Reporting
Termocombustore A12	2	1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina	ng/Nmc	Annuale per alimentazione offgas massimo tre volte anno per alimentazione liquidi	UNI EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006	Analisi	Si
		1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina	ng/Nmc		UNI EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006		
		1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina	ng/Nmc		UNI EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006		
		1,2,3,4,6,7,8Eptaclorodibenzodiossina	ng/Nmc		UNI EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006		
		Octaclorodibenzodiossina	ng/Nmc		UNI EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006		
		2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano	ng/Nmc		UNI EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006		
		1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano	ng/Nmc		UNI EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006		
		2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano	ng/Nmc		UNI EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006		
		1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano	ng/Nmc		UNI EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006		
		1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano	ng/Nmc	Annuale per alimentazione offgas massimo tre volte anno per alimentazione liquidi	UNI EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006	Analisi	si
		1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano	ng/Nmc		UNI EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006		
		2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano	ng/Nmc		UNI EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006		
		1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano	ng/Nmc		UNI EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006		

Provenienza / fase di produzione	Punti di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo di misura	Fonte del dato	Reporting
		1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano	ng/Nmc		UNI EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006		
		Octaclorodibenzofurano	ng/Nmc		UNI EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006		
		Sommatoria diossine e furani (conversione TEF excl LOQ) *	ng/Nmc		Calcolo		
Termocom-bustore A12	2	Polveri totali	mg/Nmc	Continuo	Strumento di analisi in continuo	Analizzatore	si
		CO	mg/Nmc				
		Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale TOC	mg/Nmc				
Termocom-bustore A12	2	Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl)	mg/Nmc	Continuo	Strumento di analisi in continuo	Analizzatore	si

Provenienza / fase di produzione	Punti di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo di misura	Fonte del dato	Reporting
		Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico HF	mg/Nmc				
		Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO_2)	mg/Nmc				
		Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO_2)	mg/Nmc				

*Per quanto riguarda i microinquinanti organici, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni in atmosfera, nonché i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati, solo per le diossine si effettuerà un solo campionamento della durata di otto ore
** Relativamente al camino 16 verranno effettuate le analisi con il funzionamento del cogeneratore. In caso di riattivazione della caldaia l'azienda previa comunicazione agli enti provvederà a svolgere le analisi anche in questa configurazione.

1.6 – Emissioni in acqua

Tabella 1.6.1 - *Punti di emissione*

Punto di emissione	Provenienza	Recapito (fognatura, corpo idrico)	Impianto di Trattamento	Durata emissione giorni/anno	Durata emissione ore/giorno	Reporting
SF1	Servizi igienici, docce e vasca di prima pioggia OVEST	Fognatura	Fossa settica	365	24	SI
SF2	Termocombustore: lavaggio fumi	Scolo Fossetta	Filtro a sabbia	350	24	SI
SF3	Acque bianche di seconda pioggia aree A01, A03, A06	Fognatura	Vasca di separazione acque meteoriche di prima pioggia	365	24	SI
SF4	Acque bianche di seconda pioggia aree A27, A31, A30, A11, A33	Fognatura	Vasca di separazione acque meteoriche di prima pioggia	365	24	SI
SF5	A22 Reparto Manutenzione, servizi igienici	Fognatura	Fossa settica	365	24	SI
SF6	Acque tecnologiche e vasca di prima pioggia SUD	Fognatura	-	365	24	SI

SF7	A26 Reparto Magazzino, servizi igienici	Fognatura	Fossa settica	365	24	Si

Tabella 1.6.2 - *Inquinanti monitorati*

Provenienza/ fase di produzione	Punto di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo di misura	Fonte del dato	Reporting
Acque tecnologiche e vasca di prima pioggia SUD	SF6	pH Temperatura Colore Materiali grossolani COD BOD5 Solidi sospesi totali Azoto (ammoniacale, nitroso, nitrico) Tensioattivi (anionici, non ionici e totali) Fosforo totale Grassi e olii animali/vegetali Portata	*Num.* *°C* *mg/l* *pt/CO* *%* l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l m3/gg	Semestrale	APAT CNR IRSA 2060-2100-2020B, 2090B,5130, 4030C, 4020,4050, 5170 man 29 2003. APA 3010A 1992 +EPA 6010C 2007 APAT CNR IRSA 5160 A1 + APAT cNR IRSA 5160 A2 UNI 10511-2 1996 L319/76 tab A Pto5 M.I. 15/05 rev.00 DLgs 152/2006	Analisi	SI
Termocombustore: lavaggio fumi	SF2	pH	N°	Continuo	Sonda di pH	Sistema SW	SI
		Temperatura	°C	Continuo	Sonda di temperatura	Sistema SW	SI
		Portata	m3/h	Continuo	Misuratore portata induzione e.m.	Sistema SW	SI
		Metalli	mg/l	Mensili	EPA3010A 1992 +6010C 2007	Analisi	SI
		Solidi sospesi totali (a liquidi)	mg/l	Giornaliero	APAT CNR IRSA 2090	Analisi	SI
		Solidi sospesi totali (a off-gas)	mg/l	Mensile	APAT CNR IRSA 2090	Analisi	SI
		Diossine-Furani	pg/l	Annuale per alimentazione off gas/ massimo due volte anno per alimentazione liquidi	EPA1613:1994	Analisi	SI

Provenienza/ fase di produzione	Punto di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo di misura	Fonte del dato	Reporting
		IPA	mg/l	Annuale per alimentazione off gas/ massimo due volte anno per alimentazione liquidi	EPA3510C 1996+ EPA 8270D 1998	Analisi	SI

1.7 – Rumore

Tabella 1.7.1 – *Rumore*

Valutazione n.	Posizione punto di misura	Altezza del punto di misura	Ricettore cui è riferita la misura	Condizioni di funzionamento degli impianti	Parametro valutato	Frequenza monitoraggio	Reporting	Note (*)
1	Nord	1,5 m ca	-	In funzione	immissione	Triennale	SI	
2	Sud	1,5 m ca	-	In funzione	Immissione	Triennale	Si	
3	Est	1,5 m ca	-	In funzione	Immissione	Triennale	Si	
4	Ovest	1,5 m ca	-	In funzione	immissione	Triennale	SI	
5	Ricettore 1	1,5 m ca	R1	In funzione	Immissione	Triennale	SI	
6	Ricettore 2	1,5 m ca	R2	In funzione	Immissione	Triennale	SI	
7	Ricettore 3	1,5 m ca	R3	In funzione	Immissione	Triennale	SI	

(*) nel caso in cui le misure non siano presso il ricettore indicare l'algoritmo utilizzato per risalire dalla misura al livello sonoro presso il ricettore

Commenti: R1, R2, R3 come da valutazione d'impatto acustico (ALL. B24 Domanda di Rinnovo AIA Termocombustore)

1.8 - Rifiuti

Tabella 1.8.1 - *Rifiuti in ingresso* Non applicabile

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Modalità stoccaggio	Smaltimento (codice)	Recupero (codice)	Fase di utilizzo	Modalità di controllo e di analisi	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)

Tabella 1.8.2 - *Rifiuti prodotti*

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Modalità stoccaggio	Smaltimento (codice)	Recupero (codice)	Modalità di controllo e di analisi	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	07.05.01*	Serbatoi fuori terra	D8, D9, D10, D13, D14, D15 -	R2. R3, R5, R6, R13	Registrazione Peso Caratterizzazione/analisi		Entro 10 gg Annuale	SI

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Modalità stoccaggio	Smaltimento (codice)	Recupero (codice)	Modalità di controllo e di analisi	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	07.05.03*	Serbatoi fuori terra	-	R2		Pesatura Analisi		SI
Altri solventi Organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	07.05.04*	Serbatoi fuori terra	D9, D10, D14,	R2 R13				SI
Altri fondi di reazione	07.05.08*	Serbatoi fuori terra	D10	R2, R13				SI
Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	07.05.10*	Fusti in plastica	D15,	R2, R13				SI
070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi dalla voce 070711	070712	Nessuno (inviato direttamente a smaltimento o recupero)	D9, D15	R5				SI
Rifiuti contenenti olio	16.07.08*	Fusti in ferro o taniche	D15	R13				SI
Imballaggi in materiali misti	15.01.06	Cassoni	D1, D5, D6, D12, D15,	R13				SI
Imballaggi contenenti contaminati da sostanze pericolose	15.01.10*	Cassoni	D15	R3, R4, R13				SI
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	15.02.02*	Fusti in plastica	D15,	R13				SI

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Modalità stoccaggio	Smaltimento (codice)	Recupero (codice)	Modalità di controllo e di analisi	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	15.02.03	Contenitori in cartone	D14, D15	R13				SI
Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti sostanze pericolose	16.05.07*	Fusti	D15,	R13				SI
Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti sostanze pericolose	16.05.08*	Fusti con liquido	D15,	R13				SI
Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti sostanze pericolose	16.05.08*	Fusti con solido	D15,	R13				SI
Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	16.05.09	Fusti	D15,	R13				SI
Batterie al piombo	16.06.01*	Cassone		R13				SI
Ferro e acciaio	17.04.05	Cassone	-	R4, R13				SI
Ceneri pesanti e scorie diverse da 19.01.11	19.01.12	Fusti	D9, D15	R13				SI
Tubi fluorescenti e altri con mercurio	20.11.21	Fusti/ contenitori		R13				Si

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Modalità stoccaggio	Smaltimento (codice)	Recupero (codice)	Modalità di controllo e di analisi	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Fanghi delle fosse settiche	20.03.04	Auto spurgo	D8					SI
Rivestimenti e materiali refrattari	16.11.05	Big bags	D15	R13				si
Toner per stampa esauriti con sostanze pericolose	08.03.17	Fusti		R13				SI
Rifiuti prodotti da acque di raffreddamento.	10.01.26	Auto spurgo	D9					SI
Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi, diversi da 16.0209 16.02.12	16.02.13	contenitori		R13				SI
Sostanze chimiche di laboratorio, contenenti o costituite da sostanze pericolose	16.05.06	fusti	D15					SI
Rifiuti misti dell'attività di costruzione o demolizione	17.09.04		D15	R13				SI
Altri materiali isolanti contenenti sostanze pericolose	17.06.03*	Big bags	D15	-				SI

Note:
(*) L'elenco dettagliato dei rifiuti prodotti e delle relative destinazioni è potenzialmente soggetto a modifiche. Annualmente la società presenta tali dati, come da normativa applicabile, attraverso la dichiarazione MUD e/o la tracciatura con il sistema SISTRI.
Le principali tipologie di rifiuti prodotti sono indicati in Scheda B.

Tabella 1.8.3- *Analisi rifiuti prodotti inviabili al termocombustore*

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Parametro	UM	Procedure di campionamento	Metodiche analitiche	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Liquidi	07.05.01* 07.05.04* 07.05.08*	Peso specifico	Kg/dm3		Analisi gravimetrica	Annuale	Analitico	Si
		Sostanze organiche alogenate	% p		Calcolo			

		espresse come cloro					
		Potere calorifico inferiore	KJ/Kg		ASTM D 240		
		Potere calorifico superiore	KJ/Kg		ASTM D 240		
		Solidi totali (solidi fissi a 550°C)	% p		CNR-IRSA 02 Q.64 Vol 2 1984		
		Solidi totali (residuo secco a 105°C)	% p		CNR-IRSA 02 Q.64 Vol 2 1984		
		Cloro totale	% p		EPA 5050 1999 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
		Fluoro totale	% p		EPA 5050 1999 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
		Zolfo totale	% p		EPA 5050 1999 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
		Cromo	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007		
		Stagno	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007		
		Alluminio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007		
		Punto di ebollizione	-		ASTM D 86		
		Punto di infiammabilità (P.M.)	°C		ASTM D 93 1998		
		pH	pH		CNR-IRSA 01 Q.64 Vol 3 1985		
		Zinco	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007		
		Riserva alcalina (se pH > 11,5)	gNaOH/100 g		CCCR 2001 Sect. 43 and 44		
		Sommatoria C: R34	mg/Kg		Calcolo		
		Sommatoria C: R35	mg/Kg		Calcolo		
		Sommatoria T+: R26/27/28	mg/Kg		Calcolo		
		Mercurio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007		
Liquidi		Antimonio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007		
		Tallio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007		
		Cromo esavalente	mg/Kg		CNR-IRSA 16 Q.64 Vol 3 1986		
		Sommatoria T: R23/24/25	mg/Kg		Calcolo		

	Selenio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
	Arsenico	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
	Metanolo	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
	2-metossietanolo	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
	Sommatoria Xn: R20/21/22	mg/Kg		Calcolo			
	Idrocarburi C10-C40	mg/Kg		UNI EN 14039: 2005			
	Clorobenzene	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
	Manganese	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
	Bario	mg/Kg		EPA 3010A 1992 + EPA 6010C 2007			
	Rame	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
	Toluene	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
	Etilbenzene	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
	Xilene	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003	Annuale	Analitico	Si
	Stirene	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
	Cumene	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
	1,1,1-Tricloroetano	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
	1,2-Dicloropropano	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
Liquidi	Metilisobutilchetone	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
	Acetonitrile	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
	Cicloesanone	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
	Policlorobifenili (P.C.B. - P.C.T.)	mg/Kg		EPA 3540C 1996 + EPA 8082A 2000			
	Sommatoria Xi: R36/37/38	mg/Kg		Calcolo			
	Isobutanolo	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
	Acetone	mg/Kg		EPA 5021A			

					2003 + EPA 8015D 2003			
		Isopropanolo	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Metiletilchetone	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Etilacetato	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
	07.05.01* 07.05.04* 07.05.08*	Rame	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Berillio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Vanadio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Tetraidrofurano	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		n-propilacetato	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Metilacetato	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Sommatoria Carc. 1/2	mg/Kg		Calcolo			
		Idrocarburi leggeri (C < 12)	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003	Annuale	Analitico	Si
		Cobalto	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Tellurio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Cadmio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Berillio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Benzene	mg/Kg		EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006			
		Tricloroetilene	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Nichel	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Sommatoria Carc. 3	mg/Kg		Calcolo			
		Pentaclorofenolo	mg/Kg		EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 1998			
		Diclorometano	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8021B 1996			
		1,2-Dicloroetano	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Tetracloroetilene	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA	Annuale	Analitico	Si

					8015D 2003			
		Clorometano	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Cloroformio	mg/Kg		EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006			
		Sommatoria Repr. Cat. 1/2: R60/61	mg/Kg		Calcolo			
		Piombo	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Sommatoria Repr. Cat. 3: R62/63	mg/Kg		Calcolo			
		Toluene	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
Liquidi	07.05.01* 07.05.04* 07.05.08*	Sommatoria Muta: R40	mg/Kg		Calcolo			
		Vanadio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Sommatoria N: R50/53	mg/Kg		Calcolo			
		Zinco	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Mercurio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Arsenico	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Selenio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Rame	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Cobalto	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Cadmio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
i		Nichel	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Piombo	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Idrocarburi leggeri (C < 12)	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Sommatoria N: R51/53	mg/Kg		Calcolo			
		Idrocarburi C10-C40	mg/Kg		UNI EN 14039: 2005			
		Antimonio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
	07.05.01* 07.05.04* 07.05.08	Vanadio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007	Annuale	Analitico	Si
Liquidi		Manganese	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA			

					6010C 2007			
		Berillio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			

La determinazione delle sostanze organiche alogenate, espresse come cloro, sarà effettuata prima di ogni carico del serbatoio di alimentazione dell'inceneritore come da procedura gestionale, secondo quanto previsto dall'art.8, c.3 del D. Lgs.133/05;

Tabella 1.8.4- *Analisi rifiuto prodotto dal termocombustore*

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Parametro	UM	Procedure di campionamento	Metodiche analitiche	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Ceneri pesanti e scorie diverse da 19.01.11	19.01.12	Cromo	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007	Annuale	Analitico	Si
		Stagno	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Alluminio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Pentaclorofenolo	mg/Kg		EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 1998			
		Idrocarburi C10-C40	mg/Kg		UNI EN 14039: 2005			
		Idrocarburi leggeri (C < 12)	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Peso specifico	Kg/dm3		Analisi gravimetrica			
		Solidi totali (residuo secco a 105°C)	% p		CNR-IRSA 02 Q.64 Vol 2 1984			
		Solidi totali (solidi fissi a 550°C)	% p		CNR-IRSA 02 Q.64 Vol 2 1984			

		Punto di infiammabilità (P.M.)	°C		ASTM D 93 1998			
		pH	pH		CNR-IRSA 01 Q.64 Vol 3 1985			
		Zinco	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Riserva alcalina (se pH > 11,5)	gNaOH/ 100 g		CCCR 2001 Sect. 43 and 44	Annuale	Analitico	Si
		Sommatoria C: R34	mg/Kg		Calcolo			
		Sommatoria C: R35	mg/Kg		Calcolo			
Ceneri pesanti e scorie diverse da 19.01.11	19.01.12	Sommatoria T+: R26/27/28	mg/Kg		Calcolo			
		Mercurio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Antimonio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Tallio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Cromo esavalente	mg/Kg		CNR-IRSA 16 Q.64 Vol 3 1986			
		Sommatoria T: R23/24/25	mg/Kg		Calcolo			
		Selenio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			

		Arsenico	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Metanolo	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		2-metossietanolo	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Sommatoria Xn: R20/21/22	mg/Kg		Calcolo			
		Clorobenzene	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003	Annuale	Analitico	Si
		Manganese	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Bario	mg/Kg		EPA 3010A 1992 + EPA 6010C 2007			
		Rame	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Toluene	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
Ceneri pesanti e scorie diverse da 19.01.11	19.01.12	Etilbenzene	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Xilene	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Stirene	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Cumene	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			

		1,1,1-Tricloroetano	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		1,2-Dicloropropano	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Metilisobutilchetone	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Acetonitrile	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Cicloesanone	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Policlorobifenili (P.C.B. - P.C.T.)	mg/Kg		EPA 3540C 1996 + EPA 8082A 2000	Annuale	Analitico	Si
		Sommatoria Xi: R36/37/38	mg/Kg		Calcolo			
		Isobutanolo	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Acetone	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Isopropanolo	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Metiletilchetone	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Etilacetato	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Rame	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			

Ceneri pesanti e scorie diverse da 19.01.11	19.01.12	Berillio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Vanadio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Tetraidrofurano	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		n-propilacetato	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Metilacetato	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Sommatoria Carc. ½	mg/Kg		Calcolo			
		Cobalto	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007	Annuale	Analitico	Si
		Tellurio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Cadmio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Berillio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Benzene	mg/Kg		EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006			
		Tricloroetilene	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Nichel	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			

		Sommatoria Carc. 3	mg/Kg		Calcolo			
		Diclorometano	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8021B 1996			
		1,2-Dicloroetano	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Tetracloroetilene	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
Ceneri pesanti e scorie diverse da 19.01.11	19.01.12	Clorometano	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
		Piombo	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Sommatoria Repr. Cat. 3: R62/63	mg/Kg		Calcolo			
		Toluene	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003	Annuale	Analitico	Si
		Sommatoria Muta: R40	mg/Kg		Calcolo			
		Vanadio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Sommatoria N: R50/53	mg/Kg		Calcolo			
		Zinco	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Mercurio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			

		Arsenico	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Selenio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Rame	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Cobalto	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Cadmio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Nichel	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Piombo	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Idrocarburi leggeri (C < 12)	mg/Kg		EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003			
Ceneri pesanti e scorie diverse da 19.01.11	19.01.12	Sommatoria N: R51/53	mg/Kg		Calcolo	Annuale	Analitico	Si
		Idrocarburi C10-C40	mg/Kg		UNI EN 14039: 2005			
		Antimonio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Vanadio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Manganese	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			

		Berillio	mg/Kg		EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007			
		Sostanze organiche alogenate espresse come cloro	% p		Calcolo			
		Cloro totale	% p		EPA 5050 1999 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			
		Fluoro totale	% p		EPA 5050 1999 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			
		Zolfo totale	% p		EPA 5050 1999 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			
		Cloroformio	mg/Kg		EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006			
		Sommatoria Repr. Cat. 1/2: R60/61	mg/Kg		Calcolo			
		Incombusti totali (TOC)	% p		UNI EN 13137:2002			
		Data ottenimento dell'eluato			-			
		Massa grezza della porzione di prova	Kg		-	Annuale	Analitico	Si
		Volume di agente lisciviante	L		-			
		Data ultima prova in bianco			-			
Ceneri pesanti e scorie diverse da 19.01.11	19.01.12	Arsenico	mg/L		UNI 10802:2004 App. A.2 + UNI 12457-2:2004 + EPA 6010C 2007			

		Bario	mg/L		UNI 10802:2004 App. A.2 + UNI 12457-2:2004 + EPA 6010C 2007			
		Cadmio	mg/L		UNI 10802:2004 App. A.2 + UNI 12457-2:2004 + EPA 6010C 2007			
		Cromo	mg/L		UNI 10802:2004 App. A.2 + UNI 12457-2:2004 + EPA 6010C 2007			
		Rame	mg/L		UNI 10802:2004 App. A.2 + UNI 12457-2:2004 + EPA 6010C 2007			
		Mercurio	mg/L		UNI 10802:2004 App. A.2 + UNI 12457-2:2004 + EPA 6010C 2007			
		Molibdeno	mg/L		UNI 10802:2004 App. A.2 + UNI 12457-2:2004 + EPA 6010C 2007			
		Nichel	mg/L		UNI 10802:2004 App. A.2 + UNI 12457-2:2004 + EPA 6010C 2007			
		Piombo	mg/L		UNI 10802:2004 App. A.2 + UNI 12457-2:2004 + EPA 6010C 2007			
		Antimonio	mg/L		UNI 10802:2004 App. A.2 + UNI 12457-2:2004 + EPA 6010C 2007			
		Selenio	mg/L		UNI 10802:2004 App. A.2 + UNI 12457-2:2004 + EPA 6010C 2007			
		Zinco	mg/L		UNI 10802:2004 App. A.2 + UNI 12457-2:2004 + EPA 6010C 2007	Annuale	Analitico	Si
		Cloruri	mg/L		UNI 10802:2004 App. A.2 + UNI 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			

		Fluoruri	mg/L		UNI 10802:2004 App. A.2 + UNI 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			
		Solfati	mg/L		UNI 10802:2004 App. A.2 + UNI 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003			
		Temperatura	°C		APAT CNR-IRSA 2100 Man 29 2003			
		Carbonio organico disciolto (DOC)	mg/L		UNI 10802:2004 App. A.2 + UNI 12457-2:2004 + UNI EN 1484:1999			
Ceneri pesanti e scorie diverse da 19.01.11	19.01.12	Solidi totali (residuo secco a 105°C)	% p		CNR-IRSA 02 Q.64 Vol 2 1984			
		pH iniziale			CNR-IRSA App. IIA Q.64 Vol 3 1986 + APAT CNR-IRSA 2060 Man 29 2003			
		Tellurio	mg/L		CNR-IRSA App. IIA Q.64 Vol 3 1986 + APAT CNR-IRSA 3020 Man 29 2003			
		Cromo esavalente	mg/L		CNR-IRSA App. IIA Q.64 Vol.3 1986 + APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003			
		Tallio	mg/L		CNR-IRSA App. IIA Q.64 Vol 3 1986 + APAT CNR-IRSA 3020 Man 29 2003			
		Antimonio	mg/L		CNR-IRSA App. IIA Q.64 Vol 3 1986 + APAT CNR-IRSA 3020 Man 29 2003			
		Mercurio	mg/L		CNR-IRSA App. IIA Q.64 Vol 3 1986 + APAT CNR-IRSA 3020 Man 29 2003			

		Arsenico	mg/L		CNR-IRSA App. IIA Q.64 Vol 3 1986 + APAT CNR-IRSA 3020 Man 29 2003			
		Selenio	mg/L		CNR-IRSA App. IIA Q.64 Vol 3 1986 + APAT CNR-IRSA 3020 Man 29 2003	Annuale	Analitico	Si
		Cadmio	mg/L		CNR-IRSA App. IIA Q.64 Vol 3 1986 + APAT CNR-IRSA 3020 Man 29 2003			
		Piombo	mg/L		CNR-IRSA App. IIA Q.64 Vol 3 1986 + APAT CNR-IRSA 3020 Man 29 2003			
		Rame	mg/L		CNR-IRSA App. IIA Q.64 Vol 3 1986 + APAT CNR-IRSA 3020 Man 29 2003			
		pH finale			CNR-IRSA App. IIA Q.64 Vol 3 1986 + APAT CNR-IRSA 2060 Man 29 2003			

1.9 – Suolo e sottosuolo

Tabella 1.9.1 – *Acque di falda* Non applicabile

Punto di misura/piezometro	Parametro/ inquinante	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting

Note: Le aree adibite a trasporto e stoccaggio di sostanze pericolose (materie prime, prodotti, rifiuti) sono pavimentate e contenute. Non sono utilizzati serbatoi o altre strutture interrate contenenti sostanze pericolose.

2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, stoccaggi

Tabella 2.1.1 - *Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo*

Fase di produzione	Attività controllo	Parametri esercizio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Camino 16 cogeneratore/ caldaia a vapore	Riattivazione caldaia alimentata con bruciatore anziché fumi cogeneratore			Informazione agli enti		Si

Scrubber camino 9	Piombatura chiusa: valvola da sfiati di processo Cef orale	Piombatura ARPAV	na	Informazione agli enti	-	Si
Scrubber camino 17	Controllo valvola **XV 515-001** da sfiati di processo di stabilimento	Verifica controllo apertura chiusura	na	Rendere disponibile agli Enti lo stato della valvola: o da DCS o da Back-up	-	Si
	Emergenza termocombustore	Gestione emergenza secondo manuale		Informazione agli enti		Si
Scrubber camino 18	Piombatura chiusa valvola da sfiati di processo Pen orale	Piombatura ARPAV	na	Informazione agli enti	-	Si
	Emergenza deposito Bf3	Gestione emergenza secondo manuale		Informazione agli enti		Si

Termocombustore 2	Manuale operativo di gestione impianto nelle due condizioni di esercizio (off-gas e liquidi) completo di : una descrizione dettagliata della strumen-tazione comprendente Elenco Strumenti, Allarmi e Blocchi, una descrizione del Sistema DCS e/o PLC con relative pagine video; una descrizione dettagliata delle prove di avviamento, delle fermate normali e di emergenza ed il riavviamento dell'impianto dopo una fermata normale e dopo una fermata di emergenza; i Diagrammi Cause ed Effetti; gestione dei superi medi - semiorarie.			Informazioni tecnico-gestionali Dell'impianto		
	IAR e linearità	Verifica SME		Laboratorio esterna	Annuale	SI
	O2 (camino)		%	SME	Continuo	SI
	Portate alimentazione reflui all'inceneritore**		m^3/h l/h	SME/DCS	Continuo	SI
	Temperatura fumi		°C	SME	Continuo	SI
	Pressione gas		mbar	SME	Continuo	SI
	Tenore vapore		%	SME	Continuo	SI
	Portata fumi		Nm^3/h	SME	Continuo	SI
	Temp. Camera combustione		°C	SME/DCS	Continuo	SI
	Temp. Camera postcombustione		°C	SME/DCS	Continuo	SI

(*) *Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari. I dati con frequenza di autocontrollo continua invece, se richiesti, dovranno essere inviati sempre, su supporto informatico, in file tipo .xls o altro database compatibile, in allegato al report.*

(**) Dovrà inoltreessere predisposto e compilato un registro relativo alle motivazioni che hanno causato il blocco dell'alimentazione dei reflui all'inceneritore

Le impostazioni di configurazione dello SME saranno quelle riportate nel "Manuale sistema di monitoraggio delle emissioni" aggiornato al funzionamento off-gas.

Tabella 2.1.2 - *Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti di abbattimento degli inquinanti (ed eventuali fasi critiche del processo)*

Macchinario	Tipo di intervento	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Scrubbers	Manutenzione ordinaria	Registro manutenzione	semestrale	SI
Scrubbers	Gestione ordinaria	Procedura d'uso impianti	Verifica secondo procedura	Si
SME	Manutenzione ordinaria	Registro di manutenzione	Verifica mensile	Si

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi, che hanno riscontrato criticità ed eventi anche straordinari.

Tabella 2.1.3 - *Sistemi di trattamento fumi: controllo del processo*

Punto emissione	Fase	Sistema di abbattimento	Parametri di controllo del processo di abbattimento	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
1	A06 CEF	Filtri AIR PUR mod CPN 325/600	Sostituzione filtri: 1 volta/anno	-	Registrazione manutenzioni	jn funzione ore di lavoro o annuale	SI
2	A12 stabili-mento	Termo Ossidazione +lavaggio acqua e soda + filtrazione con filtri a fibra	Temperatura, verifica Ph e sostituzione filtri			Verifica con supervisore in continuo	si
6	A01 CEF	Scrubber con verifica pH giornaliera	Pulizia e manutenzione corpi filtranti interni	-		annuale	SI
7	A03 PEN	Filtri a maniche in doppio stadio	Pulizia ogni cambio campagna	-		jn funzione ore di lavoro o annuale	SI
9	A01 CEF Orali	Scrubber con verifica pH giornaliera	Pulizia e manutenzione corpi filtranti interni	-		annuale	SI
10	A03 PEN	Filtri a maniche + filtri assoluti	Sostituzione filtri ogni 2000h di lavoro	-		jn funzione ore di lavoro o annuale	SI
17	A27 PEN SC	Scrubber con verifica pH giornaliera	Pulizia e manutenzione corpi filtranti interni	-		annuale	SI
18	A03 Pen Orale	Scrubber con controllo pH in continuo	Pulizia e manutenzione corpi filtranti interni	-		annuale	SI

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari. I dati con frequenza di autocontrollo continua invece, se richiesti, dovranno essere inviati sempre, su supporto informatico, in file tipo .xls o altro database compatibile, in allegato al report.

In tutti gli scrubbers verrà garantito (o con l'automatismo o con procedure interne) un valore di pH≥10

Tabella 2.1.4- *Sistemi di depurazione*: *controllo del processo* Non applicabile

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Parametri di controllo del processo di trattamento	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting

Tabella 2.1.5 - *Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)*

Descrizione	Parametri di controllo	Modalità controllo	Fonte del dato	Frequenza Autocontrollo	Reporting (*)
Aree A4, A7, A12, A15, A30, A31 Serbatoi fuori terra	Condizioni serbatoi, Condizioni bacini di contenimento	Ispezione visiva	Registrazione ispezioni	Mensile	SI
Aree A21, A24, A24bis, A27 Deposito fusti	Condizioni contenitori e aree di deposito	Ispezione visiva	Registrazione ispezioni	Mensile	SI

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari.

Tabella 2.1.6 – *Emissioni diffuse*

Attività	Parametro	Prevenzione	Modalità controllo	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Fabbricazione di prodotti farmaceutici con utilizzo di solventi	COV	Manutenzione periodica, confinamento+ circuiti chiusi + polmonazioni	Calcolo/stima	Piano gestione solventi	annuale	si

3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Modalità di calcolo	U.M.	Frequenza di monitoraggio	Reporting
Consumi specifici di Energia Elettrica	lettura contatori, registrazioni dati di produzione	MWe/t prodotto	Anno	SI
Consumi specifici di Energia Termica	lettura contatori, registrazioni dati di produzione	MWht/t prodotto	Anno	SI
Consumi specifici di acqua	lettura contatori, registrazioni dati di produzione	m^3/t prodotti	Anno	SI
Consumi specifici di metano	lettura contatori, registrazioni dati di produzione	m3/t prodotti	Anno	SI
Produzione specifica di rifiuti pericolosi	MUD/SISTRI	t rifiuti pericolosi / t prodotti	Anno	SI

(Codice interno: 269257)

DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 103 del 24 dicembre 2013

Ditta DEPURACQUE SERVIZI S.r.l. - Sede Legale e ubicazione impianto in comune di Salzano (VE), via Roma, 145. Autorizzazione Integrata Ambientale. Punti 5.1 e 5.3 - allegato VIII Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi per lo svolgimento delle operazioni D15, D14, D8 e D9 dell'Allegato B e R13 e R12 dell'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Modifica del decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 135 del 30 dicembre 2009.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento proroga l'autorizzazione alla deroga allo scarico in fognatura per alcuni parametri in applicazione e nel rispetto delle norme regionali in vigore.

Il Segretario

VISTO il D.S.R.A.T. n. 135 del 30.12.2009, successivamente modificato dal D.S.R.A.T. n. 44 del 30/06/2010, dal D.S.R.A. n. 57 del 04/08/2011 e dal D.S.R.A. 21 del 27/03/2012, con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla ditta DEPURACQUE SERVIZI S.r.l., con sede legale in comune di Salzano (VE), via Roma, 145, C.F. n. 02261620278, per la gestione dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato a Salzano (VE), via Roma, 145, e catastalmente censito ai mappali n. 161 e 360 del foglio 9 del censuario di Salzano, per le attività individuate dall'allegato VIII Parte II del D. Lgs. n. 152/06, fino al 31.12.2015.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15.05.2012, con cui è stato modificato il Piano di Tutela delle Acque (PTA), pubblicato nel B.U.R. n. 100, dell'08.212.2009, ed in particolare le norma tecniche di attuazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1770, del 28.08.2012, con la quale sono state fornite alcune precisazioni in merito ad alcuni aspetti delle norme tecniche di attuazione del PTA ed in particolare per quanto riguarda l'art. 38, relativo a scarichi di acque industriali che recapitano in pubblica fognatura, ove si prevede possa essere accordata deroga ai valori limite allo scarico fino al massimo al 31.12.2015;

CONSIDERATO che l'art. 38, comma 2, delle Norme Tecniche di attuazione al PTA (Allegato A3),consente al gestore della rete fognaria di stabilire limiti di emissione in fognatura superiori a quelli previsti per i reflui industriali (Tabella 1 dell'Allegato B al PTA, colonna "*scarico in fognatura*") tranne che per i parametri elencati in Tabella 3 dell'Allegato C al PTA, fino al 31/12/2015 se lungo la rete sono presenti sfioratori di piena;

RILEVATO che la Tabella 3 dell'Allegato C al PTA, riporta che "*per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di Tabella 1 Allegato B, o quelli stabiliti dalle regioni, l'ente gestore può stabilire per i parametri della Tabella 3, ad eccezione di quelli indicati con i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17 limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quelli della Tabella 1 Allegato B.*";

VISTA la nota in data 04.11.2013, prot. reg.le n. 474404, con la quale la Ditta DEPURACQUE SERVIZI Srl ha formulato richiesta di adeguamento del DSRAT n. 135/2009 s.m.i., alle modifiche al PTA approvate dalla Regione Veneto con Delibera n. 842 del 15 maggio 2012 e n. 1770, del 28 agosto 2012, e pertanto la deroga allo scarico nella rete fognaria per i parametri COD, Azoto Ammoniacale, Cloruri, Solfati, Tensioattivi totali, Selenio, Boro, Arsenico e Cianuri;

VISTA la nota n. 79442 del 10.12.2013, con cui il gestore del Servizio Idrico Integrato, VERITAS S.p.A. - Unità locale Riviera del Brenta e Miranese, ha comunicato il proprio parere favorevole alla deroga per i parametri COD, Azoto Ammoniacale, Cloruri, Solfati, Tensioattivi totali, Selenio, Boro, Arsenico e Cianuri fino al 31.12.2015 come di seguito riportato;

Parametro	Concentrazione massima istantanea	Parametro	Concentrazione massima stantanea
COD	1.000 mg/l	Selenio	0,1 mg/l
$N\text{-}NH_4$	70 mg/l	Boro	10 mg/l
Cloruri	7.000 mg/l	Arsenico	0,5 mg/l
Solfati	1.500 mg/l	Cianuri	1,0 mg/l
Tensioattivi Totali	10 mg/l		

RITENUTO di accogliere l'istanza presentata dalla ditta DEPURAQUE SERVIZI S.r.l., e di modificare il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciato alla ditta con decreto del Segretario regionale ambiente e territorio n. 135, del 30.12.2009, successivamente modificato dal D.S.R.A.T. n. 44 del 30.06.2010, dal D.S.R.A. n. 57 del 04.08.2011 e dal D.S.R.A. 21 del 27.03.2012 per le motivazioni sopra argomentate;

decreta

1. Il punto 11 di cui al D.S.R.A.T. n. 135 del 30.12.2009 e s.m.i., è integralmente sostituito dal seguente:

11. La ditta DEPURACQUE SERVIZI S.r.l. è autorizzata a immettere i propri reflui liquidi costituiti dagli scarichi industriali provenienti dall'insediamento produttivo oggetto della presente autorizzazione nella pubblica fognatura di via Roma del Comune di Salzano (VE) e gestito da VERITAS S.p.A., attraverso pozzetto denominato Q4, indicato nella planimetria Allegato B, successivamente modificata con D.S.R.A.T. n. 44/2010, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

11.1. le caratteristiche qualitative degli scarichi dovranno essere sempre entro i limiti di accettabilità previsti nella Tab. 3 (scarico in rete fognaria), dell'Allegato 5 al D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii. e dal D.M. 30.07.1999, Sezione 3;

11.2. è ammessa la deroga rispetto ai limiti di cui al precedente punto, nei limiti massimi e per i parametri appresso indicati fino al 31.12.2015:

Parametro	Concentrazione massima istantanea	Parametro	Concentrazione massima istantanea
COD	1.000 mg/l	Selenio	0,1 mg/l
$N\text{-}NH_4$	70 mg/l	Boro	10 mg/l
Cloruri	7.000 mg/l	Arsenico	0,5 mg/l
Solfati	1.500 mg/l	Cianuri	1,0 mg/l
Tensioattivi Totali	10 mg/l		

11.3. il gestore del servizio idrico integrato, o Enti da esso delegati, potrà eseguire ispezioni e verifiche nella condotta di fognatura e negli appositi pozzetti d'ispezione dell'insediamento produttivo senza dare alcun preavviso alla ditta DEPURACQUE SERVIZI Srl. Ostacoli ed opposizioni poste dalla ditta comportano la revoca immediata dell'autorizzazione allo scarico;

11.4. la ditta dovrà attenersi a quanto previsto dal Regolamento di Fognatura dell'AATO Laguna di Venezia in corso di validità;

11.5. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al successivo punto 13 del D.S.R.A.T 135/2009 ss.mm.ii., salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo."

2. Restano confermate tutte altre prescrizioni e modalità gestionali contenute nei DD.S.R.A.T. n. 135 del 30.12.2009, n. 44 del 30.06.2010, e dai DDSRA n. 57 del 04.08.2011 e n. 21 del 27.03.2012.
3. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33.
4. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta DEPURACQUE SERVIZI S.r.l., al Comune di Salzano, alla Provincia di Venezia, ad ARPAV-DAP Venezia, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, a VERITAS S.p.A. e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
5. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Mariano Carraro

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC

(Codice interno: 268962)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC n. 3 del 27 gennaio 2014

Ricognizione delle acquisizioni di servizi e forniture effettuate nel secondo semestre 2013 mediante procedure in economia ex art. 125 D.Lgs. n. 163/2006.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
L'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede l'onere dell'aggiornamento e pubblicazione semestrale dei provvedimenti finali di scelta del contraente. Considerato che le acquisizioni in economia (art. 125 D.Lgs. 163/2006) per intrinseche esigenze di celerità e speditezza, non comportano, di regola, l'adozione di specifici provvedimenti di approvazione, si ritiene opportuno includerle in un decreto ricognitivo semestrale.

Il Direttore

- richiamata la deliberazione n. 378 del 25 marzo 2013 con la quale la Giunta Regionale approvava il programma degli appalti di forniture e servizi di competenza della Direzione Affari Generali da indire per l'anno 2013, tra cui rientrano anche le acquisizioni di forniture e servizi mediante procedure in economia ex art. 125 D.Lgs. n. 163/2006;

- constatato che le procedure in economia, oltre che dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, sono regolamentate dalle norme che disciplinano l'utilizzo del Me.Pa., ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e del regolamento per gli acquisti in economia di cui alla D.G.R.V. n. 2401 del 27 novembre 2012;

- richiamata la deliberazione n. 291 del 12 marzo 2013 con la quale la Giunta Regionale autorizzava, in favore del Dirigente della Direzione Affari Generali, l'assegnazione dei seguenti budget operativi sul bilancio 2013:

  - Euro 15.000,00 sul capitolo 100483 relativo a "Spese per il noleggio degli automezzi e natanti (L.R. 04/02/1980, n. 6 e s.m.i.",
  - Euro 130.000,00 sul capitolo 5172 relativo a "Spese per l'acquisto di carburante e manutenzione automezzi e natanti";

- richiamata la deliberazione n. 325 del 19 marzo 2013 con la quale la Giunta Regionale autorizzava, in favore del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti della Direzione Affari Generali, l'assegnazione dei seguenti budget operativi sul bilancio 2013:

  - Euro 10.000,00 sul capitolo 2110 relativo a "Indennità di trasferta e rimborso spese per la partecipazione alle attività di istituto dei membri della Giunta Regionale,
  - Euro 20.000,00 sul capitolo 5016 relativo a "Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente",
  - Euro 10.000,00 sul capitolo 5126 relativo a "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale",
  - Euro 60.000,00 sul capitolo 5160 relativo a Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti ed altro materiale d'ufficio",
  - Euro 80.000,00 sul capitolo 5200 relativo a "imposte, tasse e contributi";

- richiamata la deliberazione n. 377 del 25 marzo 2013 con la quale la Giunta Regionale autorizzava, in favore del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti della Direzione Affari Generali, l'assegnazione dei seguenti budget operativi sul bilancio 2013:

  - Euro 20.000,00 sul capitolo 5110 relativo a "Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature (L.R. 04.02.1980, n. 6 - D.Lgs. 12.04.2006, n. 163)",
  - Euro 20.000,00 sul capitolo 5124 relativo a "Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione di lavori in service",
  - Euro 10.000,00 sul capitolo 5030 relativo a "Spese per divise al personale (L.R. 10.06.1991, n. 12)";

- rilevato che, ai sensi del disposto di cui all'art. 331 del D.P.R. 207/2010, le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono soggette agli obblighi di pubblicità e comunicazione previste dall'art. 124 del Codice, per gli altri appalti di forniture e servizi sotto soglia, e che solo l'esito degli affidamenti mediante cottimo ex art. 334 del Regolamento è soggetto ad

avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente;

- constatato che per i procedimenti in economia, ed in particolare per gli acquisti effettuati con budget operativo anche sul Me.Pa., la procedura si caratterizza per rapidità e semplicità e non prevede l'adozione di un preliminare provvedimento amministrativo;

- richiamato il decreto dirigenziale n. 94 dell'11 luglio 2013 con il quale, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, si effettuava la ricognizione degli acquisti di servizi in economia di forniture e servizi effettuati nel primo semestre 2013;

- rilevato che ai sensi del disposto di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 2013 le Pubbliche Amministrazioni debbono pubblicare ed aggiornare, ogni sei mesi, gli estremi dei provvedimenti adottati relativi alla scelta del contraente, si è ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento ricognitivo degli acquisti di forniture e servizi in economia effettuati nel secondo semestre 2013 come riportati nell'**allegato A**;

VISTA la L.R. n. 4/2013;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

VISTA le DD.G.R.V. n. 291 del 12 marzo 2013, n. 325 del 19 marzo 2013, n.. 377 del 25 marzo 2013 e n. 378 del 25 marzo 2013;

VISTO il D.R. n. 94 dell'11 luglio 2013;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la D.G.R. n. 2938 del 30/12/2013 di conferimento dell'incarico di Direttore di Sezione Affari Generali e FAS-FSC;

decreta

1. di dare atto che, in attuazione dei provvedimenti richiamati nelle premesse, nel corso del secondo semestre del 2013 sono stati effettuati, ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., gli acquisti di beni e servizi elencati nell'**Allegato A** del presente provvedimento;
2. di dare atto che i contenuti del presente provvedimento sono soggetto alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente, www.regione.veneto.it, alla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 33/2013 per gli aggiornamenti semestrali;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.V.

Carlo Terrabujo

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato al Decreto n. 3 del 27 GEN 2014

Elenco acquisti di forniture e servizi in economia effettuati nel secondo semestre 2013

CIG	Oggetto contratto	Contraente	Importo (al lordo di I.V.A.)
Z4B0A1B9E1	Acquisto di un registratore digitale per la Direzione Tutela Ambiente O.d.A. 794255 Me.Pa.	Informatica.net s.r.l. P. I.V.A. 0465461084 Prot. 285559 del 4.07.2013	104,06
ZA00A239B3	Assistenza tecnica su macchine di finitura per prodotti di stampa e apparecchiature d'ufficio meccaniche ed elettromeccaniche Procedura in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006	Tecno Center di Morello Matteo P. I.V.A. 04163350285 D.R. n. 157 del 7.11.2013	9.000,00
ZB20A3C5C2	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica su macchina termosaldatrice Procedura in economia - affidamento diretto	Marok Saldatrici S.r.l. P.I.V.A. 02567810961 D.R. n. 91 dell'08.07.2013	450,12
Z5B0A42106	Fornitura di rilegatura atti pubblici stipulati dall'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto per l'anno 2012 R.d.O. 237217 Me.Pa.	Legatoria Nino Lanfranchi di Zanetti Nicola & C. s.n.c. P. I.V.A. 02372940276 Prot. 282820 del 3.07.2013	290,40
Z8E0A42206	Rilegatura volumi del Registro Regionale Persone giuridiche di diritto privato R.d.O. 237319 Me.Pa.	Legatoria Nino Lanfranchi di Zanetti Nicola & C. s.n.c. P. I.V.A. 02372940276 Prot. n. 285202 del 4.07.13	658,80
Z3B0A4882C	Intervento di assistenza tecnica su termoregolatrice e cucipiega – Centro Stampa di Palazzo Balbi	**Annullato**	**annullata**
ZBD0A4AE27	Servizio di copiatura, stampa, scansione di documentazione per le esigenze dell'Archivio Generale della Giunta Regionale Procedura in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006	**gara deserta**	**gara deserta**
ZE60A51368	Servizio di manutenzione / assistenza tecnica su macchine di finitura per prodotti di stampa Procedura in economia - affidamento diretto	Tecno Center di Morello Matteo P.I.V.A. 04163350285 Prot. 247190 dell'11.06.2013	1.192,91

Allegato al Decreto n. 3 del 27 GEN 2014

Z9A0A569CB	Servizio di manutenzione / assistenza tecnica su affrancatrici postali art. 125 D.Lgs. 163/2006 Procedura in economia - affidamento diretto	Pitney Bowes Italia s.r.l. P. I.V.A. 09346150155 D.R. 90 dell'8.07.2013	5.411,12
Z310A5E963	Acquisto di faldoni con lacci per l'U.P. Genio Civile di Vicenza R.d.O. 239342 Me.Pa.	**Gara deserta**	**gara deserta**
ZF60A60112	Acquisto di cartoncini vari formato 70 x 100 cm per Stamperia Regionale R.d.O. 240150 Me.Pa.	Prosdocimi G.M. S.p.A. P. I.V.A. 00207000282 Prot. 290955 dell'08.07.2013	2.231,24
Z220A7E621	Acquisto strip termiche per Centro Stampa Palazzo Balbi O.d.A. 789596 Me.Pa.	SPAL Centro Italia s.r.l. P.I.V.A. 01805121009 Prot. 282833 del 3.07.2013	431,24
Z090A7E641	Acquisto di lucidi per il Centro Stampa di Palazzo Balbi O.d.A. 790051 Me.Pa.	FA.SE. CARTA s.r.l. P. I.V.A. 05850821009 Prot. 282842 del 3.07.2013	324,28
Z180AADB4C	Copiatura, stampa, scansione di documentazione per esigenze dell'Archivio Generale della Giunta Regionale Procedura in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006	**non aggiudicata**	**non aggiudicata**
ZB00ACA3FC	Acquisto di cartelline a tre lembi con elastico O.d.A. 810039 Me.Pa.	DUECI' Italia s.r.l. P.I.V.A. 02693490126 Prot. 303937 del 16.07.2013	385,99
ZDA0ACE24A	Affidamento del servizio di copiatura, stampa, scansione di documentazione, per le esigenze dell'Archivio Generale della Giunta Regionale del Veneto Procedura in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006	Centro Stampa V.P. s.r.l. Mira (VE) P. I.V.A. 04162790275 D.R. 114 del 12.08.2013	12.769,13
ZD40ADBE42	Acquisto di mille faldoni con lacci O.d.A. 817521 Me.Pa.	SAR s.r.l. P.I.V.A. 08093441007 Prot. 311309 del 22.07.2013	1.185,80
Z5F0AE4D3F	Acquisto di n. 8 sgabelli professionali ad uso ufficio O.D.A. 821533 Me.Pa.	Ditta SIAR s.r.l. P.I.V.A. 0290036658 Prot. 315277 del 24.07.2013	1.906,96
ZA60B08572	Acquisto di mille faldoni con lacci O.D.A. 827543 Me.Pa.	SAR s.r.l. P.I.V.A. 08093441007 Prot. 321502 del 29.07.2013	1.185,8

Allegato al Decreto n. 3 del 27 GEN 2014

ZC90B0C3D3	Acquisto di nastri gommati per affrancatrice DM 825 O.d.A. 827408 Me.Pa.	Pitney Bowes Italia s.r.l. P.I.V.A. 09346150155 Prot. 321317 del 29.07.2013	280,72
ZB00B13E82	Acquisto di semilacinquecento faldoni con lacci R.d.O. 271674 Me.Pa	Nada 2008 s.r.l. P.I.V.A. 09234221001 D.R. 130 del 17.09.2013	4.837,90
Z720B230A4	Acquisto di contenitori polionda per le strutture della Giunta Regionale R.d.O. 274364 Me.Pa.	KIT Ufficio di Codato Michele & C. s.n.c. P.I.V.A. 02529780278 D.R. 129 del 17.09.2013 (e D.R. 143 del 15.10.2013 integrazione I.V.A.)	18.766,65
ZD80B62486	Acquisto di trenta sedute impilabili per la Direzione sede di Roma R.d.O. 290732 Me.Pa.	Ares Line s.p.a. P. I.V.A. 00887180248 D.R. n. 136 dell'8.10.2013	3.131,50
. Z100B643EB	Acquisto agende per l'anno 2014 R.d.O. 287348 Me.Pa.	Testolini s.r.l. P. I.V.A. 00163410277 D.R. 139 dell'11.10.2013	3.294,00
Z850B66956	Acquisto di bandiere per le sedi degli Uffici Regionali R.d.O. 288376 Me.Pa.	**non aggiudicata** D.R. 138 del 10.10.2013	**non aggiudicata** D.R. 138 del 10.10.2013
ZBA0B80D89	Acquisto di un pedale per cucitrice per il Centro Stampa di Mestre Affidamento in economia - affidamento diretto	Bissozero Mica s.r.l. P. I.V.A. 07529800158 Prot. 393148 del 19/09/2013	66,16
Z460B9B04E	Acquisto di 30 appendiabiti a stelo O.d.A 895342 Me.Pa.	Ditta Ingros's Forniture s.r.l. P.IVA 00718830292 Prot. 409853 del 27.09.2013	1.089,00

Allegato al Decreto n. 3 del 27 GEN 2014

Z890BA3EE2	Cancelleria 1° lotto: archiviazione e spedizione R.d.O. 310005 Me. Pa.	Ditta Prosdocimi G.M. S.p.A. P. I.V.A. 00207000282 D.R. 159 del 14/11/2013	4.143,93
Z040BA3F50	Cancelleria 2° lotto: scrittura e correzione, minuteria e accessori per l'ufficio. R.d.O. 310005 Me. Pa.	Ditta Dubini s.r.l. P. I.V.A. 06262520155 D.R 159 del 14/11/2013	6.023,87
Z5C0BA3F80	Cancelleria 3° lotto: organizzazione d'ufficio e varie R.d.O. 310005 Me. Pa.	Ditta Testolini s.r.l. P. I.V.A. 00163410277 D.R. 159 del 14/11/2013	5.322,02
ZEC0BB49C8	Acquisto di carta e cartoncino formato A4 e A3 GR 120/160 per stamperie regionali R.d.O. 306972 Me.Pa.	Ditta Testolini s.r.l. P. I.V.A. 00163410277 D.R. 141 del 13.10.2013	6.377,61
ZEA0BBB70E	Acquisto di scaffalature metalliche per i locali destinati ad archivio nella sede del Genio Civile di Vicenza R.d.O. 306876 Me.Pa.	Rasterodue s.r.l. P. I.V.A. 00799390349 D.R. 151 del 23.10.2013	11.825,46
Z450BCE5AB	Acquisto di cartucce per plotter CANON 755 O.d.A. 911967 Me.Pa.	Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe P. I.V.A. 04406950875 Prot. 426050 del 7.10.2013	179,23
ZAC0BCE8EB	Acquisto di ricambi per agende ad uso uffici della Giunta Regionale O.d.A. 912048 Me.Pa.	Horest Pubblicità s.r.l. P. I.V.A. 01986980272 Prot. 426003 del 7.10.2013	402,60
ZF00BD1C95	Acquisto di lampada fluorescente con zoom O.d.A. 913614 Me.Pa.	Ditta Ingroscart s.r.l. P.IVA 01469840662 Prot. 427970 dell'8.10.2013	84,94

Allegato al Decreto n. 3 del 27 GEN 2014

ZCB0BD95FE	Acquisto di penne per strutture della Giunta Regionale O.d.A. 917553 Me.Pa.	Gruppo Talarico s.r.l. P. I.V.A. 02610230795 Prot. 431899 del 9.10.2013	249,61
Z060BDAE5A	Acquisto di sedute operative con rotelle e braccioli R.d.O. 314272 Me.Pa.	Ditta Flex Office s.r.l. P.IVA 06854871214 Prot. 472071 DEL 31.10.2013	2.630,00
ZD10BE54D7	Acquisto di tre cassette di pronto soccorso per il Genio Civile di Belluno O.d.A. 924336 Me.Pa.	Aiesi Hospital Service P.IVA 06111530637 Prot. 437933 DEL 14.10.2013	168,36
ZA20BED752	Intervento di manutenzione straordinaria "cabina di regia" sala Conferenze del Palazzo della Regione Procedura in economia Affidamento diretto	T.M. Group s.p.a. P. I.V.A. 03990260287 Prot. 457285 del 23.10.2013	749,69
Z590BF81DB	Acquisto di nastro adesivo per Ispettorato Porto di Verona O.d.A. 933486 Me.Pa.	Magna Charta s.r.l. P. I.V.A. 046623550482 Prot. 447406 del 17.10.2013	152,74
Z1E0C00CDE	Acquisto di buste imbottite 27 x 36 per strutture della Giunta Regionale O.d.A. 937878 Me.Pa.	Ditta Dubini s.r.l. P. I.V.A. 06262520155 Prot. 450611 del 21.10.2013	254,74
ZD90C11BE0	Fornitura e posa in opera di un sistema audio e video presso la sede di Roma della Regione del Veneto R.d.O. 327475 Me.Pa.	GARA DESERTA	GARA DESERTA
ZE80C16297	Acquisto di n. 15 lampade da scrivania per vari uffici regionali O.d.A. 948629 Me.Pa.	Office Express P.IVA DITTA: 03351330968 Prot. di conferma: n. 460732 del 25.10.2013	900,36

Allegato al Decreto n. 3 del 27 GEN 2014

ZA90C41582	Affidamento triennale del servizio di teleallarme per la sede unificata di Buttapietra (VR). Procedura in economia - cottimo fiduciario	VIGILANZA CITTA' DI BRESCIA Soc. Coop. P. I.V.A. 00868700170 Prot. D.R. 182 del 20.12.2013	1.980,00 (al netto di I.V.A.)
Z050C41472	Affidamento triennale del servizio di teleallarme per la sede unificata di Padova. Procedura in economia - cottimo fiduciario	C.I.V.I.S. S.p.a. P. I.V.A. 80039930153 Prot. D.R. 182 del 20.12.2013	2.160,00 (al netto di I.V.A.)
ZD20C414CB	Affidamento triennale del servizio di teleallarme per la sede unificata di Rovigo. Procedura in economia - cottimo fiduciario	C.I.V.I.S. S.p.a. P. I.V.A. 80039930153 Prot. D.R. 182 del 20.12.2013	2.862,00 (al netto di I.V.A.)
Z1C0C43B00	Acquisto carta per plotter Hp per Genio Civile di Vicenza O.d.A. 971603 Me.Pa.	W2K s.r.l. P. I.V.A. 06810761004 Prot. 482654 del 7.11.2013	161,06
ZA20C507C2	Acquisto di 100 sedute operative per vari uffici regionali O.d.A. 351504 Me.Pa.	Arcos Italia di Latorre Giorgia P. I.V.A. 01993190741 D.R. n. 184 del 20.12.2013	13.527,36
ZDE0C53558	Acquisto di un reggetta in polipropilene da 12 mm per reggitrice semiautomatica per Protocollo Informatico O.d.A. Me.Pa. 980108	MANUTAN ITALIA S.P.A. P. IVA 02097170969 Prot. 489153 del 12.11.2013	196,54
ZA40C6674E	Acquisto di n. 3 cucitrici per alti spessori per vari uffici regionali O.d.A. 990958 Me.Pa.	Emme di Miano Elvira P. I.V.A. 0482480013 Prot. 497671 del 15.11.2013	240,02
Z340C79A66	Acquisto di 13 o 10 armadi spogliatoio per il Servizio Forestale di Vicenza O.d.A. 1051073 Me.Pa.	Paper Ingros P. I.V.A. 00531920783 Prot. 537668 del 9.12.2013	2.006,90
Z7C0C8C442	Intervento di manutenzione su cassaforte Procedura in economia – affidamento diretto	Wegma s.r.l. P. I.V.A. 02134780283 Prot. 513791 del 26.11.2013	542,90

Allegato al Decreto n. 3 del 27 GEN 2014

ZB70CE0999	Acquisto di 50 risme di carta formato A3 da 120 gr. Per Direzione Ragioneria O.d.A. Me.Pa.	Nada 2008 s.r.l. P.I.V.A. 09234221001 Prot. 545601 del 12.12.2013	398,21
ZC40CE18DE	Acquisto di n. 20 cassettiere a tre cassetti per vari uffici regionali O.d.A. 1063919 Me.Pa.	Centrufficio Loreto P. I.V.A. 00902270966 Prot. 546052 del 12.12.2013	1.512,80

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI

(Codice interno: 268976)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 1 del 02 gennaio 2014

Reg.ti CE 1234/2007 e UE 543/2011, DM 12705/2013 e DGR 2225/2008 e loro successive modifiche e integrazioni. Revoca del riconoscimento come Organizzazione di Produttori (OP) della Cooperativa agricola fra produttori ortofrutticoli Saccagnana società cooperativa a ecorrere dal 1° gennaio 2014.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Su richiesta della Cooperativa agricola fra produttori ortofrutticoli Saccagnana società cooperativa si revoca il riconoscimento concesso con decreto del Dirigente della Direzione produzioni agroalimentari n. 11 del 15/12/2005 come Organizzazione di Produttori (OP) a decorrere dal 1° gennaio 2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: dichiarazione di rinuncia dello status di OP del 19/12/2013 da parte della Cooperativa agricola fra produttori ortofrutticoli Saccagnana società cooperativa -acquisita al protocollo regionale n. 569068 del 30/12/2013- a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il Direttore

VISTI i Reg.ti CE 1234/2007 e UE 543/2011 e successive modifiche e integrazioni, rispettivamente regolamento unico OCM e regolamento applicativo nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati;

VISTO il DM 12705/2013 con il quale sono state approvate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori (OP) ortofrutticole e loro Associazioni (AOP), di fondi di esercizio e programmi operativi;

VISTA la DGR 2225/2008 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stata approvata la disciplina regionale di riconoscimento e verifica del funzionamento delle OP/AOP;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 2903/2000, 3609/2005 e 2299/2010 di assegnazione di competenze e funzioni alle Direzioni regionali e Unità di Progetto;

VISTA la DGR 2611 del 30/12/2013 di assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Strutture regionali ai sensi degli articoli 9, 11, 13 e 15 della LR 54/2012, tra cui la Sezione competitività sistemi agroalimentari;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione produzioni agroalimentari n. 11 del 15/12/2005 con il quale la Cooperativa agricola fra produttori ortofrutticoli Saccagnana società cooperativa è stata riconosciuta come OP per la categoria "ortaggi" ai sensi del Reg. CE 2200/1996;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione competitività sistemi agroalimentari n. 24 del 29/10/2010 con il quale il riconoscimento concesso ai sensi del Reg. CE 2200/1996 è stato adeguato al Reg. CE 1234/2007 dal 1° gennaio 2011 per i seguenti codici NC di prodotto:

Codice NC	Prodotto
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati
0703 10	Cipolle e scalogni
0703 20 00	Aglio
0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei
0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli
0704 20 00	Cavoli di Bruxelles
0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi
0704 90 90	Altri prodotti commestibili del genere *Brassica*
0705 11 00	Lattughe a cappuccio

0705 19 00	Altre lattughe
0705 21 00	Cicoria Witloof (*Cichorium intybus* var. *foliosum*)
0705 29 00	Altre cicorie
0706 10 00	Carote e navoni
0706 90	Altre radici commestibili
0707 00 05	Cetrioli
0707 00 90	Cetriolini
0708 10 00	Piselli (*Pisum sativum*)
0708 20 00	Fagioli (*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.)
0708 90 00	Altri legumi
0709 20 00	Asparagi
0709 30 00	Melanzane
0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani rapa
0709 60 10	Peperoni
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
0709 90 10	Insalate, diverse dalle lattughe (*Lactuca sativa*) e dalle cicorie (*Cichorium* spp.)
0709 90 20	Bietole da costa e cardi
0709 90 40	Capperi
0709 90 50	Finocchi
0709 90 70	Zucchine
0709 90 80	Carciofi
0709 90 90	Altri ortaggi e legumi
070951 070959	Funghi e tartufi

VISTA la dichiarazione di rinuncia allo status di OP della Cooperativa agricola fra produttori ortofrutticoli Saccagnana società cooperativa del 19/12/2013, acquisita al protocollo regionale n. 569068 del 30/12/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la rinuncia di cui sopra è motivata dal fatto che l'attuale situazione aziendale in termini di valore della produzione commercializzata (VPC), pur essendo conforme alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, è fortemente critica specie in vista dell'innalzamento da 2.000.000,00 Euro a 3.000.000,00 Euro del parametro minimo di riconoscimento previsto dal DM 12705/2013 che dovrà essere raggiunto entro il 30/09/2017 per le OP già riconosciute alla data del 1° gennaio 2014;

APPURATA la veridicità della dichiarazione resa dalla Cooperativa agricola fra produttori ortofrutticoli Saccagnana società cooperativa, dal momento che dall'analisi dei bilanci dell'ultimo triennio, emerge come i valori del VPC siano sempre a ridosso del limite minimo previsto e precisamente:

- per l'anno 2010 di 2.141.184,85 Euro;
- per l'anno 2011 di 1.814.585,66 Euro;
- per l'anno 2012 di 2.125.843,24 Euro;

CONSIDERATO che l'articolo 114 del Reg. UE 543/2011 stabilisce che il riconoscimento di un'OP deve essere revocato anche quando si presenta una situazione in cui il VPC scende per due anni consecutivi al di sotto del parametro minimo previsto dallo Stato membro -nel caso in questione al di sotto dell'importo di Euro 2.000.000,00- e pertanto per il triennio sopra riportato non sussistevano i presupposti per procedere alla revoca del riconoscimento come OP della Cooperativa agricola fra produttori ortofrutticoli Saccagnana società cooperativa;

CONSIDERATO inoltre che la Cooperativa agricola fra produttori ortofrutticoli Saccagnana società cooperativa ha dichiarato di non aver presentato all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) il programma operativo sia per il 2013 che per il 2014 proprio perché vincolata dalla problematica connessa al VPC di cui sopra;

ACCERTATA la veridicità di tale dichiarazione dal momento che il programma operativo poliennale 2009/2012 è stato l'ultimo programma realizzato dalla Cooperativa agricola fra produttori ortofrutticoli Saccagnana società cooperativa;

decreta

1. di revocare per le motivazioni esposte in premessa e su richiesta della Cooperativa agricola fra produttori ortofrutticoli Saccagnana società cooperativa, il riconoscimento concesso alla medesima come Organizzazione di Produttori (OP)

con decreto del Dirigente della Direzione produzioni agroalimentari n. 11 del 15/12/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

2. di comunicare che avverso al presente provvedimento è ammissibile alternativamente:

   - il ricorso giurisdizionale al TAR nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
   - il ricorso straordinario al Capo dello Stato, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

3. di cancellare la Cooperativa agricola fra produttori ortofrutticoli Saccagnana società cooperativa dall'elenco regionale delle OP del settore ortofrutticolo;
4. di stabilire che il presente decreto venga trasmesso alla Cooperativa agricola fra produttori ortofrutticoli Saccagnana società cooperativa, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la cancellazione della Cooperativa all'albo nazionale delle OP ortofrutticole, nonché alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) per gli adempimenti di rispettiva competenza;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs 33/2013;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

(Codice interno: 268977)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 2 del 16 gennaio 2014

Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". LATTERIA DI SOLIGO - Società agricola cooperativa con sede legale a Farra di Soligo (TV). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore della LATTERIA DI SOLIGO - Società agricola cooperativa con sede legale a Farra di Soligo (TV). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Domanda di concessione n. 0003/2013/C, prot. n. 563633 del 23/12/2013; Comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 8894 del 10/01/2014; Verbale istruttorio del 10/01/2014.

Il Direttore

VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all'approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata" (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001;

VISTA la domanda di concessione n. 0003/2013/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 dalla LATTERIA DI SOLIGO - Società agricola cooperativa con sede legale a Farra di Soligo (TV), per il prodotto latte crudo e alimentare (vaccino) e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di S. Donà di Piave (VE);

PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione;

VISTO il verbale istruttorio del 10/01/2014 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l'istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo;

CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la concessione d'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001, al soggetto richiedente LATTERIA DI SOLIGO - Società agricola cooperativa con sede legale a Farra di Soligo (TV), per il prodotto latte crudo e alimentare (vaccino) e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di S. Donà di Piave (VE);

CONSIDERATO che occorre precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sul prodotto latte crudo e alimentare (vaccino), in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 e 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;

decreta

1. di concedere l'uso del marchio "Qualità Verificata" alla LATTERIA DI SOLIGO - Società agricola cooperativa con sede legale a Farra di Soligo (TV), per il prodotto latte crudo e alimentare (vaccino) e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di S. Donà di Piave (VE);

2. di precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sul prodotto latte crudo e alimentare (vaccino), in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;
3. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zannol

(Codice interno: 268978)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 3 del 21 gennaio 2014

Elenco varietà di viti idonee alla coltivazione. Aggiornamento elenco. DGR n. 2257 del 25 luglio 2003. Allegato A).
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si aggiorna l'elenco delle varietà idonee alla coltivazione del settore vitivinicolo, di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003, con la varietà "Spigamonti", in provincia di Verona. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza del 13 settembre 2013 della Cantina Valpolicella Negrar s.c.a.; - richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle varietà di vite del vitigno "Spigamonti"del 16 ottobre 2013 prot. n. 456031 predisposta dal CRA-VIT di Conegliano.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTI in particolare l'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alla classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine, tra l'altro, allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato;

VISTO il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO lo schema di accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione di varietà di viti;

VISTA la legge n. 82 del 20 febbraio 2006 relativa alle disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;

VISTO in particolare l'articolo 2 della predetta legge n. 82/2006 che definisce e disciplina l'attribuzione di "vitigno autoctono italiano";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1217 del 17 maggio 2002 relativa all'istituzione dello Schedario vitivinicolo veneto (SVV) e successive disposizioni attuative;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003 "Settore vitivinicolo - Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1493/99 e reg. (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002";

VISTO il punto 12 della succitata deliberazione che stabilisce che per ciascuna unità amministrativa o zona di produzione le varietà di viti per uva da vino siano classificate come segue:

a. varietà idonee alla coltivazione, suddivise tra

- varietà consigliate
- varietà ammesse

b. varietà in osservazione;

VISTO inoltre l'allegato A) della deliberazione di cui sopra, che elenca le varietà di viti per uva da vino idonee alla coltivazione ed in osservazione per ciascuna provincia;

ATTESO che, come riportato al punto 11 della deliberazione n. 2257/2003 e s.m.i., spetta alla ex Direzione produzioni agroalimentari (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) l'aggiornamento dei predetti elenchi delle varietà di vite;

VISTO l'allegato A) alla deliberazione della Giunta Regionale. 2257 del 25 luglio 2003 - elenco varietà di viti idonee alla coltivazione -, così come modificato da ultimo dal Decreto dirigenziale n. 33 del 4 aprile 2012;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2013, con il quale è stato integrato il Registro nazionale delle varietà di viti per uva da vino, con l'inserimento, tra le altre, della varietà "Spigamonti N.", codificata con il numero 472;

TENUTO CONTO che dalla documentazione predisposta dal CRA-VIT di Conegliano e trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine del riconoscimento della varietà "Spigamonti N.", i riferimenti storici bibliografici citati identificano univocamente la varietà come originaria della zona oggi designata come Valpolicella;

CONSIDERATO che il vigneto dove tale varietà è stata individuata ed in seguito riprodotta si trova proprio nell'area della Valpolicella;

ATTESO che in seguito all'individuazione della citata varietà sono stati effettuati i test genetici e che gli stessi hanno evidenziato come non si tratti di varietà precedentemente nota;

TENUTO CONTO che la Cantina Valpolicella Negrar s.c.a., che ha collaborato con il CRA-VIT nella individuazione della succitata varietà, ha proposto con nota del 13 settembre 2013 l'inserimento della varietà "Spigamonti" tra quelle per uva da vino ammesse alla coltivazione in Provincia di Verona;

ATTESO che le linee programmatiche della Regione Veneto per la promozione e tutela delle produzioni enologiche sono finalizzate, tra l'altro, a valorizzare l'interazione vitigno-ambiente con particolare riguardo al materiale genetico autoctono o di più antica coltivazione;

TENUTO CONTO di quanto sopra riportato, sulla base del punto 11 della deliberazione n. 2257/2003 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

decreta

1. di modificare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'elenco delle varietà di viti per uva da vino idonee alla coltivazione, di cui all'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 25 luglio 2003 n. 2257, inserendo la varietà "Spigamonti N." tra quelle "ammesse" per la provincia di Verona;
2. di stabilire ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge n. 82/2006 che la varietà "Spigamonti" è classificata come "vitigno autoctono italiano";
3. di stabilire altresì che l'elenco di cui all'**allegato A)** al presente Decreto sostituisce integralmente l'elenco delle varietà di viti per uva da vino della Provincia di Verona, parte integrante dell'allegato A) della deliberazione n. 2257 del 25 luglio 2003;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV), al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano (TV), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA) e all'Istituto mediterraneo di certificazione (IMC) ufficio di Brescia;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare altresì l'intero provvedimento nel sito della Sezione competitività sistemi agroalimentari, al seguente indirizzo:
   http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/vino/estirpazione-reimpianto, e nelle news del "*portale regionale PIAVE*" al seguente indirizzo: http://www.piave.veneto.it/web/guest/home;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 03 del 21 gennaio 2014 pag. 1/2

PROVINCIA DI VERONA

n° registro	***nome varietà***	***colore***
	Varietà idonee alla coltivazione	
varietà consigliate		
42	Cabernet franc	n
43	Cabernet sauvignon	n
336	Carmenère	n
298	Chardonnay	b
406	Corbina	n
69	Cortese	b
70	Corvina	n
328	Corvinone	n
77	Durella	b
114	Enantio	n
92	Garganega	b
407	Grapariol	b
299	Manzoni bianco	b
408	Marzemina grossa	n
146	Merlot	n
148	Molinara	n
154	Moscato giallo	b
158	Muller thurgau	b
193	Pinot bianco	b
194	Pinot grigio	g
195	Pinot nero	n
210	Riesling	b
209	Riesling italico	b
212	Rondinella	n
230	Sylvaner verde	b
232	Teroldego	n
235	Tocai friulano	b
239	Trebbiano di soave	b
410	Turchetta	n
varietà ammesse		
19	Barbera	n
27	Bianchetta trevigiana	b
369	Casetta [(1)]	n
71	Croatina	n
316	Dindarella	n
317	Forsellina	n
112	Lagrein	n

132	Malvasia bianca lunga	b
138	Malvasia istriana	b
144	Marzemino	n
153	Moscato bianco	b
161	Negrara	n
173	Nosiola	b
204	Raboso veronese	n
222	Schiava gentile	n
223	Schiava grigia	n
289	Schiava grossa	n
472	Spigamonti	n
238	Traminer aromatico	rs
244	Trebbiano toscano	b
Varietà in osservazione		
12	Ancellotta	n
368	Goldtraminer	b
367	Gosen	n
358	Oseleta	n
335	Petit verdot	n
301	Rebo	n
214	Rossignola	n
218	Sangiovese	n
221	Sauvignon	b
366	Sennen	n
231	Syrah	n
240	Trebbiano giallo	b
242	Trebbiano romagnolo	b
250	Veltriner	b

(1) limitatamente all'area DOC "Valdadige"

(Codice interno: 268979)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 4 del 29 gennaio 2014

Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizione 2014 - 1^ (Reg. (CEE) n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int. - DGR n. 891/2013).

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Nuova iscrizione nell'articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Istanza di iscrizione prot. n. 5579/60.02.03.02.02 del 08/01/2014 Esito positivo istruttorio in data 20/01/2014.

Il Direttore

VISTO regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva e ai metodi ad essi attinenti;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 169 relativa alla "Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini" ed in particolare l'articolo 17, successivamente modificato dall'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 "Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva";

VISTA la Legge 3 agosto 1998 n. 313, in particolare l'art. 3 che istituisce un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;

PRESO ATTO del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1334 del 28/02/2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 891 del 4 giugno 2013 "Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Aggiornamento procedure" e in particolare i pp. 1 e 2 inerenti rispettivamente all'istituzione - ai termini del reg. (CEE) n. 2568/91 e dell'art. 17 della L. n. 169/92 e succ. mod. e int. - dell'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, e all'individuazione dell'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari quale struttura regionale competente in ordine alla gestione delle procedure derivanti dall'attuazione della normativa in parola;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2611 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli art. 9,11,13 e 15 della legge regionale n. 54/2012" nella quale la relativa competenza dei procedimenti in materia di costituzione dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini dell' ex Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari viene assegnata alla Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari;

VISTA la domanda d'iscrizione, all'articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, presentata ai termini della vigente normativa dal sottoindicato richiedente:

progr.	*cognome e nome*	*cod. fisc.*	*data domanda*	*data e n. prot. ricezione*
1	MARCHEZZOLO GIANCARLO	MRCGR54A05F464Y	30/12/2013	08/01/2014 5579//60.02.03.02.02

VERIFICATO che la richiesta tassa di concessione governativa risulta essere stata versata in data 30/12/2013, come da attestato inviato tramite Racc. n. 05234933758-0 del 04/01/2014;

CONSIDERATO che, dalla relativa istruttoria, la domanda è accoglibile;

CONSIDERATO che l'articolazione regionale dell'elenco nazionale è predisposta in conformità a quanto indicato dalla specifica normativa, e che la stessa contiene i seguenti dati del richiedente:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- comune di residenza;
- eventuale annotazione di partecipazione a corsi per capi panel organizzati dal C.O.I.;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'iscrizione del suindicato richiedente nell' articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini istituita con Dgr n. 891/2013;

decreta

1. di iscrivere, ai termini di quanto disposto dalla Legge n. 169/92, art. 17 e succ. mod. e int., e dalla Dgr n. 891/2013, nell'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, il sotto indicato richiedente:

progr.	***cognome e nome***	***cod. fisc.***	***Luogo e data di nascita***	***Comune di residenza***	***Corso Capo Panel***
1	MARCHEZZOLO GIANCARLO	MRCGR54A05F464Y	MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 05/01/1954	VICENZA	NO

2. di stabilire che il presente decreto sia inviato all' interessato, al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, all'Unioncamere del Veneto ed alla Camera di Commercio I.A.A. interessata in relazione alla residenza dell'iscritto;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 14/03/2013 n. 33;
5. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato in modo integrale nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zannol

(Codice interno: 268980)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 5 del 31 gennaio 2014

Deliberazione n. 2467/2011 - Esami organolettici dei vini a denominazione d'origineprotetta. Aggiornamento allegato A "Commissioni di degustazione preposte all'esame organolettico per i vini a DO di interesse veneto".
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a modificare e aggiornare l'elenco delle commissioni di degustazione preposte all'esame organolettico per i vini a DO, precisamente i segretari e i segretari supplenti, per le province di Venezia, Verona e Vicenza.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di modificare, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa, i nominativi dei segretari e dei relativi supplenti delle commissioni di degustazione preposte all'esame organolettico per i vini a DO di competenza della struttura di controllo Valoritalia Srl, di cui all'allegato A alla deliberazione n. 2467/2011, con riferimento alle Commissioni VE 1, VE 2, VE 3, VR 5, VI 1, VI 2 e VI 3;
2. di stabilire che le modifiche di cui al punto 1, sono riportate nell'**allegato A** che sostituisce integralmente quello della Deliberazione n. 2467 del 29 dicembre 2011;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo di controllo Valoritalia S.r.l. sede di Solighetto (TV);
5. di pubblicare il dispositivo e l'allegato A del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

Allegato _A_ al decreto n. 5 del 31 gennaio 2014

REGIONE DEL VENETO

Allegato A alla Dgr 2467 del 29 dicembre 2011

DM 11 novembre 2011
Commissioni di degustazione preposte all'esame organolettico per i vini a DO di interesse veneto
punto 1 del deliberato

Organismo di controllo: ***SIQURIA S.r.l.***

Commissioni	*Presidente*	*Presidenti Supplenti*	*Segretario*	*Segretari Supplenti*
COMM. PD 1	Equiseto Alessio	Durante Giuseppe	Cira Veneruso Torresan Annamaria	Bottura Nicola Zanini Corrado Nicolè Fabrizio Della Volta Mario Rudari Alessandro
COMM. VR 1	Nicolis Giuseppe	Zanel Giancarlo		
COMM. VR 2	Accordini Daniele	Fasoletti Emilio		
COMM. VR 3	Tobin Gaetano	Casagrande Abele		
COMM. VR 4	Bonomo Federico	Bertolazzi Luigino		
COMM. VR 5	Menini Umberto	Fracchetti Gabriele		
COMM. VR 6	Crestani Piergiuseppe	Boranga Giovanni		
COMM. VI 1	Carletti Giovanni Battista	Cavazza Giancarlo		
COMM. VI 2	Prevarin Giancarlo	Lovato Stefano		
COMM. VI 3	Forato Elvio	Dalla Valle Innocente		

Organismo di controllo: ***Valoritalia S.r.l.***

Commissioni	*Presidente*	*Presidenti Supplenti*	*Segretario*	*Segretari Supplenti*
COMM. PD 1	Equiseto Alessio	Durante Giuseppe	Nicoletto Rosanna	Barbieri Alessandro Furlan Sandra
COMM. TV 1	Zuccarello Franco	Pezzutto Emiliano	Stringher Lisa	Cancian Sara Dal Zilio Alessandro
COMM TV 2	Costantin Amelio	Bigal Antonio	Stringher Lisa	Cancian Sara Dal Zilio Alessandro
COMM. TV 3	La Grassa Francesco	Curtolo Andrea	Cancian Sara	Stringher Lisa Dal Zilio Alessandro
COMM. TV 4	Pagot Lauro	Cini Gino	Cancian Sara	Stringher Lisa Dal Zilio Alessandro
COMM. TV 5	Zanchetta Narciso	Mangiameli Mauro	Stringher Lisa	Cancian Sara Dal Zilio Alessandro
COMM. TV 6	Fuson Valerio	Lorenzon Francesco	Stringher Lisa	Cancian Sara Dal Zilio Alessandro
COMM. TV 7	Zanardo Paolo	Gregoletto Antonella	Cancian Sara	Stringher Lisa Dal Zilio Alessandro
COMM. VE 1	Passador Franco	Loffredo Carmine	Pighin Angelo	Stringher Lisa Cancian Sara
COMM. VE 2	Collovini Loriano	Vazzoler Loris	Pighin Angelo	Stringher Lisa Cancian Sara
COMM. VE 3	Passador Luigi	Zanchetta Claudio	Pighin Angelo	Stringher Lisa Cancian Sara
COMM. VR 5	Menini Umberto	Fracchetti Gabriele	Zordan Elena	De Cao Francesca Mecchi Andrea
COMM VR 6	Crestani Piergiuseppe	Boranga Giovanni	Giardini Alessandra	Zordan Elena Mecchi Andrea
COMM. VI 1	Carletti Giovanni Battista	Cavazza Giancarlo	Cancian Sara	Stringher Lisa Dal Zilio Alessandro
COMM. VI 2	Prevarin Giancarlo	Lovato Stefano	Cancian Sara	Stringher Lisa Dal Zilio Alessandro
COMM. VI 3	Forato Elvio	Dalla Valle Innocente	Cancian Sara	Stringher Lisa Dal Zilio Alessandro

Organismo di controllo: ***IMC S.r.l.***

Commissioni	*Presidente*	*Presidenti Supplenti*	*Segretario*	*Segretari Supplenti*
COMM VR 5	Menini Umberto	Fracchetti Gabriele		
COMM VR 6	Crestani Piergiuseppe	Boranga Giovanni		

(Codice interno: 268981)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 6 del 11 febbraio 2014

Settore ortofrutticolo - Programmi operativi 2013 delle Organizzazioni di Produttori (OP). Integrazioni al decreto n. 34 del 9 agosto 2013.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
A seguito di richiesta di alcune OP si rende necessario integrare il decreto n. 34 del 9/08/2013 consentendo la possibilità ai produttori aderenti di sfruttare appieno le risorse del regime comunitario dei programmi operativi e quindi di non perdere contributi preziosi per il settore ortofrutticolo veneto aggregato, individuando dei valori massimi a giustificazione dell'utilizzo delle macchine e attrezzature degli associati anche per la rendicontazione dei programmi operativi per l'anno 2013 e pertanto si ritiene di estendere pure a quest'ultima i massimali previsti dalla DGR n. 2025 del 4/11/2013 con la quale sono stati approvati gli importi forfettari e i valori massimi di spesa ammissibili nei programmi operativi delle OP per l'anno 2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DGR n. 2025 del 4/11/2013 (riferimento al punto 4 del dispositivo).

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1934 del 25/09/2012 con la quale sono stati approvati gli importi forfettari e i valori massimi di spesa ammissibili nei programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori (OP) per l'anno 2013;

VISTO il decreto n. 1 dell'11/01/2013 con il quale sono state fornite alcune precisazioni in merito a taluni importi forfettari approvati con DGR n. 1934/2012;

VISTO il decreto n. 34 del 9/08/2013 a modifica e integrazione del citato decreto n. 1/2013;

VISTA la DGR n. 2025 del 4/11/2013 con la quale sono stati approvati gli importi forfettari e i valori massimi di spesa ammissibili nei programmi operativi delle OP per l'anno 2014;

VISTA la vigente normativa nazionale in materia di programmi operativi che prevede come l'erogazione del rimborso delle spese sostenute direttamente dai soci produttori sia effettuato sulla base della specifica richiesta degli stessi, accompagnata da apposita documentazione;

CONSIDERATO che tra la documentazione da allegare alla richiesta figura anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione dei lavori effettuati dai soci e i relativi costi, in riferimento al prezzario regionale di ubicazione dell'azienda o ad altro documento nazionale che ne abbia definito la congruità della spesa;

CONSIDERATO come alcune operazioni necessarie per l'impianto ed espianto dei frutteti e delle colture perenni richiedano l'utilizzo di determinati mezzi e attrezzature e che questo comporta per i soci il sostentamento di un costo pure nel caso di utilizzo di macchine ed attrezzature proprie per i lavori effettuati e dichiarati dai medesimi;

CONSIDERATO che le macchine e attrezzature necessarie per la realizzazione da parte degli aderenti dei principali lavori per l'espianto e il successivo impianto di frutteti e colture perenni sono comprese tra quelle già previste nel prezzario regionale del 2012;

CONSIDERATO che il prezzario regionale definisce il costo orario del noleggio da parte di terzi per tali macchine e attrezzature che necessariamente si presume superiore ai costi sostenuti dai soci per l'utilizzo delle proprie;

CONSIDERATO che la quantificazione del costo delle macchine e attrezzature proprie, necessarie per determinate operazioni connesse all'espianto e impianto di frutteti e di colture perenni, è già stata effettuata con DGR n. 2025/2013 per la rendicontazione dei programmi operativi 2014;

CONSIDERATO che per consentire la possibilità ai propri associati di sfruttare appieno le risorse del regime comunitario dei programmi operativi e quindi di non perdere contributi preziosi per il settore ortofrutticolo veneto aggregato, alcune OP hanno manifestato la necessità di individuare dei valori massimi a giustificazione dell'utilizzo delle macchine e attrezzature degli

aderenti anche per la rendicontazione dei programmi operativi per l'anno 2013, estendendo pure a quest'ultima i valori massimi riportati nella DGR n. 2025/2013;

RITENUTO di accogliere le richieste delle OP di cui sopra dopo le opportune verifiche;

VISTA la LR n. 1/1997 "Ordinamento delle funzioni e delle Strutture della Regione";

VISTA la LR n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012 -Statuto del Veneto-";

VISTA la DGR n. 2139/2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della LR n. 54/2012 ai sensi dell'articolo 30 della medesima legge";

VISTA la DGR n. 2140/2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Strutture organizzative in attuazione della LR n. 54/2012. DGR n. 67/CR del 18/06/2013";

VISTA la DGR n. 2966/2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

decreta

1. di stabilire, per quanto meglio esplicitato in premessa, di estendere anche alla rendicontazione dei programmi operativi 2013 delle Organizzazioni di Produttori (OP) del settore ortofrutticolo, i massimali riportati al punto 4 della parte dispositiva della DGR n. 2025 del 4/11/2013 -con la quale sono stati approvati gli importi forfettari e i valori massimi di spesa ammissibili nei programmi operativi delle OP per l'anno 2014- ai fini giustificativi dell'utilizzo delle macchine e attrezzature aziendali per i lavori in economia, che risultano essere i seguenti:

- 16,61 Euro/ora nel caso di trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agroforestali nonché di carro e lama apripista per il trasporto di materiale in zone di difficile transito (60 - 112 KW);
- 19,90 Euro/ora nel caso di trattrice agricola gommata con organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trincia stocchi e botte per trattamenti e diserbi da 60 - 75 KW;
- 41,86 Euro/ora nel caso di trattrice agricola gommata con organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trincia stocchi e botte per trattamenti e diserbi da 120 KW;
- 8,92 Euro/ora nel caso di trattore da 59 KW munito di agevolatrice;

2. di stabilire che il presente decreto venga trasmesso alle Organizzazioni di Produttori (OP) del settore ortofrutticolo e loro Associazioni (AOP), al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'AGEA e all'AVEPA per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs 33/2013;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

(Codice interno: 268982)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 7 del 14 febbraio 2014

Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". SOCIETA' AGRICOLA FUNGHI DELLA MARCA s.s. con sede legale a Oderzo (TV). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013. *[Agricoltura]*

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore della SOCIETA' AGRICOLA FUNGHI DELLA MARCA s.s. con sede legale a Oderzo (TV). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Domanda di concessione n. 0004/2014/C, prot. n. 28939 del 22/01/2014; Comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 42231 del 30/01/2014; Verbale istruttorio del 06/02/2014.

Il Direttore

VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all'approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata" (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001;

VISTA la domanda di concessione n. 0004/2014/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 dalla SOCIETA' AGRICOLA FUNGHI DELLA MARCA s.s. con sede legale a Oderzo (TV), per il prodotto funghi prataioli e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Oderzo (TV);

PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione;

VISTO il verbale istruttorio del 06/02/2014 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l'istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo;

CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la concessione d'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001, al soggetto richiedente SOCIETA' AGRICOLA FUNGHI DELLA MARCA s.s. con sede legale a Oderzo (TV), per il prodotto funghi prataioli e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Oderzo (TV);

CONSIDERATO che occorre precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sul prodotto funghi prataioli, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 e 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;

decreta

1. di concedere l'uso del marchio "Qualità Verificata" alla SOCIETA' AGRICOLA FUNGHI DELLA MARCA s.s. con sede legale a Oderzo (TV), per il prodotto funghi prataioli e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Oderzo (TV);

2. di precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sul prodotto funghi prataioli, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;
3. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zannol

(Codice interno: 268983)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 8 del 14 febbraio 2014

Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". AZIENDA AGRICOLA DI VIA RABOSO SOCIETA' AGRICOLA s.s. con sede legale a Moriago della Battaglia (TV). Legge regionale 31 maggio 2001, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore dell'AZIENDA AGRICOLA DI VIA RABOSO SOCIETA' AGRICOLA s.s. con sede legale a Moriago della Battaglia (TV). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Domanda di concessione n. 0005/2014/C, prot. n. 31504 del 23/01/2014; Comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 42250 del 30/01/2014; Verbale istruttorio del 06/02/2014.

Il Direttore

VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all'approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata" (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001;

VISTA la domanda di concessione n. 0005/2014/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 dall'AZIENDA AGRICOLA DI VIA RABOSO SOCIETA' AGRICOLA s.s. con sede legale a Moriago della Battaglia (TV), per il prodotto funghi prataioli e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Moriago della Battaglia (TV);

PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione;

VISTO il verbale istruttorio del 06/02/2014 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l'istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo;

CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la concessione d'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001, al soggetto richiedente AZIENDA AGRICOLA DI VIA RABOSO SOCIETA' AGRICOLA s.s. con sede legale a Moriago della Battaglia (TV), per il prodotto funghi prataioli e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Moriago della Battaglia (TV);

CONSIDERATO che occorre precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sul prodotto funghi prataioli, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 e 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;

decreta

1. di concedere l'uso del marchio "Qualità Verificata" all'AZIENDA AGRICOLA DI VIA RABOSO SOCIETA' AGRICOLA s.s. con sede legale a Moriago della Battaglia (TV), per il prodotto funghi prataioli e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Moriago della Battaglia (TV);
2. di precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sul prodotto funghi prataioli, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;
3. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zannol

(Codice interno: 268984)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 9 del 14 febbraio 2014

Concessione d'uso del marchio "Qualita' Verificata". SOCIETA' AGRICOLA FUNGUS DI ULLIANA & CUSIN s.s. con sede legale a Cordignano (TV). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore della SOCIETA' AGRICOLA FUNGUS DI ULLIANA & CUSIN s.s. con sede legale a Cordignano (TV). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Domanda di concessione n. 0006/2014/C, prot. n. 35285 del 27/01/2014; Comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 42260 del 30/01/2014; Verbale istruttorio del 06/02/2014.

Il Direttore

VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all'approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata" (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001;

VISTA la domanda di concessione n. 0006/2014/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 dalla SOCIETA' AGRICOLA FUNGUS DI ULLIANA & CUSIN s.s. con sede legale a Cordignano (TV), per il prodotto funghi prataioli e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Cordignano (TV);

PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione;

VISTO il verbale istruttorio del 06/02/2014 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l'istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo;

CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la concessione d'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001, al soggetto richiedente SOCIETA' AGRICOLA FUNGUS DI ULLIANA & CUSIN s.s. con sede legale a Cordignano (TV), per il prodotto funghi prataioli e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Cordignano (TV);

CONSIDERATO che occorre precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sul prodotto funghi prataioli, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 e 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;

decreta

1. di concedere l'uso del marchio "Qualità Verificata" alla SOCIETA' AGRICOLA FUNGUS DI ULLIANA & CUSIN s.s. con sede legale a Cordignano (TV), per il prodotto funghi prataioli e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Cordignano (TV);
2. di precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sul prodotto funghi prataioli, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;
3. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zannol

(Codice interno: 268985)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 11 del 24 febbraio 2014

Disposizioni regionali sulla gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione biologica. Termini presentazione comunicazioni al sistema informativo veneto BOPV. (Regg. (CE) nn. 834/2007 e 889/2008, Dlgs. n. 220/95, DM 09/08/2012, Dgr n. 3934/2009).

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Adozione in Veneto delle disposizioni per la presentazione, da parte degli operatori assoggettati al sistema di produzione biologico, dei programmi annuali informatizzati di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto dipartimentale ministeriale 3 febbraio 2014 (n. 7869) pubblicato sulla G.U.R.I. del 12/02/2014, serie generale n. 35.

Il Direttore

VISTI i Regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220 "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico";

VISTO il Decreto ministeriale 27 novembre 2009 (n. 18354) "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.";

VISTO il Decreto ministeriale 9 agosto 2012 (n. 18321) contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità, ed in particolare l'art. 8, p. 6 che prevedere che il termine di entrata in vigore del medesimo decreto possa essere modificato sentite le regioni e le province autonome;

VISTO il Decreto dipartimentale ministeriale 27 dicembre 2012 contenente disposizioni transitorie al decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 (n. 2049) ed in particolare l'art. 2, p.2 che differisce la data di entrata in vigore dl decreto ministeriale 9 agosto 2012 in materia di programmi annuali di produzione;

VISTO il Decreto dipartimentale ministeriale 3 febbraio 2014 (n. 7869), pubblicato sulla G.U.R.I. del 12/02/2014 serie generale n. 35, ed in particolare il pp. 1) e 4) dell'Articolo unico che stabiliscono rispettivamente che il termine di entrata in vigore del DM 09/08/2012 (n. 18321) è fissato al 1° marzo 2014 e che gli operatori che hanno inserito la notifica informatizzata nei sistemi informativi autonomi regionali - come nel caso del Veneto - sono tenuti ad applicare le disposizioni adottate dalla medesima amministrazione regionale al fine della presentazione dei programmi annuali di produzione succitati;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2952 del 26/09/2006 "Sistema regionale di vigilanza e controllo settore agricoltura biologica. Approvazione progetto "Biobank Open Project Veneto" e affidamento incarico realizzazione a C.I.H.E.A.M.- I.A.M.B. (Reg. (CEE) n. 2092/91 e D.Lgs n. 220/95, Dgr n. 4399/2004)" con la quale è stato peraltro costituito l'applicativo per l'informatizzazione delle notifiche e dei programmi annuali di produzione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Articolo unico, p. 5) del succitato Decreto 3 febbraio 2014, la presentazione del programma annuale di produzione completo di tutte le unità produttive al sistema informativo autonomo regionale del Veneto "Biobank Open Project Veneto" (BOPV) adempie agli obblighi previsti dall'art. 2 del DM 09/08/2012 (n. 18321);

CONSIDERATO quindi che le altre Regioni dotate di sistemi informativi autonomi, nei cui territori possono insistere unità produttive di operatori che hanno costituito un fascicolo aziendale nel Veneto e dove questi presentano anche il programma annuale di produzione completo, devono essere necessariamente informate riguardo all'adozione delle disposizioni di cui al

presente provvedimento;

TENUTO CONTO che, tra il Sistema informativo biologico nazionale (SIB), istituito con decreto ministeriale 1° febbraio 2012, ed i sistemi informativi autonomi regionali (Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, e Veneto) la cooperazione applicativa non è ancora divenuta operativa, e che pertanto gli obblighi di notifica e di comunicazione dei programmi annuali riguardanti in particolar modo gli operatori Importatori continuano transitoriamente ad essere gestiti nel SIB;

VISTO il Decreto ministeriale 20 dicembre 2013 (n. 15962) "Disposizioni per l'adozione di un elenco di <<non conformità>> riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013", pubblicato sulla GURI del 10/02/2014, Serie generale n. 33, ed in particolare l'All. 1 TABELLA NON CONFORMITA' che prevede tra l'altro, nell'Area dei Documenti previsti dal sistema di controllo, i termini di "compilazione" e "spedizione" dei programmi annuali di produzione;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale del Veneto n. 3934 del 22/12/2009 "Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici. Approvazione Programma attività 2009 e affidamento incarico a Veneto Agricoltura. Attribuzione funzioni amministrative e di vigilanza." e successive modifiche e integrazioni, e n. 3549 del 30/12/2010 "Costituzione dello Sportello Unico Agricolo. Approvazione del Piano industriale per l'inserimento del personale regionale e la definizione dei servizi territoriali (art. 6, comma 1 ter Lr 25 febbraio 2005 n. 9) riguardante tra l'altro l'affidamento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) la gestione delle funzioni amministrative riguardanti l'istruttoria delle notifiche di adesione al sistema di controllo (art. 28, pp. 1 e 3 del Reg. CE n. 834/2007);

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2611 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli art. 9,11,13 e 15 della legge regionale n. 54/2012" nella quale la relativa competenza in materia programmazione sulla produzione biologica dell' ex Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari viene assegnata alla Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari;

RITENUTO quindi di dover provvedere, sulla scorta dell'istruttoria effettuata a riguardo dalla competente Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari, all'adozione delle disposizioni programmatorie per la presentazione informatizzata dei programmi annuali di produzione sullo specifico sistema informativo regionale BOPV;

decreta

1. di stabilire che, per l'anno 2014, ai termini di quanto disposto dal D.M. 9 agosto 2012 (n. 18321) e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare dal decreto dipartimentale ministeriale 3 febbraio 2014 (n. 7869) articolo unico, p. 4), dal prossimo 1° marzo al 30 giugno 2014 gli operatori che, ai sensi dell'art. 5, p. 3 del DM 09/08/2012, hanno costituito il fascicolo aziendale in Veneto -sia in caso di prima notifica che di notifica di variazione- presentano i Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e quelli di Produzione Zootecnica (PAPZ) al sistema informativo regionale "BOPV";
2. di stabilire che:
3. per l'anno 2014, ai termini di quanto disposto dal decreto ministeriale 9 agosto 2012 (n. 18321) e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare dal decreto dipartimentale ministeriale 3 febbraio 2014 (n. 7869) articolo unico, p. 4), gli operatori che -ai sensi dell'art. 5, p. 3 del DM 09/08/2012- hanno costituito il fascicolo aziendale in Veneto possono presentare i Programmi Annuali delle Produzioni d'Acquacoltura (PAPA) e quelli delle Preparazioni (PAP) al sistema informativo regionale BOPV;
4. dal 2015 -sia in caso di prima notifica che di notifica di variazione- gli operatori presentano i PAPA ed i PAP, sul BOPV, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
   I Programmi Annuali delle Importazioni (PAI), in attesa del completamento delle funzionalità di cooperazione applicativa tra il SIB ed il BOPV, sono presentati al SIB secondo le modalità indicate all'articolo unico, p. 3) del decreto dipartimentale ministeriale 3 febbraio 2014 (n. 7869);
3. di deputare l'AVEPA alla redazione e pubblicazione del relativo manuale operativo per l'inserimento sul sistema regionale BOPV dei succitati programmi annuali informatizzati;
4. di prevedere che l'eventuale accertamento agli operatori di "inosservanze", per l'errata o mancata compilazione e ritardata spedizione dei programmi annuali di produzione, e la conseguente applicazione delle corrispondenti misure di cui al DM 20/12/2013 (n. 15962), da parte degli Organismi di Controllo, avvenga nel rispetto delle disposizioni recate anche dal presente provvedimento;
5. di stabilire che il presente decreto sia inviato al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, alle Regioni che non si avvalgono del SIB, agli Organismi di Controllo autorizzati per il sistema di produzione biologico ed all'AVEPA;

6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 14/03/2013 n. 33;
8. di stabilire che il presente decreto, sia pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zannol

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI PADOVA E FORESTALE DI PADOVA E ROVIGO

(Codice interno: 269183)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI PADOVA E FORESTALE DI PADOVA E ROVIGO n. 79 del 26 febbraio 2014

OPCM 3906/2010 - Ordinanza Commissariale n. 18/2011. Consulenze e indagini funzionali agli interventi di messa in sicurezza idraulica. Affidamento incarico professionale per indagini e relazioni geologiche-geotecniche sul canale Roncajette-Bacchiglione ai sensi del DM 14.01.2008. CIG: Z840D15E96.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiudica definitivamente l'incarico professionale per un service tecnico alla società Geotechna s.r.l., con sede in Torri di Quartesolo (VI), via degli Avieri 26 - P.I.: 00673940243, finalizzato ad indagini e alla redazione di relazioni geologiche e geotecniche ai sensi del DM 14.01.2008.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di aggiudicare, per le motivazioni esposte in premessa, l'incarico di un service tecnico per indagini e relazioni geologiche-geotecniche ai sensi del DM 14.01.2008 alla società Geotechna srl, con sede in Torri di Quartesolo (VI), via degli Avieri 26 - P.I.: 00673940243 per l'importo di Euro 16.435,34, comprensivo di Euro 500,00 per oneri di sicurezza, oltre ad IVA nei termini di legge;
2. di approvare l'allegato schema di incarico (All. A) che individua modalità e termini della prestazione richiesta alla citata ditta, nonché le rispettive obbligazioni a carico delle parti;
3. di dare atto che la copertura della spesa complessiva trova la necessaria disponibilità finanziaria nell'impegno assunto con OPCM 3906/2010 Ordinanza Commissariale n 18/2011, allegato B punto 10, per l'importo di Euro 100.000,00 sul capitolo della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tiziano Pinato

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 79 del 26 febbraio 2014

Rep. n.

REGIONE DEL VENETO

Sezione Difesa Idrogeologica di Padova

e Forestale di Padova e Rovigo

SCHEMA ATTO DI INCARICO

Contenente le norme e le condizioni per affidamento dell'incarico professionale per indagini geologiche-geotecniche sul canale Roncajette-Bacchiglione. Punto n. 10 dell'Allegato B dell' Ordinanza n. 18 del 14 giugno del Commissario Delegato.

CUP: - CIG:

TRA

il dott. ing. , nato a il , Direttore della Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo, che interviene nel presente atto in base alla nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione del Veneto prot. n. del , soggetto individuato con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del n. quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nei compiti di cui all'O.P.C.M. n. 3906 e che agisce in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato per la carica presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia,

e

sig. , con sede in , C.F. e P.IVA di seguito, per brevità, denominato "contraente" rappresentato legalmente da , nato a il , C.F.

PREMESSO che:

- in esito agli eventi alluvionali del 31 ottobre – 2 novembre 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri con apposita Ordinanza n. 3906 del 13 novembre 2010 ha stabilito le linee fondamentali riguardo gli interventi urgenti di protezione civile. Con tale Ordinanza, all'art. 1, ha altresì nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per il superamento dell'emergenza;

- con Ordinanza n. 2 del 23 novembre 2010 il Commissario delegato ha nominato i soggetti attuatori, tra i quali figura il Segretario Generale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell'Adige, nominato soggetto attuatore per la pianificazione di azioni e interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico;
- con Ordinanza n. 18 del 14 giugno 2011 il Commissario Delegato ha provveduto all'approvazione degli interventi urgenti ed indifferibili necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati dagli eventi novembre 2010 ed inoltre ha provveduto all'impegno della somma complessiva di € 25.580.000,00 di cui € 7.800.000,00 per lavori del Genio Civile di Padova - assegnata a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia;
- al punto n. 10 dell'Allegato B della sopra citata Ordinanza n. 18 risulta quello denominato "Consulenze e indagini funzionali agli interventi di messa in sicurezza idraulica" dell'importo complessivo di € 100.000,00;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3960 del 17 agosto 2011, il Prefetto di Verona è stato nominato Commissario Delegato in sostituzione del Presidente della Regione del Veneto per il superamento della situazione di criticità e autorizzato ad avvalersi del personale della struttura già operante ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3906/2010;
- con Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 2427 del 27 novembre 2012 si è preso atto della cessazione della gestione emergenziale del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3906/2010 a partire dal 1 dicembre 2012 nonché del relativo passaggio dalla gestione emergenziale alla gestione ordinaria in capo all'Amministrazione regionale;
- con l'Ordinanza n. 43 del 24 gennaio 2013 è stato individuato il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Veneto, nonché soggetto titolare della relativa contabilità speciale;
- con Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 176 del 11 febbraio 2013 sono state trasferite al Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità le competenze connesse al superamento dell'emergenza in relazione ai rischi insistenti sul territorio;
- con decreto n. 24 del 5 marzo 2013 il Presidente della Giunta Regionale ha individuato le strutture regionali coinvolte, in particolare il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità quale soggetto

responsabile del coordinamento degli interventi in argomento e i Dirigenti delle Unità di Progetto Genio Civile per il completamento dei medesimi;

- con nota n. 520821 del 29.11.2013 il Dirigente dell'U.P. del Genio Civile di Padova ha richiesto alla Direzione Difesa del Suolo l'autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006 per l'affidamento del service in oggetto con copertura economica nell'ordinanza n. 18/2011 - Punto 10, Allegato B, che presenta sufficiente disponibilità finanziaria;
- con nota 559535 del 23.12.2013 la Direzione Difesa del Suolo ha autorizzato a procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006, dell'incarico per l'esecuzione di sondaggi e redazione di relazioni geologiche e geotecniche sul Roncajette-Bacchiglione attestando che la spesa per detto incarico trova copertura nel punto 10 Allegato B all'OC n. 18/2011;
- a seguito di gara informale, come previsto dall'art. 125 comma 11, del D.lgs 163/2006, è stato provvisoriamente aggiudicato l'incarico professionale per indagini geologiche-geotecniche sul canale Roncajette-Bacchiglione, ai sensi del DM 14.01.2008 alla ditta .

CONSIDERATO:

- che con decreto n. del ; ;
- che con decreto n. del ;
- che ;
- che tale somma verrà liquidata su fattura.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO - MODALITA' DI ESECUZIONE

Il Direttore della Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo affida alla società l'incarico professionale per indagini geologiche-geotecniche sul canale Roncajette-Bacchiglione.

L'incarico sarà svolto dal Contraente secondo i contenuti, le modalità e i tempi indicati nel presente atto.

ART. 2 – CONTROLLI

La Regione del Veneto si riserva di controllare, per il tramite della Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo, l'attività conseguente al presente incarico, nonché di dare tutte le disposizioni che ritenesse eventualmente necessarie durante lo svolgimento dell'attività stessa.

Nell'ambito delle funzioni di controllo, la Regione del Veneto tramite le strutture di cui al precedente capoverso, potrà apportare variazioni ed integrazioni di dettaglio all'oggetto dell'incarico, al fine di assicurarne la migliore corrispondenza agli obiettivi da perseguire, senza che ciò possa costituire per il Contraente motivo per rivendicare maggiori o diversi compensi.

ART. 3 - DURATA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI

L'espletamento dell'incarico avrà durata di giorni ( ) a partire dal termine di inizio attività che verrà indicato nella lettera di comunicazione di accettazione dell'offerta.

Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di cui al precedente capoverso, sarà applicata una penale pari a € .

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta), rispetto ai singoli termini sopra citati, la Regione del Veneto, senza obbligo di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il Contraente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi, sia per onorari, sia per rimborsi spese.

Su richiesta scritta della società e comunque entro il termine della scadenza dell'incarico potraà essere concessa una proroga o sospensione dell'incarico per fatti o inconvenienti non riconducibili all'organizzazione o negligenza della società.

ART. 4 - COMPENSO ECONOMICO DELL' INCARICO

Per l'esecuzione del presente incarico professionale per indagini geologiche-geotecniche sul canale Roncajette-Bacchiglione, il compenso è fissato in € (euro) al netto dell' IVA al 22%.

L'importo verrà corrisposto su presentazione di regolare fattura intestata al Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, responsabile in attuazione dell'OCDPC 43/2013 presso la Regione del Veneto con sede in Venezia, Cannaregio 23 – C.F. 80007580279. La fattura sarà imputata alle risorse della Contabilità Speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia.

Sono compresi nell'importo succitato gli oneri per il personale, assicurazione e sicurezza ,spese di cancelleria, spese di copisteria, software necessario.

ART. 5 – OBBLIGHI PER LE TRANSAZIONI FINANZIARIE

L'affidatario, a pena di nullità del presente atto di affidamento, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

ART. 6 – COLLABORAZIONI

Il Contraente potrà avvalersi per lo svolgimento delle attività connesse alla presente convenzione di collaboratori esterni e studi professionali, rimanendo tuttavia unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per lo svolgimento del presente incarico. Dette collaborazioni avverranno sotto la piena responsabilità del contraente che provvederà a liquidarle direttamente .

ART. 7 – MODALITA' DI RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati costituenti il presente incarico dovranno essere prodotti su supporto cartaceo (un originale) e informatico in versione PDF e suddiviso in tre fascicoli distinti in relazione dei tre punti da analizzate.

Le relazioni geologiche e geotecniche dovranno essere complete di calcoli, schemi ecc. come previsto dal DM 14.01.2008

ART. 8 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

La documentazione prodotta dal Contraente a norma del presente atto è di proprietà della Regione del Veneto – Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo, che si riserva la facoltà di introdurre in essa tutte le variazioni che ritenesse necessarie senza che il Contraente possa opporre alcuna eccezione.

Il contraente si renderà garante che il personale da essa destinato allo svolgimento dell'incarico mantenga la riservatezza per quanto attiene a risultati, informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali essa verrà a conoscenza per l'esecuzione delle attività di cui al presente atto. I documenti derivanti dall'esecuzione del presente incarico sono di proprietà piena ed assoluta della Regione del Veneto – Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo.

ART. 9 - RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DI TERZI

Il Contraente esonera e tiene indenne la Regione del Veneto – Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente incarico.

Allegato A al Decreto n. 79 del 26 febbraio 2014

pag. 6/6

ART. 10 - ASSICURAZIONE DEI PROFESSIONISTI INCARICATI

Lo Studio scrivente dovrà comunicare i nominativi delle persone incaricate dell'Ufficio di Direzione Lavori e di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Ogni soggetto dovrà essere in possesso di regolare polizza professionale per le responsabilità connesse all'esecuzione del contratto.

ART. 11 - CONTROVERSIE

La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente incarico è demandata alla competenza del Foro di Venezia.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 118, comma 1, del D.Lgs.163/06.

ART. 13 – CLAUSOLE PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Le parti, nel sottoscrivere il presente atto, si impegnano a fare riferimento e a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 14 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE E CLAUSOLA D'USO

Tutte le spese del presente atto e da esso derivanti sono a carico del Contraente, il quale dichiara che le prestazioni oggetto dell'atto medesimo sono assoggettate all'I.V.A.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

Padova, lì

IL CONTRAENTE IL DIRETTORE

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA

(Codice interno: 269092)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 2 del 15 gennaio 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo e zootecnico in Comune di Follina per moduli 0.0075 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Fattoria La Dolza di Curto Giancarlo - Follina Pratica n. 3993.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda in data 15.07.2000; disciplinare n. 7196 di repertorio del 30.12.2013.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 15.07.2000 della ditta Fattoria La Dolza Di Curto Giancarlo, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7196 di repertorio del 30.12.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Fattoria La Dolza Di Curto Giancarlo *(omissis)* con sede a Follina, Via La Dolza n. 5, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo e zootecnico nel Comune di Follina (fg. 12 mapp. 498) per complessivi moduli medi 0.0075.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 30.12.2013 n. 7196 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 129,19 riferito all'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 269093)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 3 del 15 gennaio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Orsago per moduli 0.008. Concessionario : Pessotto Luciana - Orsago Pratica n. 1997.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 04.07.2013; disciplinare n. 7203 di repertorio del 31.12.2013.

Il Direttore

VISTO il decreto n.704 del 06.07.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 04.07.2013 della ditta Pessotto Luciana, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7203 di repertorio del 31.12.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Pessotto Luciana *(omissis)* con sede a Orsago, via F. Corridoni n. 20, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Orsago per moduli 0.008.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 05.07.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.12.2013 n. 7203 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 riferito all'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 269094)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 4 del 15 gennaio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 2 pozzi ad uso irriguo in Comune di Orsago per moduli 0.0012. Concessionario: Basso Alessandro Antonio - Orsago Pratica n. 1985.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 22.11.2013; disciplinare n. 7205 di repertorio del 31.12.2013.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1087 del 19.10.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 22.11.2013 della ditta Basso Alessandro Antonio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7205 di repertorio del 31.12.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Basso Alessandro Antonio *(omissis)* con sede a Orsago, via Borgo Basso n. 17/B, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 2 pozzi ad uso irriguo nel Comune di Orsago per moduli 0.0012.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 18.10.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.12.2013 n. 7205 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 riferito all'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 269095)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 5 del 15 gennaio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Mareno di Piave per moduli 0.01013. Concessionario : G.M. Galvanica Mareno s.r.l. - Mareno di Piave Pratica n. 1745.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 06.12.2013; disciplinare n. 7201 di repertorio del 31.12.2013.

Il Direttore

VISTO il decreto n.500 del 01.06.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 06.12.2013 della ditta G.M. Galvanica Mareno S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7201 di repertorio del 31.12.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta G.M. Galvanica Mareno S.r.l. (C.F. n. 03515600264) con sede a Mareno Di Piave, Via Cal Messa n. 63, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel Comune di Mareno Di Piave per moduli 0.01013.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 31.05.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.12.2013 n. 7201 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 2.404,88 riferito all'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 269096)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 6 del 15 gennaio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione aree verdi in Comune di Codognè per moduli 0.001. Concessionario : CAR- MET SpA - Codognè Pratica n. 1521.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 27.11.2013; disciplinare n. 7199 di repertorio del 30.12.2013.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1299 del 03.12.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 27.11.2013 della ditta Car - Met S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7199 di repertorio del 30.12.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Car - Met S.p.A. (C.F. n. 02239940279) con sede a Codogne', Via Cavour - Cimetta n. 9, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione aree verdi nel Comune di Codogne' per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 02.12.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 30.12.2013 n. 7199 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 riferito all'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 269097)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 7 del 15 gennaio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dal torrente Raboso ad uso irriguo in Comune di Farra di Soligo per moduli 0.05. Concessionario : Follador Alberto - Farra di Soligo Pratica n. 735.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 09.11.2013; disciplinare n. 7206 di repertorio del 31.12.2013.

Il Direttore

VISTO il decreto n.254 del 17.07.2008 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 09.11.2013 della ditta Follador Alberto, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7206 di repertorio del 31.12.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Follador Alberto *(omissis)* con sede a Farra Di Soligo, Via Canal Nuovo - Col S. Martino n. 16, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal torrente Raboso ad uso irriguo nel Comune di Farra Di Soligo per moduli 0.05.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 31.12.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.12.2013 n. 7206 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 riferito all'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 269098)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 8 del 15 gennaio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Cimadolmo per moduli 0.008. Concessionario : Marchioni Infissi srl - Cimadolmo Pratica n. 1507.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 28.10.2013; disciplinare n. 7202 di repertorio del 31.12.2013.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1329 del 14.12.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 28.10.2013 della ditta Marchioni Infissi S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7202 di repertorio del 31.12.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Marchioni Infissi S.r.l. (C.F. n. 03360830263) con sede a Cimadolmo, Via Venel n. 4, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel Comune di Cimadolmo per moduli 0.008.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 13.12.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.12.2013 n. 7202 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 riferito all'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 269099)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 104 del 21 febbraio 2014

Richiedente: Enel Divisione Infrastrutture e Reti-Sviluppo Rete Triveneto - Sede: Mestre Centro Casella Postale 144 Venezia - C.F./P.IVA: 05779711000 Concessione: 2 tratti di linea a 20 Kv interrati in Comune di Vittorio Veneto - PLA - TV600. Tratto 1: interramento tratto di linea compreso tra le cabine Via del Carso e Via Calvi; Tratto 2: interramento linea da cabina Via Calvi a cabina Viezzer - Pratica: C07241 - Rilascio di concessione sul demanio idrico. *[Acque]*

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 108654 in data 12.03.2013. Voto C.T.R.D. n. 76 in data 22.03.2013. Disciplinare n. 7261 di repertorio in data 18.02.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 12.03.2013 prot. n. 108654 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: 2 tratti di linea a 20 Kv interrati in Comune di Vittorio Veneto - PLA - TV600. Tratto 1: interramento tratto di linea compreso tra le cabine Via del Carso e Via Calvi; Tratto 2: interramento linea da cabina Via Calvi a cabina Viezzer;

VISTO il voto n. 76 in data 22.03.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7261 di rep. in data 18.02.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTO il D.L.gs. 1° agosto 2003, n. 259;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Enel Divisione Infrastrutture e Reti-Sviluppo Rete Triveneto con sede in Mestre Centro Casella Postale 144 Venezia - C.F./P.IVA: 05779711000, la concessione sul demanio idrico torrente Sora sulla base del Disciplinare n. 7261 di rep. in data 18.02.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 269197)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 105 del 21 febbraio 2014

Richiedente: Varaschin Pietro Sede: Tarzo Via XXV Aprile - (omissis)- Concessione: occupazione (in sanatoria) di area demaniale in prossimità del corso d'acqua Ruio Filippini in Comune di Tarzo fgl. 7 mapp. 22-25 - Pratica: C07335 - Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 526633 in data 03.12.2013. Voto C.T.R.D. n. 349 in data 19.12.2013. Disciplinare n. 7257 di repertorio in data 18.02.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 03.12.2013 prot. n. 526633 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: occupazione (in sanatoria) di area demaniale in prossimità del corso d'acqua Ruio Filippini in Comune di Tarzo fgl. 7 mapp. 22-25;

VISTO il voto n. 349 in data 19.12.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7257 di rep. in data 18.02.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART.1 - E' rilasciata al richiedente Varaschin Pietro con sede in Tarzo *(omissis)*, la concessione sul demanio idrico Ruio Filippini sulla base del Disciplinare n. 7257 di rep. in data 18.02.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 269100)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 106 del 21 febbraio 2014

Richiedente: Fondazione Benetton- Sede: Treviso Via Cornarotta 7 - C.F./P.IVA: 01236810261 - Concessione: costruzione di una passerella pedonale sul Canale Roggia in Comune di Treviso foglio 2° , mapp. di riferimento 254-253-256-257 - Pratica: C05211 - Rilascio di concessione di rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo. Domanda prot. n. 27951 in data 22.01.2014. Voto C.T.R.D. n. 467 in data 31.10.2003. Disciplinare n. 7258 di repertorio in data 18.02.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 22.01.2014 prot. n. 27951 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: costruzione di una passerella pedonale sul Canale Roggia in Comune di Treviso foglio 2° , mapp. di riferimento 254-253-256-257;

VISTO il voto n. 467 in data 31.10.2003 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7258 di rep. in data 18.02.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Fondazione Benetton con sede in Treviso Via Cornarotta - C.F./P.IVA: 01236810261, il rinnovo alla concessione sul demanio idrico Roggia sulla base del Disciplinare n. 7258 di rep. in data 18.02.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 269101)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 107 del 21 febbraio 2014

Richiedente: Galileo S.r.l. - Sede: Treviso Via Santa Bona Vecchia 62 - C.F./P.IVA: 04108950264 - Concessione: scarico acque reflue civili su fossato demaniale in via s. Bona Vecchia del Comune di Treviso foglio 6 mapp. di riferimento 271-486 - Pratica: C07343 - Rilascio di concessione di subingresso.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso. Domanda prot. n. 560715 in data 20.12.2013. Voto C.T.R.D. n. 175 in data 07.06.2004. Disciplinare n. 7259 di repertorio in data 18.02.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 20.12.2013 prot. n. 560715 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico acque reflue civili su fossato demaniale in via s. Bona Vecchia del Comune di Treviso foglio 6 mapp. di riferimento 271-486;

VISTO il voto n. 175 in data 07.06.2004 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7259 di rep. in data 18.02.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Galileo S.r.l. con sede in Treviso Via Santa Bona Vecchia - C.F./P.IVA: 04108950264, il subingresso alla concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7259 di rep. in data 18.02.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 269102)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 108 del 21 febbraio 2014

Richiedente: Galileo S.r.l. - Sede: Treviso Via Santa Bona Vecchia 62 - C.F./P.IVA: 04108950264 - Concessione: allargamento e mantenimento ponticello su fossato demaniale in località Santa Bona Vecchia del Comune di Treviso foglio 6 mapp. di riferimento 271-486 - Pratica: C07342 - Rilascio di concessione di subingresso.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso. Domanda prot. n. 560701 in data 20.12.2013. Voto C.T.R.D. n. 121 in data 14.05.2004. Disciplinare n. 7260 di repertorio in data 18.02.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 20.12.2013 prot. n. 560701 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: allargamento e mantenimento ponticello su fossato demaniale in località Santa Bona Vecchia del Comune di Treviso foglio 6 mapp. di riferimento 271-486;

VISTO il voto n. 121 in data 14.05.2004 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7260 di rep. in data 18.02.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Galileo S.r.l. con sede in Treviso Via Santa Bona Vecchia - C.F./P.IVA: 04108950264, il subingresso alla concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7260 di rep. in data 18.02.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 269103)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 109 del 25 febbraio 2014

Rettifica decreto di concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 3 pozzi ad uso industriale in Comune di Giavera del Montello per moduli 0.0567 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Latteria Montello SpA - Giavera del Montello. Pratica n. 1044.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto di concessione n.178 del 03.02.2012; disciplinare n. 5799 di repertorio del 16.01.2012; nota in data 24/01/2014 di richiesta aumento del prelievo d'acqua da parte della ditta interessata.

Il Direttore

VISTO il decreto di concessione n.178 del 03.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione a favore della ditta Latteria Montello S.p.A. con sede a GIAVERA DEL MONTELLO Treviso di derivare moduli 0.0567, pari a mc./annui 170.000, d'acqua dalla falda sotterranea ad uso Industriale;

VISTO che con nota in data 24/01/2014 la ditta interessata ha chiesto di aumentare il prelievo d'acqua fino a mc. annui 210.000 pari a moduli 0,07;

RITENUTO che a seguito di quanto richiesto, debba essere rettificato il Decreto di concessione emesso;

VISTO il disciplinare n. 5799 di repertorio del 16.01.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa.

decreta

ART. 1 - A modifica dell'art. 1 del Decreto n. 178 del 03.02.2012 e dell'art. 1 del Disciplinare n.5799 del 16.01.2012, il prelievo d'acqua della derivazione ad uso Industriale concesso viene aumentato a moduli 0.07 pari a 210.000 mc. annui.

ART. 2 - Vengono confermate le condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.01.2012 n. 5799 di repertorio.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 269104)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 110 del 25 febbraio 2014

Rettifica decreto di concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2 pozzi ad uso industriale, igienico sanitario ed antincendio in Comune di Riese Pio X per moduli 0.008 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Nordic Metalblok srl - Riese Pio X Pratica n. 3171.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto di concessione n. 274 del 14.08.2008; disciplinare n.2694 di repertorio del 11.08.2008; nota in data 28/01/2014 di richiesta diminuzione canoni e prelievi da parte della ditta interessata.

Il Direttore

VISTO il decreto di concessione n. 274 del 14.08.2008 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione a favore della ditta NORDIC METALBLOK s.r.l. con sede a RIESE PIO X Treviso di derivare moduli 0.008, pari a mc./annui 24.000, d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale, igienico sanitario ed antincendio;

VISTO che con nota in data 28/01/2014 la ditta interessata ha comunicato di diminuire il prelievo d'acqua fino a mc. annui 5.000, pari a moduli 0,016;

RITENUTO che a seguito di quanto richiesto, debba essere rettificato il Decreto di concessione emesso;

VISTO il disciplinare n.2694 di repertorio del 11.08.2008 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - A modifica dell'art. 1 del Decreto n. 274 del 14.08.2008 e dell'art. 1 del Disciplinare n. 2694 del 11.08.2008, il prelievo d'acqua della derivazione ad uso industriale, igienico sanitario ed antincendio concesso viene ridotto a moduli 0.0016 pari a 5.000 mc. annui.

ART. 2 - A modifica dell'art. 2 del Decreto n. 274 del 14.08.2008 e dell'art. 5 del Disciplinare n. 2694 del 11.08.2008 il canone dovuto, riferito al corrente anno, è di Euro 1.202,44.

ART. 3 - Vengono confermate le condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.08.2008 n. 2694 di repertorio.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA

(Codice interno: 268992)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 11 del 27 gennaio 2014

T.U. 11/12/1933 n. 1775. Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Brenta, tramite il DMV (deflusso minimo vitale) in località sbarramento di Mignano nel Comune di Campolongo sul Brenta (VI) per mod. medi 47 (4700 l/s) ad uso idroelettrico della Ditta Enel Green Power Spa di Roma. Pratica n. 4/BR/GD.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il Decreto di concessione per concessione di derivazione d'acqua da F.Brenta, tramite lo scarico del DMV(deflusso minimo vitale), in località Sbarramento di Mignano in Comune di Campolongo sul Brenta per mod. medi 47 (l/s 4700), per uso idroelettrico. Istanza 11/04/2013 della Ditta Enel Green Power spa di Roma R.D. 1775/1933

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 11/04/2013 della Ditta Enel Green Power spa, intesa ad ottenere il la concessione di derivazione dal Fiume Brenta, tramite lo scarico del DMV(deflusso minimo vitale) per mod. medi 47(l/s 4700) ad uso idroelettrico.

CONSIDERATO che l'acqua utilizzata dalla suddetta ditta risulta afferente allo scarico del DMV(deflusso minimo vitale) della concessione di derivazione dal Fiume Brenta, con sbarramento in loc. Mignano in Comune di Campolongo sul Brenta e centrale idroelettrica in loc. Cà Barzizza in Comune di Bassano del Grappa con Disciplinare n. 3154 del 22/03/1943, Decreto n. 335 del 31/12/1946 e successiva proroga con Decreto Lgs n. 258/2000;

RITENUTO pertanto, che la ditta, ai sensi dell'art. 83/bis della L.R. 11/2001, abbia titolo all'utilizzo della risorsa idrica ad uso idroelettrico, con il pagamento del previsto canone;

VISTO il disciplinare n. 178 del 16/12/2013, registrato all'Ufficio delle Entrate di Padova al n. 8325 in data 24/12/2013, integrativo del disciplinare n. 3154 del 22/03/1943, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolato l'utilizzo di acqua per la produzione di energia elettrica;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

VISTO la DGR 1610/2009;

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Enel Green Power spa(partita iva 10236451000) con sede in Roma in Viale Margherita, 124, il diritto di derivare dal Fiume Brenta, tramite lo scarico del DMV(deflusso minimo vitale) in loc. sbarramento Mignano nel Comune di Campolongo sul Brenta(VI), per una portata media di 47 (l/s 4700) ad uso idroelettrico, atto a produrre sul salto di 4,62 m la potenza nominale media di kW 213,01 con restituzione d'acqua nel medesimo fiume.

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31/03/2029, corrispondente alla scadenza della derivazione ad uso idroelettrico principale della centrale di Cà Barzizza in Comune di Bassano del Grappa(4/BR/GD),subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare in data 16/12/2013 n. 178 di registro atti Genio Civile di Vicenza e verso il pagamento del

canone annuo di Euro 6247,58 per l'anno 2014, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

ART. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268993)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 12 del 27 gennaio 2014

T.U. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Istanza del Consorzio di Bonifica Riviera Berica ora Alta Pianura Veneta di S. Bonifacio (VR), per la concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo, dagli scoli Risarola e Anguissolo in comune di Brendola (VI) in località Pilette, con restituzione della risorsa idrica al Fiumicello Brendola. Moduli medi 0,17 (17 l/sec). Decreto di concessione per derivare acqua ad uso irriguo. Pratica n. 622/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dagli scoli Risarola e Anguissolo in Comune di Brendola(VI), in località Pilette, con restituzione della risorsa idrica al fiumicello Brendola. Istanza n. 889 del 24/02/1999 del Consorzio di Bonifica Riviera Berica ora Alta Pianura Veneta di S.Bonifacio(VR). R.D. 1775/1933 - D.G.R. n. 694/2013.

Il Direttore

PREMESSO: che con istanza, datata 24//02/1999 n.889, il Consorzio di Bonifica Riviera Berica ora Alta Pianura Veneta di S.Bonifacio(VR), con sede in Via Oberdan, 2 in Comune di S.Bonifacio(VR) (c.f. 92021070237) ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo, dagli scoli Risarola e Anguissolo in Comune di Brendola(VI), in località Pilette, con restituzione della risorsa idrica al Fiumicello Brendola per mod. medi 0,17 (l/s 17).

- che nel corso dell' istruttoria non sono pervenute osservazioni all'istanza presentata;
- che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Vicenza, con voto n. 241 in data 23/09/2013 ha espresso parere idraulico favorevole;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico di Venezia, prot. n. 175/B.5.11/2 del 19/03/2012, relativo all'istanza in oggetto;

ACCERTATO che il presente Decreto, viene rilasciato, ai sensi della D.G.R.V. n. 694 del 14.05.2013;

VISTI gli atti di istruttoria, espletata a norma di legge;

VISTO il disciplinare n. 187 di rep. sottoscritto in data 23/12/2013 contenente gli obblighi e le prescrizioni/condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n. 112;

VISTA la L.R. 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 694 del 14.05.2013;

decreta

ART. 1 - Fatto salvi i diritti di terzi, è concesso al Consorzio di Bonifica Riviera Berica ora Alta Pianura Veneta di S.Bonifacio(VR), con sede in Via Oberdan, 2 in Comune di S.Bonifacio(VR) (c.f. 92021070237) la concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo, dagli scoli Risarola e Anguissolo in Comune di Brendola(VI), in località Pilette, con restituzione della risorsa idrica al Fiumicello Brendola, per mod. medi 0,17 (l/s 17).

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel citato disciplinare n. 187 di Rep. in data 23/12/2013 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46,70 per l'anno 2013, calcolato ai sensi della vigente normativa e del tasso di inflazione programmato per l'anno 2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

ART. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268994)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 13 del 27 gennaio 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Istanza del Consorzio di Bonifica Riviera Berica ora Alta Pianura Veneta di S. Bonifacio(VR), per la concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo, dal Fiumicello Brendola ed affluenti che alimentano lo scolo Palù, in Comune di Brendola (VI), con restituzione della risorsa idrica al medesimo Fiumicello Brendola. Moduli medi 0,15 (15 l/sec). Decreto di concessione per derivare acqua ad uso irriguo. Pratica n. 623/AG

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Fiumicello Brendola ed suoi affluenti che alimentano lo scolo Palù in Comune di Brendola(VI), con la restituzione della risorsa idrica la medesimo Fiumicello Brendola. Istanza n. 890 del 24/02/1999 del Consorzio di Bonifica Riviera Berica ora Alta Pianura Veneta di S.Bonifacio(VR). R.D. 1775/1933 - D.G.R. n. 694/2013.

Il Direttore

PREMESSO: che con istanza, datata 24//02/1999 n.890, il Consorzio di Bonifica Riviera Berica ora Alta Pianura Veneta di S.Bonifacio(VR), con sede in Via Oberdan, 2 in Comune di S.Bonifacio(VR) (c.f. 92021070237) ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo, dal Fiumicello Brendola ed suoi affluenti che alimentano lo scolo Palù in Comune di Brendola(VI), con restituzione della risorsa idrica al medesimo Fiumicello Brendola per mod. medi 0,15 (l/s 15).

- che nel corso dell' istruttoria non sono pervenute osservazioni all'istanza presentata;
- che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Vicenza, con voto n. 240 in data 23/09/2013 ha espresso parere idraulico favorevole;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico di Venezia, prot. n. 174/B.5.11/2 del 19/03/2012, relativo all'istanza in oggetto;

ACCERTATO che il presente Decreto, viene rilasciato, ai sensi della D.G.R.V. n. 694 del 14.05.2013;

VISTI gli atti di istruttoria, espletata a norma di legge;

VISTO il disciplinare n. 188 di rep. sottoscritto in data 23/12/2013 contenente gli obblighi e le prescrizioni/condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n. 112;

VISTA la L.R. 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 694 del 14.05.2013;

decreta

ART. 1 - Fatto salvi i diritti di terzi, è concesso al Consorzio di Bonifica Riviera Berica ora Alta Pianura Veneta di S.Bonifacio(VR), con sede in Via Oberdan, 2 in Comune di S.Bonifacio(VR) (c.f. 92021070237) la concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo, dal Fiumicello Brendola ed suoi affluenti che alimentano lo scolo Palù in Comune di Brendola(VI), con restituzione della risorsa idrica al medesimo Fiumicello Brendola, per mod. medi 0,15 (l/s 15).

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel citato disciplinare n. 188 di Rep. in data 23/12/2013 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46,70 per l'anno 2013, calcolato ai sensi della vigente normativa e del tasso di inflazione programmato per l'anno 2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

ART. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268995)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 14 del 27 gennaio 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Istanza del Consorzio di Bonifica Riviera Berica ora Alta Pianura Veneta di S. Bonifacio(VR), per la concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo, dal Fiumicello Brendola e suoi affluenti per alimentare lo scolo Massina, in Comune di Sarego (VI), con restituzione della risorsa idrica tramite lo scolo Massina al Fiumicello Brendola. Moduli medi 0,16 (16 l.sec). Decreto di concessione per derivare acqua ad uso irriguo. Pratica n. 625/AG

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Fiumicello Brendola e suoi affluenti per alimentare lo scolo Massina in Comune di Sarego(VI), con la restituzione della risorsa idrica tramite lo scolo Massina al Fiumicello Brendola. Istanza n. 887 del 24/02/1999 del Consorzio di Bonifica Riviera Berica ora Alta Pianura Veneta di S.Bonifacio (VR). R.D. 1775/1933 - D.G.R. n. 694/2013.

Il Direttore

PREMESSO: che con istanza, datata 24//02/1999 n.887, il Consorzio di Bonifica Riviera Berica ora Alta Pianura Veneta di S.Bonifacio(VR), con sede in Via Oberdan, 2 in Comune di S.Bonifacio(VR) (c.f. 92021070237) ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo, dal Fiumicello Brendola e suoi affluenti per alimentare lo scolo Massina in Comune di Sarego(VI), con restituzione della risorsa idrica tramite lo scolo Massina al Fiumicello Brendola per mod. medi 0,16 (l/s 16).

- che nel corso dell' istruttoria non sono pervenute osservazioni all'istanza presentata;
- che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Vicenza, con voto n. 239 in data 23/09/2013 ha espresso parere idraulico favorevole;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico di Venezia, prot. n. 176/B.5.11/2 del 19/03/2012, relativo all'istanza in oggetto;

ACCERTATO che il presente Decreto, viene rilasciato, ai sensi della D.G.R.V. n. 694 del 14.05.2013;

VISTI gli atti di istruttoria, espletata a norma di legge;

VISTO il disciplinare n. 189 di rep. sottoscritto in data 23/12/2013 contenente gli obblighi e le prescrizioni/condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n. 112;

VISTA la L.R. 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 694 del 14.05.2013;

decreta

ART. 1 - Fatto salvi i diritti di terzi, è concesso al Consorzio di Bonifica Riviera Berica ora Alta Pianura Veneta di S.Bonifacio(VR), con sede in Via Oberdan, 2 in Comune di S.Bonifacio(VR) (c.f. 92021070237) la concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo, dal Fiumicello Brendola e suoi affluenti per alimentare lo scolo Massina in Comune di Sarego(VI), con restituzione della risorsa idrica tramite lo scolo Massina al Fiumicello Brendola, per mod. medi 0,16 (l/s 16).

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel citato disciplinare n. 189 di Rep. in data 23/12/2013 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46,70 per l'anno 2013, calcolato ai sensi della vigente normativa e del tasso di inflazione programmato per l'anno 2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

ART. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268996)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 22 del 29 gennaio 2014

O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F - Intervento S.U. n. 18 - Interventi indifferibili n. 6. LL.RR. n. 1/75 art. 3 e n. 58/84 art. 17. Lavori di somma urgenza per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Boschi e sovralzo e ringrosso da Capovilla a Casa Stedile in Comune di Caldogno (VI). Liquidazione saldo indennità per costituzione di servitù mapp. nn. 338, 240, 244, 237 e 238 del foglio 17 del Comune di Villaverla (VI) e mapp. nn. 7 e 168 del foglio 16 del Comune di Dueville (VI).

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'indennità definitiva da corrispondere per la costituzione di servitù su superfici in proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n.3906/2010; D.P.R. 327/2001, art. 21. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: verbale di accordo bonario in data in data 07.06.2011.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. è liquidata l'indennità per costituzione di servitù, come specificato in premessa, relativa ai mappali da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di somma urgenza realizzati per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Boschi e sovralzo e ringrosso da Capovilla a Casa Stedile in Comune di Caldogno (VI) di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F - Intervento S.U. n.18 - Interventi indifferibili n.6 - a favore del Sig. Stedile Antonio, c.f. STDNTN49S16M032P.

2. la spesa complessiva di Euro. 2.889,00 da corrispondere a saldo per indennità di servitù è posta a carico della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia.

3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268997)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 23 del 29 gennaio 2014

O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F - Intervento S.U. n. 18 - Interventi indifferibili n. 6. LL.RR. n. 1/75 art. 3 e n. 58/84 art. 17. Lavori di somma urgenza per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Boschi e sovralzo e ringrosso da Capovilla a Casa Stedile in Comune di Caldogno (VI). Liquidazione saldo indennità per costituzione di servitù mapp. n. 19 del foglio 16 del catasto terreni del Comune di Dueville (VI).

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'indennità definitiva da corrispondere per la costituzione di servitù su superfici in proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n.3906/2010; D.P.R. 327/2001, art. 21. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: verbale di accordo bonario in data in data 07.06.2011.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. è liquidata l'indennità per costituzione di servitù, come specificato in premessa, relativa ai mappali da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di somma urgenza realizzati per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Boschi e sovralzo e ringrosso da Capovilla a Casa Stedile in Comune di Caldogno (VI) di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F - Intervento S.U. n.18 - Interventi indifferibili n.6 - a favore delle seguenti ditte:

STEDILE ANTONIO, c.f. STDNTN49S16M032P per l'importo di Euro. 151,20.

CHILESE ROBERTA, c.f. CHLRRT51L48E354W per l'importo di Euro. 151,20.

2. la spesa complessiva di Euro. 302,40 da corrispondere a saldo per indennità di servitù è posta a carico della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia.

3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268998)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 24 del 29 gennaio 2014

O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F - Intervento S.U. n. 18 - Interventi indifferibili n. 6. LL.RR. n. 1/75 art. 3 e n. 58/84 art. 17. Lavori di somma urgenza per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Boschi e sovralzo e ringrosso da Capovilla a Casa Stedile in Comune di Caldogno (VI). Liquidazione saldo indennità per costituzione di servitù mapp. n.177 del foglio 6 del C.T. Comune di Caldogno (VI).

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'indennità definitiva da corrispondere per l'esproprio di superfici in proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n.3906/2010; D.P.R. 327/2001, art. 21. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: verbale di accordo bonario in data in data 02.10.2012.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. è liquidata l'indennità per costituzione di servitù, come specificato in premessa, relativa ai mappali da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di somma urgenza realizzati per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Boschi e sovralzo e ringrosso da Capovilla a Casa Stedile in Comune di Caldogno (VI) di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F - Intervento S.U. n.18 - Interventi indifferibili n.6 - a favore delle seguenti ditte:

MILAN MARGHERITA, c.f. MLN MGH 61A70 H829B, per Euro. 239,50

TAGLIAPIETRA DANIELA, c.f. TGL DNL 90B59 L157I, per Euro. 119,76

TAGLIAPIETRA DAVIDE, c.f. TGL DVD 94E23 L157M, per Euro. 119,76

TAGLIAPIETRA MARIALUISA, c.f. TGL MLS 89D42 L157F, per Euro. 119,76

TAGLIAPIETRA TARCISIO, c.f. TGL TCS 82M09 L840F, per Euro. 119,75

per l'importo complessivo a saldo di Euro. 718,53.

2. la spesa complessiva di Euro. 718,53 da corrispondere a saldo per indennità per costituzione di servitù è posta a carico della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia.

3. la predetta indennità non è soggetta, ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 268999)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 25 del 29 gennaio 2014

O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F - Intervento S.U. n. 18 - Interventi indifferibili n. 6. LL.RR. n. 1/75 art. 3 e n. 58/84 art. 17. Lavori di somma urgenza per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Boschi e sovralzo e ringrosso da Capovilla a Casa Stedile in Comune di Caldogno (VI). Liquidazione saldo indennità per costituzione di servitù mapp. n.199 e 219 del foglio 6 del C.T. Comune di Caldogno (VI).

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'indennità definitiva da corrispondere per la costituzione di servitù su superfici in proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n.3906/2010; D.P.R. 327/2001, art. 21. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: verbale di accordo bonario in data in data 22.10.2012.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. è liquidata l'indennità per costituzione di servitù, come specificato in premessa, relativa ai mappali da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di somma urgenza realizzati per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Boschi e sovralzo e ringrosso da Capovilla a Casa Stedile in Comune di Caldogno (VI) di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F - Intervento S.U. n.18 - Interventi indifferibili n.6 - a favore delle seguenti ditte:

ORIOLI SANTE, c.f. RLO SNT 29H17 B403X, per Euro. 21,47

ORIOLI GIANNI, c.f. RLO GNN 59B24 L840H, per Euro. 150,28

ORIOLI GIGLIOLA, c.f. RLO GLL 60M60 L840W, per Euro. 150,28

per l'importo complessivo a saldo di Euro. 322,03.

2. la spesa complessiva di Euro. 322,03 da corrispondere a saldo per indennità per costituzione di servitù è posta a carico della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia.

3. la predetta indennità non è soggetta, ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269000)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 26 del 29 gennaio 2014

O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F - Intervento S.U. n. 18 - Interventi indifferibili n. 6. LL.RR. n. 1/75 art. 3 e n. 58/84 art. 17. Lavori di somma urgenza per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Boschi e sovralzo e ringrosso da Capovilla a Casa Stedile in Comune di Caldogno (VI). Liquidazione saldo indennità per espropriazione mapp. n. 1137 e 416 del foglio 6 del C.T. Comune di Caldogno (VI).

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'indennità definitiva da corrispondere per l'esproprio di superfici in proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n.3906/2010; D.P.R. 327/2001, art. 21. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: verbale di accordo bonario in data in data 02.10.2012.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. è liquidata l'indennità di esproprio, come specificato in premessa, relativa ai mappali da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di somma urgenza realizzati per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Boschi e sovralzo e ringrosso da Capovilla a Casa Stedile in Comune di Caldogno (VI) di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F - Intervento S.U. n.18 - Interventi indifferibili n.6 - a favore del Sig. Tagliapietra Cristian, c.f. TGL CST 75D24 L840C, per l'importo a saldo di Euro. 1.364,50.

2. la spesa complessiva di Euro. 1.364,50 da corrispondere a saldo per indennità di esproprio è posta a carico della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia.

3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269001)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 27 del 29 gennaio 2014

O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F - Intervento S.U. n. 18 - Interventi indifferibili n. 6. LL.RR. n. 1/75 art. 3 e n. 58/84 art. 17. Lavori di somma urgenza per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Boschi e sovralzo e ringrosso da Capovilla a Casa Stedile in Comune di Caldogno (VI). Liquidazione saldo indennità per espropriazione mapp. n. 204 e 241 del foglio 17 del C.T. Comune di Villaverla (VI).

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'indennità definitiva da corrispondere per l'esproprio di superfici in proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n.3906/2010; D.P.R. 327/2001, art. 21. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: verbale di accordo bonario in data in data 07.06.2011.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. è liquidata l'indennità di esproprio, come specificato in premessa, relativa ai mappali da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di somma urgenza realizzati per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Boschi e sovralzo e ringrosso da Capovilla a Casa Stedile in Comune di Caldogno (VI) di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F - Intervento S.U. n.18 - Interventi indifferibili n.6 - a favore del Sig. Stedile Antonio, c.f. STDNTN49S16M032P, per l'importo a saldo di Euro. 1.521,00.

2. la spesa complessiva di Euro. 1.521,00 da corrispondere a saldo per indennità di esproprio è posta a carico della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia.

3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269002)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 28 del 30 gennaio 2014

O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F Intervento S.U. n.19 Interventi indifferibili n.6. LL.RR. n. 1/75 art.3 e n.58/84 art.17. Lavori di pronto intervento per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in loc. Due Ponti e sovralzo e ringrosso da Casa Stedile al Ponte di Vivaro in Comune di Dueville. Liquidazione saldo indennità per costituzione di servitù map. n. 66 del foglio 16 del catasto terreni del Comune di Dueville (VI).

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'indennità definitiva da corrispondere per la costituzione di servitù su superfici in proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n.3906/2010; D.P.R. 327/2001. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: verbale di accordo bonario in data in data 07.06.2011.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. è liquidata l'indennità per costituzione di servitù, come specificato in premessa, relativa ai mappali da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di somma urgenza per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Due Ponti e sovralzo e ringrosso da Casa Stedile al Ponte di Vivaro in Comune di Dueville e intervento di completamento di cui Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011: interventi VI-A/19 All.F e VI-B/6 All.F. - a favore delle sotto indicate Ditte:

   - LOVATO BRUNO - c.f. LVTBRN47A08E354S - per Euro. 229,60;

   - LOVATO GIANCARLO - c.f. LVTGCR58R23E354A - per Euro. 229,60.

2. la spesa complessiva di Euro. 459,20 da corrispondere a saldo per indennità di servitù è posta a carico della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia.

3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269003)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 29 del 30 gennaio 2014

O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F Intervento S.U. n.19 Interventi indifferibili n.6. LL.RR. n. 1/75 art.3 e n.58/84 art.17. Lavori di pronto intervento per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in loc. Due Ponti e sovralzo e ringrosso da Casa Stedile al Ponte di Vivaro in Comune di Dueville. Liquidazione saldo indennità per costituzione di servitù map. n. 69 del foglio 16 del Comune di Dueville (VI).

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'indennità definitiva da corrispondere per la costituzione di servitù su superfici in proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n.3906/2010; D.P.R. 327/2001. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: verbale di accordo bonario in data in data 07.06.2011.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. è liquidata l'indennità per costituzione di servitù, come specificato in premessa, relativa ai mappali da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di somma urgenza per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Due Ponti e sovralzo e ringrosso da Casa Stedile al Ponte di Vivaro in Comune di Dueville e intervento di completamento di cui Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011: interventi VI-A/19 All.F e VI-B/6 All.F. - a favore della sotto indicata Ditta:

   - LOVATO ANTONIO - c.f. LVTNTN49D30E354D - per Euro 301,28.

2. la spesa complessiva di Euro. 301,28 da corrispondere a saldo per indennità di servitù è posta a carico della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia.

3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269004)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 30 del 30 gennaio 2014

O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F Intervento S.U. n.19 Interventi indifferibili n.6. LL.RR. n. 1/75 art.3 e n.58/84 art.17. Lavori di pronto intervento per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in loc. Due Ponti e sovralzo e ringrosso da Casa Stedile al Ponte di Vivaro in Comune di Dueville. Liquidazione saldo indennità per costituzione di servitù mapp. nn. 153, 203, 80 e 200 del foglio 16 del Comune di Dueville (VI).

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'indennità definitiva da corrispondere per la costituzione di servitù su superfici in proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n.3906/2010; D.P.R. 327/2001. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: verbale di accordo bonario in data in data 07.06.2011.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. è liquidata l'indennità per costituzione di servitù, come specificato in premessa, relativa ai mappali da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di somma urgenza per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Due Ponti e sovralzo e ringrosso da Casa Stedile al Ponte di Vivaro in Comune di Dueville e intervento di completamento di cui Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011: interventi VI-A/19 All.F e VI-B/6 All.F. - a favore delle sotto indicate Ditte:

- LOVATO BRUNO - c.f. LVTBRN47A08E354S - per Euro. 1.474,48;

- LOVATO GIANCARLO - c.f. LVTGCR58R23E354A - per Euro. 737,24;

- REVRENNA DANIELA - c.f. RVRDNL64B59L157T - per Euro. 737,24.

2. la spesa complessiva di Euro. 2.948,96 da corrispondere a saldo per indennità di servitù è posta a carico della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia.

3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269005)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 31 del 30 gennaio 2014

O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 All. F Intervento S.U. n.19 Interventi indifferibili n.6. LL.RR. n. 1/75 art.3 e n.58/84 art.17. Lavori di pronto intervento per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in loc. Due Ponti e sovralzo e ringrosso da Casa Stedile al Ponte di Vivaro in Comune di Dueville. Liquidazione saldo indennità per costituzione di servitù map. n. 204 del foglio 16 del Comune di Dueville (VI).

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'indennità definitiva da corrispondere per la costituzione di servitù su superfici in proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n.3906/2010; D.P.R. 327/2001. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: verbale di accordo bonario in data in data 07.06.2011.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. è liquidata l'indennità per costituzione di servitù, come specificato in premessa, relativa ai mappali da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di somma urgenza per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio in località Due Ponti e sovralzo e ringrosso da Casa Stedile al Ponte di Vivaro in Comune di Dueville e intervento di completamento di cui Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011: interventi VI-A/19 All.F e VI-B/6 All.F. - a favore delle sotto indicate Ditte:

- LOVATO ANTONIO,- c.f. LVTNTN49D30E354D per Euro. 295,12;

- CAILOTTO ARMIDA VIRGINIA - c.f. CLTRDV51E63H214D per Euro. 295,12.

2. la spesa complessiva di Euro. 590,24 da corrispondere a saldo per indennità di servitù è posta a carico della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia.

3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269006)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 40 del 05 febbraio 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Domanda di concessione di derivazione d'acqua dalla Roggia Schio-Marano in loc. Pievebelvicino nel Comune di Torrebelvicino(VI) per mod.medi 15 (1500 l/s) e massimi 25 (2500 l/s) ad uso idroelettrico della Ditta A&M di Dalla Via Alberto e Massimo Snc di Torrebelvicino(VI) Pratica n. 216/LE.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il Decreto di concessione per concessione di derivazione d'acqua dalla Roggia Schio-Marano, in località Pievebelvicino in Comune di Torrebelvicino per mod. medi 15 (l/s 1500) e massimi 25(l/s 2500), per uso idroelettrico. Istanza 15/06/1981 della ditta Lanerossi spa e successiva in data 28/02/2003 della Ditta A&M di Dalla Via Alberto e Massimo Snc di Torrebelvicino (VI). R.D. 1775/1933.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 15/06/1981 della ditta Lanerossi Spa e successiva in data 28/02/2003 della ditta A&M di Dalla Via Alberto e Massimo snc, intesa ad ottenere la concessione di derivazione dalla Roggia Schio-Marano in loc. Pievebelvicino in Comune di Torrebelvicino, per mod. medi 15 (l/s 1500) e massimi 25 (l/s 2500) ad uso idroelettrico.

VISTA la nota n. 600/B.5.11/2 in data 11/07/2012 dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico con la quale viene espresso parere favorevole, con prescrizione, alla derivazione in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale furono prodotte delle osservazioni in fase di visita locale, superate con disposizioni inserite nel Disciplinare n. 63 del 14/01/2014;

VISTA la Dichiarazione di esclusione dalla V.I.A.(Valutazione Impatto Ambientale) presentata dalla ditta con nota in data16/09/2011;

VISTA la nota in data 07/02/2012 n. 2245 con la quale il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta di S.Bonifacio(VR) ha espresso il parere di competenza;

Visto il parere favorevole rilasciato in data 06/05/2013 n.140 da parte della CTRD di Vicenza (Commissione Tecnica Regionale Decentrata);

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

VISTA la DGR 2100/2011;

VISTO la DGR 694/2013;

VISTO il disciplinare n.63 di registro atti Genio Civile di Vicenza, sottoscritto in data 14/01/2014, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta A&M di Dalla Via Albero e Massimo snc(p. iva e c.f. 02566960247) con sede in Torrebelvicino(VI) in Via Venezia, 13, il diritto di derivare dalla Roggia Schio-Marano in loc. Pievebelvicino nel Comune di Torrebelvicno(VI), per una portata media di 15 (l/s 1500) e massimi 25 (l/s 2500) ad uso idroelettrico, atto a

produrre sul salto di 8,50 m la potenza nominale media di kW 125 e massima kW 333, con restituzione d'acqua nella medesima Roggia.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14/01/2014 n. 63 di registro atti Genio Civile di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 3560,00 per l'anno 2013, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

ART. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269007)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 41 del 05 febbraio 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Istanza della Ditta Sartori Rina, per la concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo, da sorgente in località Busetta in Comune di Chiampo(VI). Moduli medi 0,0019 (0,19 l/sec) e massimi 0,0030 (0,30 l/s) Decreto di concessione per derivare acqua ad uso irriguo. Pratica n. 815/CH.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo da sorgente in località Busetta in Comune di Chiampo per un prelievo di mod. medi 0,0019 (0,19 l/s) e massimi 0,0030 (0,30 l/s). Istanza del 06/09/2012 della ditta Sartori Rina di Chiampo(VI). R.D. 1775/1933 - D.G.R. n. 694/2013.

Il Direttore

PREMESSO: che con istanza, datata 06/09/2012 la ditta Sartori Rina, con sede in Via Busetta, 52 in Comune di Chiampo(VI)99 (c.f. SRTRNI48R41C605R) ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo, da sorgente in località Busetta in Comune di Chiampo per un prelievo di mod. medi 0,0019 (0,19 l/s) e massimi 0,0030 (0,30 l/s).

- che nel corso dell' istruttoria non sono pervenute osservazioni all'istanza presentata;
- che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Vicenza, con voto n. 264 in data 21/10/2013 ha espresso parere idraulico favorevole;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige di Trento, prot. n. 2199 del 15/11/2012, relativo all'istanza in oggetto;

VISTO il parere di competenza, con prescrizioni, del Servizio Forestale di Vicenza con nota in data 11/10/2012 n. 459687 ;

ACCERTATO che il presente Decreto, viene rilasciato, ai sensi della D.G.R.V. n. 694 del 14.05.2013;

VISTI gli atti di istruttoria, espletata a norma di legge;

VISTO il disciplinare n. 68 di rep. sottoscritto in data 31/12/2014 contenente gli obblighi e le prescrizioni/condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n. 112;

VISTA la L.R. 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 694 del 14.05.2013;

decreta

ART. 1 - Fatto salvi i diritti di terzi, è concesso alla ditta Sartori Rina di Chiampo(VI), con sede in Via Busetta, 52 *(omissis)* la concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo, dalla sorgente in loc. Busetta in Comune di Chiampo, per mod. medi 0,0019 (l/s 0,19) e massimi 0,0030 (0,30 l/s)

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel citato disciplinare n. 68 di Rep. in data 31/01/2014 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 per l'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa e del tasso di inflazione programmato per l'anno 2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

ART. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269008)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 51 del 06 febbraio 2014

Ex O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Ordinanza capo Dipartimento Protezione Civile n.43 del 24/01/2013. Interventi di somma urgenza ed indifferibili di competenza del Genio Civile di Vicenza Intervento di Somma Urgenza Ordinanza n. 12 del 12 Aprile 2011 Allegato "E int. N° 8 - (APP. 17/2011) "Lavori di somma urgenza per la manutenzione del Bacino di laminazione di Montebello Vic.no e la sistemazione del canale di scarico" - Importo Euro 250.000,00 CUP H19H11000250001 - CIG 2348574891 Approvazione della perizia di spesa e del conto finale.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad approvare la perizia di spesa dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di Euro 249.494,11 ed il Conto Finale.

Il Direttore

Premesso che:

- con Ordinanza n. 3906, in data 13 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per il superamento dell'emergenza conseguente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e ha dettato disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi;
- con Ordinanza Commissariale n. 5, in data 22 febbraio 2011, il Commissario delegato ha approvato l'elenco degli interventi di somma urgenza già disposti e degli interventi indifferibili proposti resisi necessari in conseguenza agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 di competenza dell'Unità di Progetto del Genio civile di Vicenza, comunicati con nota prot. n. 29468 in data 21 gennaio 2011, per l'importo complessivo di Euro 15.000.000, di cui all'Allegato F;
- con la medesima Ordinanza Commissariale n. 5, in data 22 febbraio 2011, è stata impegnata la complessiva somma di Euro 50.000.000,00 a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia, di cui Euro 15.000.000,00 di competenza del Soggetto attuatore Dirigente U.P. del Genio Civile di Vicenza per la realizzazione degli interventi di cui al precitato Allegato F;
- con Ordinanza Commissariale n. 12, in data 12 aprile 2011, il Commissario delegato ha approvato l'elenco degli interventi avviati in regime di somma urgenza, resisi necessari in conseguenza agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 di competenza dell'Unità di Progetto del Genio civile di Vicenza, per l'importo complessivo di Euro 4.100.000, di cui all'Allegato E;
- con la medesima Ordinanza Commissariale n. 12, in data 12 aprile 2011, è stata impegnata la complessiva somma di Euro 27.453.986,96 a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia, di cui Euro 4.100.000,00 sono di competenza del Soggetto attuatore Dirigente U.P. del Genio civile di Vicenza per la realizzazione degli interventi di cui al precitato Allegato E;
- per consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità decretate con O.P.C.M. n. 3906/2010 è stata adottata, ai sensi dell'art.3, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 15/05/2012N n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2012, n. 100, l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - n.43 del 24/01/2013;
- con la predetta Ordinanza n. 43/2013 la Regione del Veneto è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi intrapresi in regime di ex O.P.C.M. 3906/2010 e ha individuato nel Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità presso la Regione del Veneto il responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi di cui in narrativa;

Premesso, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, con verbale in data 15/04/2011 è stato riconosciuto il carattere di somma urgenza dei lavori aventi ad oggetto "Lavori di somma urgenza per la manutenzione del Bacino di laminazione di Montebello Vic.no e la sistemazione del canale di scarico" e l'esecuzione dei lavori specificati è stata affidata direttamente alla Ditta impresa CI.MO.TER. srl via Bernini, n.9 Rovigo CF/P.IVA 00594070294;
- ai sensi degli articoli 153 e 154 del D.P.R. n. 207/2010, in data 15/04/2011 è stato redatto il processo verbale di consegna dei lavori per la realizzazione delle suddette opere di pronto intervento con procedura di somma urgenza;

- in data 21 Luglio 2011, fra il Dirigente Responsabile dell'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza e il Signor Livio Guasti in qualità di Legale Rappresentante, Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'Impresa CI.MO.TER. srl via Bernini n.9 Rovigo CF/P.IVA 00594070294, è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 75 di Reg. app.17/11, nell'importo di Euro 201.918,03 per lavori oltre Euro.3.000,00 per oneri della sicurezza, per complessivi Euro. 204.918,03 oltre IVA di legge, avente ad oggetto i lavori di somma urgenza per la manutenzione del Bacino di laminazione di Montebello Vic.no e la sistemazione del canale di scarico; si da inoltre atto della presentazione della polizza di assicurazione N.20562953 del 19 maggio 2011 rilasciata dalla Società Antonveneta Assicurazioni Agenzia di Genova per l'importo di Euro.204.918,03 per danni a impianti e opere ed Euro.295.081,97 per danni agli impianti e opere preesistenti; tale polizza copre anche da responsabilità civile verso terzi per l'importo di Euro.520.000,00;
- i lavori di somma urgenza sono inclusi al n. 8 dell'elenco di cui all'Allegato E "Interventi di somma urgenza", approvato con ex Ordinanza Commissariale n. 12/2011;
- la spesa è stata impegnata a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia, nell'ambito della somma indicata all'art. 10 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, in data 13 novembre 2010;
- a seguito dell'Ordinanza Commissariale n. 43/2013 del 24 Gennaio 2013, fra il Dirigente Responsabile dell'U.P. Genio Civile di Vicenza e il Signor Livio Guasti, in qualità di Legale Rappresentante, Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'Impresa CI.MO.TER. srl via Bernini n.9 Rovigo, CF/P.IVA 00594070294 è stato sottoscritto in data 25 novembre 2013 l'atto aggiuntivo che dà atto che i rapporti contrattuali in essere produrranno i loro effetti tra Regione del Veneto e l'Impresa CI.MO.TER. srl a far data dalla sottoscrizione dell'atto stesso;

Visti:

La perizia di spesa n. 1136, relativa alla esecuzione dei lavori in oggetto che è stata redatta dall'U.P. Genio Civile di Vicenza in data 23 Febbraio 2012 nell'importo di Euro 249.483,91, che a seguito dell'aumento dell'IVA viene rideterminato in Euro. 249.494,11 come di seguito specificato:

A. Lavori			
A.1 lavori			Euro 203.307,45
A.2 oneri sicurezza			Euro 3.000,00
SOMMANO PER LAVORI			Euro 206.307,45
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B.1 IVA su lavori 20 e 21 % su 1° e 2° SAL	Euro 41.500,57		
B.2 IVA su importo rimanente (1.019,04) 22%	Euro 224,19		
Somma IVA	Euro 41.724,76		
B.2 art. 92 D.L.vo 163/2006 =1,92%	Euro 3.961,10		
SOMMANO A DISPOSIZIONE	Euro 45.685,86	Euro 45.685,86	
TOTALE Perizia a consuntivo			Euro 251.993,31
A dedurre materiale asportato			Euro 2.499,20
RESTANO			**Euro 249.494,11**
TOTALE dell'intervento finanziato			**Euro 250.000,00**

- il voto n. 72|2012 in data 26 Marzo 2012 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso l'U.P. Genio Civile di Vicenza ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica ed economica della perizia di spesa a consuntivo sopra indicata;
- gli atti di contabilità finale e la relativa documentazione, nonché la Relazione del D.L. e Certificato di Regolare Esecuzione in data 11 dicembre 2013 da cui risulta che i lavori principali in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa CI.MO.TER. srl con sede in via Bernini n.9 Rovigo nell'importo di Euro 206.307,45 da cui vanno detratti Euro. 2.499,20 per asportazione materiale litoide;

Considerato che:

- la spesa per i lavori principali eseguiti dall'impresa CI.MO.TER. srl via Bernini n.9 Rovigo ammonta ad Euro 206.307,45, in corso d'opera sono stati emessi n. 2 ordinativi di pagamento in acconto per complessivi Euro 202.789,21 ai quali va aggiunto il valore del materiale asportato pari ad Euro 2.499,20 e si può pertanto corrispondere a saldo la somma di Euro 1.019,04 per lavori ed Euro 224,19 per I.V.A. al 22%, per complessivi Euro 1.243,23;

- la spesa per i compensi di cui all'art. 92 del D.L.vo 163/2006 ammonta a Euro 3.961,10 pari all'1,92% dell'importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza del cantiere;
- la spesa complessiva ammonta pertanto a Euro 249.494,11 di cui Euro 206.307,45 per lavori al netto, Euro.41.724,76per I.V.A. sia al 20%, al 21% che al 22%, Euro.3.961,10 per art. 92 del D.lgs n° 163/2006 pari all'1,92% dell'importo lavori ;

Ritenuto:

- di approvare la perizia a consuntivo relativa ai lavori in oggetto, di cui al numero 8 dell'Allegato E all'Ordinanza commissariale n. 12/2011 nonché gli atti di contabilità finale;
- di liquidare il credito dell'impresa CI.MO.TER. srl via Bernini n.9 Rovigo, CF/P.IVA 00594070294 esecutrice dei lavori;

Visti:

- l'ex O.P.C.M. n. 3906/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- l'O.C. n. 5/2011;
- l'O.C. n. 12/2011;
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- l'art. 325 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (servizi e forniture);
- la L.R. 27/2003 e s.m.i.;
- l'art. 3, comma 1, lett. c-bis), della Legge n. 20 del 1994, come modificato da ultimo dall'art. 2, comma 2 -sexies del D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 10/2011;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n.43 del 24/01/2013

decreta

1. E' approvata la Perizia di Spesa a Consuntivo n° 1136 in data 13 Febbraio 2012, relativa ai lavori di somma urgenza per la manutenzione del Bacino di laminazione di Montebello Vic.no e la sistemazione del canale di scarico, redatta dall'U.P. Genio Civile di Vicenza nell'importo complessivo di Euro 249.494,11.

2. Sono approvati, nell'importo di Euro 206.307,45 al lordo della detrazione per estrazione di materiale litoide e di Euro. 203.808,25 al netto, gli atti di contabilità finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione in data 11 dicembre 2013, relativi ai lavori eseguiti dall'impresa CI.MO.TER. srl via Bernini n.9 Rovigo, CF/P.IVA 00594070294. All'impresa CI.MO.TER. srl via Bernini n.9 Rovigo, va liquidata la somma di Euro 1.019,04, oltre a I.V.A. al 22%, a saldo di ogni suo credito per i lavori eseguiti.

3. Alla spesa complessiva di Euro 1.243,23 di cui Euro 1.019,04 per lavori ed Euro 224,19 per I.V.A., si fa fronte a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia.

4. E' accantonato l'importo di Euro 3.961,10, relativo agli incentivi per la progettazione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, che si procederà alla liquidazione con successivo Decreto.

5. Di svincolare le cauzioni prestate dall'impresa per la stipula del contratto d'appalto dei lavori in oggetto indicati.

6. E' accertata una minore spesa complessiva di Euro.505,89.

7. Di pubblicare integralmente il presente decreto sul BURVET ai sensi della L.R. n. 29, del 27/12/2011.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269009)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 53 del 10 febbraio 2014

O.P.C.M. n° 3906/2010. Ordinanza del Commissario Delegato n° 2/2010. Progetto n° 1132 - Intervento Indifferibile VI - B/1 - Ordinanza n° 5/2011 - Allegato "F". Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza. I Stralcio: Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz. Liquidazione acconto indennità per espropriazione quota parte mapp. nn. 122, 124, 710 del foglio 60 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'acconto dell'indennità da corrispondere per l'esproprio di superfici in proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n.3906/2010; D.P.R. 327/2001, art.21. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: comunicazioni di avvio del procedimento in data 06.04.2012 prot. nn. 165988, 165995 e 166048 comunicazioni di approvazione progetto definitivo in data 03.10.2012 prot. n. 443004, 443020 e 443035; verbali di accordo bonario in data in data 11.12.2013.

Il Direttore

Premesso che:

- con Ordinanza n. 3906, in data 13 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per il superamento dell'emergenza conseguente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e ha dettato disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi;

- con Ordinanza Commissariale n. 2, in data 21 gennaio 2011, il Commissario delegato ha nominato ai sensi dell'art. 1, 1 c. della succitata O.P.C.M. i Dirigenti degli Uffici del Genio Civile di Verona, Vicenza, Padova, Belluno, Venezia e Treviso Soggetti Attuatori per le attività di cui all'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3906/2010, incaricandoli della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico con il compito di provvedere, tra l'altro, alla progettazione degli interventi riguardanti le opere idrauliche e, in generale, di difesa del suolo, alla approvazione dei progetti degli interventi e all'affidamento in appalto delle opere;

- l'art. 2, comma 2-bis dell'O.P.C.M. n. 3906/2010, come modificata dalle successive O.P.C.M. n. 3938/2011 e n. 3943/2011 dispone che l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato - Soggetto Attuatore - di cui all'Ordinanza 3906/2010 costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune interessato alla realizzazione delle opere e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

- con Ordinanza Commissariale n. 5, in data 22 febbraio 2011, il Commissario delegato ha approvato l'elenco degli interventi di somma urgenza già disposti e di quelli indifferibili proposti resi necessari in conseguenza ai predetti eventi alluvionali eccezionali e di competenza dell'Unità di Progetto del Genio civile di Vicenza, comunicati con nota prot. n. 29468 in data 21 gennaio 2011 per l'importo complessivo di Euro 15.000.000, di cui all'Allegato F, disponendo altresì l'impegno di spesa per la predetta somma assegnata all'Unità di Progetto del Genio Civile di Vicenza a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia; la gestione commissariale ex O.P.C.M. 3906/2012, prorogata al 30.12.2012, è cessata con il 01.12.2012 ai sensi del D.L.59/2012, convertito con modificazione dalla legge n.100/2012;

  - che con Decreto del Dirigente dell'U.P. Genio Civile di Vicenza n.125 del 11.04.2012 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza con realizzazione di rilevato arginale della Roggia Seriola e del fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz in Comune di Vicenza, dell'importo complessivo di Euro. 2.000.000,00, progetto su cui la C.T.R.D. DI Vicenza si era già espressa con parere favorevole n.32 del 13.02.2012;
  - che il predetto intervento è incluso nell'elenco di cui all'Allegato F "Interventi indifferibili" al n. 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 5/2011;

- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.43 del 24/01/2013, in applicazione della legge 225/1992, la Regione del Veneto è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al

completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 31/10 al 2/11 2010;

- con la medesima O.C.D.P.C. n.43/2013 il Dirigente dell'U.P. Sicurezza e Qualità presso la Regione del Veneto è stato individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione nel coordinamento degli interventi contenuti nei piani già formalmente approvati con D.P.G.R. n.25 del 15/03/2013 sono state individuate le modalità operative di tale subentro;

- con D.G.R. n.2140 del 25.11.2013 è stata approvata la nuova organizzazione amministrativa della Giunta Regionale con l'istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n.54 del 31.12.2012 e che le funzioni e compiti dell'ex U.P. Genio Civile di Vicenza sono ora in capo alla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza;

Considerato che:

- per la realizzazione delle opere di progetto è stato necessario intervenire con la realizzazione di rilevato arginale della Roggia Seriola/Fiume Bacchiglione in corrispondenza dei mappali nn. 122, 124 e 710 del foglio 60 del C.T. del Comune Vicenza per una superficie complessiva stimata provvisoriamente in 1.170 mq;

- per quanto sopra, è stata avviata la procedura espropriativa di cui al D.P.R. 327/2001 per acquisire le superfici necessarie per la messa in sicurezza del territorio;
- le Sig.re Brusaterra Eleonora nata a Thiene (VI) il 11.01.1932 e residente a Thiene (VI), in Via San Filippo Neri 59, - c.f. BRSLNR32A51L157V, Chiodi Amelia nata a Vicenza il 19.08.1942 e residente a Zanè (VI), in Via della Castagnara 7 - c.f. CHDMLA42M59L840V e Chiodi Alessandra nata a Vicenza il 17.09.1943 e residente in Comune di Asiago (VI) Via Guglielmo Oberdan 80 - c.f. CHDLSN43P57L840X, legittime proprietarie per un terzo ciascuna dei mapp. nn. 122, 124 e 710 del foglio 60 del catasto terreni del Comune di Vicenza, hanno sottoscritto in data 11.12.2013 il verbale di accordo bonario per la cessione volontaria di quota parte dei mappali predetti e accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio proposta per complessivi Euro. 26.865,27, dichiarando la piena e libera disponibilità dei beni e l'assenza di diritti reali di terzi;
- l'accordo bonario prevede la liquidazione, in via preliminare, dell'80% dell'indennità proposta ed accettata e la determinazione della indennità definitiva in ragione delle superfici effettivamente occupate derivanti dai rilievi di contabilità finale dei lavori.

VISTO il piano particellare indicante le superfici oggetto di occupazione e le indennità di esproprio come di seguito riepilogato:

1) Comune di Vicenza - Foglio 60 - Catasto Terreni

Mappale n. 122 di are 12 e ca 70 - superficie presunta da espropriare are 1 e ca 32
Mappale n. 124 di ha 1 are 18 e ca 87 - superficie presunta da espropriare ha 0 are 6 e ca 60
Mappale n. 710 di are 39 e ca 95 - superficie presunta da espropriare are 11 e ca 70

Ditte proprietarie:

BRUSATERRA ELEONORA nata a Thiene (VI) il 11.01.1932 e residente a Thiene (VI), in Via San Filippo Neri 59, - c.f. BRSLNR32A51L157V - proprietà di 1/3 del totale.

Provenienza dei beni: dichiarazione di successione presentata all'Ufficio del Registro di Vicenza in data 21.11.1981 n. 83 Vol. 828.

CHIODI AMELIA nata a Vicenza il 19.08.1942 e residente a Zanè (VI), in Via della Castagnara 7 - c.f. CHDMLA42M59L840V - proprietà di 1/3 del totale;

CHIODI ALESSANDRA nata a Vicenza il 17.09.1943 e residente in Comune di Asiago (VI) Via Guglielmo Oberdan 80 - c.f. CHDLSN43P57L840X - proprietà di 1/3 del totale

Provenienza dei beni: dichiarazione di successione presentata all'Ufficio del Registro di Vicenza 2 in data 17.10.2000 n. 43 Vol. 18.

Indennità proposta e accettata per complessivi Euro 26.865,27, di cui Euro. 8.955,09 cadauno, da liquidarsi nella misura dell'80% pari ad Euro. 21.942,21, di cui Euro. 7.164,07 cadauno;

CONSIDERATO che l'indennità di esproprio è stata accettata e condivisa dall'interessata e che pertanto è possibile liquidare alla stessa l'acconto pari all'80% delle indennità come sopra determinate;

PRESO ATTO che le predette indennità di esproprio non sono soggette, ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche;

VISTI:

- O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010

- Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 23.11.2010

- D.P.R. 08.06.2001, n.327

- D.P.R. 05.10.2010, n.207, art.176

- L.R. 09.01.1975, n.1, art.3

- L.R. 27.11.1984, n.58, art.17

- L.R. 07.11.2003, n.27

- L.R. 29.11.2001, n.39

- D.G.R. n.2140 del 25.11.2013

decreta

1. è liquidato l'acconto dell'indennità di esproprio, come specificato in premessa, relativa ai mappali da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza. I Stralcio: Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz Progetto n° 1132 - Intervento Indifferibile VI - B/1 - Ordinanza n° 5/2011 - Allegato "F" - a favore delle seguenti:

   - Sig.a Brusaterra Eleonora - c.f. BRSLNR32A51L157V, per l'importo di Euro. 7.164,07;

   - Sig.a Chiodi Amelia - c.f. CHDMLA42M59L840V, per l'importo di Euro. 7.164,07;

   - Sig.a Chiodi Alessandra - c.f. CHDLSN43P57L840X, per l'importo di Euro. 7.164,07.

2. la spesa complessiva di Euro. 21.492,21 da corrispondere per indennità di esproprio è posta a carico della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia.

3. le predette indennità di esproprio non sono soggette, ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269156)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 97 del 24 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1118/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta PICCOTIN GIORGIO. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/758 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta PICCOTIN GIORGIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.03280 pari a (l/sec.3.28);

VISTO il disciplinare n. 2 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 08.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PICCOTIN GIORGIO *(omissis)* con sede a Lonigo, Via Lobbia Vicentina il diritto di derivare, mod. medi 0.03280 pari a (l/sec.3.28)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.01.2014 n 2 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269157)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 98 del 24 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1270/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta BRUNIALTI GIANCARLO. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/43 del 21.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta BRUNIALTI GIANCARLO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00100 pari a (l/sec.0.10);

VISTO il disciplinare n. 1 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 07.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa.

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BRUNIALTI GIANCARLO *(omissis)* con sede a Lonigo, Via Madonna il diritto di derivare, mod. medi 0.00100 pari a (l/sec.0.10)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.01.2014 n 1 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269158)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 99 del 24 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1253/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta ANTONIAZZI GIUSEPPE T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/7 del 21.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta ANTONIAZZI GIUSEPPE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.01350 pari a (l/sec.1.35);

VISTO il disciplinare n. 27 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 09.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa.

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ANTONIAZZI GIUSEPPE *(omissis)* P.I.00823950241) con sede a Lonigo, Via Fossalunga il diritto di derivare, mod. medi 0.01350 pari a (l/sec.1.35)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.01.2014 n 27 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.70 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269159)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 100 del 24 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1111/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di LONIGO a favore della ditta PERTILE DANIELE. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/746 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta PERTILE DANIELE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00400 pari a (l/sec.0.40);

VISTO il disciplinare n. 29 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 09.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PERTILE DANIELE *(omissis)* con sede a Lonigo, Via Crocetta il diritto di derivare, mod. medi 0.00400 pari a (l/sec.0.40)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.01.2014 n 29 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 125.46 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269160)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 101 del 24 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1108/AG

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta DOLIMAN BERTILLA. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/802 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta DOLIMAN BERTILLA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.03570 pari a (l/sec. 3.57);

VISTO il disciplinare n. 07 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 08.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DOLIMAN BERTILLA P.I. n. 03114570249 con sede a LONIGO, VIA RISAIE il diritto di derivare, mod. medi 0.03570 pari a (l/sec.3.57)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.01.2014 n 07 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.70 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269161)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 102 del 24 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1130/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta GALIOTTO AUGUSTO. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/465 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta GALIOTTO AUGUSTO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.02700 pari a (l/sec.2.70);

VISTO il disciplinare n. 06 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 08.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GALIOTTO AUGUSTO P.I. 01290980240 con sede a LONIGO, Via S. Vettore il diritto di derivare, mod. medi 0.02700 pari a (l/sec.2.70) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.01.2014 n 06 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269162)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 103 del 24 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1151/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di LONIGO a favore della ditta GIAROLO PIETRO. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/506 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta GIAROLO PIETRO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00050 pari a (l/sec.0.05);

VISTO il disciplinare n. 40 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 09.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GIAROLO PIETRO *(omissis)*-P.I.02181990249 con sede a LONIGO, Strada delle Pietre il diritto di derivare, mod. medi 0.00050 pari a (l/sec.0.05)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.01.2014 n 40 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 125.46 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269163)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 104 del 24 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1308/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta RIGONI VIRGILIO T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/249 del 21.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta RIGONI VIRGILIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.02 pari a (l/sec.2.00);

VISTO il disciplinare n. 14 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 08.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta RIGONI VIRGILIO *(omissis)* -P.I. 00801090242 con sede a Lonigo, Via Crocetta il diritto di derivare, mod. medi 0.02 pari a (l/sec.2.00)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.01.2014 n 14 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269164)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 105 del 24 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1028/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di LONIGO a favore della ditta AGRICOLA VIRTUS S.S. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/592 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta AGRICOLA VIRTUS S.S., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00020 pari a (l/sec.0.02);

VISTO il disciplinare n. 57 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 10.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AGRICOLA VIRTUS S.S. C.F. n.00674230289con sede a Lonigo, Via San Fermo il diritto di derivare, mod. medi 0.00020 pari a (l/sec.0.02)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.01.2014 n 57 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 125.46 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269165)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 106 del 24 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1171/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta ROSSATO REMIGIO. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/882 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta ROSSATO REMIGIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.0309 pari a (l/sec.3.09);

VISTO il disciplinare n. 17 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 08.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ROSSATO REMIGIO *(omissis)* -P.I. 01728270248 con sede a LONIGO, Via S: Vettore il diritto di derivare, mod. medi 0.0309 pari a (l/sec.3.09)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.01.2014 n 17 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269166)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 107 del 24 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1075/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta MISTRORIGO ANDREA. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/676 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta MISTRORIGO ANDREA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.03770 pari a (l/sec.3.77);

VISTO il disciplinare n. 32 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 09.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MISTRORIGO ANDREA *(omissis)* con sede a Lonigo, Via Colombara il diritto di derivare, mod. medi 0.03770 pari a (l/sec.3.77)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.01.2014 n 32 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269167)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 108 del 24 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1043/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta MARINELLO ARMANDO. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/617 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta MARINELLO ARMANDO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00212 pari a (l/sec.2.12);

VISTO il disciplinare n. 50 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 09.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MARINELLO ARMANDO C.F. n.00328780242con sede a Lonigo, Via Monsignor Sogaro il diritto di derivare, mod. medi 0.002120 pari a (l/sec.2.12)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.01.2014 n 50 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269168)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 109 del 24 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1197/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta VIGOLO DINO. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/1050 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta VIGOLO DINO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.004 pari a (l/sec.4);

VISTO il disciplinare n. 8 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 08.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta VIGOLO DINO C.F. n.00748500246 con sede a LONIGO, Via Lobbia V.na il diritto di derivare, mod. medi 0.004 pari a (l/sec.4)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.01.2014 n 8 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269169)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 110 del 24 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1332/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta TIBALDO CARLO. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/297 del 21.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta TIBALDO CARLO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.02210 pari a (l/sec.2.21);

VISTO il disciplinare n. 44 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 09.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta TIBALDO CARLO *(omissis)* con sede a LONIGO, via Pozzola il diritto di derivare, mod. medi 0.02210 pari a (l/sec.2.21)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.01.2014 n 44 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269170)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 111 del 24 febbraio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1127/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta POLI MARIO. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/784 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta POLI MARIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.01930 pari a (l/sec.1.93);

VISTO il disciplinare n. 61 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 10.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta POLI MARIO *(omissis)* con sede a Lonigo, Via Albaria Centro il diritto di derivare, mod. medi 0.01930 pari a (l/sec.1.93)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.01.2014 n 61 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 269172)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 112 del 26 febbraio 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Istanza della Società TAC Immobiliare S.r.l.s. di Lastebasse (VI), per la concessione di piccola derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal torrente Peole nel Comune di Lastebasse (VI), in località Pom. Moduli medi 0,60 (60 l/sec) e massimi 2,50 (250 l/sec). Salto utile 43,85 m. Potenza nominale media 25,79 kW. Decreto di concessione per derivare acqua ad uso produzione di energia elettrica. Pratica n. 364/AS.

[Acque]

Note per la trasparenza:
R.D. 1775/1933 - D.G.R. n. 694/2013. Con il presente decreto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Peole in comune di Lastebasse (VI). Istanza prot. n. 204213 del 14.04.2010 della Società TAC Immobiliare S.r.l.s. di Lastebasse (VI).

Il Direttore

PREMESSO:

- che con istanza, datata 29.03.2010, acquisita al protocollo in data 14.04.2010 al n. 204213, il sig. Scortegagna Alessandro, nato a Thiene (VI) il 10.10.1971, in qualità di Amministratore Unico della Società TAC Immobiliare S.r.l.s. con sede in Lastebasse (VI) in via Giaconi, n. 46 - C.F. 03860840242, ha chiesto di ottenere la concessione per derivare moduli medi 0,60 (60 l/sec) e massimi 2,50 (250 l/sec) d'acqua dal torrente Peole in comune di Lastebasse (VI) in località Pom, per l'attivazione di una centralina per la produzione di energia elettrica con potenza nominale media pari a 25,79 kW;
- che nel corso dell' istruttoria non sono pervenute domande concorrenti all'istanza presentata;
- che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Vicenza, con voto n. 117 in data 15.04.2013 ha espresso parere idraulico favorevole con prescrizioni;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico di Venezia, prot. n. 1352/B.5.11/2 del 05.09.2012, relativo all'istanza in oggetto;

ACCERTATO che il presente Decreto, viene rilasciato, ai sensi della D.G.R.V. n. 694 del 14.05.2013, prima della conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e successivi, come da richiesta della Ditta acquisita al protocollo in data 09.07.2013 al n. 292764 ;

VISTI gli atti di istruttoria, espletata a norma di legge;

VISTO il disciplinare n. 180 di rep. sottoscritto in data 17.12.2013 contenente gli obblighi e le prescrizioni/condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n. 112;

VISTA la L.R. 13.04.2001 n. 11;

VISTO l'art. 18 della L.R. 07.11.2003 n. 27;

VISTO il D. Lgs 29.12.2003, n. 387;

VISTA la D.G.R.V. n. 694 del 14.05.2013;

decreta

ART. 1 - Fatto salvi i diritti di terzi, è concesso alla Società TAC Immobiliare S.r.l.s. con sede in Lastebasse (VI) in via Giaconi, n. 46 - C.F. 03860840242, il diritto di derivare dal torrente Peole in comune di Lastebasse (VI) in località Pom,

moduli medi 0,60 (60 l/sec) e massimi 2,50 (250 l/sec) d'acqua, ad uso idroelettrico, per produrre, sul salto di 43,85 m, la potenza nominale media di 25,79 kW;

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui - ai sensi della D.G.R.V. n. 1609 del 09.06.2009 - decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel citato disciplinare n. 180 di Rep. in data 17.12.2013 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 734,50= (Euro settecentotrentaquattro/50) calcolato ai sensi della vigente normativa e del tasso di inflazione programmato per l'anno 2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a), dell'art. 23, del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677;

ART. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

(Codice interno: 269127)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1 del 02 gennaio 2014

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006.- DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda. - anno 2011. Approvazione del rendiconto 4168/0/1/1735/2011 presentato da Gasparini Industries S.r.l. (codice ente 4168). (codice Smupr 18141).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente GASPARINI INDUSTRIES SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 32.400,00 per la realizzazione del progetto n. 4168/0/1/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 25.392,00;

- In data 13/03/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da GASPARINI INDUSTRIES SRL;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 31.560,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 09/12/2013, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

Ritenuto, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

Vista la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da GASPARINI INDUSTRIES SRL (codice ente 4168, codice fiscale 04364470262), per un importo ammissibile di Euro 31.560,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 4168/0/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 25.392,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a GASPARINI INDUSTRIES SRL l'importo a saldo di Euro 6.168,00 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011 ;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a GASPARINI INDUSTRIES SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 269128)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 3 del 08 gennaio 2014

Programma Operativo Regionale 2007/2013 Reg. 1081/2006. DGR 2030 del 03/08/2010, DDR 1671 del 11/11/2010. - 2B2F1 - Azioni Innovative per giovani studenti e utenza disoccupata. Anno 2010. Approvazione del rendiconto 15/1/2/2030/2010 presentato da CESCOT VENETO. (codice ente 15). (codice Smupr 11937).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi rivolti a studenti o ad utenza disoccupata nell'ambito delle azioni innovative per i giovani, per l'anno 2010.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- In attuazione di quanto dispone il Reg. CE 1081/2006 e il Reg. CE 1083/2006, la Giunta Regionale con Dgr n. 422 del 27 febbraio 2007 e la Commissione Europea con decisione C(2007)5633 del 16/11/2007, hanno approvato il testo del Programma Operativo della Regione Veneto, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - parte Fondo Sociale Europeo - per il periodo 2007/2013;

- La Dgr n. 2030 del 03/08/2010 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione delle azioni innovative per giovani, - studenti e utenza disoccupata - anno 2010;

- Il DDR n. 808/ del 05/08/2010 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 1671 del 11/11/2010 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente CESCOT VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 86.844,00 per la realizzazione del progetto n. 15/1/2/2030/2010;

- Il predetto DDR 1671 del 11/11/2010 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B - B1 e B2, per un importo complessivo di Euro 5.013.139,81 a carico dei capitoli nn. 101328 - 101009 - 101323 - 101322 e 72040 del bilancio regionale 2010 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

Euro 1.450.924,69 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul cap. n. 101328 per l'Asse III Inclusione Sociale;

Euro 1.528.491,33 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul cap. n. 101009 per l'Asse III Inclusione Sociale;

Euro 952.767,35 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul cap. n. 101323 per l'Asse II Occupabilità;

Euro 1.003.702,44 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul cap. n. 101322 per l'Asse II Occupabilità;

Euro 77.254,00 sul capitolo 72040;

- il DDR n. 1883 del 23/12/2010 ha rettificato i termini di avvio e conclusione dei progetti approvati con DDR 1671 del 11/11/2010;

- il DDR n. 121 del 21/02/2011, ha concesso la proroga dei termini di avvio per i progetti destinati esclusivamente a disoccupati;

- - il DDR n. 924 del 14/12/2011, ha concesso la proroga dei termini di conclusione dei Progetti Azione A, Asse Inclusione Sociale, dei Progetti Azione B. Asse Occupabilità e del Progetto Azione C, Fondi regionali al 30/11/2012;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 75.884,89;

- E' stato visto il rendiconto presentato da CESCOT VENETO;

- Il competente ufficio in data: 04/08/2011, 18/09/2011 e 31/1/2012 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 78.294,73;

- Con lettera prot. n. 551915 del 17/12/2013 la scrivente Direzione ha comunicato a CESCOT VENETO il differimento del decreto di formalizzazione della resa del conto subordinato al perfezionamento dei flussi finanziari tra beneficiario e partner ai sensi della Dgr n. 2912 del 3/12/2010;

- I verificatori regionali, come previsto dall'art. 12 del "Capitolato d'oneri e disciplina di gara" di cui all'allegato A) della DGR 1269/08, in data 23/12/2013 hanno provveduto alla verifica sulla relazione di certificazione prodotta da Iter Audit per il controllo documentale relativo al progetto n. 15/1/2/2030/2010, DDR n. 1671 del 11/11/2010, ente beneficiario CESCOT VENETO (codice ente 15) e alla visione delle fatture di dialogo e relative quietanze;

- In data 27/12/2013, la Direzione Formazione, con lettera prot. n. 566926, ha comunicato a ITER AUDIT S.r.l., gli esiti positivi del servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione del rendiconto sopra specificato;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

Ritenuto, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

Vista la DGR n. 3794 del 9/12/2009 che fornisce chiarimenti in ordine agli aspetti amministrativi relativi alla programmazione e alla gestione delle attività di competenza;

Vista la DGR n. 2912 del 3/12/2010 in ordine alla definizione delle condizioni per la presentazione del rendiconto di spesa;

Vista la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da CESCOT VENETO (codice ente 15, codice fiscale 02072890284), per un importo ammissibile di Euro 78.294,73 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 15/1/2/2030/2010, DDR n. 1671 del 11/11/2010;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 75.884,89;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a CESCOT VENETO l'importo a saldo di Euro 2.409,84 a carico dei capitoli n. 101323 e n.101322 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1671 del 11/11/2010;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a CESCOT VENETO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 269129)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 9 del 09 gennaio 2014

L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 3289 del 21/12/2010. Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: ACCADEMIA D'ARTI DISCANTO - codice Ente n. 3888 - per la sede operativa di VILLAFRANCA DI VERONA - PIZZOLETTA (VR) e per l'ambito dell'Orientamento.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'istanza di accreditamento di un nuovo Organismo di Formazione ed iscrizione nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. Istanza di accreditamento Prot. Reg. n. 173274/61.02.01.14 del 23/04/2013.

Il Direttore

- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
- Vista la richiesta di accreditamento per l'ambito dell'Orientamento presentata dall'Organismo di Formazione ACCADEMIA D'ARTI DISCANTO (codice fiscale 93063780238, codice ente n. 3888) avente sede legale e sede operativa in VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 63 - VILLAFRANCA DI VERONA - PIZZOLETTA (VR);
- Verificata, ai sensi della DGR n. 359/2004 e s.m.i., la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;
- Visto, altresì, il resoconto della verifica audit effettuata, ai sensi della D.G.R. n. 3289/2010, in data 24 settembre 2013 dai funzionari incaricati, ai sensi della D.G.R. n. 687/2008, dalla Regione del Veneto presso la succitata sede e le successive integrazioni al procedimento pervenute presso la Sezione Formazione in data 06/12/2013, 17/12/2013 e 03/01/2014 che vanno a sanare i rilievi emersi in sede di audit e dalle quali risulta il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal modello di accreditamento;
- Viste le LL.RR. n. 1/97, n. 19/02 e s.m.i.;
- Viste le DDGR n. 359/2004, n. 687/2008 e n. 3289/2010;
- Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;

decreta

1. di iscrivere nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati, al numero A0596, l'Organismo di Formazione ACCADEMIA D'ARTI DISCANTO (codice fiscale 93063780238, codice ente n. 3888) avente sede legale e sede operativa in VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 63 - VILLAFRANCA DI VERONA - PIZZOLETTA (VR) per l'ambito dell'Orientamento;
2. di fare obbligo al nuovo Organismo di Formazione di comunicare alla Sezione Formazione ogni e qualsiasi variazione rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

(Codice interno: 269130)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 10 del 09 gennaio 2014

L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 3289 del 21/12/2010. Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: IIS CESTARI - RIGHI - codice Ente n. 4885 - per la sede operativa di CHIOGGIA (VE) e per gli ambiti della Formazione Superiore e dell'Orientamento.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'istanza di accreditamento di un nuovo Organismo di Formazione ed iscrizione nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. Istanza di accreditamento Prot. Reg. n. 500229/61.02.01.14 del 18/11/2013.

Il Direttore

- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
- Vista la richiesta di accreditamento per gli ambiti della Formazione Superiore e dell'Orientamento presentata dall'Organismo di Formazione IIS CESTARI - RIGHI (codice fiscale 91021780274, codice ente n. 4885) avente sede legale e sede operativa in BORGO SAN GIOVANNI, 12/A - CHIOGGIA (VE);
- Verificata, ai sensi della DGR n. 359/2004 e s.m.i., la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;
- Visto, altresì, il resoconto della verifica audit effettuata, ai sensi della D.G.R. n. 3289/2010, in data 02 luglio 2013 dai funzionari incaricati, ai sensi della D.G.R. n. 687/2008, dalla Regione del Veneto presso la succitata sede e le successive integrazioni al procedimento pervenute presso la Sezione Formazione in data 07/01/2013 che vanno a sanare i rilievi emersi in sede di audit e dalle quali risulta il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal modello di accreditamento;
- Viste le LL.RR. n. 1/97, n. 19/02 e s.m.i.;
- Viste le DDGR n. 359/2004, n. 687/2008 e n. 3289/2010;
- Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;

decreta

1. di iscrivere nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati, al numero A0597, l'Organismo di Formazione IIS CESTARI - RIGHI (codice fiscale 91021780274, codice ente n. 4885) avente sede legale e sede operativa in BORGO SAN GIOVANNI, 12/A - CHIOGGIA (VE) per gli ambiti della Formazione Superiore e dell'Orientamento;
2. di fare obbligo al nuovo Organismo di Formazione di comunicare alla Sezione Formazione ogni e qualsiasi variazione rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

(Codice interno: 269131)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 22 del 15 gennaio 2014

L.R. 19/2002 e s.m.i - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati e DGR n. 3289 del 21/12/2010. Revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati l'Ente A.S.O. SRL - codice ente n. 3868.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati di un Organismo di Formazione accreditato. Visura Camerale del 02/12/2013 dell'Ente A.S.O. SRL nota prot. 536938/14 del 09/12/2013.

Il Direttore

- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati';
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
- Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale, al numero A0469, l'Organismo di Formazione A.S.O. SRL (codice fiscale 04192740282, codice Ente n. 3868), con sede legale e sede operativa, accreditata per l'ambito della Formazione Continua, in VIA GRAMSCI, 27 a MIRANO (VE);
- Vista la Visura Camerale del 02/12/2013, dalla quale risulta che la società A.S.O. SRL è stata posta in liquidazione volontaria dal 30/05/2013;
- Vista la nota protocollo regionale n. 536938/14 del 09/12/2013, con la quale la scrivente Sezione comunicava, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento - ex D.G.R. n. 3289/2010 All. A punto 4 lettera c) - in capo all'Organismo di Formazione A.S.O. SRL di MIRANO (VE);
- Riscontrato che non sono pervenute da parte dell'Organismo di Formazione, entro il termine previsto, documenti inerenti il procedimento di revoca sopra descritto;
- Ritenuto pertanto di concludere il procedimento avviato con la citata nota, protocollo regionale n. 536938/14 del 09/12/2013, con l'adozione del provvedimento di revoca dall'accreditamento e di dover procedere, pertanto, alla cancellazione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
- Viste le LL.RR. nn. 1/97, 19/02 e s.m.i.;
- Vista la DGR n. 3289/2010;
- Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;

decreta

1. di revocare l'accreditamento e di cancellare dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati l'Ente A.S.O. SRL (codice fiscale 04192740282, codice Ente n. 3868), già iscritto nell'elenco al numero A0469, con sede legale e sede operativa, accreditata per l'ambito della Formazione Continua, in VIA GRAMSCI, 27 a MIRANO (VE);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

(Codice interno: 269132)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 23 del 15 gennaio 2014

L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 3289 del 21/12/2010. Iscrizione nuovo ambito per la Formazione Superiore dell'Organismo di Formazione: JOB SELECT SRL - codice Ente n. 4057.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'istanza di accreditamento di un nuovo ambito per un Organismo di Formazione e variazione nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. Istanza di accreditamento nuovo ambito Prot. Reg. n. 547274/61.02.01.14 del 13/12/2013.

Il Direttore

- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
- Vista la richiesta di accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore presentata dall'Organismo di Formazione JOB SELECT SRL (codice fiscale 04008340285, codice ente n. 4057) avente sede legale e sede operativa in VIA SAN MARCO 127 - PADOVA, accreditata per l'ambito della Formazione Continua;
- Verificata, ai sensi della DGR n. 359/2004 e s.m.i., la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;
- Visto, altresì, il resoconto della verifica audit effettuata, ai sensi della D.G.R. n. 3289/2010, in data 09 gennaio 2014 dai funzionari incaricati, ai sensi della D.G.R. n. 687/2008, dalla Regione del Veneto presso la succitata sede dal quale risulta il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal modello di accreditamento;
- Viste le LL.RR. n. 1/97, n. 19/02 e s.m.i.;
- Viste le DDGR n. 359/2004, n. 687/2008 e n. 3289/2010;
- Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;

decreta

1. di accreditare l'Organismo di Formazione JOB SELECT SRL (codice fiscale 04008340285, codice ente n. 4057), attualmente iscritto nell'elenco regionale al numero A0565 avente sede legale e sede operativa, accreditata per l'ambito della Formazione Continua, in VIA SAN MARCO 127 - PADOVA, anche per l'ambito della Formazione Superiore;
2. di rinnovare l'obbligo, per l'Organismo di Formazione JOB SELECT SRL, di comunicare alla Direzione Regionale Formazione ogni e qualsiasi variazione rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

(Codice interno: 269133)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 26 del 16 gennaio 2014

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda. - anno 2011. Approvazione del rendiconto 2169/1/1/1735/2011 presentato da Metalogos Ricerca Formazione Consulenza Società Cooperativa (codice ente 2169). (codice Smupr 18090).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 196.800,00 per la realizzazione del progetto n. 2169/1/1/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 186.960,00;

- In attuazione a quanto disposto nell'allegato A, punto 2.2.5 della DGR 1446 del 19/05/2009, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi del ex art. 13.2b del Reg. (CE) 1828/06, il competente ufficio ha provveduto ai controlli in loco dando: in data 09/10/2012 esito regolare per la regolarità dell'esecuzione e per la regolarità finanziaria del 19/11/2012 sono state sottolineate delle irregolarità superate in sede di verifica rendicontale;

- Il competente ufficio in date : 03/05/2012, 07/06/2012, 23/07/2012 e 23/01/2013 ha provveduto ad effettuare delle ispezione in itinere rilevando nei rispettivi verbali la regolare esecuzione del progetto, mentre nelle ispezioni del 07/06/2012, 11/09/2012 e 19/09/2012, a verbale, si sono evidenziate delle irregolarità che hanno comportato delle decurtazioni in sede di verifica rendicontale;

- E' stato visto il rendiconto presentato da METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 190.253,12;

- Il soggetto beneficiario, in data 17/12/2013, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

Ritenuto, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

Vista la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 2169, codice fiscale 00927360255), per un importo ammissibile di Euro 190.253,12 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 2169/1/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 186.960,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA l'importo a saldo di Euro 3.293,12 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 269134)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 27 del 16 gennaio 2014

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1738 del 26/10/2011, DDR 936 del 22/12/2011 - 2B2F1 - Azioni innovative per le imprese artigiane - anno 2011. Convenzione fra Regione Veneto ed Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV). Approvazione del rendiconto 3546/1/3/1738/2011 presentato da TECNA SCARL (Codice ente 3546).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ad interventi finanziati per la realizzazione di azioni innovative per le imprese artigiane.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1623 del 11/10/2011 ha approvato la scheda di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Ente Bilaterale Artigiano Veneto (EBAV) per lo sviluppo delle imprese artigiane

- In data 22/11/2011 è stata sottoscritta la suddetta convenzione;

- La Dgr n. 1738 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei progetti per la realizzazione di azioni innovative per le imprese artigiane - convenzione EBAV - Anno 2011;

- La medesima Dgr ha approvato la direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

- Il DDR n. 891 del 25/11/2011 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

- Il DDR n. 936 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente TECNA SCARL un contributo per un importo complessivo di Euro 15.744,00 per la realizzazione del progetto n. 3546/1/3/1738/2011;

- Il predetto DDR n. 936 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 2.992.700,00 di cui Euro 1.497.644,00 a valere sull'Asse I Adattabilità del POR FSE 2007-2013 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2011 ed Euro 1.495.056,00 a valere su fondi EBAV;

- Il DDR n. 814 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione.

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 173 del 15/03/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati ;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 917 del 14/10/2013 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Al fine di procedere alla determinazione del saldo, con nota prot. n. 488656 del 11/11/2013, la Direzione Formazione ha chiesto ad EBAV di comunicare l'importo degli eventuali anticipi ed erogazioni intermedie liquidati;

- In relazione al progetto di che trattasi, EBAV, con nota prot. n. 5049894 del 20/11/2013, ha comunicato di non aver erogato acconti;

- E' stato visto il rendiconto presentato da TECNA SCARL;

- Con comunicazione del 01/08/2013, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 15.744,00;

- Il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da TECNA SCARL (codice ente 3546, codice fiscale 00206820284), per un importo ammissibile di Euro 15.744,00 a carico dell'Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV) secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 3546/1/3/1738/2011, DDR n. 936 del 22/12/2011, Allegato B1;
2. di prendere atto che l'Ente Bilaterale Artigianato Veneto non ha corrisposto al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di comunicare all'ente Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV) di procedere alla liquidazione, a TECNA SCARL dell'importo a saldo di Euro 15.744,00;
4. di comunicare a TECNA SCARL il presente decreto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 269135)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 28 del 16 gennaio 2014

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda. - anno 2011. Approvazione del rendiconto 1599/1/1/1735/2011 presentato da IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO SRL (codice ente 1599). (codice Smupr 18097).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 49.200,00 per la realizzazione del progetto n. 1599/1/1/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni e rimborsi;

- In data 25/09/2012, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO SRL;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 49.016,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 02/12/2013, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

Ritenuto, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

Vista la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO SRL (codice ente 1599, codice fiscale 03489380265), per un importo ammissibile di Euro 49.016,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 1599/1/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO SRL l'importo a saldo di Euro 49.016,00 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di comunicare a IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO SRL il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 269136)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 29 del 16 gennaio 2014

Progetti formativi rivolti al mondo della scuola nell'ambito della Campagna straordinaria di formazione per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza. Art. 11, comma 7 - D.Lgs. 81/08. Dgr n. 105/Cr del 4/10/2011, con Parere alla Giunta Regionale della V Commissione consiliare n. 167, ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis della L.R. 1. DGR n. 1015 del 5/06/2012. DDR 753 del 24/09/2012. Approvazione del rendiconto 129/1/1/1015/2012 presentato da ASCOM SERVIZI SRL (codice Ente 129).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi rivolti al mondo della scuola nell'ambito della Campagna straordinaria di formazione per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza - art. 11, comma 7 - D.Lgs. 81/08.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- Con Dgr n. 1015 del 05/06/2012 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi rivolti al mondo della scuola nell'ambito della Campagna straordinaria di formazione per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza. Art. 11, comma 7 - D.Lgs. 81/08, prevedendo uno stanziamento di Euro 939.380,00;

- Con il DDR n. 448 del 15/06/2012 è stata approvata la modulistica e la guida alla compilazione del formulario di candidatura dei progetti;

- Il DDR n. 671 del 9/08/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 753 del 24/09/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ASCOM SERVIZI SRL un contributo per un importo complessivo di Euro 49.518,50 per la realizzazione del progetto n. 129/1/1/1015/2012;

- Il medesimo DDR 753 del 24/09/2012 ha assunto un impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 933.928,63 a carico del bilancio regionale 2012, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente ripartizione:

Euro 216.780,00 a carico del cap. 101105

Euro 717.148,63 a carico del cap. 101399

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 24.759,25;

- E' stato visto il rendiconto presentato da ASCOM SERVIZI SRL;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 49.459,91;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

Ritenuto, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da ASCOM SERVIZI SRL (codice ente 129), codice fiscale 00968410290, per un importo ammissibile di Euro 49.459,91 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 129/1/1/1015/2012, DDR n. 753 del 24/09/2012,
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 24.759,25;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ASCOM SERVIZI SRL l'importo a saldo di Euro 24.700,66 a carico dei capitoli n. 101105 e n. 101399 come da DDR n. 753 del 24/09/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ASCOM SERVIZI SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 269137)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 30 del 16 gennaio 2014

POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006. - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda. anno 2011. Approvazione del rendiconto 1075/1/1/1735/2011 presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (codice ente 1075). (codice Smupr 17990).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- Il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 106.040,00 per la realizzazione del progetto n. 1075/1/1/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 89.572,00;

- E' stato visto il rendiconto presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 105.280,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 16/01/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (codice ente 1075, codice fiscale 01659800278), per un importo ammissibile di Euro 105.280,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 1075/1/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 89.572,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA l'importo a saldo di Euro 15.708,00 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 269138)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 31 del 16 gennaio 2014

POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006. - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda. anno 2011. Approvazione del rendiconto 1075/1/2/1735/2011 presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (codice ente 1075). (codice Smupr 17991).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- Il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 119.160,00 per la realizzazione del progetto n. 1075/1/2/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 100.228,00;

- In data 11/02/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 114.944,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 16/01/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (codice ente 1075, codice fiscale 01659800278), per un importo ammissibile di Euro 114.944,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 1075/1/2/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 100.228,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA l'importo a saldo di Euro 14.716,00 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 269139)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 32 del 16 gennaio 2014

POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda. anno 2011. Approvazione del rendiconto 1297/1/1/1735/2011 presentato da AIV FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A RL (codice ente 1297). (codice Smupr 18118).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- Il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente AIV FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A RL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 224.820,80 per la realizzazione del progetto n. 1297/1/1/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 212.304,64;

- In data 03/04/2012, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, evidenziando delle irregolarità che hanno comportato, in sede di verifica rendicontale, il mancato riconoscimento della spesa;

- E' stato visto il rendiconto presentato da AIV FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A RL;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 216.054,42;

- Il soggetto beneficiario, in data 15/01/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da AIV FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A RL (codice ente 1297, codice fiscale 02468430232), per un importo ammissibile di Euro 216.054,42 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 1297/1/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 212.304,64;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a AIV FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A RL l'importo a saldo di Euro 3.749,78 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a AIV FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A RL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 269140)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 35 del 17 gennaio 2014

POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006. - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda. anno 2011. Approvazione del rendiconto 1047/1/1/1735/2011 presentato da CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE (codice ente 1047). (codice Smupr 18121).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- Il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 123.314,29 per la realizzazione del progetto n. 1047/1/1/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 63.234,29;

- In data 31/08/2012, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 63.728,55;

- Il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE (codice ente 1047, codice fiscale 03395860103), per un importo ammissibile di Euro 63.728,55 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 1047/1/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 63.234,29;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE l'importo a saldo di Euro 494,26 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 269141)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 41 del 23 gennaio 2014

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1737 del 26/10/2011, DDR 935 del 22/12/2011 - 2B2F1 - Azioni innovative per le imprese artigiane del settore edile - anno 2011. Approvazione del rendiconto 2/1/1/1737/2011 presentato da ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO (Codice Ente 2) (Codice Smupr 18148).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di interventi per la realizzazione di azioni innovative per le imprese artigiane del settore edile.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1736 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di azioni innovative per le imprese artigiane - convenzione CEAV - Anno 2011;

- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

- Il DDR n. 815 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione.

- Il DDR n. 892 del 25/11/2011 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

- Il DDR n. 935 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 11.192,00 per la realizzazione del progetto n. 2/1/1/1737/2011;

- Il predetto DDR n. 935 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegato B e B1, per un importo complessivo di Euro 778.088,00 di cui Euro 389.176,00 a valere sull'Asse I Adattabilità del POR FSE 2007-2013 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2011 ed Euro 388.912,00,00 a valere su fondi CEAV;

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 173 del 15/03/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati ;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 917 del 14/10/2013 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni e rimborsi;

- Il competente ufficio in data: 13/09/2012 e 07/03/2013 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO;

- Con comunicazione del 31/07/2013, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 10.584,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 14/01/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO (codice ente 2, codice fiscale 80008480271), per un importo ammissibile di Euro 10.584,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 2/1/1/1737/2011, DDR n. 935 del 22/12/2011;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO l'importo a saldo di Euro 10.584,00 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 935 del 22/12/2011;
4. di comunicare a ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 269142)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 42 del 23 gennaio 2014

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR n. 1738 del 26/10/2011, DDR n. 936 del 22/12/2011 - 2B2F1 - Azioni innovative per le imprese artigiane - anno 2011. Approvazione del rendiconto 2/1/3/1738/2011 presentato da ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO (Codice Ente 2) (Codice Smupr 18158).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di interventi per la realizzazione di azioni innovative per le imprese artigiane.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1738 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di azioni innovative per le imprese artigiane - convenzione EBAV - Anno 2011;

- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

- Il DDR n. 814 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione.

- Il DDR n. 891 del 25/11/2011 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

- Il DDR n. 936 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 23.696,00 per la realizzazione del progetto n. 2/1/3/1738/2011;

- Il predetto DDR n. 936 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 2.992.700,00 di cui Euro 1.497.644,00 a valere sull'Asse I Adattabilità del POR FSE 2007-2013 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2011 ed Euro 1.495.056,00 a valere su fondi EBAV;

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 173 del 15/03/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati ;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 917 del 14/10/2013 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni e rimborsi;

- In data 13/12/2012, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO;

- Con comunicazione del 31/07/2013, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 22.594,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 14/01/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO (codice ente 2, codice fiscale 80008480271), per un importo ammissibile di Euro 22.594,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 2/1/3/1738/2011, DDR n. 936 del 22/12/2011;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO l'importo a saldo di Euro 22.594,00 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 936 del 22/12/2011;
4. di comunicare a ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 269143)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 43 del 23 gennaio 2014

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 399/1/4/1735/2011 presentato da UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI & FORMAZIONE SCARL (Codice Ente 399) (Codice Smupr 18088).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- Il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI & FORMAZIONE SCARL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 68.808,00 per la realizzazione del progetto n. 399/1/4/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 48.194,40;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI & FORMAZIONE SCARL;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 68.808,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 17/01/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI & FORMAZIONE SCARL (codice ente 399, codice fiscale 02301900268), per un importo ammissibile di Euro 68.808,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 399/1/4/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 48.194,40;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI & FORMAZIONE SCARL l'importo a saldo di Euro 20.613,60 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI & FORMAZIONE SCARL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento**.**

Santo Romano

(Codice interno: 269144)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 45 del 23 gennaio 2014

PON Governance e azioni di Sistema Ob. 1 Convergenza e PON azioni di Sistema Ob. 2 Competitività Regionale e Occupazione - Programmazione FSE 2007-2013. Catalogo Interregionale di Alta Formazione. Direttiva per la richiesta di voucher per Master in alto apprendistato (D.Lgs. 167 del 14/9/2011 e L.R. 3/2009) - DGR n. 650 del 07/05/2013. Approvazione modello di foglio mobile per la registrazione delle attività di formazione nell'ambito della partecipazione a Master in alto apprendistato.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Approvazione modello fogli mobili individuali per la registrazione delle attività di formazione nell'ambito della partecipazione a Master in alto apprendistato.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il fac-simile del foglio mobile individuale per la registrazione delle attività di formazione esterna ed interna all'azienda di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare che i fogli mobili individuali per la registrazione delle attività possano essere vidimati presso la Regione in cui ha sede l'Università che eroga il percorso di Master o presso la Regione del Veneto, concordando preventivamente le modalità di consegna con la Sezione Formazione della Regione del Veneto;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Santo Romano

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 269145)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 46 del 23 gennaio 2014

Piano annuale A.F. 2010/2011. Interventi Formativi per l'inserimento lavorativo di persone disabili. Dgr n. 2030 del 29/11/2011. DDR n. 944 del 28/12/2011. Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE (codice ente 26), per il progetto 26/2/1/2030/2011.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative all'inserimento lavorativo di persone disabili.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- Con Dgr 2030 del 29/11/2011 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di interventi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone disabili;

- Il DDR n. 930 del 20/12/2011 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di ammissione;

- Il DDR n. 944 del 28/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività, concedendo all'ente SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 63.000,00, per la realizzazione del progetto n. 26/2/1/2030/2011;

- Il medesimo DDR n. 944 del 28/12/2011 ha assunto un impegno di spesa di Euro 181.125,00 a valere sul capitolo 72040, del bilancio regionale 2011, a favore degli enti beneficiari dei progetti approvati secondo gli importi nell'allegato D;

- Con DDR n. 457 del 7/06/2013 si è provveduto alla riduzione del contributo assegnato;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione degli acconti;

- In relazione al progetto di che trattasi, sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione acconti per complessivi Euro 31.500,00;

- Il beneficiario ha presentato in data 13/06/2013 il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 62.963,35;

- Con lettera prot. n. 396539 del 23/09/2013 la scrivente Direzione ha comunicato a SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE il differimento del decreto di formalizzazione della resa del conto subordinato al perfezionamento dei flussi finanziari tra beneficiario e partner ai sensi della Dgr n. 2912 del 3/12/2010;

- In virtù di quanto disposto nella DGR 2912 del 3/12/2010, in data 14/01/2014 la società ITER AUDIT S.r.l. ha verificato l'effettivo pagamento posticipato dei partner;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

- Ritenuto, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

CONSIDERATO CHE la somma originariamente impegnata con DDR n. 944 del 28/12/2011 risulta eliminata dalla contabilità, ai sensi dell'art. 51, comma 1 e 2, della L.R. n. 39 del 29/11/01, sarà necessario provvedere all'assunzione di impegno di spesa sul cap. 72040, da assumere successivamente all'emissione delle Direttive regionali di gestione dell'esercizio provvisorio per il 2014, autorizzato con L.R. 40/13, ferme restando la disponibilità di cassa sul capitolo di spesa;

Preso atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE (codice ente 26, codice fiscale 80223150584), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 26/2/1/2030/2011, DDR n. 944 del 28/12/2011, per un importo complessivo di Euro 62.963,35;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario acconti e rimborsi di spesa per complessivi Euro 31.500,00;
3. di provvedere con successivo atto all'impegno di spesa di Euro 31.463,35, ai sensi art. 51, comma 2, 3, L.R. 39/2001, a favore di SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE, a carico del capitolo 072040 (siope 106031634), previa emissione delle Direttive regionali di gestione dell'esercizio provvisorio per il 2014, autorizzato con L.R. 40/13, ferme restando la disponibilità di cassa sul capitolo di spesa;
4. di liquidare successivamente al completamento del punto 3 del dispositivo, a SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE l'importo a saldo di Euro 31.463,35;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fideiussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 269146)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 47 del 23 gennaio 2014

Piano annuale A.F. 2010/2011. Interventi Formativi per l'inserimento lavorativo di persone disabili. Dgr n. 2736 del 16/11/2010 - DDR n. 1888 del 24/12/2010. Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE (codice ente 26), per il progetto 26/2/1/2736/2010.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di interventi formativi volti all'inserimento lavorativo di persone disabili.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- Con Dgr Dgr 2736 del 16/11/10 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di interventi formativi per l'inserimento lavorativo di persone disabili;

- Con DDR n. 1769 del 25/11/2010 si sono approvati il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione al bando;

- Il DDR n. 1888 del 24/12/2010 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività, concedendo all'ente SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 63.000,00, per la realizzazione del progetto n. . 26/2/1/2736/2010;

- Il medesimo DDR n. 1888 del 24/12/2010 ha assunto un impegno di spesa di Euro 189.000,00 a valere sul capitolo 72040, del bilancio regionale 2010, a favore degli enti beneficiari dei progetti approvati secondo gli importi nell'allegato D;

- Con Dgr n. 2030 del 29/11/2011, si è concesso una proroga sul il termine ultimo per la conclusione dei progetti al 31/03/2012;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione degli acconti;

- In relazione al progetto di che trattasi, sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione acconti per complessivi Euro 31.500,00;

- Il beneficiario ha presentato in data 29/05/2012 il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 62.960,85;

- Con lettere prot. n. 229635 del 30/05/2013 e prot. n. 396606 del 23/09/2013 la scrivente Direzione ha comunicato a SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE il differimento del decreto di formalizzazione della resa del conto subordinato al perfezionamento dei flussi finanziari tra beneficiario e partner ai sensi della Dgr n. 2912 del 3/12/2010;

- In virtù di quanto disposto nella DGR 2912 del 3/12/2010, in data 14/01/2014 la società ITER AUDIT S.r.l. ha verificato l'effettivo pagamento posticipato dei partner;

- Il soggetto beneficiario ha accettato, le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

CONSIDERATO CHE la somma originariamente impegnata con DDR n. 1888 del 24/12/2010 risulta eliminata dalla contabilità, ai sensi dell'art. 51, comma 1 e 2, della L.R. n. 39 del 29/11/01, sarà necessario provvedere all'assunzione di impegno di spesa sul cap. 72040, da assumere successivamente all'emissione delle Direttive regionali di gestione dell'esercizio provvisorio per il 2014, autorizzato con L.R. 40/13, ferme restando la disponibilità di cassa sul capitolo di spesa;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE (codice ente 26, codice fiscale 80223150584), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 26/2/1/2736/2010, DDR n. 1888 del 24/12/2010, per un importo complessivo di Euro 62.960,85;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario acconti e rimborsi di spesa per complessivi Euro 31.500,00;
3. di provvedere con successivo atto all'impegno di spesa di Euro 31.460,85, ai sensi art. 51, comma 2, 3, L.R. 39/2001, a favore di SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE, a carico del capitolo 072040 (siope 106031634), previa emissione delle Direttive regionali di gestione dell'esercizio provvisorio per il 2014, autorizzato con L.R. 40/13, ferme restando la disponibilità di cassa sul capitolo di spesa;
4. di liquidare successivamente al completamento del punto 3 del dispositivo, a SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE l'importo a saldo di Euro 31.460,85;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fideiussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 269147)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 48 del 24 gennaio 2014

Approvazione cessione del credito relativa a contributi ai sensi della DGR 2649 del 18/12/2012 su note di debito del soggetto Engim Veneto di cui alla DGR 1005 del 18/06/2013.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il Direttore Regionale della Sezione Formazione, preso atto dell'atto di cessione del credito relativo a contributi, stipulato da parte del soggetto "Engim Veneto" con "Unicredit Factoring S.p.A.", in relazione a richieste di pagamento attinenti la DGR 1005 del 18/06/2013, per complessivi Euro 2.518.607,50, autorizza la cessione ai sensi art. 45 L.R. 39/2001, esperite le formalità di cui alla DGR 2649/2012.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di procedere, per i motivi espressi in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per i percorsi formativi ivi indicati, all'accettazione dell'atto di cessione di credito, per un valore di Euro 2.518.607,50, secondo le modalità previste dalla DGR 2649 del 18/12/2012 e dal DDR 1 del 02/01/2013;
2. di disporre l'emissione delle liquidazioni di spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001, a favore del soggetto cessionario Unicredit Factoring S.p.A. C.F. 01462680156, subordinata nella fase di versamento all'effettiva disponibilità di cassa presente sul correlato capitolo di uscita;
3. di dare atto che al cessionario non potrà essere in nessun caso richiesta la restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto di cessione intervenuto tra cedente e cessionario;
4. di inoltrare il presente provvedimento alla Sezione Regionale Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
5. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti cedente e cessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 269148)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 50 del 27 gennaio 2014

L.R. 19/2002 e s.m.i. elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 3289 del 21/12/2010. Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: ERGON SRL - codice ente n. 4867 - per la sede operativa di Apdova e per l'ambito della Formazione Continua.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'istanza di accreditamento di un nuovo Organismo di Formazione ed iscrizione nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. Istanza di accreditamento Prot. Reg. n. 454332/61.02.01.14 del 22/10/2013.

Il Direttore

- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
- Vista la richiesta di accreditamento per l'ambito della Formazione Continua presentata dall'Organismo di Formazione ERGON - SRL (codice fiscale 04602310288, codice ente n. 4867) avente sede legale e sede operativa in VIA DELL'INDUSTRIA, 21 - 35129 PADOVA;
- Visto, allegato alla succitata istanza di accreditamento, l'atto di cessione di ramo d'azienda del 23/09/2013 con cui l'Organismo di Formazione accreditato ERGON FORMAZIONE E RICERCA (codice fiscale 02654220306, codice Ente 4295 e codice Accreditamento A0583), avente sede legale in VIA MARITTIMA, 69 a SAN GIORGIO DI NOGARO (VR) e sede operativa a VIALE DELL'INDUSTRIA, 21 - PADOVA accreditata per l'ambito della Formazione Continua, cedeva l'azienda all'Ente ERGON - SRL;
- Verificata, ai sensi della DGR n. 359/2004 e s.m.i., la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;
- Considerato che l'allegato A della DGR n. 3289/2010 comma 2.1.b prevede un'istruttoria semplificata a seguito di trasformazioni giuridiche;
- Verificata la continuità operativa tra il soggetto cessionario ERGON - SRL e il soggetto cedente ERGON FORMAZIONE E RICERCA;
- Visto, inoltre, il resoconto della verifica audit effettuata in data 04 aprile 2013 dai funzionari incaricati dalla Regione Veneto presso la sede operativa dell'Ente cedente ERGON FORMAZIONE E RICERCA, dal quale risulta il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal modello di accreditamento;
- Ritenuto di dover, pertanto, modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati con l'iscrizione dell'Organismo di Formazione ERGON - SRL e di aver già provveduto con D.D.R. n. 929 del 18 ottobre 2013 alla cancellazione dell'Ente ERGON FORMAZIONE E RICERCA;
- Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i., n. 54/2012;
- Viste le DDGR n. 359/2004 e s.m.i., n. 3289/2010;
- Visti i DDDR n. 1242/2003 e s.m.i. e n. 929/2013;

decreta

1. di iscrivere nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati, al numero A0598, l'Organismo di Formazione ERGON - SRL (codice fiscale 04602310288, codice ente n. 4867) avente sede legale e sede operativa in VIA DELL'INDUSTRIA, 21 - 35129 PADOVA per l'ambito della Formazione Continua;
2. di far subentrare l'Organismo di Formazione ERGON - SRL (codice Ente n.4867) nella titolarità delle attività di formazione professionale già approvate e/o autorizzate dalla Regione all'Organismo di Formazione ERGON FORMAZIONE E RICERCA (cod. ente n. 4295), dei seguenti progetti regionali attivi: Progetto POR FSE VENETO codice 4295/0/1/869/2013 e codice 4383/0/1/869/2013;
3. di fare obbligo al nuovo Organismo di Formazione di comunicare alla Sezione Formazione ogni e qualsiasi variazione rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
5. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

(Codice interno: 269149)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 51 del 28 gennaio 2014

Programma Operativo Regionale 2007/2013 - Reg. 1081/2006. DGR 2030 del 03/08/2010, DDR 1671 del 11/11/2010 - 2B3F1 - Azioni Innovative per giovani - studenti e utenza disoccupata. Anno 2010. Approvazione del rendiconto 51/5/1/2030/2010 presentato da ENAIP VENETO (Codice Ente 51) (Codice smupr 11949).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi rivolti a studenti o ad utenza disoccupata nell'ambito delle azioni innovative per i giovani, per l'anno 2010.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- In attuazione di quanto dispone il Reg. CE 1081/2006 e il Reg. CE 1083/2006, la Giunta Regionale con Dgr n. 422 del 27 febbraio 2007 e la Commissione Europea con decisione C(2007)5633 del 16/11/2007, hanno approvato il testo del Programma Operativo della Regione Veneto, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - parte Fondo Sociale Europeo - per il periodo 2007/2013;

- La Dgr n. 2030 del 03/08/2010 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione delle azioni innovative per giovani, - studenti e utenza disoccupata - anno 2010;

- Il DDR n. 808 del 05/08/2010 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 1671 del 11/11/2010 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENAIP VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 82.716,00 per la realizzazione del progetto n. 51/5/1/2030/2010;

- Il predetto DDR 1671 del 11/11/2010 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B - B1 e B2, per un importo complessivo di Euro 5.013.139,81 a carico dei capitoli nn. 101328 - 101009 - 101323 - 101322 e 72040 del bilancio regionale 2010 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

Euro 1.450.924,69 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul cap. n. 101328 per l'Asse III Inclusione Sociale

Euro 1.528.491,33 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul cap. n. 101009 per l'Asse III Inclusione Sociale

Euro 952.767,35 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul cap. n. 101323 per l'Asse II Occupabilità

Euro 1.003.702,44 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul cap. n. 101322 per l'Asse II Occupabilità

Euro 77.254,00 sul capitolo 72040;

- il DDR n. 1883 del 23/12/2010 ha rettificato i termini di avvio e conclusione dei progetti approvati con DDR 1671 del 11/11/2010;

- il DDR n. 121 del 21/02/2011, ha concesso la proroga dei termini di avvio per i progetti destinati esclusivamente a disoccupati;

- - il DDR n. 924 del 14/12/2011, ha concesso la proroga dei termini di conclusione dei Progetti Azione A, Asse Inclusione Sociale, dei Progetti Azione B. Asse Occupabilità e del Progetto Azione C, Fondi regionali al 30/11/2012;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 24.814,80;

- E' stato visto il rendiconto presentato da ENAIP VENETO;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 78.171,77;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- In virtù di quanto disposto nella DGR 2912 del 3/12/2010, in data 13/01/2014 la società ITER AUDIT S.r.l. ha verificato l'effettivo pagamento posticipato dei partner;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la DGR n. 3794 del 9/12/2009 che fornisce chiarimenti in ordine agli aspetti amministrativi relativi alla programmazione e alla gestione delle attività di competenza;

VISTA la DGR n. 2912 del 3/12/2010 in ordine alla definizione delle condizioni per la presentazione del rendiconto di spesa;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da ENAIP VENETO (codice ente 51, codice fiscale 92005160285), per un importo ammissibile di Euro 78.171,77 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 51/5/1/2030/2010, DDR n. 1671 del 11/11/2010;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 24.814,80;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ENAIP VENETO l'importo a saldo di Euro 53.356,97 a carico dei capitoli n. 101328 e n. 101009, secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1671 del 11/11/2010;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ENAIP VENETO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento**.**

Santo Romano

(Codice interno: 269150)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 52 del 28 gennaio 2014

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006. DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 201/0/1/1735/2011 presentato da NUOVA OMPI SRL (Codice Ente 201) (Codice Smupr 18132).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- Il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente NUOVA OMPI SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 74.880,00 per la realizzazione del progetto n. 201/0/1/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni e rimborsi;

- In data 26/06/2012, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da NUOVA OMPI SRL;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 71.244,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 23/01/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da NUOVA OMPI SRL (codice ente 201, codice fiscale 03878760150), per un importo ammissibile di Euro 71.244,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 201/0/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a NUOVA OMPI SRL l'importo a saldo di Euro 71.244,00 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di comunicare a NUOVA OMPI SRL il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento**.**

Santo Romano

(Codice interno: 269151)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 53 del 28 gennaio 2014

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006. DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 3553/1/1/1735/2011 presentato da XAMAR CONSULTING SRL (Codice Ente 3553) (Codice Smupr 18096).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- Il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente XAMAR CONSULTING SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 84.888,00 per la realizzazione del progetto n. 3553/1/1/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 80.643,42;

- Il competente ufficio in data: 22/05/2012 e 26/06/2012 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da XAMAR CONSULTING SRL;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 81.288,00;

- Il soggetto beneficiario, ha accettato in data 23/01/2014, le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da XAMAR CONSULTING SRL (codice ente 3553, codice fiscale 02934670247), per un importo ammissibile di Euro 81.288,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 3553/1/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 80.643,42;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a XAMAR CONSULTING SRL l'importo a saldo di Euro 644,58 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a XAMAR CONSULTING SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 269152)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 54 del 28 gennaio 2014

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B2F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 2769/1/1/1735/2011 presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (Codice Ente 2769) (codice smupr 17985).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- Il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente PIA SOCIETA' SAN GAETANO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 122.208,00 per la realizzazione del progetto n. 2769/1/1/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 98.326,40;

- Il competente ufficio ha provveduto ad effettuare delle ispezione in itinere in data 18/09/2012, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto, mentre nel verbale dell'ispezione del 22/03/2012, si sono evidenziate delle irregolarità che hanno comportato, in sede di verifica rendicontale, il mancato riconoscimento della spesa;

- E' stato visto il rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 82.446,60;

- Il soggetto beneficiario, in data 21/01/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769, codice fiscale 80028030247), per un importo ammissibile di Euro 82.446,60 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 2769/1/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011 e DDR n. 690 del 28/08/2012;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 98.326,40;
3. di richiedere a PIA SOCIETA' SAN GAETANO e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro -15.879,80, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti erogati e le restituzioni effettuate dall'Ente a suo tempo;
4. di provvedere al reintroito sul cap. 100454 - Entrate derivanti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito del POR FSE Ob. CRO 2007-2013 - Area Formazione - dell'esercizio in corso della somma di Euro -15.879,80 (cod. Siope 30203 - 3230 (altri recuperi e rimborsi);
5. di comunicare a PIA SOCIETA' SAN GAETANO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento**.**

Santo Romano

(Codice interno: 269153)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 60 del 29 gennaio 2014

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 - DGR n. 2141 del 23/10/2012, DDR n. 1107 del 14/12/2012 - 2B2F1 - Realizzazione delle "Work Experience" - Modalità sportello (SPORTELLO 2) - Anno 2012. Approvazione del rendiconto 2717/1/1/2141/2012 presentato da IPSIA A. SCOTTON (Codice Ente 2717) (Codice Smupr 23422).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 2141 del 23/10/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2012;

- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

- Il DDR n. 964 del 31/10/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 1046 del 20/11/2012 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

- Il DDR n. 1107 del 14/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (SPORTELLO 2), concedendo all'ente IPSIA A. SCOTTON un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 32.208,00 per la realizzazione del progetto n. 2717/1/1/2141/2012;

- Il predetto DDR n. 1107 del 14/12/2012, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 32.208,00 per l'Asse II Occupabilità a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del Bilancio regionale 2012, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 15.684,75 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 16.523,25 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni e rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da IPSIA A. SCOTTON;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 31.092,34;

- Il soggetto beneficiario, in data 13/12/2013, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da IPSIA A. SCOTTON (codice ente 2717, codice fiscale 93002740244), per un importo ammissibile di Euro 31.092,34 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 2717/1/1/2141/2012, Dgr 2141/12 e DDR n 1707 del 14/12/2012 (SPORTELLO 2);
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a IPSIA A. SCOTTON l'importo a saldo di Euro 31.092,34 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1707 del 14/12/2012 (SPORTELLO 2);
4. di comunicare a IPSIA A. SCOTTON il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE

(Codice interno: 268990)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE n. 27 del 20 febbraio 2014

Realizzazione del 1° stralcio del programma di ammodernamento della linea ferroviaria Adria-Mestre. Intervento n° 5 in Comune di Camponogara: realizzazione ad est ed a ovest della ferrovia di due nuovi parcheggi a servizio della fermata ferroviaria esistente. Svincolo dell'indennità di esproprio ex art. 28 del D.P.R. 327/2001. Ditta Sgaravatti Alberto.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone lo svincolo dell'indennità di esproprio depositata presso il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) a favore della ditta espropriata Sgaravatti Alberto.

Il Direttore

(omissis)

decreta

Art. 1) che nulla osta, per quanto in premessa indicato, allo svincolo della somma depositata per l'espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione delle opere di ammodernamento della linea ferroviaria Adria-Mestre, parcheggi est ed ovest Calcroci, in Comune di Camponogara, in favore della seguente ditta:

SGARAVATTI ALBERTO, proprietario per 1/1, nato a Padova (PD) il 11/01/1928, C.F. SGRLRT28A11G224X,

Comune di Camponogara: CT: sez U fgl 7 part. 1311 di ha 00.04.94, censito al CF al fgl 7 part. 1311, esproprio mq 494; CT: sez U fgl 7 part. 1313 di ha 00.00.32, censito al CF al fgl 7 part. 1313, esproprio mq 32;

Somma da svincolare a titolo di indennità di esproprio Euro 6.312,00.

Art. 2) di autorizzare il MEF, Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, Servizio depositi definitivi, a dare seguito a quanto disposto con il presente provvedimento erogando le somme ricevute in deposito, Nr. naz. 1216086, Nr. prov. 906827 del 26/04/2013, oltre agli interessi eventualmente maturati;

Art. 3) un estratto del presente decreto verrà pubblicato nel B.U.R. del Veneto, dando atto che l'opposizione da parte di eventuali terzi dovrà essere presentata alla Regione del Veneto, Sezione Infrastrutture, Via Baseggio 5, 30174 Mestre (VE), entro 30 giorni successivi alla pubblicazione;

Art. 4) che il presente provvedimento verrà trasmesso al MEF, Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, Servizio depositi definitivi, ed altresì comunicato all'avente diritto;

Art. 5) in relazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorrere al T.A.R. del Veneto, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Stefano Angelini

(Codice interno: 269121)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE n. 46 del 24 febbraio 2014

Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.). Direttrice Mestre- Castelfranco V.to. - Comuni di Martellago e Spinea - Appalto C3 - intt. 6.10, 6.10 bis e 6.11: soppressione del passaggio a livello al KM 7 484 linea ferroviaria Mestre-Trento e ristrutturazione stazione di Maerne di Martellago (VE). Ordinanza di deposito delle indennità di esproprazione della Ditta: Pesce Bianca, Toniolo Ettore e Toniolo Renzo. Art. 26 D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327/2001 e s.m.i.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone il deposito dell'indennità definitiva di espropriazione e occupazione temporanea presso Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia a favore dei proprietari catastali dell'immobile: Pesce Bianca, Toniolo Ettore e Toniolo Renzo a seguito della non condivisione dei signori Toniolo Ettore, Toniolo Renzo, Toniolo Martina e Toniolo Andrea per un esproprio per la realizzazione dei lavori del S.F.M.R., Lotto C3, Comuni di Martellago e Spinea: soppressione del passaggio a livello al km. 7+484 linea ferroviaria Mestre - Trento e ristrutturazione stazione di Maerne di Martellago.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Il deposito presso il Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia dell'indennità di esproprio e occupazione d'urgenza di cui al seguente elenco:

DITTA SOGGETTA AD ESPROPRIO e OCCUPAZIONE	SOMME DA DEPOSITARE ESPRESSE IN EURO	DATI CATASTALI Nel comune di MARTELLAGO				
		FOGLIO N°	NATURA DELL'INTER-VENTO	PARTICELLE INTERESSATE	SUPERFICIE MQ.	
Pesce Bianca nata a *(omissis)* C.F. PSC BNC48P56 M171E Residente in *(omissis)*	2.427,84*	15	ESPROPRIO	2074	410	CATASTO TERRENI: seminativo arborato Classe 2 Mq. 410 R.D. Euro. 3,13 R.A. Euro. 2,01
Toniolo Ettore nato a *(omissis)* C.F. TNL TTR 45R13 F241V Residente in *(omissis)*		15	ESPROPRIO	2301	108	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO Classe - Mq. 108 R.D. Euro. - R.A. Euro. - CATASTO FABBRICATI: Categoria AREA URBANA Consistenza 108 m^2
Toniolo Renzo nato a *(omissis)* C.F. TNL RNZ 43H13 F241O Residente in *(omissis)*						

(*) Questa indennità è riferita alla quota di proprietà condominiale dei signori Pesce Bianca, Toniolo Ettore e Toniolo Renzo che è di 1/8. Questa indennità a sua volta dovrà essere divisa a seconda delle quote di proprietà dei signori Pesce Bianca (proprietà ¼), Toniolo Ettore (proprietà ¼) e Toniolo Renzo (Proprietà ½).

2. Di disporre che un estratto del presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.V..

3. Che il presente provvedimento diventerà esecutivo col decorso di 30 giorni dal compimento delle formalità di pubblicazione sul B.U.R.V., ove non sia stata proposta opposizione da eventuali terzi. L'opposizione dovrà essere presentata alla Regione Veneto, Sezione Infrastrutture, Via Cesco Baseggio 5, 30174 Mestre (VE).

Stefano Angelini

(Codice interno: 269122)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE n. 47 del 24 febbraio 2014

Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.). Direttrice Mestre- Castelfranco V.to. - Comuni di Martellago e Spinea - Appalto C3 - intt. 6.10, 6.10 bis e 6.11: soppressione del passaggio a livello al KM 7 484 linea ferroviaria Mestre-Trento e ristrutturazione stazione di Maerne di Martellago (VE). Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione e occupazione a norma dell'art. 26 D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327/2001 e s.m.i.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone la liquidazione dell'indennità definitiva di esproprio condivisa dai Sigg. Manca Alessandra, Fabbro Alberta, Maguolo Leda, Gianola Roberto, Pettenò Bruna, Marotto Franco, Bratovich Roberto, Bressan Daniela e Bressan Renato a seguito di un esproprio per la realizzazione dei lavori del S.F.M.R., Lotto C3, Comuni di Martellago e Spinea: soppressione del passaggio a livello al km. 7+484 linea ferroviaria Mestre - Trento e ristrutturazione stazione di Maerne di Martellago (VE).

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di eseguire, a favore dei proprietari sotto indicati, il pagamento delle indennità definitive di occupazione temporanea e di esproprio come da elenco sotto riportato:

DITTA SOGGETTA AD ESPROPRIO e OCCUPAZIONE	SOMME DA PAGARE ESPRESSE IN EURO	DATI CATASTALI Nel comune di MARTELLAGO				
		FOGLIO N°	NATURA DELL'INTER-VENTO	PARTICELLE INTERESSATE	SUPERFICIE MQ.	
BRESSAN Renato nato a *(omissis)* C.F. BRS RNT 37D05 L736J Residente in *(omissis)* Proprietà 1/8 delle parti comuni	2.427,84	15	ESPROPRIO	**2074**	**410**	*CATASTO TERRENI:* **seminativo arborato** Classe 2 Mq. 410 R.D. Euro 3,13 R.A. Euro. 2,01
MANCA Alessandra Nata a *(omissis)* C.F. MNC LSN 73L61 B354U Residente in *(omissis)* Proprietà 1/8 delle parti comuni	2.427,84					
MAROTTO Franco nato a *(omissis)* C.F. MRT FNC 57S29 G192V Residente in *(omissis)* Proprietà 1/8 delle parti comuni	2.427,84					
GIANOLA Roberto nato a *(omissis)* C.F. GNL RRT 46L18 G888L Residente in *(omissis)* Proprietà 1/16 delle parti comuni	1.213,92					

PETTENO` Bruna nata a *(omissis)* C.F. PTT BRN 48R46 L736S Residente in *(omissis)* Proprietà 1/16 delle parti comuni	1.213,92					
BRATOVICH Roberto nato in *(omissis)* C.F. BRT RRT 59H23 Z132A Residente in *(omissis)* Proprietà 1/16 delle parti comuni	1.213,92	15	ESPROPRIO	**2301**	**108**	*CATASTO TERRENI:* **ENTE URBANO** Classe - Mq. 108 R.D. Euro. - R.A. Euro. - *CATASTO FABBRICATI:* Categoria **AREA URBANA** Consistenza 108 m^2
BRESSAN Daniela nata a *(omissis)* C.F. BRS DNL 64H56 L736J Residente in *(omissis)* Proprietà 1/16 delle parti comuni	1.213,92					
FABBRO Alberta nata a *(omissis)* C.F. FBB LRT 42R48 B259W Residente in *(omissis)* Proprietà 1/8 delle parti comuni	2.427,84					
MAGUOLO Leda nata a *(omissis)* C.F. MGL LDE 39S58 F241M Residente in *(omissis)* Proprietà 1/8 delle parti comuni	2.427,84					
Totale (Proprietà 7/8 delle parti comuni)	16.994,88					

2. di disporre che un estratto del presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.V.
3. che il presente provvedimento diventerà esecutivo col decorso di 30 giorni dal compimento delle formalità di pubblicazione sul B.U.R.V., ove non sia stata proposta opposizione da eventuali terzi. L'opposizione dovrà essere presentata alla Regione del Veneto, Sezione Infrastrutture, Via Cesco Baseggio 5, 30174 Mestre (VE).

Stefano Angelini

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI

(Codice interno: 269123)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI n. 15 del 25 febbraio 2014

Locazione di siti destinati ad ospitare apparati e antenne necessari ai servizi di urgenza ed emergenza medica(Suem 118) Antincendi Boschivi (AIB) Polizia Locale, Protezione Civile e della Dorsale regionale.Approvazione schemi contrattuali.

[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intendono approvare i seguenti schemi negoziali che disciplinano i rapporti tra l'Amministrazione regionale e Telecom Italia S.p.A.: contratto di locazione, contratto di facilities management, contratto di engineering.

Il Direttore

Premesso che: la Regione del Veneto ha in essere numerose convenzioni aventi ad oggetti la concessione in locazione da parte di enti pubblici e soggetti privati di siti, destinati ad ospitare apparati e antenne, necessari ai servizi di Urgenza ed Emergenza Medica (S.U.E.M. 118), Antincendi Boschivi (A.I.B.), Polizia Locale, Protezione Civile e alla Dorsale Regionale.

Evidenziato che l'Amministrazione regionale ha stipulato con la società Telecom Italia S.p.a. dei contratti di ospitalità e che in data 31.12.2013 alcuni di essi sono venuti in scadenza e precisamente:

- Sito di Caorle contratto n. 6288;
- Sito di Mestre Favorita contratto n. 6290;
- Sito di Mestre Favorita contratto n. 6289;
- Sito di Verona S. Michele contratto n. 6291;
- Sito diVerona S. Michele contratto n. 6292;
- Sito di Verona S. Michele contratto n. 6293.

Dato atto che le parti hanno concordato il differimento della scadenza dei medesimi come da comunicazioni del 28.06.2013 (Regione Veneto/Telecom - prot. 0276727) e del 02.08.2013 (Telecom/Regione Veneto - prot. A/330674/6007).

Rilevata l'essenzialità e la natura pubblica dei servizi che vengono erogati a mezzo dei sopracitati accordi, l'Amministrazione regionale ritiene opportuno procedere alla redazione di nuovi contratti della durata di sei anni, approvando i seguenti schemi contrattuali: contratto di locazione (**Allegato A**); contratto di facilities management (**Allegato B**; contratto di engineering (**Allegato C**) che si allegano al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

Vista la nota di data 28.06.2013 (prot. n. 0276727);

Vista la nota di data 02.08.2013 (prot n. A/330663/6007);

Vista la L.R. n. 1/1997 e la conseguente DGR n. 375/1997;

Vista la L.R. n. 39 del 29.11.2001.

decreta

1. di approvare, per le ragioni esposte nelle premesse del presente atto, i seguenti schemi negoziali che disciplinano i rapporti tra l'Amministrazione regionale e Telecom Italia S.p.A.: contratto di locazione (**Allegato A**); contratto di

facilities management (**Allegato B)**; contratto di engineering (**Allegato C**) che si allegano al presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel BUR.

Elvio Tasso

A
15 25/02 7

IL DIRETTORE
Ing. Elvio Tasso

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI SPAZI USO INDUSTRIALE TRALICCI E TERRENI

TRA

TELECOM ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano Piazza degli Affari n.2, c.f. partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n°00488410010, tramite la Direzione Generale in Roma, Corso d'Italia 41, , in persona del Sig. Guardigli Alessandro, nato a Ravenna il 14/06/1956 in qualita' di Procuratore Speciale della Societa' TELECOM ITALIA S.p.A., munito dei necessari poteri in forza della procura speciale rilasciata dalla Dr.ssa Maria Chiara Bruno, Notaio in Roma, in data 19/09/2011, rep. n. 24799 raccolta n.8754, di seguito per brevità definita "locatore".

E

REGIONE VENETO con sede in 30123 Venezia, Dorsoduro 3901 Codice Fiscale 80007580279 e Partita IVA 02392630279, rappresentata da..... nella sua qualità di Dirigente Regionale della Direzione Sistema Informatico, pro tempore, in seguito indicata come "conduttore".

PREMESSO

- Che la Regione Veneto ha interesse ad ottenere in sublocazione spazi immobiliari da parte della Telecom Italia s.p.a.;
- che la Regione Veneto ha avanzato formale richiesta per la concessione in sublocazione degli spazi immobiliari in :

Città
Località
Indirizzo
Proprietà

Censiti al Catasto fabbricati di ----------, c.c. ---------- – foglio ---- – mappale-----.

per l'installazione di impianti propedeutici al utilizzo dei Servizi di seguito evidenziati:

1.
2.
3.
4.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

IL DIRETTORE
Ing. E[illegible]

ART. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati (planimetria/prospetto dei luoghi e Normativa accessi), questi ultimi datati e sottoscritti dalle parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto

- Nel presente contratto il locatore concede in locazione al conduttore i seguenti spazi industriali e spazi sulla struttura traliccio ponte radio situato in ---------- via ---------- come di seguito meglio specificato per ospitalità di apparati e antenne;

  - Apparati trasmissivi per Servizio
  - Apparati trasmissivi per Servizio
  - Apparati trasmissivi per Servizio
  - Apparati trasmissivi per Servizio

Il rapporto di locazione sarà instaurato secondo le seguenti modalità e condizioni:

- gli spazi/locali/manufatti sono locati nello stato di fatto e di diritto e nelle condizioni in cui si trovano;
- gli eventuali interventi/lavori di adattamento degli spazi oggetto di locazione dovranno essere preventivamente autorizzati dal locatore a seguito di espressa richiesta da parte del conduttore ed eseguiti secondo quanto previsto nel contratto di Engineering da stipularsi separatamente con la preposta struttura di Telecom Italia.

ART. 3 - Durata del contratto

La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla sua sottoscrizione.
Rimane inteso che alla scadenza del periodo suindicato la locazione potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.
E' facoltà del conduttore sciogliere anticipatamente il presente Contratto, mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi al locatore con preavviso di almeno 14 mesi prima della "Prima Data di Scadenza" e unicamente nel caso che, nell'interesse del pubblico servizio, venissero a cessare in tutto o in parte le condizioni che lo hanno prodotto.
Resta tuttavia inteso che il presente contratto, se rinnovato si intenderà definitivamente risolto:

ART. 4 - Canone

Le Parti convengono il canone annuale di locazione nella somma di € ----------(€ ----------/00), più IVA, aumentata annualmente dell'indicizzazione prevista nel presente articolo.
Gli importi relativi alle prestazioni previste nel presente contratto dovranno essere corrisposti in un'unica rata annuale anticipata, con rimessa entro 120 gg. dalla data di emissione fattura che dovrà essere inoltrata in originale a: Regione del Veneto – Direzione Sistema Informatico – Centro Vega – Edificio Lybra – via Pacinotti, 4 – 30170 Porto Marghera (VE).
Il pagamento del canone dovrà avvenire tramite bonifico bancario presso la Banca Popolare di Bergamo – Filiale Milano Gioia – Via Melchiorre Gioia n. 29 – Milano, sul seguente conto corrente:

- BBAN: CIN X ABI 05428 01609 000000072878;

IL DIRETTORE
Ing. Elvio Tasso

- IBAN: IT 18 X 05428 01609 000000072878

A decorrere dall'inizio del secondo anno di durata della locazione e per ciascun anno successivo, senza necessità di apposita richiesta da parte di Telecom, il canone annuo, ai sensi dell'art. 32 della Legge 392/78, sarà aggiornato annualmente in ragione del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT nell'anno precedente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'aggiornamento terrà conto del contenuto disposto della Legge 7 agosto 2012 n. 135.

ART. 5. - Oneri accessori.

Oltre al canone di locazione, il conduttore assume a proprio carico, pro quota, tutti gli oneri accessori e gli oneri derivanti dalle attività di Facilities Management per le parti comuni. Fra gli oneri accessori sono ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti costi: quelli riguardanti le forniture di gas, gasolio, acqua, i costi per l'utilizzo degli scarichi fognari, elettricità, telefono, tassa smaltimento rifiuti, così come l'affitto dei relativi contatori, ogni tassa riguardante le utenze, i costi di riscaldamento, di ventilazione, di aria condizionata, di umidificazione dell'Immobile e le relative tasse, i costi di pulizia degli spazi comuni, i costi di pulizia delle finestre, i costi di rimozione del ghiaccio e della neve e quelli connessi allo spargimento di sabbia o sale in caso di ghiaccio o neve, i costi del servizio di vigilanza, portierato e reception, i costi della raccolta e smaltimento dei rifiuti, i costi di gestione e manutenzione ordinaria e correttiva degli impianti di riscaldamento, condizionamento dell'aria, sicurezza ed allarmi, elevatori, estintori, opere civili.

Ove vi siano, sono altresì a carico del conduttore gli oneri condominiali pro quota.

Riguardo agli oneri tutti sopradescritti il conduttore si impegna a sottoscrivere, uno specifico contratto di Facility Management con la preposta struttura di Telecom Italia.

ART. 6 - Stato locativo dell'immobile

Il conduttore dichiara di aver preso visione degli spazi/locali/manufatti di cui al precedente articolo 2 e di averli trovati in buono stato locativo e di accettarli incondizionatamente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il conduttore dichiara che gli spazi/locali/manufatti concessi in locazione saranno da lui utilizzati dal esclusivamente per finalità di ponte radio tra aree di territorio non in visibilità diretta e si impegna, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, a subordinare a preventiva autorizzazione del locatore eventuali interventi/lavori di adattamento ed a farli eseguire secondo il contratto di engineering richiamato al precedente art. 2.

Alla scadenza del rapporto di locazione il conduttore provvederà a rendere libero gli spazi/locali/manufatti di cui è conduttrice restituendolo nello stato di fatto e di diritto in cui lo ha ricevuto salvo il normale deterioramento d'uso.

Il locatore si riserva tuttavia la facoltà di accettare la restituzione degli spazi/locali/manufatti nello stato di fatto determinatosi con gli interventi/lavori di adattamento preventivamente autorizzati, salvo il normale deterioramento d'uso.

Al conduttore, salvo quanto in precedenza previsto, non è concesso di eseguire alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria o addizione degli spazi/locali/manufatti locati ed alla loro destinazione, ovvero agli impianti esistenti.

IL DIRETTORE
Ing. Elvio Tasso

Resta comunque fin d'ora convenuto che il conduttore non potrà richiedere alcuna indennità per addizioni e migliorie apportate nell'ambito degli spazi/locali/manufatti locati.

ART. 7 - Controlli di compatibilità dei materiali

I materiali utilizzati per l'installazione degli apparati da parte del conduttore (cavi, interruttori, terminazioni e tutti gli altri componenti) potranno essere sottoposti ad un controllo di compatibilità con le strutture del locatore già esistenti, con quelle che il locatore prevede di installare nello stesso sito o con quelle di terzi già ospitati; tale controllo avviene ad opera del locatore ed a suo insindacabile giudizio.
Ove il controllo di compatibilità di cui sopra abbia esito negativo, il conduttore dovrà provvedere a propria a propria cura e spese a rendere quanto impiegato compatibile con le strutture del locatore o dei terzi già ospitati.

ART. 8 - Campi elettromagnetici

Con specifico riferimento alla problematica connessa alla protezione dell'ambiente dai campi elettromagnetici, il conduttore assume:

- la completa responsabilità rispetto alle emissioni elettromagnetiche prodotte dai propri impianti;
- l'impegno che l'installazione del nuovo impianto o ampliamento non produca il superamento dei limiti stabiliti dalle normative (generali e/o locali), sia per i livelli di campi prodotti esclusivamente dagli apparati da ospitare, sia come valore cumulativo dei livelli prodotti da tali apparati e da quelli generati dagli apparati (preesistenti o pianificati) nel sito del locatore;

Qualora nel corso del rapporto di ospitalità per cause ascrivibili a negligenza del sub conduttore, dovessero essere superati i livelli massimi prescritti per legge dalle autorità competenti dei valori di campo elettromagnetico complessivo consentito per il funzionamento e l'esercizio degli apparati insistenti sul sito, il conduttore, su invito del locatore, sarà tenuta a ridurre la potenza erogata dai propri apparati ovvero, qualora ciò non risulti sufficiente, a provvedere allo spegnimento ed alla rimozione degli stessi a propria cura e spese.
Nel caso in cui i predetti livelli massimi dei valori di campo elettromagnetico complessivo consentito per il funzionamento e l'esercizio degli apparati insistenti sul sito trovassero nuove limitazioni ex-lege, il conduttore collegialmente agli altri ospitati eccezione fatta per il locatore, su invito del locatore, sarà tenuto a ridurre la potenza erogata dai propri apparati ovvero, qualora ciò non risulti sufficiente, a provvedere allo spegnimento ed alla rimozione degli stessi a propria cura e spese.
Resta inteso che le parti provvederanno ad individuare di comune accordo eventuali sistemazioni alternative tecnicamente ed economicamente convenienti, quali lo spostamento dell'ospitalità nell'ambito dello stesso o di altri siti a cura e spese del conduttore.
In caso contrario il rapporto di locazione si intenderà risolto con riferimento ai soli apparati interessati.
Il locatore si riserva, in ogni caso, la possibilità di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari.
Qualora, per sopravvenuti motivi di insanabili interferenze, il locatore non intenda, alla scadenza del contratto di locazione stipulato, rinnovare la concessa locazione,

IL DIRETTORE
Ing. Elvio Tasso

la stessa si impegna a darne immediata comunicazione, e comunque entro 12 mesi dalla scadenza del contratto stesso, con lettera A/R, al conduttore.

ART. 9 - Accesso ai locali

Le specifiche modalità di accesso sono riportate nell' "Estratto della Normativa Comportamentale per gli accessi nei siti di Telecom Italia oggetto di ospitalità commerciale (ad uso degli ospiti)" di cui si allega il frontespizio.
Con il termine "personale della società ospitata" si intende estensivamente oltre ai dipendenti, i consulenti, gli appaltatori e subappaltatori del conduttore e qualunque terzo che abbia con essa un rapporto contrattuale o di fatto.

ART. 10 - Obblighi del conduttore

In virtù di quanto esplicitato in premessa, il conduttore si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

a) Installare, presso l'Immobile, eventuali apparati di esclusiva proprietà e/o disponibilità, nel pieno rispetto della normativa di legge, delle norme di sicurezza nonché delle eventuali indicazioni tecniche fornite al momento della stipula del presente contratto
b) Non installare pali/antenne tralicci per trasmissioni Tlc insistenti sugli spazi immobiliari locati se non in forza di uno specifico accordo contrattuale;
c) Assumere in proprio ogni e qualsiasi responsabilità in relazione all'utilizzo proprio e di terzi, a qualsiasi titolo, degli apparati predetti;
d) Chiedere ed ottenere, prima di procedere all'installazione dei propri apparati, tutte le autorizzazioni/permessi eventualmente previsti dalla legge;
e) Provvedere a tutti i lavori di manutenzione dei propri apparati e/o manufatti nel pieno rispetto della normativa di legge ed in particolare delle norme di sicurezza;
f) Eliminare, a propria cura e spese, le eventuali interferenze che, per quanto di propria competenza, dovessero insorgere con gli impianti del locatore o di altri terzi conduttori;
g) Eliminare, a proprie spese, le opere eseguite in violazione delle norme di cui alla lettera b) del presente articolo;

Il conduttore non può dare in locazione o comodato, in tutto o in parte, gli spazi/locali/manufatti avuti in locazione e non potrà dare una qualsiasi diversa destinazione, anche parziale, rispetto a quella contrattualmente stabilita pena la risoluzione di diritto del presente contratto. Il conduttore non potrà inoltre cedere il presente contratto di locazione in forza di alcun titolo.

ART. 11 - Impegni del locatore

Il locatore si impegna ad esaminare le richieste di locazione ed a soddisfarle nei limiti della propria disponibilità di spazi.
Il locatore si impegna, altresì, a sollevare il conduttore da molestie da parte di terzi che, avanzando diritti sugli spazi/locali/manufatti locati, possano diminuire l'uso degli stessi. La garanzia copre le azioni che si dimostrino fondate.

ART. 12 - Manomissione strutture e/o apparati del locatore

Qualora, durante il rapporto di ospitalità e comunque alla scadenza del contratto di locazione, risultino indebitamente manomessi le strutture e/o gli apparati del

IL DIRETTORE
Ing. Elvio Tasso

locatore da parte del conduttore o da terzi a qualsiasi titolo ad essa, legati, quest'ultima dovrà provvedere immediatamente al ripristino, a propria cura e spese, dell'originario stato dei luoghi e delle cose, assumendosi ogni responsabilità per eventuali danni.

ART. 13 - Modifiche di impianti

Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli ed ai fini di una corretta applicazione delle previsioni ivi contenute, le parti si impegnano a comunicare con congruo preavviso eventuali modifiche che intendano apportare ai propri impianti e che possano causare interferenze agli altri impianti.
Ogni eventuale modifica o implementazione alle consistenze degli impianti dovrà essere preventivamente comunicata al locatore ed approvata dalla stessa. In caso di inadempienza il contratto si intenderà risolto di diritto.

ART. 14 - Responsabilità civile

Il conduttore assume a proprio ed esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità in sede civile per sinistri e/o danni causati da fatto proprio e/o di terzi a qualsiasi titolo ad essa legati, a dipendenti e/o a beni del locatore o di terzi già ospitati, nonché a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando espressamente il locatore da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere al riguardo.

ART. 15 - Prova scritta

Qualunque modifica al presente contratto può avere effetto ed essere provata solo se apportata mediante atto scritto.

ART. 16 - Divieto di cessione del contratto/sublocazione/comodato

In mancanza di previo assenso della proprietà e del locatore, è fatto espresso divieto al conduttore di cedere il presente contratto, sublocare o cedere in comodato, anche in parte, le porzioni oggetto del presente atto.

ART. 17 - Clausola risolutiva espressa.

Tutte le obbligazioni di cui agli artt. 2-3-4-5-6-7-8-10-12-13-14-16-17-18 del presente contratto hanno carattere essenziale sì che, per patto espresso, la violazione da parte del conduttore anche di una soltanto di esse, darà facoltà al locatore di risolvere il contratto per fatto e colpa del conduttore stesso qualora la violazione in parola non sia sanata dal conduttore entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta che il locatore inoltrerà senza bisogno di ulteriore diffida o di speciale costituzione in mora ai sensi dell'art. 1456 C.C. oltre al risarcimento dei danni procurati con la sua inadempienza.

ART. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alla normativa vigente.

ART. 19 – Spese di contratto

IL DIRETTORE
Ing. Elvio Tasso

Il presente contratto è soggetto a registrazione e sconta l'imposta proporzionale di registro nella misura pro-tempore vigente. La registrazione verrà effettuata a cura e spese del locatore.
Il locatore dichiara, ai sensi dell'art. 10 comma 8 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, di esercitare indipendentemente dalle qualifiche soggettive del conduttore, l'opzione per l'assoggettamento ad IVA del presente contratto.

ART. 20 – Decreto Legislativo 196/03

I dati personali forniti dal conduttore sono tutelati ai sensi del D. Lgs n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni recanti disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e pertanto saranno utilizzati unicamente per l'integrale esecuzione del presente contratto.

Le Parti si obbligano, qualora entrino in possesso o vengano a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto di dati/documenti relativi all'altra Parte, a trattarli in maniera conforme alle prescrizioni del predetto decreto. Qualora tale obbligo venga violato, la Parte che ha subito un pregiudizio potrà rivalersi nei confronti dell'altra per il risarcimento dei danni salvo, comunque, il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Il conduttore autorizza il locatore a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione.

ART. 21 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

ART. 22 - Domicilio contrattuale

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere inviata :
- per il locatore a:Telecom Italia S.p.A. via Torino, 84C Mestre – Venezia;
- per il conduttore a: Regione del Veneto – Direzione Sistemi Informativi - .via Pacinotti, 4 Marghera – Venezia.

ART. 23 – Disposizioni finali

Le Parti dichiarano infine che il presente contratto è stato negoziato in ogni suo termine e condizione, ivi incluso quanto riportato in ognuno dei suoi allegati e concordano, pertanto, nel non ritenere applicabili le disposizioni di cui agli art. 1341 e 1342 del codice civile.

_____ li, _____

Il conduttore

_____

Il locatore

_____

B
N. 15 25/02/2013

IL DIRETTORE
Ing. Elvio Tasso

CONTRATTO DI FACILITIES MANAGEMENT

TRA

TELECOM ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano Piazza degli Affari n.2, c.f. partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n°00488410010, tramite la Direzione Generale in Roma, Corso d'Italia 41, , in persona del Sig. Guardigli Alessandro, nato a Ravenna il 14/06/1956 in qualita' di Procuratore Speciale della Societa' TELECOM ITALIA S.p.A., munito dei necessari poteri in forza della procura speciale rilasciata dalla Dr.ssa Maria Chiara Bruno, Notaio in Roma, in data 19/09/2011, rep. n. 24799 raccolta n.8754, di seguito per brevità definita "locatore".

E

REGIONE VENETO con sede in 30123 Venezia, Dorsoduro 3901 Codice Fiscale 80007580279 e Partita IVA 02392630279, rappresentata da..... nella sua qualità di Dirigente Regionale della Direzione Sistema Informatico, pro tempore, in seguito indicata come "conduttore".

PREMESSO

- Che le parti hanno sottoscritto il contratto di sublocazione che regola l'ospitalità presso l'immobile di seguito individuato:

Città
Località
Indirizzo
Proprietà

Censiti al Catasto fabbricati di ----------, c.c. ---------- foglio 1 – mappale------.

per l'installazione di impianti propedeutici al utilizzo dei Servizi di seguito evidenziati:

1.
2.
3.
4.

- che in relazione agli spazi di cui alla precedente premessa il conduttore ha richiesto al locatore l'espletamento di servizi di Facilities Management;
- che l'erogazione dei precitati servizi di Facilities Management risulta pertanto disciplinata dal presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

IL DIRETTORE
Ing. Elvio Tasso

ART. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati, questi ultimi datati e sottoscritti dalle parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il locatore si impegna a realizzare nei confronti del conduttore le attività di gestione degli immobili e impianti tecnologici descritte in dettaglio nella Scheda Offerta Commerciale Ospitalità allegata al presente contratto di Facilities Management.

ART. 3 - Durata del contratto

Il presente contratto avrà la medesima durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla sua sottoscrizione.
Rimane inteso che alla scadenza del periodo suindicato la sublocazione potrà essere rinnovata previo accordo espresso tra le parti.
E' facoltà del Sub conduttore sciogliere anticipatamente il presente Contratto, mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi al Sublocatrice con preavviso di almeno 14 mesi prima della "Prima Data di Scadenza" e unicamente nel caso che, nell'interesse del pubblico servizio, venissero a cessare in tutto o in parte le condizioni che lo hanno prodotto.
Resta tuttavia inteso che il presente contratto, se rinnovato, si intenderà definitivamente risolto:

- Nel caso in cui il locatore abbia la necessità di esercitare la facoltà di recesso anticipato di cui in premessa ovvero quella normativamente riconosciutale per il sopraggiungere di gravi motivi.

Il locatore si impegnerà, comunque, a fornire apposita comunicazione al conduttore con il preavviso di almeno 12 mesi dalla relativa data di efficacia.

ART. 4 - Canone

Il valore del presente contratto, calcolato sulla base dei criteri individuati nell'allegato 4 dell'Accordo Quadro è convenuto in € ---------- (€ ----------/00), più IVA.
Gli importi relativi alle prestazioni previste nel presente contratto dovranno essere corrisposti in un'unica rata annuale anticipata, con rimessa entro 120 gg. dalla data di emissione fattura che dovrà essere inoltrata in originale a: Regione del Veneto – Direzione Sistema Informatico – Centro Vega – Edificio Lybra – via Pacinotti, 4 – 30170 Porto Marghera (VE).
Il pagamento del canone dovrà avvenire tramite bonifico bancario presso la Banca Popolare di Bergamo – Filiale Milano Gioia – Via Melchiorre Gioia n. 29 – Milano, sul seguente conto corrente:

- BBAN: CIN X ABI 05428 01609 000000072878;
- IBAN: IT 18 X 05428 01609 000000072878

Il conduttore potrà, all'occorrenza, previo espresso consenso del locatore, procedere al differimento dei pagamenti conteggiando, per il periodo interessato, interessi commisurati all'andamento del costo del denaro nel mercato finanziario di riferimento.
Il conduttore non potrà, adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia natura, ritardare o sospendere il pagamento delle fatture.

IL DIRETTORE
Ing. Elvio Tasso

ART. 5. – Assicurazioni.

Il locatore garantisce che esso stesso e le eventuali imprese esecutrici del servizio oggetto del presente accordo siano coperte da polizze assicurative, stipulate con primarie compagnie di assicurazioni, inerenti la responsabilità civile contro terzi per eventi a queste imputabili comunque.

ART. 7 – Misure di sicurezza

Le parti si impegnano a scambiarsi reciprocamente le informazioni necessarie al rispetto della L.277/91, della L. 257/92 e D.Lgs 81/08 ed a prevedere contrattualmente, con le imprese da ciascuno incaricate, il rispetto delle sopra citate norme.

ART. 8 – Variazioni al testo dell'accordo

Una qualsiasi delle parti non può, senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra, apportare all'oggetto dell'accordo o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura ed entità.
Eventuali varianti o aggiunte dovranno essere concordate con segnalazione di una delle parti e non potranno entrare in vigore senza comunicazione scritta dell'avvenuto accordo.

ART. 9 - Clausola fiscale.

Il presente contratto riguarda operazioni soggette ad IVA e come tale registrabile in caso d'uso.

ART. 10 - Domicilio contrattuale

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere inviata :

- per il locatore a:Telecom Italia S.p.A. via Torino, 84C Mestre – Venezia;
- per il conduttore a: Regione del Veneto – Direzione Sistemi Informativi - .via Pacinotti, 4 Marghera – Venezia.

_____ lì, _____

Il conduttore _____

Il locatore _____

IL DIRETTORE
Ing. Ennio Tasso

CONTRATTO DI ENGINEERING

TRA

TELECOM ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano Piazza degli Affari n.2, c.f. partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n°00488410010, tramite la Direzione Generale in Roma, Corso d'Italia 41, , in persona del Sig. Guardigli Alessandro, nato a Ravenna il 14/06/1956 in qualita' di Procuratore Speciale della Societa' TELECOM ITALIA S.p.A., munito dei necessari poteri in forza della procura speciale rilasciata dalla Dr.ssa Maria Chiara Bruno, Notaio in Roma, in data 19/09/2011, rep. n. 24799 raccolta n.8754, di seguito per brevità definita "locatore".

E

REGIONE VENETO con sede in 30123 Venezia, Dorsoduro 3901 Codice Fiscale 80007580279 e Partita IVA 02392630279, rappresentata da..... nella sua qualità di Dirigente Regionale della Direzione Sistema Informatico, pro tempore, in seguito indicata come "conduttore".

PREMESSO

- Che le parti hanno sottoscritto il contratto di locazione che regola l'ospitalità presso l'immobile di seguito individuato:

Città
Località
Indirizzo
Proprietà

- Che, in relazione agli spazi di cui alla precedente premessa il conduttore ha richiesto al locatore la l'espletamento dei servizi di Engineering;
- Che l'erogazione dei precitati servizi di Engineering risulta pertanto disciplinata dal presente contratto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – Oggetto del Contratto

Il locatore relativamente al seguente spazio/locale/manufatto:
.....
.....
si impegna a realizzare i seguenti

IL DIRETTORE
Ing. Elvio Tasso

lavori/progetti:.....
.....

ART. 3 - Documentazione

Il locatore dichiara che la documentazione è idonea per l'identificazione degli ambiti e delle tipologie di intervento e dichiara pertanto di non avere dubbi circa la consistenza delle attività da espletare e dei vincoli ad esse relativi.

ART. 4 – Tempi di realizzazione

L'attività di cui al presente contratto sarà realizzata entro il .....

ART. 5. – Modalità di svolgimento delle attività

Prima dell'inizio delle attività il locatore, tramite la propria struttura territoriale e limitatamente alle prestazioni conseguenti al presente contratto, si impegna a sottoporre al conduttore, per l'approvazione, lo studio di fattibilità corredato da un preventivo e dai tempi previsti di esecuzione, redatto sulla base degli standard del locatore e/o delle eventuali specifiche fornite dallo stesso committente.
L'avvio delle attività sarà formalizzato con l'approvazione dell'offerta commerciale/preventivo da parte del conduttore, secondo lo schema di lettera allegata al presente contratto come allegato "x", indirizzata alla competente struttura territoriale del locatore, riferita ad uno o più interventi e contenenti dal conduttore al locatore, l'importo delle prestazioni e i tempi concordati
Per le realizzazioni di considerevole importanza il locatore si impegna a fornire successivamente alla conferma d'ordine i progetti esecutivi.
Resta inteso che il conduttore in accordo con il locatore potrà presenziare alla fasi più significative delle realizzazioni.

ART. 6 – Compensi

Il valore del presente contratto è pari a €..... (.....).
Tale valore è vincolante per le parti.
Nel caso in cui i lavori non fossero conclusi per volontà espressa da parte del conduttore, o per volontà esterne ai contraenti, incluse le cause di forza maggiore, i costi da corrispondere al locatore fino a quel momento, maggiorati del 24%.

ART. 7 – Fatturazione / Modalità di pagamento

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, le prestazioni erogate dal locatore nei confronti del conduttore e relative al presente contratto saranno fatturate al conduttore a stati di avanzamento lavori di importo non inferiore a € 25.000.
Il pagamento degli importi fatturati avverrà a cura del conduttore entro 60 giorni solari dalla data di emissione della fattura.
Il pagamento dei suddetti importi dovrà avvenire a mezzo bonifico sul conto corrente bancario di Telecom Italia.

ART. 8 – Direzione dei lavori

Sarà cura del locatore assicurare e verificare che tutte le opere ed i servizi richiesti dal conduttore siano diretti da tecnici all'uopo abilitati, iscritti agli albi professionali di competenza, i quali assumeranno la figura giuridica di Direttore dei Lavori e, nei

IL DIRETTORE
Ing. Elvio Tasso

casi richiesti, depositeranno in tale qualità la propria firma presso le Autorità Competenti del territorio ove insistono gli immobili oggetto dell'intervento.

ART. 9 – Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Nel caso in cui i lavori ricadano nell'ambito della disciplina del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni, il locatore provvederà alla nomina del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, scelti fra professionisti legalmente abilitati a tali attività, per l'esercizio di tutti i compiti previsti dal D.Lgs. suddetto.
Eventuali lavori svolti direttamente dal conduttore andranno concordati con il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

ART. 10 – Controllo dei lavori

La verifica, il controllo e l'attestazione di corretta effettuazione degli interventi forniti dal locatore è demandata al personale del conduttore autorizzato a firmare – in contraddittorio con il locatore o i suoi delegati – i verbali e/o i documenti contabili relativi alle prestazioni effettuate.

ART. 11 – Tempo utile per l'esecuzione delle attività

Fermo restando quanto già definito all'articolo 5 in ordine alla modalità di definizione dei tempi di svolgimento delle attività, i lavori dovranno essere ultimati dal locatore entro le date concordate, salvo eventuali proroghe / sospensioni o ritardi imputabili a cause di forza maggiore documentabili.
L'inizio dell'intervento per il conduttore sarà sempre subordinato alla ricezione della conferma d'ordine da parte del conduttore (art. 5).
Eventuali modifiche / integrazioni al programma dovranno essere concordate tra le parti, per iscritto, con congruo anticipo rispetto ai tempi indicati in contratti tra i contraenti per l'avvio delle fasi esecutive dei singoli interventi.

ART. 12 – Utilizzo dei locali prima della certificazione di regolare esecuzione

Dopo l'ultimazione dell'intervento, accertata mediante verbale di fine lavori, in attesa che venga certificata la regolare esecuzione delle opere, il conduttore potrà regolarmente utilizzare l'immobile e/o l'infrastruttura realizzata oggetto di intervento, rimanendo il locatore responsabile dell'eliminazione dei difetti già accertati e rilevati nel suddetto verbale, della qualità dei materiali impiegati e, in generale, delle insufficienze che comunque venissero riscontrate nella fase di certificazione di regolare esecuzione, con l'esclusione dei danni causati dall'uso improprio o da cattiva conduzione da parte del conduttore.

ART. 13 – Certificazione di regolare esecuzione delle opere realizzate

Il conduttore potrà partecipare alle verifiche miranti ad accertare la regolare esecuzione delle opere eseguite per suo conto. A tal fine il locatore fornirà ogni notizia richiesta in merito all'organizzazione sul territorio delle suddette verifiche.

IL DIRETTORE
Ing. Elvio Tasso

ART. 14 – Condizioni particolari per l'esecuzione delle opere

Il locatore assicura che le imprese appaltatrici sono già vincolate al rispetto delle norme che regolano l'accesso agli immobili ed hanno già accettato la clausola contrattuale che le impegna ad effettuare eventuali interventi urgenti anche oltre il normale orario di lavoro.

Il locatore si impegna a concordare dal conduttore per lo svolgimento dell'intervento da parte delle imprese e, prima dell'esecuzione dei lavori, a far porre in attuazione tutte le precauzioni proteggere le persone, gli impianti, gli arredi fissi e mobili, ad occorrenza che con l'approntamento di zone protette e completamente isolate rispetto agli ambienti circostanti.

Il locatore si impegna ad applicare nei confronti dei proprio fornitori ed eventuali le disposizioni della Legge n. 575/65, dell'articolo 18 della Legge 55 / 90m e loro successive modifiche ed integrazioni.

La consegna del sito prescelto, sia che avvenga da parte del conduttore, sia che avvenga da altra società incaricata, dovrà essere accompagnata da apposita documentazione rilasciata dalla autorità competente attestante l'idoneità del sito sotto il profilo autorizzativo e di funzionalità per l'opera da realizzarsi.

Il conduttore riconosce come causa di forza maggiore per il mancato adempimento contrattuale da parte del locatore il caso in cui un fornitore abbia a cessare il suo rapporto contrattuale con il locatore per mancato rilascio o revoca delle certificazioni SOA o quando uno degli amministratori venga rinviato a giudizio per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e moralità della stessa impresa ovvero siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente l'immagine di entrambi i contraenti del presente contratto.

ART. 15 – Oneri aggiuntivi

Saranno a carico del locatore i seguenti specifici oneri:

1. rilievo da eseguire in sto di tutte le misure necessarie per l'esecuzione di forniture che richiedano particolare precisione realizzativa per i vincoli di posa in opera (ad esempio opere da fabbro, falegname, vetraio, lattoniere, controsoffitti, pareti mobili, tendaggi, arredi fissi, etc.).
2. la campionatura di particolari costruttivi o realizzativi per opere di particolare valore qualitativo funzionale ed estetico (esempio campioni di infissi esterni ed interni, tramezzature mobili, pareti attrezzate, rivestimenti, controsoffitti, pavimenti sopraelevati, tinteggiature, etc.).

ART. 16 - Clausola fiscale.

Il presente contratto riguarda operazioni soggette ad IVA e come tale registrabile in caso d'uso.

ART. 17 - Domicilio contrattuale

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere inviata :

- per il locatore a:Telecom Italia S.p.A. via Torino, 84C Mestre – Venezia;
- per il conduttore a: Regione del Veneto – Direzione Sistemi Informativi - .via Pacinotti, 4 Marghera – Venezia.

IL DIRETTORE
Ing. Elvio Tasso

ART. 18 – Variazioni al contratto

Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto

_____ lì, _____

Il conduttore

_____

Il locatore

_____

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' DI PROGETTO CABINA DI REGIA FSE

(Codice interno: 268964)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' DI PROGETTO CABINA DI REGIA FSE n. 28 del 29 ottobre 2013

POR Veneto FSE 2007/2013 della Regione del Veneto. Contratti in essere per la ripetizione dei servizi di valutazione strategica e operativa (CIG 44245706AA), di progettazione esecutiva e realizzazione del Piano di comunicazione (CIG 46044120FC) e di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione (CIG 390774552F). Integrazione impegni di spesa a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA al 22% (art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76).

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
A seguito dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% si provvede ad incrementare gli impegni di spesa per l'esecuzione dei contratti d'appalto in essere.

Il Dirigente

VISTA la DGR n. 1556 del 31.07.2012 con cui la Giunta regionale ha autorizzato la ripetizione del servizio di "Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo della Regione del Veneto, di cui all'obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, 2007/2013";

RILEVATO che il servizio di cui sopra è stato affidato, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, art. 57, comma 5, lettera b e della DGR n. 1411/2008, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Tolomeo Studi e Ricerche Srl (capogruppo) con sede in Treviso, Via Santa Bona Vecchia, n. 62 - CF e P.IVA 02507130264 e Associazione Greta Associati, con sede in Venezia, San Polo 2605, C.F. e P.IVA 02474000276, con cui è stato sottoscritto il relativo contratto in data 13.12.2012, rep. n. 6984/6274, registrato a Venezia il 17.12.2012 al n. 1357 Serie Atti Pubblici, per un importo di Euro 630.000,00, oltre IVA 21% pari ad Euro 132.300,00, per complessivi Euro 762.300,00;

VISTA la deliberazione n. 2136 del 23.10.2012 che ha autorizzato la ripetizione del servizio di "Progettazione esecutiva e realizzazione del piano di comunicazione del Programma Operativo della Regione del Veneto, di cui all'obiettivo Competitività regionale e occupazione, 2007/2013";

RILEVATO che il servizio di cui sopra è stato affidato, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, art. 57, comma 5, lettera b e della DGR n. 1412/2008, alla Società Aipem Srl con sede in Udine, Via Paolo Sarpi n. 14 - CF e P.IVA 00992720300, con cui è stato sottoscritto il relativo contratto in data 28.01.2013, rep. n. 6996/6286, registrato a Venezia il 30.01.2013 al n. 76 Serie Atti Pubblici, per un importo di Euro 1.100.000,00, oltre IVA 21% pari ad Euro 231.000,00, per complessivi Euro 1.331.000,00;

VISTA la DGR n. 255 del 22.02.2012 con cui la Giunta regionale ha autorizzato la ripetizione del servizio di "Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione per il coordinamento dell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo della Regione del Veneto, di cui all'obiettivo Competitività regionale e occupazione, 2007/2013";

RILEVATO che il servizio di cui sopra è stato affidato, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, art. 57, comma 5, lettera b e della DGR n. 1270/2008, alla Società ECOSFERA SPA con sede in Roma, Viale Castrense n. 8, CF 07125440581 e P.IVA n. 01692141003, con cui è stato sottoscritto il relativo contratto in data 24.04.2012, rep. n. 6916/6207, registrato a Venezia il 26.04.2012 al n. 473 Serie Atti Pubblici, per un importo di Euro 642.500,00, oltre IVA 21% pari ad euro 134.925,00 per complessivi euro 777.425,00;

VISTI i propri Decreti nn. 17 del 10.09.2012, 28 del 13.12.2012 e 5 del 15.03.2012 con cui sono stati assunti relativi impegni di spesa;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 01.10.2013, a seguito dell'entrata in vigore dell' articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) l'aliquota IVA da applicare ai servizi suddetti è aumentata dal 21 al 22%;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all'incremento degli impegni di spesa in precedenza assunti al fine di far fronte all'aumento dell'aliquota IVA come segue:

per un importo di euro 8.328,07 a favore di Aipem Srl (corrispondente all'1% calcolato su euro 832.806,68 relativi alla quota parte di imponibile da assoggettare all'aliquota IVA al 22%),

per un importo di euro 4.419,45 a favore del RTI Tolomeo Studi e Ricerche Srl e Greta Associati (corrispondente all'1% calcolato su euro 441.945,00 relativi alla quota parte di imponibile da assoggettare all'aliquota IVA al 22%),

per un importo di euro 14,69 a favore di Ecosfera SpA (corrispondente all'1% calcolato su euro 1.467,75 relativi alla quota parte di imponibile da assoggettare all'aliquota del 22% e corrispondente alle ritenute dello 0,50% operate sui compensi fatturati dalla Società Ecosfera SpA, fino alla data in cui il contratto in essere è stato ceduto alla società Ernst & Young Financial-Business Advisors SpA. con sede legale in Milano, Via Fernanda Wittgens n. 6 (Codice Fiscale 13221390159), come da Decreto n. 2 del 24.01.2013 con cui si è preso atto, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 del relativo subentro;

CONSIDERATO che la spesa non è soggetta alle limitazioni previste dagli articoli 12 e 15 della L.R. n. 1/2011 in quanto totalmente finanziata con fondi provenienti dall'Unione Europea e dallo Stato nell'ambito del POR FSE 2007/2013;

VISTA la L.R. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 1 del 10 gennaio 1997 e successive modificazioni e integrazioni;

decreta

1. di determinare, per le motivazioni precisate in premessa, in Euro 4.419,45 l'importo da corrispondere al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra Tolomeo Studi e Ricerche S.r.l. e Greta Associati in ragione dell'aumento dell'aliquota IVA calcolata su quota parte del corrispettivo relativo al contratto rep. n. 6984/6274 del 13.12.2012 sottoscritto con il citato Raggruppamento per la ripetizione del servizio Valutazione Strategica e Operativa del POR Veneto FSE 2007/2013 (codici: CIG n. 44245706AA, CUP n. H19H12000410007, SMUPR n. 18681);
2. di determinare, per le motivazioni precisate in premessa, in euro 8.328,07 l'importo da corrispondere alla Società AIPEM S.r.l. in ragione dell'aumento dell'aliquota IVA calcolata su quota parte del corrispettivo relativo al contratto rep. n. 6996/6286 del 28.01.2013 sottoscritto con la citata Società per la ripetizione del servizio di progettazione esecutiva e realizzazione del piano di comunicazione del POR Veneto FSE 2007/2013 (codici: CIG n. 46044120FC, CUP n. H11D12000020007 , SMUPR n. 19621);
3. di determinare, per le motivazioni precisate in premessa, in euro 14,69 l'importo da corrispondere alla Società ECOSFERA SpA in ragione dell'aumento dell'aliquota IVA calcolata su quota parte del corrispettivo relativo al contratto rep. n. 6916/6207 del 23.04.2012 sottoscritto con la citata Società per la ripetizione del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di gestione per l'attuazione del POR Veneto FSE 2007/2013 (codici: CIG n. 390774552F, CUP n. H11I12000300007, SMUPR n. 17501) e corrispondente all'integrazione IVA per la parte di ritenute dello 0,50% operate sui compensi fatturati dalla Società Ecosfera SpA;
4. di impegnare, a favore di Tolomeo Studi e Ricerche Srl con sede in Treviso, Via Santa Bona Vecchia, n. 62 - CF e P.IVA 02507130264 capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la stessa Tolomeo e Associazione Greta Associati, con sede in Venezia, San Polo 2605, C.F. e P.IVA 02474000276 la somma di cui al precedente punto 1) sul bilancio di esercizio 2013, come di seguito specificato:

Capitolo	*Descrizione*	*Euro*
101336	Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota statale	2.267,25
101337	Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota comunitaria	2.152,20
	TOTALE	4.419,45

Tema prioritario Reg.to (CE) n. 1828/2006 - codice n 86 "Valutazione e studi; informazione e comunicazione". Codice SIOPE 1.03.01.1364 "Altre spese per servizi";

5. di incrementare gli impegni di spesa assunti sull'esercizio finanziario 2013 a favore della Società Aipem S.r.l. con sede in Udine, Via Paolo Sarpi n. 14, CF e P. IVA 00992720300 per la somma di cui al precedente punto 2), come di seguito specificato:

Impegni 2013	*Capitolo e descrizione*	*Euro*
173	Capitolo 101336 Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota statale	4.272,44
174	Capitolo 101337 Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota comunitaria	4.055,63
	TOTALE	8.328,07

Tema prioritario Reg.to (CE) n. 1828/2006 - codice n. 86 "Valutazione e studi; informazione e comunicazione". Codice SIOPE 1.03.01.1364 "Altre spese per servizi";

6. di impegnare, a favore di Ecosfera SpA. con sede in Roma, Viale Castrense n. 8, CF 07125440581 e P.IVA n. 01692141003 la somma di cui al precedente punto 3) sul bilancio d'esercizio 2013, come di seguito specificato:

Capitolo	*Descrizione*	*Euro*
101336	Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota statale	7,54
101337	Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota comunitaria	7,15
	TOTALE	14.69

Tema prioritario Reg.to (CE) n. 1828/2006 - codice n. 85 "Preparazione, attuazione sorveglianza e ispezioni". Codice SIOPE 1.03.01.1364 "Altre spese per servizi";

7. di dare atto che le spese impegnate con il presente decreto saranno liquidate, in esecuzione dei contratti indicati in presmessa, mediante rate posticipate, sulla base dell'attività svolta, a seguito di fattura emessa ai sensi di legge;
8. di dare atto che gli impegni di spesa disposti con il presente provvedimento sono correlati ad obbligazioni già perfezionate e finanziati da assegnazioni statali e comunitarie vincolate (capitoli di entrata n. 100341 e n. 100342);
9. di dare atto che le spese autorizzate con il presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33.

Marco Caccin

(Codice interno: 268965)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' DI PROGETTO CABINA DI REGIA FSE n. 29 del 11 novembre 2013

P.O.R. Veneto F.S.E. 2007/2013, "Competitività Regionale e Occupazione". DGR n. 1964 del 28.10.2013. Affidamento attività di assistenza tecnica collegate all'attuazione del POR FSE all'Ente strumentale Veneto Lavoro. Codice CUP H71H1300077000. Codice SMUPR 30122. Impegno di spesa.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
In adempimento a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1964 del 28.10.2013, si provvede all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'Ente strumentale Veneto Lavoro per l'attività di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo.

Il Dirigente

VISTA la deliberazione n. 1964 del 28.10.2013 con cui la Giunta regionale ha affidato all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro, secondo la procedura in house, l'attività di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione- 2007-2013, per il periodo 01.01.2014 - 31.10.2015 e ha contestualmente provveduto all'approvazione del relativo Piano di lavoro e schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione del Veneto e l'Ente Veneto Lavoro;

CONSIDERATO che la citata deliberazione n. 1964 ha rinviato al Dirigente della U.P. Cabina di Regia FSE l'attuazione del provvedimento stesso ed ha determinato in euro 4.600.000,00 l'importo massimo della relativa spesa, da far gravare sui capitoli 101336 "Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota statale" (euro 2.359.878,61) e 101337 "Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota comunitaria" (euro 2.240.121,39) del bilancio regionale dell'esercizio 2013 ed ha autorizzato il Commissario straordinario per la Formazione, l'istruzione e il Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del POR Veneto FSE 2007/2013, alla sottoscrizione della convenzione;

VISTA la convenzione tra la Regione del Veneto - Commissario straordinario per la Formazione, l'Istruzione e il Lavoro - e l'Ente strumentale Veneto Lavoro sottoscritta il 30.10.2013, nonché il Piano di lavoro per l'attività di assistenza tecnica approvato con la citata deliberazione n. 1964, con i quali sono state definite le attività e le aree di intervento, le modalità operative, la durata e le risorse finanziarie a tal fine destinate;

RITENUTO pertanto, necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa come segue, tenuto conto che la relativa obbligazione viene a perfezionarsi nel corrente anno:

Capitolo	*Descrizione*	*Esercizio*	*Euro*
101336	Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota statale	2013	2.359.878,61
101337	Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota comunitaria	2013	2.240.121,39
		TOTALE	4.600.000,00

Codice misura comunitaria: 2B6A

Tema prioritario Reg.to (CE) 1828/2006: codice 85 "Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni"

Codice SMUPR: 30122

finanziata da assegnazione statale e comunitaria vincolata, correlata ai capitoli di entrata 100341 e 100342 Codice CUP: H71H1300077000

Codice SIOPE: 1.03.01.1364 "Altre spese per servizi" (spesa corrente per acquisto di beni e servizi)

Spesa;

CONSIDERATO che la spesa non è soggetta alle limitazioni previste dagli articoli 12 e 15 della L.R. n. 1/2011 in quanto totalmente finanziata con fondi provenienti dall'Unione Europea e dallo Stato nell'ambito del POR FSE 2007/2013;

VISTA la L.R. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 1 del 10 gennaio 1997 e successive modificazioni e integrazioni,

decreta

1. di impegnare, per l'attività di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione- 2007-2013, per il periodo 01.01.2014 - 31.10.2015, a favore dell'Ente strumentale Veneto Lavoro con sede in Via Ca' Marcello, 67/B MESTRE VE, C.F./P.IVA 03180130274 la somma di Euro 4.600.000,00, come di seguito specificato:

Capitolo	*Descrizione*	*Esercizio*	*Euro*
101336	Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota statale	2013	2.359.878,61
101337	Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota comunitaria	2013	2.240.121,39
		TOTALE	4.600.000,00

Codice misura comunitaria: 2B6A
Codice SMUPR: 30122
Codice CUP: H71H1300077000
Tema prioritario Reg.to (CE) 1828/2006: codice 85 "Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni"
Codice SIOPE: 1.03.01.1364 "Altre spese per servizi" (spesa corrente per acquisto di beni e servizi)

2. di dare atto che la spesa impegnata con il presente decreto sarà liquidata, in esecuzione della convenzione indicata in premessa, mediante rate posticipate, sulla base dell'attività svolta, a seguito dell'emissione della relativa nota di debito;
3. di dare atto che l'impegno di spesa disposto con il presente provvedimento è correlato ad obbligazione già perfezionata e finanziata da assegnazioni statali e comunitarie vincolate (capitoli di entrata n. 100341 e n. 100342);
4. di dare atto che le spese autorizzate con il presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33.

Marco Caccin

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 268804)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2602 del 30 dicembre 2013

Presa d'atto della costituzione della "Fondazione Andrea Zanzotto" e impegno di spesa. Legge regionale 15.04.2013 n. 3, art. 18.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dà attuazione a quanto disposto dall'art.18 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013, prendendo atto della costituzione della "Fondazione Andrea Zanzotto", per l'acquisizione della casa natale del poeta e la sua costituzione in centro letterario.

Il Vice Presidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha voluto riconoscere e promuovere la figura e l'opera del poeta e letterato Andrea Zanzotto, con l'obiettivo di ribadire l'unicità del suo percorso e della sua esperienza letteraria nel panorama della letteratura italiana della seconda parte del Novecento. E' stato pertanto inserito nella L.R. 15.04.2013, n.3, finanziaria esercizio 2013, l'articolo 18 "Iniziative per promuovere la costituzione della "Fondazione Andrea Zanzotto" con la finalità di promuovere la costituzione di una Fondazione tra gli Enti ed Istituzioni che nel tempo hanno riconosciuto la figura e promosso l'opera di Andrea Zanzotto, anche favorendo la partecipazione alla fondazione del Comune di Pieve di Soligo.

Gli scopi della "Fondazione Andrea Zanzotto" sono precisati nel comma 3) dell'articolo 18 della summenzionata legge, che prevede sia l'acquisizione della casa natale di Andrea Zanzotto in Comune di Pieve di Soligo, a sua salvaguardia e valorizzazione, sia la costituzione presso la medesima casa natale di un centro di promozione della conoscenza della letteratura italiana del Novecento e di promozione della creatività e della ricerca letteraria in tutte le sue forme espressive.

La nuova linea di spesa è stata assegnata, per competenza, alla Direzione Attività Culturali e Spettacolo che in tal senso si è subito attivata per mettere in relazione tra di loro i diversi soggetti che potevano essere interessati alla costituzione della "Fondazione Andrea Zanzotto".

Va rilevato che né la Regione del Veneto né il Comune di Pieve di Soligo, in questa fase costituente, aderiscono formalmente alla Fondazione, ma si riservano eventualmente di sostenerne le attività, una volta che essa sarà operativa.

Con nota del 19 dicembre 2013, nostro prot. n. 559139, è stato trasmesso alla Direzione Attività culturali e Spettacolo lo Statuto della "Fondazione Casa paterna di Andrea Zanzotto", approvato e sottoscritto in data 18 dicembre 2013 presso lo Studio in Conegliano del Notaio Dottor Paolo Valvo, iscritto nel Collegio notarile di Treviso, unitamente alla documentazione richiesta dal comma 3) della L.R. 15/4/2013, n.3 - art.18.

Si ritiene pertanto di poter procedere all'assunzione dell'impegno di spesa, così come indicato al comma 4) della succitata Legge, per la somma complessiva di Euro 150.000,00 a favore della "Fondazione Casa paterna di Andrea Zanzotto" con sede legale in via Mazzini n.5 a Pieve di Soligo, C.F.: 91039460265.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 18;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VSTO lo Statuto della "Fondazione Andrea Zanzotto" e la documentazione agli atti della competente Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo;

delibera

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto della compatibilità dello Statuto della "Fondazione Andrea Zanzotto" e della documentazione prodotta a tal fine con quanto previsto al comma 3) della L.R. 15.4.2013, n.3, art.18;

3. di impegnare, ai sensi del comma 4) della L.R. 15.4.2013, n.3 -art.18, la somma complessiva di Euro 150.000,00 a favore della "Fondazione Casa paterna di Andrea Zanzotto", con sede in Pieve di Soligo, Via Mazzini n.5, C.F. 91039460265, Cod.SIOPE 1.06.03.1634 al capitolo 101855 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente "Contributo straordinario a favore della Fondazione Andrea Zanzotto", che presenta la sufficiente disponibilità;

4. di dare atto che la somma di cui si dispone l'impegno al precedente punto 3) non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. di incaricare la Direzione Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento, definendo con propri atti, ove necessario, le modalità di attuazione di quanto deliberato;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 269031)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2770 del 30 dicembre 2013

Azienda Ulss n. 6 di Vicenza. Attivazione del Fondo di Rotazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 55/94 per il finanziamento dei lavori relativi all'immobile denominato "Complesso ex Seminario", nonché quelli relativi al Polo della Prevenzione in località Laghetto (Vi) di cui all'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Comune di Vicenza, Azienda ULSS. n. 6 di Vicenza di cui al DPGR n. 92 del 18/05/2012.

[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si attiva il Fondo di Rotazione impegnando la somma di euro 1.500.000,00 in favore dell'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza a titolo di anticipazione ex art. 9 della L.R. n. 55/94 a fronte di alienazioni immobiliari ai fini della riorganizzazione/riqualificazione del Polo Ospedaliero San Bortolo e la realizzazione del Polo della Prevenzione per le parti di diretto interesse dell'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Presidente della Regione del Veneto, con proprio decreto n. 92 del 18 maggio 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 43 del 5 giugno 2012, ha reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.R. 29 novembre 2001 n. 35, l'Accordo di Programma intervenuto in data 4 aprile 2012 tra la Regione del Veneto, il Comune di Vicenza e l'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza, per l'attuazione organica e coordinata di un Programma di politica sanitaria e socio-assistenziale funzionale alla città (Ospedale di San Bortolo e Polo della Prevenzione).

Tale accordo, in sintesi, prevede 4 azioni:

1. la realizzazione di un Polo della prevenzione, in area attrezzata, in destra Astichello, tra la frazione di Polegge e Laghetto, per accogliere funzioni, strutture e attrezzature per la gestione della sicurezza e della prevenzione (protezione civile, SUEM, Croce Rossa, sala operativa per la Prefettura, strutture comunali per la gestione delle emergenze) attraverso forme di perequazione, individuando destinazioni compatibili complementari di supporto allo svolgimento delle attività di prevenzione;

2. valorizzazione, riqualificazione e adeguamento funzionale degli immobili in gestione dell'Ulss (Ospedale di San Bortolo);

3. previsione di nuove destinazioni d'uso per gli immobili ex Inam di via IV Novembre e contrà Mure Santa Lucia di proprietà dell'Ulss e la loro valorizzazione e alienazione per reperire risorse necessarie;

4. riorganizzazione del patrimonio immobiliare al fine di individuare le nuove sedi per accogliere le funzioni socio-assistenziali di competenza del Comune e dell'Ulss (area S. Felice).

L'Accordo di programma precitato prevede, altresì, il recupero e la valorizzazione di alcuni beni immobili tra i quali l'area ex Seminario vescovile (prospiciente l'Ospedale Civile San Bortolo) attualmente in locazione all'Azienda Ulss n. 6.

Come da indicazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 18 maggio 2011, l'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza deve attuare all'interno dell'ex Seminario vescovile degli interventi di attrezzamento, mentre "eventuali parti residue di investimento dovranno avere natura di magisteri rimovibili". Ciò al fine di permettere la dismissione dei beni da alienare, garantendo nel complesso dell'ex Seminario la continuità dei servizi attualmente presenti.

Al fine di finanziare i suddetti interventi di attrezzamento del Complesso ex Seminario vescovile, il Direttore Generale, con nota prot. n. 72098/DG del 2 novembre 2011, ha formulato ai competenti uffici regionali espressa richiesta di attivazione del Fondo di Rotazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 55/94.

Nella seduta del 22 giugno 2011 la CRITE ha espresso parere favorevole in merito all'attivazione del Fondo di Rotazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 55/94 a fronte delle alienazioni immobiliari da autorizzare. Tale parere è stato comunicato all'Azienda Ulss n. 6 con nota prot. n. 344329 del 19 luglio 2011.

Come previsto dall'Accordo di Programma di cui al DPGR n. 92/2012 e al fine di perseguire gli obiettivi in esso previsti, la Giunta regionale con deliberazione n. 960 del 18 giugno 2013, ha autorizzato l'Azienda ULSS n. 6, ai sensi dell'art. 5 del D.

Lgs. n. 229/99, a procedere con il trasferimento dei diritti reali sui beni immobili di seguito descritti, il cui valore complessivo quantificato da apposite perizie asseverate presso il Tribunale di Vicenza risulta essere di euro 20.100.000,00;

a) alienazione Area San Felice:

Dati catastali:

Comune di Vicenza, foglio n. 46:

- Particella n. 1460 (ex 187b)* mq 10.593
- Particella n. 1462 (ex 1447b)* mq 59
- Particella n. 187 sub 4 cat. B/1 cl. 5 mq 1390 rendita Euro 11.006,72
- Particella n. 187 sub 5
- Particella n. 187 sub 6 cat. C/3 cl. 4 mq 618 rendita Euro 1.903,92

* frazionamento in corso di approvazione

Valore degli immobili da alienare euro 4.300.000,00 (quattromilionitrecentomila/00).

b) alienazione Immobili ex Inam di via IV novembre

Dati catastali:

Comune di Vicenza, foglio n. 6:

- Particella 171 sub 6 - cat. B/4 cl. 3 mc 11.000 mq 2538 rendita Euro 19.883,60
- Particella 399
- Particella 171 sub 7 area di corte

Valore degli immobili da alienare euro 4.850.000,00 (quattromilioniottocentocinquantamila/00).

c) alienazione Immobile di Contrà Mure Santa Lucia

Dati catastali:

Comune di Vicenza, foglio n. 6:

- Particella 171 sub 2 - cat. D/7 rendita Euro 54,23
- Particella 171 sub 3 cat. B/2 cl. 3 mc 5135 rendita Euro 9.016,80
- Particella 171 sub 4 area di corte
- Particella 171 sub 5 area di corte

Valore degli immobili da alienare euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00).

d) alienazione Area marosticana

Dati catastali:

Comune di Vicenza, foglio n. 68:

- Particella n. 342 (ex.238b)* mq 32.065
- Particella n. 238 sub 5 parte - in corso di costruzione

- Particella n. 238 sub 6 cat. B/2 cl. 3 mc 2329 rendita Euro 4.089,61

- Particella n. 238 sub 8 in corso di costruzione

* frazionamento in corso di approvazione

Valore degli immobili da alienare euro 6.450.000,00 (seimilioniquattrocentocinquantamila/00).

e) concessione in uso dell'area individuata nel compendio ospedaliero San Bortolo

Dati catastali:

NCT - Comune di Vicenza

Foglio 2 particella n. 656 (ex3b) mq 14.425

Ricavi da concessione euro 3.000.000,00 annui (tremilioni/00).

Preso atto di quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di attivare, ai sensi dell'art. 9 della L. 55/94, il Fondo di Rotazione in favore dell'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza per un importo di euro 1.500.000,00 a titolo di anticipazione sul ricavato dell'alienazione degli immobili succitati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 9 della L.R. n. 55/94;

- Visti i pareri della CRITE del 18/05/2011 e 22 giugno 2011;

- Visto il DPGR n. 92 del 18 maggio 2012;

- Richiamata la DGR n. 960 del 18 giugno 2013;

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di attivare, per le motivazioni espresse in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 55/1994, il "*Fondo di Rotazione per anticipazioni finanziarie a Ulss ed Aziende Ospedaliere per la realizzazione di progetti di investimento finanziati da alienazioni di beni patrimoniali"* per la somma di euro 1.500.000,00, a favore dell'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza, finalizzato alla realizzazione degli interventi relativi all'immobile denominato "Complesso ex Seminario", nonché quelli relativi al Polo della Prevenzione in località Laghetto (Vi) di cui all'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Comune di Vicenza, Azienda ULSS. n. 6 di Vicenza di cui al DPGR n. 92 del 18/05/2012;

3. di assumere l'impegno di spesa per complessivi euro 1.500.000,00 a favore dell'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza per l'intervento di cui al precedente punto 2), a titolo di anticipazione sul ricavato di alienazioni immobiliari, sul capitolo U60074 - "*Fondo di Rotazione per anticipazioni finanziarie a Ulss ed Aziende Ospedaliere per la realizzazione di progetti di investimento finanziati da alienazioni di beni patrimoniali"* del bilancio 2013, che presenta necessaria disponibilità, Codice SIOPE 2.05.01 - 2513 "*Concessioni di crediti ad Aziende sanitarie".*

4. di disporre l'accertamento per euro 1.500.000,00 al capitolo E9265 della gestione delle Entrate "*Recupero delle anticipazioni finanziarie concesse alle Ulss e Aziende Ospedaliere sul fondo di rotazione per la realizzazione di progetti di progetti di investimento"*, del bilancio 2013, Codice SIOPE 4.05.01 - 4507 "*;*

5. la restituzione della somma erogata sarà garantita dai proventi dell'alienazione dell'Area San Felice di cui in premessa, la cui procedura sarà espletata secondo la seguente tempistica, individuata dal Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 13:

- indizione asta pubblica, a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione della Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, successivamente integrato con DPCM 12 dicembre 2005, richiesta con nota del 17.12.2013 prot. n. 76541, entro settembre 2014, espletamento procedure entro il 30.06.2015;

- indizione trattativa privata, qualora l'asta pubblica andasse deserta, entro il 30.09.2015, espletamento procedure entro il 30.06.2016;

- restituzione somma anticipata da Fondo di Rotazione entro il 31.12.2016;

6. di attestare che i suddetti capitoli rientrano tra quelli individuati dall'Allegato A1 della DGR n. 1102 del 12/06/2012 e ss.mm.ii., soggetti a specifica perimetrazione della gestione sanitaria accentrata regionale;

7. di dare atto che la spesa con cui si avvia la procedura d'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di spesa ai sensi della L.R. n. 1/2011:

8. di incaricare il Dirigente della Direzione Controlli e Governo SSR all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare attuazione al presente provvedimento;

9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 269011)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2900 del 30 dicembre 2013

Assegnazione incarico all'AULSS n. 4 Alto Vicentino per la stesura di un piano operativo in attuazione della lett. d, comma 1, art.11 della L.R. n. 3/2013 recante l'istituzione di un fondo a favore delle famiglie di imprenditori che versano in gravi condizioni socio-economiche.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assegna all'AULSS n. 4 Alto Vicentino l'incarico di predisporre, in attuazione della lett. d, comma 1 e comma 7 art. 11 della L.R. n. 3/2013, un piano operativo, tenuto conto dei criteri individuati nel presente provvedimento, per l'assegnazione di contributi alle famiglie degli imprenditori che, a causa della crisi economica e delle particolari situazioni di difficoltà della propria impresa, versano in gravi condizioni socio-economiche. La delibera prevede un impegno di spesa.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue:

La L.R. n. 3/2013, alla lett. d, comma 1, art. 11, contempla l'istituzione di un fondo a favore delle famiglie di imprenditori che, a causa della crisi economica e delle particolari situazioni di difficoltà della propria impresa, versano in gravi condizioni socio-economiche.

Già con DGR n. 939 del 5/06/2012 la Giunta regionale ha affrontato questa delicata problematica approvando un progetto, per la cui elaborazione è stata individuata l'AULSS n. 4 Alto Vicentino, in ragione delle varie iniziative avviate per la promozione della salute e della sicurezza nelle Piccole e Medie Imprese.

Sempre con DGR n. 939/2012 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra Regione del Veneto -Direzione Prevenzione e AULSS n. 4 per la realizzazione del suddetto progetto. Tale convenzione, sottoscritta in data 28.06.2012 e con scadenza fissata, ai sensi dell'art. 4 della medesima, alla data del 28/12/2013, è stata prorogata con DGR n. 1888 del 28/10/2013 per il biennio 2014-2015.

Nel dettaglio, tale progetto dal titolo "InOltre: la salute degli imprenditori", si è posto l'obiettivo di attivare un Numero Verde Regionale e un Punto di Ascolto per assicurare un primo sostegno all'imprenditore in crisi, ed indirizzarlo non solo verso la struttura sanitaria in grado di aiutarlo a gestire il proprio disagio, ma anche verso le istituzioni/soggetti in grado di fornire supporti legali ed economici (Camere di Commercio, Istituzioni bancarie, ecc.), per la creazione di una rete a favore del mondo imprenditoriale.

Sulla scorta dei primi risultati, è emerso che, grazie alla visibilità dell'iniziativa attraverso i media e i molteplici canali di accesso, la ricerca dei possibili utenti tramite la piattaforma (ricerca su social network) e la segnalazione delle situazioni potenzialmente critiche da parte dei servizi dislocati sul territorio, si sono rivolti al progetto più di un migliaio tra imprenditori e cittadini, nel corso dei 18 mesi di attività.

Considerato il numero significativo di persone intercettate e gli obiettivi prefissati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 7 art.11 L.R. 3/2013, si propone, di incaricare l'Azienda ULSS n.4 Alto Vicentino di predisporre un piano operativo sulla base dei criteri riportati nell'**Allegato A**, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, al fine di assegnare dei contributi alle famiglie degli imprenditori di cui alla lett. d, comma 1, art.11 della L.R. n.3/2013.

Con il presente provvedimento, si propone, inoltre di rinviare ad un successivo decreto del Dirigente della Direzione regionale Servizi Socialil'approvazione del piano operativo di cui sopra sulla base dei criteri di cui all'**Allegato A** con l'indicazione del numero di famiglie di imprenditori rientranti nell'ambito di applicazione del suddetto piano.

Le risorse messe a disposizione, che si prevede di impegnare con il presente provvedimento a favore dell'AULLS n. 4 Alto Vicentino, ammontano, come previsto dalla lett. d, comma 11, art.11, della L.R. n. 3/ 2013, aEuro 200.000, a carico dell'upb U0165 "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale", capitolo n. 101851 "Fondo regionale a favore delle famiglie di imprenditori (art. 11, comma 1, lett.d), L.R. 5/04/2013, n. 3" del bilancio di previsione 2013, che presenta sufficiente disponibilità.

Per quanto attiene le modalità di finanziamento, si propone di erogare il suddetto fondo secondo le seguenti modalità:

- l'acconto del 50% alla presentazione alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto del piano operativo con il numero di famiglie di imprenditori ricadenti nell'ambito di applicazione di suddetto piano.
- il saldo alla rendicontazione delle attività alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto; tale rendicontazione dovrà essere inviata entro il 31 marzo 2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la DGR n. 939/2012;

Visto l'art. 11, comma 1, lett. d della L.R. n. 3/2013;

Visto l'art. 11, comma 11, lett. d) della L.R. n. 3/2013;

Vista la L.R. n. 4/2013;

Vista la DGR n. 1888 del 28/10/2013

delibera

1. di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, l' AULSS n. 4 Alto Vicentino di sviluppare le azioni sopra descritte, elaborando un piano operativo sulla base dei criteri riportati nell'**Allegato A**al fine di assegnare dei contributi alle i famiglie di imprenditori di cui alla lett.d comma 1 ,art.11 della L.R. 3/2013;

2. di rinviare a successivo decreto l'approvazione del piano operativo di cui al punto 1;

3. di impegnare a favore dell'AULSS n. 4 Alto Vicentino la spesa di Euro 200.000,00 di cui alla lett. d, comma 1, art.11 della L.R. 3/2013 a carico dell'upb U0165 "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale", capitolo n. 101851 "Fondo regionale a favore delle famiglie di imprenditori (art. 11, comma 1, lett.d), L.R. n.3/2013" del bilancio di previsione 2013 che presenta sufficiente disponibilità;

4. di stabilire che il fondo di cui al punto 3 sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- l'acconto del 50%, alla presentazione da parte dell'A ULSS n. 4 alto Vicentino alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto del piano operativo con il numero di famiglie di imprenditori ricadenti nell'ambito di applicazione di suddetto piano.
- il saldo alla rendicontazione delle attività alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto; tale rendicontazione dovrà essere inviata entro il 31 marzo 2015;

5. di dare atto che laspesa di cui si dispone l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;

6. di demandare tutti gli adempimenti amministrativi successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa al Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali;

7. di attribuire alla spesa suddetta i seguenti codici SIOPE: 10503-1538;

8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2900 del 30 dicembre 2013

Individuazione criteri per l'assegnazione di contributi a favore delle famiglie di imprenditori che, a causa della crisi economica e delle particolari situazioni di difficoltà della propia impresa, versano in gravi situazioni socio-economiche. lett. d, comma 1 e comma 7, art.11 della L.R. 3/2013

La L.R. n. 3/2013, all'art. 11, comma 1, lettera d) contempla l'istituzione di un fondo a favore delle famiglie di imprenditori che, a causa della crisi economica e delle particolari situazioni di difficoltà della propria impresa, versano in gravi condizioni socio-economiche.
Già con DGR n. 939 del 5/06/2012 la Giunta regionale ha affrontato questa delicata problematica approvando un progetto per il supporto degli imprenditori in crisi e incaricando, per la sua realizzazione, l'Azienda UlSS 4 Alto Vicentino.
Il progetto dal titolo "InOltre: la salute degli imprenditori", si è posto l'obiettivo di istituire un punto di ascolto per la gestione delle possibili manifestazioni dell'intenzionalità suicidaria degli imprenditori che lavorano nella Regione del Veneto, e soprattutto di offrire un sostegno psicologico attivo 24 ore su 24, per gestire l'emergenza della richiesta di aiuto e indirizzare la persona alla rete di servizi presenti sul territorio.
Sulla scorta dei primi risultati, è emerso che, grazie alla visibilità dell'iniziativa attraverso i media e i molteplici canali di accesso e la segnalazione delle situazioni critiche da parte dei servizi dislocati sul territorio, si sono rivolti al progetto più di un migliaio tra imprenditori e cittadini, nel corso dei 18 mesi di attività.
Considerato il numero significativo di persone intercettate e gli obiettivi prefissati dalla Giunta regionale, al fine di concretizzare l'aiuto agli imprenditori e alle loro famiglie, si incarica l'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino a predisporre un piano operativo, sulla base dei seguenti criteri:

- devono essere considerati unicamente gli utenti inseriti in un nucleo familiare, il cui assetto risulta compromesso a fronte delle difficoltà lavorative e/o della situazione debitoria;
- vista la natura del contributo (a fondo perduto), vengono segnalati unicamente gli utenti che non hanno possibilità di accedere ad altre forme di finanziamento;
- il contributo deve essere assegnato sulla base di un progetto personalizzato che concretamente generi un cambiamento nell'assetto familiare, attualmente critico, es: riduzione/evitamento di un danno familiare (ad esempio, il pignoramento della casa) *oppure* sviluppo di mezzi lavorativi (ad esempio, l'acquisto di un'automobile necessaria per compiere il proprio lavoro, o di materiale), che offrono concrete possibilità di ripristino della condizione economica familiare;
- il contributo è rivolto con priorità a favore delle famiglie di imprenditori con figli minori o con figli a carico che non hanno ancora concluso l'iter scolastico;
- il progetto personalizzato di cui sopra deve essere corredato da un sistema di indicatori al fine di misurare gli esiti delle azioni e la loro efficacia;
- le famiglie degli imprenditori rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento, devono essere individuate tenuto conto del bisogno espresso dall'intero territorio regionale.

(Codice interno: 269179)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 15 del 21 gennaio 2014

Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla Commissione tecnica regionale sezione ambiente (CTRA).

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Nota per la trasparenza:
La deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013, adottata in attuazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, ha apportato delle rilevanti novità per quel che concerne l'organizzazione amministrativa della Giunta regionale. Con il presente provvedimento si intendono fornire delle specifiche disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla Commissione tecnica regionale sezione ambiente (CTRA), a seguito del mutato quadro legislativo.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, recante *'Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"'*, ha disciplinato la nuova l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle Strutture ad essa afferenti, secondo i principi fondamentali espressi dallo Statuto del Veneto e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

Nella nuova organizzazione non è prevista né la figura del Segretario Regionale. Vi è pertanto l'evidente necessità di fornire delle specifiche disposizioni in materia al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Con deliberazione n. 2140 del 25 novembre 2013, la Giunta regionale ha dato corso alla nuova organizzazione amministrativa, operativa a decorrere dal 1 gennaio 2014, prevedendo e individuando le nuove Strutture e istituendo il Dipartimento Ambiente e, nell'ambito dello stesso, la Sezione Tutela Ambiente e la Sezione Coordinamento Attività Operative.

Nello specifico, per quanto riguarda le competenze e le funzioni disciplinate dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, recante *'Norme per la tutela dell'ambiente'*, incluso l'esercizio delle funzioni di presidente della Commissione tecnica regionale sezione ambiente (CTRA) prevista dall'art. 12, comma 1, lett. a) della suindicata legge regionale, si dispone che le competenze e le funzioni di che trattasi siano esercitate dal Direttore del Dipartimento Ambiente. In questo ambito, va stabilito altresì che in caso di assenza o impedimento del Presidente, esso è sostituito dal Direttore Sezione Coordinamento Attività Operative.

Per altro verso, per la regolare operatività del funzionamento della Commissione in parola, si rinvia al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 del richiamato articolo 12 della legge regionale n. 33 del 1985.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e il regolamento attuativo adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013;

Vista la legge regionale 16 aprile 1985, n. 33;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che le competenze e le funzioni disciplinate dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, recante *'Norme per la tutela dell'ambiente'*, incluso l'esercizio delle funzioni di presidente della Commissione tecnica regionale sezione ambiente (CTRA) prevista dall'art. 12 della suindicata legge regionale, siano esercitate dal Direttore del Dipartimento Ambiente. In questo ambito, va stabilito altresì che in caso di assenza o impedimento del Presidente, esso è sostituito dal Direttore Sezione Coordinamento Attività Operative;

3. di dare atto che per la regolare operatività del funzionamento della Commissione in parola, si rinvia al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 del richiamato articolo 12 della legge regionale n. 33 del 1985;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di dare altresì atto che la presente deliberazione è efficace dalla data di sua adozione;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 269180)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 26 del 21 gennaio 2014

Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (CTRAE) e alla Commissione speleologica.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Nota per la trasparenza:
La deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013, adottata in attuazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, ha apportato delle rilevanti novità per quel che concerne l'organizzazione amministrativa della Giunta regionale. Con il presente provvedimento s'intendono fornire alcune specifiche disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia di attività estrattive e geologia, con specifico riferimento alla Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (CTRAE) e alla Commissione speleologica, a seguito del mutato quadro legislativo.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, recante *'Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"'*, ha disciplinato la nuova l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle Strutture ad essa afferenti, secondo i principi fondamentali espressi dallo Statuto del Veneto e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

Con deliberazione n. 2140 del 25 novembre 2013, la Giunta regionale ha dato corso alla nuova organizzazione amministrativa, operativa a decorrere dal 1 gennaio 2014, prevedendo e individuando le nuove Strutture e istituendo il Dipartimento Difesa del Suolo e, nell'ambito dello stesso, alcune Sezioni tra le quali la Sezione Geologia e Georisorse.

Nella nuova organizzazione, per quanto concerne la Geologia e Georisorse, non è prevista né la figura del Segretario Regionale né un referente d'Area; vi è pertanto l'evidente necessità di fornire delle specifiche disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa nella materia *de qua,* per adeguarle al nuovo assetto legislativo affinché l'attività proceda senza soluzione di continuità.

Nello specifico, per quanto riguarda le competenze e le funzioni disciplinate dalla legge regionale n. 44/1982 "*Norme per la disciplina dell'attività di cava",* incluso l'esercizio delle funzioni di presidente della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (CTRAE) prevista dall'art. 39 della citata legge regionale, si dispone che le competenze e le funzioni di che trattasi, in caso assenza del Presidente della Giunta Regionale, siano esercitate dal Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo o, in subordine, dal Direttore della Sezione Geologia e Georisorse.

Inoltre, all'interno della stessa CTRAE, vi sono altre figure che, alla luce della nuova organizzazione regionale, vanno conseguentemente aggiornate. In particolare, vista la nuova distribuzione di competenze, alle denominazioni riportate nell'art.39 della L.R.44/82 vanno sostituite le nuove denominazioni come di seguito indicato:

- il dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e l'ecologia deve essere sostituito con il direttore della Sezione Urbanistica e con il direttore della Sezione Tutela Ambiente;

- il dirigente del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali deve essere sostituito con il direttore della Sezione Geologia e Georisorse;

- il dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici deve essere sostituito con il direttore della Sezione Lavori Pubblici;

- il dirigente del Dipartimento per l'agricoltura deve essere sostituito con il direttore della Sezione Agroambiente;

- il dirigente del Dipartimento per le foreste e l'economia montana deve essere sostituito con il direttore della Sezione Difesa del Suolo;

- il dirigente del Dipartimento per la Sanità deve essere sostituito con il direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica.

Analoga disposizione va applicata anche per quanto attiene la Commissione speleologica prevista dalla legge regionale 08.05.1980, n. 54 recante "*Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto*". Il relativo regolamento di attuazione, n. 1 del 28.08.1981, prevede infatti che il vicepresidente della Commissione speleologica sia il Segretario regionale per il territorio e quindi si deve disporre che tale figura sia sostituita dal direttore del Dipartimento Difesa del Suolo.

Inoltre, sempre alla luce della nuova organizzazione regionale, nella stessa Commissione speleologica le figure del coordinatore dirigente del dipartimento per l'urbanistica e l'ecologia, del coordinatore dirigente del dipartimento per il turismo e lo sport e del coordinatore dirigente del dipartimento per le foreste e l'economia montana devono essere sostituite rispettivamente con il direttore della Sezione Urbanistica e con il direttore della Sezione Ambiente, con il direttore della Sezione Turismo e con il direttore della Sezione Lavori Pubblici e con il direttore della Sezione Difesa del Suolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e il regolamento attuativo adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013;

VISTA la legge regionale n.44/1982 e la L.R. 54/80;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che le competenze e le funzioni disciplinate dalla legge regionale 7 settembre 1982 n.44 recante "*Norme per la disciplina dell'attività di cava"*, incluso l'esercizio delle funzioni, in caso di assenza del Presidente della Giunta Regionale, di presidente della Commissione tecnica regionale attività estrattive (CTRAE) prevista dall'art. 39 della citata legge regionale, nelle more della modifica del regolamento attuativo della legge regionale n. 54 del 2012, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013, siano esercitate dal Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo o, in subordine, dal Direttore della Sezione Geologia e Georisorse;

3. di stabilire che, all'interno della stessa Commissione tecnica regionale attività estrattive (CTRAE):

- il dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e l'ecologia sia sostituito con il direttore della Sezione Urbanistica e con il direttore della Sezione Tutela Ambiente;

- il dirigente del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali sia sostituito con il direttore della Sezione Geologia e Georisorse;

- il dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici sia sostituito con il direttore della Sezione Lavori Pubblici;

- il dirigente del Dipartimento per l'agricoltura sia sostituito con il direttore della Sezione Agroambiente;

- il dirigente del Dipartimento per le foreste e l'economia montana sia sostituito con il direttore della Sezione Difesa del Suolo;

- il dirigente del Dipartimento per la Sanità sia sostituito con il direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica.

4. di stabilire che le competenze e le funzioni disciplinate dalla legge regionale 08.05.1980, n. 54 recante "*Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto"*, incluso l'esercizio delle funzioni di vicepresidente della Commissione speleologica prevista dall'art. 2 della suindicata legge regionale, nelle more della modifica del regolamento attuativo della legge regionale n. 54 del 2012, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013, siano esercitate dal Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo;

5. di stabilire che, all'interno della stessa Commissione speleologica:

- il coordinatore dirigente del dipartimento per l'urbanistica e l'ecologia sia sostituito con il direttore della Sezione Urbanistica e con il direttore della Sezione Ambiente;

- il coordinatore dirigente del dipartimento per il turismo e lo sport sia sostituito con il direttore della Sezione Turismo e con il direttore della Sezione Lavori Pubblici;

- il coordinatore dirigente del dipartimento per le foreste e l'economia montana sia sostituito con il direttore della Sezione Difesa del Suolo.

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare altresì atto che la presente deliberazione è efficace dalla data di sua adozione;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268795)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 63 del 04 febbraio 2014

Autorizzazione per l'integrazione della lavorazione della Raffineria di Venezia - Porto Marghera con un ciclo di lavorazione per la produzione di biocarburanti di elevata qualità. Espressione dell'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
[Energia e industria]

Nota per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai fini del rilascio, da parte dello Stato, dell'autorizzazione alla società Eni S.p.A. per l'integrazione della lavorazione della Raffineria di Venezia - Porto Marghera con un ciclo di lavorazione per la produzione di biocarburanti di elevata qualità.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*", nell'ambito del processo di razionalizzazione dell'intero settore energetico, ha ridefinito e semplificato i procedimenti amministrativi connessi alla realizzazione ed alla modifica degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, riducendo le fattispecie soggette ad autorizzazione amministrativa e prevedendo quest'ultima in sostituzione del regime concessorio che precedentemente regolava la materia.

In tale contesto, l'articolo 1, comma 56, della citata legge n. 239 del 2004 ha sottoposto ad autorizzazione le seguenti fattispecie:

a. l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b. la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
c. la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d. la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento della soglia del 30% sia realizzato per fasi successive.

Nel contempo, sotto il profilo delle competenze, la medesima legge n. 239 del 2004, all'articolo 1, comma 7, lettera i), riservava allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l'altro, la sicurezza ed il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, demandando alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.

Con l'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, c.d. decreto "*Semplifica Italia*", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, lo Stato ha individuato fra le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi del sopra citato articolo 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004, le seguenti tipologie di impianto:

- gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
- i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
- i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- i depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.

In relazione alle suddette tipologie di impianto il citato decreto legge n. 5 del 2012 prevede che le autorizzazioni siano "*rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate (...) a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241*".

Tutto ciò premesso sotto il profilo dell'inquadramento giuridico generale, si rende noto che la società Eni S.p.A., titolare dell'autorizzazioneper l'esercizio della raffineria sita in Venezia - Porto Marghera, richiedeva in data 4 dicembre 2012 al Ministero dello Sviluppo Economico l'autorizzazione per integrare nel ciclo produttivo esistente la produzione di biocarburanti

di elevata qualità (*Green Diesel*) mediante l'utilizzo di cariche biologiche (*oli vegetali*).

L'esercizio dell'impianto di lavorazione in oggetto è stato autorizzato con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 16756 del 7 giugno 2000 ed è attualmente disciplinato con autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio decreto n. DVA-DEC-2010-0000898 del 30 novembre 2010.

In particolare, con riferimento all'intervento di modifica di che trattasi, si evidenzia che la produzione di biocarburanti di elevata qualità sarà effettuata mediante l'integrazione nel ciclo di lavorazione esistente di un nuovo ciclo di lavorazione per la produzione di biocarburanti a partire da biomasse oleose.

Nello specifico, tale integrazione sarà ottenuta mediante la modifica di due unità esistenti per la desolforazione dei gasoli e l'introduzione nel ciclo così ottenuto della tecnologia proprietaria denominata "*Ecofining*", oltre alle ulteriori modifiche alla logistica dell'impianto per la gestione dei nuovi prodotti.

L'impianto così modificato sarà quindi in grado di produrre circa 360.000 t/anno di biocarburanti a partire da materie prime costituite da biomasse oleose, in un primo tempo olio di palma, per integrare successivamente nel ciclo anche cariche di seconda e terza generazione

In merito al procedimento amministrativo in questione, occorre precisare che trattasi di fattispecie che, rientrando nelle tipologie previste dall'articolo 57, comma 1 del decreto legge n. 5 del 2012, è soggetta ad autorizzazione statale, con atto approvato d'intesa con la Regione del Veneto, ai sensi della sopra richiamata disposizione di cui all'articolo 57, comma 2 del medesimo decreto.

In data 20 dicembre 2012 si riuniva presso il Ministero dello Sviluppo Economico la conferenza di servizi istruttoria convocata con nota ministeriale del 7 dicembre 2012, prot. n. 23970, al fine di verificare, sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza, la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per il rilascio delle autorizzazioni relative agli interventi in programma nonché per valutare gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

Alla conferenza di servizi partecipavano i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Area Rischi Industriali, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del Comune di Venezia nonché della società Eni S.p.A.

Durante i lavori della conferenza veniva acquisita agli atti la seguente documentazione:

1. nota del 17 dicembre 2012, prot. n. 141823, di ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, in cui si evidenziava che l'Agenzia avrebbe espresso il proprio parere nel corso degli endoprocedimenti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle attività istruttorie di competenza in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, in coordinamento con le funzioni del Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi del Veneto. Con riferimento al procedimento di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all'impianto, l'Agenzia evidenziava, inoltre, la necessità di attivare, da parte di Eni S.p.A., la procedura prevista dall'articolo 29 *nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel caso di modifiche non sostanziali degli impianti;

2. nota del 19 dicembre 2012, prot. n. 30826, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, con cui si evidenziava che il Comando avrebbe provveduto ad esprimersi nel corso dei procedimenti di competenza del Comitato Tecnico Regionale del Veneto, effettuando le attività istruttorie relative alle modifiche degli impianti comunicate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con l'impiego di sostanze pericolose, e del decreto del Ministero dell'Ambiente del 9 agosto 2000, concernente le modifiche di impianti, di depositi e di processi industriali che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, coordinando le proprie funzioni con l'attività del Comitato Tecnico Regionale ai sensi degli articoli 19 e 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999;

3. nota del 20 dicembre 2012, prot. n. 150245, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Centrale Accertamenti e Controlli, con cui si esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, in subordine ad una serie di prescrizioni di natura prevalentemente fiscale;

4. nota del 12 dicembre 2012, prot. n. 144, con la quale Eni S.p.A. comunicava al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai fini degli adempimenti prescritti dall'articolo 29 *nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la prossima realizzazione delle modifiche non sostanziali sopra richiamate.

La conferenza di servizi istruttoria prendeva altresì atto che nel corso della riunione, a seguito dell'esame del progetto presentato dalla società istante Eni S.p.A.:

- il rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiedeva la partecipazione alla conferenza anche di un rappresentante della Capitaneria di Porto di Venezia, al fine di consentire al Ministero di esprimere il parere di cui all'articolo 52 del Codice della Navigazione, come prescritto dall'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 sopra richiamato;

- il rappresentante del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, confermava quanto evidenziato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, rilevando la necessità di verificare se l'iniziativa in progetto possa configurarsi quale aggravio di rischio ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente del 9 agosto 2000;

- il rappresentante dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli confermava il parere favorevole espresso con nota del 20 dicembre 2012, prot. n. 150245, subordinatamente alle prescrizioni ivi riportate;

- il rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rilevava che l'intervento in progetto doveva essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

- il rappresentante del Comune di Venezia si esprimeva in senso favorevole alla realizzazione degli interventi.

A conclusione della seduta della conferenza istruttoria, preso atto delle note pervenute dalle Amministrazioni invitate alla conferenza e delle precisazioni fornite dalla società istante ed alla luce dei pareri espressi dalle Amministrazioni interessate, il responsabile del procedimento riteneva necessario convocare una seconda riunione della conferenza di servizi al fine di consentire l'espletamento delle ulteriori attività istruttorie necessarie al rilascio del provvedimento definitivo di autorizzazione.

Con nota del 21 dicembre 2012, prot. n. 25064, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetteva quindi alla Regione del Veneto il verbale della riunione della conferenza di servizi del 20 dicembre 2012.

Con successiva nota del 6 agosto 2013, prot. n. 16342, il Ministero dello Sviluppo Economico convocava per il giorno 18 settembre 2013 la seconda riunione della conferenza di servizi, allegando alla nota di convocazione copia della seguente documentazione:

1. nota del 25 luglio 2013, prot. n. 126, con la quale Eni S.p.A. si impegnava a sottoporre a collaudo ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento per esecuzione del Codice della Navigazione le opere oggetto dell'iniziativa nonché ad osservare le disposizioni previste dallo stesso;

2. nota del 29 luglio 2013, prot. n. 17661, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, ha comunicato l'esclusione dell'intervento in oggetto dalla procedura di VIA, in subordine all'osservanza delle seguenti prescrizioni apposte dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS con nota del 17 luglio 2013, prot. n. 2573:

- le cariche in ingresso all'impianto dovranno essere costituite da materie prime vegetali, quali l'olio di palma, fornite esclusivamente da fornitori che siano in grado di produrre i certificati di sostenibilità emessi nell'ambito del sistema di certificazione italiano oppure di sistemi di certificazione volontari approvati dalla Commissione Europea che coprano l'intera catena di produzione delle materie prime vegetali;
- vista la natura sperimentale delle attività condotte dall'impianto, il proponente dovrà produrre una relazione che evidenzi i risultati del monitoraggio ai camini delle emissioni convogliate di raffineria. Il monitoraggio dovrà effettuarsi sulla base delle procedure e modalità individuate dal PMC di cui al decreto AIA DVA-DEC-2010-0000898 a partire dall'entrata a regime dell'impianto e per la durata di dodici mesi o, comunque, entro diciotto mesi dall'avvio al fine di verificare che i flussi di massa e le concentrazioni effettivamente emesse dall'impianto siano coerenti con l'assetto emissivo previsto della raffineria in ciclo green. La relazione dovrà essere inviata al MATTM per verifica di ottemperanza. Nel caso di scostamenti superiori al 10% rispetto al quadro emissivo previsto, il progetto (...) dovrà essere ripresentato al MATTM per le opportune valutazioni e determinazioni, ferme le eventuali prescrizioni che emergeranno nel

procedimento AIA (modifica non sostanziale) in corso.

In data 18 settembre 2013 si riuniva presso il Ministero dello Sviluppo Economico la conferenza di servizi convocata con nota ministeriale del 6 agosto 2013, sopra citata, alla quale partecipavano i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, del Comune di Venezia e della società Eni S.p.A.

Durante i lavori della conferenza venivano sinteticamente illustrati gli atti ed i provvedimenti amministrativi adottati successivamente alla precedente riunione del 20 dicembre 2012, sopra richiamati, e veniva altresì acquisita agli atti del procedimento la seguente documentazione:

1. nota del 12 settembre 2013, prot. n. 12705, con la quale il Ministero dell'Interno - Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige ha trasmesso il verbale n. 1245 della seduta del 10 settembre 2013 del Comitato Tecnico Regionale del Veneto, nel corso della quale il Comitato ha ritenuto che l'intervento in oggetto non costituisce un aggravio del preesistente livello di rischio, prescrivendo una serie di interventi tecnici ed evidenziando la necessità di un'adeguata formazione del personale addetto alla conduzione degli impianti;

2. nota del 16 settembre 2013, prot. n. 107342, con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Centrale Accertamenti e Controlli confermava il parere favorevole già espresso con nota del 20 dicembre 2012, prot. n. 150245 sopra richiamata;

3. nota del 16 settembre 2013, prot. n. 23560 con la quale la Capitaneria di Porto - Sezione Tecnica e Difesa Portuale prendeva atto degli sviluppi del procedimento amministrativo e rimaneva a disposizione per l'eventuale avvio dei lavori della Commissione di collaudo di cui all'art. 48 del Regolamento del Codice della Navigazione;

4. nota del 17 settembre 2013, prot. n. 12575, con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, in subordine alle prescrizioni tecniche indicate nel verbale del Comitato Tecnico Regionale del Veneto del 10 settembre 2013, prot. n. 1245*;*

5. nota del 17 settembre 2013, prot. n. 13/401012, con cui il Comune di Venezia esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;

6. nota del 18 settembre 2013, prot. n. 10262, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, autorizzava la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice della Navigazione.

La conferenza di servizi prendeva atto dei pareri favorevoli pervenuti e delle prescrizioni tecniche apposte dalle Amministrazioni intervenute con note sopra richiamate.

Con riferimento alle prescrizioni apposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del 29 luglio 2013, prot. n. 17661, sopra citata, la società istante evidenziava che nella nota tecnica integrativa presentata al ministero competente in data 23 maggio 2013 sono state integrati modifiche progettuali ed interventi di miglioramento volti a consentire il recupero dell'acido solfidrico presente nei gas acidi, con conseguente modifiche di dettaglio nelle interconnessioni di servizio e la conseguente installazione di n. 2 pompe aggiuntive.

Con riferimento alle prescrizioni apposte dal Comitato Tecnico Regionale del Veneto, il quale evidenziava la necessità di un'adeguata formazione del personale addetto alla conduzione degli impianti, la società istante precisava che alla data di svolgimento della conferenza era già in corso la prima fase del processo di formazione del personale riferita ai formatori, i quali avrebbero provveduto successivamente ad erogare la formazione ricevuta a tutto il personale operativo interessato.

A conclusione della seduta della conferenza, preso atto delle note pervenute dalle Amministrazioni invitate alla conferenza e delle precisazioni fornite dalla società istante ed alla luce dei pareri espressi da tutte le Amministrazioni interessate, il responsabile del procedimento riteneva sussistenti i presupposti per il rilascio del provvedimento definitivo di autorizzazione, con le condizioni e prescrizioni sopra richiamate, per l'integrazione del ciclo produttivo della Raffineria di Venezia - Porto Marghera con un ciclo di lavorazione per la produzione di biocarburanti di elevata qualità mediante l'utilizzo di cariche biologiche, fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Con nota del 19 settembre 2013, prot. n. 18553, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetteva alla Regione del Veneto il verbale della seconda riunione della conferenza di servizi del 18 settembre 2013.

Con successiva nota del 4 novembre 2013, prot. n. 21458, pervenuta in data 28 novembre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico, considerato che le Amministrazioni interessate non hanno ritenuto di comunicare osservazioni al verbale trasmesso con nota del 19 settembre 2013, trasmetteva infine alla Regione del Veneto copia della determinazione conclusiva del procedimento, con la quale si accertava la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di autorizzazione per l'integrazione del ciclo produttivo della Raffineria di Venezia - Porto Marghera con un ciclo di lavorazione per la produzione di biocarburanti di elevata qualità da cariche biologiche (oli vegetali) mediante la modifica di due unità esistenti per la desolforazione dei gasoli e l'introduzione nel ciclo della tecnologia proprietaria denominata "*Ecofining*", previa acquisizione dell'intesa della Regione del Veneto.

Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, nonché sulla base di quanto emerso in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 20 dicembre 2012 e del 18 settembre 2013, preso atto altresì della determinazione positiva conclusiva del procedimento trasmessa in data 4 novembre 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico, cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento nonché la competenza all'adozione del provvedimento finale, si propone di procedere con l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 57, comma 2 del decreto legge n. 5 del 2012, come convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012, limitatamente alle competenze che la citata norma di legge attribuisce alle regioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*" e s.m.i;

VISTO l'articolo 29 *nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*,* ed in particolare gli articoli 57 e seguenti e s.m.i;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*",* ed in particolare l'articolo 38;

VISTO l'articolo 2 comma 2 lett. o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 recante "*Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile, n. 1 "Statuto del Veneto*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i;

VISTA l'istanza presentata in data 4 dicembre 2012 dalla società Eni S.p.A., con cui veniva richiesta l'autorizzazione per l'integrazione del ciclo produttivo della Raffineria di Venezia - Porto Marghera con un ciclo di lavorazione per la produzione di biocarburanti di elevata qualità da cariche biologiche (oli vegetali) mediante la modifica di due unità esistenti per la desolforazione dei gasoli e l'introduzione nel ciclo della tecnologia proprietaria denominata "*Ecofining*";

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 dicembre 2012, prot. n. 23970, di convocazione della conferenza di servizi istruttoria;

VISTO il verbale della conferenza di servizi istruttoria riunitasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 20 dicembre 2012, trasmesso con nota ministeriale del 21 dicembre 2012, prot. n. 25064;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2013, prot. n. 16342, di convocazione della conferenza di servizi;

VISTO il verbale della conferenza di servizi riunitasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 18 settembre 2013, trasmesso con nota ministeriale del 19 settembre 2013, prot. n. 18553;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2013, prot. n. 21458, di trasmissione della determinazione positiva conclusiva del procedimento;

delibera

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del citato decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'intesa ai fini del rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 per l'integrazione del ciclo produttivo della Raffineria di Venezia - Porto Marghera con un ciclo di lavorazione per la produzione di biocarburanti di elevata qualità da cariche biologiche (oli vegetali) mediante la modifica di due unità esistenti per la desolforazione dei gasoli e l'introduzione nel ciclo della tecnologia proprietaria denominata "*Ecofining*";

2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;

3. di incaricare la Sezione Commercio dell'esecuzione della presente deliberazione;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268796)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 64 del 04 febbraio 2014

Autorizzazione per la riconversione allo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto e propano dell'impianto di stoccaggio per ammoniaca anidra, della capacità di complessivi mc 50.000, sito presso l'area denominata "Parco Serbatoi Ovest" dello stabilimento petrolchimico di Venezia - Porto Marghera. Espressione dell'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
[Energia e industria]

Nota per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai fini del rilascio, da parte dello Stato, dell'autorizzazione alla società Eni S.p.A. per la riconversione allo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto e propano dell'impianto esistente per lo stoccaggio di ammoniaca anidra, della capacità di complessivi mc 50.000, sito presso l'area denominata "Parco Serbatoi Ovest" dello stabilimento petrolchimico di Venezia - Porto Marghera.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*", nell'ambito del processo di razionalizzazione dell'intero settore energetico, ha ridefinito e semplificato i procedimenti amministrativi connessi alla realizzazione ed alla modifica degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, limitando le fattispecie soggette ad autorizzazione amministrativa e prevedendo quest'ultima in sostituzione del regime concessorio che precedentemente regolava la materia.

In tale contesto, l'articolo 1, comma 56, della citata legge n. 239 del 2004 ha sottoposto ad autorizzazione le seguenti fattispecie:

a. l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b. la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
c. la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d. la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento della soglia del 30% sia realizzato per fasi successive.

Nel contempo, sotto il profilo delle competenze, la medesima legge n. 239 del 2004, all'articolo 1, comma 7, lettera i), riservava allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l'altro, la sicurezza ed il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, demandando alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.

Con l'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, c.d. decreto "*Semplifica Italia*", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, lo Stato ha individuato fra le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi del sopra citato articolo 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004, le seguenti tipologie di impianto:

- gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
- i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
- i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- i depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.

In relazione alle suddette tipologie di impianto il citato decreto legge n. 5 del 2012 prevede che le autorizzazioni siano "*rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate (...) a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241*".

Tutto ciò premesso sotto il profilo dell'inquadramento giuridico generale, si rende noto che la società Eni S.p.A. richiedeva in data 20 maggio 2013 al Ministero dello Sviluppo Economico l'autorizzazione a riconvertire due serbatoi fuori terra ad asse verticale della capacità di mc 25.000 cadauno, già destinati allo stoccaggio refrigerato di ammoniaca anidra, allo stoccaggio refrigerato di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) e propano a pressione atmosferica, con relativo adeguamento degli impianti ausiliari e di servizio.

La realizzazione dei serbatoi da riconvertire, identificati con sigla DA321 e DA322 e situati presso l'area dello stabilimento petrolchimico multi societario di Venezia - Porto Marghera denominata "Parco Serbatoi Ovest", è stata autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 10215 del 12 febbraio 1972. Gli stessi sono stati collaudati per lo stoccaggio di ammoniaca anidra in data 25 ottobre 1978 dalla competente commissione interministeriale.

In data 24 luglio 2012 il complesso immobiliare ubicato nel "Parco Serbatoi Ovest", costituito, fra l'altro, dai serbatoi sopra citati, è stato ceduto dalla società Syndial S.p.A. alla società Eni S.p.A., la quale ne ha assunto la gestione operativa dell'impianto tramite la propria divisione "Refining & Marketing".

Nello specifico, la riconversione dei serbatoi di cui trattasi dallo stoccaggio di ammoniaca anidra allo stoccaggio di g.p.l. e propano comporta la realizzazione di alcuni adeguamenti strutturali minori e l'aggiornamento degli impianti ausiliari e di servizio. Sono inoltre previsti la sostituzione delle pensiline di carico esistenti, non più riutilizzabili, e l'installazione di un nuovo braccio di carico per consentire la movimentazione dei prodotti tramite navi cisterna.

All'esito della citata riconversione, l'intervento in progetto prevede pertanto l'attivazione di un impianto logistico per lo stoccaggio refrigerato di g.p.l. costituito dai due serbatoi refrigerati a pressione atmosferica sopra richiamati, per una capacità complessiva di stoccaggio pari a mc 50.000. La movimentazione annuale del prodotto stoccato è stimata in 100.000 tonnellate di g.p.l.

In merito al procedimento amministrativo in questione, occorre precisare che trattasi di fattispecie che, rientrando nelle tipologie previste dall'articolo 57, comma 1 del decreto legge n. 5 del 2012, è soggetta ad autorizzazione statale, con atto approvato d'intesa con la Regione del Veneto, ai sensi della sopra richiamata disposizione di cui all'articolo 57, comma 2 del medesimo decreto legge.

In data 1 ottobre 2013 si riuniva presso il Ministero dello Sviluppo Economico la conferenza di servizi convocata con nota ministeriale del 27 agosto 2013, prot. n. 17109, alla quale partecipavano i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del Comune di Venezia nonché della società istante Eni S.p.A.

La conferenza di servizi prendeva atto che alla data di svolgimento della conferenza il Ministero dello Sviluppo Economico aveva acquisito la seguente documentazione relativa al progetto:

1. nota del 16 settembre 2013, prot. n. 12831, del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige, con la quale veniva trasmessa copia del verbale n. 1166 della seduta del 15 gennaio 2013 del Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi del Veneto, in cui si recepivano le prescrizioni formulate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "*Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*", con le seguenti prescrizioni aggiuntive:

   - sia garantita una maggiore autonomia dell'impianto di refrigerazione con un corretto dimensionamento della torcia in progetto e/o con l'installazione di gruppi elettrogeni di potenza tale da consentire il corretto funzionamento del sistema di refrigerazione;
   - nel progetto particolareggiato sia presentato lo schema di progetto del sistema di gestione della sicurezza in modo da considerare il rischio interferenziale connesso alla presenza di altre titolarità;

2. nota del 23 settembre 2013, prot. n. 110625, con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Centrale Accertamenti e Controlli ha espresso il proprio parere favorevole, in subordine all'esecuzione di alcune prescrizioni di carattere tecnico-fiscale, richiedendo, in particolare, che la gestione dell'impianto sia affidata alla società Versalis S.p.A. in regime doganale di deposito fiscale;

3. nota del 16 settembre 2013, prot. n. 96415, con la quale l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto ribadiva il parere favorevole già espresso in sede di riunione del Comitato Tecnico Regionale del Veneto in data 15 gennaio 2013;

4. nota del 1 ottobre 2013, prot. n. 22305, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, comunicava l'imminente rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale dell'intervento;

5. nota del 27 settembre 2013, prot. n. 24611, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Reparto Tecnico Amministrativo, Sezione Tecnica e Difesa Portuale di Venezia prendeva atto del procedimento e si dichiarava disponibile, ad avvenuta ultimazione dell'intervento, per l'effettuazione del collaudo delle opere ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Codice della Navigazione.

Durante i lavori della conferenza veniva altresì acquisita agli atti la seguente documentazione:

1. nota del 28 dicembre 2012, prot. n. 4792, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale veniva trasmesso il parere favorevole n. 1141 del 21 dicembre 2012 espresso, con alcune prescrizioni, dalla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del medesimo ministero;

2. nota del 26 settembre 2013, prot. n. 418962, del Comune di Venezia, con la quale veniva espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

A conclusione della seduta della conferenza, preso atto delle note pervenute dalle Amministrazioni invitate alla conferenza e delle precisazioni fornite dalla società istante ed alla luce dei pareri espressi da tutte le Amministrazioni interessate, il responsabile del procedimento riteneva sussistenti i presupposti per il rilascio del provvedimento definitivo di autorizzazione per la riconversione a g.p.l. dell'impianto di stoccaggio di ammoniaca anidra sito presso l'area denominata "Parco Serbatoi Ovest" dello stabilimento petrolchimico di Venezia - Porto Marghera sopra richiamato.

Con nota del 1 ottobre 2013, prot. n. 19340, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetteva alla Regione del Veneto ed alle Amministrazioni interessate il verbale della riunione della conferenza di servizi tenutasi in pari data.

Con successiva nota del 7 novembre 2013, prot. n. 21740, pervenuta in data 25 novembre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico, preso atto che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprio decreto n. 261 del 30 settembre 2013, adottato di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ha dichiarato la compatibilità ambientale del progetto, apponendo nel contempo alcune prescrizioni relative all'esercizio degli impianti, considerato altresì che le Amministrazioni interessate non hanno ritenuto di comunicare osservazioni al verbale trasmesso con nota del 1 ottobre 2013, trasmetteva infine alla Regione del Veneto copia della determinazione conclusiva del procedimento, con la quale si accertava la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla riconversione a g.p.l. e propano ed adeguamento dei relativi impianti di servizio e movimentazione dell'impianto di stoccaggio per ammoniaca anidra, della capacità di complessivi mc 50.000, sito presso l'area denominata "Parco Serbatoi Ovest" dello stabilimento petrolchimico di Venezia - Porto Marghera, previa acquisizione dell'intesa della Regione del Veneto.

Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, nonché sulla base di quanto emerso in sede di conferenza di servizi nella seduta del 1 ottobre 2013, preso atto altresì della determinazione positiva conclusiva del procedimento trasmessa in data 7 novembre 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico, cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento nonché la competenza all'adozione del provvedimento finale, si propone di procedere con l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 57, comma 2 del decreto legge n. 5 del 2012, come convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012, limitatamente alle competenze che la citata norma di legge attribuisce alle regioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*" e s.m.i;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare gli articoli 57 e seguenti e s.m.i;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134", ed in particolare l'articolo 38;

VISTO l'articolo 2 comma 2 lett. o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 recante "*Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile, n. 1 "Statuto del Veneto*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i;

VISTA l'istanza presentata in data 20 maggio 2013 dalla società Eni S.p.A., con cui veniva richiesta l'autorizzazione alla riconversione allo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto e propano ed adeguamento dei relativi impianti di servizio e movimentazione dell'impianto di stoccaggio per ammoniaca anidra, della capacità di complessivi mc 50.000, sito presso l'area denominata "Parco Serbatoi Ovest" dello stabilimento petrolchimico di Venezia - Porto Marghera;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 agosto 2013, n. prot. n. 17109, di convocazione della conferenza di servizi;

VISTO il verbale della conferenza di servizi riunitasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 1 ottobre 2013;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013, n. prot. n. 19340, di trasmissione del verbale della conferenza di servizi;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 novembre 2013, n. prot. n. 21740, di trasmissione della determinazione positiva conclusiva del procedimento;

delibera

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del citato decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'intesa ai fini del rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 per la riconversione allo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto e propano ed adeguamento dei relativi impianti di servizio e movimentazione dell'impianto di stoccaggio per ammoniaca anidra, della capacità di complessivi mc 50.000, sito presso l'area denominata "Parco Serbatoi Ovest" dello stabilimento petrolchimico di Venezia - Porto Marghera;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;

3. di incaricare la Sezione Commercio dell'esecuzione della presente deliberazione;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 269120)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 72 del 04 febbraio 2014

DD.G.R.V. n. 2059 del 22.07.2008, n. 2561 del 4.08.2009 e n. 665 del 09/03/2010 riparto per l'esercizio 2008, 2009 e 2010 dei contributi ex art. 36 L.R. n. 1/2004. Settore: anziani non autosufficienti. IPAB "Luigi Mariutto" di Mirano (VE). Determinazioni.

[Servizi sociali]

Nota per la trasparenza:
Autorizzazione all'utilizzo dei contributi regionali concessi con DDGR n. 2058/2008, n. 2561/2009 e n. 665/2010 per l'intervento di prima fase dei lavori di adeguamento normativo dell'Istituto "L. Mariutto" di Mirano (VE) diverso da quello indicato nelle delibere di assegnazione.

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto di seguito riportato.

L'art. 36 della L.R. n. 1/2004 (finanziaria 2004), per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2004-2006, ha autorizzato la spesa di Euro 20.000.000,00 annui per il finanziamento degli interventi di adeguamento tecnico-normativo agli standard definiti dalla L.R. n. 22/02 delle strutture socio-sanitarie dedicate agli anziani non autosufficienti, ai disabili ed ai minori.

La Legge Regionale Finanziaria per l'esercizio 2008 ha disposto il rifinanziamento dell'art. 36 della L.R. n. 1/04 nella misura di Euro 19.065.000,00 per gli interventi da finanziarsi in conto capitale e di Euro 20.000.000,00 per gli interventi da finanziarsi attraverso il conto capitale a rimborso in quote annuali senza interessi.

Con delibera n. 2059 del 22.07.2008 la Giunta Regionale approvava, per l'esercizio finanziario 2008, il piano degli investimenti relativo all'articolo di legge sopramenzionato assegnando, in tale ambito, un contributo di Euro 600.000,00 con il fondo di rotazione (cod. int. 135/220/12001) all'IPAB "Luigi Mariutto" di Mirano (VE), per l'intervento di riqualificazione funzionale e acquisto arredi per il nucleo Alzheimer del padiglione Fontana presso l'Istituto "L. Mariutto" dell'importo complessivo di Euro 890.000,00.

La Legge Regionale Finanziaria per l'esercizio 2009 ha disposto il rifinanziamento dell'art. 36 della L.R. n. 1/04 nella misura di Euro 20.100.000,00 per gli interventi da finanziarsi in conto capitale e di Euro 20.000.000,00 per gli interventi da finanziarsi attraverso il conto capitale a rimborso in quote annuali senza interessi.

Con delibera n. 2561 del 4.08.2009 la Giunta Regionale approvava, per l'esercizio finanziario 2009, il piano degli investimenti relativo all'articolo di legge sopramenzionato assegnando, in tale ambito, un contributo di Euro 1.000.000,00 con il fondo di rotazione (cod. int. 135/220/10001) all'IPAB "Luigi Mariutto" di Mirano (VE), per l'intervento di ristrutturazione/adeguamento normativo del Padiglione Fontana presso l'Istituto "L. Mariutto" dell'importo complessivo di Euro 10.980.000,00.

La Legge Regionale Finanziaria per l'esercizio 2010 ha disposto il rifinanziamento dell'art. 36 della L.R. n. 1/04 nella misura di Euro 19.000.000,00 per gli interventi da finanziarsi in conto capitale e di Euro 20.500.000,00 per gli interventi da finanziarsi attraverso il conto capitale a rimborso in quote annuali senza interessi.

Con delibera n. 665 del 09/03/2010 la Giunta Regionale approvava, per l'esercizio finanziario 2010, il piano degli investimenti relativo all'articolo di legge sopramenzionato assegnando, in tale ambito, un contributo di Euro 1.680.000,00 con il fondo di rotazione (cod. int. 135/222/10010) all'IPAB "Luigi Mariutto" di Mirano (VE), per l'intervento di completamento e/o ampliamento del Residence Ortensia presso l'Istituto "L. Mariutto" dell'importo complessivo di Euro 6.600.000,00.

Con le sopracitate deliberazione venivano disposte le procedure per l'attuazione del programma e dei relativi impegni in bilancio regionale in conformità all'atto di coordinamento, semplificazione e organizzazione dei procedimenti del settore sociale in materia di disabilità di cui alla DGRV n. 3839 del 9.12.2009 e dette procedure venivano esplicitate, nello specifico, con le note regionali prot. n.403214 del 1.08.2008, n. 248960 del 4.05.2010 e n. 639534 del 7.12.2010 con le quali si provvedeva ad indicare al soggetto beneficiario le disposizioni che avrebbe dovuto attuare per l'ottenimento dell'erogazione dei contributi assegnatigli.

Con delibera n. 142 del 31.01.2012 la Giunta Regionale, al fine di coordinare le procedure di attuazione dei contributi assegnati garantendo il rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità, approvava la metodologia operativa per i procedimenti relativi ai finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 1/2004 e dell'art. 25 della L.R. n. 9/2005.

Con Decreto regionale della Direzione Servizi Sociali n. 137 del 22.05.20012 l'Istituto "Luigi Mariutto" di Mirano è stato autorizzato all'esercizio ai sensi della LR. N. 22/2002 prescrivendo che entro dicembre 2012 doveva essere presentato il progetto di adeguamento normativo dell'Istituto "L. Mariutto" di Mirano.

Con nota prot. n. 7167 del 19.12.2012 l'IPAB "L. Mariutto" trasmetteva, in ottemperanza a quanto disposto dal sopracitato Decreto Regionale, il progetto preliminare relativo all'adeguamento normativo dell'Istituto "L. Mariutto" di Mirano.

Con nota prot. n. 77386 del 20.02.2013 la Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive esprimeva il proprio nulla osta, condizionato, all'avvio delle successive fasi di elaborazione progettuale sul progetto preliminare di adeguamento normativo dell'Istituto Mariutto di Mirano (VE) per un importo complessivo generale di Euro 12.398.500,00 e di prima fase di Euro 6.989.500,00, alla cui copertura finanziaria si provvedeva per Euro 3.280.000,00 con i contributi di cui all'art. 36 della LR n. 1/2004 sopracitati e per la quota residua con risorse proprie dell'IPAB in corso di definizione.

Con nota prot n. 490590 del 12.11.2013 la Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive segnalava che i finanziamenti concessi con le DD.G.R.V. n. 2058/2008, n. 2561/2009 e n. 665/2010 erano destinati alla riqualificazione funzionale e l'acquisto arredi per nucleo Alzheimer del padiglione Fontana, alla ristrutturazione ed adeguamento normativo del medesimo padiglione e al completamento e/o ampliamento del Residence Ortensiapresso il Centro di Servizi per anziani non autosufficienti "L. Mariutto" di Mirano, mentre la previsione del progetto preliminare di prima fase, al contrario, prevedeva la realizzazione di un nuovo fabbricato, interventi di mantenimento funzionale del Residence Magnolia, la dismissione con abbattimento del Residence Ortensia e la ristrutturazione del Residence Fontana e che, pertanto, per l'utilizzo di tali risorse era necessario adottare una delibera di Giunta regionale che rideterminasse l'oggetto dell'intervento.

Con nota prot. n. 6458 del 27.11.2013 (assunta in carico con prot. n. 533813 del 5.12.2013) l'IPAB "Luigi Mariutto" di Mirano richiedeva l'autorizzazione per l'utilizzo dei sopracitati contributi regionali per la realizzazione della prima fase del progetto preliminare presentato dell'importo stimato di Euro 6.989.500,00.

In considerazione del fatto che il soggetto beneficiario del contributo (IPAB "Luigi Mariutto"), nonché la tipologia degli interventi previsti (adeguamento normativo del Centro di Servizi per anziani non autosufficienti) rimangono sostanzialmente invariati si ritiene opportuno accogliere l'istanza dell'IPAB, autorizzandola ad utilizzare i contributi regionali alla medesima assegnati con le DD.G.R.V. n. 2058/2008, n. 2561/2009 e n. 665/2010 (ex art. 36 L.R. n. 1/2004) per complessivi Euro3.280.000,00, per l'intervento dei lavori di prima fase di adeguamento normativo dell'Istituto "L. Mariutto" che prevedono la costruzione di un nuovo fabbricato, il mantenimento funzionale del Residence Magnolia, la demolizione del Residence Ortensia e la ristrutturazione del Residence Fontana, del costo complessivo stimato in Euro 6.898.500,00, alla cui copertura finanziaria residua l'IPAB farà fronte con risorse proprie in corso di definizione.

Ritenuto che non vi siano elementi ostativi per accogliere l'istanza dell'IPAB "Luigi Mariutto", si ritiene che la stessa abbia le caratteristiche di cui alla classificazione B della DGRV n. 142/2012.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. n. 22/2002;

VISTE le DD.G.R. n. 2058/2008, n. 2561/2009 e n.665/2010 (assegnazione contributi ex art. 36 L.R. n. 1/2004);

VISTA la D.G.R. n. 142 del 31.1.2012;

VISTA la L R. 54/2012 art 2, comma 2, lett. o);

delibera

1. di accogliere, per le motivazioni illustrate nelle premesse del presente provvedimento, la richiesta avanzata dall'IPAB "Luigi Mariutto" di Mirano (VE) con nota prot. n. 6458 del 25 novembre 2013 e per l'effetto di autorizzare l'utilizzo dei contributi alla medesima assegnati con le delibere di Giunta n. 2059/2008, n. 2561/2009 e n. 665/2010 per complessivi Euro 3.280.000,00, per l'intervento di prima fase dei lavori di adeguamento normativo dell'Istituto "L. Mariutto", di costo complessivo stimato in Euro 6.989.500,00;

2. di dare atto che la liquidazione del contributo assegnato è assoggettata ai criteri di cui alla DGR n. 142 del 31.01.2012, considerando il progetto in categoria B; conseguentemente l'avvio dell'opera è subordinato alla effettiva disponibilità di cassa nel bilancio regionale;

3. di stabilire che la documentazione progettuale di livello definitivo dell'intervento di cui al punto 1 dovrà essere trasmessa dal soggetto beneficiario alla Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive entro 8 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268805)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 125 del 11 febbraio 2014

Modifiche organizzative e conferimento incarichi interinali nell'ambito del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Nota per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di apportare alcune modifiche organizzative e di conferire alcuni incarichi interinali nell'ambito del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2140 del 25/11/2013, la Giunta Regionale ha provveduto alla costituzione delle Aree, dei Dipartimenti e delle Sezioni di Dipartimento ai sensi degli artt. 11, 13 e 15 della legge regionale n.54/2012.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25/11/2013 è stato inoltre approvato apposito regolamento attuativo ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, con cui sono state disciplinate le funzioni dirigenziali e le modalità di attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.

Con deliberazione n. 2922 del 30 dicembre 2013 è stato affidato all'ing. Tiziano Pinato l'incarico di Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, e con provvedimenti rispettivamente n. 2975, 2976, 2977 e 2979, nella stessa seduta la Giunta regionale ha assegnato al suddetto Direttore l'incarico interinale delle seguenti Sezioni:

- Sezione difesa del suolo
- Sezione difesa idrogeologica e forestale di Belluno
- Sezione idrogeologica di Padova e forestale di Padova e Rovigo
- Sezione difesa idrogeologica di Rovigo.

Con nota prot. n. 49779 del 4 febbraio 2014 l'Assessore Maurizio Conte in considerazione delle criticità organizzative derivanti dall'integrazione amministrativa e funzionale delle preesistenti strutture rappresentate dalle Unità di Progetto Geni civili e Unità periferiche Servizi Forestali regionali - criticità anche segnalate dall'ing. Pinato nella nota prot. n. 18133/6300030000 del 15 gennaio 2014 - proponeva di apportare alcune modifiche organizzative nell'ambito del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste.

In particolare l'Assessore proponeva di modificare la denominazione delle strutture, in accordo tra l'altro a quanto prescritto nel parere espresso in data 15 ottobre 2013 dalla Prima Commissione consiliare in merito all'istituzione delle strutture organizzative. Tale parere, con riferimento alla suddivisione del Dipartimento difesa del suolo proponeva infatti di istituire cinque Sezioni geni civili e servizi forestali corrispondenti ai bacini idrografici.

L'Assessore proponeva pertanto di procedere alla variazione della denominazione delle attuali Sezioni nei seguenti termini:

- Sezione difesa idrogeologica di Venezia assume la nuova denominazione di Sezione bacino idrografico litorale veneto
- Sezione difesa idrogeologica di Rovigo assume la nuova denominazione di Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo
- Sezione difesa idrogeologica e forestale di Belluno assume la nuova denominazione di Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno
- Sezione difesa idrogeologica di Padova e forestale di Padova e Rovigo assume la nuova denominazione di Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova
- Sezione difesa idrogeologica di Treviso e forestale di Treviso e Venezia assume la nuova denominazione di Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso
- Sezione difesa idrogeologica e forestale di Verona assume la nuova denominazione di Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona
- Sezione difesa idrogeologica e forestale di Vicenza assume la nuova denominazione di Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza.

A seguito della modifica delle predette denominazioni si intendono confermati gli incarichi di titolarità già attribuiti in data 30 dicembre 2013, come segue:

- Sezione bacino idrografico litorale veneto - ing. Patti Salvatore
- Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - ing. Luchetta Alvise
- Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona - ing. Anti Umberto
- Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza - ing. Marco Dorigo

Inoltre nella medesima nota l'Assessore - per le deleghe di propria competenza e dopo aver espletato le opportune valutazioni delle candidature pervenute - proponeva di procedere all'affidamento della responsabilità interinale delle seguenti Sezioni ad altro Direttore, già titolare di altra struttura, in particolare:

- Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova - ing. DorigoMarco
- Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno - ing. Patti Salvatore
- Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo - ing. Anti Umberto.

Si dà atto che in relazione agli incarichi interinali non compete alcun trattamento economico aggiuntivo.

Si dà atto inoltre che gli incarichi interinali suddetti decorreranno dalla data di adozione del presente provvedimento con durata di un anno, eventualmente rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative, come previsto dall'art. 14 del regolamento attuativo della legge regionale n.54/2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il parere espresso in data 15 ottobre 2013 dalla Prima Commissione consiliare in merito all'istituzione delle strutture organizzative;

Viste le deliberazioni n. 2139 e 2140 del 25/11/2013;

Viste le deliberazioni n. 2922, 2975, 2976, 2977 e 2979 del 30/12/2013;

Vista la nota prot. n. 18133/6300030000 del 15 gennaio 2014 dell'ing. Tiziano Pinato;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

Vista la nota prot. n. 49779 del 4.02.2014 dell'Assessore Maurizio Conte;

Viste le schede sintetiche redatte dalla competente struttura;

Esaminati i curricula presentati dagli interessati, valutate le attitudini e le capacità professionali dei candidati, considerate le loro esperienze professionali pregresse ed effettuata la verifica interna all'Amministrazione relativamente al personale dirigenziale in disponibilità

delibera

1. di procedere alla modifica della denominazione delle attuali Sezioni nell'ambito del Dipartimento Difesa del suolo e Foreste nei termini sotto riportati:

- Sezione difesa idrogeologica di Venezia assume la nuova denominazione di Sezione bacino idrografico litorale veneto
- Sezione difesa idrogeologica di Rovigo assume la nuova denominazione di Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo
- Sezione difesa idrogeologica e forestale di Belluno assume la nuova denominazione di Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno
- Sezione difesa idrogeologica di Padova e forestale di Padova e Rovigo assume la nuova denominazione di Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova
- Sezione difesa idrogeologica di Treviso e forestale di Treviso e Venezia assume la nuova denominazione di Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso
- Sezione difesa idrogeologica e forestale di Verona assume la nuova denominazione di Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona

- Sezione difesa idrogeologica e forestale di Vicenza assume la nuova denominazione di Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza

2. di procedere all'affidamento della responsabilità interinale delle seguenti Sezioni nell'ambito del Dipartimento Difesa del suolo e Foreste:

- Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova - ing. Dorigo Marco
- Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno - ing. Patti Salvatore
- Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo - ing. Anti Umberto

3. di confermare, a seguito della variazione della denominazione, i seguenti incarichi di titolarità con decorrenza dalla data di adozione del presente atto:

- Sezione bacino idrografico litorale veneto - ing. Patti Salvatore
- Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - ing. Luchetta Alvise
- Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona - ing. Anti Umberto
- Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza - ing. Marco Dorigo

4. di dare atto che i suddetti incarichi di responsabilità ad interim decorreranno dalla data di adozione del presente provvedimento con durata di un anno, eventualmente rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative, come previsto dall'art. 14 del regolamento attuativo della legge regionale n.54/2012;

5. di dare atto che in relazione agli incarichi interinali non compete alcun trattamento economico aggiuntivo;

6. di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Sezione risorse umane dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 268817)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 128 del 20 febbraio 2014

Fondazione "Città della Speranza" ONLUS. Acquisto porzioni di immobile in Padova Corso Stati Uniti - Presa atto parere Prima Commissione Consiliare Consiglio Regionale del Veneto n. 485 del 4/02/2014. Adempimenti conseguenti. DGR n. 164/CR del 16.12.2013 - L.R. n. 11/2010 art. 31.

[Demanio e patrimonio]

Nota per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto del parere n. 485 del 4/02/2014, con cui la Prima Commissione consiliare si è espressa all'unanimità favorevolmente, a condizione che si tenga conto di una specifica prescrizione ("autorizzare la Fondazione Città della Speranza Onlus a concedere a terzi il godimento dei cespiti immobiliari in qualunque forma anche onerosa"), in ordine alla DGR n. 164/CR del 16/12/2013 e si autorizza quindi la sottoscrizione dell'atto definitivo di compravendita e del contratto di comodato con la Fondazione "Città della Speranza" - ONLUS per le porzioni di immobile sito in Padova Corso Stati Uniti n. 4.

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con legge regionale n. 11/2010 all'articolo art. 31 è stato disposto "1. Nell'ambito del sostegno assicurato dalla Regione del Veneto alla Fondazione Città della Speranza ONLUS, in materia di ricerca scientifica onco-ematologico pediatrica, ai sensi della convenzione del 6 maggio 2008 tra Fondazione Città della Speranza, Università degli Studi di Padova, Azienda ospedaliera di Padova e Regione del Veneto, la Giunta Regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, ad acquisire porzione dell'edificio di cui all'articolo 3 della citata convenzione, sito in Padova, al fine di concedere il medesimo, in uso gratuito, alla Fondazione per la finalità prioritaria di laboratorio di ricerca sulle malattie pediatriche. A tal fine la spesa massima prevista è pari ad euro 3.000.000,00. L'acquisto avviene con le modalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 - Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0025 "Beni e opere immobiliari" del bilancio di previsione

La Giunta Regionale ha, quindi, attivato il percorso amministrativo, impegnando la relativa somma, adottando più provvedimenti e, precisamente, la DGR n. 3331 in data 30/12/2010, a cui è seguita tra le parti la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita in data 31/12/2010, rep. n. 6726 racc. 6021 dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, in cui la Fondazione Città della Speranza ONLUS si è obbligata a cedere alla Regione del Veneto una porzione dell'erigendo complesso edilizio sito in Padova - Corso Stati Uniti n. 4 al prezzo complessivo di euro 3 milioni; la DGR n. 2197 in data 20/12/2011 e la DGR n. 4/CR in data 31/01/2012, in ordine a cui si è espressa in modo favorevole la Prima Commissione consiliare con parere n. 213 in data 27/03/2012, la DGR n. 564 del 03/04/2012, con cui la Giunta Regionale ha preso atto del citato parere favorevole, ed infine la DGR n. 2306 del 20/11/2012 e la DGR n. 164/CR del 16/12/2013.

Le parti, con la sottoscrizione del contratto preliminare, avevano concordato che la determinazione esatta della porzione e/o porzioni immobiliari doveva essere effettuata attraverso una perizia di stima ed individuazione da parte dell'Agenzia del Territorio, giusta L.R. n. 11/2010 art. 31.

In attuazione all'art. 31 della L.R. 11/2010, l'Agenzia del Territorio ha valutato, con propria perizia di stima in data 06/06/2012 e relativa conferma integrativa in data 02/11/2012, le quattro porzioni site ai piani 8° e 9° ed i posti auto pertinenti, delle cui risultanze l'Amministrazione Regionale ha preso atto con la DGR n. 2306 del 20/11/2012.

Con quest'ultima delibera era stato inoltre approvato anche uno schema di atto aggiuntivo al contratto preliminare del 31/12/2010, atto che non è stato sottoscritto in quanto, nel mese di dicembre 2012, è stata rilevata, a seguito di verifica, una variazione dell'identificazione catastale per i beni oggetto della compravendita che comportava una sopravvenuta incertezza sulla consistenza già determinata dall'Agenzia del Territorio.

Inoltre, la Fondazione non ha ritenuto condivisibile le conclusioni della perizia in quanto fondate da un lato su una ritenuta errata presupposizione circa la titolarità dell'area di sedime del bene e dall'altro sulla trascurata incidenza dell'impiantistica dedicata.

Sulla base di tali presupposti, l'Amministrazione Regionale ha invitato, con propria nota Prot. n. 583151 del 24/12/2012, la parte interessata a trasmettere la documentazione necessaria al fine di interessare nuovamente l'Agenzia del Territorio per verificare i contenuti delle variazioni al fine della più corretta esecuzione del contratto preliminare. A riscontro di tale richiesta la Fondazione Città della Speranza ONLUS, con note del 20/06/2013 e del 26/06/2013, ha inviato la documentazione sopra citata; con nota Prot. n. 287490 del 5/07/2013 l'Amministrazione Regionale ha provveduto a trasmettere gli atti in argomento all'Agenzia dell'Entrate già Agenzia del Territorio per la definizione della stima in esame. A seguito del sopralluogo effettuato dall'Agenzia il 27/09/2013, in presenza delle parti interessate, la stessa ha inviato con nota Prot. n. 9031 del 22/11/2013 l'elaborato peritale di riesame della stima per le parti oggetto della compravendita, allegato alla DGR n. 164/CR del 16/12/2013.

Con quest'ultima deliberazione è stata autorizzato l'acquisto in favore dell'Amministrazione Regionale, della titolarità delle porzioni di immobile site in Padova Corso Stati Uniti n.ro 4 di proprietà della Fondazione Città della Speranza e catastalmente censite come segue:

- CEU del Comune di Padova, Foglio 148, particella 491, sub. 36, p. 8 Z.C. 2, cat. B/5, cl. 3, cons. 1765 mc R.C.L. euro 2.734,64;
- CEU del Comune di Padova, Foglio 148, particella 491, sub. 37, p. 9 Z.C. 2, cat. B/5, cl. 3, cons. 1765 mc R.C.L. euro 2.734,64;
- CEU del Comune di Padova, Foglio 148, particella 491, sub. 38, p. 9 Z.C. 2, cat. B/5, cl. 3, cons. 1765 mc R.C.L. euro 2.734,64;
- CEU del Comune di Padova, Foglio 148, particella 491, sub. 29, p. S1 Z.C. 2, cat. C/6, cl. 5, cons. 155 mq R.C.L. euro 512,32.

Con lo stesso provvedimento è stato inoltre incaricato il Dirigente regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi a sottoscrivere l'atto definitivo di compravendita per il corrispettivo di euro 3.000.000,00 relativamente alle porzioni dell'immobile sopra indicate, per il quale è già stata disposta la copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2010 a carico del capitolo di spesa 101423 "Acquisizione dell'immobile da destinare alle attività della Fondazione Città della Speranza", impegno n. 5507. Corrispettivo da versare, così come per le relative imposte, nell'esercizio finanziario 2014, ancorchè in fase di esercizio provvisorio del bilancio 2014. Lo stesso Dirigente regionale è stato inoltre autorizzato e incaricato alla sottoscrizione, in nome e per conto dell'Amministrazione Regionale, contestualmente alla firma del sopraindicato contratto di compravendita, del contratto di comodato tra l'Amministrazione Regionale e la Fondazione come previsto dall'art. 31 della L. R. n. 11/2010, relativamente ai cespiti immobiliari in argomento con durata determinata pari a trenta anni con possibilità di rinnovo a seguito di specifico accordo, demandando alla Fondazione Città della Speranza ONLUS gli oneri di gestione e manutenzione ivi comprese tutte le imposte.

In base alla nuova imposizione fiscale in vigore dal 1/01/2014, a seguito della sottoscrizione dell'atto definitivo di compravendita, dovranno essere pagate le imposte all'Agenzia delle Entrate relative all'acquisizione dei sopraindicati cespiti immobiliari per un ammontare di euro 270.100,00. Di questa somma una parte, pari a euro 30.600,00, è già stata impegnata con i Decreti del Dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi n. 227 del 15/11/2012 e n. 243 del 30/12/2013, sulla base dell'imposizione fiscale vigente nell'anno 2013, sul capitolo di spesa 5190 "spese contrattuali ed oneri diversi a carico della regione" del bilancio di previsione 2012 e 2013, e la somma rimanente, pari a euro 239.500,00 da impegnarsi con il presente provvedimento sul capitolo 5200 "Imposte e tasse" del Bilancio dell'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2014.

Con la DGR n. 164/CR del 16/12/2013 si è preso atto che con nota del 31/10/2012 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha comunicato il proprio disinteresse in merito alla disponibilità di spazi all'interno della Torre della Ricerca della Fondazione Città della Speranza ONLUS e quindi il punto 3 dello stesso provvedimento dispone la revoca parziale della precedente delibera n. 4/CR del 31 gennaio 2012 nelle parti in cui era stato autorizzato di concedere l'utilizzo dei locali in questione al Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca Scientifica sulle Malattie Infettive nell'Interfaccia Uomo/Animale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Con comunicazione in data 20/12/2013 a firma del Segretario della Giunta Regionale, la Deliberazione n. 164/CR del 16/12/2013 è stata trasmessa alla Prima Commissione consiliare del Consiglio Regionale del Veneto, competente per materia, al fine del suo esame e dell'espressione del parere di spettanza.

Al termine della seduta del 4/02/2014 la Prima Commissione consiliare ha espresso all'unanimità parere favorevole (n. 485) a condizione che si tenga conto della seguente prescrizione: "autorizzare la Fondazione Città della Speranza Onlus a concedere a terzi il godimento dei cespiti immobiliari in qualunque forma anche onerosa".

Sulla base dell'art. 31 della L.R. n. 11/2010, della DGR n. 164/CR del 16/12/2013 e del citato parere n. 485 del 4/02/2014, di cui si prende atto con il presente provvedimento, si autorizza e incarica il Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi a sottoscrivere l'atto definitivo di compravendita nei termini sopraindicati e il contratto di comodato tra l'Amministrazione Regionale e la Fondazione Città della Speranza ONLUS relativamente ai cespiti immobiliari in argomento con durata

determinata pari a trenta anni con possibilità di rinnovo a seguito di specifico accordo, demandando alla Fondazione Città della Speranza ONLUS gli oneri di gestione e manutenzione ivi comprese tutte le imposte.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale n. 39/2001;

Visto l'art. 31 della legge regionale n. 11/2010;

Vista la DGR n. 3331 in data 30 dicembre 2010 ed il relativo impegno di spesa a valere sul cap. 101423 "Acquisizione dell'immobile da destinare alle attività della Fondazione Città della Speranza" bilancio di previsione 2010 (impegno di spesa 5507);

Vista la DGR n. 2197 in data 20 dicembre 2011;

Vista la Deliberazione/CR n. 4 del 31/01/2012;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare n. 213 del 27/03/2012;

Vista la DGR n. 564 del 03/04/2012;

Vista la DGR n. 2306 del 20/11/2012;

Viste le risultanze della perizia dell'Agenzia delle Entrate già Agenzia del Territorio trasmesse con le note del 06/06/2012, del 02/11/2012 e del 22/11/2013;

Vista la nota dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie del 31/10/2012 pervenuta il 31/10/2012 prot. 493419 della Regione del Veneto;

Vista la propria deliberazione/CR n. 164 del 16/12/2013;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare n. 485 del 4/02/2014;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Vista la DGR n. 90 dell'11/02/2014 "Direttive per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione ;

Vista la DGR n. 92 dell'11/02/2014 "Prelevamento dal fondo di riserva di cassa (ai sensi dell'art. 19, comma 3 della LR n. 39/2001) in esercizio provvisorio 2014. Provvedimento di variazione n. .

delibera

1. Di prendere atto del parere n. 485 della Prima Commissione consiliare rilasciato in data 4/02/2014.

2. Di autorizzare, come espresso in premessa, l'acquisto in favore dell'Amministrazione Regionale della titolarità delle porzioni di immobile site in Padova Corso Stati Uniti n.ro 4 di proprietà della Fondazione Città della Speranza ONLUS e catastalmente censite come segue:

- CEU del Comune di Padova, Foglio 148, particella 491, sub. 36, p. 8 Z.C. 2, cat. B/5, cl. 3, cons. 1765 mc R.C.L. euro 2.734,64;
- CEU del Comune di Padova, Foglio 148, particella 491, sub. 37, p. 9 Z.C. 2, cat. B/5, cl. 3, cons. 1765 mc R.C.L. euro 2.734,64;
- CEU del Comune di Padova, Foglio 148, particella 491, sub. 38, p. 9 Z.C. 2, cat. B/5, cl. 3, cons. 1765 mc R.C.L. euro 2.734,64;
- CEU del Comune di Padova, Foglio 148, particella 491, sub. 29, p. S1 Z.C. 2, cat. C/6, cl. 5, cons. 155 mq R.C.L. euro 512,32.

3. Di incaricare il Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi a sottoscrivere l'atto definitivo di compravendita, in nome e per conto dell'Amministrazione Regionale con la Fondazione "Città della Speranza" ONLUS con sede in Malo (VI) in Via Chiesa 27/A C.F. 92081880285, da sottoscriversi, per il corrispettivo di euro 3.000.000,00 relativamente alle porzioni dell'immobile indicate al precedente punto, per il quale è già stato assunto impegno di spesa n. 5507 con DGR n.3331 del 30/12/2010 sul capitolo di spesa 101423 "Acquisizione dell'immobile da destinare alle attività della Fondazione Città della Speranza" del Bilancio di previsione dell' anno 2010.

4. Di incaricare il Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi a provvedere, per quanto espresso in premessa, alla liquidazione e relativo pagamento del corrispettivo di euro 3.000.000,00 a favore della Fondazione "Città della Speranza" ONLUS con sede in Malo (VI) in Via Chiesa 27/A C.F. 92081880285, impegno di spesa assunto con DGR n.3331/2010.

5. Di confermare la revoca parziale della precedente delibera n. 4/CR del 31 gennaio 2012 nelle parti in cui era stato autorizzato di concedere l'utilizzo dei locali in questione al Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca Scientifica sulle Malattie Infettive nell'Interfaccia Uomo/Animale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

6. Di confermare la modifica parziale della precedente DGR n. 2306 del 20 novembre 2012 ai punti 2 e 3 del deliberato relativamente alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto preliminare del 31/12/2010 in riferimento a quanto deliberato al punto 2.

7. Di autorizzare la Fondazione Città della Speranza Onlus a concedere a terzi il godimento dei cespiti immobiliari di cui al punto 2 in qualunque forma anche onerosa.

8. Di autorizzare e incaricare, come espresso in premessa, il Direttore della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi alla sottoscrizione, in nome e per conto dell'Amministrazione Regionale, contestualmente alla firma del sopraindicato contratto di compravendita, del contratto di comodato tra l'Amministrazione Regionale e la Fondazione come previsto dall'art. 31 della L. R. n. 11/2010, relativamente ai cespiti immobiliari in argomento con durata determinata pari a trenta anni con possibilità di rinnovo a seguito di specifico accordo, demandando alla Fondazione Città della Speranza ONLUS gli oneri di gestione e manutenzione ivi comprese tutte le imposte. Nell'ambito della sottoscrizione del rapporto si incarica il Direttore della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi di definire al meglio ogni aspetto operativo circa il rapporto di comodato al fine di ottemperare al miglior interesse per la Regione del Veneto.

9. Di incaricare l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto di rogare gli atti di cui sopra relativi all'acquisto dei cespiti immobiliari sopraindicati ed al comodato delle porzioni dell'immobile sito in Padova, Corso Stati Uniti 4 di cui al punto 2.

10. Di autorizzare il pagamento delle imposte all'Agenzia delle Entrate relative all'acquisizione dei cespiti immobiliari di cui al punto 2 per un ammontare di euro 270.100,00 nell'esercizio finanziario 2014 nei termini di legge, già impegnati a favore della stessa Agenzia per euro 30.600,00 con decreti del Dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi n. 227 del 15/11/2012 e n. 243 del 30/12/2013, sul capitolo di spesa 5190 "spese contrattuali ed oneri diversi a carico della regione" del bilancio di previsione dell' anno 2012, impegno n. 3386 e del bilancio di previsione dell' anno 2013, impegno n. 5219;

11. Di impegnare a favore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Venezia Codice Fiscale 06363391001, per le motivazioni in premessa, l'importo di euro 239.500,00, quale parte dell'importo complessivo di euro 270.100,00 indicato per le imposte di cui al precedente punto 10, sul capitolo di spesa 5200 "Imposte e tasse" del Bilancio dell'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2014 Codice Siope 1814.

12. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

13. Di demandare la liquidazione della spesa e relativi pagamenti di cui al precedente punto 10 al Direttore della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi ai sensi della L.R. n. 39/2001.

14. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268955)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 129 del 20 febbraio 2014

N° 8 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 268956)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 130 del 20 febbraio 2014

N° 9 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo, il Tribunale di Padova, il Tribunale di Vicenza, il Tribunale di Verona, il Tribunale di Treviso e la Corte d'Appello di Venezia.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 268943)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 131 del 20 febbraio 2014

Non costituzione di parte civile nel procedimento penale avanti il Tribunale di Belluno R.G.N.R. n. 789/2012 - 453/13 R.G.GIP

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 268944)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 132 del 20 febbraio 2014

Non costituzione in giudizio in numero 4 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 268945)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 133 del 20 febbraio 2014

Procedimento avanti il Tribunale di Venezia - RG 231/13. Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 268946)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 134 del 20 febbraio 2014

Procedimento penale avanti il Tribunale di Treviso n. 7640/2012 R.G.N.R. - Autorizzazione alla costituzione di parte civile.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 268947)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 135 del 20 febbraio 2014

Ratifiche DPGR n. 13 del 30.01.2014, n. 14 del 31.01.2014 e n. 16 del 04.02.2014 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 268948)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 136 del 20 febbraio 2014

Tribunale di Bologna. Procedimento penale R.G.N.R. 16046/06 - 6531/07 R.G.GIP. Rettifica.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 268949)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 137 del 20 febbraio 2014

Comuni di Castelguglielmo, Bagnolo di Po, San Bellino (RO) Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI). Ratifica ai sensi dell'art. 16, comma 6, L.R. 11/2004.

[Urbanistica]

Nota per la trasparenza:
Si tratta della ratifica, ai sensi dell'art. 16, comma 6, L.R. 11/2004, dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei tre comuni in oggetto. L'approvazione è stata votata dalla Conferenza di Servizi, svoltasi tra comune, Regione e la Provincia di Rovigo, nella seduta del 07.08.2013.

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

I comuni di Castelguglielmo, Bagnolo di Po e San Bellino, rispettivamente con deliberazione di giunta n. 25 del 09.03.2005, n. 14 del 10.03.2005 e n. 17 del 10.03.2005, hanno adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo di copianificazione con la Regione.

Con nota 22.03.2005 prot. 211670, è stato acquisito il parere della Direzione Urbanistica "ora Sezione Urbanistica" e in data 22.03.2005 è stato sottoscritto l'accordo ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, tra il comune capofila di Castelguglielmo e la Regione del Veneto.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di giunta del comune capofila n. 106 del 21.10.2009, esecutiva.

Il Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco, con nota 17.06.2009 prot. 328838, ha espresso parere favorevole sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 1322/2006.

Con deliberazioni consiliari di Castelguglielmo n. 17 del 09.04.2009, di Bagnolo di Po n. 10 del 03.04.2009 e di San Bellino n. 7 del 30.03.2009, i comuni hanno approvato la richiesta di deroga S.A.U. (Superficie Agraria Utilizzata) ai sensi dell'art. 13, lettera f), L.R. 11/2004, della L.R. 4/2008 e dell'allegato alla DGR 3650/2008, relativa al PATI.

I comuni di Castelguglielmo, Bagnolo di Po e San Bellino hanno adottato il PATI rispettivamente con deliberazioni di consiglio n. 50 del 26.11.2009, n. 53 del 26.11.2009, e n. 35 del 23.11.2009.

La procedura di pubblicazione e deposito del PATI è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni entro i termini. E' pervenuta 1 osservazione fuori termini al comune di San Bellino. Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione ai comuni.

La Direzione Urbanistica e Paesaggio con decreto 93 del 25.07.2013 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11, L.R. 11/2004 e della DGR 3958/2006.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 19 del 22.03.2012 ha espresso parere ai sensi della DGR 3262/2006.

Il Piano, come disposto dalla DGR 3090/2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale (VTR) n. 43 del 07.08.2013;

In data 02.08.2013, prot. 5048, il sindaco di Castelguglielmo ha convocato, ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004, la Conferenza di Servizi per il giorno 07.08.2013 alle ore 13.00 per l'esame delle osservazioni pervenute e l'approvazione del PATI dei comuni in argomento. La conferenza di servizi, regolarmente svoltasi, ha approvato il PATI,con le seguenti precisazioni:

- sono state fatte proprie le conclusioni di cui alla VTR n. 43/2013 e agli atti in essa richiamati;
- la Conferenza si è conformata integralmente al parere della citata VTR per quanto riguarda le osservazioni pervenute.

Il parere favorevole espresso dalla Conferenza riguarda pertanto gli elaborati costituenti il PATI dei comuni in oggetto, adottati con le deliberazioni di consiglio sopracitate ed aggiornati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle integrazioni apportate con i pareri della VTR e della Commissione regionale VAS.

Il sindaco del comune di Castelguglielmo, con nota 09.01.2014 prot. 149, ha trasmesso alla Regione, per la ratifica ai sensi dell'art. 16, comma 6, L.R. 11/2004, gli elaborati definitivi adeguati al verbale della sopracitata conferenza.

Viene datoattoche gli elaborati approvati sono:

- Tav. A.l. carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. A.2. carta delle invarianti
- Tav. A.3. carta delle fragilità
- Tav. A.4. carta della trasformabilità
- Elaborato A.5. norme Tecniche
- Elaborato A.6. allegato alle norme tecniche - ATO
- Elaborato A.7. relazione tecnica e di progetto
- Eaborato A.8. relazione sintetica
- Elaborato A.9. rapporto ambientale (VAS)
- Elaborato A.10. sintesi non tecnica (VAS)
- Valutazione Ambientale Strategica - Ipotesi di Progetto
- N. 1 DVD Quadro Conoscitivo (contenente gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), L.R. 11/2004).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. o, L.R. 31.12.2012, n. 54 "L.R. per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto' ";

VISTA la DGR 1322 del 10.05.2006 "L. 03.08.1998, n. 267 - individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici.";

VISTA la DGR 3090 del 03.10.2006 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004";

VISTA la DGR 3262 del 24.10.2006 "Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative. Revoca DGR 2961 del 26.09.2006 e riadozione";

VISTA la DGR 3958 del 12.12.2006 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004";

VISTA la DGR 3650 del 25.11.2008 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, L.R. 11/2004 (DGR 3178 del 8.10.2004). Sostituzione della Lettera c) - SAU - Metodologia per il calcolo, nel piano di assetto del territorio (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola. Integrazione della Lettera d) - Edificabilità zone agricole. Deliberazione C.R. 109 del 08.08.2008";

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di ratificare, ai sensi dell'art. 16, comma 6, L.R. 11/2004, l'approvazione del PATI dei comuni di Castelguglielmo, Bagnolo di Po e San Bellino, a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 07.08.2013, il cui verbale costituisce l'**Allegato A** alla presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Urbanistica dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 152/2006, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione, oggetto di istruttoria, presso l'Ufficio Tecnico del comune capofila di Castelguglielmo, presso la Regione del Veneto - Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e Sezione Urbanistica, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

ALLEGATOA alla Dgr n. 137 del 20 febbraio 2014 pag. 1/5

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Oggi, 7 agosto 2013, alle ore 17.00, nella sede regionale di Calle Priuli, Cannaregio 99, Direzione Urbanistica e Paesaggio, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Sindaco del Comune capofila di Castelguglielmo (RO) avente per oggetto:

Esame osservazioni pervenute ed approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale di Castelguglielmo, Bagnolo di Po, San Bellino (RO)

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

- per il Comune di Castelguglielmo: il Sindaco Giorgio Grassia;
- per il Comune di Bagnolo di Po: il Sindaco Pietro Caberletti;
- per il Comune di San Bellino: il Sindaco Massimo Bordin;
- per la Provincia di Rovigo: l'assessore all'Urbanistica Giuliana Gulmanelli;
- Per la Regione Veneto: il Dirigente delegato, arch. Vincenzo Fabris.

Sono inoltre presenti:, il geom. Gianantonio Vettore, tecnico comunale di Castelguglielmo, la geom. Elena Orlando, dell' Ufficio Tecnico di Castelguglielmo, l'arch. Marco Zeggio, assessore di San Bellino e tecnico del comune di Bagnolo, l'arch. Lino de Battisti, progettista e coordinatore del Piano di Assetto del Territorio e l'arch. Francesco Tomaello, funzionario regionale.

RICHIAMATO E PREMESSO

- che la Legge 7 agosto 1990 n 241 nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n 11, nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio, prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati, ai sensi dell'art 50 della richiamata LR n. 11/2004, con D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004;
- I Comuni di Castelguglielmo, Bagnolo di Po e San Bellino, rispettivamente con Deliberazione di Giunta n. 25 del 9.3.2005, n. 14 del 10.3.2005 e n. 17 del 10.3.2005, hanno adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo.

Direzione Urbanistica e Paesaggio
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792334-35 -fax 0412792383
E-Mail: urbanistica.paesaggio@regione.veneto.it
Internet: http://www.regione.veneto.it/

ALLEGATOA alla Dgr n. 137 del 20 febbraio 2014 pag. 2/5

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

- Con nota n. 211670 in data 22.03.2005 è stato acquisito il parere del Dirigente Direzione Urbanistica e in data 22.03.2005 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra il Comune capofila di Castelguglielmo e la Regione del Veneto.
- La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta del comune capofila n. 106 del 21.10.2009, esecutiva.
- Il Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco con nota n. 328838 del 17.6.2009 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.
- Con deliberazione consiliare di Castelguglielmo n. 17 del 09.04.2009, di Bagnolo di Po n. 10 del 03.04.2009, e di San Bellino n. 7 del 30.03.2009, i tre comuni hanno approvato la richiesta di deroga S.A.U. (superficie agraria utilizzata) ai sensi dell'art. 13, lettera f) della L.R. 11/2004 e successiva L.R. 4/2008 ed all'allegato alla D.G.R.V. n. 3650 del 25/11/2008, relativa al P.A.T.I.
- I Comuni di Castelguglielmo, Bagnolo di Po e San Bellino hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale rispettivamente con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 50 del 26.11.2009, n. 53 del 26.11.2009, e n. 35 del 23.11.2009.
- La procedura di pubblicazione e deposito del PATI è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa non sono pervenute osservazioni entro i termini, mentre è pervenuta n 1 osservazione fuori termini al comune di San Bellino. Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al Comune.
- Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 93 del 25.7.2013 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.
- La commissione regionale VAS con provvedimento n. 19 del 22 marzo 2012 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006.
- che in data 2 agosto 2013, prot.5048, è stata convocata dal Sindaco di Castelguglielmo la Conferenza di Servizi per il giorno 7 agosto 2013 alle ore 13,00 per l'esame delle osservazioni pervenute e l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei comuni in argomento;

- TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sindaco Giorgio Grassia assume la presidenza della Conferenza e l'arch. Tomaello svolge le funzioni di Segretario della Conferenza.

La Conferenza conviene che gli elaborati del PATI siano da integrare con i pareri acquisiti e di seguito elencati:

- della Commissione Regionale VAS n. 19 del 22 marzo 2012;

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

- del Comitato Tecnico regionale, previsto dal II comma dell'art. 27 della LR n. 11/2004, n. 43 del 7 agosto 2013;
- del Valutatore Tecnico Regionale n. 43 del 7 agosto 2013.

I partecipanti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali del piano, sul dimensionamento e sui principi formatori ma, riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto, ne modificano parzialmente gli elaborati.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale.

Quindi, gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";

VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006;

VISTA la direttiva 2001.42.CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21.11.2006;

PRESO ATTO delle deliberazioni di Consiglio Comunale di Castelguglielmo, Bagnolo di Po, San Bellino rispettivamente n. 50 del 26.11.2009, n. 53 del 26.11.2009, e n. 35 del 23.11.2009;

VISTI i pareri:
- della Commissione Regionale VAS n. 19 del 22 marzo 2012;
- del Comitato Tecnico regionale, previsto dal comma 2 dell'art. 27 della LR n. 11.2004; n. 43 del 7 agosto 2013;
- del Valutatore Tecnico Regionale n. 43 del 7 agosto 20113;

esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale adottato con deliberazioni di Consiglio Comunale di Castelguglielmo, Bagnolo di Po, San Bellino rispettivamente n. 50 del 26.11.2009, n. 53 del 26.11.2009, e n. 35 del 23.11.2009;

- sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n. 43 del 7 agosto 2013 e agli atti in essa richiamati, inclusa ogni decisione sulle osservazioni;

ALLEGATOA alla Dgr n. 137 del 20 febbraio 2014 pag. 4/5

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

- il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, costituenti il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei tre comuni adottati con le deliberazioni di Consiglio sopraccitate. Detti elaborati sono da aggiornare a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle integrazioni apportate con i pareri della VTR e della Commissione regionale VAS;

esprimono consenso unanime all'approvazione del Rapporto Ambientale (VAS), adottato unitamente al PATI, facendo proprie le conclusioni del Parere della Commissione Regionale VAS n. 19 del 22 marzo 2012;

danno atto che gli elaborati approvati sono:

- Tav. A.I Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. A.2. Carta delle invarianti
- Tav. A.3. Carta delle fragilità
- Tav. A.4. Carta della trasformabilità
- Elaborato A.5. Norme Tecniche
- Elaborato A.6 Allegato alle norme tecniche - ATO
- Elaborato A.7. Relazione tecnica e di progetto
- Elaborato A.8. Relazione sintetica
- Elaborato A.9. Rapporto ambientale (V.A.S.)
- Elaborato A.10 Sintesi Non Tecnica (V.A.S.)
- Valutazione Ambientale Strategica - Ipotesi di Progetto
- N. 1 DVD Quadro Conoscitivo (contenente gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d) della LR 11del 2004);

allegano al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

- Valutazione Tecnica Regionale n. 43 del 7 agosto 2013;
- Parere del Comitato Tecnico n. 43 del 7 agosto, previsto dal comma 2 dell'art. 27 della LR n. 11/2004;
- Parere della Commissione Regionale VAS n. 19 del 22 marzo 2012;

danno atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale.

demandano al comune capofila il compito di adeguare gli elaborati, in conformità alle decisioni della Conferenza, prima della ratifica da parte della Giunta Regionale.

Direzione Urbanistica e Paesaggio
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792334-35 -fax 0412792383
E-Mail: urbanistica.paesaggio@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/

ALLEGATOA alla Dgr n. 137 del 20 febbraio 2014 pag. 5/5

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

La conferenza si chiude alle ore 18.00

Il presente verbale è composto di n. 5 facciate e n. 5 fogli.

Il segretario verbalizzante
Francesco Tomaello

Venezia, lì 7 agosto 20113

Per il Comune di
Castelguglielmo
Il Sindaco

Per il Comune di
San Bellino
Il Sindaco

Per il Comune di
Bagnolo di Po
Il Sindaco

Per la Provincia di Rovigo
L'assessore all'Urbanistica

Per la Regione Veneto
il Dirigente Regionale

Direzione Urbanistica e Paesaggio
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792334-35 -fax 0412792383
E-Mail: urbanistica.paesaggio@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/

(Codice interno: 268950)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 138 del 20 febbraio 2014

Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia di valutazione economico-finanziaria, con specifico riferimento al Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti (NUVV) di cui alla legge n. 144/99, art.1.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2140 del 25 novembre 2013 la Giunta regionale ha dato corso alla nuova organizzazione amministrativa in attuazione della legge regionale n. 54 del 2012, operativa dal1° gennaio 2014, prevedendo ed individuando le nuove strutture.

A tal fine si rende, pertanto, necessario adeguare e/o integrare i singoli organismi interni, tra i quali il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti (NUVV), compatibilmente con il nuovo assetto che la Legge regionale in parola è venuta a determinare.

In particolare, si propone di rideterminare la composizione del NUVV rispetto a quella individuata con DGR n. 2775 del 23 novembre 2010, definendone la seguente articolazione:

Presidente:

Segretario generale della Programmazione;

Supplente in caso di impedimento e/o assenza del Presidente: Direttore Area Bilancio Affari generali Demanio Patrimonio e Sedi.

Vicepresidente

Direttore Area Bilancio Affari generali Demanio Patrimonio e Sedi.

Componenti effettivi:

Direttore Dipartimento Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi;

Direttore del Dipartimento Riforma Settore Trasporti

Componente aggiunto:

Direttore del Dipartimento di volta in volta competente in ragione della materia dell'intervento sottoposto al NUVV, che individuerà il suo sostituto in caso di assenza o impedimento.

Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nella citata DGR n. 2775 del 23 novembre 2010, con la precisazione che, in forza della nuova organizzazione, ogni riferimento va inteso alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA e NUVV).

Infine, poiché nessuna attuazione è stata posta in essere, si propone di revocare la previsione di cui al punto 10 della delibera n. 2606 del 30 dicembre 2013, in quanto a seguito della riorganizzazione, di un recentissimo processo informatico posto in essere e di un miglioramento della qualità dei rapporti ambientali a seguito del Corso di Alta Formazione VAS-VINCA 2013, si prevede un trend di sviluppo positivo che potrà portare nel 2015 a diverse determinazioni in ordine sia al modello organizzativo che allo strumento con cui attuarlo, verificando anche la possibilità di un risparmio di spesa. Si riserva, pertanto, ogni successivo provvedimento all'esito dell' analisi del prospettato trend di sviluppo positivo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge n. 144/1999;

Vista la DGR n. 2775 del 23 novembre 2010;

Vista la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 2 comma 2 lett. o);

Vista la DGR n. 2140 del 25 novembre 2013;

delibera

1. di rideterminare la composizione del NUVV rispetto a quella individuata con DGR n. 2775 del 23 novembre 2010, come segue:

Presidente:

Segretario generale della Programmazione;

Supplente in caso di impedimento e/o assenza del Presidente: Direttore Area Bilancio Affari generali Demanio Patrimonio e Sedi.

Vicepresidente

Direttore Area Bilancio Affari generali Demanio Patrimonio e Sedi.

Componenti effettivi:

Direttore Dipartimento Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi;

Direttore del Dipartimento Riforma Settore Trasporti

Componente aggiunto:

Direttore del Dipartimento di volta in volta competente in ragione della materia dell'intervento sottoposto al NUVV, che individuerà il suo sostituto in caso di assenza o impedimento.

2. di confermare tutte le altre disposizioni contenute nella citata DGR n. 2775 del 23 novembre 2010, con la precisazione che, in forza della nuova organizzazione, ogni riferimento va inteso alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA e NUVV).

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare il Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) dell'esecuzione del presente provvedimento;

5. di revocare per i motivi in premessa indicati il punto 10 del deliberato della delibera n. 2606 del 30 dicembre u.s. con riserva di ogni successivo provvedimento all'esito dell' analisi del prospettato trend di sviluppo positivo;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268889)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 139 del 20 febbraio 2014

Cambio del soggetto attuatore e rimodulazione dell'intervento di cui alla DGR n. 1270/2009 - Scheda progetto F1, a seguito dell'O.C.D.P.C. n. 69/2013. Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia in attuazione del "Piano Direttore 2000". L.R. n. 17/1990.

[Venezia, salvaguardia]

Nota per la trasparenza:
La scheda F1 allegata alla DGR n. 1270/2009 aveva allocato risorse a favore del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia (ex OPCM n. 3383/2004). A seguito della cessazione della gestione commissariale e del subentro della Regione Veneto, ex O.C.D.P.C. n. 69/2009, si dispone la riallocazione dei relativi fondi alla Regione stessa.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Legislazione Speciale per Venezia ha come principale finalità la salvaguardia ambientale, storico-artistica e culturale della città di Venezia e della sua Laguna, definendo gli obiettivi strategici, le procedure per realizzarli e le attribuzioni ai diversi soggetti competenti: lo Stato, la Regione e gli Enti Locali.

Con la Legge Regionale n. 17 del 27/02/1990, sono state individuate le "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante".

La sopra citata L. R. n. 17/1990 stabilisce, all'art. 4, comma 1, che la Giunta Regionale, sulla base degli obiettivi e delle linee guida del documento di programmazione e pianificazione settoriale denominato "Piano Direttore" e in relazione ai finanziamenti disponibili, predisponga i programmi degli interventi da attuare, che sono successivamente approvati dal Consiglio Regionale.

I fondi messi a disposizione della Regione dalla Legge Speciale, dal 1984 ad oggi hanno consentito di avviare una radicale azione di risanamento ambientale e di manutenzione del territorio afferente alla Laguna di Venezia.

Con Deliberazione n. 8/CR del 12 febbraio 2008, la Giunta Regionale ha approvato una proposta di riparto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale, per l'impiego dei fondi attribuiti dalla Legge Speciale per Venezia, per complessivi Euro 52.764.798,53.

Con la succitata Deliberazione n° 8/CR/2008 è stato inoltre proposto di mettere a disposizione del Commissario Delegato alla gestione dell'emergenza socio- economico-ambientale relativa allo scavo dei canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia la somma di Euro 14.800.000,00

Con successiva DGR n. 1270 del 05.05.2009, la Giunta Regionale ha preso atto del programma degli interventi finanziato con i fondi della Legge Speciale per Venezia approvato con DCR n. 11 del 5 marzo 2009.

Per quanto d'interesse, la scheda di progetto F1 ha assegnato 12 milioni di euro all'allora Commissario per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia, ex OPCM n. 3383/2004, per interventi connessi all'Accordo di Programma per la Gestione dei Sedimenti di Dragaggio dei Canali di Grande Navigazione e la Riqualificazione Ambientale, Paesaggistica, Idraulica e Viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera" (c.d. "Accordo Moranzani"), sottoscritto in data 31.03.2008 tra gli enti interessati ed alcuni soggetti privati coinvolti.

A seguito della cessazione della gestione commissariale, in virtù dell'art. 3, c. 2, ultimo periodo del D.L. n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 100 del 12 luglio 2012, la Giunta Regionale, con DGR n. 2679 del 18.12.2012, ha individuato il dirigente regionale della Direzione Progetto Venezia, quale soggetto responsabile delle azioni e attività finalizzate al definitivo subentro della Regione nella realizzazione degli interventi da eseguirsi per il superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione e a quelli connessi, previsti nell'Accordo di Programma "Moranzani".

Successivamente, l'OCDPC n. 69/2013 ha individuato la Regione del Veneto quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il superamento della situazione di

criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia ed a quelli connessi, previsti nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 31 marzo 2008 e successive modificazioni (A.d.P. "Moranzani"). Con la stessa Ordinanza, il Direttore della Direzione Progetto Venezia della Regione Veneto, oggi Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale-Territoriale, è stato individuato quale Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione dell'Ordinanza. Lo stesso Soggetto è stato autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico, provvedendo alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 29.05.2013, sono state definite le misure organizzative necessarie per il subentro della Regione Veneto nelle attività suddette.

Preso atto della cessazione della gestione commissariale e del subentro della Regione Veneto, si rende necessario formalizzare il cambio del soggetto attuatore degli interventi previsti nella scheda progettuale F1 allegata alla DGR n. 1270 del 05.05.2009, dal Commissario per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia, alla Regione Veneto.

Per la realizzazione di alcuni interventi previsti nell'Accordo di Programma Moranzani, la Regione Veneto si avvale del concessionario del Progetto Integrato Fusina-Project Financing, in particolare per quanto riguarda la realizzazione e gestione delle infrastrutture per lo stoccaggio e lo smaltimento definitivo dei fanghi dragati dai canali portuali di grande navigazione.

Attualmente, anche a seguito della DGR n. 2010 del 08.10.2012, il Dipartimento Coordinamento Operativo recupero Territoriale ambientale, è impegnato nella delicata fase di ridefinizione del rapporto concessorio afferente il Progetto Integrato Fusina, nell'ambito del quale sono disciplinate anche le modalità di realizzazione delle attività necessarie per la gestione e lo smaltimento dei fanghi provenienti dai canali portuali.

Vi sono infatti talune criticità, in parte già segnalate nella citata DGR n. 2010/2012, tra cui principalmente l'andamento dei volumi di reflui industriali in entrata all'impianto, la sostenibilità dei costi di depurazione dei reflui civili, le tempistiche di conferimento dei fanghi provenienti dai canali portuali e di realizzazione delle relative infrastrutture, anche a seguito di eventi imputabili a terzi, che potrebbero incidere sugli impegni assunti dalla Regione Veneto nell'ambito dell'Accordo di Programma Moranzani.

La necessità di proseguire in maniera efficace gli interventi previsti nell'Accordo di Programma citato e di identificare nella Regione Veneto il nuovo soggetto attuatore della scheda F1, in luogo del Commissario ex OPCM n. 3383/2004, legittimano pertanto la possibilità di rendere disponibili i fondi della Legge Speciale per Venezia ivi allocati nel quadro della ridefinizione del rapporto concessorio afferente al Progetto Integrato Fusina, prendendo atto che tale assegnazione non pregiudica le finalità originarie per le quali è stato concesso il finanziamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria

della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI la l.r. n. 17 del 1990 recante Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante;

la l. n. 225 del 1992 recante Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

la DCR n. 11 del 5 marzo 2009;

le DGR n. 1270 del 05.05.2009, n. 2010 del 08.10.2012 e n. 2679 del 18.12.2012;

l'OPCM n. 3383 del 03.12.2004 e l'OCDPC n. 69 del 29.03.2013;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 2013;

l'Accordo di Programma per la Gestione dei Sedimenti di Dragaggio dei Canali di Grande Navigazione e la Riqualificazione Ambientale, Paesaggistica, Idraulica e Viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera" (c.d. "Accordo Moranzani"), sottoscritto in data 31.03.2008;

l'art. 2 co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.

2. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il cambio del soggetto attuatore della scheda F1 di cui alla DGR n. 1270 del 05.05.2009, dal Commissario per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia (ex OPCM n. 3383/2004) alla Regione Veneto.

3. Di dare atto che le somme assegnate alla Regione Veneto potranno essere utilizzate secondo le modalità indicate in premessa, nell'ambito del Progetto Integrato Fusina, che prevede anche le modalità di realizzazione delle attività necessarie per la gestione e lo smaltimento dei fanghi provenienti dai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia.

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

5. Di incaricare il direttore del Dipartimento per il Coordinamento Operativo Recupero Territoriale - Ambientale dell'esecuzione del presente atto.

6. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268890)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 140 del 20 febbraio 2014

Classificazione dei corpi idrici della Laguna di Venezia, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, del D. Lgs n. 152/2006 e del D.M. 260/2010, in base ai risultati delle campagne di monitoraggio ambientale avviate nel triennio 2010/2012. Trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tramite ARPAV, con le modalità previste dal D.M. 17/07/2009.

[Venezia, salvaguardia]

Nota per la trasparenza:
La Regione del Veneto, ai sensi del D.M. 17/07/2009, è responsabile dell'attuazione dei monitoraggi ambientali previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, nonché della trasmissione al MATTM delle informazioni relative alle reti di monitoraggio, allo stato dei corpi idrici ed alla loro classificazione. Con il presente provvedimento si provvede a tali adempimenti per quanto attiene alla Laguna di Venezia.

L'assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Legislazione Speciale per Venezia ha tra le principali finalità la salvaguardia ambientale, storico-artistica e culturale della Laguna di Venezia e definisce gli obiettivi strategici, le procedure per realizzarli e le specifiche attribuzioni di competenza ai diversi soggetti istituzionali: lo Stato, la Regione Veneto e gli Enti Locali.

In particolare, alla Regione Veneto sono demandati i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale ed alla gestione del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

Le attività di salvaguardia della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante devono peraltro tenere in considerazione i profondi cambiamenti intervenuti nel contesto normativo e di pianificazione vigente.

In particolare, la Direttiva 2000/60/CE ha istituito un nuovo quadro di riferimento in materia di acque, ai fini della tutela e gestione delle risorse idriche, distinguendo tra acque interne superficiali e sotterranee, laghi, acque di transizione e costiere.

Gli obiettivi della Direttiva mirano a proteggere, migliorare e impedire un ulteriore deterioramento dello stato ambientale degli ecosistemi acquatici, a favorire un utilizzo idrico sostenibile, ad assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento, a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità,

L'attuazione della Direttiva impegna gli Stati membri a raggiungere entro il 2015 l'obiettivo dello stato "buono" delle acque, opportunamente suddivise in corpi idrici, che rappresentano le unità elementari attraverso cui viene effettivamente stimato lo stato di qualità (chimica ed ecologica) ed esercitata l'attuazione delle misure di controllo, salvaguardia e risanamento.

Lo stato delle acque superficiali è inteso come la situazione dei corpi idrici, sia sotto il profilo ecologico, sia sotto quello chimico.

Nello specifico, lo stato ecologico è inteso come l'espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali.

Lo stato chimico è invece valutato sulla base del confronto tra i valori degli inquinanti monitorati e gli standard di qualità previsti dalla normativa.

Lo stato di un corpo idrico è quindi l'espressione complessiva, determinata dal valore più basso tra lo stato ecologico e quello chimico.

Per quanto attiene ai corsi d'acqua ricadenti nei bacini idrografici di competenza della Regione del Veneto, l'identificazione della classe di qualità di ciascun corpo idrico cui fare riferimento è quella contenuta nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali.

Il Distretto Idrografico delle Alpi Orientali è costituito, ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183, dai bacini di rilievo nazionale di Adige, Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, dai bacini interregionali del Lemene e del Fissero-Tartaro-Canalbianco e dai bacini regionali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

Fanno inoltre parte del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, il Bacino Scolante nella Laguna di Venezia (ex lege 29 novembre 1984 n. 798), i cui confini sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 7 maggio 2003, compresa la Laguna di Venezia; il tratto di mare dell'alto Adriatico antistante i citati bacini fino a 1 miglio nautico dalla linea di base per la determinazione del limite delle acque territoriali.

In relazione alla specificità territoriale, ambientale, normativa e strategica del territorio della Laguna di Venezia e del suo bacino scolante, è stato sviluppato uno specifico Piano di Gestione delle acque ai sensi della Direttiva 2000/60, nell'ambito del Piano di Gestione dei bacini Idrografici delle Alpi Orientali.

Ciò in conformità con quanto stabilito dalla Direttiva 2000/60/CE e dal D.Lgs. 152/06, secondo cui i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici possono essere integrati, redatti ed approvati per sottobacini.

In tal senso il territorio che comprende la Laguna di Venezia, il suo bacino scolante e l'area marina antistante viene individuato come "Sub-Unità Idrografica della Laguna di Venezia, del suo Bacino Scolante e del Mare antistante" appartenente al Distretto delle Alpi Orientali.

La subunità si articola pertanto in tre ambiti territoriali di riferimento: il bacino scolante, la laguna e l'area marina costiera antistante, tra loro idrologicamente ed ecologicamente interconnessi, ma anche chiaramente distinti per morfologia, caratteristiche e problematiche ambientali.

Il Piano di Gestione della subunità idrografica rappresenta quindi una specificazione autonoma del più ampio Piano di Gestione del Distretto delle Alpi Orientali.

Il Piano di Gestione della sub unità idrografica, congiuntamente con il Piano di Gestione del Distretto delle Alpi Orientali, è stato adottato, dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino dell'Adige e dei fiumi dell'Alto Adriatico, in data 24 febbraio 2010.

In tale Piano, è stato valutato per i corpi idrici della Laguna di Venezia, del Bacino Scolante e del mare antistante il "rischio" di non raggiungere gli obiettivi previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, attraverso un'adeguata analisi integrata delle pressioni (suddivise in puntuali, diffuse, alterazioni idrologiche e morfologiche) e individuando quelle che determinano un impatto significativo sullo stato di qualità ambientale dei corpi idrici.

Sulla scorta di tale valutazione sono state quindi programmate e avviate le campagne di monitoraggio ambientale, secondo le modalità stabilite dalla Direttiva 2000/60/CE, dal D. Lgs n. 152/2006, che devono proseguire per un periodo di sei anni, dal 2010 al 2015.

Nel Bacino Scolante, sono stati individuati complessivamente 84 corpi idrici: 28 naturali, 34 fortemente modificati e 22 artificiali. L'individuazione dei fortemente modificati deve ritenersi provvisoria, mancando a tutt'oggi una metodologia di designazione approvata a livello nazionale.

Complessivamente i corpi idrici del Bacino Scolante risultano suddivisi in 3 "non a rischio" e 81 "a rischio" di non raggiungere gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE.

Su tale base è stato pertanto applicato il monitoraggio operativo a tutti i corpi idrici.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1714/2011, è stato finanziato, con fondi della Legge Speciale per Venezia, il progetto "BSL3 - Attività di monitoraggio dei corpi idrici del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia finalizzate all'implementazione della Direttiva 2000/60/CE", la cui attuazione è stata affidata ad ARPAV.

Sulla base dei dati rilevati nel corso delle campagne di monitoraggio nel triennio 2010-2012, è stata definita una prima classificazione dei corpi idrici del Bacino Scolante, da ritenersi peraltro provvisoria, in quanto i risultati del monitoraggio effettuato in quest'arco di tempo possono dare solamente delle prime indicazioni sullo stato di qualità dei corsi d'acqua, mentre la classificazione finale si avrà al termine del sessennio 2010-2015.

Da questa prima classificazione emerge che, per quanto riguarda lo stato chimico, su 39 corpi idrici monitorati nel Bacino Scolante, solo 2 non raggiungono lo stato buono, mentre per quanto riguarda lo stato ecologico, su un totale di 39 corpi idrici, comprendenti sia corpi idrici naturali sia corpi idrici fortemente modificati, solo il 3% è in stato Buono, il 54% in stato Sufficiente, il 32% Scarso e il 13% Cattivo.

Con Deliberazione n. 1950 del 28/10/2013, la Giunta Regionale ha presso atto della classificazione delle acque superficiali interne regionali (tra cui rientrano i corpi idrici del Bacino Scolante), derivante dai dati di monitoraggio ambientale condotti nel corso del triennio 2010/2012 ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

Per quanto riguarda la Laguna di Venezia sono stati individuati 11 corpi idrici naturali, cui si aggiungono 3 corpi idrici fortemente modificati (uno in centro storico e 2 valli da pesca contigue della laguna nord e centro-sud).

Tutti i corpi idrici sono stati, in via preliminare, considerati "a rischio" di non raggiungere gli obiettivi previsti dalla Direttiva 2000/60/CE.

Di conseguenza è stato applicato il monitoraggio operativo su tutti i corpi idrici lagunari.

Il monitoraggio chimico e il monitoraggio ecologico sono stati concordati e coordinati tra gli Enti competenti per la salvaguardia della Laguna di Venezia, nell'ambito di uno specifico tavolo tecnico, promosso dall'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico, al quale partecipano il Magistrato alle Acque di Venezia, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto, ISPRA ed ARPAV.

In particolare, nell'ambito di tale tavolo di lavoro, è stato stabilito che all'attuazione del piano di monitoraggio per la definizione dello stato chimico dei corpi idrici lagunari avrebbe provveduto il Magistrato alle Acque di Venezia, mentre la Regione del Veneto avrebbe provveduto all'attuazione dei monitoraggi per la definizione dello stato ecologico della Laguna di Venezia.

In considerazione dell'esigenza di dare corso a tale adempimento, con la Deliberazione n. 1714/2011, la Giunta Regionale ha approvato il progetto di monitoraggio ambientale "Mo.V.Eco I" per la definizione dello stato ecologico della Laguna di Venezia, ai sensi del D. Lgs 152/2006, redatto ed attuato da ARPAV, in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Nell'ambito di tale progetto, sono stati realizzati i monitoraggi finalizzati alla determinazione dello stato ecologico, compresa la determinazione dei nutrienti e di altri parametri chimico-fisici nelle acque e nel sedimento.

I risultati delle campagne di monitoraggio sono stati riportati da ARPAV in un documento redatto in collaborazione con ISPRA, intitolato "Valutazione dei dati acquisiti nel monitoraggio ecologico 2011-2012, ai fini della classificazione ecologica dei corpi idrici lagunari", e trasmessi alla Regione del Veneto con nota prot. n° 104413 del 07/10/2013.

Parallelamente, il Magistrato alle Acque di Venezia nell'ambito del proprio progetto di monitoraggio, relativo al triennio 2010-2012, denominato "MODUS 1 - Monitoraggio dei corpi idrici lagunari a supporto della loro classificazione e gestione", ha dato attuazione ai monitoraggi per la definizione dello stato chimico delle acque e dei sedimenti, eseguendo altresì le determinazioni ecotossicologiche, rilevato i dati sul bioaccumulo ed alcuni parametri chimico-fisici nelle acque, tra cui lo stato di ossigenazione.

Il documento allegato al presente provvedimento - **Allegato A** - integra e sintetizza i contenuti dei due report sopraccitati, al fine di formulare, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia (in particolare dal D.M. 260/2010), la valutazione complessiva sia dello stato ecologico, sia dello stato chimico dei corpi idrici lagunari, riferita al primo ciclo di monitoraggio (2010-2012).

Va precisato che la Regione del Veneto, secondo quanto stabilisce il D.M. 17.07.2009, è individuata come soggetto responsabile per l'attuazione dei monitoraggi ambientali ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e per la trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle informazioni relative alle reti di monitoraggio, allo stato dei corpi idrici e alla loro classificazione, comprese quindi quelle riguardanti la Laguna di Venezia nel suo complesso, per quanto attiene, quindi, sia lo stato chimico sia, lo stato ecologico.

Per il triennio 2013-2015, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2258 del 10 dicembre 2013, ha approvato e finanziato il progetto di monitoraggio ambientale "Mo.V.Eco II" che costituisce la naturale prosecuzione del precedente "Mo.V.Eco I" (di cui alla DGR n. 1714/2011), individuando ARPAV quale soggetto esecutore.

Si precisa, inoltre, che la sopracitata DGR n. 2258/2013 ha anche approvato e finanziato il progetto di monitoraggio "BSL , anch'esso naturale prosecuzione del precedente "BSL , di cui alla DGR n. 1714/2011.

Alla conclusione del sessennio 2010-2015, il Piano di Gestione dovrà essere aggiornato dalle Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adricatico e dell'Adige, in collaborazione con le Regioni ricadenti nel Distretto Idrografico delle Alpi Orientali.

All'interno di tale Piano dovrà essere approvata la classificazione definitiva dei corpi idrici superficiali, tra cui quelli della Laguna di Venezia. In particolare, la classificazione dei corpi idrici lagunari sarà quindi il risultato dell'elaborazione dei dati di monitoraggio ricavati dalle campagne condotte nell'intero sessennio (2010-2015), con l'attuazione, da parte della Regione del Veneto, dei progetti di monitoraggio "Mo.V.Eco I" e "Mo.V.Eco II" (per quanto riguarda lo stato ecologico) e con l'attuazione dei progetti di monitoraggio a cura del Magistrato alle Acque di Venezia (per quanto attiene lo stato chimico).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 luglio 2009;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 260 datato 8 novembre 2010;

VISTE le DGR n. 1714/2011 e n. 2258/2013;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.

2. Di approvare la classificazione dei corpi idrici della Laguna di Venezia, predisposta ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, del D. Lgs n. 152/2006 e del D.M. n. 260/2010, per il primo ciclo di monitoraggio 2010-2012, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di dare atto che l'ARPAV provvederà a trasmettere, attraverso il nodo nazionale WISE, del sistema Sintai, le informazioni relative alla classificazione in oggetto, anche ai sensi di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 luglio 2009 e dall'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107/2009.

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

5. Di incaricare il Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale/Territoriale - Sezione Progetto Venezia, dell'esecuzione del presente provvedimento.

6. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'**Allegato A**, che sarà reso disponibile presso il Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale/Territoriale - Sezione Progetto Venezia.

7. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Magistrato alle Acque di Venezia, all'Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico, all'Istituto Superiore per Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e all'ARPAV.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 140 del 20 febbraio 2014 pag. 1/25

CLASSIFICAZIONE DELLO STATO ECOLOGICO E CHIMICO DEI CORPI IDRICI DELLA LAGUNA DI VENEZIA

AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE E DEL D.LGS. 152/2006

PRIMO CICLO DI MONITORAGGIO 2010/2012

INDICE

- **Premessa**
- **Corpi idrici e tipo di monitoraggio**
- **Determinazione dello Stato Ecologico**
- **Determinazione dello Stato Chimico**
- **Sintesi delle valutazioni sullo Stato Ecologico e sullo Stato Chimico**
- **Altri monitoraggi**
- **Allegati**

  ALLEGATO 1: PRESENZE E SUPERAMENTI DEGLI SQA RILEVATI NELLA MATRICE ACQUA RELATIVI ALLE SOSTANZE DELL'ELENCO DI PRIORITA' E SOSTANZE NON APPARTENENTI ALL'ELENCO DI PRIORITA' DI CUI ALLE TABB. 1/A ED 1/B DEL D.M. 260/2010.

  ALLEGATO 2: SUPERAMENTI DEGLI SQA RILEVATI NEL SEDIMENTO RELATIVI ALLE SOSTANZE DI CUI ALLE TABB. 2/A E 3/B DEL D.M. 260/2010

  ALLEGATO 3: SUPERAMENTI DEGLI SQA RILEVATI NEL BIOTA RELATIVI ALLE SOSTANZE DI CUI ALLA TAB. 3/A DEL D.M. 260/2010

  ALLEGATO 4: RETE DI STAZIONI DI MONITORAGGIO PER LA DEFINIZIONE DELLO STATO CHIMICO DELL'ACQUA E DEI SEDIMENTI

ALLEGATOA alla Dgr n. 140 del 20 febbraio 2014

Premessa

In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva europea 2000/60/CE, recepita in Italia con il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le autorità di bacino dell'Alto Adriatico e dell'Adige hanno adottato con DCI n.1 del 24-2-2010 il Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, che comprende il piano specifico per la sub-unità idrografica "bacino scolante, laguna di Venezia e mare antistante".

In tale Piano è prevista l'attuazione di un programma di monitoraggio specifico per la determinazione dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici della Laguna di Venezia, la cui realizzazione è curata dalla Regione del Veneto per quanto riguarda i monitoraggi ecologici e dal Magistrato alle Acque per i monitoraggi dei parametri chimici.

In merito, il Consiglio Regionale del Veneto, con provvedimento n. 45 del 27 luglio 2011, approvava la scheda – progetto A2, denominata "Piano di Monitoraggio per la definizione dello Stato Ecologico della Laguna di Venezia, ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del D. Lgs. 152/2006", con soggetto attuatore Regione del Veneto – ARPAV.

A seguire, la Giunta Regionale del Veneto, con provvedimento n. 1714 del 26 ottobre 2011, approvava il relativo progetto, redatto in collaborazione tra ARPAV e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e trasmesso da ARPAV alla Regione con nota n. 140560 del 18 novembre 2010, integrato con nota ARPAV n. 13995 del 4 febbraio 2011 ed incaricava la stessa ARPAV dell'esecuzione del Progetto.

Nell'ambito di tale progetto, denominato "MOVECO", ARPAV ed ISPRA, con il contributo tecnico-scientifico ed operativo del Consorzio per le Ricerche nel sistema Lagunare Veneziano (CORILA), hanno realizzato i monitoraggi finalizzati alla determinazione dello stato ecologico, compresa la determinazione dei nutrienti e di altri parametri chimico-fisici nelle acque e nel sedimento. I risultati di tale monitoraggio, riportati in un documento redatto in collaborazione con ISPRA "valutazione dei dati acquisiti nel monitoraggio ecologico 2011-2012, ai fini della classificazione ecologica dei corpi idrici lagunari", sono stati trasmessi alla Regione del veneto con nota ARPAV prot. n° 104413 del 07/10/2013.

Parallelamente, il Magistrato alle Acque ha predisposto il progetto preliminare di un primo triennio di attività di monitoraggio e realizzato, tramite il suo Concessionario e Thetis, un primo stralcio esecutivo "Monitoraggio dei corpi idrici lagunari a supporto della loro classificazione e gestione (Direttiva 2000/60/CE e D.M. 56/2009) – MODUS.1 (2010-2011)" approvato con Decreto Presidenziale n. 10045 del 29.09.2011 emesso sulla base del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Magistratura del Magistrato alle Acque con voto n. 135 nell'adunanza del 22.07.2010.
Nell'adunanza del 20.12.2011 il Magistrato alle Acque ha favorevolmente assentito, con voto n. 194, il 2° stralcio esecutivo del progetto MODUS "Monitoraggio dei corpi idrici lagunari a supporto della loro classificazione e gestione (Direttiva 2000/60/CE e D.M. 56/2009) – MODUS.2 (2012-2013)" che è stato successivamente approvato con Decreto Presidenziale n. 7152 del 6.06.2013.
Nell'ambito dei due programmi MODUS1 e MODUS2, il Magistrato alle Acque ha eseguito i monitoraggi relativi alla chimica delle acque e dei sedimenti; ha eseguito altresì le determinazioni ecotossicologiche, rilevato i dati sul bioaccumulo ed alcuni parametri chimico-fisici nelle acque, tra cui lo stato di ossigenazione.
Il monitoraggio in continuo delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque si avvale della rete di monitoraggio SAMANET gestita dall'Ufficio Antinquinamento del Magistrato alle Acque.

I relativi dati ed elaborazioni, compresa la proposta di classificazione dello stato chimico dei corpi idrici lagunari sono riportati nel documento "risultati dei monitoraggi condotti dal MAV nel 2011 e 2012 e aggiornamento della classificazione di stato chimico - novembre 2013".

Il monitoraggio chimico (relativamente al 2011) e il monitoraggio ecologico sono stati concordati e coordinati tra gli Enti competenti nell'ambito di un tavolo tecnico specifico, promosso dall'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico, al quale partecipano il Magistrato alle Acque, il Ministero dell'Ambiente, la Regione del Veneto, ISPRA ed ARPAV.

Il presente documento integra e sintetizza i contenuti dei due documenti sopraccitati, al fine di formulare, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia (in particolare dal D.M. 260/2010), la proposta di valutazione complessiva sia dello stato ecologico sia dello stato chimico dei corpi idrici lagunari, riferita al primo ciclo di monitoraggio (2010-2012).

Corpi idrici e tipo di monitoraggio

Nell'ambito del Piano di Gestione relativo alla sub-unità idrografica "bacino scolante, laguna di Venezia, mare antistante", ricompreso nel Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, sono stati individuati 11 corpi idrici naturali, a cui si aggiungono 3 corpi idrici fortemente modificati, come illustrato nella cartina di Fig. 1.

I corpi idrici fortemente modificati sono stati identificati sulla base dei criteri individuati dalla Direttiva 2000/60/CE (art. 2), dal D.Lgs 152/2006 (artt. 74 e 77), e dal D.M. Ambiente n.131/2008 (allegato 1). Si tratta di due valli da pesca, una situata nella laguna nord ed una nella laguna centro-sud (codice VLN e VLCS) e di un terzo corpo idrico rappresentato dai canali del centro storico di Venezia (quest'ultimo oggetto del solo monitoraggio chimico).

I corpi idrici della laguna di Venezia sono rappresentati nella fig. 1. Nell'allegato 4 sono riportate le stazioni di monitoraggio per la definizione dello stato chimico dell'acqua e dei sedimenti.

Il Piano di Gestione della sub unità idrografica "bacino scolante, laguna di Venezia e mare antistante" ha definito tutti i corpi idrici della laguna di Venezia come "a rischio" di non raggiungere gli obiettivi previsti dalla Direttiva 2000/60/CE (ossia lo stato di qualità Buono entro il 2015). Ai sensi della Direttiva e della Normativa nazionale di recepimento è stato pertanto applicato il monitoraggio operativo a tutti i corpi idrici lagunari.

La determinazione dello Stato Ecologico di tali C.I. è stata possibile grazie al monitoraggio realizzato da ARPAV in collaborazione con ISPRA e con il contributo tecnico-scientifico di CORILA. I monitoraggi e le elaborazioni relative allo Stato Chimico ed agli elementi chimici a supporto dello stato ecologico e al monitoraggio chimico sono stati realizzati dal Magistrato alle Acque attraverso il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova e con la partecipazione di Thetis S.p.A. in qualità di esecutore.

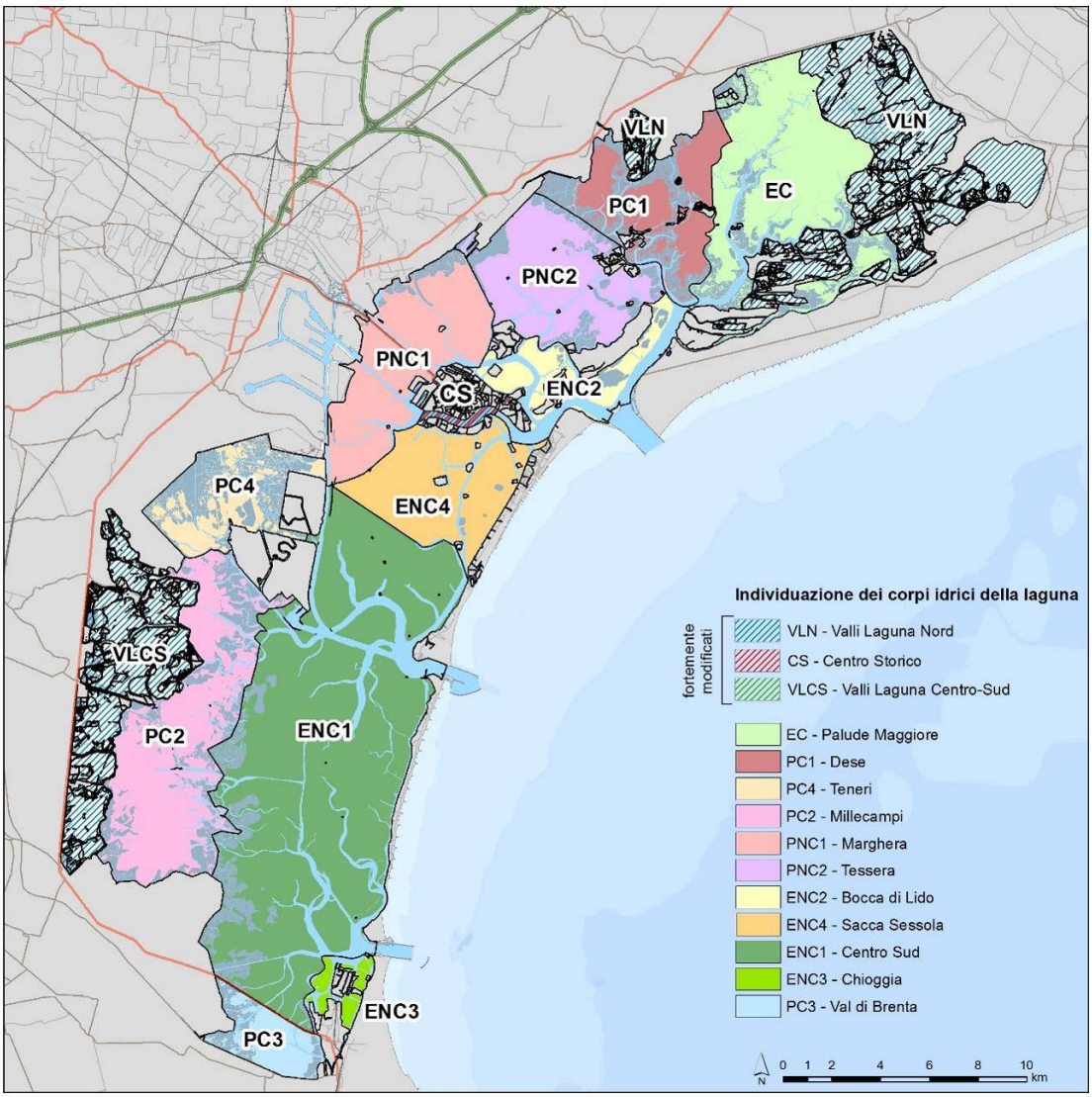


Figura 1. Individuazione dei corpi idrici della Laguna di Venezia.

Di seguito è riportata la legenda delle colonne relative alle informazioni contenute nel documento di classificazione.

- COD_CI_REGIONALE (SWB_REG_COD): codice regionale del C.I.;
- EUSURFACEWATERBODYCODE: codice europeo del C.I.;
- NOME_CI: nome del C.I.;
- EURBDCODE: codice WISE del Distretto di appartenenza del C.I.;
- DISTRETTO: Distretto di appartenenza del C.I.;
- NOME_BACINO: nome del bacino;
- CODICE_BACINO: codice nazionale del bacino;

- COD_TIPO (TYPOLOGYCODE): codice del tipo individuato secondo la procedura specificata dal D.M. 16 giugno 2008 n. 131, che tiene in considerazione la localizzazione geografica (ecoregione di appartenenza), la geomorfologia (lagune costiere e grado di confinamento), l'escursione di marea (<50 cm o >50 cm), la superficie e la salinità. In particolare: **mt.g.eu.c** = microtidale, grandi dimensioni, eurialina, confinata; **mt.g.eu.nc** = microtidale, grandi dimensioni, eurialina, non confinata; **mt.g.pol.c** = microtidale, grandi dimensioni, polialina, confinata; **mt.g.pol.nc** = microtidale, grandi dimensioni, polialina, non confinata.
- AREA (km^2): superficie del C.I. in km^2;
- TIPOLOGIA: indica se il C.I. è Naturale (N), Fortemente Modificato (FM) o Artificiale (A);
- SITO_RIFERIMENTO: indica se il C.I. è un sito di riferimento;
- EQB - FITOPLANCTON: risultato dell'indice del fitoplancton (ND = non determinabile);
- EQB - MACROINVERTEBRATI: risultato dell'indice dei macroinvertebrati bentonici;
- EQB - MACROFITE: risultato dell'indice delle macrofite;
- EQB - FAUNA ITTICA: risultato dell'indice della fauna ittica (ND = non determinabile);
- ELEMENTI FISICO CHIMICI: risultato degli elementi di qualità fisico-chimici a sostegno degli EQB;
- INQUINANTI SPECIFICI IN ACQUA: risultato degli inquinanti specifici in acqua;
- **STATO ECOLOGICO: stato ecologico complessivo;**
- **STATO CHIMICO: stato chimico;**
- PERIODO: periodo temporale della classificazione;
- NOTE: eventuali note.

Determinazione dello Stato Ecologico

Ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) e della normativa nazionale di recepimento (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), lo stato ecologico dei corpi idrici è determinato dalla classe più bassa, risultante dai dati di monitoraggio, relativa agli:

- Elementi biologici (EQB);
- Elementi fisico-chimici a sostegno (ad eccezione di quelli indicati all'Allegato 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. solamente come utili ai fini interpretativi);
- Elementi chimici a sostegno (sostanze non appartenenti all'elenco di priorità).

In particolare, la Fase I della classificazione dei C.I. prevede che nel caso in cui gli EQB risultino in stato elevato o buono ma i parametri fisico-chimici a sostegno non raggiungano lo stato buono, il corpo idrico venga classificato in stato ecologico "Sufficiente".

La Fase II integra poi i risultati della Fase I con gli inquinanti specifici a sostegno dello stato ecologico. Qualora lo stato complessivo risulti "Elevato", è necessario provvedere ad una conferma mediante l'esame degli elementi idromorfologici (condizioni morfologiche, regime di marea, variazione della profondità, struttura della zona intertidale, etc.). Se tale conferma risultasse negativa, il C.I. è declassato allo stato "Buono".

Fermo restando la disposizione di cui alla lettera A.1 del punto 2 del D.M. 260/2010, che definisce gli elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico per le acque di transizione, il suddetto Decreto riporta all'art.4.4. le metriche e/o gli indici da utilizzare per i seguenti elementi di qualità biologica (EQB):

- Macroalghe
- Fanerogame
- Macroinvertebrati bentonici.

Le misure dei parametri fisico-chimici della colonna d'acqua rientrano propriamente fra gli elementi a supporto dei parametri biologici. Il D.M. 260/2010 definisce all'articolo A.4.4.2. i criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualità fisico-chimica a sostegno degli elementi biologici.
Per le acque di transizione, gli elementi fisico-chimici a sostegno da considerare sono i seguenti:

- Azoto inorganico disciolto (DIN);
- Fosforo reattivo (P-PO4);
- Ossigeno disciolto.

Per ciascuno di questi tre elementi il D.M. 260/2010 definisce un limite di classe Buono/Sufficiente (cfr. tabella 4.4.2/a del D.M.260/2010).

Gli Elementi di Qualità Biologica monitorati nel triennio 2010-2012 sono stati i macroinvertebrati, le macrofite, il fitoplancton e la fauna ittica. Tuttavia solo i macroinvertebrati e le macrofite sono stati selezionati come gli EQB più sensibili alle pressioni esistenti in Laguna e pertanto utilizzati ai fini della classificazione dello stato ecologico.

Gli EQB fitoplancton e fauna ittica sono stati monitorati come elementi addizionali al fine di ottenere dei dati a supporto utili all'interpretazione dello stato degli altri EQB.

Per quanto riguarda l'elaborazione dei risultati e la relativa proposta di classificazione dello Stato Ecologico, occorre specificare che allo stato attuale per alcuni EQB sono in corso processi di validazione e intercalibrazione a livello europeo, fatta eccezione per le macrofite e il relativo indice MAQI il cui processo di validazione è stato completato a livello nazionale, è stato intercalibrato con successo e pertanto è stato inserito nella Decisione della Commissione Europea (2013/480/UE) del 20 settembre 2013.

Determinazione dello Stato Chimico

Per la determinazione dello Stato Chimico sono stati utilizzati i risultati del monitoraggio, nella matrice acqua, delle sostanze dell'elenco di priorità di cui alla Tab. 1/A, allegato 1, del DM 260/2010.

I C.I. che soddisfano gli standard di qualità ambientale (in termini di concentrazioni medie annue SQA-MA e concentrazioni massime ammissibili SQA-CMA) fissati al punto 2, lettera A.2.6, tabella 1/A dell'All.1 al D.M. 260/2010, vanno classificati in buono stato chimico; in caso contrario ai C.I. corrisponde un mancato conseguimento dello stato chimico buono.

Relativamente al limite di quantificazione (LOQ) adottato nei laboratori degli Enti competenti si evidenzia che:

- le sostanze Mercurio ed Esaclorocicloesano il cui LOQ, pur non essendo conforme alla normativa, risulta inferiore all'SQA sono state prese in considerazione per la valutazione dello stato chimico in quanto è possibile effettuare un confronto con lo SQA-MA.
- Le sostanze Endusulfan, Pentaclorobenzene, Tributilstagno il cui LOQ non è conforme alla normativa e risulta superiore all'SQA non sono state prese in considerazione per la valutazione dello stato chimico.

Sintesi delle valutazioni sullo Stato Ecologico e sullo Stato Chimico

Si riporta di seguito la sintesi delle valutazioni sullo Stato Ecologico per i corpi idrici della laguna di Venezia. Su 11 corpi idrici classificati (il corpo idrico CS fortemente modificato rappresentato dai canali del Centro Storico di Venezia non è stato monitorate in termini di EQB, mentre le valli VLN e VLCS sono state monitorate in termini di EQB ma non classificate):

- 1 C.I. (ENC1, “laguna centro-sud”) risulta in stato buono;
- 3 C.I. (ENC2 “Lido”, ENC3 “Chioggia”, ENC4 “sacca Sessola”) risultano in stato sufficiente;
- 7 C.I. risultano in stato scarso;
- nessun corpo idrico risulta in stato elevato o cattivo.

Per il C.I. ENC1, risultato in stato buono, si sono però riscontrate condizioni di anossia di durata inferiore a 1 giorno ripetute per più giorni consecutivi nel 2011. In merito si è fatta la scelta, come previsto dal D.M. 260/2010, di non declassarlo allo stato sufficiente, attivando sul C.I. stesso dei monitoraggi aggiuntivi, i cui risultati permetteranno di confermare o meno lo stato buono.

Per i due corpi idrici fortemente modificati VLS (“Valli laguna Nord”) e VLN (“Valli laguna sud”), anche se oggetto di monitoraggio, non è stato possibile giungere alla classificazione della classe del potenziale ecologico, in quanto mancano i relativi riferimenti normativi.

La proposta di classificazione dello Stato Chimico, come specificato in premessa, è stata formulata dal Magistrato alle Acque nel documento “risultati dei monitoraggi condotti dal MAV nel 2011 e 2012 e aggiornamento della classificazione di stato chimico - marzo 2013”.

Ai sensi del paragrafo A.2.6.1. del D.M. 260/2010, la classificazione dello stato chimico ed ecologico è stata determinata con riferimento alla matrice acqua. Il MAV ha comunque eseguito i monitoraggi sulle matrici sedimento e biota come meglio precisato nel seguito.

Con riferimento alla matrice acqua lo Stato Chimico è risultato buono per tutti i 14 C.I. lagunari monitorati.

Le classificazioni di Stato Ecologico e di Stato Chimico dei C.I. sono riportate in Tab. 2.

In Allegato 1 sono evidenziate le presenze e gli eventuali i superamenti degli SQA rilevati nella matrice acqua relativamente alle sostanze dell’elenco di priorità e non appartenenti all’elenco di priorità di cui alle Tabb. 1/A e 1/B del D.M. 260/2010.

TAB. 1 – IDENTIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI DELLA LAGUNA DI VENEZIA

COD_CI_REGIONALE (SWB_REG_COD)	EUSURFACEWATERBODYCODE	NOME_CI	EURBDCODE	DISTRETTO	NOME_BACINO	CODICE BACINO	COD_TIPO (TYPOLOGYCODE)	AREA (km^2)	TIPOLOGIA	SITO RIFERIMENTO
EC	IT05EC	Palude Maggiore	ITA	AO	Laguna di Venezia	R001	mt.g.eu.c	40	N	NO
ENC1	IT05ENC1	Centro sud	ITA	AO	Laguna di Venezia	R001	mt.g.eu.nc	106	N	NO
ENC2	IT05ENC2	Lido	ITA	AO	Laguna di Venezia	R001	mt.g.eu.nc	10	N	NO
ENC3	IT05ENC3	Chioggia	ITA	AO	Laguna di Venezia	R001	mt.g.eu.nc	3	N	NO
ENC4	IT05ENC4	Sacca Sessola	ITA	AO	Laguna di Venezia	R001	mt.g.eu.nc	24	N	NO
PC1	IT05PC1	Dese	ITA	AO	Laguna di Venezia	R001	mt.g.pol.c	18	N	NO
PC2	IT05PC2	Millecampi Teneri	ITA	AO	Laguna di Venezia	R001	mt.g.pol.c	37	N	NO
PC3	IT05PC3	Val di Brenta	ITA	AO	Laguna di Venezia	R001	mt.g.pol.c	7	N	NO
PC4	IT05PC4	Teneri	ITA	AO	Laguna di Venezia	R001	mt.g.pol.c	10	N	NO
PNC1	IT05PNC1	Marghera	ITA	AO	Laguna di Venezia	R001	mt.g.pol.nc	28	N	NO
PNC2	IT05PNC2	Tessera	ITA	AO	Laguna di Venezia	R001	mt.g.pol.nc	25	N	NO
VLN	IT05VLN	Valle laguna centro nord	ITA	AO	Laguna di Venezia	R001	-	-	FM	NO
VLCS	IT05VLCS	Valle laguna centro-sud	ITA	AO	Laguna di Venezia	R001	-	-	FM	NO
CS	IT05CS	Centro Storico	ITA	AO	Laguna di Venezia	R001	-	-	FM	NO

TAB. 2 – CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI DELLA LAGUNA DI VENEZIA

COD_CI_ REGIONALE (SWB_REG_COD)	EUSURFACEWATERBODYCODE	NOME_CI	EQB FITOPLANCTON	EQB MACROINVERTEBRATI	EQB MACROFITE	EQB FAUNA ITTICA	PARAMETRI CHIMICO FISICI	INQUINANTI SPECIFICI IN ACQUA (tab. 1B DM 260/2010)	STATO ECOLOGICO	STATO CHIMICO (tab. 1A DM 260/2010)	PERIODO
EC	IT05EC	Palude Maggiore	ND	SCARSO	SUFFICIENTE	ND	**BUONO**	**BUONO**	SCARSO	**BUONO**	2011-2012
ENC1	IT05ENC1	Centro sud	ND	BUONO	BUONO	ND	**SUFFICIENTE**	**BUONO**	**BUONO (*)**	**BUONO**	2011-2012
ENC2	IT05ENC2	Lido	ND	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	ND	**SUFFICIENTE**	**BUONO**	**SUFFICIENTE**	**BUONO**	2011-2012
ENC3	IT05ENC3	Chioggia	ND	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	ND	**SUFFICIENTE**	**BUONO**	**SUFFICIENTE**	**BUONO**	2011-2012
ENC4	IT05ENC4	Sacca Sessola	ND	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	ND	**SUFFICIENTE**	**BUONO**	**SUFFICIENTE**	**BUONO**	2011-2012
PC1	IT05PC1	Dese	ND	SUFFICIENTE	SCARSO	ND	**SUFFICIENTE**	**BUONO**	SCARSO	**BUONO**	2011-2012
PC2	IT05PC2	Millecampi Teneri	ND	BUONO	SCARSO	ND	**BUONO**	**BUONO**	SCARSO	**BUONO**	2011-2012
PC3	IT05PC3	Val di Brenta	ND	SUFFICIENTE	SCARSO	ND	**SUFFICIENTE**	**SUFFICIENTE**	SCARSO	**BUONO**	2011-2012
PC4	IT05PC4	Teneri	ND	SUFFICIENTE	SCARSO	ND	**SUFFICIENTE**	**BUONO**	SCARSO	**BUONO**	2011-2012
PNC1	IT05PNC1	Marghera	ND	SUFFICIENTE	SCARSO	ND	**SUFFICIENTE**	**BUONO**	SCARSO	**BUONO**	2011-2012
PNC2	IT05PNC2	Tessera	ND	SUFFICIENTE	SCARSO	ND	**BUONO**	**BUONO**	SCARSO	**BUONO**	2011-2012
VLN	IT05VLN	Valle laguna centro nord	ND	ND	ND	ND	**SUFFICIENTE**	**BUONO**	ND	**BUONO**	2011-2012
VLCS	IT05VLCS	Valle laguna centro-sud	ND	ND	ND	ND	**SUFFICIENTE**	**BUONO**	ND	**BUONO**	2011-2012
CS	IT05CS	Centro Storico	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	**BUONO**	2011-2012

*Al C.I. è stato assegnato lo stato ecologico buono anche se i parametri chimico-fisici a supporto risultano in stato sufficiente per un fenomeno di ipossia. In riferimento al D. M. 260/2010 sono in atto monitoraggi integrativi al fine di confermare lo stato ecologico buono.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 140 del 20 febbraio 2014

Altri monitoraggi

Come sopra detto, la classificazione dello stato chimico è stata determinata sulla base dei risultati dei monitoraggi eseguiti nella matrice acquosa.

Nello specifico, per le acque di transizione, limitatamente alle sostanze di cui in tabella 2/A del D.M. 260/2010, la matrice su cui effettuare l'indagine deve essere individuata sulla base dei criteri riportati al paragrafo A.2.6.1 dello stesso decreto; in particolare *"qualora gli esiti del monitoraggio evidenzino un superamento degli standard in una o più sostanze per entrambe le matrici o solo nei sedimenti, la Regione individua la matrice su cui effettuare la classificazione dello stato chimico, secondo le frequenze previste per le specifiche matrici"*.

Allo stesso paragrafo il Decreto recita:*"Qualora il superamento avvenga nel sedimento e la classificazione sia eseguita sulla base dei dati di monitoraggio effettuato nella colonna d'acqua, le Regioni, ai fini del controllo delle alterazioni riscontrate, hanno comunque l'obbligo di effettuare un monitoraggio almeno annuale dei sedimenti che includa per almeno i primi 2 anni batterie di saggi biologici costituite da almeno tre specie-test, finalizzati ad evidenziare eventuali effetti ecotossicologici a breve e a lungo termine, nonché ogni altra indagine ritenuta utile a valutare gli eventuali rischi per la salute umana associati al superamento riscontrato"*.

Analisi supplementari possono essere eseguite nel biota (l'organismo bioaccumulatore di riferimento per le acque marino-costiere è il *Mytilus galloprovincialis*, mentre per le acque di transizione non viene specificato alcun organismo di riferimento) al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili a determinare cause di degrado del corpo idrico e fenomeni di bioaccumulo; in tabella 3/A del D.M. 260/2010 sono individuati standard di qualità per mercurio, esaclorobenzene ed esaclorobutadiene.

Nel triennio di monitoraggio 2010-2012 sono stati assicurati i controlli annuali sia sul sedimento (con particolare attenzione alle sostanze che hanno presentato superamenti dei relativi SQA) sia sul biota.

In allegato 2 sono evidenziati i superamenti degli SQA rilevati nel sedimento, relativamente alle sostanze di cui alla Tabb. 2/A e 3/B del D.M. 260/2010 e i risultati dei saggi biologici effettuati dal MAV e finalizzati ad evidenziare eventuali effetti ecotossicologici, ai sensi del punto A.2.6.1 del D.M. 260/2010.
I saggi biologici sono riferiti agli anni 2011 e 2012. Ai fini dell'attribuzione del giudizio di tossicità/non tossicità i saggi utilizzati per la valutazione sono stati suddivisi in due gruppi:

- saggio di tossicità acuta, ovvero il test di mortalità con *Corophium orientale* e, solo per il 2012, saggio di tossicità acuta con *Vibrio fischeri* Microtox;
- saggio di tossicità sub-cronica a breve-medio termine, ovvero il test di crescita algale con *Dunaliella tertiolecta*.

Qualora anche uno solo dei due saggi dia un segnale, il sedimento viene classificato tossico.

In allegato 3 sono evidenziati i superamenti degli DQA rilevati nel biota, relativamente alle sostanze di cui alla Tab. 3/A del D.M. 260/2010.

Inoltre, come riportato nel paragrafo "determinazione dello stato ecologico", è stato effettuato un monitoraggio addizionale degli EQB fitoplancton e fauna ittica; in mancanza delle specifiche metriche ufficiali, tali elementi non sono tuttavia stati utilizzati per la determinazione dello stato ecologico.

ALLEGATOA alla Dgr n. 140 del 20 febbraio 2014 pag. 12/25

ALLEGATI

ALLEGATOA alla Dgr n. 140 del 20 febbraio 2014

ALLEGATO 1. PRESENZE E SUPERAMENTI DEGLI SQA RILEVATI **NELLA MATRICE ACQUA** RELATIVI ALLE SOSTANZE DELL'ELENCO DI PRIORITA' E SOSTANZE NON APPARTENENTI ALL'ELENCO DI PRIORITA' DI CUI ALLE TABB. 1/A E 1/B DEL D.M. 260/2010.

SOSTANZE DELL'ELENCO DI PRIORITA' (RIF. TAB. 1 A D.M. 260/2010)

CORPO IDRICO	PRESENZE (>LOQ)	SUPERAMENTI (>SQA-MA)	SUPERAMENTI (>SQA-CMA)	STATO
VLN	Diclorometano, Di(2-etilesilftalato), Esaclorobenzene, Fluorantene, Naftalene, 4-nonilfenolo, Piombo	NN	NN	**BUONO**
EC	Di(2-etilesilftalato), Esaclorobenzene, Naftalene	NN	NN	**BUONO**
PC1	Cadmio, Di(2-etilesilftalato), Esaclorobenzene, Naftalene	NN	NN	**BUONO**
PNC2	Cadmio, Di(2-etilesilftalato), Esaclorobenzene, Fluorantene, Benzo(ghi)perilene + Indeno(1,2,3-cd)pirene, Naftalene, 4-nonilfenolo	NN	NN	**BUONO**
CS	Cadmio, Di(2-etilesilftalato), Esaclorobenzene, Fluorantene, Benzo(ghi)perilene + Indeno(1,2,3-cd)pirene, Naftalene, 4-nonilfenolo, Piombo	NN	NN	**BUONO**
PNC1	Cadmio, Di(2-etilesilftalato), Esaclorobenzene, Fluorantene, Benzo(ghi)perilene + Indeno(1,2,3-cd)pirene, Naftalene, Nichel, 4-nonilfenolo	NN	NN	**BUONO**
PC4	Cadmio, Di(2-etilesilftalato), Esaclorobenzene, Fluorantene, Naftalene, 4-nonilfenolo	NN	NN	**BUONO**
ENC2	Cadmio, Di(2-etilesilftalato), Esaclorobenzene, Naftalene, 4-nonilfenolo	NN	NN	**BUONO**
ENC4	Cadmio, Di(2-etilesilftalato), Esaclorobenzene, Fluorantene, Benzo(ghi)perilene + Indeno(1,2,3-cd)pirene, Naftalene, 4-nonilfenolo, Ottilfenolo	NN	NN	**BUONO**
ENC1	Cadmio, Di(2-etilesilftalato), Esaclorobenzene, Naftalene, 4-nonilfenolo	NN	NN	**BUONO**
PC2	Cadmio, Di(2-etilesilftalato), Esaclorobenzene, Naftalene, 4-nonilfenolo, Pentaclorofenolo	NN	NN	**BUONO**
VLCS	Cadmio, Diclorometano, Di(2-etilesilftalato), Esaclorobenzene, Naftalene	NN	NN	**BUONO**
ENC3	Di(2-etilesilftalato), Esaclorobenzene, Naftalene, 4-nonilfenolo	NN	NN	**BUONO**
PC3	Di(2-etilesilftalato), Esaclorobenzene, Naftalene, Nichel, 4-nonilfenolo	NN	NN	**BUONO**

ALLEGATOA alla Dgr n. 140 del 20 febbraio 2014

SOSTANZE NON APPARTENENTI ALL'ELENCO DI PRIORITA' (RIF. TAB. 1 B D.M. 260/2010)

CORPO IDRICO	PRESENZE (>LOQ)	SUPERAMENTI (>SQA-MA)	STATO	NOTE
EC	Arsenico, Toluene	NN	**BUONO**	
ENC1	Arsenico, Cromo	NN	**BUONO**	
ENC2	Arsenico,Toluene	NN	**BUONO**	
ENC3	Arsenico, Cromo, Toluene	NN	**BUONO**	
ENC4	Arsenico,	NN	**BUONO**	
PC1	Arsenico, Cromo, Toluene, Terbutilazina	NN	**BUONO**	
PC2	Arsenico	NN	**BUONO**	
PC3	Arsenico, Cromo	Toluene, m+p xileni	**SUFFICIENTE**	Superamento per toluene e m+p xileni solo nel 2011 nella stazione VDB
PC4	Arsenico, Toluene, Terbutilazina	NN	**BUONO**	
PNC1	Arsenico, Toluene	NN	**BUONO**	
PNC2	arsenico	NN	**BUONO**	
VLN	Arsenico	NN	**BUONO**	
VLCS	Arsenico, Cromo	NN	**BUONO**	

ALLEGATO 2. SUPERAMENTI DEGLI SQA RILEVATI NEL SEDIMENTO RELATIVI ALLE SOSTANZE DI CUI ALLE TABB. 2/A E 3/B DEL D.M. 260/2010.

SOSTANZE DELL'ELENCO DI PRIORITA' (RIF. TAB. 2 A D.M. 260/2010)

CORPO IDRICO	SUPERAMENTO (>SQA)	SUPERAMENTO (>SQA+20%)	STATO	NOTE SQA	NOTE SQA + 20%
VLN	Cadmio, Piombo, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene	Cadmio, Piombo, Benzo(K)fluorantene	**NON BUONO**	Superamento SQA per Cadmio, Piombo, Benzo(b)fluorantene e Benzo(k)fluorantene alla stazione VLN1 nel 2011. Superamento SQA per Cadmio alla stazione VLN2 nel 2011. Superamento SQA per Piombo alle stazioni VLN1 e VLN2 nel 2012	Superamento SQA +20% per Cadmio, Piombo, Benzo(K)fluorantene alla stazione VLN1 nel 2011. Superamento SQA +20% per Piombo alle stazioni VLN1 e VLN2 nel 2012.
EC	Mercurio, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(ghi)perilene, Indenopirene	Mercurio, Benzo(K)fluorantene, Benzo (a) pirene, Benzo (ghi) perilene, Indenopirene, Benzo(b)fluorantene	**NON BUONO**	Superamento SQA per Mercurio, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(ghi)perilene e Indenopirene alla stazione B1b nel 2011; Superamento SQA per Mercurio nel 2011 alle stazioni Ve8, VCZ. Superamento SQA per Mercurio alle stazioni Ve8, VCZ, B1b nel 2012	Superamento SQA +20% per Mercurio alle stazioni Ve8, VCZ, B1b nel 2011. Supermento SQA+20% per benzo(K)fluorantene, benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(ghi)perilene e Indenopirene alla stazione B1b nel 2011. Superamento SQA +20% per Mercurio alle stazioni Ve8, VCZ, B1b nel 2012.
PC1	Mercurio, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(ghi)perilene, Indenopirene, Antracene, Fluorantene	Mercurio, Benzo(K)fluorantene, Benzo (a) pirene, Benzo (ghi) perilene, Indenopirene, Anthracene, Fluorantene, Benzo(b)fluorantene	**NON BUONO**	Superamento SQA per Mercurio, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, e Fluorantene nel 2011 alla stazione 1B; Superamento SQA per Mercurio, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Fluorantene, Benzo(ghi)perilene, Indenopirene e Antracene alla stazione PB nel 2011; Superamento SQA per Mercurio alle stazioni CE, PR nel 2011. Superamento SQA per Mercurio alle stazioni 1B, PR e PB nel 2012. Superamento SQA Benzo(a)pirene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(b)fluorantene alla stazione PB nel 2012.	Superamento SQA +20% per Mercurio alle stazioni 1B, PR, CE, PB nel 2011. Superamento SQA+20% per benzo(K)fluorantene e benzo(a)pirene alle stazioni 1B, P8 nel 2011. Superamento SQA+20% per Benzo(ghi)perilene, Anthracene e Indenopirene alla stazione PB nel 2011. Supermento SQA+20% per fluorantene e Benzo(b)fluorantene alle stazioni 1B e PB nel 2011. Superamento SQA +20% per Mercurio alle stazioni 1B, Prnel 2012. Superamento SQA +20% Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene alla stazione PB nel 2012.

ALLEGATOA alla Dgr n. 140 del 20 febbraio 2014

CORPO IDRICO	SUPERAMENTO (>SQA)	SUPERAMENTO (>SQA+20%)	STATO	NOTE SQA	NOTE SQA + 20%
PNC2	Cadmio, Mercurio, Piombo, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Fluorantene	Mercurio, Benzo(K)fluorantene, Benzo (a) pirene, Fluorantene, Benzo(b)fluorantene, Piombo	**NON BUONO**	Superamento SQA per Mercurio,Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene e Fluorantene nel 2011 alla stazione 4B; Superamento SQA per Cadmio, Mercurio, Piombo, Benzo(b)fluorantene e Benzo(k)fluorantene alla stazione B8b nel 2011; Superamento SQA per Mercurio alle stazioni SG, BL nel 2011. Superamento SQA per Mercurio alle stazioni SG, BL, B8b nel 2012. Superamento SQA per Piombo alla stazione B8b nel 2012.	Superamento SQA +20% per Mercurio alle stazioni B8b, 4B, SG, BL nel 2011. Superamento SQA+20% per benzo(K)fluorantene alle stazioni B8b, 4Bnel 2011. Superamento SQA+20% per benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene e fluorantene alla stazione 4B nel 2011. Superamento SQA+20% per Mercurio alle stazioni SG, BL, B8b nel 2012. Superamento SQA per Piombo alla stazione B8b nel 2012.
CS	Cadmio, Mercurio, Piombo, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(ghi)perilene, Indenopirene, Antracene, Fluorantene, Naftalene	Mercurio, Cadmio, Piombo, Benzo(K)fluorantene, Benzo (a) pirene, Benzo (ghi) perilene, Indenopirene, Anthracene, Fluorantene, Naftalene, Benzo(b)fluorantene	**NON BUONO**		
PNC1	Cadmio, Mercurio, Piombo, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene	Mercurio, Cadmio, Benzo(K)fluorantene, Benzo (a) pirene, Benzo(b)fluorantene, Piombo	**NON BUONO**	Superamento SQA per Cadmio, Mercurio, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene e Benzo(k)fluorantene alle stazioni 7B, PL, Ve-2 nel 2011; Superamento SQA per Piombo nel 2011 alle stazioni Ve-1, PL.	Superamento SQA +20% per Mercurio alle stazioni Ve1, 7B, PL, Ve2 nel 2011 e 2012 .Superamento SQA +20% per Cadmio alle stazioni Ve1, 7B, PL, TR nel 2011.Supermento SQA+20% per benzo(K)fluorantene e Benzo (a) pirene alle stazioni 7B, PL, VE2 nel 2011. Supermaneto SQA+20% per Benzo(b)fluorantene alle stazioni PL e VE2 nel 2011.Superamento SQA +20% per Cadmio alle stazioni i Ve1, 7B, PL nel 2012. Superamento SQA+20% per Piombo alla stazione 7B nel 2012.
PC4	Cadmio, Piombo, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene	Cadmio, Benzo(K)fluorantene	**NON BUONO**	Superamento SQA per Cadmio, Piombo nel 2011 e 2012 alla stazione 9. Superamento SQA per Benzo(b)fluorantene e Benzo(k)fluorantene nel 2011 alla stazione 9; Superamento SQA per Cadmio nel 2011 alla stazione 10B	Superamento SQA +20% per Cadmio alle stazioni 10B e 9 nel 2011.Superamento SQA+20% per benzo(K)fluorantene alla stazione 9 nel 2011. Superamento SQA+20% per Cadmio e Piombo alla stazione 9 nel 2012.
ENC2	Cadmio, Mercurio, Benzo(a)pirene	Mercurio, Benzo(K)fluorantene, Benzo (a) pirene	**NON BUONO**	Superamento SQA per Benzo(a)pirene nel 2011 alla stazione 4C; Superamento SQA per Mercurio nel 2011 alle stazioni VG, SA; Superamento SQA per Cadmio nel 2011 alla stazione SA. Superamento SQA per Mercurio alla stazione VG nel 2012	Superamento SQA +20% per Mercurio alle stazioni VG, SA nel 201. Superamento SQA+20% per benzo(K)fluorantene e Benzo(a)pirene alla stazione 4C nel 2011. Superamento SQA +20% per Mercurio alle stazioni VG nel 2012

ALLEGATOA alla Dgr n. 140 del 20 febbraio 2014

CORPO IDRICO	SUPERAMENTO (>SQA)	SUPERAMENTO (>SQA+20%)	STATO	NOTE SQA	NOTE SQA + 20%
ENC4	Cadmio, Mercurio, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Fluorantene, Indenopirene,	Mercurio, Cadmio, Benzo(K)fluorantene, Benzo (a) pirene, Fluorantene, Benzo(b)fluorantene, Indenopirene, Fluorantene	**NON BUONO**	Superamento SQA per Cadmio, Mercurio, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene e Fluorantene nel 2011 alla stazione CF; Superamento SQA per Cadmio e Mercurio alla stazione Ve-6 nel 2011; Superamento SQA per Mercurio nel 2011 alla stazione LV; Superamento SQA per Cadmio alla stazione B20b nel 2011. Superamento SQA per Mercurio alle stazioni LV, Ve-6, CF nel 2012. Superamento SQA per Cadmio, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Indenopirene,Fluorantene e Benzo(a)pirene alla stazione CF nel 2012.	Superamento SQA +20% per Mercurio alle stazioni LV, VE6, CF nel 2011. Superamento SQA +20% per Cadmio alle stazioni VE6, CF, B20b nel 201. Superamento SQA+20% per benzo(K)fluorantene, fluorantene, Benzo(b)fluorantene e Benzo(a)pirene alla stazione CF nel 2011. Superamento SQA+20% per Mercurio alle stazioni LV, Ve-6, CF nel 2012. Superamento SQA +20% per Benzo(a)pirene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(b)fluorantene, Fluorantene e Indenopirene alla stazione CF nel 2012.
ENC1	Cadmio, Mercurio, Benzo(k)fluorantene, Esaclorobenzene	Mercurio, Cadmio, Benzo(K)fluorantene, Esaclorobenzene	**NON BUONO**	Superamento SQA per Benzo(K)pirene nel 2011 alla stazione CR; Superamento SQA per Cadmio nel 2011 alle stazioni S, B14b, N; Superamento SQA per Mercurio nel 2011 alle stazioni A3b, B141b, N. Superamento SQA per Mercurio alle stazioni A3b, FI nel 2012.	Superamento SQA +20% per Mercurio e Cadmio alla stazione N. Superamento SQA+20% per benzo(K)fluorantene alla stazione CR.Superamento SQA+20% per esaclorobenzene alla stazione A3b.
PC2	Cadmio, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Indenopirene, Fluorantene, Piombo	Cadmio, Benzo(K)fluorantene, Benzo (a) pirene, Indenopirene, Fluorantene, Benzo(b)fluorantene, Piombo	**NON BUONO**	Superamento SQA per Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Indenopirene e Fluorantene alla stazione Clnel 2011; Superamento SQA per Cadmio, Benzo(b)fluorantene nel 2011 alla stazione CC; Superamento SQA per Cadmio alle stazioni MS, 16B nel 2011. Superamento SQA per Cadmio alle stazioni CC,CL, 16B nel 2012. Superamento SQA per Piombo alla stazione CL nel 2012.	Superamento SQA +20% per Cadmio alle stazioni CC, 16B nel 2011. Superamento SQA+20% per benzo(K)fluorantene e Benzo(b)fluorantene alle stazioni CL, CC nel 2011. Superamento SQA+20% per benzo(a)pirene, fluorantene e Indenopirene alla stazione CL nel 2011. Superamento SQA per Cadmio+20% alle stazioni CC,CL, 16B nel 2012. Superamento SQA +20% per Piombo alla stazione CL nel 2012.
VLCS	Cadmio, Piombo, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene	Cadmio, Piombo, Benzo(K)fluorantene, Benzo(b)fluorantene	**NON BUONO**	Superamento SQA per Cadmio, Piombo, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene alla stazione VP nel 2011; Superamento SQA per Cadmio e Piombo alla stazione VLS nel 201. Superamento SQA per Piombo alla stazione VP nel 2011.	Superamento SQA +20% per Cadmio alle stazioni VLS,VP nel 2011. Superamento SQA +20% per piombo, benzo(K)fluorantene e Benzo(b)fluorantene alla stazione VP nel 2011. Superamento SQA per Piombo+20% alla stazione VP nel 2012.

ALLEGATOA alla Dgr n. 140 del 20 febbraio 2014

CORPO IDRICO	SUPERAMENTO (>SQA)	SUPERAMENTO (>SQA+20%)	STATO	NOTE SQA	NOTE SQA + 20%
ENC3	Cadmio, Nichel, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(ghi)perilene, Indenopirene, Fluorantene, Mercurio, Piombo	Cadmio, Benzo(K)fluorantene, Benzo (a) pirene, Benzo (ghi) perilene, Indenopirene, Fluorantene, Benzo(b)fluorantene	**NON BUONO**	Superamento SQA per Cadmio, Nichlel, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(ghi)perilene e Indenopirene nel 2011 alla stazione L; Superamento SQA per Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene e Fluorantene nel 2011 alla stazione CH. Superamento SQA per Mercurio, Piombo, Nichel, Benzo(a)pirene, Indenopirene, Fluorantene e Cadmio alla stazione L nel 2012. Superamento SQA per Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene alle stazioni CH e L nel 2012.	Superamento SQA +20% per Cadmio, Indenopirene e Benzo(ghi)perilene alla stazione L nel 2011 . Superamento SQA+20% per benzo(K)fluorantene, benzo(a)pirene e Benzo(b)fluorantene alle stazioni L e CH nel 2011. Superamento SQA+20% per fluorantene alla stazione CH nel 2011. Superamento SQA+20% per Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene,Benzo(k)fluoranene, Fluorantene e Indenopirene alla stazione L nel 2012. Superamento SQA+20% per Benzo(k)fluorantene alla stazione CH nel 2012.
PC3	Cadmio		**BUONO**	Superamento SQA per Cadmio alla stazione VDB	

ALLEGATOA alla Dgr n. 140 del 20 febbraio 2014

SOSTANZE NON APPARTENENTI ALL'ELENCO DI PRIORITA' (RIF. TAB. 3 B D.M. 260/2010)

CORPO IDRICO	SUPERAMENTO (>SQA)	SUPERAMENTO (>SQA+20%)	STATO	NOTE SQA	NOTE SQA + 20%
VLN	Arsenico, PCDD/F+PCB	PCDD/F+PCB, Arsenico	**SUFFICIENTE**	Superamento SQA per arsenico e PCDD/F+PCB. alla stazione VLN1 nel 2011 e 2012. Superamento SQA per arsenico alla stazione VLN2	Superamento SQA+20% per arsenico e PCDD/F+PCB alla stazione VLN1 nel 2011. Superamento SQA+20% per PCDD/F+PCB alla stazione VLN1 nel 2012
EC	IPA totali		**BUONO**	Superamento SQA per IPA totali alla stazione B1b nel 2011	
PC1	IPA totali	IPA totali	**SUFFICIENTE**	Superamento SQA per IPA totali alla stazione PB nel 2011	Superamento SQA +20% per IPA totali alla stazione PB nel 2011
PNC2	Arsenico		**BUONO**	Superamento SQA per arsenico alla stazione B8b nel 2012	
CS	Arsenico, IPA totali, PCB totali, PCDD/F+PCB	IPA totali, PCB , PCDD/F+PCB	**SUFFICIENTE**		
PNC1	Arsenico,PCDD/F +PCB	PCDD/F+PCB	**SUFFICIENTE**	Superamento SQA per PCDD/F+PCB alle stazioni Ve1, 7B nel 201. Superamento SQA per arsenico alla stazione 7B nel 2012. Superamento SQA per PCDD/F+PCB alle stazioni Ve1 nel 2012	Superamento SQA +20% per PCDD/F+PCB alle stazioni Ve1, 7B nel 201. Superamento SQA +20% per PCDD/F+PCB alle stazioni Ve1 nel 2012
PC4	Arsenico	Arsenico	**SUFFICIENTE**	Superamento SQA per arsenico alle stazioni 10B e 9 nel 2011. Superamento SQA per arsenico alle stazioni 9 nel 2012.	Superamento SQA+20% per arsenico alla stazione 9 nel 2011.
ENC2			**BUONO**		
ENC4	IPA totali	IPA totali	**SUFFICIENTE**	Superamento SQA per IPA totali alla stazione CF nel 2012.	Superamento SQA +20% per IPA totali alla stazione CF nel 2012.
ENC1			**BUONO**		
PC2	IPA totali, Arsenico, PCDD/F+PCB	IPA totali, Arsenico,PCDD/F+PCB	**SUFFICIENTE**	Superamento SQA per IPA totali alla stazione CL nel 2011. Superamento SQA per arsenico alle stazioni CL nel 2012. Superamento SQA per PCDD/F+PCB alla stazione CC nel 2012	Superamento SQA +20% per IPA totali alla stazione CL nel 2011. Superamento SQA+20% per PCDD/F+PCB alla stazione CC nel 2012.
VLCS	Arsenico	Arsenico	**SUFFICIENTE**	Superamento SQA per arsenico alla stazione VP nel 201. Superamento SQA per arsenico alla stazione VP e VLS nel 2012	Superamento SQA +20% per arsenico alla stazione VP nel 201. Superamento SQA +20% per arsenico alla stazione VLS nel 2012.
ENC3	Cromo, IPA totali, PCDD/F+PCB	Cromo, IPA totali, PCDD/F+PCB	**SUFFICIENTE**	Superamento SQA per IPA totali alle stazioni CH e L nel 2011. Superamento SQA per cromo alla stazione L nel 2011. Superamento SQA per Cromo alla stazione CH nel 2012. Superamento SQA per IPA totali e PCDD/F+PCB alla stazione L nel 2012.	Superamento SQA +20% per cromo alla stazione L nel 2011. Superamento SQA +20% per IPA totali alla stazione CH nel 2011. Superamento SQA +20% per Cromo alla stazione CH nel 2012. Superamento SQA +20% per IPA totali e PCDD/F+PCB alla stazione L nel 2012.
PC3			**BUONO**		

ALLEGATOA alla Dgr n. 140 del 20 febbraio 2014

SAGGI BIOLOGICI – ANNO 2011 (RIF. A.2.6.1 DEL D.M. 260/2010)

CORPO IDRICO	STAZIONE	LOCALITA'	*Dunaliella terctiolecta*	*Corophium orientale*	GIUDIZIO
VLN	VLN1	Valle Dogà	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	VLN2	Valle Cavallino	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
EC	Ve-8	Palude Maggiore	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	VCZ	Valle Ca'Zane	Tossico	Non tossico	**TOSSICO**
	B2b	Lago Campo Ruzolo	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	B1b	Valle Lanzoni	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
PC1	1B	Palude di Cona	Tossico	Tossico	**TOSSICO**
	PR	Palude della Rosa	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	CE	Palude della Centrega	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	PB	Palude del Bambaglio	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
PNC2	B8b	Tessera	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	4B	Palude di Burano	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	SG	San Giacomo	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	BL	Buel del Lovo	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
PNC1	Ve-1	Fusina	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	7B	San Giuliano	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	PL	Ponte della Libertà	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	TR	Tresse	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	Ve-2	Campalto	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
ENC2	VG	Vignole	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	A6b	Sant'Erasmo	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	SA	Sant'Andrea	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	4C	San Nicolò	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
ENC4	LV	Lazzaretto Vecchio	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	Ve-6	Sacca Sessola	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	CF	Canale Fasiol	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	B20b	Santo Spirito	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
PC4	10B	Lago dei Teneri	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	9	Lago Stradoni	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
PC2	CC	Canale di Torson	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	CL	Canale Lova	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	MS	Millecampi sud	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	16B	Millecampi	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
ENC1	FI	Bassofondo Fisolo	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	VS	Valleselle sopra vento	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	S	Canale Novissimo	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	CR	Caroman	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	A7b	Lago di Rivolta	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	A3b	San Pietro in Volta	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	B14b	Petta di Bò	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	N	Settemorti	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
VLCS	VLS	Valle Zappa	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	VP	Valle Pierimpiè	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
ENC3	CH	Bacino Lusenzo esterno	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	L	Laguna di Lusenzo	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
PC3	VDB	Val di Brenta	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	181	Val di Brenta	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
CS	A	Rialto	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**

ALLEGATOA alla Dgr n. 140 del 20 febbraio 2014

SAGGI BIOLOGICI – ANNO 2012 (RIF. A.2.6.1 DEL D.M. 260/2010)

CORPO IDRICO	STAZIONE	LOCALITA'	*Dunaliella terctiolecta*	*Corophium orientale*	*Vibrio fisceri* (Microtox)	GIUDIZIO
VLN	VLN1	Valle Dogà	Non tossico	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	VLN2	Valle Cavallino	Non tossico	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
EC	Ve-8	Palude Maggiore	Tossico	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	VCZ	Valle Ca'Zane	Tossico	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	B1b	Valle Lanzoni	Non tossico	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
PC1	1B	Palude di Cona	n.d.	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	PR	Palude della Rosa	Non tossico	Tossico	Tossico	**TOSSICO**
	PB	Palude del Bambaglio	Tossico	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
PNC2	B8b	Tessera	Tossico	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	4B	Palude di Burano	Tossico	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	SG	San Giacomo	n.d.	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
PNC1	Ve-1	Fusina	Non tossico	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	7B	San Giuliano	Non tossico	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	PL	Ponte della Libertà	Non tossico	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	Ve-2	Campalto	Non tossico	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
ENC2	VG	Vignole	Non tossico	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	SA	Sant'Andrea	Non tossico	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	4C	San Nicolò	Non tossico	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
ENC4	LV	Lazzaretto Vecchio	n.d.	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	Ve-6	Sacca Sessola	n.d.	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	CF	Canale Fasiol	n.d.	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
PC4	10B	Lago dei Teneri	Non tossico	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	9	Lago Stradoni	n.d.	Tossico	Tossico	**TOSSICO**
PC2	CC	Canale di Torson	Non tossico	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	CL	Canale Lova	n.d.	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	16B	Millecampi	Non tossico	Tossico	Non tossico	**TOSSICO**
ENC1	FI	Bassofondo Fisolo	Non tossico	Tossico	Tossico	**TOSSICO**
	VS	Valleselle sopra vento	Tossico	Tossico	Tossico	**TOSSICO**
	A3b	San Pietro in Volta	Non tossico	Tossico	Tossico	**TOSSICO**
	B14b	Petta di Bò	Non tossico	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
VLCS	VLS	Valle Zappa	Non tossico	Non tossico	Non tossico	**NON TOSSICO**
	VP	Valle Pierimpiè	Non tossico	Tossico	Non tossico	**TOSSICO**
ENC3	CH	Bacino Lusenzo esterno	Tossico	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
	L	Laguna di Lusenzo	Non tossico	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
PC3	VDB	Val di Brenta	Tossico	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**
CS	A	Rialto	Tossico	Non tossico	Tossico	**TOSSICO**

ALLEGATOA alla Dgr n. 140 del 20 febbraio 2014

ALLEGATO 3. SUPERAMENTI DEGLI SQA RILEVATI NEL BIOTA RELATIVI ALLE SOSTANZE DI CUI ALLA TAB. 3/A DEL D.M. 260/2010.

SOSTANZE RILEVATE NEL BIOTA (RIF. TAB. 3 A D.M. 260/2010)

CORPO IDRICO	SUPERAMENTI SQA	
	mitili	vongole
EC	Mercurio	Mercurio
ENC1	Nessun superamento	Mercurio
ENC2	Mercurio	Mercurio
ENC3	Mercurio	Nessun superamento
ENC4	Mercurio	Mercurio
PC1	Mercurio	Mercurio
PC2	Mercurio	Nessun superamento
PC3	Mercurio	Mercurio
PC4	Mercurio	Mercurio
PNC1	*	Mercurio
PNC2	Mercurio	Mercurio
VLN	Mercurio	
VLCS	Nessun superamento	
CS	Mercurio	
Mare Adriatico (sito di allevamento per prelievo mitili)	Mercurio	

* Nel corpo idrico PNC1 non sono stati reperiti mitili in entrambi gli anni. La stessa situazione si è presentata nei corpi idrici ENC1 per l'anno 2012 ed ENC3, VLCS e PC2 per l'anno 2011. Nei corpi idrici EC e PNC1 non sono state rinvenute vongole nel 2012, nel corpo idrico PC4 nel 2012 l'aliquota rinvenuta non è risultata sufficiente.

ALLEGATOA alla Dgr n. 140 del 20 febbraio 2014

ALLEGATO 4: RETE DI STAZIONI DI MONITORAGGIO

STAZIONI PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO CHIMICO DELLE ACQUE DEI CORPI IDRICI DELLA LAGUNA DI VENEZIA (2011-2012)

N.	Corpo Idrico	Sigla	Denominazione	X-GBEST	Y-GBEST
1	VLN	VLN1	Valle Dogà	2327187	5047952
2	EC	Ve-8	Palude Maggiore	2323746	5042188
3	PC1	1B	Palude di Cona	2316723	5042742
4	PNC2	SG	Palude di S. Giacomo	2315949	5038561
5	PNC2	4B	Palude di Burano	2318180	5039562
6	CS	A	Rialto	2311567	5035035
7	PNC1	7B	Isola S. Giuliano	2308339	5038021
8	PNC1	Ve-1	Fusina	2306705	5032565
9	ENC4	LV	Lazzaretto Vecchio	2313120	5031784
10	ENC4	Ve-6	Sacca Sessola	2310584	5031252
11	PC4	10B	Lago dei Teneri	2301590	5031632
12	ENC1	FI	Bassofondo Fisolo	2307656	5025601
13	ENC1	VS	Valleselle Sopra Vento	2305574	5017500
14	ENC1	S	Canale Novissimo	2303059	5011737
15	ENC2	VG	Vignole	2314840	5036493
16	PC2	CC	Canale di Torson	2300256	5025885
17	PC2	16B	Valle Millecampi	2299297	5019184
18	VLCS	VLS	Valle Zappa	2299392	5023616
19	ENC3	CH	Bacino Lusenzo esterno	2307076	5011335
20	PC3	VDB	Val di Brenta	2303918	5008326

ALLEGATOA alla Dgr n. 140 del 20 febbraio 2014

STAZIONI PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO CHIMICO DEI SEDIMENTI DEI CORPI IDRICI DELLA LAGUNA DI VENEZIA (2011)

N.	Corpo Idrico	Sigla	Denominazione	X-GBEST	Y-GBEST
1	VLN	VLN1	Valle Dogà	2327187	5047952
2	VLN	VLN2	Valle Cavallino	2329752	5040565
3	EC	Ve-8	Palude Maggiore	2323746	5042188
4	EC	VCZ	Valle Cà Zane	2323347	5045137
5	EC	B2b	Lago Campo Ruzolo	2327226	5044823
6	EC	B1b	Valle Lanzoni	2325058	5047735
7	PC1	1B	Palude di Cona	2316723	5042742
8	PC1	PR	Palude della Rosa	2319154	5042394
9	PC1	CE	Palude della Centrega	2320697	5040518
10	PC1	PB	Palude del Bambaglio	2321321	5045138
11	PNC2	B8b	Tessera	2313199	5041790
12	PNC2	SG	Palude di S. Giacomo	2315949	5038561
13	PNC2	4B	Palude di Burano	2318180	5039562
14	PNC2	BL	Buel del Lovo	2315258	5040496
15	PNC1	PL	Ponte della Libertà	2308295	5036164
16	PNC1	7B	Isola S. Giuliano	2308339	5038021
17	PNC1	Ve-1	Fusina	2306705	5032565
18	PNC1	TR	Tresse	2307507	5035205
19	PNC1	Ve-2	Campalto	2311717	5038592
20	ENC2	VG	Vignole	2314840	5036493
21	ENC2	A6b	Sant'Erasmo	2319216	5037321
22	ENC2	SA	Sant'Andrea	2315617	5035573
23	ENC2	4C	San Nicolò	2316085	5034405
24	ENC4	CF	Canale Fasiol	2310540	5032959
25	ENC4	B20b	Santo Spirito	2311966	5029900
26	ENC4	LV	Lazzaretto Vecchio	2313120	5031784
27	ENC4	Ve-6	Sacca Sessola	2310584	5031252
28	PC4	10B	Lago dei Teneri	2301590	5031632
29	PC4	9	Lago Stradoni	2300154	5028954
30	PC2	CC	Canale di Torson	2300256	5025885
31	PC2	CL	Canale Lova	2298234	5022298
32	PC2	MS	Millecampi sud	2299825	5016162
33	PC2	16B	Millecampi	2299297	5019184
34	ENC1	FI	Bassofondo Fisolo	2307656	5025601
35	ENC1	VS	Valleselle Sopra Vento	2305574	5017500
36	ENC1	S	Canale Novissimo	2303059	5011737
37	ENC1	CR	Caroman	2307553	5014729
38	ENC1	A7b	Lago di Rivolta	2303869	5024117
39	ENC1	A3b	San Pietro in Volta	2309050	5021707
40	ENC1	B14b	Petta di Bò	2303632	5016259
41	ENC1	N	Settemorti	2304621	5017964
42	VLCS	VLS	Valle Zappa	2299392	5023616
43	VLCS	VP	Valle Perimpiè	2296785	5020525
44	ENC3	CH	Bacino Lusenzo Esterno	2307076	5011335
45	ENC3	L	Laguna di Lusenzo	2307035	5010147
46	PC3	VDB	Val di Brenta	2303918	5008326
47	PC3	181	Val di Brenta	2303002	5009757
48	CS	A	Rialto	2311567	5035035

ALLEGATOA alla Dgr n. 140 del 20 febbraio 2014

STAZIONI PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO CHIMICO DEI SEDIMENTI DEI CORPI IDRICI DELLA LAGUNA DI VENEZIA (2012)

N.	Corpo Idrico	Sigla	Denominazione	X-GBEST	Y-GBEST
1	VLN	VLN1	Valle Dogà	2327187	5047952
2	VLN	VLN2	Valle Cavallino	2329752	5040565
3	EC	Ve-8	Palude Maggiore	2323746	5042188
4	EC	VCZ	Valle Cà Zane	2323347	5045137
5	EC	B1b	Valle Lanzoni	2325058	5047735
6	PC1	1B	Palude di Cona	2316723	5042742
7	PC1	PR	Palude della Rosa	2319154	5042394
8	PC1	PB	Palude del Bambaglio	2321321	5045138
9	PNC2	B8b	Tessera	2313199	5041790
10	PNC2	SG	Palude di S. Giacomo	2315949	5038561
11	PNC2	4B	Palude di Burano	2318180	5039562
12	PNC1	PL	Ponte della Libertà	2308295	5036164
13	PNC1	7B	Isola S. Giuliano	2308339	5038021
14	PNC1	Ve-1	Fusina	2306705	5032565
15	PNC1	Ve-2	Campalto	2311717	5038592
16	ENC2	VG	Vignole	2314840	5036493
17	ENC2	SA	Sant'Andrea	2315617	5035573
18	ENC2	4C	San Nicolò	2316085	5034405
19	ENC4	CF	Canale Fasiol	2310540	5032959
20	ENC4	LV	Lazzaretto Vecchio	2313120	5031784
21	ENC4	Ve-6	Sacca Sessola	2310584	5031252
22	PC4	10B	Lago dei Teneri	2301590	5031632
23	PC4	9	Lago Stradoni	2300154	5028954
24	PC2	CC	Canale di Torson	2300256	5025885
25	PC2	CL	Canale Lova	2298234	5022298
26	PC2	16B	Millecampi	2299297	5019184
27	ENC1	FI	Bassofondo Fisolo	2307656	5025601
28	ENC1	VS	Valleselle Sopra Vento	2305574	5017500
29	ENC1	A3b	San Pietro in Volta	2309050	5021707
30	ENC1	B14b	Petta di Bò	2303632	5016259
31	VLCS	VLS	Valle Zappa	2299392	5023616
32	VLCS	VP	Valle Perimpiè	2296785	5020525
33	ENC3	CH	Bacino Lusenzo Esterno	2307076	5011335
34	ENC3	L	Laguna di Lusenzo	2307035	5010147
35	PC3	VDB	Val di Brenta	2303918	5008326
36	CS	A	Rialto	2311567	5035035

(Codice interno: 268951)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 141 del 20 febbraio 2014

Patto di stabilità interno: indicazioni operative alle amministrazioni pubbliche della Regione del Veneto di cui all'articolo 49 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" per la determinazione dell'obiettivo programmatico 2014.

[Bilancio e contabilità regionale]

Nota per la trasparenza:
Individuazione delle percentuali di riduzione dei tetti di spesa eurocompatibile imposti dal Patto di stabilità 2014 con riferimento alle amministrazioni pubbliche della Regione del Veneto di cui all'articolo 49 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007".

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La normativa relativa al Patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016, per quanto attiene alle regioni, è contenuta nella Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014); l'articolo 1, comma 497 ridefinisce il tetto di competenza eurocompatibile per la Regione del Veneto in 1.515 milioni di euro per l'anno 2014 e in 1.485 milioni di euro per gli anni 2015-2017. Inoltre, i commi 498 e seguenti fanno cessare l'efficacia, a decorrere dal 2014, dell'obiettivo di competenza finanziaria per le regioni a statuto ordinario.

Le sanzioni, conseguenti al mancato rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità, sono riportate nella Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), che conferma sostanzialmente quelle già previste dal D. Lgs. 149/2011 ovvero:

- versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- impossibilità di impegnare spese correnti, al netto per le spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dell'ultimo triennio;
- impossibilità di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- rideterminazione in diminuzione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta.

L'articolo 1, comma 497 della Legge n. 147/2013, al fine di garantire la sostenibilità del complesso degli equilibri di finanza pubblica nazionale, ha determinato con apposita tabella il tetto di competenza eurocompatibile per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, determinando di fatto una riduzione dei tetti di tutte le regioni a statuto ordinario rispetto all'anno 2013. Per la Regione del Veneto tale diminuzione, in termini percentuali, è quantificabile in un meno 4,71 % rispetto all'obiettivo euro compatibile 2013 e in un ulteriore meno 1,98 % per gli esercizi successivi (2015-2017).

La Regione del Veneto ha esteso le regole del patto di stabilità alle amministrazioni pubbliche regionali con l'art. 49 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 (legge finanziaria regionale 2007) disponendo, al comma 1, che a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli enti dipendenti, le aziende, le agenzie istituite e le società costituite dalla Regione del Veneto e indicati nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria 2005", ora ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, della Legge 31 dicembre 2009, n.196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", concorrono al contenimento della spesa pubblica, osservando esclusivamente le disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.

Con DGR n. 939 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale ha individuato una metodologia che ha permesso alle amministrazioni pubbliche regionali di cui all'articolo 49 della legge regionale 2/2007 di quantificare il proprio obiettivo di competenza "eurocompatibile" per l'anno 2013 in correlazione a quanto già determinato dalla normativa nazionale per la Regione del Veneto. Ai fini della determinazione degli obiettivi per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, si propone, quindi, di applicare ai tetti di competenza eurocompatibile 2013, determinati ai sensi della DGR n. 939/2013 sopra richiamata le stesse percentuali di riduzione valide per la Regione del Veneto.

Di conseguenza:

- il tetto eurocompatibile di spesa 2014 risulta determinato applicando una riduzione del -4,71 % al tetto di competenza eurocompatibile 2013 calcolato ai sensi della DGR n. 939/2013 soprarichiamata;

- il tetto eurocompatibile di spesa per gli esercizi 2015 2016 e 2017 risulta determinato applicando una ulteriore riduzione del -1,98 % al tetto competenza eurocompatibile 2014 come sopra calcolato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2;

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la D.G.R. n. 939 del 18 giugno 2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. c) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente deliberato;

2. di stabilire che per le amministrazioni pubbliche regionali di cui all'art. 49 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 (legge finanziaria regionale 2007), il tetto eurocompatibile di spesa 2014 sia determinato applicando una riduzione del -4,71 % al tetto di competenza eurocompatibile 2013 calcolato ai sensi della DGR n. 939 del 18 giugno 2013 e che il tetto eurocompatibile di spesa per gli esercizi 2015 2016 e 2017 risulta determinato applicando una ulteriore riduzione del -1,98 % al tetto di competenza eurocompatibile 2014 come sopra calcolato;

3. di dare atto che rientra nelle competenze degli Organi di revisione economico-finanziaria istituiti presso le amministrazioni pubbliche regionali di cui all'articolo 49 della legge regionale 2/2007, la funzione di controllo e verifica contabile del rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno;

4. di applicare, in caso di mancato rispetto degli obiettivi posti dal Patto di Stabilità Interno 2014, da parte delle amministrazioni pubbliche regionali di cui all'articolo 49 della legge regionale 2/2007, laddove attuabili, le medesime sanzioni previste dal legislatore statale nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte delle Regioni;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268952)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 142 del 20 febbraio 2014

Patto verticale incentivato 2014. Avvio procedura operativa e approvazione di autonomi criteri di virtuosità e di riparto. Art. 1, commi 122 - 125, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

[Bilancio e contabilità regionale]

Nota per la trasparenza:
Disposizioni per l'attuazione del Patto verticale incentivato 2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 122 - 125, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) e dell'art. 1 comma 138 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011).

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), successive modifiche e integrazioni, all'articolo 1, commi 122-125, prevede l'istituto del cosiddetto "Patto verticale incentivato" anche per l'anno 2014. Si riportano nel dettaglio le disposizioni:

- comma 122*"Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.";*

- comma 123*"Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo.";*

- comma 124 *"La cessione di spazi finanziari di cui al comma 122, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte.";*

- comma 125 *"Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 15 marzo, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica."*

Con tale normativa viene quindi proposto un contributo a favore delle regioni proporzionato agli spazi finanziari che le stesse concederanno a favore delle Province e dei Comuni del loro territorio.

Questa opportunità si concretizza in uno scenario di difficoltà finanziaria nella quale versano gli Enti Locali, sia in considerazione degli effetti della crisi economica internazionale che in considerazione degli stringenti vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno.

La misura in questione consente l'immissione nel sistema produttivo di un significativo ammontare di liquidità per effettuare pagamenti con grande beneficio per le imprese e per questo motivo le istituzioni rappresentative degli Enti Locali e delle Regioni hanno ripetutamente manifestato la necessità di un potenziamento degli interventi governativi in ambito "Patto verticale incentivato".

Ciò premesso, la Giunta regionale del Veneto intende fornire un aiuto concreto ai propri Enti Locali dando applicazione anche per l'anno 2014 al "Patto verticale incentivato", sulla base della tabella allegata alla legge 228/2012 come modificata dal decreto legge 8 aprile 2013, n.35 (convertito con legge n.64/2013), e del successivo decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 7 agosto 2013, che prevedono un importo per la Regione del Veneto pari a euro 80.000.000,00 comprensivo della quota in capo alla Regione, di cui euro 60.000.000,00 a favore dei Comuni e euro 20.000.000,00 a favore delle Province.

Ai sensi dell'art. 1, comma 138 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la Regione del Veneto procede contestualmente a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di competenza eurocompatibile, riducendolo dello stesso importo.

L'istituto del "Patto verticale incentivato" non è regolamentato dalla legge regionale 10/2012 avendo caratteristiche autonome rispetto al Patto verticale interno regionalizzato; tuttavia l'Assessore al Bilancio e agli Enti Locali ha ritenuto opportuno, anche quest'anno, discutere e condividere in sede di Conferenza Regioni e Autonomie Locali, convocata per il giorno 5 febbraio 2014, la definizione dei criteri applicativi, richiedendo al contempo il necessario supporto dell'ANCI e dell'UPI Veneto per la più ampia diffusione della nuova opportunità.

Tanto premesso, si propone di prendere atto di quanto condiviso in sede di Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali approvando i criteri di cui al parere espresso nella seduta del 5 febbraio 2014 allegato al presente provvedimento (**Allegato A**) quale parte integrante del medesimo.

Allo scopo si esplicitano, distintamente per le Province e per i Comuni, i criteri di virtuosità di cui al parere sopra citato necessari per accedere al plafond riservato agli Enti Locali, unitamente ai criteri di ripartizione dei medesimi e alle sanzioni come concordati:

A) PROVINCE

CRITERI DI VIRTUOSITA':

Rispetto del patto di stabilità 2013;

Con riferimento alle Province beneficiarie del riparto del Patto Verticale Incentivato 2013, l'utilizzo di una quota non inferiore al 95% del plafond concesso.

RIPARTIZIONE PLAFOND FINANZIARIO:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 122 della legge n. 228/2012, sono messi a disposizione delle Province spazi finanziari per 20.000.000,00 di euro.

Si propone di ripartire il plafond messo a disposizione delle Province sulla base delle richieste e attestazioni pervenute da ciascun Ente, proporzionalmente alle somme effettivamente liquidabili entro l'anno 2014 relative al monte residui passivi in conto capitale al 31/12/2013 sommato, per gli enti sperimentatori della nuova contabilità di cui al D. Lgs. 118/11, a tutti gli impegni in c/capitale re imputati o re imputabili nel bilancio di previsione 2014 e liquidabili nel 2014, come definito nei principi contabili applicati e come certificato dal responsabile finanziario e asseverato dai revisori dei conti.

In caso di sovradimensionamento del plafond da distribuire rispetto alle richieste pervenute dalle Province il surplus verrà riversato a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

SANZIONE

In caso di utilizzo del plafond assegnato per una percentuale inferiore al 95%, l'ente locale verrà escluso dall'eventuale applicazione del patto verticale incentivato dell'anno successivo.

B) COMUNI

CRITERI DI VIRTUOSITA':

Rispetto del patto di stabilità interno 2013;

Con riferimento ai Comuni beneficiari del riparto del Patto Verticale Incentivato 2013, l'utilizzo di una quota non inferiore al 95% del plafond concesso;

RIPARTIZIONE PLAFOND FINANZIARIO:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 122 della L. 228/2012, sono messi a disposizione dei comuni spazi finanziari per 60.000.000,00 di euro.

Ai sensi dell'art. 1, comma 123 della legge n. 228/2012, ai piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti deve essere garantito il 50% del plafond complessivo (30.000.000,00 euro) fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. In caso di sovradimensionamento del plafond gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122 della medesima legge n. 228/2012, che presentino un saldo obiettivo positivo.

In caso di sottodimensionamento del plafond l'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo.

Con riferimento ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il plafond di spazi finanziari a disposizione ammonta a euro 30.000.000,00.

Al fine di garantire che il riparto del plafond avvenga tra Comuni "equivalenti" in termini di dimensione finanziaria, si suddividono i Comuni in tre fasce omogenee determinate in base alla popolazione residente al 31/12/2012, secondo i dati ISTAT.

A ciascuna fascia viene riservata una quota del plafond complessivo parametrata al numero di Comuni appartenenti alla stessa come dalla seguente tabella:

Classe di Popolazione	Nr Comuni potenziali	Percentuale Riparto Plafond
5.001 - 15.000	210	70%
15.001 - 50.000	54	25%
> di 50.000	5	5%
Totale	269	100,00%

Ciascun sotto-plafond viene ripartito tra i Comuni della corrispondente fascia, sulla base delle richieste e attestazioni pervenute da ciascun Ente, proporzionalmente alle somme effettivamente liquidabili entro l'anno 2014 relative al monte residui passivi in conto capitale al 31/12/2013 sommato, per gli enti sperimentatori della nuova contabilità di cui al D. Lgs. 118/11, a tutti gli impegni in c/capitale re imputati o re imputabili nel bilancio di previsione 2014 e liquidabili nel 2014, come definito nei principi contabili applicati e come certificato dal responsabile finanziario e asseverato dai revisori dei conti.

In caso di sovradimensionamento di uno dei sotto-plafond da distribuire rispetto alle richieste pervenute il surplus verrà riversato ai plafond sottodimensionati secondo il criterio sopra definito.

FONDO PER SITUAZIONI DI CRITICITA'

Una quota pari al 5% del plafond a disposizione dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti viene riservata per far fronte a pagamenti di obbligazioni di parte capitale assunte determinate da:

- contenziosi definiti con provvedimenti giudiziari e/o con lodo arbitrale;

- donazioni private ricevute in anni precedenti il 2014;

da ripartire in quota proporzionale sulla base delle richieste e attestazioni pervenute, con un tetto massimo, per ciascun Ente Locale richiedente pari a euro 500.000,00.

Laddove non ci fossero richieste in tal senso, ovvero le stesse risultassero inferiori al plafond così riservato, l'eccedenza verrà riassegnata al plafond a disposizione dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

I Comuni possono formalizzare una sola richiesta/attestazione: o quella normale in proporzione ai residui passivi in c/capitale al 31/12/2013 effettivamente liquidabili entro l'anno 2014 o, in alternativa, quella relativa a situazione di criticità.

SANZIONE

In caso di utilizzo del plafond assegnato per una percentuale inferiore al 95%, l'ente locale verrà escluso dall'eventuale applicazione del patto verticale incentivato dell'anno successivo.

Successivamente, in data 10 febbraio 2014, con decreto n. 11390, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF) ha determinato i saldi obiettivo del patto di stabilità interno dei comuni per l'anno 2014, in attuazione del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 123 della legge 228/2012, che recita, "*...Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero ...*", si ritiene opportuno, per ciascun Comune che ne faccia esplicita richiesta secondo le modalità previste dalla presente deliberazione, procedere alla progressiva riduzione, fino all'eventuale azzeramento dei rispettivi saldi obiettivo individuati dal decreto del MEF n. 11390 del 10/02/2014 sopra citato. In caso di sottodimensionamento del plafond finanziario pari a 30.000.000,00 di euro, messo a disposizione dei comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti, i saldi obiettivo di cui al decreto del MEF n. 11390/2014 sopra citato, saranno utilizzati per operare l'attribuzione in misura proporzionale.

Considerati i tempi ristretti per la realizzazione di tale istituto, si ritiene indispensabile che le domande di adesione, redatte esclusivamente in base ai rispettivi fac-simili di richiesta allegati al presente provvedimento (**Allegati B, C, D, E e F**) vengano fatte pervenire dagli Enti Locali interessati, sotto la loro diretta responsabilità, entro e non oltre il termine perentorio del 3 marzo 2014 , esclusivamente alla Sezione "Enti Locali persone giuridiche e controllo atti, servizi elettorali e grandi eventi", sia a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it. che contestualmente, per conoscenza, all'indirizzo entilocali@regione.veneto.it.

Sarà cura dell'ANCI e UPI Veneto diffondere quanto più possibile tale opportunità tra tutti gli Enti Locali interessati del Veneto.

Entro i termini stabiliti dalla normativa, la Sezione Bilancio effettuerà, con riferimento a ciascun Ente Locale beneficiario, la comunicazione al Ministero per l'Economia e le Finanze degli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 1, commi 122-125, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'art. 14 del D.P.C.M. del 28/12/ 2011;

VISTO l'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n.35;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il parere espresso dalla Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali nella seduta del 5 febbraio 2014;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10/02/2014, n. 11390;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente deliberato;

2. di dare applicazione al "Patto Verticale Incentivato" per il 2014, sulla base della tabella allegata alla legge n. 228/2012 come modificata dal decreto legge 8 aprile 2013, n.35 (convertito con legge 64/2013), e del successivo decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 7 agosto 2013, prevedendo un plafond complessivo pari a euro 80.000.000,00, di cui euro 60.000.000,00 a favore dei Comuni e euro 20.000.000,00 a favore delle Province;

3. di rideterminare, ai sensi dell'articolo 1, comma 138 della Legge n. 220/2010, l'obiettivo programmatico in termini di competenza eurocompatibile, riducendolo dello stesso importo;

4. di prendere atto di quanto condiviso in sede di Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, come da parere espresso nella seduta del 5 febbraio 2014 (**Allegato A**) al presente provvedimento e parte integrante il medesimo;

5. di approvare allo scopo, distintamente per le Province e per i Comuni, i seguenti criteri di virtuosità, di ripartizione e sanzioni:

A) PROVINCE

CRITERI DI VIRTUOSITA':

Rispetto del patto di stabilità 2013;

Con riferimento alle Province beneficiarie del riparto del Patto verticale Incentivato 2013, l'utilizzo di una quota non inferiore al 95% del plafond concesso.

RIPARTIZIONE PLAFOND FINANZIARIO:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 122 della legge n. 228/2012, sono messi a disposizione delle Province spazi finanziari per 20.000.000,00 di euro.

Si propone di ripartire il plafond messo a disposizione delle Province sulla base delle richieste e attestazioni pervenute da ciascun Ente, proporzionalmente alle somme effettivamente liquidabili entro l'anno 2014 relative al monte residui passivi in conto capitale al 31/12/2013 sommato, per gli enti sperimentatori della nuova contabilità di cui al D. Lgs. 118/11, a tutti gli impegni in c/capitale re imputati o re imputabili nel bilancio di previsione 2014 e liquidabili nel 2014, come definito nei principi contabili applicati e come certificato dal responsabile finanziario e asseverato dai revisori dei conti.

In caso di sovradimensionamento del plafond da distribuire rispetto alle richieste pervenute dalle Province il surplus verrà riversato a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

SANZIONE

In caso di utilizzo del plafond assegnato per una percentuale inferiore al 95%, l'ente locale verrà escluso dall'eventuale applicazione del patto verticale incentivato dell'anno successivo.

B) COMUNI

CRITERI DI VIRTUOSITA':

Rispetto del patto di stabilità interno 2013;

Con riferimento ai Comuni beneficiari del riparto del Patto Verticale Incentivato 2013, l'utilizzo di una quota non inferiore al 95% del plafond concesso;

RIPARTIZIONE PLAFOND FINANZIARIO:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 122 della legge n. 228/2012, sono messi a disposizione dei comuni spazi finanziari per 60.000.000,00 di euro.

Ai sensi dell'art. 1, comma 123 della legge n. 228/2012, ai piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti deve essere garantito il 50% del plafond complessivo (30.000.000,00 euro) fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. In caso di sovradimensionamento del plafond gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122 della medesima legge n. 228/2012, che presentino un saldo obiettivo positivo.

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 123 della legge 228/2012, che recita, "*...Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero ...*", per ciascun Comune che ne faccia esplicita richiesta secondo le modalità previste dalla presente deliberazione, si procede alla progressiva riduzione, fino all'eventuale azzeramento dei rispettivi saldi

obiettivo individuati dal decreto del MEF n. 11390 del 10/02/2014. In caso di sottodimensionamento del plafond finanziario pari a 30.000.000,00 di euro, messo a disposizione dei comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti, i saldi obiettivo di cui al decreto del MEF n. 11390/2014 sopra citato, saranno utilizzati per operare l'attribuzione in misura proporzionale.

Con riferimento ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il plafond di spazi finanziari a disposizione ammonta a euro 30.000.000,00.

Al fine di garantire che il riparto del plafond avvenga tra Comuni "equivalenti" in termini di dimensione finanziaria, si suddividono i Comuni in tre fasce omogenee determinate in base alla popolazione residente al 31/12/2012, secondo i dati ISTAT.

A ciascuna fascia viene riservata una quota del plafond complessivo parametrata al numero di Comuni appartenenti alla stessa come dalla seguente tabella:

Classe di Popolazione	Nr Comuni potenziali	Percentuale Riparto Plafond
5.001 - 15.000	210	70%
15.001 - 50.000	54	25%
> di 50.000	5	5%
Totale	269	100,00%

Ciascun sotto-plafond viene ripartito tra i Comuni della corrispondente fascia, sulla base delle richieste e attestazioni pervenute da ciascun Ente, proporzionalmente alle somme effettivamente liquidabili entro l'anno 2014 relative al monte residui passivi in conto capitale al 31/12/2013 sommato, per gli enti sperimentatori della nuova contabilità di cui al D. Lgs. 118/11, a tutti gli impegni in c/capitale re imputati o re imputabili nel bilancio di previsione 2014 e liquidabili nel 2014, come definito nei principi contabili applicati e come certificato dal responsabile finanziario e asseverato dai revisori dei conti.

In caso di sovradimensionamento di uno dei sotto-plafond da distribuire rispetto alle richieste pervenute il surplus verrà riversato ai plafond sottodimensionati secondo il criterio sopra definito.

FONDO PER SITUAZIONI DI CRITICITA'

Una quota pari al 5% del plafond a disposizione dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti viene riservata per far fronte a pagamenti di obbligazioni di parte capitale assunte determinate da:

- contenziosi definiti con provvedimenti giudiziari e/o con lodo arbitrale;

- donazioni private ricevute in anni precedenti il 2014;

da ripartire in quota proporzionale sulla base delle richieste e attestazioni pervenute, con un tetto massimo, per ciascun Ente Locale richiedente pari a euro 500.000,00.

Laddove non ci fossero richieste in tal senso, ovvero le stesse risultassero inferiori al plafond così riservato, l'eccedenza verrà riassegnata al plafond a disposizione dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

I Comuni possono formalizzare una sola richiesta/attestazione: o quella normale in proporzione ai residui passivi in c/capitale al 31/12/2013 effettivamente liquidabili entro l'anno 2014 o, in alternativa, quella relativa a situazione di criticità.

SANZIONE

In caso di utilizzo del plafond assegnato per una percentuale inferiore al 95%, l'ente locale verrà escluso dall'eventuale applicazione del patto verticale incentivato dell'anno successivo.

6. di stabilire il termine perentorio di lunedì 3 marzo 2014 quale data ultima per la presentazione della domanda di accesso al plafond che gli Enti Locali interessati faranno pervenire alla Sezione "Enti Locali persone giuridiche e controllo atti, servizi elettorali e grandi eventi", solo a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it. e contestualmente, per conoscenza, all'indirizzo entilocali@regione.veneto.it.;

7. di incaricare la Sezione "Enti Locali persone giuridiche e controllo atti, servizi elettorali e grandi eventi" medesima della verifica delle domande pervenute e dell'inoltro alla Sezione Bilancio, senza ritardo, dell'elenco delle sole domande pervenute

correttamente e dichiarate ammissibili per i successivi adempimenti di competenza;

8. di approvare allo scopo il fac-simile di richiesta delle Province, allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo (**Allegato B**), che gli Enti locali interessati potranno utilizzare per accedere ai benefici del plafond finanziario;

9. di approvare allo scopo il fac-simile di richiesta delle Province che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo (**Allegato C**), che gli Enti locali interessati potranno utilizzare per accedere ai benefici del plafond finanziario;

10. di approvare allo scopo il fac-simile di richiesta dei Comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5.000 abitanti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo (**Allegato D**), che gli Enti locali interessati potranno utilizzare per accedere ai benefici del plafond finanziario;

11. di approvare allo scopo il fac-simile di richiesta dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo (**Allegato E**), che gli Enti locali interessati potranno utilizzare per accedere ai benefici del plafond finanziario;

12. di approvare allo scopo il fac-simile di richiesta dei Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo (**Allegato F**), che gli Enti locali interessati potranno utilizzare per accedere ai benefici del plafond finanziario;

13. di incaricare la Sezione Bilancio della formulazione, secondo i criteri approvati, della proposta di ripartizione dei plafond di cui al punto 2 tra gli Enti risultanti beneficiari nonchè comunicare al Ministero per l'Economia e le Finanze, entro i termini stabiliti dalla normativa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

14. di demandare il suddetto riparto ad un successivo provvedimento della Giunta regionale o, in mancanza di sedute utili, del Presidente della Giunta regionale;

15. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

16. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/3

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

CONFERENZA PERMANENTE REGIONE - AUTONOMIE LOCALI (L.R. n. 20/1997)

- La Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, nella seduta **del 5 febbraio 2014;**

- Richiamate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 20 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni;

- Premesso che la Conferenza è stata convocata **con nota prot. 41836 del 30 gennaio 2014,** per esprimere, tra gli altri, **parere** in merito al **Patto Verticale incentivato 2014**, come da richiesta pervenuta dalla competente Sezione Regionale Bilancio;

- Relazionano sul punto il Direttore della Sezione Bilancio, dott. **Mauro TRAPANI,** e il dirigente di Settore della medesima struttura regionale, dott. **Claudio VIGNOTTO.**

L'Accordo, evidenziano i relatori, è passibile **di ridefinizione nel caso in cui dovessero intervenire provvedimenti legislativi di proroga dei termini attualmente in vigore.**

Viene evidenziata una modifica rispetto alla proposta, già trasmessa a mezzo mail, relativa all'inserimento della voce "Donazioni private ricevute in anni precedenti il 2014", nel paragrafo "Fondo per situazioni di criticità".

PROVINCE

CRITERI DI VIRTUOSITA':
Rispetto del patto di stabilità 2013;
Con riferimento alle Province beneficiarie del riparto del Patto verticale Incentivato 2013, l'utilizzo di una quota non inferiore al 95% del plafond concesso;

RIPARTIZIONE PLAFOND FINANZIARIO:
Ai sensi dell'articolo1, comma 122 della L. 228/2012, sono messi a disposizione delle province spazi finanziari per **20.000.000,00** di euro.

Si propone di ripartire il plafond messo a disposizione delle Province sulla base delle richieste e attestazioni pervenute da ciascun Ente, proporzionalmente alle somme effettivamente liquidabili entro l'anno 2014 relative al monte residui passivi in conto capitale al 31/12/2013 sommato, per gli enti sperimentatori della nuova contabilità di cui al D. Lgs. 118/11, a tutti gli impegni in c/capitale re imputati o re imputabili nel bilancio di previsione 2014 e liquidabili nel 2014, come definito nei principi contabili applicati e come certificato dal responsabile finanziario e asseverato dai revisori dei conti.

In caso di sovradimensionamento del plafond da distribuire rispetto alle richieste pervenute dalle Province il surplus verrà riversato a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

SANZIONE
In caso di utilizzo del plafond assegnato per una percentuale inferiore al 95%, l'ente locale verrà escluso dall'eventuale applicazione del patto verticale incentivato dell'anno successivo.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMUNI

CRITERI DI VIRTUOSITA':
Rispetto del patto di stabilità interno 2013;
Con riferimento ai Comuni beneficiari del riparto del Patto verticale Incentivato 2013, l'utilizzo di una quota non inferiore al 95% del plafond concesso.

RIPARTIZIONE PLAFOND FINANZIARIO:
Ai sensi dell'articolo1, comma 122 della L. 228/2012, sono messi a disposizione dei comuni spazi finanziari per **60.000.000,00** di euro

Ai sensi dell'art. 1, comma 123 della L. 228/2012, ai piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti deve essere garantito il 50% del plafond complessivo (**30.000.000,00 euro**) fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. In caso di sovradimensionamento del plafond gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122 della medesima L. 228/2012, che presentino un saldo obiettivo positivo.

In caso di sottodimensionamento del plafond l'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo.

Con riferimento ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il plafond di spazi finanziari a disposizione ammonta a euro 30.000.000,00.
Al fine di garantire che il riparto del plafond avvenga tra Comuni "equivalenti" in termini di dimensione finanziaria, si suddividono i Comuni in tre fasce omogenee determinate in base alla popolazione residente al 31/12/2012, secondo i dati ISTAT. A ciascuna fascia viene riservata una quota del plafond complessivo parametrata al numero di Comuni appartenenti alla stessa come dalla seguente tabella.

Classe di Popolazione	Nr Comuni potenziali	Percentuale Riparto Plafond
5.001 - 15.000	210	70%
15.001 - 50.000	54	25%
> di 50.000	5	5%
Totale	269	100,00%

Ciascun sotto-plafond viene ripartito tra i Comuni della corrispondente fascia, sulla base delle richieste e attestazioni pervenute da ciascun Ente, proporzionalmente alle somme effettivamente liquidabili entro l'anno 2014 relative al monte residui passivi in conto capitale al 31/12/2013 sommato, per gli enti sperimentatori della nuova contabilità di cui al D. Lgs. 118/11, a tutti gli impegni in c/capitale re imputati o re imputabili nel bilancio di previsione 2014 e liquidabili nel 2014, come definito nei principi contabili applicati e come certificato dal responsabile finanziario e asseverato dai revisori dei conti.

In caso di sovradimensionamento di uno dei sotto-plafond da distribuire rispetto alle richieste pervenute il surplus verrà riversato ai plafond sottodimensionati secondo il criterio sopra definito.

FONDO PER SITUAZIONI DI CRITICITA'

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Una quota pari al 5% del plafond a disposizione dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti viene riservata per far fronte a pagamenti di obbligazioni di parte capitale assunte determinate da:
- contenziosi definiti con provvedimenti giudiziari e/o con lodo arbitrale;
- donazioni private ricevute in anni precedenti il 2014;

da ripartire in quota proporzionale sulla base alle richieste e attestazioni pervenute, con un tetto massimo, per ciascun Ente Locale richiedente pari a euro 500.000,00. Laddove non ci fossero richieste in tal senso, ovvero le stesse risultassero inferiori al plafond così riservato, l'eccedenza verrà riassegnata al plafond a disposizione dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

I Comuni possono formalizzare una sola richiesta/attestazione: o quella normale in proporzione ai residui passivi in c/capitale al 31/12/2013 effettivamente liquidabili entro l'anno 2014 o, in alternativa, quella relativa a situazione di criticità.

SANZIONE
In caso di utilizzo del plafond assegnato per una percentuale inferiore al 95%, l'ente locale verrà escluso dall'eventuale applicazione del patto verticale incentivato dell'anno successivo.

TERMINE ARRIVO DOMANDE:
Le domande di adesione, redatte esclusivamente in base al fac-simile di richiesta che verrà allegato alla DGR di di avvio della procedura, vanno fatte pervenire dagli Enti Locali interessati, sotto la loro diretta responsabilità, entro e non oltre il termine perentorio che verrà comunicato e che sarà definito anche in base alle indicazioni che emergeranno dal Mef, esclusivamente alla Sezione "Enti Locali Persone Giuridiche e Controllo Atti, gestioni commissariali e post emergenziali, statistica, grandi eventi", e solo a mezzo pec all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it. e contestualmente, p.c., all'indirizzo entilocali@regione.veneto.it

Dopo attenta disamina, la **Conferenza Permanente,** con il voto favorevole di tutti i presenti: Presidente Conferenza **Roberto CIAMBETTI,** Presidente UNCEM **Ennio VIGNE,** Consigliere Regionale **Bruno PIGOZZO *(NB: voto preannunciato, componente non più presente al momento della votazione)*** , Componente UPI Veneto, presidente provincia Treviso, **Leonardo MURARO,** componente ANCI Veneto, sindaco **Antonio BERTONCELLO,**

esprime
PARERE FAVOREVOLE
all'unanimità

in merito al : "Patto verticale incentivato 2014".

Venezia, li 5 febbraio 2014

Il Segretario verbalizzante
dott.ssa Giovanna Galifi

D'ordine del Presidente della Conferenza
Assessore Roberto Ciambetti
Il Direttore
Dott. Maurizio Gasparin

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 142 del 20 febbraio 2014

PATTO VERTICALE INCENTIVATO - Anno 2014
(Art. 1 commi 122-125 Legge 24 dicembre 2012, n. 228, successive m.i.)

RICHIESTA ED ATTESTAZIONE - PROVINCE

Da inviare solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
e p.c. all'indirizzo entilocali@regione.veneto.it **entro il 03/03/2014**

REGIONE DEL VENETO
Sezione Enti locali, persone giuridiche, controllo atti, servizi elettorali e grandi eventi

e, p.c. UPI VENETO

I sottoscritti_____Presidente della Provincia di _____in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente e _____ in qualità di Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario del medesimo Ente

chiedono

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 commi 122-125 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (successive m.i.) *che la Provincia di _____ sia autorizzata a peggiorare, come di seguito indicato, il saldo programmatico originariamente assegnato all'Ente.*

A tal fine, sulla scorta degli atti d'Ufficio, congiuntamente attestano, sotto la propria responsabilità:

a) che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013;
b) **(solo per le Province che hanno usufruito del Patto Verticale Incentivato 2013)** che l'Ente ha utilizzato il 95% dell'autorizzazione al peggioramento del saldo programmatico comunicato dalla Regione del Veneto con all'applicazione del Patto Verticale Incentivato dell'anno 2013;
c) che l'ammontare dei residui passivi in conto capitale al 31/12/2013 effettivamente liquidabili entro l'anno 2014 per il quale si richiede il peggioramento del saldo obiettivo, è pari a €. _____

In fede.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____ IL PRESIDENTE _____

Data _____ Prot. _____ Timbro

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOC alla Dgr n. 142 del 20 febbraio 2014 pag. 1/2

PATTO VERTICALE INCENTIVATO - Anno 2014
(Art. 1 commi 122-125 Legge 24 dicembre 2012, n. 228, successive m.i.)

RICHIESTA ED ATTESTAZIONE – PROVINCE IN SPERIMENTAZIONE

Da inviare solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
e p.c. all'indirizzo entilocali@regione.veneto.it **entro il 03/03/2014**

REGIONE DEL VENETO
Sezione Enti locali, persone giuridiche, controllo atti, servizi elettorali e grandi eventi

e, p.c. UPI VENETO

I sottoscritti_____Presidente della Provincia di _____in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente e _____ in qualità di Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario del medesimo Ente

chiedono

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 commi 122-125 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (successive m.i.) *che la Provincia di _____ sia autorizzata a peggiorare, come di seguito indicato, il saldo programmatico originariamente assegnato all'Ente.*

A tal fine, sulla scorta degli atti d'Ufficio, congiuntamente attestano, sotto la propria responsabilità:

a) che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013;
b) **(solo per le Province che hanno usufruito del Patto Verticale Incentivato 2013)** che l'Ente ha utilizzato il 95% dell'autorizzazione al peggioramento del saldo programmatico comunicato dalla Regione del Veneto con all'applicazione del Patto Verticale Incentivato dell'anno 2013;
c) che l'importo complessivo per il quale si richiede il peggioramento del saldo obiettivo, risultante dalle somme effettivamente liquidabili entro l'anno 2014 relative al monte residui passivi in conto capitale al 31/12/2013 effettivamente liquidabili entro l'anno 2014 sommato, per gli enti sperimentatori della nuova contabilità di cui al D. Lgs. 118/11, a tutti gli impegni in c/capitale re imputati o re imputabili nel bilancio di previsione 2014 e liquidabili nel 2014, come definito nei principi contabili applicati e come certificato dal responsabile finanziario e asseverato dai revisori dei conti,

ALLEGATOC alla Dgr n. 142 del 20 febbraio 2014

è pari a €. _____.

In fede.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL PRESIDENTE

_____ _____

Data _____ Prot. _____ Timbro

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOD alla Dgr n. 142 del 20 febbraio 2014 pag. 1/1

PATTO VERTICALE INCENTIVATO - Anno 2014
(Art. 1 commi 122-125 Legge 24 dicembre 2012, n. 228, successive m.i.)

RICHIESTA ED ATTESTAZIONE – COMUNI TRA 1.000 E 5.000 ABITANTI

Da inviare solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
e, p.c., all'indirizzo entilocali@regione.veneto.it **entro il 03/03/2014**

REGIONE DEL VENETO
Sezione Enti locali, persone giuridiche, controllo atti, servizi elettorali e grandi eventi

e, p.c. ANCI VENETO

I sottoscritti_____Sindaco del Comune di _____in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente e _____ in qualità di Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario del medesimo Ente

chiedono

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 commi 122-125 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (successive m.i.) *che il Comune di _____ sia autorizzato a peggiorare il saldo programmatico di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11390 del 10 febbraio 2014.*

A tal fine, sulla scorta degli atti d'Ufficio, congiuntamente attestano, sotto la propria responsabilità:

a) **(solo per i Comuni sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno 2013)**
che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013;

b) **(solo per i Comuni che hanno usufruito del Patto Verticale Incentivato 2013)**
che l'Ente ha utilizzato il 95% dell'autorizzazione al peggioramento del saldo programmatico comunicato dalla Regione del Veneto con all'applicazione del Patto Verticale Incentivato dell'anno 2013.

In fede.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL SINDACO

_____ _____

Data _____ Prot. _____ Timbro

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOE alla Dgr n. 142 del 20 febbraio 2014 pag. 1/2

PATTO VERTICALE INCENTIVATO - Anno 2014
(Art. 1 commi 122-125 Legge 24 dicembre 2012, n. 228, successive m.i.)

RICHIESTA ED ATTESTAZIONE – COMUNI CON PiU' DI 5.000 ABITANTI

Da inviare solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
e, p.c., all'indirizzo entilocali@regione.veneto.it **entro il 03/03/2014**

REGIONE DEL VENETO
Sezione Enti locali, persone giuridiche, controllo atti, servizi elettorali e grandi eventi

e, p.c. ANCI VENETO

I sottoscritti_____Sindaco del Comune di _____in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente e _____ in qualità di Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario del medesimo Ente

chiedono

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 commi 122-125 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (successive m.i.) *che il Comune di* _____ *sia autorizzato a peggiorare, come di seguito indicato, il saldo programmatico originariamente assegnato all'Ente.*

A tal fine, sulla scorta degli atti d'Ufficio, congiuntamente attestano, sotto la propria responsabilità:

a) solo per i Comuni sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno 2013)
che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013;

b) (solo per i Comuni che hanno usufruito del Patto Verticale Incentivato 2013)
che l'Ente ha utilizzato il 95% dell'autorizzazione al peggioramento del saldo programmatico comunicato dalla Regione del Veneto con all'applicazione del Patto Verticale Incentivato dell'anno 2013;
c) che l'ammontare dei residui passivi in conto capitale al 31/12/2013 effettivamente liquidabili entro l'anno 2014 per il quale si richiede il peggioramento del saldo obiettivo, è pari a €. _____;

ovvero:

ALLEGATOE alla Dgr n. 142 del 20 febbraio 2014

d) che il Comune si trova in uno stato di criticità oggettiva determinato da contenzioso definito con provvedimento dell'autorità giudiziaria/lodo arbitrale n._____ del _____a seguito del quale necessita, di procedere a pagamenti di obbligazioni di parte capitale, nel corso del corrente anno, pari a €_____;

e) che il Comune si trova in uno stato di criticità oggettiva determinato da donazioni private ricevute in anni precedenti il 2014 a seguito del quale necessita, di procedere a pagamenti di obbligazioni di parte capitale, nel corso del corrente anno, pari a €_____;

In fede.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL SINDACO

_____ _____

Data _____ Prot. _____ Timbro

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOF alla Dgr n. 142 del 20 febbraio 2014

PATTO VERTICALE INCENTIVATO - Anno 2014
(Art. 1 commi 122-125 Legge 24 dicembre 2012, n. 228, successive m.i.)

RICHIESTA ED ATTESTAZIONE – COMUNI CON PIU' DI 5.000 ABITANTI IN SPERIMENTAZIONE

Da inviare solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
e, p.c., all'indirizzo entilocali@regione.veneto.it **entro il 03/03/2014**

REGIONE DEL VENETO
Sezione Enti locali, persone giuridiche, controllo atti, servizi elettorali e grandi eventi

e, p.c. ANCI VENETO

I sottoscritti_____Sindaco del Comune di _____in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente e _____ in qualità di Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario del medesimo Ente

chiedono

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 commi 122-125 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (successive m.i.) *che il Comune di _____ sia autorizzato a peggiorare, come di seguito indicato, il saldo programmatico originariamente assegnato all'Ente.*

A tal fine, sulla scorta degli atti d'Ufficio, congiuntamente attestano, sotto la propria responsabilità:

a) **(solo per i Comuni sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno 2013)**
che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013;

b) **(solo per i Comuni che hanno usufruito del Patto Verticale Incentivato 2013)**
che l'Ente ha utilizzato il 95% dell'autorizzazione al peggioramento del saldo programmatico comunicata dalla Regione del Veneto con riferimento all'attuazione del Patto Verticale Incentivato dell'anno 2013;

c) che l'importo complessivo per il quale si richiede il peggioramento del saldo obiettivo, risultante dalle somme effettivamente liquidabili entro l'anno 2014 relative al monte residui passivi in conto capitale al 31/12/2013 sommato, per gli enti sperimentatori della nuova contabilità di cui al D. Lgs. 118/11, a tutti gli impegni in c/capitale re imputati o re imputabili nel bilancio di previsione 2014 e liquidabili nel 2014, come definito nei principi contabili applicati e come certificato dal responsabile finanziario e asseverato dai revisori dei conti,
è pari a €. _____.

ALLEGATOF alla Dgr n. 142 del 20 febbraio 2014

ovvero:

d) che il Comune si trova in uno stato di criticità oggettiva determinato da contenzioso definito con provvedimento dell'autorità giudiziaria/lodo arbitrale n._____ del _____a seguito del quale necessita, di procedere a pagamenti di obbligazioni di parte capitale, nel corso del corrente anno, pari a €_____;

e) che il Comune si trova in uno stato di criticità oggettiva determinato da donazioni private ricevute in anni precedenti il 2014 a seguito del quale necessita, di procedere a pagamenti di obbligazioni di parte capitale, nel corso del corrente anno, pari a €_____;

In fede.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL SINDACO

_____ _____

Data _____ Prot. _____ Timbro

(Codice interno: 268835)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 143 del 20 febbraio 2014

Modifica della DGRV n. 955/2013 avente ad oggetto: "Modello di gestione diretta dei sinistri di responsabilità civile verso terzi in ambito sanitario ed ospedaliera approvato con DGRV n. 573/2011, modificata con DGRV n. 1020/2011".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento modifica la DGRV n. 955/2013, con attribuzione al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità CRAS del compito di espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione delle polizze e del servizio di liquidazione dei sinistri (c.d. loss adjuster) a favore delle aziende sanitarie della Regione del Veneto.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Con la deliberazione n. 1906 del 18.9.2012 la Giunta del Veneto, con decorrenza dal 1.1.2013 e scadenza al 31.12.2013, ha disposto l'avvio della sperimentazione regionale del modello di gestione diretta dei sinistri di responsabilità civile verso terzi in ambito sanitario e ospedaliero, secondo le linee guida approvate con DGRV n. 573/2011, come modificate dalla DGRV n. 1020/2011, nelle Aziende ed Enti sanitari (IOV) della Provincia di Padova e nell'Azienda Ospedaliera di Padova, iniziativa successivamente estesa anche alle Aziende Sanitarie n. 18 e n. 19 della Provincia di Rovigo.

Sempre nell'obiettivo di garantire la puntuale applicazione, dalla fase di sperimentazione, delle "*Linee guida*" approvate con DGRV n. 573/2011, come modificate dalla DGRV n. 1020/2011, con decreto del Segretario per la Sanità n. 235 in data 13.11.2012, è stato altresì approvato specifico schema tipo di Protocollo d'Intesa tra l'Azienda Ospedaliera di Padova e le Aziende ed Enti periferici coinvolti nella fase di avvio sperimentale del nuovo modello gestionale. I singoli protocolli di intesa sono stati poi effettivamente assunti, alla data del 27.12.2012, dalle Amministrazioni succitate, come comunicato dall'Azienda Ospedaliera di Padova alla Segreteria regionale per la Sanità con nota del 16.5.2013 n. 25828, agli atti del procedimento.

Con la precitata deliberazione n. 573 del 10.5.2011, di attuazione di quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n. 15/2009, la Giunta Regionale ha, tra l'altro, stabilito di:

- introdurre il nuovo modello operativo di gestione del trattamento degli eventi di danno e della relativa copertura assicurativa per le Aziende ed Enti Sanitari della Regione Veneto, mediante approvazione di apposite "*Linee guida per la gestione stragiudiziale dei sinistri di RCT delle Aziende ULSS della Regione del Veneto"*;
- dare mandato al Segretario regionale per la Sanità di assumere tutte le azioni necessarie e conseguenti all'approvazione delle linee guida, ivi incluse quelle relative alla procedura di gara per l'affidamento unitario del rischio correlato ai sinistri sopra la predeterminata soglia di Euro. 500.000,00, nonché delle eventuali coperture accessorie inerenti alla "*Responsabilità Civile Operatori*" e "*Libera Professione intra-moenia".*

La citata deliberazione n. 1906 del 18.9.2012 è intervenuta successivamente all'iniziativa regionale che ha sortito esito negativo (annullamento dell'aggiudicazione definitiva alla compagnia rumena *City Insurance S.A.* e revoca della gara di appalto, *giusta* DGRV n. 1512 del 31.7.2012), relativa alla procedura ristretta accelerata centralizzata a livello regionale per l'affidamento dei servizi assicurativi di responsabilità civile verso terzi, di responsabilità civile operatori, di responsabilità libera professione *intra-moenia* e di responsabilità personale per colpa grave in fabbisogno alle Aziende ed Enti del SSR della Regione Veneto, indetta in lotto unico indivisibile per l'importo complessivo a base d'asta di Euro 76.063.123,00, comprensivo delle diverse opzioni temporali e delle imposte, *ex* DGRV n. 1290/2011.

Con il citato provvedimento n. 1906/2012, la Giunta, nel ridare impulso per il 2013- del Modello di gestione diretta dei sinistri di "RCT" in ambito sanitario ed ospedaliero, ha incaricato le Aziende coinvolte, di valutare la percorribilità della rinegoziazione a termini di legge dei contratti assicurativi in essere in modo da renderli compatibili con le specifiche tecniche del Modello gestionale di cui alle ridette Linee Guida, trattenendo in copertura i soli sinistri eccedenti l'importo di franchigia di 500.000 euro, ovvero -se del caso- valutare se recedere dai contratti assicurativi in essere e provvedere mediante nuova procedura di appalto -nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge- all'assunzione di nuove polizze assicurative, sempre limitatamente al rischio eccedente la soglia dei 500 mila euro per sinistro.

Con DGRV n.955 del 18.05.2013 è stato disposto, tra l'altro, di :

1) incaricare il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità di selezionare, a mezzo di specifica gara d'appalto, la Società di Brokeraggio che dovrà coadiuvare l'Azienda Ospedaliera di Padova nella predisposizione del capitolato di gara e dei

restanti documenti componenti il procedimento per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa della "RCT" sopra il ridetto importo di franchigia, e delle restanti coperture accessorie, nei termini indicati in premessa, ad integrazione del Piano relativo alle procedure di gara centralizzate a livello regionale per il biennio 2012/2013, approvato con DGRV n. 1272 in data 3 luglio 2012;

2) di conferire - per quanto esposto in premessa, nell'ambito del "*Modello di gestione diretta dei sinistri di responsabilità civile verso terzi in ambito sanitario ed ospedaliera approvato con DGRV n. 573/2011, modificata con DGRV n. 1020/2011*"- mandato all'Azienda Ospedaliera di Padova di attendere alle procedure amministrative per l'affidamento del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed Enti del SSR, suddiviso per lotti, come indicato nelle premesse, relativamente alle richieste di danno eccedenti l'importo di Euro 500.000,00 per sinistro, oltre alle coperture accessorie per "responsabilità civile operatori", per "libera professione intramoenia" e a libera adesione individuale e in forma di convenzione senza franchigia, per responsabilità personale per "colpa grave" del personale del comparto sanità e della relativa dirigenza, nonché mandato per procedere, a mezzo gara, alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio di liquidazione del danno (cd. *loss adjuster*), come in narrativa meglio descritto;

3) di invitare le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e gli Enti del SSR di cui sopra a produrre all'Azienda ospedaliera di Padova, in tempi celeri, quanto di necessità per l'espletamento della gara, ivi incluso, apposito mandato, comprensivo dei necessari dati riferiti alla sinistrosità affinché l'Azienda ospedaliera patavina provveda, per loro conto, all'espletamento delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di cui al punto che precede.

In ottemperanza a quanto disposto al primo punto del deliberato di cui alla DGRV n. 955/2013, il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità con Decreto n. 54 del 28.10.2013 ha avviato apposita procedura aperta per la fornitura triennale del servizio di brokeraggio a supporto dell'Azienda Ospedaliera di Padova per il reperimento delle coperture Rct/Rco a favore delle Aziende Sanitarie e dell'IRCCS IOV della Regione Veneto.

In data 10.1.2014 si è tenuta la seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria e sono attualmente in corso le fasi procedimentali necessarie per pervenire all'operatività del servizio.

Alla luce del processo di riorganizzazione in corso presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, che coinvolge anche il Dipartimento Interaziendale Acquisizione Beni e servizi dell'Azienda Ospedaliera di Padova,in ragione dell'urgenza di procedere al fine di assicurare l'applicazione del modello a tutte le aziende sanitarie, visto che attualmente solamente alcune gestiscono i sinistri in regime di autoassicurazione parziale o totale, appare opportuno affidare al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità i compiti già attribuiti alla stessa Azienda Ospedaliera dalla D.G.R. 955/2013 in tema di svolgimento di procedure di acquisizione di servizi assicurativi e del servizio di loss adjuster.

Ne consegue che la Società che risulterà aggiudicataria del servizio di brokeraggio a seguito dell'espletamento della gara indetta dal Coordinamento Acquisti per la Sanità dovrà supportare il Coordinamento stesso nell'espletamento delle procedure di gara previste in tema di acquisizione di polizze dallaDGRV n.955/2013. A tal fine si dà mandato al Direttore dell'Area Sanità e Sociale di sottoscrivere il contratto con la società aggiudicataria del servizio di brokeraggio.

Conseguentemente le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e gli Enti del SSR saranno invitati a produrre al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità quanto di necessità per l'espletamento della gara, ivi incluso, apposito mandato, comprensivo dei necessari dati riferiti alla sinistrosità affinché il medesimo Coordinamento provveda, per loro conto, all'espletamento delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di cui al punto che precede.

In aggiunta a quanto sopra si ritiene inoltre opportuno dare incarico al Direttore della Area Sanità affinché possa disporre, con proprio atto, opportuni adeguamenti e/o modifiche a quanto previsto circa modalità di acquisizione delle coperture e delle altre attività nel provvedimento giuntale 955/2013 in particolare anche in esito all'analisi della situazione delle attuali coperture e dei sinistri che svolgerà il broker aggiudicatario della gara regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 10.1.1997, n. 1;

VISTA la L.R. 10.6.1991, n. 12;

VISTA la DGRV n. 573/2011, come modificata dalla DGRV n. 1020/2011;

VISTA la DGRV n. 1290 del 3.8.2011;

VISTA la DGRV n. 1272 del 3.7.2012;

VISTA la DGRV n. 1512 del 31.7.2012;

VISTA la DGRV n.1906 del 18.9.2012;

VISTA la DGRV n.955 del 18.6.2013;

VISTO l'art. 2, comma2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di affidare al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità i compiti già attribuiti all'Azienda Ospedaliera di Padova dalla DGRV n. 955/2013 in tema di svolgimento di procedure di acquisizione di servizi assicurativi e del servizio di liquidazione del danno (c.d. loss adjuster), sollevando conseguentemente l'Azienda Ospedaliera da tale incarico, fermo per il resto quanto previsto dalla deliberazione citata;

2. di stabilire, ad ogni conseguente effetto, che la Società che risulterà aggiudicataria del servizio di brokeraggio, a seguito dell'espletamento della gara indetta dal Coordinamento Acquisti per la Sanità, dovrà supportare il Coordinamento stesso nell'espletamento delle procedure di gara previste in tema di acquisizione di polizze dalla DGRV n. 955/2013;

3. di conferire incarico al Direttore dell'Area Sanità e Sociale di sottoscrivere il contratto con la società aggiudicataria del servizio di brokeraggio di cui al punto precedente;

4. di invitare le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e gli Enti del SSR di cui sopra a produrre al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità ed al Broker aggiudicatario della gara regionale quanto di necessità per l'espletamento della gara, ivi incluso, apposito mandato, comprensivo dei necessari dati riferiti alla sinistrosità affinché il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità provveda, per loro conto, all'espletamento delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di cui al punto che precede;

5. di dare incarico al Direttore della Area Sanità e Sociale affinché possa disporre, con proprio atto, le modifiche necessarie ed opportune relativamente alle modalità operative di acquisizione delle coperture e delle altre attività previste nella DGRV. n. 955/2013, in esito all'analisi della situazione delle coperture e dei sinistri che svolgerà il broker aggiudicatario della gara regionale;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio della Regione Veneto;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 268834)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 144 del 20 febbraio 2014

Sperimentazione per la semplificazione ed unificazione del procedimento di accertamento dell'invalidità civile: approvazione del Protocollo d'intenti tra Regione del Veneto ed Inps per l'affidamento in via sperimentale ad Inps delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia dell'invalidità civile e della bozza di Protocollo Operativo Sperimentale riguardante le Aziende Ulss nn. 10, 12, 14, 20, 21, 22 del Veneto.

[Sanità e igiene pubblica]

Nota per la trasparenza:
Si procede all'approvazione del protocollo d'intenti l'Inps e della bozza di protocollo operativo sperimentale per l'affidamento in via sperimentale ad Inps delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia dell'invalidità civile. La presente delibera non comporta spesa per il bilancio regionale.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge 102/2009 è stato riformulato il procedimento di accertamento dei requisiti sanitari dell'invalidità civile, introducendo il ruolo di soggetti istituzionali diversi. E' stata attribuita all'Inps la competenza alla ricezione delle domande di accertamento dei requisiti sanitari dell'invalidità civile da parte dei cittadini, mentre la competenza all'accertamento sanitario è rimasta in capo alle Commissioni Invalidi delle Aziende Ulss. Peraltro anche la composizione delle commissioni è stata modificata con l'introduzione della presenza di un medico Inps. L'articolo 20 del D.L. 1/7/2009 n.78 convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102, infatti, ha stabilito che "*A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo(..)".*

Sono state poi modificate le modalità di presentazione delle istanze, mediante l'obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica.

L'introduzione della competenza di diversi soggetti istituzionali all'interno del procedimento di accertamento dell'invalidità civile ha fatto venir meno l'unitarietà del procedimento stesso con l'articolazione di più sottofasi endoprocedimentali.

A ciò si aggiunga che a seguito delle modalità di realizzazione delle verifiche straordinarie che l'Inps ha scelto di effettuare nei confronti degli invalidi, titolari di benefici economici, già soggetti a revisione ordinaria da parte della Commissione Invalidi delle Aziende Ulss, si è determinato il doppio accertamento che causa numerosi disagi agli utenti ed un carico di lavoro raddoppiato, gravante sul sistema pubblico nel suo complesso.

I tempi di attesa dalla presentazione della visita all'effettuazione della visita, nel corso delle varie fasi, si sono dilatati e ciò anche anche all'esito delle indicazioni della D.G.R. n. 2621 del 18/12/2012 con la quale sono state date disposizioni per la revisione della spesa pubblica all'Allegato A - Disposizioni in materia di personale del SSR, lettera J), che ha previsto l'effettuazione delle commissioni solo in orario di servizio sia per le Commissioni concorsuali che per le Commissioni invalidi civili.

L'articolo 6, comma 1, della legge 80/2006 aveva previsto - a normativa invariata- che "*Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale*".

Poi è intervenuta la disposizione ancor più incisiva dell'art. 18, comma 22, della Legge 111/2011 "*Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità le regioni anche in deroga alla normativa vigente possono affidare all'Inps, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisisti sanitari*", alla luce della quale la Presidenza Inps aveva proposto alla Regione Veneto la stipula di una convenzione per il trasferimento delle funzioni citate.

La Regione Veneto, ritenendo utile alla semplificazione ed all'unificazione del procedimento dell'invalidità civile il trasferimento dell'accertamento sanitario dell'invalidità civile all'Inps, aveva chiesto e proposto l'avvio di un percorso in tal senso che prevedesse una convenzione quadro regionale che poi si declinasse con specifiche convenzioni per le Aziende Ulss,

anche unificate all'ambito provinciale.

Restano, del resto, sempre attuali e oggi ancor più pressanti le esigenze di semplificazione, unificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento dell'invalidità civile per fornire un servizio migliore che dia risposte in tempi più brevi all'utenza ed occorre, quindi, proporre l'attuazione di un percorso regionale di sperimentazione in collaborazione con l'Inps per unificare i procedimenti dell'invalidità civile, in vista del passaggio integrale delle funzioni dell'accertamento sanitario dell'invalidità civile a quest'ultimo.

A tal fine si è delineato un processo graduale complessivo.

Da un lato, infatti, si prevede il trasferimento all'Inps delle funzioni di accertamento sanitario relativamente alle revisioni dell'invalidità civile mediante un apposito Protocollo d'intenti tra la Regione del Veneto e la Direzione Regionale Inps del Veneto, da attuarsi mediante Protocolli Operativi Sperimentali sottoscritti dalle singole Aziende Ulss con le Direzioni Provinciali Inps, risolvendo in questo modo il disagio delle doppie visite ai medesimi soggetti, senza previsione di costi aggiuntivi a carico del SSR.

Dall'altro, con il presente atto si predispone il percorso di trasferimento delle funzioni di accertamento sanitario dell'invalidità civile, dell' handicap e dell'inserimento lavorativo disabili tout court, mediante la sottoscrizione di un Protocollo di intenti tra la Regione del Veneto e la Direzione Regionale Inps, di cui all'**Allegato "A"** che costituisce parte integrante della presente deliberazione, che si declinerà mediante la stipulazione di Protocolli Operativi Sperimentali con Inps, da attuarsi in relazione agli specifici contesti territoriali su base locale e da sottoscriversi da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti (Regione del Veneto, Aziende Ulss, Inps).

In questa prima fase, relativamente al trasferimento integrale delle funzioni di accertamento sanitario dell'invalidità civile, dell'handicap e dell'inserimento lavorativo disabili, la sperimentazione, i cui risultati andranno periodicamente monitorati e che si propone anche come modello di funzionamento da valutarsi all'esito della sperimentazione della durata di un anno, per una sua eventuale estensione all'intera Regione Veneto, riguarderà le Aziende Ulss n. 10, 12, 14, 20, 21, 22, per le quali si approva la bozza del Protocollo operativo sperimentale di cui rispettivamente all'**Allegato "B"** che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Tali Aziende sono state individuate in base alle caratteristiche e ad aree territoriali provinciali diverse per le quali l'Inps ha ritenuto di potersi assumere il carico di lavoro che l'esercizio delle funzioni in via sperimentale comporterà, senza che ciò determini costi aggiuntivi a carico del SSR.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 295/1990;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n.104;

VISTA la Legge 68/99;

VISTO l'articolo 6, comma 1, della legge 80/2006;

VISTO l'articolo 20 del D.L. 1/7/2009 n.78 conv. in L. 3 agosto 2009 n.102;

VISTO l'articolo 18, comma 22, della Legge 111/2011;

VISTO il D.M.5 agosto 1991 n. 387;

VISTA la L.R. n. 1 del 10/01/1997;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. f) della L.R. n. 54/2012;

VISTA la D.G.R. n. 3104 del 23 ottobre 2003 ;

VISTA la D.G.R. n. 3701 del 28 novembre 2006;

VISTA la DGR n.2621 del 18.12.2012 ;

VISTA la D.G.R. n.2147 del 25.11.2013;

delibera

1. di procedere alla semplificazione ed unificazione del procedimento di accertamento dell'invalidità civile mediante l'approvazione e la stipula di un Protocollo d'intenti tra la Regione del Veneto e la Direzione Regionale Inps del Veneto che prevede il trasferimento all'Inps delle funzioni di accertamento sanitario dell'invalidità civile, di cui all'**Allegato "A"** che costituisce parte integrante del presente atto ;

2. di procedere all'approvazione della bozza del Protocollo Operativo Sperimentale di cui all'**Allegato "B"**, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, autorizzandone l'applicazione alle Aziende Ulss del Veneto nn. 10, 12, 14 , 20, 21, 22;

3. di incaricare il Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica all'esecuzione del presente atto ed alla sottoscrizione del Protocollo d'intenti di cui al punto 1 da stipularsi con la Direzione Regionale Inps del Veneto, nonché alla sottoscrizione degli specifici Protocolli Operativi Sperimentali con Inps conformi alla bozza di cui al punto 2, relativamente alle aziende Ulss del Veneto nn. 10,12, 14,2 0,21,22;

4. di stabilire che la valutazione dell'efficacia del protocollo d'intenti e dei protocolli operativi sperimentali con l'Inps verrà effettuata con cadenza periodica nel corso ed al termine dell'attuazione degli stessi, mediante modalità concordate di monitoraggio congiunto da parte degli enti sottoscrittori coinvolti;

5. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 144 del 20 febbraio 2014 pag. 1/5

PROTOCOLLO D'INTENTI

TRA REGIONE VENETO E INPS PER L'AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE AD INPS DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SANITARI IN MATERIA D'INVALIDITA' CIVILE (art. 18, comma 22, D.L. 6.7.2011 n.98 convertito nella L. 15.07.2011 n.111).

L'anno 2014, il giorno …… del mese di …….. presso ……., con il presente Protocollo d'Intesa

tra

la Regione Veneto, con sede in Venezia, partita IVA ……., rappresentata per il presente atto da…… e domiciliato per la carica presso ……..;

e

l'INPS Direzione Regionale Veneto con sede in Venezia, partita IVA ……., rappresentata per il presente atto dal Direttore Regionale pro-tempore…….. ……e domiciliato per la carica presso……..

visti

- la Legge 15 ottobre 1990 n.295, recante "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291", e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti
- le circolari della Giunta Regionale del Veneto, n.34 del 19 novembre 1990 e n. 1 del 14 gennaio 1991, "Direttive alle ULSS del Veneto in ordine all'applicazione della Legge 295/90 ed al funzionamento delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'Invalidità Civile";
- il D.M. 5 agosto 1991 n.387, recante "Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile";
- il D. L. vo 30 dicembre 1992 n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- il D.P.R. 21 settembre 1994 n.698, recante "Norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici";
- il D. L.vo 31 marzo 1998 n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2011 n. 3, recante "Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione";
- l'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che - ai fini degli accertamenti

sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità – prevede, a decorrere dal gennaio 2010, l'integrazione delle Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali con un medico dell'INPS quale componente effettivo ed attribuisce altresì all'INPS la competenza ad effettuare l'accertamento definitivo e l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;

- l'articolo 20, comma 3, del sopra citato decreto legge n. 78/2009, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, il quale provvede poi a trasmetterle alle Aziende Sanitarie Locali;
- il successivo comma 4 del medesimo articolo 20, il quale, al fine di migliorare, semplificare ed uniformare su tutto il territorio nazionale il procedimento di concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità - nel quadro di un trattamento economico assistenziale uniforme, previsto dalla legge dello Stato in tutto il territorio nazionale - rimanda ad un Accordo Quadro tra il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei citati procedimenti;
- l'Accordo Quadro tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano stipulato in data 29 aprile 2010;
- Convenzione tra la Regione Veneto e INPS per l'esercizio della potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile stipulato in data 7 settembre 2010;
- l'art.18, comma 22, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale - ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità - dispone che **le Regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'INPS, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari;**
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2147 del 25.11.2013,recante "Commissioni Invalidi Civili, Handicap ed inserimento lavorativo disabili presso le Aziende Ulss: aggiornamento delle indicazioni sulla loro composizione e funzionamento";

considerato

- che l'evoluzione della normativa summenzionata rafforza il ruolo di INPS nei procedimenti per l'ottenimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con l'intento di rendere omogeneo sull'intero territorio nazionale il relativo procedimento, evitandone la frammentazione tra più amministrazioni;

- che INPS gestisce ad oggi l'intero procedimento per l'ottenimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, ad eccezione dell'accertamento sanitario di I istanza e delle correlate revisioni sanitarie;
- che l'inserimento del medico INPS nelle Commissioni Mediche delle Aziende Sanitarie Locali ha di fatto contribuito a una maggiore omogeneizzazione dei giudizi espressi dalle Commissioni stesse così come ha contribuito ad accorciare i tempi del giudizio sanitario definitivo ma non si è rivelato in concreto intervento sufficiente a conferire alla fase sanitaria del procedimento quelle caratteristiche di efficienza ed efficacia che debbono caratterizzare tutti i servizi al cittadino, a maggior ragione quelli resi al cittadino in stato di disabilità;
- che attualmente risultano crescenti i tempi tra la presentazione da parte del cittadino della richiesta di accertamento dello stato di invalidità e l'accertamento medico sanitario di I istanza, con ripercussioni negative sui tempi complessivi di concessione, e che tale fenomeno deve essere contrastato attraverso forme di snellimento del flusso e l'intensificazione di forme di cooperazione sinergica tra gli enti preposti;
- che da tempo la Regione Veneto e la Direzione Regionale INPS Veneto hanno instaurato un proficuo dialogo volto al perseguimento delle migliori pratiche per la gestione dei procedimenti per l'ottenimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;
- che la Direzione Generale INPS – in virtù di quanto previsto dal citato art. 18, comma 22, della L. n. 111/2011 - ha sentito l'esigenza di sperimentare in alcune realtà territoriali tra loro differenziate la gestione diretta dell'accertamento sanitario connesso ai procedimenti per l'ottenimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con conseguente assunzione in toto di tali procedimenti;
- che tale sperimentazione si è già avviata in alcune Province della Regione Campania ed in una Provincia della Regione Sicilia a seguito di apposite intese con tali Regioni e che si è ritenuto utili ed opportuno avviare analoga sperimentazione in una Regione del Nord;
- che nella Regione Veneto vi sono le condizioni per poter procedere a tale sperimentazione in talune AULSS, in considerazione dei proficui rapporti tra Regione, AULSS e Direzione Regionale INPS e posto che nel corso del 2013, per vincoli esogeni, i tempi di attesa tra richiesta del cittadino e visita di I istanza per l'accertamento dei requisiti sanitari richiesti per l'ottenimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità si sono notevolmente dilatati ed hanno superato in molte realtà i tempi del procedimento così come previsti dalla vigente normativa;
- che la sperimentazione, così come delineata dalla Direzione Generale INPS non comporterà alcun onere per la Regione né per le AULSS coinvolte, posto che INPS provvederà alle funzioni oggetto di affidamento con proprie risorse umane e strumentali;
- che la sperimentazione servirà alla Direzione Generale INPS per poter valutare, tra l'altro, anche il costo aggiuntivo che l'Istituto eventualmente dovrà sostenere per lo

svolgimento a regime di questo tipo di attività e l'eventuale contribuzione da richiedere alle AULSS che intenderanno accedere al medesimo tipo di sinergia, a quel punto offerta su tutto il territorio nazionale, ma sempre a valere per il futuro;

– per tutto quanto sopra

si CONVIENE di

procedere nel territorio della Regione Veneto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 18, comma 22, della citata L. n. 111/2011, all'affidamento ad INPS in via sperimentale e per un tempo determinato delle funzioni di accertamento nonché di rivedibilità dei requisiti sanitari d'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità già di competenza di AULSS che saranno successivamente e concordemente individuate e con le quali verranno stipulati appositi protocolli operativi sperimentali sottoscritti da tutti i soggetti istituzionali coinvolti (Regione Veneto, AULSS e INPS).

Dalla data di subentro nelle funzioni da parte dell'INPS, le Commissioni Mediche delle AULSS coinvolte nella sperimentazione di cui sopra provvederanno esclusivamente alla effettuazione delle visite mediche relative alle domande giacenti all'ultima data anteriore a quella di subentro, attraverso il sistema telematico in uso.

Dalla data di subentro, per le domande presentate successivamente, le Commissioni Mediche competenti saranno composte da medici INPS e l'accertamento dei requisiti sanitari sarà svolto con procedura interamente telematizzata predisposta dall'INPS e presso strutture INPS.

L'INPS si impegna in ogni caso a rispettare il termine di 15 giorni fissato dalla Legge 9/3/2006 n. 80 per l'accertamento delle patologie oncologiche nei confronti dei soggetti richiedenti.

La gestione e gli oneri di eventuali controversie relative alle attività svolte dalle AULSS coinvolte nella sperimentazione per la definizione delle domande di accertamento e di rivedibilità dei requisiti sanitari precedentemente alla data di subentro, restano a carico delle Aziende medesime.

L'INPS eserciterà le funzioni di accertamento e di rivedibilità dei requisiti sanitari d'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità con proprie risorse umane e strumentali a decorrere dalla data di subentro, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza delle relative attività.

L'INPS garantirà alle suddette Aziende ULSS la conoscenza degli esiti di tutti i procedimenti di accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, mediante trasmissione telematica di tutti i verbali per consentire gli adempimenti connessi che restano di competenza delle Aziende ULSS.

Le funzioni di presidente e/o di medico componente delle Commissioni Mediche verranno esercitate dai medici dipendenti o convenzionati INPS, in orario di servizio. Il ruolo di operatore sociale sarà svolto da personale accreditato dall'INPS. I compiti di segretario della commissione saranno svolti da personale INPS in orario di servizio.

L'INPS assumerà tutte le iniziative necessarie a garantire che le attività siano effettuate nel rigoroso rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.L.vo n.196 del 30.06.2003.
L'INPS avvierà altresì forme di monitoraggio telematizzato delle attività previste dal presente protocollo in relazione alla tempistica del servizio erogato.
La Regione Veneto e la Direzione Regionale INPS Veneto si riservano di concordare ulteriori forme specifiche di collaborazione volte all'ottimizzazione dei reciproci adempimenti.

REGIONE VENETO	INPS – DIREZIONE REGIONALE VENETO
……..	……..

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 144 del 20 febbraio 2014 pag. 1/4

PROTOCOLLO OPERATIVO SPERIMENTALE

TRA LA REGIONE DEL VENETO,L'AZIENDA U.L.S.S. n. ……DI …….. ELA DIREZIONE REGIONALE VENETO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SANITARI IN MATERIA D'INVALIDITA' CIVILE
(art.18 comma 22 D.L. 6 luglio 2011 n.98 conv. con modif. dalla legge 15 luglio 2011 n.111)

VISTI

- La Legge del 15 ottobre 1990 n.295, Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti
- Le circolari della Giunta Regionale del Veneto, n.34 del 19 novembre 1990 e n. 1 del 14 gennaio 1991, "Direttive alle ULSS del Veneto in ordine all'applicazione della Legge 295/90 ed al funzionamento delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'Invalidità Civile";
- Il D.M. 5 agosto 1991 n.387,Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile;
- Il D.P.R. 21 settembre 1994 n.698, recante Norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici;
- L'Art.20 DL 1/7/2009 n.78 conv. in L. 3 agosto 2009/102;
- **L'art.18 comma 22 d.l. 6 luglio 2011 n.98 conv. dalla legge 15 luglio 2011 n.111**.
- **La deliberazione della Giunta Regionale n. 2147 del 25/11/2013**, recante: "Commissioni invalidi civili, handicap ed inserimento lavorativo disabili: aggiornamento delle indicazioni sulla loro composizione e funzionamento".
- **Il Protocollo d'intenti tra l'INPS e la Regione Veneto** per l'affidamento in via sperimentale ad INPS delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia d'invalidità civile (art. 18, comma 22, D.L. 6.7.2011 n.98 convertito nella L. 15.07.2011 n.111).
- **La deliberazione della Giunta Regionale n …….. del …….**

CONSIDERATA

l'esigenza di sperimentare una nuova modalità di gestione dell'iter sanitario e concessorio in tema d'invalidità civile che porti ad una riduzione dei tempi tra data di presentazione della domanda e concessione del beneficio economico

L'AZIENDA U.L.S.S. n. ……DELLA REGIONE VENETO

AFFIDA

ALLA SEDE REGIONALE I.N.P.S. DEL VENETO

la funzione di accertamento di propria competenza dei requisiti sanitari in materia d'invalidità civile

L'anno ….., il giorno…. del mese di……, in ……., con la presente scrittura

tra

La Regione del Veneto con sede in Venezia, p. IVA 02392630279, rappresentata per il presente atto da ……., e domiciliato per la carica presso …….,

L'Azienda U.L.S.S. n. …. della Regione del Veneto, in seguito chiamata più brevemente ASL …… o congiuntamente alla Direzione Regionale INPS del Veneto "le Parti", con sede in……, via ……., p.Iva ……., in persona del Direttore Generale dr. …….

e

L'INPS direzione regionale Veneto, con sede in Venezia, p. IVA 02121151001, rappresentata per il presente atto dal direttore regionale pro tempore dr. Antonio Pone, nato a Treviso l'11/09/1968 e domiciliato per la carica presso la sede regionale INPS di Venezia

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Finalità)

Con la presente convenzione, le parti disciplinano, in attuazione dell'articolo 18 comma22 della legge 111/2011,l'affidamento all'Inps dell'esercizio delle funzioni di accertamento della sussistenza e della permanenzadei requisiti sanitari per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e disabilità, già di competenza delle Commissioni mediche dell'Azienda ULSS n. …… della Regione Veneto.

Articolo 2
(Oggetto)

Dalla data di entrata in vigore della presente convenzione quadro, in via sperimentale, l'Azienda ULSS n. …….affida alla sede regionale Inps del Veneto, che accetta, l'esercizio di tutte le funzioni di accertamento della sussistenza e della permanenza dei requisiti sanitari per l'accertamento dell'invalidità civile,handicap e disabilità, già di competenza dell'Azienda ULSS n. ….. della Regione Veneto mediante commissioni mediche dedicate.

Tale convenzione sarà oggetto di specifiche determinazioni degli organi centrali dell'INPS.

Dalla data di subentro nelle funzioni da parte dell'Inps, le Commissioni mediche d'invalidità civile dell'Azienda ULSS …… della regione Veneto provvederanno esclusivamente alla effettuazione delle visite mediche relative alle domande arretrate di Invalidità Civile, handicap e disabilità giacenti fino alla data del……., attraverso il sistema telematico in uso (cooperazione applicativa).

Le Commissioni mediche competenti per le domande a partire dal ……., nel rispetto dei seguenti art.3 e art.5, saranno composte dai medici INPS dell'UOC/UOS medico legale di ……presso la sede di ……., per gli adempimenti e le attività relative alle funzioni di cui al comma 1 del presente articoloe per la durata di un anno.

L'accertamento dei requisiti sanitari in tema di invalidità civile, handicap e disabilità, sarà svolto, con procedura interamente telematizzata predisposta dall'INPS, dai medici sopra indicati presso le strutture INPS, fermo restando il termine di 15 giorni fissato dall'art. 6 comma 3bis della legge 9 marzo 1980 n. 80 per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap nei confronti di cittadini con patologie oncologiche.

Articolo 3

(*Esercizio delle funzioni*)

L'Inps eserciterà le funzioni di cui all'articolo 2 con proprie risorse umane e strumentali a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza delle relative attività.

Per l'esercizio delle funzioni dei cui al comma 1 del presente articolo, l'Azienda ULSS n. ….. non corrisponde all'Inps alcun corrispettivo né rimborso spese od oneri, comunque denominati. Nessun costo è altresì previsto a carico dell'Inps, né alcun rimborso spese od oneri.

L'Inps garantirà all'Azienda Ulss n. …… la conoscenza degli esiti di tutti i procedimenti di accertamento dell'invalidità civile, handicap, cecità, sordità e collocamento mirato dei disabili, mediante trasmissione telematica di tutti verbali, per consentire gli adempimenti connessi che restano di competenza dell' Azienda ULSS (protesi, ausilii ecc.).

Articolo 4

Obblighi ex D.Lgs n.196/2003

L'Inps e l'Azienda ULSS n. ….. assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che le attività siano effettuate nel rigoroso rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n.196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolare per quanto concerne l'adozione ed il rispetto delle misure di sicurezza , gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi nonché dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 5

(Composizione delle Commissioni mediche di prima istanza)

Il ruolo di medico con funzioni di Presidente e/o di Medico Componente dovrà essere svolto, in orario di servizio, dai medici dipendenti o convenzionati INPS di cui all'articolo 2.

Il ruolo di Operatore Sociale sarà svolto da personale convenzionato con INPS.

I compiti di Segretario della Commissione saranno volti, in orario di servizio,da personale dipendente INPS.

Articolo 6

(Referenti responsabili della convenzione)

Le parti nominano rispettivamente quali referenti responsabili della gestione della presente Convenzione, prevedendo una reciproca condivisione delle note operative:

- Il dott. ……., Direttore della sede di ……., in rappresentanza della direzione regionale INPS Veneto;

- Il dott. ……., Responsabile del Servizio di Medicina Legale, in rappresentanza dell'Azienda ULSS n. …….

Articolo 7
(Controversie)

Per le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione o dall'interpretazione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro del capoluogo della Regione.

Articolo 8
(Spese)

La presente convenzione sarà registrata, solo in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta del registro, approvato con Decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986 n.131.

Articolo 9
(Durata, modifica)

La presente convenzione sperimentale ha validità di un anno. Ciascuna parte si impegnaa portare preventivamente a conoscenza dell'altra le variazioni che attengono ai contenuti della presente Convenzione.

Articolo 10
(Disposizioni finali)

La direzione regionale Inps e l'Azienda ULSS n. ….. avvieranno forme di monitoraggio telematizzato delle attività previste dalla presente convenzione, specie in relazione alla qualità dei tempi del servizio erogato.
L'Azienda ULSS n. ….. e la direzione regionale INPS si riservano di concordare ulteriori specifiche forme di collaborazione volte all'ottimizzazione dei reciproci adempimenti.
Quanto non specificatamente previsto dal presente protocollo di intesa sarà definito congiuntamente tra le parti.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

Venezia,

La Regione del VENETO	L'Azienda ULSS …… del Veneto	L'INPS Direzione Regionale del Veneto
…….	…….	…….

(Codice interno: 268833)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 145 del 20 febbraio 2014

Sperimentazione per la semplificazione ed unificazione del procedimento di accertamento dell'invalidità civile: approvazione del Protocollo d'intenti tra Regione del Veneto ed Inps per la disciplina delle visite di revisione nell'ambito dell'invalidità civile.

[Sanità e igiene pubblica]

Nota per la trasparenza:
Si procede all'approvazione del protocollo d'intenti con l'Inps per la disciplina delle revisioni dell'invalidità civile nella Regione del Veneto. La presente delibera non comporta spesa per il bilancio regionale.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge 102/2009 è stato riformulato il procedimento di accertamento dei requisiti sanitari dell'invalidità civile, introducendo il ruolo di soggetti istituzionali diversi. E' stata attribuita all'Inps la competenza alla ricezione delle domande di accertamento dei requisiti sanitari dell'invalidità civile da parte dei cittadini, mentre la competenza all'accertamento sanitario è rimasta in capo alle Commissioni Invalidi delle Aziende Ulss. Peraltro anche la composizione delle commissioni è stata modificata con l'introduzione della presenza di un medico Inps. L'articolo 20 del D.L. 1/7/2009 n.78 convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102, infatti, ha stabilito che "*A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo(..)".*

Sono state poi modificate le modalità di presentazione delle istanze, mediante l'obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica.

L'introduzione della competenza di diversi soggetti istituzionali all'interno del procedimento di accertamento dell'invalidità civile ha fatto venir meno l'unitarietà del procedimento stesso con l'articolazione di più sottofasi endoprocedimentali.

A ciò si aggiunga che a seguito delle modalità di realizzazione delle verifiche straordinarie che l'Inps ha scelto di effettuare nei confronti degli invalidi, titolari di benefici economici, già soggetti a revisione ordinaria da parte della Commissione Invalidi delle Aziende Ulss, si è determinato il doppio accertamento che causa numerosi disagi agli utenti ed un carico di lavoro raddoppiato, gravante sul sistema pubblico nel suo complesso.

I tempi di attesa dalla presentazione della visita all'effettuazione della visita si sono - nel corso di questi numerosi passaggi - dilatati anche all'esito delle indicazioni della D.G.R. n. 2621 del 18/12/2012 con la quale sono state date disposizioni per la revisione della spesa pubblica all'Allegato A - Disposizioni in materia di personale del SSR, lettera J), che ha previsto l'effettuazione delle commissioni solo in orario di servizio sia per le Commissioni concorsuali che per le Commissioni invalidi civili.

Va poi ricordato che già l'articolo 6, comma 1, della legge 80/2006 aveva previsto - a normativa invariata- che "*Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale*".

Poi vi è stata la disposizione ancor più incisiva dell'art. 18, comma 22, della Legge 111/2011 "*Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità le regioni anche in deroga alla normativa vigente possono affidare all'Inps, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisisti sanitari*" alla luce della quale la Presidenza Inps aveva proposto alla Regione Veneto la stipula di una convenzione per il trasferimento delle funzioni citate.

La Regione Veneto, pertanto, ritenendo fondamentale la semplificazione ed l'unificazione del procedimento dell'invalidità civile ritenendo funzionale a ciò il trasferimento dell'accertamento sanitario dell'invalidità civile all'Inps, aveva chiesto e proposto l'avvio di un percorso in tal senso che prevedesse una convenzione quadro regionale che poi si declinasse con specifiche convenzioni per le Aziende Ulss, anche unificate all'ambito provinciale.

Divenendo oggi, peraltro, sempre più attuali le esigenze di semplificazione, unificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento dell'invalidità civile per fornire un servizio migliore che dia risposte in tempi più brevi all'utenza è necessario proporre un percorso regionale di sperimentazione, in collaborazione con l'Inps, per unificare i procedimenti dell'invalidità civile in vista del passaggio integrale delle funzioni dell'accertamento sanitario dell'invalidità civile a quest'ultimo.

A tal fine si è delineato un processo graduale complessivo.

Da un lato, infatti, con il presente provvedimento si prevede il trasferimento all'Inps delle funzioni di accertamento sanitario relativamente alle revisioni dell'invalidità civile, mediante un apposito Protocollo d'intenti tra la Regione del Veneto e la Direzione Regionale Inps del Veneto, di cui all'**Allegato "A"** che costituisce parte integrante del presente atto, da attuarsi mediante Protocolli Operativi Sperimentali sottoscritti dalle singole Aziende Ulss con le Direzioni Provinciali Inps, risolvendo in questo modo il disagio delle doppie visite ai medesimi soggetti, senza previsione di costi aggiuntivi a carico del SSR.

Dall'altro, si procederà, mediante ulteriori atti, con la sperimentazione del trasferimento all'Inps delle funzioni di accertamento sanitario dell'invalidità civile, dell' handicap e dell'inserimento lavorativo disabili tout court, mediante protocolli locali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 295/1990;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n.104;

VISTA la Legge 68/99;

VISTO l'articolo 6, comma 1, della legge 80/2006;

VISTO l'articolo 20 del D.L. 1/7/2009 n.78 conv. in L. 3 agosto 2009 n.102;

VISTO l'articolo 18, comma 22, della Legge 111/2011;

VISTO il D.M.5 agosto 1991 n. 387;

VISTA la L.R. n. 1 del 10/01/1997;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. f) della L.R. n. 54/2012;

VISTA la D.G.R. n. 3104 del 23 ottobre 2003 ;

VISTA la D.G.R. n. 3701 del 28 novembre 2006;

VISTA la DGR n.2621 del 18.12.2012 ;

VISTA la D.G.R. n.2147 del 25.11.2013;

delibera

1. di procedere alla semplificazione ed unificazione del procedimento di accertamento dell'invalidità civile mediante l'approvazione e la stipula di un Protocollo d'intenti tra la Regione del Veneto e la Direzione Regionale Inps del Veneto che prevede il trasferimento all'Inps delle funzioni di accertamento sanitario relativamente alle revisioni dell'invalidità civile, di cui all'**Allegato "A"** che costituisce parte integrante del presente atto, protocollo da attuarsi mediante protocolli operativi sperimentali sottoscritti dalle singole Aziende Ulss del Veneto con le Direzioni Provinciali Inps

2. di incaricare il Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica all'esecuzione del presente atto ed alla sottoscrizione del Protocollo d'intenti da stipularsi con la Direzione Regionale Inps del Veneto, di cui al punto 1;

3. di stabilire che la valutazione degli esiti del Protocollo d'intenti e dell'efficacia dei protocolli operativi sperimentali con l'Inps verrà effettuata con cadenza periodica nel corso ed al termine dell'attuazione degli stessi, mediante modalità concordate

di monitoraggio congiunto da parte degli enti sottoscrittori coinvolti;

4. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 145 del 20 febbraio 2014 pag. 1/3

PROTOCOLLO D'INTENTI

TRA REGIONE VENETO E INPS PER LA DISCIPLINA DELLE VISITE DI REVISIONE NELL'AMBITO DELL'INVALIDITA' CIVILE.

L'anno 2014, il giorno …… del mese di …….. presso ……., con il presente Protocollo d'Intesa

tra

la Regione Veneto, con sede in Venezia, partita IVA ……., rappresentata per il presente atto da…… e domiciliato per la carica presso ……..;

e

l'INPS Direzione Regionale Veneto con sede in Venezia, partita IVA ……., rappresentata per il presente atto dal Direttore Regionale pro-tempore, ……e domiciliato per la carica presso ……

visti

- l'art. 10 della L. n. 248/2005, attuato con D.P.C.M. 30.3.2007, che ha trasferito all'INPS le funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, in conseguenza del quale rientra nelle competenze dell'Istituto l'attività di verifica ordinaria e straordinaria della permanenza dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione di pensioni, assegni e indennità;
- l'art. 20 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009, n. 102, che attribuisce all'INPS nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con l'intento di ottenere tempi più rapidi e modalità più trasparenti per il riconoscimento dei relativi benefici;

considerato

- che l'INPS ha predisposto dall'anno 2011 un piano di verifiche straordinarie riguardante anche soggetti – titolari di provvidenze economiche correlate all'accertata invalidità - per i quali le Commissioni Sanitarie possono aver previsto, in sede di visita di prima istanza, una revisione sanitaria da effettuare presso l'AULSS, con conseguente possibile duplicazione delle visite cui viene ad essere sottoposto il cittadino;
- che in ogni caso INPS, pur sottoponendo a visita di revisione straordinaria soggetti titolari di provvidenza economica per i quali la AULSS aveva disposto una revisione sanitaria, non sottopone a visita di revisione lo stesso soggetto per la valutazione dell'handicap e della disabilità, con conseguente ulteriore possibile duplicazione di visite per il cittadino sia presso i Centri Medico Legali INPS sia presso le Aziende ULSS territoriali;

- che gli accertamenti per patologie oncologiche – in costante aumento negli ultimi anni - necessitano di revisioni in misura assai più frequente rispetto ad altre patologie e che in tali casi l'art. 6 della L. n.80/06 prevede un rito accelerato;
- che appare necessario un coordinamento tra le Aziende ULSS territoriali ed INPS atto a razionalizzare l'utilizzo delle risorse economiche e di personale dei due Enti, nell'ottica sia della normativa vigente per la semplificazione dei processi a vantaggio del cittadino che della razionalizzazione della spesa pubblica;
- che tale coordinamento viene, altresì, riconosciuto dalle Parti utile e necessario al fine di ridurre il disagio del cittadino che oggi viene sottoposto a plurime e reiterate visite medico legali presso le diverse strutture nonché per fornire una maggiore chiarezza, trasparenza e linearità degli atti derivanti dagli accertamenti stessi, nonché al fine di ridurre i tempi di attesa per le visite di prima istanza attualmente giacenti presso le Aziende ULSS territoriali;
- che sono stimati come positivi gli esiti della sperimentazione operata a livello locale attraverso l'accordo-pilota tra l'AULSS n.12 e la Direzione Provinciale INPS di Venezia con cui il Centro Medico Legale INPS di Venezia si è assunto l'effettuazione delle revisioni sanitarie disposte dalla AULSS n. 12 nonché l'effettuazione delle visite di revisione per la valutazione dell'handicap e della disabilità;
- che tale sperimentazione era finalizzata a valutarne l'efficacia rispetto alle finalità di cui sopra nonché la sostenibilità dei connessi carichi di lavoro per l'INPS;
- che si rileva l'opportunità di estendere tale soluzione sul territorio;
- per tutto quanto sopra

si CONVIENE di

estendere, nel territorio della Regione Veneto e tramite appositi Protocolli Operativi Sperimentali sottoscritti dalle AULSS e dalla Direzioni Provinciali INPS territorialmente competenti, il modello di gestione delle visite di revisione per invalidità civile – sia visite di revisione AULSS a scadenza che visite di revisione straordinarie previste dalla vigente normativa - già oggetto di sperimentazione ad opera della AULSS n. 12 e della Direzione Provinciale INPS di Venezia, secondo quanto di seguito specificato.

1) Per i cittadini soggetti a visita di revisione ULSS per la verifica della permanenza dei requisiti dell'invalidità civile, cecità e sordità, le Aziende ULSS territoriali soprassiedono al contiguo accertamento, acquisendo le risultanze del verbale di verifica INPS.
2) L'INPS si impegna, altresì, a comunicare alle Aziende ULSS i nominativi degli eventuali assenti a visita e a dare comunicazione degli stessi nominativi per la cancellazione della posizione, ai sensi delle normative vigenti, qualora l'assenza si reiteri al secondo invito.
3) Per i cittadini inseriti negli elenchi delle revisioni straordinarie per i quali sia prevista anche la revisione della prestazione ciechi civili, sordi, ex L. n.104/92 e L. n.68/99. le Aziende ULSS territoriali delegano INPS ad effettuare l'accertamento. A tal fine la Commissione Medica INPS sarà integrata da un Operatore Sociale individuato e fornito dalle Aziende ULSS.

4) Il personale amministrativo del Servizio di Medicina Legale delle Aziende ULSS territoriali creerà, all'interno della procedura informatica INPS denominata "InvCiv 2010", i numeri *domus* delle revisioni sanitarie di invalidità civile presenti nello scadenzario di ciascuna Azienda ULSS ed inoltrerà al Centro Medico Legale INPS competente l'elenco delle pratiche in scadenza in tempo utile, e comunque prima del mese di riferimento previsto per le revisioni.
5) Tutti gli interventi previsti dal presente Protocollo di Intenti e dai Protocolli Operativi Sperimentali saranno effettuati senza costi aggiuntivi per le Parti, consentendo di ridurre al minimo il disagio dei cittadini, di razionalizzare la spesa e l'utilizzo delle risorse umane. In ogni caso, tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alle attività considerate dal presente atto sono a carico della parte che le ha sostenute, salvo diversa previsione di legge.
6) I Protocolli Operativi Sperimentali che verranno siglati tra AULSS e Direzioni Provinciali INPS territorialmente competenti avranno validità di anni uno a decorrere dalla data di stipula e dovranno prevedere verifiche trimestrali congiunte.
7) Nel caso in cui, durante il periodo di validità del presente Protocollo di Intenti ovvero dei Protocolli Operativi Sperimentali, dovessero intervenire modificazioni, integrazioni, sostituzioni del quadro normativo di riferimento, ovvero nuove e diverse disposizioni emanate anche attraverso circolari dagli organismi superiori a ciò preposti, in contrasto con i contenuti dei predetti Protocolli, le Parti si impegnano ad adeguare immediatamente il contenuto dei medesimi al rinnovato quadro normativo.

Le parti convengono, infine, che con il presente Protocollo d'Intenti e con i conseguenti Protocolli Operativi Sperimentali si raggiungono i seguenti obiettivi:

- riduzione del numero delle sedute delle Commissioni Sanitarie, con conseguente immediata e significativa riduzione di spesa;
- razionalizzazione dell'attività, in modo che gli accertamenti di revisione vengano effettuati da un unico soggetto;
- prevenzione del possibile contenzioso derivante da eventuali diverse valutazioni nei casi di duplicazione dell'accertamento di invalidità civile (L. 295/90);
- attuazione di una sinergia operativa tra Pubbliche Amministrazioni nell'interesse esclusivo del cittadino.

REGIONE VENETO
……..

INPS – DIREZIONE REGIONALE VENETO
……

(Codice interno: 268891)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 146 del 20 febbraio 2014

Ditta Brunelli Placido Franco s.r.l.. Autorizzazione alla variante sostanziale al piano di coltivazione della cava di marmo denominata "SARTORI", sita in Comune di Roverè Veronese (VR) L.R. 44/82.

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Nota per la trasparenza:
Si tratta dell'approvazione di variante sostanziale in riduzione al piano di coltivazione della cava di marmo denominata "SARTORI", sita in Comune di Roverè Veronese (VR) e autorizzata con D.G.R. n. 2194 del 17.06.1997. Estremi dei principali atti istruttori: Deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione n. 2194 del 17.06.1997. Decreto del Dirigente Regionale di nuova intestazione n. 27 del 10.03.2010. Istanza della ditta in data 09.07.2010, acquisita al prot. n. 385562 del 14.07.2010. Nota della Direzione Geologia e Georisorse in data 19.01.2011 prot. n. 24800. Parere C.T.R.A.E. in data 25.06.2013. Nota di richiesta parere soprintendenza prot. n. 380945 del 12.09.2013.

L'assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 2194 del 17.06.1997 la ditta Brunelli Placido Franco è stata autorizzata a coltivare la cava di marmo denominata "SARTORI" e sita in Comune di Roverè Veronese (VR).

Con decreto n. 27 del 10.03.2010 l'autorizzazione alla coltivazione di cava è stata intestata alla ditta Brunelli Placido Franco s.r.l..

Preso atto che la ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. non disponeva dei titoli di disponibilità per una porzione dell'area di cava autorizzata con D.G.R. n. 2194 del 17.06.1997, porzione peraltro non interessata da alcun lavoro di coltivazione, al punto n. 5) del decreto n. 27/2010 è stato stabilito che, per procedere allo stralcio della parte di area della cava non in disponibilità, *"la ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. dovrà, entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna o notifica del presente atto provvedere alla trasmissione di idonea istanza di variante al piano di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava in oggetto anche ai sensi della D.G.R. n. 652/07 qualora se ne ravvisino gli estremi".*

Con nota in data 09.07.2010, pervenuta in Regione il 09.07.2010 prot. n. 385562 del 14.07.2010, la ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. ha trasmesso la documentazione di cui al punto n. 5) del decreto n. 27 del 10.03.2010.

Con nota in data 19.01.2011 prot. n. 24800 la Direzione Regionale Geologia e Georisorse ha comunicato alla ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. che le modificazioni e variazioni apportate al piano di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) della cava, come risultanti dalla documentazione trasmessa con nota del 09.07.2010, non rientravano nella fattispecie delle "varianti non sostanziali" ma costituivano una "variante sostanziale" alla coltivazione di cava e conseguentemente l'istanza doveva essere sottoposta a parere della C.T.R.A.E. nonché inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il parere di competenza, essendo l'area di cava soggetta a vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/04.

L'istanza con relativo progetto è stata quindi sottoposta alla C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 25.06.2013, atteso che l'area interessata dalla variante al piano di coltivazione ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che è soggetta sia a vincolo paesaggistico ambientale che a vincolo idrogeologico e che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto **(allegato A)**, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Con nota in data 12.09.2013 prot. n. 380945 è stata trasmessa alla Soprintendenza competente la relazione tecnico illustrativa ex D.lgs. 42/2004, unitamente alla documentazione a corredo dell'istanza , ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 146 del D.lgs.42/2004.

La Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 18.09.2013 e non ha espresso alcun parere entro i 45 giorni successivi. In ogni caso, sono trascorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti medesimi da parte del Soprintendente e, conseguentemente, è possibile provvedere ai sensi del comma 9 dell'art. 146 del D.lgs.42/2004;

Il progetto di coltivazione, come modificato dalla variante sostanziale, interessa una superficie di scavo di circa 7.600 mq, per un volume di marmo utile estraibile di circa 36.800 mc, ancora a giacimento.

Da ultimo si fa presente che la ditta con nota in data 29.06.2012, acquisita al prot. n. 328765 del 17.07.2012 e con successiva nota integrativa acquisita al prot. n. 119816 del 19.03.2013, ha prodotto il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione dal quale risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione.

Dal Piano emerge inoltre che i sottoprodotti risultanti dalla lavorazione saranno utilizzati interamente nelle opere di ricomposizione ambientale della cava unitamente al terreno superficiale accantonato. Tuttavia, la ditta ha indicato che, in caso di reale necessità, intende utilizzare per la ricomposizione, terre da scavo di provenienza esterna alla cava per incrementare spessore e qualità della copertura vegetale, in ragione di circa 2.017 mc.. Al riguardo, tenuto conto che la C.T.R.A.E. ha prescritto il divieto di apportare in cava terre di scavo provenienti dall'esterno per la ricomposizione, tale previsione va stralciata dal Piano di gestione

Si propone, pertanto, di autorizzare alla ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. la variante in riduzione al piano di coltivazione della cava di marmo denominata "SARTORI" in Comune di Roverè Veronese (VR).

L'Assessore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la D.G.R. n. 2194 del 17.06.1997 con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione a coltivare la cava di marmo denominata "SARTORI" e sita in Comune di Roverè Veronese (VR);

VISTO il decreto n. 27 del 10.03.2010 di intestazione dell'autorizzazione alla coltivazione di cava alla ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. ed in particolare i contenuti di cui al punto n. 5) del decreto medesimo;

VISTA la domanda in data 09.07.2010 della ditta Brunelli Placido Franco s.r.l., pervenuta in Regione il 09.07.2010 prot. n. 385562 del 14.07.2010, di variante sostanziale in al piano di coltivazione della cava di marmo denominata "SARTORI" in Comune di Roverè Veronese (VR);

VISTA la nota in data 12.09.2013 prot. n. 380945 con la quale è stata trasmessa alla Soprintendenza competente la prescritta documentazione, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 146 del D.lgs.42/2004;

PRESO ATTO che la Soprintendenza non ha espresso alcun parere in merito entro i termini di legge previsti;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;

VISTO il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 ed il il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;

VISTO il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117;

ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO E FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E., con le relative prescrizioni e motivazioni e gli intervenuti adeguamenti, che si allega quale parte integrante al presente atto **(allegato A)**;

VISTO l'art.. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni **(allegato A)**;

2. di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. - P.IVA - 03185410234 - con sede in Roverè Veronese (VR) fraz. S. Rocco via Mire n. 2, la variante sostanziale al piano di coltivazione della cava di marmo denominata "SARTORI" sita in Comune di Roverè Veronese (VR), di cui alla domanda in data 09.07.2010, pervenuta in Regione il 09.07.2010 e assunta al prot. n. 385562 del 14.07.2010 e successive integrazioni, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni sotto elencate. La documentazione di progetto in variante, così come autorizzato, è costituita dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA (allegato n. 1) (prot. n. 385562 del 14.07.2010);
- FOTOINSERIMENTO (allegato n. 2) (prot. n. 385562 del 14.07.2010);
- STATO ATTUALE (allegato n. 3) (scala 1: 500) (prot. n. 385562 del 14.07.2010);
- STATO DI PROGETTO (allegato n. 4) (scala 1: 500) (prot. n. 385562 del 14.07.2010);
- RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (integrazione e sostituzione) (allegato n. 5) (scala 1: 500) (prot. n. 34413 del 24.01.2013);
- DATI METRICI (integrazione e sostituzione) (allegato n. 6) (prot. n. 34413 del 24.01.2013);
- RELAZIONE PAESAGGISTICA (integrazione e sostituzione) (allegato n. 7) (prot. n. 167567 del 18.04.2013);
- PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (prot. n. 328765 del 17.07.2012);
- RELAZIONE TECNICA E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (prot. n. 328765 del 17.07.2012);
- PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (prot. n. 328765 del 17.07.2012).

3. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, la variante sostanziale al piano di coltivazione della cava, di cui al punto 2), sotto il profilo del vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e del vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull'area della cava, dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982;

4. di stabilire che, ai sensi del D.lgs. 42/2004, l'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al precedente punto ha efficacia per anni 5 dalla data del presente provvedimento;

5. di stralciare dall'area di cava autorizzata con D.G.R. n. 2194 del 17.06.1997 la superficie individuata con campitura gialla nella planimetria a scala 1:500 "Stato di progetto" (allegato n. 4) facente parte della documentazione allegata all'istanza di variante sostanziale in data 09.07.2010;

6. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che il presente atto, fintanto efficace, modifica la precedente D.G.R. n. 2194 del 17.06.1997 di autorizzazione alla coltivazione della cava, che continua ad esplicare la propria validità per la parti non in contrasto con il presente provvedimento;

7. di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) devono essere ultimati entro il 31.12.2022. La ditta dovrà attivarsi adeguatamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato rilasciando agli enti preposti alla vigilanza opportune dichiarazioni di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori;

8. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a) recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l'area della cava come indicata con retinatura rosa e azzurra nell'allegato n. 4 "Stato di progetto - Planimetria stato di progetto" a scala 1:500, facente parte della documentazione assunta al prot. n. 385562 del 14.07.2010, apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della cava, cartelli ammonitori di pericolo;

b) delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, l'area di cava, previo accordo con il Servizio Forestale Regionale di Verona, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno;

c) porre in opera, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, almeno quattro punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;

d) accumulare i materiali di scarto ed associati, ancorché utilizzabili commercialmente, all'interno dell'area di cava ed utilizzarli esclusivamente per la sistemazione ambientale;

e) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale, a condizione che trattasi di terra non inquinata, nella quale siano presenti concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006. Non potranno essere altresì utilizzate, a integrazione dei materiali citati e già presenti in cava, terre di scavo provenienti dall'esterno;

f) procedere con i lavori di ricomposizione ambientale parallelamente ai lavori di estrazione, fatta eccezione per le aree atte a garantire la sicurezza e la corretta operatività del cantiere, secondo la seguente metodologia:

- riportare nello scasso di cava, a fine lavori di estrazione, prima il materiale di grossa pezzatura e successivamente quello minuto in modo tale da dare al versante un andamento che riprenda i caratteri morfologici originari, senza lasciare fronti di scavo a vista;
- provvedere allo spianamento e, quindi, al riporto del terreno vegetale con successiva concimazione;
- provvedere alla ricostituzione del prato utilizzando fiorume di prato magro di origine locale e dell'area boscata integrando le specie arboree ed arbustive pioniere indicate nelle Relazione paesaggistica (D.P.C.M. 12.12.2005), ad eccezione di quelle definitive richiamate a pagina 64 della relazione medesima, con altre ulteriori specie utili al caso quali Sorbo, Pero corvino e Lantana;

g) utilizzare, nella piantumazione delle specie arboree ed arbustive, anche materiale vivaistico di esemplari con pane di terra di specie autoctone di provenienza locale certificata;

h) prevedere la protezione dalla fauna selvatica degli esemplari arborei con supporti di protezione (shelter) e la pacciamatura;

i) non interessare con l'escavazione una superficie superiore a 2/3 dell'intera area di scavo, intesa come area di scavo in variante, prima che sia stata ricomposta morfologicamente, e/o risulti inalterata, almeno 1/3 dell'area medesima. L'avvenuta sistemazione ambientale di 1/3 dell'area di cava, e/o la sua integrità, dovrà essere attestata dal Direttore dei Lavori per mezzo di opportuno rilievo topografico. Tale attestazione dovrà essere comunicata a Comune, Provincia e Regione. Gli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto devono essere soggetti a un attento controllo da parte dell'autorità di vigilanza;

j) trattare con pigmenti ossidanti, durante i lavori di escavazione, le pareti risultanti dalla scopertura del giacimento e, comunque, estendere ed eseguire tali trattamenti secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall'autorità di vigilanza durante i lavori;

k) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava. In particolare dovranno essere realizzate adeguate opere di regimazione delle acque meteoriche che dovranno essere mantenute in efficienza a livello di sistema di gestione;

l) mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici utili ed indispensabili atti ad evitare, prevenire e contenere eventuali possibili fenomeni di perdita o spandimento, anche accidentali, di sostanze inquinanti con particolare riferimento agli idrocarburi utilizzati dai mezzi operatori in cava;

m) prevedere, ove necessario, durante i lavori, la protezione dei fronti e delle scarpate, anche con eventuale posa di reti metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della sicurezza, in riscontro ai dispositivi contenuti nel D.lgs. n. 624 del 25.11.1996;

n) regolamentare l'eventuale utilizzo degli esplosivi con modalità compatibili con il contesto di zona, secondo le indicazioni impartite dalla Provincia competente in materia di polizia mineraria;

o) mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l'emissione di polveri e rumori al fine di tutelare il più ampio contesto circostante;

p) mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili per evitare eventuali fenomeni di cedimento del fronte di cava e/o distacco di ammassi rocciosi, derivanti dall'esercizio dell'attività estrattiva, anche al fine di tutelare i terreni limitrofi all'area di cava;

q) presentare, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 140.000,00 (cinquecentocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

r) regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale;

s) assicurare che i tracciati di percorrenza dei mezzi pesanti e le correlate strutture risultino stabili e staticamente adeguati provvedendo a mantenere tali caratteristiche;

t) effettuare la ricostituzione della parte boscata nel sito di cava come da progetto e sotto il controllo dei funzionari del Servizio Forestale Regionale, anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora;

u) trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Servizio Forestale Regionale relativa alla corretta messa a dimora delle specie arboree;

9. di stabilire che la mancata presentazione e/o adeguamento del deposito cauzionale di cui al punto 8 lettera q) costituisce presupposto per la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione e per l'attivazione, da parte della struttura regionale competente, del relativo procedimento ex art.30 L.R.44/82;

10. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 8 lettera q), il deposito cauzionale per l'importo complessivo di Euro 94.286,32 (novantaquattromiladuecentot-tantasei,32) (polizza n. 1164300 della Coface Assicurazioni s.p.a., bolletta n. 0000469 del 10.03.1998 di euro 82.633,10, bolletta n. 0000641 del 29.12.1999 di euro 2.726,89, bolletta n. 0003516 del 19.09.2002 di euro 4.780,33 e appendice di euro 4.146,00 non ancora costituita), presentato dalla ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. in favore della Regione Veneto, a garanzia degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 2194 del 17.06.1997, nonché di restituire alla ditta medesima i relativi atti di fidejussione, imputando la relativa spesa al capitolo n. 92040 "Restituzione depositi cauzionali diversi";

11. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la struttura regionale competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evoluzione della situazione presente sull'area ovvero a intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

12. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia per la cava in oggetto che per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;

13. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;

14. di dare atto e precisare che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è costituito da calcare lucidabile (marmo) e di applicare espressamente, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende qui richiamata e trascritta;

15. di approvare ai sensi del D.lgs. n. 117 del 30.05.2008 il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. e pervenuto in Regione il 29.06.2012 al prot. n. 328765 del 17.07.2012 e successive integrazioni acquisite al prot. n. 119816 del 19.03.2013, dando atto che non vi è produzione di rifiuti di estrazione, con la prescrizione di stralciare dal Piano medesimo la previsione di apportare in cava materiale proveniente dall'esterno;

16. di stabilire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/08, che il piano di gestione dei rifiuti di cava sia nuovamente approvato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e che, comunque, il piano medesimo sia riesaminato dalla ditta almeno ogni 5 anni;

17. di fare obbligo alla ditta di rispettare le statuizioni di cui al citato D.lgs. 117/08 e correlato piano di gestione, dando atto che il deposito cauzionale è stabilito a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'attività di coltivazione, compresi quelli di cui al D.lgs. 117/08;

18. di stabilire che il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha effetti sull'intera area della cava, compresi gli eventuali impianti di prima lavorazione, mentre ne sono esclusi gli eventuali impianti autorizzati che, pur collocati all'interno dell'ambito della cava, non appartengono alla prima lavorazione, e le aree di pertinenza dei medesimi che dovranno essere delimitate o recintate;

19. di comunicare la presente autorizzazione alla Sopraintendenza per i Beni Ambientali per quanto di competenza;

20. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

21. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

22. di stabilire l'importo per le spese di istruttoria della domanda in euro 400,00 (quattrocento/00) e, conseguentemente, di imporre alla ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. il versamento alla Tesoreria Regionale, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, della somma di euro 297,00 (duecentonovantasette/00) a titolo di conguaglio, tramite il c/c postale n. 10264307 intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, 30122 Venezia;

23. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

24. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

25. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

26. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 1/7

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

Argomento n. 6 all'o.d.g.

Parere n 6 del 25.06.2013

OGGETTO: Cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "SARTORI", in Comune di Roverè Veronese (VR). Ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. Domanda pervenuta il 09.07.2010 di variante sostanziale al piano di coltivazione autorizzato con D.G.R. n. 2194 del 17.06.1997.

La C.T.R.A.E.
Rileva che:
La motivazione alla base della richiesta di variante in riduzione al piano di coltivazione (estrazione e sistemazione) della cava di marmo denominata "SARTORI" e sita in Comune di Roverè Veronese (VR) è il mancato rinnovo dei titoli di disponibilità di parte dell'area della cava autorizzata con D.G.R. n. 2194 del 17.06.1997, nella quale, peraltro, non vi è stato alcun lavoro di coltivazione, all'atto della nuova intestazione dell'autorizzazione alla ditta Brunelli Placido Franco s.r.l..
Al punto n. 7 del decreto n. 27 del 10.03.2010 di intestazione dell'autorizzazione alla ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. è stato stabilito che, per procedere allo stralcio della parte di area della cava non più in disponibilità, "la ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. dovrà, entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna o notifica del presente atto provvedere alla trasmissione di idonea istanza di variante al piano di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava in oggetto anche ai sensi della D.G.R. n. 652/07 qualora se ne ravvisino gli estremi".
Con comunicazione in data 09.07.2010, pervenuta in Regione il 09.07.2010 prot. n. 385562 del 14.07.2010, la ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. ha trasmesso la documentazione di cui al punto n. 5) del decreto n. 27 del 10.03.2010.
Con successiva nota in data 22.11.2010, pervenuta in Regione in data 26.11.2010 prot. n. 615518 del 24.11.2010, la ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. ha sollecitato il rilascio del provvedimento di

GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 2/7

approvazione della variante al piano di coltivazione della cava, conseguente allo stralcio parziale di area della medesima.

Infine, con nota in data 19.01.2011 prot. n. 24800 la scrivente Direzione Regionale ha comunicato alla ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. che le modificazioni e variazioni apportate al piano di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) della cava, come risultanti dalla documentazione trasmessa, non rientrano nella fattispecie "varianti non sostanziali" ma costituiscono una "variante sostanziale" alla coltivazione. Pertanto, la documentazione trasmessa con nota in 09.07.2010, pervenuta in Regione il 09.07.2010 prot. n. 385562 del 14.07.2010 è sottoposta a parere della C.T.R.A.E. nonché inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il parere di competenza, essendo l'area di cava soggetta a vincolo paesaggistico (ex D.Lgs. 42/04);

VISTA la D.G.R. n. 2194 del 17.06.1997 di autorizzazione alla coltivazione della cava di marmo denominata "SARTORI" e sita in Comune di Roverè Veronese (VR), con la correlata documentazione di progetto approvata;

VISTA l'istanza in data 09.07.2010 con la quale la ditta Brunelli Placido Franco s.r.l. ha chiesto la variante in riduzione al piano di coltivazione della cava di marmo denominata "SARTORI", allegando la relativa documentazione tecnica;

RITENUTO che, sulla base di quanto verificato, non sussiste la necessità di effettuare lo screening di incidenza ambientale in quanto, data la considerevole distanza che intercorre tra l'area di intervento e il più vicino sito della Rete Natura 2000 (oltre 3,8 Km), d'ufficio si può ritenere che non possano verificarsi effetti significativi negativi sul sito medesimo, anche alla luce della assoluta assenza di interferenze riscontrata nel corso dei lavori di coltivazione sin qui condotti;

VALUTATO che, con riferimento al vincolo paesaggistico ex D.lgs42/2004, visto il contenuto della relazione paesaggistica e le valutazioni in essa contenute, considerate le modalità di coltivazione e la ricomposizione finale prevista, con le prescrizioni di seguito indicate, l'intervento appare compatibile con la situazione paesaggistica e morfologica esistente nel contesto, considerando anche che la variante al piano di coltivazione proposta è in riduzione sia areale che volumetrica rispetto a quanto già autorizzato;

RILEVATO che in ordine al vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923, l'intervento, integrato dalle prescrizioni stabilite, non appare produrre effetti negativi sul sistema idrogeologico presente nel sito;

CONSIDERATO che, in ordine alla valutazione del rapporto tra attività di cava e produttività agricola (art. 17 del P.T.R.C.), la variante proposta ha solo effetti temporanei, ridotti rispetto a quanto approvato con D.G.R. n. 2194 del 17.06.1997, sulla produttività agricola dei terreni oggetto dello scavo e che, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 3/7



come previsti nel progetto di coltivazione, i terreni saranno restituiti all'uso agricolo originario previa ridistribuzione del terreno precedentemente accantonato e ricostituzione del suolo agrario, sia nell'area riportato a prato che nell'area restituita a bosco;

VISTO il piano di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs n. 117/2008 dal quale emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento e la documentazione istruttoria;

RITENUTO che l'art. 104 del D.P.R. n. 128/59, relativo alle distanze che gli scavi devono mantenere da specifiche tipologie di manufatti, già abrogato ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 comma 14 ter della legge 246/2005 e del D.Lgs. n. 179/2009 e successive integrazioni e modificazioni;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa all'unanimità, con:

voti favorevoli	**n. 21**
voti contrari	**n. 0**
astenuti	**n. 0**

su 21 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

1. al rilascio dell'autorizzazione, anche ai fini minerari, alla variante in riduzione al piano di coltivazione della cava di marmo denominata "SARTORI" sita in Comune di Roverè Veronese (VR);
2. al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs.42/2004 ed idrogeologica di cui al RD n.3267/1923;
3. allo stralcio dall'area di cava autorizzata con D.G.R. n. 2194 del 17.06.1997 della superficie individuata con campitura gialla nella planimetria a scala 1:500 "Stato di progetto" (allegato n. 4) facente parte della documentazione allegata all'istanza di variante;
4. all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010;

con le seguenti prescrizioni:

1. è fatto obbligo alla ditta di recintare, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, con tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area di cava;
2. è fatto obbligo alla ditta di apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava cartelli ammonitori di pericolo;
3. è fatto obbligo alla ditta di delimitare, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, l'area di cava, previo accordo con il Servizio Forestale Regionale di Verona, con



ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 4/7

termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno;

4. è fatto obbligo alla ditta di porre in opera, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, almeno quattro punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
5. è fatto obbligo alla ditta di effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati ancorchè utilizzabili commercialmente, all'interno dell'area di cava ed utilizzarli esclusivamente per la sistemazione ambientale;
6. è fatto obbligo alla ditta di accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
7. è fatto obbligo alla ditta di procedere nei lavori di ricomposizione ambientale parallelamente ai lavori di estrazione, ad eccezione delle aree atte a garantire la sicurezza e la corretta operatività del cantiere, e secondo la seguente metodologia:
   -riportare nello scasso di cava, a fine lavori di estrazione, prima il materiale di grossa pezzatura e successivamente quello minuto in modo tale da dare al versante un andamento che riprenda i caratteri morfologici originari, senza lasciare fronti di scavo a vista;
   -provvedere allo spianamento e, quindi, al riporto del terreno vegetale con successiva concimazione;
   -provvedere alla ricostituzione del prato utilizzando fiorume di prato magro di origine locale e dell'area boscata integrando le specie arboree ed arbustive pioniere indicate nelle Relazione paesaggistica (D.P.C.M. 12.12.2005), ad eccezione di quelle definitive richiamate a pagina 64 della relazione medesima, con altre ulteriori specie utili al caso quali Sorbo, Pero corvino e Lantana;
8. è fatto obbligo alla ditta di utilizzare, nella piantumazione delle specie arboree ed arbustive, anche materiale vivaistico di esemplari con pane di terra di specie autoctone di provenienza locale certificata;
9. è fatto obbligo alla ditta di prevedere la protezione dalla fauna selvatica degli esemplari arborei con supporti di protezione (shelter) e la pacciamatura;
10. la ditta può utilizzare, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, il terreno vegetale di copertura in loco nel rispetto delle vigenti normative in materia e purchè le concentrazioni in esso presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006. Non potranno essere altresì utilizzate, a integrazione dei materiali citati e già presenti in cava, terre di scavo provenienti dall'esterno.

ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 5/7



11. è fatto obbligo alla ditta di non interessare con la prosecuzione dell'escavazione una superficie superiore a 2/3 dell'intera area di scavo prevista in progetto prima che sia stata ricomposta morfologicamente e/o risulti inalterata una superficie pari almeno al 1/3 della citata intera area. L'avvenuta sistemazione ambientale di 1/3 dell'intera area di scavo dovrà essere attestata dal Direttore dei Lavori per mezzo di opportuno rilievo topografico. Tale attestazione dovrà essere comunicata a Comune, Provincia e Regione. Gli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto dovranno essere soggetti ad un attento controllo da parte dell'autorità di vigilanza;
12. è fatto obbligo alla ditta di trattare con pigmenti ossidanti, durante i lavori di coltivazione, le pareti risultanti dalla scopertura del giacimento e, comunque, estendere ed eseguire tali trattamenti secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall'autorità di vigilanza durante la prosecuzione dei lavori;
13. è fatto obbligo alla ditta di assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava In particolare dovranno essere realizzate opere di regimazione delle acque meteoriche che dovranno essere mantenute in efficienza a livello di sistema di gestione;
14. è fatto obbligo alla ditta di mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici utili ed indispensabili atti ad evitare, prevenire e contenere eventuali possibili fenomeni di perdita o spandimento, anche accidentali, di sostanze inquinanti con particolare riferimento agli idrocarburi utilizzati dai mezzi operatori in cava;
15. è fatto obbligo alla ditta di prevedere, ove necessario, durante i lavori, la protezione dei fronti e delle scarpate anche con la eventuale posa di reti metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della sicurezza in riscontro ai dispositivi contenuti nel D.Lgs. n. 624 del 25.11.1996;
16. è fatto obbligo alla ditta di regolamentare l'eventuale utilizzo degli esplosivi con modalità compatibili con il contesto di zona, secondo le indicazioni impartite dalla Provincia competente in materia di polizia mineraria;
17. è fatto obbligo alla ditta di mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l'emissione di polveri e rumori al fine di tutelare il più ampio contesto circostante;
18. è fatto obbligo alla ditta di presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi

ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 6/7

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale ... GEORISORSE

stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

19. è fatto obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2022 La ditta dovrà attivarsi adeguatamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato rilasciando agli enti preposti alla vigilanza opportune dichiarazioni di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori:
20. è fatto obbligo alla ditta di regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale;
21. è fatto obbligo alla ditta di assicurare che i tracciati di percorrenza dei mezzi pesanti e le correlate strutture risultino stabili e staticamente adeguati provvedendo a mantenere tali caratteristiche;
22. è fatto obbligo alla ditta di effettuare la ricostituzione della parte boscata nel sito di cava come da progetto e sotto il controllo dei funzionari del Servizio Forestale Regionale anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora;
23. è fatto obbligo alla ditta di trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Servizio Forestale Regionale relativa alla corretta messa a dimora delle specie arboree;
24. fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
25. la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e

ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 7/7

percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;

26. è fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava.

(vengono timbrati n. 13 elaborati)

(Codice interno: 268892)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 147 del 20 febbraio 2014

Autorizzazione di atti relativi al personale dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona. Anni 2013 e 2014. (DDGR n. 1841 dell'08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013 - n. 2591 del 30/12/2013).

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Nota per la trasparenza:
Vengono autorizzati, all'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona: a) la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2013; b) il rinnovo degli incarichi al personale per l'anno 2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - richiesta dell'ESU di Verona prot. n. 003973/2/1 del 24/12/2013; - parere della Sezione Risorse Umane prot. n. 39584/A.010 del 29/01/2014; - DDGR n. 907 del 18/06/2013 e n. 2591 del 30/12/2013.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La DGR n. 1841 dell'08/11/2011 ad oggetto "*Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011', art. 10: 'Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto'. Avvio dell'attività ricognitiva*", ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (in breve ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

1) modifiche in aumento di dotazioni organiche;

2) assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;

3) individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;

4) assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

Con nota prot. n. 534540 del 15/11/2011, il Segretario Generale della Programmazione ha inviato copia della citata DGR n. 1841/2011 a tutti gli ESU, con invito ad attenersi alle istruzioni operative individuate dai Segretari regionali, per gli ambiti di rispettiva competenza.

Con nota prot. n. 26257 del 18/01/2012, il Segretario Regionale per la Cultura ha stabilito le istruzioni operative per gli ambiti di propria competenza.

La successiva DGR n. 769 del 02/05/2012 ha prorogato fino al 31/12/2012 l'efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011.

La DGR n. 2563 dell'11/12/2012 ha stabilito di:

a) prorogare, fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall'11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012;

1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;

3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall'art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;

b) programmare, per l'annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto.

Con nota prot. n. 588553 del 31/12/2012, il Direttore della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi ha trasmesso copia della citata DGR n. 2563/2012 a tutti gli ESU veneti, con invito ad attenersi a quanto in essa disposto.

Successivamente è stata approvata la DGR n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto *"Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011', art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni."*, che ha prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2013.

Infine è stata approvata la DGR n. 2591 del 30/12/2013, che ha confermato e prorogato, sino al 31/12/2014, le disposizioni contenute nella DGR n. 907/2013, al fine di permettere di completare la disciplina organica di revisione e di riorganizzazione degli enti strumentali regionali.

-

Premesso quanto sopra, l'ESU di Verona, con la nota prot. n. 003973/2/1 del 24/12/2013 ha formulato le seguenti richieste di autorizzazione preventiva:

Richieste di autorizzazione preventiva	Costo Complessivo onnicomprensivo massimo annuo (Euro)
1) Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2013	115.074,25
2) Rinnovo di n. 3 Posizioni Organizzative ai responsabili - categoria D - delle Aree "Affari Generali, LL.PP. e Patrimonio", "Risorse Umane" e "Risorse Finanziarie" (ex art. 8 del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 01/04/1999) dal 01/01/2014 al 31/12/2014	28.808,31 (comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato)

La richiesta n. 1) è stata motivata con l'esigenza di provvedere alla costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2013, come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.

Si rileva che il Fondo costituendo per il 2013 (Euro 115.074,25) è inferiore di Euro 10.053,36 rispetto a quello costituito per il 2012 (Euro 125.127,61).

La Sezione Risorse Umane, con nota prot. n. 39584/A.010 del 29/01/2014, ha espresso parere favorevole.

La richiesta n. 2) è stata motivata con il fatto che i n. 3 incarichi di Posizione Organizzativa ai n. 3 dipendenti appartenenti alla categoria D del comparto Regioni e Autonomie locali, preposti, rispettivamente, alle n. 3 Aree "Affari Generali, LL.PP. e Patrimonio", "Risorse Umane" e "Risorse Finanziarie" sono scaduti il 31/12/2013 e che il rinnovo degli stessi ai lavoratori interessati risponde all'esigenza di garantire il corretto e regolare svolgimento dell'attività amministrativa-gestionale dell'Azienda.

Si rileva che la spesa complessiva prevista per il 2014 (Euro 28.808,31) è invariata rispetto a quella sostenuta per il 2013.

Inoltre si osserva che restano inalterati, rispetto al 2013, sia il loro numero complessivo (3), sia il loro costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo (comprensivo della retribuzione di risultato) (Euro 28.808,31,00).

L'Ente, poi, ha precisato di avere rispettato i vincoli e le limitazioni vigenti in tema di contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, di cui all'art. 76, commi 4 e 7, del DL 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. n. 133/2008 e di cui all'art. 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella L. n. 122/2010.

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si propone di rilasciare all'ESU di Verona tutte le autorizzazioni richieste nella tabella di cui sopra.

Tuttavia, si ritiene opportuno subordinare tutte le autorizzazioni richieste nella tabella di cui sopra, alla condizione che l'ESU rispetti quanto disposto dalla suddetta DGR n. 2591/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTE le DDGR n. 1841 dell'08/11/2011, n. 769 del 02/05/2012, n. 2563 dell'11/12/2012, n. 907 del 18/06/2013 e n. 2591 del 30/12/2013;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione del 15/11/2011, prot. n. 534540;

VISTA la nota del Segretario regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTE le note del Direttore della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi prot. n. 588553 del 31/12/2012 e prot. n. 536 del 02/01/2014;

VISTE le note dell'ESU di Verona prot. n. 003973/2/1 del 24/12/2013 e prot. n. 000265 del 30/01/2014;

VISTA la nota della Sezione Risorse Umane prot. n. 39584/A.010 del 29/01/2014;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2. di autorizzare l'ESU di Verona a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2013, per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di Euro 115.074,25;

3. di autorizzare l'ESU di Verona a rinnovare l'assegnazione dei seguenti incarichi, per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di Euro 28.808,31, comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato:

- n. 3 Posizioni Organizzative: dal 01/01/2014 al 31/12/2014;

4. di subordinare le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, alla condizione che l'ESU di Verona rispetti quanto disposto dalla DGR n. 2.591/2013;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

7. di avvertire che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 268893)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 148 del 20 febbraio 2014

Interventi regionali per la promozione, la diffusione e la pratica delle attività sportive nelle scuole. Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ed il Comitato Regionale per il Veneto della Federazione Italiana Rugby. (L.R. n. 1 del 30/01/2004 e L.R. n. 3 del 13/03/2009).

[Istruzione scolastica]

Nota per la trasparenza:
Con questo provvedimento vengono avviati programmi volti a favorire la pratica dello sport nelle scuole, tramite l'approvazione di un protocollo d'intesa da stipularsi con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ed il Comitato Regionale per il Veneto della Federazione Italiana Rugby. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: • Statuto della Federazione Italiana Rugby approvato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano con deliberazione n. 198 del 21/06/2012; • Atto di delega per la gestione delle attività di Educazione e Formazione, rilasciato dalla Federazione Italiana Rugby al Comitato Regionale per il Veneto.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'art 57, comma 1, della L.R. n. 1 del 2004 *"Interventi di promozione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta"* autorizza la Giunta regionale ad approvare un programma per le iniziative di ricerca-azione, formazione-aggiornamento, sperimentazione didattica, innovazione tecnologica, integrazione e sensibilizzazione, volte ad elevare la qualità della scuola veneta, direttamente oppure in collaborazione con associazioni, enti, istituzioni, ed altri soggetti pubblici e privati.

L'art. 63 della legge citata, in materia di attività sportiva nelle scuole, prevede che siano autorizzati, progetti finalizzati ad incentivare l'avviamento alla pratica sportiva nelle scuole, attraverso un incremento delle attività motorio-sportive in esse praticate, in sinergia con federazioni sportive, con enti di promozione sportiva e con le società e le associazioni loro affiliate.

Entrambi questi interventi sono riconducibili all'ambito delle funzioni amministrative in materia di istruzione e di sport, assegnate alle Regioni dai decreti attuativi della 'Legge Bassanini', come recepiti nell'ordinamento regionale negli artt. 138 e 148 della L.R. n. 11 del 2001.

Nell'ambito delle azioni regionali realizzate in capo all'istruzione ed alla formazione, la promozione della pratica degli sport, minori e meno diffusi, assume sia una valenza educativa, come attività integrativa del piano dell'offerta formativa scolastica, sia una valenza formativa nella misura in cui le società e le associazioni sportive offrono anche occasioni di orientamento per la preparazione di figure professionali qualificate nel settore del management dello sport, da inserire nelle imprese e nei servizi sportivi.

In quest'ottica, l'attivazione nelle scuole di progetti incentrati sulle diverse discipline sportive permette agli studenti di entrare in contatto con le realtà locali dell'associazionismo e consente, specie agli studenti con maggiori potenzialità, di sfruttare le opportunità d'inserimento nelle carriere delle associazioni sportive stesse.

Va detto infatti che la scuola non deve dare solo occasioni per un apprendimento teorico o nozionistico, ma è chiamata anche ad insegnare metodi e capacità nell'ambito di più filiere cognitive e a favorire le interazioni tra il mondo della scuola ed il sistema occupazionale in senso lato, per rendere concretamente connettive e funzionali le conoscenze acquisite.

In generale, si osserva inoltre che gli interventi pubblici in favore dello sport assolvono, nel quadro generale delle politiche pubbliche, una fondamentale funzione di prevenzione, andando ad influire positivamente sulle condizioni generali di salute della popolazione, con significative ricadute indirette anche sui costi economici e sociali dell'assistenza sanitaria.

Inoltre, come noto, la pratica costante e diffusa dello sport giovanile riveste un'importante funzione sociale, quale momento d'aggregazione e di confronto con gli altri, nonché una funzione educativa, in quanto occasione per sperimentare valori etici quali l'autodisciplina, il rispetto dell'avversario, lo spirito di squadra, la tolleranza e la lealtà.

Detti interventi sono, peraltro, in linea con le recenti riforme sull'istruzione, che hanno assegnato alla pratica dello sport a scuola una rilevanza sempre maggiore, al punto da prevedere e autorizzare, ai sensi del DPR n. 52 del 5 marzo 2013, l'attivazione nel sistema dei licei di specifiche sezioni ad indirizzo sportivo.

Per il perseguimento di questi obiettivi, la Regione del Veneto ha avviato in questi anni la realizzazione di progetti che hanno permesso ai giovani di praticare attività fisica, sia in ambito scolastico che presso le associazioni attive sul territorio. In proposito si richiama il progetto sperimentale "*Dote In Movimento"*, approvato con DGR n. 1199 del 26/06/2012 ed il progetto "*Piùsport@scuola"*, attivo da dieci anni presso il primo ciclo delle scuole statali e paritarie del Veneto.

Tanto premesso, appare opportuno, in questa fase, procedere alla programmazione dei percorsi di formazione da realizzare in favore del sistema d'istruzione del Veneto, giungendo alla stipula di accordi di partenariato con gli enti federali riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per la promozione delle singole discipline sportive.

Detti interventi possono essere più facilmente realizzati con la collaborazione delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, in quanto esse possono rappresentare per gli studenti e le loro famiglie una garanzia sotto l'aspetto della sicurezza, della professionalità, della correttezza e della conformità ai disciplinari degli insegnamenti impartiti.

Ferma l'autonomia scolastica per quanto riguarda il piano dell'offerta formativa, la programmazione delle attività sportive nelle scuole deve essere valutata in accordo con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), anche per quanto riguarda la programmazione di percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti espressamente ai docenti di educazione fisica.

Per queste ragioni i contenuti dei diversi accordi di programma, da stipularsi con le federazioni sportive riconosciute dal CONI, dovranno essere valutati ed attuati d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV), quale ufficio periferico del MIUR con competenze nell'ambito territoriale regionale.

In particolare, con questo provvedimento viene avviato in via sperimentale un progetto di cooperazione sportiva per la pratica dello sport del rugby nelle scuole, approvando uno schema di protocollo d'intesa, (**Allegato A** alla presente deliberazione), da stipularsi con l'USRV e il CRV della FIR, giusta delega all'Educazione e Formazione rilasciata dalla FIR, sulla base del quale saranno realizzati i progetti educativi finalizzati a favorire la pratica dello sport del rugby presso i ragazzi e le ragazze di tutte le istituzioni scolastiche del Veneto, statali e paritarie di ogni ordine e grado.

Inoltre viene programmata l'attivazione, ai sensi della L.R. n. 3 del 2009 *"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro",* di misure di sostegno al reddito erogate in favore di giovani sportivi inoccupati, che si siano distinti per meriti scolastici e sportivi, finalizzate a favorirne l'inserimento lavorativo.

Viste le DGR n. 89 dell'11/02/2014 recante *"Assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2014 (art. 9 comma 3 L.R. 39/2001 e art. 2 comma 2 L.R. 54/2012)"* e n. 90 dell'11/02/2014 recante *"Direttive per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione* , le quali consentirebbero di stanziare sul capitolo 100171 "*Istruzione scolastica: funzioni della Regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno"* le risorse per l'esercizio delle funzioni a sostegno del sistema scolastico, di cui ai citati articoli 138 e 148 della citata L.R. n. 11 del 2001, si ritiene opportuno assegnare per l'attuazione del protocollo d'intesa, contributi per un importo massimo di Euro 52.000,00, che saranno oggetto di un successivo provvedimento del Direttore della Sezione Istruzione a seguito dell'approvazione del Bilancio 2014.

Viene demandata al Direttore della Sezione Istruzione la competenza di dare esecuzione al presente provvedimento, compresa l'adozione degli atti conseguenti o connessi allo stesso, tra i quali l'approvazione del bando per la selezione dei beneficiari e dell'avviso per l'individuazione degli enti accreditati.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. 4 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., e in particolare l'art. 12;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la L.R. n. 54 del 2012;

VISTA la L.R. n. 39 del 2001;

VISTA la L.R. n. 1 del 2004 ed in particolare gli artt. 57 e 63;

VISTA la L.R. n. 11 del 2001 ed in particolare gli artt. 135, 138 e 148;

VISTA la L.R. n. 3 del 2009 ed in particolare l'art. 22;

VISTO il DDL n. 25 del 16 dicembre 2013;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f) della L.R. n. 54 del 31/12/2013;

delibera

1. di approvare quanto indicato in premessa, che costituisce parte sostanziale integrante del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di protocollo d'intesa da stipularsi con l'USRV e il Comitato Regionale per il Veneto della Federazione Italiana Rugby, **Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di determinare, in Euro 52.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo n. 100171 del DDL n. 25 del 16 dicembre 2013 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016";

4. di incaricare il Direttore della Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente provvedimento nonché dell'adozione degli atti conseguenti o connessi allo stesso, tra i quali l'approvazione del bando per la selezione dei beneficiari e dell'avviso per l'individuazione degli enti accreditati;

5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di avvertire che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 148 del 20 febbraio 2014 pag. 1/6

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA

In tema di collaborazione educativa per la realizzazione del progetto
"La Regione a sostegno: il Rugby a Scuola"

TRA

LA REGIONE DEL VENETO, con sede in VENEZIA, Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, nella persona del Presidente o suo delegato;
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (USRV), con sede in VENEZIA, Riva di Biasio, Santa Croce 1299, nella persona del Vice Direttore Generale o suo delegato;

E

IL COMITATO REGIONALE PER IL VENETO DELLA FEDERAZIONE ITALIA RUGBY (FIR) con sede in SILEA (TV), Via Treviso, 17/A, 31057, rappresentata dal Presidente o suo delegato.

PREMESSO CHE l'art. 57 della L.R. n. 1 del 30 gennaio 2004 "*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004"* assegna alla Giunta regionale il potere di promuovere, favorire e sostenere iniziative e progetti di sperimentazione didattica, di integrazione e di sensibilizzazione, direttamente o in collaborazione con associazioni, enti ed istituzioni, Università, altri soggetti o istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie, singole o in rete tra loro;

PREMESSO CHE l'art. 138 della L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 11"* attribuisce alla Regione del Veneto la facoltà di attivare iniziative ed attività di promozione nell'ambito delle funzioni amministrative conferite in materia d'istruzione;

PREMESSO CHE l'art. 135 della citata L.R. n. 11 del 2001, prevede che le azioni regionali siano informate ai principi di collaborazione e di concertazione con le autonomie locali e scolastiche, con le Università e le parti sociali, nell'ambito dei protocolli allo scopo adottati;

VISTA la L.R. n. 3 del 13 marzo 2009, n. 3 *"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"* e segnatamente l'art. 22 *"Orientamento al lavoro"*;

VISTA la L.R. n. 31 del 2 aprile 1985 *"Norme ed interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio"* ed in particolare gli articoli 1, 3, 6 e 11;

RITENUTO che il potenziamento e la valorizzazione delle competenze costituisce una delle sfide più impegnative con cui deve misurarsi il sistema regionale di istruzione, formazione e lavoro;

RITENUTO che il ruolo svolto dall'istruzione e dalla formazione è centrale nei processi di crescita e modernizzazione della società veneta e che il valore del raccordo tra istruzione, formazione e mondo dello sport è strategico sia per le imprese, sia per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro nel territorio veneto;

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il D.P.R. n. 17 del 20 gennaio 2009 *"Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"*, in particolare l'art. 7 che istituisce l'Ufficio Scolastico Regionale, come autonomo centro di responsabilità amministrativa, con il compito di vigilare sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

CONSIDERATO che il Comitato Regionale per il Veneto della FIR, riconoscendo l'importanza dell'istruzione e della formazione per lo sviluppo della Regione, ed essendo l'ente territoriale preposto allo sviluppo e alla promozione del gioco del Rugby come da Statuto FIR/CONI, intende continuare nell'impegno di favorire un più incisivo raccordo tra le attività sportive delle nostre società e le esigenze educative – formative del mondo della scuola;

RITENUTO obiettivo prioritario promuovere, d'intesa con l'USRV, la diffusione di modelli educativi dove lo sport sia in grado di incidere sulla qualità dell'offerta formativa e orientativa territoriale, mediante l'adozione di azioni informative di sensibilizzazione attraverso interventi coordinati e organici per supportare le scelte professionali dei giovani, facilitando i processi d'incontro domanda-offerta di lavoro e il *placement*;

CONSIDERATO CHE la valorizzazione ed il potenziamento di diverse competenze costituisce una delle sfide più impegnative per il sistema regionale d'istruzione, formazione e lavoro, e che il valore del raccordo

tra istruzione, formazione e mondo dello sport assume un ruolo strategico, sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro in Veneto;

RITENUTO obiettivo prioritario promuovere, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, la diffusione della pratica sportiva come strumento educativo che incide sulla qualità dell'offerta formativa e orientativa territoriale, mediante l'adozione di azioni informative di sensibilizzazione ed interventi coordinati che agevolino i processi di *placement* e d'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

CONSIDERATO CHE la FIR, riconoscendo l'importanza dell'istruzione e della formazione nello sviluppo dei talenti sportivi, intende favorire il raccordo tra l'offerta di opportunità sportive e le esigenze educative degli atleti, offrendosi di collaborare attivamente, per il tramite delle società affiliate, con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio per programmare, attuare e valutare congiuntamente progetti educativi di formazione ed orientamento;

CONSIDERATO CHE l'USRV attribuisce alla pratica dello sport, da parte degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado una funzione didattica e formativa, per i valori morali e le conoscenze tecniche che trasmette;

RITENUTO PERTANTO CHE la realizzazione d'interventi educativi per la valorizzazione delle potenzialità formative dello sport rientri tra le finalità che la Regione del Veneto, l'USRV ed il Comitato Regionale per il Veneto della FIR possono conseguire, operando congiuntamente attraverso azioni mirate e concordate;

VALUTATA prioritaria la necessità di rendere innovative e più efficaci le strategie di orientamento al fine di dare un contributo alla formazione del cittadino e del futuro lavoratore, potenziando le azioni con gli interventi informativi e promozionali mirati a sviluppare negli Istituti Scolastici una nuova consapevolezza circa le potenzialità educative del Rugby.

Assunte le sopra elencate premesse come parte integrante della presente intesa, le Parti, come sopra rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Finalità

Il presente accordo ha la finalità di fare conoscere e praticare a tutti gli studenti delle scuole del Veneto lo sport del rugby, per il conseguimento di obiettivi educativi e formativi comuni, in particolare indirizzati a:

- avvicinare i ragazzi che frequentano le scuole, pubbliche e paritarie, di ogni ordine e grado al gioco del rugby in quanto disciplina sportiva che può concorrere a svilupparne le competenze motorie e quelle psicologiche e cognitive;
- sensibilizzare i giovani ai valori fondamentali ed alle tradizioni veicolate dal gioco del rugby quali il rispetto dell'avversario, la consapevolezza delle proprie potenzialità fisiche e psicologiche, la lealtà, il gioco di squadra e il rispetto di schemi e tattiche di gioco;
- rafforzare negli studenti la consapevolezza e la fiducia in sé stessi, costruendo un percorso educativo mirato allo sviluppo di relazioni interpersonali incentrate sulla responsabilità e il rispetto dell'altro.

Articolo 2

Attività

Il Progetto "La Regione a sostegno: il Rugby a Scuola" prevede la realizzazione delle seguenti attività:

1. orientamento per studenti delle scuole mediante un'adeguata sensibilizzazione al gioco del Rugby ed alle sue linee guida di orientamento morale, nel solco della tradizione. Tale obiettivo verrà perseguito mediante l'attivazione di informazione orientativa che coinvolgerà il sistema scolastico nelle varie articolazioni e gradi;
2. attività di orientamento attraverso esperienze pratiche da svolgersi in gruppi-squadra che si allenano e giocano a scuola, composti dai ragazzi e dalle ragazze di tutte le classi appassionati dell'attività rugbystica. I gruppi squadra, suddivisi per età si alleneranno per tutta la durata dell'anno scolastico alla presenza dell'insegnante di riferimento e/o del tecnico messo a disposizione dalle Società Sportive coinvolte e con le modalità concordate con le società sportive coinvolte dal comitato regionale veneto;
3. istituzionalizzazione del rapporto di collaborazione sportiva tra le scuole e il comitato regionale veneto, attraverso il riconoscimento formale (certificazione) da parte del Comitato Regionale per il Veneto della FIR dell'attività svolta dai singoli tesserati attraverso la formazione, lo sviluppo e la promozione delle società affiliate alla FIR;
4. programmazione da parte della Regione del Veneto di interventi a sostegno dell'occupabilità di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni tesserati presso società sportive venete, iscritti ai campionati di Eccellenza e di serie A di rugby, iscritti frequentanti l'Università e che si siano distinti per meriti sia sportivi sia scolastici. Gli interventi, di natura sperimentale, consisteranno nella realizzazione di percorsi personalizzati della durata di 6 mesi che, valorizzando l'impegno sportivo e di studio, sono finalizzati a offrire un'opportunità di crescita professionale, in particolare nell'ambito del management sportivo, per favorire un successivo ingresso nel mercato del lavoro. I giovani inseriti in tale intervento saranno beneficiari di una dote da utilizzare per la realizzazione dell'intervento stesso presso un Operatore

accreditato ai Servizi per il Lavoro, accompagnata da una misura di sostegno al reddito, secondo i parametri previsti dalla DGR 4213 del 29 dicembre 2009 in attuazione del D.M. 3 dicembre 2008.

Articolo 3

Azioni di competenza della Regione del Veneto

Con la sottoscrizione del presente accordo la Regione del Veneto si impegna a svolgere un'azione di regia relativamente alla realizzazione delle azioni previste nel presente accordo, valutando l'impatto degli interventi sul piano dell'offerta formativa scolastica nel territorio regionale e ad attivare i percorsi di cui all'art. 2 comma 4.
La Regione, inoltre, faciliterà le operazioni di raccordo tra le istituzioni afferenti alle diverse aree politico-amministrative di competenza regionale, enti pubblici e privati che operano in detti ambiti ed il Comitato Regionale per il Veneto della FIR.

Articolo 4

Azioni di competenza dell'USRV

L'USRV si impegna a favorire la diffusione delle attività oggetto del presente accordo presso le istituzioni scolastiche presenti sul territorio favorendo l'integrazione tra le misure a favore dello sport e l'attività scolastica curricolare, secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
L'USRV inoltre s'impegna a partecipare alla progettazione, al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione delle azioni previste da questo protocollo per restituire alle scuole gli esiti significativi rilevati dalla realizzazione delle attività, perché essi possano essere di ulteriore stimolo al miglioramento.

Articolo 5

Azioni di competenza del Comitato Regionale per il Veneto della FIR

Il Comitato Regionale del Veneto della FIR si impegna a:

- contribuire in modo attivo, alla realizzazione delle azioni previste nel presente Protocollo;
- sensibilizzare le società sportive nella realizzazione delle attività in esso previste valorizzando il progetto in tutte le province venete;
- favorire la collaborazione ed il dialogo tra le società sportive aderenti al sistema federale veneto e gli istituti scolastici, nelle iniziative che verranno poste in essere in attuazione del presente Protocollo.

Articolo 6

Organismo di gestione e coordinamento

1. Per la realizzazione dei progetti attivati nell'ambito del presente accordo è costituito un Gruppo di Coordinamento formato da un rappresentante della Regione del Veneto, da un rappresentante dell'USRV e da un rappresentante del Comitato Regionale per il Veneto della FIR.
2. Il Gruppo di Coordinamento avrà il compito di valutare anno per anno l'incidenza educativa delle iniziative proposte, l'adeguata informazione presso le istituzioni scolastiche e le famiglie, nonché le eventuali questioni emerse in fase d'esecuzione dell'accordo.

Articolo 7

Durata

Il presente Protocollo ha efficacia dal momento della sottoscrizione ed ha una durata di due anni, con riferimento agli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016. Il presente accordo s'intende risoluto qualora nel biennio 2014-2015 non venisse realizzato alcun progetto formativo. Alla scadenza esso sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore biennio, salvo disdetta comunicata alle Parti, tre mesi prima della scadenza.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del D.L. 145 del 23 dicembre 2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, lì _____

Istituzione/Associazione/Ente	Firmatari	Sottoscrizione Firmatari
Regione del Veneto		
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto		
Comitato Regionale per il Veneto della FIR		

(Codice interno: 268894)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 149 del 20 febbraio 2014

"Società agricola Foresto - società semplice". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Cona (VE). Enel Distribuzione S.p.A.. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Nota per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla "Società agricola Foresto - società semplice", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di autorizzazione n. 131155/2012 (protocollo regionale n. 131155 del 19 marzo 2012); Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 295539 del 26 giugno 2012); Parere favorevole rilasciato dal Comando provinciale Vigili del Fuoco di Venezia (protocollo regionale n. 389595 del 28 agosto 2012); Parere favorevole rilasciato dal Consorzio di bonifica Adige Euganeo (protocollo regionale n. 392975 del 30 agosto 2012); Parere favorevole rilasciato dalla Provincia di Padova, Settore Ambiente - Servizio Ecologia (protocollo regionale n. 398207 del 4 settembre 2012); Parere favorevole rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni (protocollo regionale n. 403649 del 7 settembre 2012); Parere favorevole rilasciato dalla Provincia di Venezia, Servizio pianificazione territoriale e urbanistica (protocollo regionale n. 416079 del 17 settembre 2012); Parere favorevole rilasciato da AVEPA, Sportello unico agricolo di Venezia (protocollo regionale n. 433008 del 26 settembre 2012); Parere favorevole rilasciato dal Comune di Cona in sede di conferenza di servizi del 3 settembre 2012; Parere favorevole rilasciato dal Comune di Correzzola in sede di conferenza di servizi del 3 settembre 2012; Parere favorevole rilasciato da ARPAV, Dipartimento provinciale di Venezia in sede di conferenza di servizi del 3 settembre 2012; Parere favorevole rilasciato dall'Azienda ULSS n. 14 Chioggia in sede di conferenza di servizi del 3 settembre 2012.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (poi Direzione Agroambiente, ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 19 marzo 2012 la "Società agricola Foresto - società semplice", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione ed esercizio nel territorio del Comune di Cona (VE) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 12 giugno 2012 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 3 settembre 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i Concessionari e/o Gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas ed energia nonché opere al medesimo connesse (linea elettrica);
- trascrizione degli atti di disponibilità delle superfici interessate dall'insediamento produttivo proposto, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse;
- predisposizione degli atti unilaterali d'obbligo nei confronti delle Amministrazioni comunali di Cona e Correzzola;
- documentazione a supporto dell'avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione ed Enti pubblici interessati.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di affitto e gli atti di servitù, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che la "Società agricola Foresto - società semplice" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 223141 del 27 maggio 2013, n. 505518 del 22 novembre 2013 e n. 11842 del 13 gennaio 2014);
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 433008 del 26 settembre 2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente (ora Sezione Agroambiente), la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 856, recante modifiche agli Atti di Indirizzo di cui alla L.R. n. 11/2004 e ss. mm. e ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno ;

PRESO ATTO dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 25 luglio e 3 settembre 2012;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo ;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo n. 223141 del 27 maggio 2013, n. 505518 del 22 novembre 2013 e n. 11842 del 13 gennaio 2014, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

PRESO ATTO che:

- con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova 2 il 18 luglio 2012 al n. 10815, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 20 luglio 2012, al Registro generale n. 3347 e Registro particolare n. 2416, come da atto notarile del 16 luglio 2012 a firma della dottoressa Maria Leotta, notaio in Piove di Sacco (PD) (Rep. n. 89250 e Racc. n. 14744), risulta che la "Società agricola Foresto - società semplice" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Cona (VE), catasto terreni, foglio 34, particella n. 226), rete di teleriscaldamento (Comune di Cona (VE), catasto terreni, foglio 34, particella n. 226 e foglio 35, particelle nn. 8, 16 e 28), nonché impianto di rete privata (Comune di Cona (VE) foglio n. 34, particelle n. 104, 226, 232 e 245) sino al 15 luglio 2032;

- con atto preliminare per la costituzione di servitù di elettrodotto per cabina elettrica e linee afferenti registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Chioggia il 23 maggio 2013, al numero 1183, serie 1T, e trascritto all'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Venezia - Territorio, Servizio pubblicità immobiliare di Chioggia, in data 23 maggio 2013, al Registro generale n. 2591 e al Registro particolare n. 1765, come da atto notarile del 23 maggio 2013 a firma del dott. Marco Gava, notaio in Cavarzere (VE) (Rep. n. 51513 e Racc. n. 12268), la "Società agricola Foresto - società semplice" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di Cona (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 18, mappale n. 26 e foglio 34, mappale n. 104);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0374854 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 433008 del 26 settembre 2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

- con nota protocollo n. 11842 del 13 gennaio 2014, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal Dott. Agr. Luigi Lazzarotto, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova al n. 265 e giurata presso il Tribunale di Rovigo, sezione staccata di Adria (RO) il 13 dicembre 213, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di Euro 165.912,90 (centosessantacinquemilanovecentododici/90).

CONSIDERATO che non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso delle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo";

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate 52,5 % in peso, pari a 12.600 t/a), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) di provenienza aziendale (47,5 % in peso, pari a 11.375 t/a);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher, modello J 320 GS-C25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 2,459 MW associato a un generatore (marca Stamford, modello PE 734 C2 E) di potenza elettrica utile di 0,999 MW (potenza termica utile di 1,244 MW);
4. di autorizzare la "Società agricola Foresto - società semplice" (CUAA 03737400279), con sede legale e operativa in via Cordenazzetti, 48 - Comune di Cona (VE), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Cona (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 34, mappale n. 226, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 131155 del 19 marzo 2012, n. 274288 del 12 giugno 2012, n. 356276 del 1 agosto 2012 e n. 400767 del 5 settembre 2012;
5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Bio Foresto", da ubicarsi in Comune di Cona (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 34, mappali nn. 104, 226, 232 e 245, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 274288 del 12 giugno 2012;
6. di autorizzare la "Società agricola Foresto - società semplice" alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 1.155 kW, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (355 kW),
- del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (riscaldamento porcilaie) - (800 kW),

pari a complessivi 8.441 MWh/anno (85 % della producibilità termica media impegnata, pari 9.952 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Cona (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 34, mappale n. 226 e foglio 35, mappali nn. 8, 16 e 28, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 131155 del 19 marzo 2012;

7. di autorizzare, altresì, "Enel Distribuzione S.p.A. - Direzione Territoriale Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, n. 13, alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in (doppio) cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "Bio Foresto" e il punto di connessione alla rete su linea MT esistente denominata "Rebosola", da ubicarsi in Comune di Cona (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 18, mappale n. 26 e foglio 34, mappale n. 104, nonché in Comune di Correzzola (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 20, mappale n. 289, compreso parallelismo su strade comunali Cordenazzetti e Rebosola, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 274288 del 12 giugno 2012;
8. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;
9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Cona (VE), catasto terreni, foglio 34, particelle n. 104, 226, 232 e 245, e foglio 35, particelle nn. 8, 16 e 28), perdono efficacia e quindi decadono il 15 luglio 2032, termine ultimo di validità del contratto di affitto allegato alla documentazione di progetto;
10. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Distribuzione S.p.A", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla "Società agricola Foresto - società semplice";
11. di approvare l'importo di Euro 165.912,90 (centosessantacinquemilanovecentododici/90) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino *ex-ante* delle aree catastali interessate;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 149 del 20 febbraio 2014

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) DI PROVENIENZA AZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI DEDICATE), PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ AGRICOLA FORESTO – SOCIETÀ SEMPLICE" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CONA (VE):

1. Rispettare le indicazioni contenute nell'"Atto d'impegno d'obbligo" per la realizzazione di misure compensative fissate dal Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, a favore del Comune di Cona (VE) approvato con verbale di deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cona (VE) n. 54 del 12 settembre 2013, pervenuto con nota protocollo n. 573232 del 17 dicembre 2012;
2. Rispettare le indicazioni contenute nell'"Atto unilaterale d'obbligo" a favore del Comune di Correzzola (PD) a garanzia del perfetto ripristino del manto stradale di via Rebosola a seguito della posa, da parte di ENEL, del nuovo elettrodotto per la connessione dell'impianto alla rete nazionale, pervenuto con nota protocollo n. 412586 del 13 settembre 2012 e accreditato da parte della medesima Amministrazione Comunale con nota protocollo n. 557061 del 6 dicembre 2012;
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni (prot. ministeriale n. 9585), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 403649 del 7 settembre 2012, ossia:
   a. gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. i dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
   g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
   h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati verso terra.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione", codice di rintracciabilità n. T0374854, trasmesso con nota protocollo n. 131155 del 19 marzo 2012.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole, con prescrizioni, della Provincia di Venezia – Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo regionale n. 416079 del 17 settembre 2012, ossia:
   a. non sono consentiti abbassamenti permanenti del piano di campagna mediante asporto a fini commerciali dei terreni (sabbie, argille e torbe) nelle porzioni di territorio poste a quota inferiore a + 2,00 m s.l.m., ad eccezione degli interventi contestuali a quelli di riallagamento o per interventi di

funzionalità idraulica e/o naturalistica riconosciuta dalle Autorità competenti. Gli abbassamenti di cui sopranon devono comunque spingersi a quota inferiore a + 2,00 m s.l.m.;

b. le distanze di prima approssimazione (Dpa) generate dalla cabina di trasformazione (ml 5,50) e dalla cabina di consegna ENEL (ml 2,00) siano adeguatamente segnalate presso le medesime;

6. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole, con prescrizioni, della Provincia di Padova – Settore Ambiente – Servizio Ecologia, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo regionale n. 398207 del 7 settembre 2012, tra le quali:
   a. i ripristini dei luoghi dovranno essere eseguiti a regola d'arte in conformità all'uso del territorio e comunque secondo le indicazioni del Comune di Correzzola;
   b. nelle aree dove sono presenti esemplari di Platanus s.p.p. deve essere avvisato il servizio fitosanitario regionale, competente per territorio, per il relativo controllo ai sensi del D.M. del 17 aprile 1998;
   c. le linee elettriche in progetto dovranno essere ad adeguata distanza dalle alberature al fine di evitare danni agli apparati radicali della vegetazione;
7. Rispettare le indicazioni fornite dalla Autorità di Bacino Laguna di Venezia contenute nella nota protocollo n. 382259/63.00 del 22 agosto 2012, ossia: adottare adeguate misure di protezione degli impianti tecnologici nei riguardi di arresti accidentali delle idrovore, o mal funzionamenti delle stesse, che potrebbero determinare temporanei allagamenti.
8. Rispettare le condizioni contenute nel parere favorevole espresso dal Consorzio di bonifica Adige Euganeo pervenuto con nota protocollo n. 392975 del 30 agosto 2012, ossia.
   a. la qualità delle acque meteoriche defluenti all'esterno dell'ambito, verso gli scoli consorziali ricettori dovrà essere in ogni caso idonea all'uso irriguo;
   b. il sistema di raccolta delle acque meteoriche e invaso di laminazione non potrà ricevere apporti idraulici rilasciati da superfici esterne all'ambito di intervento (e oggetto del calcolo idraulico) e dovrà esserne garantita la manutenzione e completa funzionalità senza soluzione di continuità;
   c. vengano fedelmente rispettate dimensioni e quote riportate nel progetto, con l'eccezione delle migliorie di seguito suggerite;
   d. la condotta di immissione ed emissione del manufatto di laminazione abbia un diametro pari o superiore a cm. 50;
   e. la chiusura superiore del manufatto di laminazione venga realizzata con grata calpestabile di facile rimozione e la bocca tarata venga protetta da un griglia per l'intercettazione di eventuali corpi grossolani. Si ritiene consigliabile il posizionamento di una valvola clapet dalla parte a valle della bocca tarata alfine di evitare eventuali fenomeni di rigurgito del deflusso idraulico.
9. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
    a. termostatazione fermentatori anaerobici (1.835,5 MWh/anno);
    b. strutture agricolo-produttive (riscaldamento porcilaie e annessi 6.605,5 MWh/anno).

    In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
13. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1530 del

28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.

14. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
15. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
16. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
17. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e al Comune di Cona (VE).
18. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
19. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
20. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Cona (VE) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
21. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 1.511 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
22. Effettuare, in fase di avvio in esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
23. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
24. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
25. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

26. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
27. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
28. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia).
29. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
30. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
31. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
32. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
33. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
34. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
35. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
36. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
37. Comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Cona (VE) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.
38. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
39. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia), la visura camerale aggiornata.
40. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
41. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Cona (VE) la data di dismissione dell'impianto.

42. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
43. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in € 165.912,90 (centosessantacinquemilanovecentododici/90), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (riferimento pratica VV.F P/51263, protocollo n. 0018192 del 2 agosto 2012).

(Codice interno: 268895)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 150 del 20 febbraio 2014

"Società agricola Po di Ruzzon P. & c. s.s.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Taglio di Po (RO). Enel Distribuzione S.p.A.. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Nota per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla "Società agricola Po di Ruzzon P. & c. s.s.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di autorizzazione n. 153625/2013 (protocollo regionale n. 153626 del 10/04/2013); Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 239739 del 05/06/2013); Parere favorevole rilasciato dal Comune di Taglio di Po (protocollo regionale n. 302990 del 16/07/2013); Parere favorevole rilasciato dal Consorzio bonifica Delta del Po (protocollo regionale n. 306494 del 17/07/2013); Parere favorevole rilasciato da Enel Distribuzione (protocollo regionale n. 308160 del 18/07/2013); Parere favorevole rilasciato dalla Provincia di Rovigo (protocollo regionale n. 301141 del 15/07/2013); Parere favorevole rilasciato dal Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni (protocollo regionale n. 328430 del 01/08/2013); Parere favorevole rilasciato da AVEPA-Sportello Unico Agricolo di Rovigo (protocollo regionale n. 284902 del 04/07/2013); Parere favorevole rilasciato da ARPAV Dipartimento provinciale di Rovigo, in sede di conferenza di servizi del 15/07/2013; Parere favorevole rilasciato da Azienda ULSS N. 19 - Adria-Dipartimento di Prevenzione, in sede di conferenza di servizi del 15/07/2013;

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (poi Direzione Agroambiente, ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già

previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 10 aprile 2013 la "Società agricola Po di Ruzzon P. & c. s.s.", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio, nel territorio del Comune di Taglio di Po (RO), di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 10 aprile 2013 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 15 luglio 2013, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

- documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 394831 del 20/09/2013 e n. 472160 del 31/10/2013);
- convenzione relativa alle misure di compensazione sottoscritta con il Comune di Taglio di Po;
- registrazione e trascrizione degli atti di costituzione di servitù di elettrodotto e di passaggio inerenti le opere e infrastrutture connesse all'impianto di produzione di energia;
- parere del Comando Vigili del Fuoco di Rovigo.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di affitto e gli atti di servitù, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che la "Società agricola Po di Ruzzon P. & c. s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 394831 del 20/09/2013 e n. 472160 del 31/10/2013);

- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Rovigo, con nota acquisita a protocollo regionale n. 284902 del 04/07/2013 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente (ora Sezione Agroambiente), la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 856, recante modifiche agli Atti di Indirizzo di cui alla L.R. n. 11/2004 e ss. mm. e ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

PRESO ATTO dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 3 e 15 luglio 2013;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo ;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo n. 394831 del 20/09/2013 e n. 472160 del 31/10/2013, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

PRESO ATTO che:

- con il contratto di affitto registrato con M.U.I. il 27/05/2013 al n. 1020, serie 1T, e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chioggia in data 28/05/2013, al Registro generale n. 2671 e Registro particolare n. 1829, come da atto notarile del 23/05/2013 a firma del dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (Rep. n. 119534 e Racc. n. 33669), risulta che la "Società agricola Po di Ruzzon P. & c. s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, nonché rete di teleriscaldamento, in Comune di Taglio di Po (RO), catasto terreni, foglio 12, mappali nn. 15, 18, 114, 126 e 411, sino al 30 settembre 2034;

- con atto di servitù di elettrodotto, registrato con M.U.I. il 11/09/2013 al n. 1633, serie 1T, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chioggia in data 11/09/2013, al Registro generale n. 4344 e Registro particolare n. 2989, nonchè Registro generale n. 4345 e Registro particolare n. 2990, come da atto notarile del 04/09/2013 a firma del dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (Rep. n. 119807 e n. 119808, Racc. n. 33893), la società "Enel Distribuzione S.p.A." ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Taglio di Po (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 12, mappale n. 15);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0394699 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto che la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Rovigo, con nota acquisita a protocollo regionale n. 284902 del 04/07/2013 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

- con nota protocollo n. 292804 del 09/07/2013, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. agr. Luigi Lazzarotto, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova al n. 265 e giurata presso il Tribunale di Padova - Sezione distaccata di Este, il 05/07/2013, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di Euro 111.046,03 (euro centoundicimilaequarantasei/03);

PRESO ATTO, altresì, che con nota protocollo n. 273878 del 27/06/2013, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza ha comunicato il proprio parere favorevole al progetto in argomento, con prescrizioni;

CONSIDERATO che alla data del 29 novembre 2013, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 *ter* della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate 13,4% in peso, pari a 2.100 t/a), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) di provenienza aziendale (86,6% in peso, pari a 13.608 t/a);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca Man, modello LE 322) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 0,657 MW associato a un generatore (marca MARELLI, modello MJB 315 MB4) di potenza elettrica utile di 0,250 MW (potenza termica utile di 0,268 MW);

4. di autorizzare, altresì, la produzione di energia elettrica tramite l'installazione di un modulo a ciclo Rankine (ORC) dotato di espansore volumetrico a pistoni (marca Piglet, modello PG6-75), alimentato dal cascame termico (1.137 MWh/anno termici) del motore di cui al precedente punto, pari ad una potenza elettrica nominale di 20 kW (53 % della producibilità termica annua, pari a 2.142 MWh/anno);

5. di autorizzare la "Società agricola Po di Ruzzon P. & c. s.s." (CUAA 01433940283), con sede legale e operativa in via Ca' Zen, n. 3 - Comune di Taglio di Po (RO), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2., 3. e 4., su terreni censiti in Comune di Taglio di Po (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 12, mappali nn. 15, 18, 114, 126, 411, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 153626 del 10/04/2013, n. 214352 del 21/05/2013, n. 261901 del 19/06/2013, n. 292804 del 09/07/2013;

6. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3. e 4., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Forzatta", da ubicarsi in Comune di Taglio di Po (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 12, mappali n. 15, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 153626 del 10/04/2013 e n. 261901 del 19/06/2013;

7. di autorizzare la "Società agricola Po di Ruzzon P. & c. s.s." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 185 kW, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (175 kW);
- del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive adibite ad uffici (10 kW);

pari a complessivi 1.005 MWh/anno (47 % della producibilità termica annua, pari a 2.142 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Taglio di Po (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 12, mappali nn. 18, 114, 126, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 153626 del 10/04/2013;

8. di autorizzare, altresì, "Enel Distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, n. 13, alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in (doppio) cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "Forzatta" in derivazione dalla linea MT aerea esistente denominata "Taglio di Po", da ubicarsi in Comune di Taglio di Po (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 12, mappale n. 15, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 153626 del 10/04/2013, n. 261901 del 19/06/2013 e n. 292804 del 09/07/2013;

9. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 4., 6., 7. e 8.;

10. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 4., 6. e 7., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Taglio di Po (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 12, mappali nn. 15, 18, 114, 126, 411, perdono efficacia e quindi decadono il 30 settembre 2034, termine ultimo di validità dei contratti di affitto allegati alla documentazione di progetto;

11. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Distribuzione S.p.A.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla "Società agricola Po di Ruzzon P. & c. s.s.";

12. di approvare l'importo di Euro 111.046,03 (euro centoundicimilaequarantasei/03) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 4., 6. e 7., nonché per il ripristino *ex-ante* delle aree catastali interessate;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 150 del 20 febbraio 2014

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) DI PROVENIENZA AZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI DEDICATE), PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ AGRICOLA PO" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI TAGLIO DI PO (RO):

1. Rispettare la Convenzione sottoscritta con il Comune di Taglio di Po in data 28/08/2013, relativa alle misure di compensazione, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 472160 del 31/10/2013.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, vista la nota n. 8678 del 24/06/2013 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 273878 del 27/06/2013:
   a. condurre un'indagine preliminare alle operazioni che comportano intacco e perforazione del terreno, consistente in una serie di trincee da ubicare nell'area in numero e ampiezza idonee a verificare la possibile consistenza del deposito archeologico;
   b. gli scavi funzionali alle opere di sottoservizio e infrastrutturali concesse agli impianti dovranno essere eseguite con assistenza archeologica continuativa;
   c. gli operatori archeologi dovranno essere di adeguata professionalità con oneri non a carico della Soprintendenza, a cui spetta la direzione scientifica delle indagini;
   d. concordare preventivamente tempi e modalità di esecuzione degli scavi;
   e. a conclusione indagini consegnare una relazione post scavo, completa della documentazione di rito, che sarà parte integrante dell'intervento di assistenza archeologica.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di Bonifica Delta del Po trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 306494 del 17/07/2013:
   a. la ditta dovrà presentare al Consorzio, prima dell'inizio lavori, regolare richiesta di autorizzazione per lo scarico nella rete di scolo consorziale;
   b. per lo scarico nel fosso privato esistente delle acque meteoriche provenienti dall'area interessata dalla realizzazione dell'impianto a biogas la ditta dovrà utilizzare una tubazione (bocca tarata) del diametro massimo di 50 mm.;
   c. la bocca tarata di scarico dovrà essere dotata di clapet o valvola di non ritorno per evitare rigurgiti.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. ITV/III/12810 del 26/07/2013), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 328430 del 01/08/2013, ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;

g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.

5. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0394699), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla (protocollo Enel-Dis-3060 del 02/01/2013).
6. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
   a. termostatazione fermentatori anaerobici (905 MWh/anno);
   b. strutture agricolo-produttive (100 MWh/anno).
   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1337 del 17/07/2012 (Linee Guida e disposizioni operative per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
11. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
12. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
13. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
14. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e al Comune di Taglio di Po (RO).
15. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

16. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
17. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Taglio di Po e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
18. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario.
19. Effettuare, in fase di avvio in esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
20. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
21. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
23. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
24. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
25. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo).
26. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
27. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
28. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
29. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).

ALLEGATOA alla Dgr n. 150 del 20 febbraio 2014

30. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
31. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
32. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
33. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e Sezione Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
34. Comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Taglio di Po e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.
35. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Rovigo) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
36. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Rovigo), la visura camerale aggiornata.
37. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
38. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e Sezione Energia) e al Comune di Taglio di Po la data di dismissione dell'impianto.
39. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
40. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in € 111.046,03 (euro centoundicimilaquarantasei/03), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo (riferimento pratica VV.F n. 16577, protocollo n. 5913 del 22/05/2013), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 472160 del 31/10/2013.

(Codice interno: 268896)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 151 del 20 febbraio 2014

Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (D.C.R. n. 55 del 10.07.2013) Determinazione delle procedure di attuazione, dei termini di esecuzione degli interventi finanziabili e delle fasi erogative dei finanziamenti disposti.

[Opere e lavori pubblici]

Nota per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla determinazione delle procedure di attuazione, dei termini di esecuzione degli interventi finanziabili e delle fasi erogative dei finanziamenti disposti nell'ambito del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 55 del 10.07.2013, a norma di quanto espressamente stabilito dal punto 6.3. del Piano medesimo

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

Il "Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto", approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 55 del 10 luglio 2013, individua, tra l'altro, le risorse disponibili per la casa nel periodo 2013 - 2020 e determina specifiche soluzioni finanziarie affinché le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale - ATER del Veneto - possano concretamente contrastare la pressante domanda abitativa con una serie di azioni ordinarie e complesse, anche rivolte a valorizzare il patrimonio immobiliare esistente, fatiscente e dismesso.

Nel particolare, il punto 6.2. e successivi del Piano strategico, individuano, tra le disponibilità finanziarie ed il loro utilizzo:

1. l'importo maturato nell'ambito delle entrate relative al "Fondo per l'edilizia residenziale pubblica" di cui all'art. 19, comma 1, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, ad oggi quantificate in euro 7.127.382,28, peraltro destinate alla realizzazione o all'acquisto di alloggi ERP da concedere in locazione a canone sociale ex legge regionale n. 10/1996;

2. le risorse economiche giacenti presso la Finanziaria regionale "Veneto Sviluppo" SpA nonché i rientri dei finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'art. 5 della l..r. 18 gennaio 1999, n. 2, (Fondo di rotazione e di garanzia), oggi quantificate in euro 26.700.301,85, destinate alla realizzazione, acquisto o recupero di nuovi alloggi ERP da concedere in locazione a canone sociale ex legge regionale n. 10/1996;

3. le economie finanziarie maturate nel settore della casa, derivanti da revoche, rinunce di finanziamenti regionali e/o riduzione di obiettivi fisici finanziati con fondi della Regione ovvero dai rientri dei finanziamenti regionali disposti per la "cessione in proprietà a prezzo convenzionato" nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009 (P.C.R. 28 ottobre 2008, n. 72), oggi quantificate in complessivi euro 44.032.084,93, peraltro destinate al finanziamento di interventi di edilizia sovvenzionata e di "social housing", anche nell'ambito di programmi complessi, concernenti prioritariamente l'acquisto o il recupero di nuovi alloggi e, in subordine, la nuova costruzione su aree in disponibilità delle ATER e dei Comuni. Tali interventi sono proposti dalle predette Aziende territoriali e sono concessi in locazione a canone concertato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, anche con patto di futura vendita, ovvero, in locazione a canone sociale ex l.r. n. 10/1996.

In tale contesto, la Tabella 20 del Piano medesimo, nell'ambito dell'utilizzo delle risorse disponibili nel periodo 2013/2020, prevede che le risorse quantificate nei precedenti punti 1., 2. e 3., quantificate in complessivi euro 77.859.769,06, nel periodo 2013 - 2015, siano destinate:

A. quanto ad euro 15.000.000,00, quale quota parte dei proventi evidenziati nel precedente punto 3., per il recupero e la manutenzione del patrimonio ERP - circa n. 1.500 alloggi;

B. quanto ad euro 20.000.000,00, quale ulteriore quota parte dei proventi evidenziati nel precedente punto 3., per la nuova costruzione, l'acquisto ed il recupero di nuovi alloggi nell'ambito della realizzazione di "programmi complessi", evidenziati nel medesimo punto - circa n. 260 alloggi;

C. quanto ad euro 42.859.769,06 (Euro 77.859.769,06 - Euro 15.000.000,00 - Euro 20.000.000,00) per la nuova costruzione, l'acquisto ed il recupero di nuovi alloggi nell'ambito di programmi ordinari - circa n. 430 alloggi.

La Giunta Regionale, con deliberazioni 19.11.2013, n. 2101, 3.12.2013, n. 2226 e 16.12.2013, n. 2385, ha provveduto alla individuazione degli operatori (ATER) ed alla scelta dei programmi finanziabili.

Infine, Il punto 6.3. del Piano strategico prevede, tra l'altro, che per l'attuazione degli interventi finanziati e per il concreto utilizzo delle relative risorse, la Giunta Regionale determina, con apposito provvedimento, le procedure di attuazione, i termini di esecuzione e le fasi erogative dei contributi finanziari disposti, acquisito il parere della competente Commissione consiliare che deve essere espresso entro trenta giorni, oltre i quali si prescinde; in tal senso:

- la Giunta Regionale, con deliberazione 16.12.2013, n. 171/CR, ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio Regionale, per il parere di competenza, la proposta concernente la predetta determinazione;
- con nota prot. n. 560131 in data 20.12.2013, il predetto provvedimento è stato trasmesso alla Commissione consiliare competente per l'espressione del previsto parere;
- il termine di trenta giorni previsto per l'espressione del predetto parere risulta infruttuosamente scaduto.

Ciò premesso, si propone di procedere alla approvazione definitiva delle procedure di erogazione, dei termini di esecuzione e delle fasi erogative dei contributi disposti con il richiamato Piano strategico, esposti nell'**allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; tale documento, oltre ad una prima parte di premessa, disciplina, per l'appunto:

- le procedure di erogazione e le fasi erogative per tutte le categorie di intervento finanziabili (recupero e manutenzione del patrimonio di erp - nuova costruzione e recupero di nuovi alloggi, nell'ambito della realizzazione di "programmi complessi" e di "programmi ordinari" - acquisto di alloggi);
- i termini di esecuzione degli interventi finanziabili, sia per quanto attiene l'inizio e l'ultimazione delle opere, sia per quanto riguarda l'acquisto degli alloggi;
- le disposizioni finali, rivolte a sancire il principio di inalienabilità degli alloggi finanziati per un quinquennio nonché la assoggettabilità degli interventi finanziati ai controlli previsti per i servizi di interesse economico generale - SIEG, come disposto rispettivamente dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1083 del'11.07.2006 e dalla Decisione 2012/21/UE (9380).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 del 10 luglio 2013;

VISTI il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1083 del'11.07.2006 e la Decisione 2012/21/UE (9380);

VISTE le proprie deliberazioni 19 novembre 2013, n. 2101, 3 dicembre 2013, n. 2226, 16 dicembre 2013, n. 2385 e 16 dicembre 2013, n. 171/CR;

VISTA la nota regionale prot. n. 560131 del 20.12.2013;

VISTO l'art. 2, comma 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le procedure di erogazione, i termini di esecuzione e le fasi erogative dei finanziamenti disposti nell'ambito del "Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto", evidenziate nell'**allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa della esecuzione del presente atto;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 151 del 20 febbraio 2014 pag. 1/4

PIANO STRATEGICO DELLE POLITICHE DELLA CASA NEL VENETO
PROCEDURE DI EROGAZIONE, TERMINI DI ESECUZIONE E FASI EROGATIVE
DEI CONTRIBUTI FINANZIARI DISPOSTI

1. PREMESSA

Il "Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto", approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 55 del 10 luglio 2013, individua, tra l'altro, le risorse disponibili per la casa nel periodo 2013 – 2020 e determina specifiche soluzioni finanziarie affinchè le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER del Veneto, possano concretamente contrastare la pressante domanda abitativa con una serie di azioni ordinarie e complesse, anche rivolte a valorizzare il patrimonio immobiliare esistente, fatiscente e dismesso.

Nel particolare, il punto 6.2. e successivi del Piano strategico, individuano, tra le disponibilità finanziarie ed il loro utilizzo:

1. l'importo maturato nell'ambito delle entrate relative al "Fondo per l'edilizia residenziale pubblica" di cui all'art. 19, comma 1, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, ad oggi quantificate in euro 7.127.382,28, peraltro destinate alla realizzazione o all'acquisto di alloggi ERP da concedere in locazione a canone sociale ex legge regionale n. 10/1996;
2. le risorse economiche giacenti presso la Finanziaria regionale "Veneto Sviluppo" SpA nonché i rientri dei finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'art. 5 della l..r. 18 gennaio 1999, n. 2, (Fondo di rotazione e di garanzia), oggi quantificate in euro 26.700.301,85, destinate alla realizzazione, acquisto o recupero di nuovi alloggi ERP da concedere in locazione a canone sociale ex legge regionale n. 10/1996;
3. le economie finanziarie maturate nel settore della casa, derivanti da revoche, rinunce di finanziamenti regionali e/o riduzione di obiettivi fisici finanziati con fondi della Regione ovvero dai rientri dei finanziamenti regionali disposti per la "cessione in proprietà a prezzo convenzionato" nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009 (P.C.R. 28 ottobre 2008, n. 72), oggi quantificate in complessivi euro 44.032.084,93, peraltro destinate al finanziamento di interventi di edilizia sovvenzionata e di "social housing", anche nell'ambito di programmi complessi, concernenti prioritariamente l'acquisto o il recupero di nuovi alloggi e, in subordine, la nuova costruzione su aree in disponibilità delle ATER e dei Comuni. Tali interventi sono proposti dalle predette Aziende territoriali e sono concessi in locazione a canone concertato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, anche con patto di futura vendita, ovvero, in locazione a canone sociale ex l.r. n. 10/1996.

La Giunta Regionale provvede alla individuazione degli operatori ed alla scelta dei programmi finanziabili, tenuto conto dei criteri prioritari previsti dal Piano strategico.

Il punto 6.3. del Piano strategico medesimo prevede, tra l'altro, che per l'attuazione degli interventi finanziati e per il concreto utilizzo delle relative risorse, la Giunta Regionale determina, con apposito provvedimento, le procedure di attuazione, i termini di esecuzione e le fasi erogative dei contributi finanziari disposti, acquisito il parere della competente Commissione consiliare che deve essere espresso entro trenta giorni, oltre i quali si prescinde.

Da ultimo, la Tabella 20 del Piano, nell'ambito dell'utilizzo delle risorse disponibili nel periodo 2013/2020, prevede che le risorse quantificate nei precedenti punti 1., 2. e 3., quantificate in complessivi euro 77.859.769,06, nel periodo 2013 – 2015, siano destinate:

A. quanto ad euro 15.000.000,00, quale quota parte dei proventi evidenziati nel precedente punto 3., per il recupero e la manutenzione del patrimonio ERP – circa n. 1.500 alloggi;
B. quanto ad euro 20.000.000,00, quale ulteriore quota parte dei proventi evidenziati nel precedente punto 3., per la nuova costruzione, l'acquisto ed il recupero di nuovi alloggi nell'ambito della realizzazione di "programmi complessi", evidenziati nel medesimo punto – circa n. 260 alloggi;
C. quanto ad euro 42.859.769,06 (€ 77.859.769,06 - € 15.000.000,00 - € 20.000.000,00) per la nuova costruzione, l'acquisto ed il recupero di nuovi alloggi nell'ambito di programmi ordinari – circa n. 430 alloggi.

2. PROCEDURE DI EROGAZIONE E FASI EROGATIVE

2.1. recupero e manutenzione del patrimonio di erp (punto 1., lettera A.) – nuova costruzione e recupero di nuovi alloggi, nell'ambito della realizzazione di "programmi complessi" (punto 1., lettera B.) e di "programmi ordinari" (punto 1., lettera C.)

I finanziamenti di cui al precedente punto 1., lettere A. (relativo al recupero e manutenzione del patrimonio di erp), B. e C. (relativi alla nuova costruzione e recupero di nuovi alloggi, nell'ambito della realizzazione rispettivamente di "programmi complessi" e di "programmi ordinari"), saranno erogati agli operatori, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale, per stati di avanzamento dei lavori, come di seguito disposto:

A) il 30% dell'importo assegnato, dopo la emissione del decreto regionale di concessione provvisoria del contributo e previa trasmissione della sotto elencata documentazione, da presentare in originale o in copia conforme all'originale:
   1. documentazione fotografica, comprovante la sussistenza della condizione prevista dalla Giunta Regionale con precedente deliberazione 22.12.2004, n. 4153. In attuazione a quanto disposto dall'art. 4 dello "schema di Convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed i beneficiari dei finanziamenti regionali", parte integrante e sostanziale della precitata D.G.R. n. 4153/2004, (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 15 febbraio 2005), i lavori dei programmi finanziati devono essere pubblicizzati mediante la esposizione di apposito "cartello di cantiere", provvisto degli elementi informativi di cui all'allegato "1" dello schema di Convenzione medesimo;
   2. quadro tecnico economico – Q.T.E. iniziale – dell'intervento, redatto in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione 12.04.2002, n. 897 e s.m.i. e debitamente vistato dal Comitato tecnico di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10;
   3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di legge dal Direttore dei lavori, attestante la data di avvenuto inizio dei medesimi;

B) un ulteriore 30%, previa trasmissione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di legge dal Direttore dei lavori, concernente l'avvenuto sostenimento, in termini di esecuzione delle opere, di una spesa almeno pari al 30 per cento del costo totale dell'intervento, evidenziato nel Q.T.E. di cui alla precedente lettera A), sottopunto 2.;

C) un ulteriore 30%, previa trasmissione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di legge dal Direttore dei lavori, concernente l'avvenuto sostenimento, in termini di esecuzione delle opere, di una spesa almeno pari all'80 per cento del costo totale dell'intervento, evidenziato nel Q.T.E. di cui alla precedente lettera A), sottopunto 2.;

D) il saldo tra quanto erogato e quanto definitivamente spettante, fino ad un massimo del 10% dell'importo assegnato, dopo la emissione del decreto regionale di concessione definitiva del contributo e previa trasmissione della sotto elencata documentazione, da presentare in originale o in copia conforme all'originale:
   1. quadro tecnico economico – Q.T.E. finale – dell'intervento, redatto in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione 12.04.2002, n. 897 e s.m.i. e debitamente vistato dal Comitato tecnico di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10;
   2. collaudo dei lavori, eseguito secondo quanto previsto dalla vigente normativa di settore, ovvero, certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi.

2.2. acquisto di alloggi (punto 1., lettere B. e C.)

I finanziamenti di cui al precedente punto 1., lettere B. e C., relativi all'acquisto di alloggi, saranno erogati agli operatori, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale, come di seguito disposto:

A) il 20% dell'importo assegnato, dopo la emissione del decreto regionale di concessione provvisoria del contributo e previa trasmissione della sotto elencata documentazione, da presentare in originale o in copia conforme all'originale:
   1. preliminare di compravendita degli alloggi, debitamente registrato;
   2. quadro tecnico economico – Q.T.E. – dell'intervento oggetto di acquisto, redatto in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione 12.04.2002, n. 897 e s.m.i. e debitamente vistato dal Comitato tecnico di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10;

B) il saldo tra quanto erogato e quanto definitivamente spettante, fino ad un massimo dell'80% dell'importo assegnato, dopo la emissione del decreto regionale di concessione definitiva del contributo e previa trasmissione di copia conforme all'originale del contratto di compravendita degli alloggi, debitamente registrato e trascritto.

3. TERMINI DI ESECUZIONE

A pena di decadenza dal finanziamento, gli operatori devono pervenire:

a) alla fase di inizio dei lavori per ciascun intervento finanziato, relativo al recupero o manutenzione del patrimonio di erp (punto 1., lettera A.) entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento regionale di ammissione a finanziamento;
b) alla fase di inizio dei lavori per ciascun intervento finanziato, relativo alla nuova costruzione o recupero di nuovi alloggi (punto 1., lettere B. e C.) entro dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento regionale di ammissione a finanziamento;
c) alla stipula del contratto di compravendita, nel caso di acquisto di alloggi (punto 1., lettere B. e C.)
   1) entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento regionale di ammissione a finanziamento, nel caso di alloggi ultimati ed abitabili alla data medesima;
   2) entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per gli alloggi in corso di realizzazione alla data di notifica del provvedimento regionale di ammissione a finanziamento;
d) alla fase di ultimazione dei lavori:
   1) entro dodici mesi dalla data del loro inizio, per gli interventi di cui alla precedente lettera a);
   2) entro trentasei mesi dalla data del loro inizio, per gli interventi di cui alla precedente lettera b).

Eventuali proroghe o differimenti dei predetti termini, a fronte di eventi eccezionali o cause di forza maggiore, peraltro entrambi non imputabili alla volontà dell'operatore, potranno essere concesse dal Dirigente regionale della Unità di Progetto Edilizia Abitativa su presentazione di apposita istanza motivata, corredata da idonea documentazione comprovante i suddetti eventi e le predette cause.

4. DISPOSIZIONI FINALI

In coerenza a quanto sancito dall'art. 57 del Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1083 dell'11.07.2006, gli alloggi finanziati con i proventi previsti nel precedente punto 1., lettere A., B. e C., non possono essere alienati ad alcun titolo prima che siano decorsi cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori (nei casi di nuova costruzione, recupero o manutenzione) o di sottoscrizione dell'atto di compravendita (nel caso di acquisto).

In coerenza a quanto disposto dalla Decisione 2012/21/UE (9380), gli interventi finanziati con i proventi previsti nel precedente punto 1., lettere A., B. e C., sono soggetti alle condizioni previste dagli artt. 5 e 6 della Decisione medesima, concernenti le "compensazioni" ed i "controlli delle compensazioni" per i servizi di interesse economico generale – SIEG. Al fine di consentire il pieno conseguimento di tale previsione, la competente Struttura regionale può richiedere ai soggetti interessati ulteriore documentazione, anche in sede di erogazione dei finanziamenti, in deroga a quanto disposto nel precedente punto 2..

(Codice interno: 268899)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 154 del 20 febbraio 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi IPAB - Istituto Bon Bozzolla, sito in via S. Gallo, n.25 - Farra di Soligo (TV), per l'Unità di offerta: - Istituto Bon Bozzolla, per persone anziane non autosufficienti, con sede in via Bert, 44 - Farra di Soligo (TV). (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Nota per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti, per l'Unità di offerta, in oggetto indicata, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 26 agosto 2013, prot. n.356186, e relazione dell'Azienda ULSS n.7 di Pieve di Soligo, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- in data 19 dicembre 2013, con prot. n.554683.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n.1145 del 5/07/2013 e n. 3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi IPAB - Istituto Bon Bozzolla, sito in via S. Gallo, n.25 - Farra di Soligo (TV), per l'Unità di offerta Istituto Bon Bozzolla, per persone anziane non autosufficienti, con sede in via Bert, 44 - Farra di Soligo (TV), è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 49 del 9 febbraio 2010, per la capacità ricettiva di n.94 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e n. 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale.

Con successiva Deliberazione della Giunta regionale n.2760 del 16 novembre 2010, lo stesso Centro Servizi è stato accreditato per la medesima capacita ricettiva di posti letto autorizzata, stabilendo che, in sede di rinnovo dell'accreditamento istituzionale, avrebbero dovuto essere verificati i miglioramenti apportati ai seguenti requisiti:

- CS-PNA.AC.4.1: "E' attuata la programmazione annuale del Servizio";
- CS-PNA.AC.4.2: "E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione";
- CS-PNA.AC.4.3: "E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo dei risultati.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali-, in data 26 agosto 2013, prot. n.356186, è stata formulata richiesta di rinnovo di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali-, con nota emessa in data 28 novembre 2013, prot. n.520082, ha incaricato l'Azienda ULSS n.7 di Pieve di Soligo alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 13 dicembre 2013, dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali-, con nota acquisita in data 19 dicembre 2013, prot. n.554683, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata ed i miglioramenti apportati ai requisiti, come richiesto dalla DGR n. 2760 del 16 novembre 2010.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 108 del 25 maggio 2011 e successivi Decreti n.243 del 10 ottobre 2011, n. 372 del 6 novembre 2012 e n.318 del 9 settembre 2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento Centro Servizi IPAB - Istituto Bon Bozzolla, sito in via S. Gallo, n.25 - Farra di Soligo (TV), per l'Unità di offerta Istituto Bon Bozzolla, per persone anziane non autosufficienti, con sede in via Bert, 44 - Farra di Soligo (TV), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n.54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;

- Vista la DGR n. 2760 del 16 novembre 2010;

- Vista la DGR n. 1145 del 5 luglio 2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013;

- Visto il DDR Servizi Sociali n. 49 del 29 febbraio 2010

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni, decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 2760 del 16 novembre 2010, per garantire la necessaria continuità al Centro Servizi IPAB - Istituto Bon Bozzolla, sito in via S. Gallo, n. 25 - Farra di Soligo (TV), per l'Unità di offerta Istituto Bon Bozzolla, per persone anziane non autosufficienti, con sede in via Bert, 44 - Farra di Soligo (TV), per la capacità ricettiva di:

- n. 94 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale,
- n. 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale.

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o

revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.7 di Pieve di Soligo, al Comune di Farra di Soligo (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.7, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268900)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 155 del 20 febbraio 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa San Giuseppe", sito in via Sorarù, n.59 - Livinallongo del Col di Lana (BL). (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Nota per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicato ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 8 gennaio 2013, prot. n.3435, e la relazione dell'Azienda ULSS n.1 di Belluno, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 15 gennaio 2014, con prot. n. 16550.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3/07/2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, ha individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa San Giuseppe", sito in via Sorarù, n.59 - Livinallongo del Col di Lana (BL), è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 324 dell'8 ottobre 2012, per la capacità ricettiva di 24 posti letto destinati a persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali in data 8 gennaio 2012, prot. n.3435, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa in data 25 novembre 2013, prot. n.509305, ha incaricato l'Azienda ULSS n.1 di Belluno alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n.1 di Belluno, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 8 gennaio 2013, dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita in data 15 gennaio 2014, prot. n.16550 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, dalla quale è risultato coerente in lenea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento per quanto riguarda il requisito:

- CD-PNA,AC.2.2.: "si evidenzia che lo spazio esterno, con la relativa attrezzatura, risulta ridotto per la presenza del cantiere dei lavori di ampliamento in corso."

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 1 di Belluno, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 119 dell'8 gennaio 2011 e successivi Decreti n. 226 dell'8 gennaio 2012 e n. 413 del 25 ottobre 2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa San Giuseppe", sito in via Sorarù, n. 59 - Livinallongo del Col di Lana (BL), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9 gennaio 2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3 aprile 2012, l'Azienda ULSS n. 1 di Belluno acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2, lett. O della L.R. n.54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 9 luglio 2013;

- Visto il DDR Servizi Sociali n. 324 dell'8 gennaio 2012

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa San Giuseppe", sito in via Sorarù, n.59 - Livinallongo del Col di Lana (BL), per la capacità ricettiva di n.24 posti letto destinati a persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che, in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

- CD-PNA,AC.2.2.: "si evidenzia che lo spazio esterno, con la relativa attrezzatura, risulta ridotto per la presenza del cantiere dei lavori di ampliamento in corso."

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n.1 di Belluno acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.1 di Belluno, al Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.1 di Belluno, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268901)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 156 del 20 febbraio 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell' accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "A.Penasa", con sede in via S.Rocco, n.1-Valli del Pasubio (VI). (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Nota per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicato ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- in data 4 marzo 2013, prot. n.90751, e la relazione dell'Azienda ULSS n.4 Alto Vicentino di Thiene, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 14 gennaio 2014, con prot.n. 15045.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3/07/2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n. 3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "A.Penasa", con sede in via S.Rocco, n.1-Valli del Pasubio (VI), è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 439 dell' 11 dicembre 2012, per la capacità ricettiva di n. 60 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- in data 4 marzo 2013, prot. n. 90751, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- , con nota emessa in data 27 novembre 2013, prot. n. 516393, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 9 gennaio 2014, dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 14 gennaio 2014, prot. n. 15045 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, dalla quale è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento per quanto riguarda i requisiti:

- CS-PNA AC 3.1: *"La struttura agevola al massimo la movimentazione verticale di persone e cose, dotandosi di adeguato numero di impianti di movimentazione verticale in relazione al numero di persone anziane e al numero di operatori che lavorano nella struttura";*
- CS-PNA AC 4.7: *"La struttura dispone di procedure per l'eventuale inserimento di personale volontario".*

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 142 del 28 giugno 2011 e successivo Decreto n.411 del 23 novembre 2012.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "A.Penasa", con sede in via S.Rocco, n.1-Valli del Pasubio (VI), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9 gennaio 2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n.537 del 3 aprile 2012, l'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino di Thiene acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2,lett.o) della L.R. n.54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5 luglio 2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013;

- Visto il DDR Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 439 dell' 11 dicembre 2012

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "A.Penasa", con sede in via S.Rocco, n.1-Valli del Pasubio (VI), per la capacità ricettiva di n.60 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con durata triennale e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

- CS-PNA AC 3.1: *"La struttura agevola al massimo la movimentazione verticale di persone e cose, dotandosi di adeguato numero di impianti di movimentazione verticale in relazione al numero di persone anziane e al numero di operatori che lavorano nella struttura";*
- CS-PNA AC 4.7: *"La struttura dispone di procedure per l'eventuale inserimento di personale volontario".*

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n.4 Alto Vicentino di Thiene acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.4 Alto Vicentino, al Comune di Valli del Pasubio (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.4 Alto Vicentino, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 268902)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 157 del 20 febbraio 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rinnovo accreditamento istituzionale dei Servizi Socio-Sanitari per tossicodipendenti della Comunità San Francesco con sede legale in Via Sottomonte n. 3 - Monselice (PD). (lr n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale, ai sensi della lr. n. 22/2002, per il Servizio Semiresidenziale, per il Servizio Residenziale di Tipo B e il Servizio Residenziale di Tipo C1, già oggetto di precedente autorizzazione e identifica l'ente gestore la Comunità San Francesco di Monselice (PD). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo autorizzazione accreditamento assegnata per la verifica all'Azienda Ulss n. 17 con sede legale in Via G. Marconi n. 19 - Monselice (PD) con nota del 27/8/2013 prot. n. 359091; parere dell'Az. Ulss n. 17 di Monselice (PD) del 3/12/2013/10/2013 prot. n. 49262, acquisito agli atti in data 12/12/2013 prot. n. 531422, della Direzione regionale Servizi Sociali ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con la Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr. n. 84/2007, ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007, con cui la Giunta Regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, i Servizi Socio Sanitari per tossicodipendenti della Comunità San Francesco di Monselice, risultano essere accreditati con Dgr n. 945 del 23.03.2010, per la durata di tre anni e per i seguenti posti:

- n. 20 posti per il Servizio Semiresidenziale - Via Candie n. 7 e Via Montericco n. 11 - Monselice;
- n. 20 posti per il Servizio Residenziale Tipo B - Via Candie n. 7 e Via Montericco n. 11 - Monselice;
- n. 10 posti per il Servizio Residenziale di Tipo C1 - Via Candie n. 7 e Via Sottomonte n. 3 - Monselice.

A seguito della soppressione dell'Arss disposta con l'art. 4 della lr n. 43/2012, la Giunta regionale con Dgr n. 1145 del 5 luglio 2013 ha stabilito che la Regione si avvale delle Aziende Ulss per lo svolgimento della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti, prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della lr n. 22/2002.

Stante la durata triennale dell'accreditamento rilasciato, con nota acquisita agli atti in data 4/3/2013 prot. n. 95216 dalla Direzione Servizi Sociali ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, il legale rappresentante della Comunità San Francesco di Monselice, ha formulato istanza di rinnovo, a riscontro della quale, con nota emessa al prot. 359091 del 27/8/2013 è stata incaricata l'Azienda Ulss n. 17 di Monselice (PD), alla verifica per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda Ulss n. 17 di Monselice (PD) a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico di Valutazione, per eseguire il sopralluogo. Al termine della visita del Gruppo Tecnico di Valutazione effettuata in data 12/11/2013, con nota prot. n. 49262 del 3/12/2013 l'Azienda Ulss n. 17 di Monselice (PD), ha predisposto ed inviato alla Direzione per i Servizi Sociali ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento e la valutazione dei Servizi sopracitati risulta "Positiva con Punteggio 100, valido per il rilascio dell'accreditamento".

Il procedimento di accreditamento dei Servizi in parola, può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi e con gli effetti della L.R. n. 22/2002, con l'assegnazione dei seguenti posti:

- n. 20 posti per il Servizio Semiresidenziale - Via Candie n. 7 e Via Montericco n. 11 - Monselice;

- n. 20 posti per il Servizio Residenziale Tipo B - Via Candie n. 7 e Via Montericco n. 11 - Monselice;
- n. 10 posti per il Servizio Residenziale di Tipo C1 - Via Candie n. 7 e Via Sottomonte n. 3 - Monselice.

L'accreditamento ha una durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/02;

- Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;

- Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;

- Vista la Dgr n. 945 del 23/3/2010;

- Visto l'art. 2 comma 2, lett.o) della L.R. n.. 54 del 31/12/2012;

- Vista la Dgr n. 1145 del 5/7/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi della L.R. n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento a favore dei Servizi Socio Sanitari per tossicodipendenti della Comunità San Francesco di Monselice, così suddivisi:

- n. 20 posti per il Servizio Semiresidenziale - Via Candie n. 7 e Via Montericco n. 11 - Monselice;
- n. 20 posti per il Servizio Residenziale Tipo B - Via Candie n. 7 e Via Montericco n. 11 - Monselice;
- n. 10 posti per il Servizio Residenziale di Tipo C1 - Via Candie n. 7 e Via Sottomonte n. 3 - Monselice.

2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo dell'accreditamento, al fine di dare continuità ai servizi erogati dalla Comunità San Francesco, l'accreditamento già rilasciato con Dgr n. 945 del 23/3/2010, si intende prorogato alla data di notifica del presente provvedimento;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto alla Comunità San Francesco con sede legale in Monselice (PD) - Via Sottomonte n. 3, all'Azienda Ulss n. 17 di Monselice (PD) al Comune di Monselice (PD); rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 268903)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 158 del 20 febbraio 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rinnovo accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo A per tossicodipendenti denominato Comunità Terapeutica "Villa Regina Mundi" sito a Treviso - Via Brigata n. 1/A. Ente gestore: Congregazione delle Pie Suore della Redenzione con sede legale in Roma - Via Torrevecchia n. 684. (lr n. 22/2002).

[Servizi sociali]

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con la Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr. n. 84/2007, ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007, con cui la Giunta Regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, il Servizio Residenziale di Tipo A per tossicodipendenti denominato Comunità Terapeutica "Villa Regina Mundi" di Treviso - Via Brigata n. 1/A, risulta essere autorizzato con decreto dirigenziale n. 205 del 1 luglio 2010 e accreditato con Dgr n. 3553 del 30/12/2010 per n. 13 posti, per la durata di tre anni.

A seguito della soppressione dell'Arss disposta con l'art. 4 della lr n. 43/2012, la Giunta regionale con Dgr n. 1145 del 5 luglio 2013 ha stabilito che la Regione si avvale delle Aziende Ulss per lo svolgimento della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti, prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della lr n. 22/2002.

Stante la durata triennale dell'accreditamento rilasciato, con nota acquisita agli atti in data 11/7/2013 prot. n. 292194, dalla Direzione Servizi Sociali ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, il legale rappresentante della Congregazione delle Pie Suore della Redenzione, ha formulato istanza di rinnovo per il Servizio Residenziale di Tipo A per tossicodipendenti denominato Comunità Terapeutica "Villa Regina Mundi", a riscontro della quale, con nota emessa al prot. 364237 del 2/9/2013 è stata incaricata l'Azienda Ulss n. 9 di Treviso, alla verifica per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda Ulss n. 9 di Treviso a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico di Valutazione, per eseguire il sopralluogo. Al termine della visita del Gruppo Tecnico di Valutazione effettuata in data 10/10/2013, con nota prot. n. 115169 del 24 ottobre 2013 l'Azienda Ulss n. 9 di Treviso, ha predisposto ed inviato alla Direzione per i Servizi Sociali ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento e il Servizio Residenziale di Tipo A per tossicodipendenti denominato Comunità Terapeutica "Villa Regina Mundi", risulta aver ottenuto un punteggio complessivo finale di 97,50 % valido per il rilascio dell'accreditamento.

Il procedimento di accreditamento del Servizio in parola, può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi e con gli effetti della L.R. n. 22/2002, con l'assegnazione di n. 13 posti.

L'accreditamento ha una durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/02;

- Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;

- Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;

- Vista la Dgr n. 3553 del 30/12/2010;

- Visto l'art. 2 comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la Dgr n. 1145 del 5/7/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi della L.R. n. 22/2002, per n.13 posti e per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, a favore del Servizio Residenziale di Tipo A per tossicodipendenti denominato Comunità Terapeutica "Villa Regina Mundi di Treviso - Via Brigata n. 1/A;

2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo dell'accreditamento, al fine di dare continuità al Servizio Residenziale di Tipo A per tossicodipendenti denominato Comunità Terapeutica "Villa Regina Mundi di Treviso - Via Brigata n. 1/A, l'accreditamento già rilasciato con Dgr 3553 del 30/12/2010, si intende prorogato alla data di notifica del presente provvedimento;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto alla Congregazione delle Pie Suore della Redenzione con sede legale in Roma - Via Torrevecchia n. 684, all'Azienda Ulss n. 9 di Treviso e al Comune di Treviso, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 268904)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 159 del 20 febbraio 2014

autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. I.P.A.B. Centro Servizi alla Persona "Morelli Bugna" di Villafranca di Verona.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Nota per la trasparenza:
Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente richiedente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 921/1.07.02 dell'11 luglio 2013, con integrazione finale prot. n. 1228/1.07.02 del 16 ottobre 2013; parere in data 10 settembre 2013 e 14 novembre 2013 della Commissione tecnica regionale.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9.9.1999, all'art. 45, comma 1, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche Assistenza e Beneficenza possano "...utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile" e successivamente con provvedimento della Giunta Regionale n. 757 del 11.3.2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.

Di seguito, con DGR n. 2307 del 9.8.2005, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28.2.2006.

In virtù di tali provvedimenti, l'Ipab Centro Servizi alla Persona "Morelli Bugna" di Villafranca di Verona, con nota prot. n. 921/1.07.02 dell'11 luglio 2013, presentava richiesta di autorizzazione all'alienazione di terreno sito in Villafranca di Verona, località "Colombarotto" censito al foglio 16 m.n. 25-26-34-42(parte)- 643(parte)-645-646-647-649-651 e foglio 15 m.n. 372, 374, del valore complessivo di perizia di stima di euro 1.085.645,00, come da Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 20 maggio 2013. L'autorizzazione viene richiesta al fine di coprire i costi della ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio sede dell'ex-distretto di proprietà dell'Ulss 22, in Corso Vittorio Emanuele a Villafranca di Verona, progetto per il quale l'ente ha la possibilità di beneficiare del contributo di una fondazione bancaria, ma ha necessità di ultimare i lavori. Inoltre lo stesso ente risulta assegnatario di contributo regionale, ma la cui liquidazione è momentaneamente sospesa per i noti problemi di scarsità di cassa. In una precedente seduta, la Commissione Regionale aveva riscontrato l'assenza dell'asseverazione della perizia, a mezzo giuramento, e subordinato il rilascio dell'autorizzazione alla condizione che l'Ipab si impegnasse espressamente per iscritto a che l'importo di euro 220.000,00, pari al contributo regionale, venisse messo a patrimonio una volta liquidato dalla Regione Veneto, poiché l'ente anticipa la somma che sarà erogata.

Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica si è nuovamente riunita nella seduta del 14 novembre 2013 e, verificata l'ulteriore documentazione pervenuta, ha espresso il proprio parere favorevole all'operazione così come presentata dall'Ipab in oggetto indicata, in quanto rientra nell'ipotesi di intervento di cui alla lettera B) della D.G.R. n. 2307 del 9 agosto 2005, nel testo novellato con D.G.R. n. 455 del 28 febbraio 2006, però senza i limiti prescritti in quanto correlata ad un "autofinanziamento".

Il relatore, quindi, propone di prendere atto delle risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della seduta sopra indicata, che vengono per completezza riportate in estratto nell'Allegato A, parte integrante della presente delibera, e di approvare l'istanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

- VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;

- VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;

- VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;

- VISTO l'art. 8 Legge Regionale 23 novembre 2012 n. 43;

- VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso la Direzione Regionale per i Servizi Sociali) della Commissione tecnica regionale nella seduta del 14 novembre 2013, che vengono sintetizzate nell'Allegato A;

- VISTO l'art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare l'alienazione patrimoniale richiesta dall'Ipab Centro Servizi alla Persona "Morelli Bugna" di Villafranca di Verona, come indicato nell'Allegato A;

2. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di incaricare il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali i Sociali dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 159 del 20 febbraio 2014

Num. progr. *ex* verbale	Ente	Località	Criterio di alienazione *ex* DGR 2307/2005	note
2	IPAB CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA "MORELLI BUGNA"	VILLAFRANCA DI VERONA	lettera B)	Richiesta presentata con nota prot. n. 921/1.07.02 dell'11 luglio 2013, di autorizzazione all'alienazione di terreno sito in Villafranca di Verona, località "Colombarotto", censito al foglio 16 m.n. 25-26-34-42(parte)-643(parte)-645-646-647-649-651 e foglio 15 m.n. 372, 374, del valore complessivo di perizia di stima di euro 1.085.645,00, come da Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 20 maggio 2013. L'autorizzazione viene richiesta al fine di coprire i costi della ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio sede dell'ex-distretto di proprietà dell'Ulss 22, in Corso Vittorio Emanuele a Villafranca di Verona, progetto per il quale l'ente ha la possibilità di beneficiare del contributo di una fondazione bancaria, ma ha necessità di ultimare i lavori. Inoltre lo stesso ente risulta assegnatario di contributo regionale, ma la cui liquidazione è momentaneamente sospesa per i noti problemi di scarsità di cassa. In una precedente seduta, la Commissione Regionale aveva riscontrato l'assenza dell'asseverazione della perizia, a mezzo giuramento, e subordinato il rilascio dell'autorizzazione alla condizione che l'Ipab si impegnasse espressamente per iscritto a che l'importo di euro 220.000,00, pari al contributo regionale, venisse messo a patrimonio una volta liquidato dalla Regione Veneto, poiché l'ente anticipa la somma che sarà erogata. La Commissione Regionale, verificata l'ulteriore documentazione pervenuta, ha espresso il proprio parere favorevole all'operazione così come presentata dall'Ipab, in quanto rientra nell'ipotesi di intervento di cui alla lett. B) della D.G.R. n. 2307 del 9 agosto 2005, nel testo novellato con D.G.R. n. 455 del 28 febbraio 2006, però senza i limiti in quanto correlata ad un "autofinanziamento".

(Codice interno: 268905)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 164 del 20 febbraio 2014

Impegnativa di Cura Domiciliare. Approvazione degli esiti istruttori per l'anno 2013, ai sensi della DGR 1338 del 30 luglio 2013.

[Sanità e igiene pubblica]

Nota per la trasparenza:
Il provvedimento approva le risultanze dell'istruttoria per l'anno 2013 della DGR 1338/2013, relativamente alle ICDb, ICDm e ICDa, e ratifica i decreti del Segretario regionale per la Sanità n. 149/2013 e n. 173/2013 contenenti note operative finalizzate all'esecuzione della DGR 133/2013 e alla gestione transitoria dall'Assegno di Cura, nonché alla gestione delle ICD in ambito disabilità.

Il presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1338 del 30 luglio 2013 sono state riprogrammate le prestazioni in materia di domiciliarità nell'ambito della Non Autosufficienza, ai sensi della Legge regionale 30/2009, con l'istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) in luogo dell'Assegno di Cura (AdC) per le persone non autosufficienti e degli interventi per l'aiuto personale e per la vita indipendente per le persone con disabilità.

La DGR 1338/2013 ha assegnato il coordinamento del progetto di avvio delle ICD alla Direzione (ora Sezione) regionale Attuazione Programmazione Sanitaria, presso la quale, dal 1 dicembre 2013 è stato attivato il Servizio Strutture di ricovero intermedie e Integrazione socio-sanitaria, incaricato dell'esecuzione della DGR 1338/2013.

Con nota del Segretario regionale per la Sanità, ora Direttore generale dell'Area Sanita' e Sociale, del 5 agosto 2013 sono state successivamente impartite alle Aziende ULSS del Veneto le prime indicazioni operative, tra le quali è stata richiesta a ciascuna Azienda ULSS l'indicazione di un referente aziendale.

Alle stesse Aziende ULSS, in quanto titolari del trattamento dei dati, è stato chiesto di autorizzare la Regione del Veneto quale responsabile esterno al trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni. Le note contenenti le autorizzazioni, pervenute da tutte le Aziende ULSS, sono conservate agli atti della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'Area Sanità e Sociale.

La DGR 1338/2013 ha disposto che per l'avvio delle ICD sono ritenute validamente presentate le domande di AdC ammesse a finanziamento nel secondo semestre 2012 e le domande registrate al 15 febbraio 2013 nelle procedure informatiche dello stesso AdC.

Per la gestione dei beneficiari transitati dall'AdC all'ICD e per la raccolta delle domande successivamente pervenute è stato messo a disposizione un sistema provvisorio informatizzato, realizzato in collaborazione con l'Azienda ULSS 12, giusto decreto del Segretario regionale per la Sanità n. 84 del 6 agosto 2013 emanato ai sensi della DGR 1338/2013.

Le posizioni importate nel sistema informatico relative agli utenti già beneficiari dell'AdC nel secondo semestre 2012 sono 21.238. Le nuove domande pervenute nel 2013 sono 7.040, per un totale di 28.232 posizioni inserite.

Con Decreto del Segretario regionale per la Sanità n. 149 del 2 dicembre 2013 è stata formalizzata la definizione di alcuni dettagli operativi emersi da una serie di segnalazioni pervenute e conservate agli atti della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, al fine di poter gestire con uniformità una serie di casistiche difficilmente programmabili nel corso della stesura della DGR 1338/2013, che di seguito verranno descritte.

Sulla base di tale atto, di contenuto inclusivo e comprensivo nei confronti delle possibili difficoltà di utenti ed operatori nella fase di transizione da AdC a ICD, è stato disposto di accogliere positivamente le richieste di conguaglio pervenute tramite le Aziende ULSS relative a mancate assegnazioni dell'AdC relative al secondo semestre 2012 dovute a errori compiuti da operatori o della procedura informatica di gestione dell'AdC, in quanto la stessa procedura dell'AdC prevedeva la possibilità di conguaglio nell'anno successivo. Tali posizioni, relative a 153 utenti sono state determinate aggiungendo un numero di mensilità non superiore a 6 (in quanto relative al solo secondo semestre 2012) che sono state comunque valorizzate per l'importo mensile dell'ICD presto con la DGR 1338/2013 al fine di semplificare le procedure di calcolo del contributo spettante.

Le ulteriori situazioni particolari, non prevedibili nell'iter di stesura della DGR 1338, sono state gestite con le regole di seguito descritte:

a) Per le domande validamente presentate nel corso del 2012, relative a posizioni non beneficiarie di AdC per mancanza di contributo e conservate agli atti degli sportelli unici di accesso, la data di attivazione dell'ICD è stata determinata in funzione della data di presentazione dei requisiti per la riammissione al contributo, assegnando il contributo a partire dal primo giorno del semestre in cui è stata presentata la documentazione: ciò per far salva la conoscenza delle regole da parte del richiedente che, ante la DGR 1338/2013, ha ritenuto di operare secondo le regole della DGR 4135/2006 che prevedevano la determinazione semestrale dell'AdC.

b) Per le ICD derivanti da AdC la determinazione dell'ICD è stata effettuata in funzione della tipologia di AdC erogato nel 2012 fissandone la data di scadenza al 31 dicembre 2013, con rinnovo dal 1 gennaio 2014 secondo le regole della DGR 1338/2013. Qualora nel corso del 2013 sia stato eseguito un test NPI con emersione di demenza con disturbi comportamentali, le ICDb sono state portate d'ufficio a ICDm a partire dal mese successivo a quello di effettuazione del test.

c) E' stato eseguito un controllo incrociato delle domande inserite nella procedura informatica provvisoria con l'anagrafe regionale degli utenti, per la determinazione della data di cessazione del contributo in caso di decesso o trasferimento.

d) Sono stati detratti i mesi di sospensione del contributo, come rilevati attraverso la procedura informatica provvisoria, secondo la seguente regola: in caso di ricovero in struttura ospedaliera o per cure intermedie, l'ICD è stata sospesa a partire dal primo giorno del secondo mese di ricovero ed è stata riattivata dal mese successivo a quello di rientro.

e) Sono stati rilevati e gestiti gli episodi di chiusura o sospensione delle ICD nei casi di ricovero extraospedaliero rispettivamente a tempo indeterminato o determinato.

f) Sono state verificate le domande doppie con il seguente criterio: eliminazione della domanda erroneamente inserita due volte per la medesima ICD; attribuzione della ICD di importo maggiore in caso di presenza di due diverse domande.

g) In data 27 dicembre 2013, ai fini di una verifica della qualità e completezza dei dati inseriti, è stato trasmesso ai referenti aziendali un tabulato contenente le prime risultanze istruttorie. Sino al 28 gennaio 2014 sono stati forniti elementi di riscontro (accessi con quota in residenzialità extraospedaliera, decessi, ecc...), che sono stati opportunamente registrati al fine della corretta determinazione degli importi spettanti.

Per la valutazione delle domande inserite e la determinazione del contributo spettante per le domande valide, è stato operato come di seguito descritto.

a) Per ciascuna domanda inserita è stata verificata, attraverso apposito algoritmo basato sui criteri definiti con la DGR 1338/2013, la sussistenza dei requisiti basilari per l'accesso all'ICD (soglia ISEE, valutazione presente o valida, ...). Sono risultate non ammissibili a contributo 1.151 posizioni, di cui comunque 357 relative a posizione doppie.

b) Per le nuove domande pervenute con la modulistica AdC è stato determinato un algoritmo al fine di ricondurre i punteggi della scheda di valutazione "base" dell'AdC nei punteggi della SVAMA semplificata (per le ICDb) e del quadro sinottico SVaMA per le ICDm e ICDa, raggruppando gli elementi di valutazione secondo i domini presenti nella SVaMA e normalizzando i punteggi ai punteggi previsti in SVaMA.

c) Sempre tramite algoritmo le domande sono state verificate in basi ai requisiti portati, determinando perciò la corretta attribuzione dell'ICD in base ai requisiti stessi e non alla ICD richiesta.

d) Per ciascun utente sono stati determinati i mesi di spettanza dell'ICD con le regole sopra definite, per i quali, moltiplicando il valore mensile stabilito dalla DGR 1338/2013, è possibile determinare l'importo da assegnare a valere per l'anno 2013 (o, a conguaglio, come sopra illustrato, per il secondo semestre del 2012).

e) Per ciascuna Azienda ULSS è stata calcolata la sommatoria delle mensilità spettanti per ciascuna ICD che, espressa in unità di dodici mesi, restituisce il numero di ICD equivalenti, confrontabile con il numero di ICD assegnato a ciascuna ULSS. È stato altresì calcolato il valore complessivo di costo delle ICD per ciascuna ULSS.

f) Per le ICDa, come definito dall'Allegato A, paragrafo 8, della DGR 1338/2013, il valore mensile è stato rimodulato secondo percentuali diverse tra aziende, come indicate nell'Allegato A3. Considerati i tempi ristretti dell'istruttoria, la rimodulazione è stata applicata d'ufficio, in base alle risorse disponibili ed al numero delle domande pervenute e comunque in misura non superiore al 120% dell'importo base.

g) Per ciascun utente beneficiario di ICDa, il contributo è stato calcolato con decorrenza 01/01/2013, nella considerazione della preesistenza della malattia rispetto al periodo di attuazione della DGR 1338/2013 ed anche dell'anno di competenza delle risorse disponibili. L'importo è stato definito al lordo di eventuali contributi per aiuto personale o vita indipendente (che dal 2014 diventano ICDp e ICDf), il cui valore erogato potrà essere defalcato dalle Aziende ULSS competenti. Non va invece defalcato l'importo erogato per il contributo SLA, ai sensi della DGR 2499/2011 e della DGR 1986/2013.

Dalle risultanze dell'attività istruttoria sin qui descritta si evidenziano i seguenti aspetti:

a) A livello regionale il numero di ICD equivalenti, per ciascuna tipologia, è inferiore al numero di ICD programmate, e pertanto le risorse necessarie previste dall'Allegato C della DGR 1338/2013 presentano sufficiente disponibilità al pagamento.

b) A livello di singola ULSS la situazione presenta una eterogeneità derivante dalla diversa intensità di risposta che ciascun territorio ha avuto nei confronti dello strumento ICD nella fase di avvio.

In considerazione del numero di ICD equivalenti così determinato calcolato, si è ritenuto di integrare l'attività istruttoria con le seguenti determinazioni:

a) Ammissione a beneficio di tutte le ICD validamente presenti in graduatoria. Qualora in alcune ULSS o per alcune tipologie di ICD il numero di utenti attivi alla fine del 2013 superi la soglia di ICD assegnata con la tabella G dell'Allegato C della DGR 1338/2013, la procedura definitiva di gestione delle ICD, attualmente in fase di costruzione ed operativa entro i primi mesi del 2014, verrà dotata di un apposito strumento di controllo che consentirà di monitorare ricalibrare nel corso del 2014 l'emissione di nuove ICD.

b) Il computo delle risorse per le ICDb e ICDm e ICDa può essere bilanciato tra le linee di intervento.

Con il passaggio dall'Assegno di cura all'ICD, la DGR 1338/2013 ha stabilito che il contributo per l'assistente familiare, o "badante", viene assorbito nell'ICDb (assegnando perciò l'importo previsto per l'ICDb), salvo una diversa valutazione che consenta di passare alla graduatoria ICDm. Pertanto la DGR 1338/2013 ha programmato la determinazione del contributo sulla base del bisogno assistenziale e non della presenza di assistente familiare.

L'incrocio dei dati istruttori delle ICD con l'AdC 2012 ha messo in evidenza che circa 3.600 utenti con AdC per badante nel 2012 sono transitati nel 2013 all'ICDb, con una riduzione mensile del contributo pari a circa 100,00 euro sulla media del contributo badante 2012.

Di tale riduzione non è stata fornita capillare informazione e molte situazioni rischiano, ad avvenuta corresponsione dei pagamenti agli assistenti familiari per il 2013, di creare situazioni di disagio economico e di conseguente possibile contenzioso.

A fronte di tale problema è stato compiuto in istruttoria un supplemento di analisi. I dati raccolti consentono di determinare, per il solo 2013, la possibilità di utilizzo di risorse residuali, il cui ammontare complessivo è inferiore al valore del budget dei LEA aggiuntivi regionali delle ICD, ai fini di poter assegnare un plus mensile, del valore di 100,00 euro, da applicarsi agli utenti che per il 2012 hanno beneficiato dell'AdC per badante.

Ciò considerato e aggiunto all'attività istruttoria, sono stati di conseguenza determinati i numeri totali di beneficiari equivalenti a 12 mesi, che vengono illustrati, per Azienda ULSS di competenza, nelle tabelle contenute nell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto:

a) Tabella 1. ICDb equivalenti n. 18.139 (su un totale di 21.866 persone beneficiarie), con evidenza degli utenti che ricevono il plus mensile, esclusivamente per il 2013, in quanto già percettori del contributo badante (3.194 utenti equivalenti per un totale di 3.605 persone beneficiarie).

b) Tabella 2. ICDm equivalenti n. 3.751 (su un totale di 4.555 persone beneficiarie).

c) Tabella 3. ICDa equivalenti n. 660 (per un pari numero di persone beneficiarie).

d) La Tabella 4 illustra infine il quadro riassuntivo dell'istruttoria.

Gli elenchi contenenti i nominativi dei beneficiari sono resi consultabili, limitatamente ai beneficiari di propria competenza, dagli operatori delle ULSS e degli Enti locali che ne hanno gestito le domande, attraverso il programma informatico provvisorio di gestione delle ICD, ai fini delle comunicazioni ai cittadini e dell'erogazione dei contributi.

Dal sistema informatico sono analogamente scaricabili le posizioni non ammesse a contributo:

a) n. 357 domande non ammesse a contributo in quanto risultanti doppie o l'utente assegnatario di altra ICD e 155 domande relative a posizioni chiuse nel 2012 per decesso o ingresso definitivo in struttura residenziale.

b) n. 639 domande non ammesse a contributo per altre motivazioni. La comunicazione del diniego del contributo verrà effettuata dalle Aziende ULSS ai sensi dell'articolo 10 bis della L 241/90.

Ai fini della conclusione del procedimento di erogazione delle ICD 2013 e del passaggio al 2014, si forniscono le seguenti indicazioni.

a) Le comunicazioni ai beneficiari delle ICD verranno effettuate dalle Aziende ULSS. In esecuzione del Decreto del Segretario regionale alla Sanità n. 149 del 2 dicembre 2013, paragrafo 5 dell'Allegato A, i beneficiari di ICD provenienti da AdC riceveranno in allegato l'informativa in merito alla *check list* ed un aggiornamento dell'informativa sulla di privacy. Qualora non intendano accettare l'effettuazione della verifica prevista con la check list possono entro 30 giorni comunicare la rinuncia all'ICD. Diversamente la *check list* e l'informativa si intendono accettate.

b) Le risorse economiche per il pagamento delle ICD sono individuate nel Capitolo 101176 del bilancio regionale per il 2013 e sono già state liquidate alle Aziende ULSS con il Fondo Sanitario Regionale. La proposta di riparto del FRNA per il 2013, adottata con DGR 6/CR del 28 gennaio 2014, non modifica i totali già assegnati con la DGR 1338/2013. Pertanto le risorse per il pagamento delle ICD 2013 sono già nella disponibilità delle ULSS.

c) Per il 2013, il pagamento potrà essere effettuato con le regole in essere per l'Assegno di Cura o secondo le modalità indicate nella DGR 1338/2013 per le domande presentate con la nuova modulistica. In ogni caso le ICDa dovranno essere liquidate direttamente dall'Azienda ULSS ai beneficiari.

d) Le procedure amministrative di pagamento dovranno essere avviate entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente atto alle Aziende ULSS.

e) Eventuali pendenze e conguagli, relative a situazioni residuali dell'anno 2012, potranno essere gestiti direttamente dalle Aziende ULSS con i Comuni o gli enti locali delegati, utilizzando le somme residue o le eventuali risorse che gli Enti locali stessi hanno comunicato alla Regione del Veneto quale avanzo della gestione dell'AdC 2012. Tali risorse presenti nei bilanci comunali in via residuale dovranno essere utilizzate nell'ambito di prestazioni di ADI-SAD.

f) Il mantenimento dell'ICD è subordinato al possesso, al momento della scadenza, di uno strumento di valutazione economica o sociosanitaria idoneo alla tipologia di contributo e temporaneamente valido. Si rammenta che la ICD scade al dodicesimo mese dall'emissione e non allo scadere dello strumento di valutazione.

g) La DGR 1338/2013 prevede che gli strumenti di valutazione hanno durata annuale. Tuttavia, in considerazione della sostenibilità - sia in termini di aggravio delle procedure che economica delle operazioni di rivalutazione operate con frequenza annuale, soprattutto per la numerosità degli utenti con ICDb, ed in considerazione che per l'AdC base la valutazione veniva effettuata con cadenza quadriennale, si demanda a decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale la definizione di una eventuale diversa durata degli strumenti di valutazione, nonché la definizione di una eventuale soglia minima di punteggio ai fini dell'accesso e la rideterminazione della soglia ISEE in conseguenza dell'aumento del costo della vita e dell'entrata in vigore del DPCM 3 dicembre 2013 in materia di ISEE.

h) Sino a tale atto, per esigenze di economicità amministrativa gli strumenti di valutazione per la determinazione del rinnovo delle ICD, mantengono la durata già stabilità per l'AdC:

1. ISEE: 12 mesi, come definito dalla vigente normativa;

2. Scheda base (modulistica AdC), SVaMA e SVaMA semplificata: 4 anni

3. Valutazione NPI: 18 mesi.

i) Allo scadere dell'ICD, qualora il beneficiario si sia trasferito presso altra Azienda ULSS, cessa l'ICD emessa dalla ULSS di origine e la posizione del beneficiario viene trasferita all'Azienda ULSS di destinazione, dal cui budget di ICD assegnate con DGR 1338/2013 viene emessa l'ICD, senza passaggio in graduatoria, in presenza di requisiti validi.

j) Per alcune Aziende ULSS il totale determinato supera lievemente la somma assegnata con DGR 1338/2013. Tali Aziende sono autorizzate, per il solo 2013, alla copertura di tale somma prioritariamente con economie su altre voci finanziate dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza.

Si rappresenta infine che con i Decreti del Segretario regionale per la Sanità n. 149 del 2 dicembre 2013 e 173 del 31 dicembre 2013 sono state approvate alcune note operative finalizzate all'esecuzione della DGR istitutiva dell'Impegnativa di Cura domiciliare e alla gestione transitoria dall'Assegno di Cura, nonché alla gestione delle ICD in ambito disabilità.

Con l'entrata in vigore della DGR 1338/2013, sono pervenute e conservate agli atti della Segreteria regionale alla Sanità - Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - diverse segnalazioni con richiesta di definire alcuni dettagli operativi in merito alla procedura.

Con il Decreto del Segretario regionale per la Sanità 149/2013 sono state date disposizioni in merito alle seguenti tematiche:

a) Scadenza della validità delle ICD derivanti da assegno di cura e modifiche del livello assistenziale attribuito.

b) Regime di applicazione delle ICDb ex ADI-SAD.

c) Requisiti di accesso e strumenti di valutazione di fini dell'accesso alle ICD.

d) Formulazione dell'elenco dei beneficiari di ICD del 2013 ed erogazione del contributo.

e) Informativa agli utenti ex AdC in merito al trattamento dei dati e all'introduzione della check list.

f) Compatibilità delle ICD con altri interventi effettuati con altre tipologie assistenziali erogate con il Fondo regionale per la non autosufficienza.

g) Modalità di pagamento dell'ICD ai beneficiari.

h) Gestione della transizione da interventi in materia di disabilità (aiuto personale, autonomia personale e vita indipendente) a ICDp e ICDf.

Con il Decreto del Segretario regionale per la Sanità 173/2013 sono stati approvati dettagli operativi relativi alle seguenti tematiche, in ambito disabilità:

a) Requisiti di accesso: compatibilità delle ICD con altri interventi effettuati con altre tipologie assistenziali erogate con il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (Centri Diurni, ADI-SAD) e presenza di indennità di accompagnamento per le ICDp.

b) Valore economico unitario delle ICDp e ICDf.

c) Limite di età per le ICDf (progetti di vita indipendente).

d) Avvio delle ICDp e ICDf nel 2014. Transizione dalla precedente programmazione.

e) Attuazione del DPCM 3 dicembre 2013 in materia di ISEE.

f) Correzione di errori formali nella modulistica.

Tali atti consentono tra l'altro di evitare restrizioni nell'ambito della sfera giuridica delle persone già beneficiarie di contributo confluito in ICD e con ciò di ridurre il possibile contenzioso con la Regione del Veneto e le Aziende ULSS.

Per tale motivo con il presente atto se ne ratifica il contenuto, integrandovi le seguenti disposizioni:

a) per quanto riguarda il punto c) dell'Allegato A del decreto 173/2013, il limite di età di 65 anni può essere derogato qualora l'evento invalidante sia accaduto successivamente al compimento del 65° anno e sussistano le condizioni per l'approvazione di una progettualità con ICDf;

b) ad integrazione del punto a) dell'Allegato A del decreto 173/2013, in presenza di risorse economiche sufficienti, possano essere ammesse a ICDf persone prive di indennità di accompagnamento, subordinatamente all'attribuzione dell'ICD ai richiedenti in possesso di tutti i requisiti previsti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

. Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

. Vista la DGR 1338/2013 e gli atti di programmazione regionale e nazionale ai quali è subordinata.

. Visti i Decreti del Segretario regionale alla Sanità n. 149 del 2 dicembre 2013 e n. 173 del 31 dicembre 2013.

delibera

1. Di approvare le motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del provvedimento.

2. Di approvare in **Allegato A** i numeri dei beneficiari equivalenti delle ICDb, ICDm e ICDa.

3. Di disporre che i nominativi dei beneficiari vengono messi a disposizione degli operatori delle ULSS e degli enti locali abilitati al programma informatico provvisorio di gestione delle ICD, come descritto in premessa, ai fini delle comunicazioni ai cittadini e dell'erogazione dei contributi.

4. Di disporre che con la medesima modalità vengano messi a disposizione gli elenchi delle domande non ammesse a contributo in quanto doppie o non ammissibili a contributo per mancata conformità ai criteri definiti con la DGR 1338/2013 e che la comunicazione del diniego del contributo verrà effettuata dalle Aziende ULSS ai sensi dell'articolo 10 bis della L 241/90.

5. Di disporre che la comunicazione ai beneficiari delle ICD dovrà essere effettuata dalle Aziende ULSS e dovrà essere corredata dell'informativa in materia di privacy relativa alla procedura delle ICD e della check list di valutazione della qualità dell'assistenza erogata, che si intendono accettate da parte dei beneficiari qualora, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento non comunichino la mancata autorizzazione al trattamento dei dati o la non volontà ci consentire al controllo, che porteranno alla chiusura dell'ICD dal 1 gennaio 2014.

6. Di prendere atto che le risorse economiche per il pagamento delle ICD sono individuate nel capitolo 101176 del Bilancio regionale 2013 e sono già state oggetto di impegno e di riparto alle Azienda ULSS con il Fondo Sanitario Regionale.

7. Di stabilire che per il 2013, il pagamento potrà essere effettuato con le regole in essere per l'Assegno di Cura o secondo le modalità indicate nella DGR 1338/2013 per le domande presentate con la nuova modulistica. In ogni caso le ICDa dovranno essere liquidate direttamente dall'Azienda ULSS ai beneficiari.

8. Di disporre che le procedure amministrative di pagamento dovranno essere avviate entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente atto alle Aziende ULSS.

9. Di stabilire che eventuali pendenze e conguagli, relative a situazioni residuali dell'anno 2012, potranno essere gestiti direttamente dalle Aziende ULSS con i Comuni o gli enti locali delegati utilizzando le somme residue o le eventuali risorse che gli Enti locali hanno comunicato alla Regione del Veneto quale avanzo della gestione dell'Assegno di Cura 2012. Tali risorse presenti nei bilanci comunali in via residuale dovranno essere utilizzate nell'ambito di prestazioni di ADI-SAD.

10. Di prendere atto che il mantenimento dell'ICD è subordinato al possesso, al momento della scadenza, di uno strumento di valutazione economica o sociosanitaria idoneo alla tipologia di contributo e temporaneamente valido.

11. Di demandare a decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale la definizione di una eventuale diversa durata degli strumenti di valutazione, nonché la definizione di una eventuale soglia minima di punteggio ai fini dell'accesso, e la rideterminazione della soglia ISEE in conseguenza dell'aumento del costo della vita e dell'entrata in vigore del DPCM 3 dicembre 2013 in materia di ISEE

12. Di stabilire che, sino all'emanazione del decreto di cui al punto precedente, gli strumenti di valutazione per la determinazione del rinnovo delle ICD, mantengono la durata già stabilità per l'AdC:

1. ISEE: 12 mesi, come definito dalla vigente normativa;

2. Scheda base (modulistica AdC), SVaMA e SVaMA semplificata: 4 anni

3. Valutazione NPI: 18 mesi.

13. Di confermare che allo scadere dell'ICD, qualora il beneficiario si sia trasferito presso altra Azienda ULSS, cessa l'ICD emessa dalla ULSS di origine e la posizione del beneficiario viene trasferita all'Azienda ULSS di destinazione, dal cui budget viene emessa l'ICD, senza passaggio in graduatoria, in presenza di requisiti validi.

14. Di autorizzare le Aziende ULSS il cui totale determinato supera la somma assegnata con DGR 1338/2013 alla copertura di tale somma prioritariamente con risorse residuali del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 2013.

15. Di ratificare i Decreti del Segretario regionale per la Sanità, ora Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, n. 149 del 2 dicembre 2013 e n. 173 del 31 dicembre 2013.

16. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione e nell'area web http://icd.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 164 del 20 febbraio 2014 pag. 1/4

Tabella 1

Assegnazione delle ICDb

con integrazione 2013 per badante

Azienda ULSS	Utenti (persone)	ICDb equivalenti	Importo	*Utenti (persone)**	*ICDb equivalenti**	*Importo**
101	**478**	**359**	**€653.880,00**	*112*	*99*	*€ 121.800,00*
102	**274**	**217**	**€383.160,00**	*72*	*61*	*€ 72.600,00*
103	**568**	**474**	**€785.560,00**	*103*	*95*	*€ 110.800,00*
104	**575**	**473**	**€814.160,00**	*131*	*115*	*€ 136.400,00*
105	**618**	**536**	**€881.840,00**	*96*	*92*	*€ 110.000,00*
106	**1.076**	**881**	**€1.495.700,00**	*215*	*190*	*€ 227.300,00*
107	**832**	**696**	**€1.156.060,00**	*144*	*133*	*€ 159.100,00*
108	**929**	**786**	**€1.288.500,00**	*141*	*128*	*€ 154.500,00*
109	**1.529**	**1.268**	**€2.116.900,00**	*283*	*248*	*€ 296.500,00*
110	**1.166**	**967**	**€1.609.400,00**	*206*	*182*	*€ 218.600,00*
112	**1.403**	**1.108**	**€1.862.080,00**	*267*	*234*	*€ 278.800,00*
113	**1.364**	**1.109**	**€1.869.960,00**	*263*	*227*	*€ 271.800,00*
114	**769**	**649**	**€982.100,00**	*45*	*39*	*€ 47.300,00*
115	**1.412**	**1.240**	**€2.027.800,00**	*239*	*216*	*€ 257.200,00*
116	**2.038**	**1.652**	**€2.831.500,00**	*436*	*384*	*€ 458.500,00*
117	**1.227**	**1.047**	**€1.641.580,00**	*143*	*126*	*€ 150.100,00*
118	**1.383**	**1.154**	**€1.807.300,00**	*144*	*130*	*€ 154.900,00*
119	**662**	**561**	**€861.580,00**	*54*	*47*	*€ 55.900,00*
120	**1.848**	**1.516**	**€2.464.520,00**	*268*	*234*	*€ 281.000,00*
121	**810**	**701**	**€1.134.640,00**	*120*	*107*	*€ 128.800,00*
122	**905**	**745**	**€1.193.100,00**	*123*	*106*	*€ 126.900,00*
Totale	**21.866**	**18.139**	**€29.861.320,00**	*3.605*	***3.193***	*€ 3.818.800,00*

* I valori delle colonne contrassegnate con l'asterisco sono compresi nelle colonne precedenti e sono relativi all'integrazione per le ICD provenienti da AdC per Badante 2012

ALLEGATOA alla Dgr n. 164 del 20 febbraio 2014

Tabella 2

Assegnazione delle ICDm

Azienda ULSS	Utenti (persone)	ICDb equivalenti	Importo
101	28	22	€ 109.200,00
102	59	49	€ 229.200,00
103	134	115	€ 543.600,00
104	85	69	€ 330.400,00
105	61	49	€ 239.600,00
106	118	89	€ 428.800,00
107	174	141	€ 665.200,00
108	254	211	€ 1.017.600,00
109	365	275	€ 1.307.600,00
110	362	303	€ 1.449.600,00
112	471	379	€ 1.808.800,00
113	254	198	€ 941.600,00
114	147	124	€ 594.800,00
115	226	202	€ 956.800,00
116	486	389	€ 1.862.800,00
117	128	113	€ 539.600,00
118	360	315	€ 1.496.000,00
119	219	186	€ 878.800,00
120	244	201	€ 966.000,00
121	122	107	€ 511.200,00
122	258	214	€ 1.024.400,00
Totale	4.555	3.751	€ 17.901.600,00

ALLEGATOA alla Dgr n. 164 del 20 febbraio 2014 pag. 3/4

Tabella 3

Assegnazione delle ICDa

Azienda ULSS	Utenti (persone)	ICDb equivalenti	Importo	Percentuale di rimodulazione del valore mensile base
101	19	19	€ 178.531,20	120%
102	18	18	€ 177.638,40	120%
103	18	18	€ 147.328,00	100%
104	12	12	€ 131.212,80	120%
105	23	23	€ 221.990,40	120%
106	46	46	€ 369.416,00	100%
107	67	67	€ 420.761,60	80%
108	32	32	€ 259.459,20	110%
109	87	87	€ 604.454,40	90%
110	12	12	€ 117.043,20	120%
112	60	60	€ 586.819,20	120%
113	49	49	€ 449.049,60	120%
114	5	5	€ 42.144,00	100%
115	11	11	€ 106.790,40	120%
116	61	61	€ 544.704,00	120%
117	12	12	€ 123.955,20	120%
118	20	20	€ 190.771,20	120%
119	8	8	€ 62.496,00	100%
120	53	53	€ 495.820,80	120%
121	30	30	€ 230.503,04	97%
122	17	17	€ 166.003,20	120%
Totale	660	660	€ 5.626.891,84	-

ALLEGATOA alla Dgr n. 164 del 20 febbraio 2014

Tabella 4

Quadro riassuntivo

Azienda ULSS	Utenti beneficiari (persone)	ICD equivalenti	Domande doppie o concluse 2012	Domande non ammissibili	Totale valore ICD assegnate
101	525	400	14	14	€ 941.611,20
102	351	284	21	10	€ 789.998,40
103	720	607	14	20	€ 1.476.488,00
104	672	554	9	24	€ 1.275.772,80
105	702	608	14	8	€ 1.343.430,40
106	1.240	1.016	25	31	€ 2.293.916,00
107	1.073	904	29	31	€ 2.242.021,60
108	1.215	1.029	17	17	€ 2.565.559,20
109	1.981	1.630	52	46	€ 4.028.954,40
110	1.540	1.282	15	25	€ 3.176.043,20
112	1.934	1.547	49	57	€ 4.257.699,20
113	1.667	1.356	23	30	€ 3.260.609,60
114	921	778	10	4	€ 1.619.044,00
115	1.649	1.453	10	30	€ 3.091.390,40
116	2.585	2.102	44	79	€ 5.239.004,00
117	1.367	1.172	48	26	€ 2.305.135,20
118	1.763	1.489	37	36	€ 3.494.071,20
119	889	755	10	32	€ 1.802.876,00
120	2.145	1.770	49	80	€ 3.926.340,80
121	962	838	9	28	€ 1.876.343,04
122	1.180	976	13	11	€ 2.383.503,20
Totale	27.081	22.550	512	639	€ 53.389.811,84

(Codice interno: 268928)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 167 del 20 febbraio 2014

Deroga al Patto di Stabilità interno per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 354 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Deliberazione/CR n. 14 dell' 11/02/2014 (Art. 2, comma 1, L.R. 10/2012).

[Protezione civile e calamità naturali]

Nota per la trasparenza:
Disposizioni per l'attuazione della deroga al Patto di Stabilità interno per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 354 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Approvazione definitiva della deliberazione/CR 14/2014 sulla base del parere formulato dalla Prima Commissione consiliare.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 354 prevede che, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, siano ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna, di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

Il comma 138 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.) prevede che, nell'anno 2014, le Regioni, escluse la Regione Trentino-Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano, possano autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale.

Il comma 140 del medesimo art. 1 della legge n. 220 del 2010, e (s.m.i.), dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 138, gli Enti Locali dichiarino all'ANCI, all'UPI e alle Regioni, entro il 1° marzo di ogni anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e che le Regioni, entro il 15 marzo, comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

I Comuni veneti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 della L. 147/2013, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono i seguenti: Canda, Gaiba, Salara, Pincara, Bagnolo di Po, Gavello, Castelguglielmo, Ceneselli, Melara, Giacciano con Baruchella, Ficarolo, Bergantino, Canaro, Castelnovo Bariano, Trecenta, Stienta, Fiesso umbertino, Castelmassa, Occhiobello, Adria.

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10, è previsto inoltre che le modalità applicative del c.d. "Patto territoriale" siano stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base dei criteri stabiliti, nelle more della costituzione del Consiglio delle Autonomie locali, con i rappresentanti delle autonomie locali in sede di Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

A tal fine la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali ha condiviso la determinazione delle modalità di accesso e ripartizione del plafond finanziario pari a 2,5 milioni di euro finalizzato alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei Comuni veneti sopra elencati, secondo quanto disposto al citato art. 1, comma 354 della L. 147/2013, come risulta da parere favorevole espresso all'unanimità nella seduta del 5 febbraio 2014 ed allegato al presente provvedimento (**Allegato A**) quale parte integrante del medesimo e come di seguito esplicitate:

CRITERI DI ACCESSO

. I Comuni del Veneto interessati da tale disposizione sono quelli sotto riportati:

Nr	*Elenco Comuni*	Popolazione	Normativa

1	Canda	1.021	Decr. Mef 1/6/12
2	Gaiba	1.073	sia DL 74/2012 che Decr. Mef 1/6/12
3	Salara	1.197	Decr. Mef 1/6/12
4	Pincara	1.258	Decr. Mef 1/6/12
5	Bagnolo di Po	1.377	Decr. Mef 1/6/12
6	Gavello	1.593	Decr. Mef 1/6/12
7	Castelguglielmo	1.654	Decr. Mef 1/6/12
8	Ceneselli	1.789	Decr. Mef 1/6/12
9	Melara	1.857	Decr. Mef 1/6/12
10	Giacciano con Baruchella	2.167	Decr. Mef 1/6/12
11	Ficarolo	2.581	sia DL 74/2012 che Decr. Mef 1/6/12
12	Bergantino	2.624	DL 83/2012
13	Canaro	2.867	Decr. Mef 1/6/12
14	Castelnovo Bariano	2.909	DL 83/2012
15	Trecenta.	2.925	Decr. Mef 1/6/12
16	Stienta	3.354	sia DL 74/2012 che Decr. Mef 1/6/12
17	Fiesso umbertiano	4.256	su DL 74/2012 e DL 83/2012
18	Castelmassa	4.291	Decr. Mef 1/6/12
19	Occhiobello	11.635	sia DL 74/2012 che Decr. Mef 1/6/12
20	Adria	20.211	DL 83/2012

. Gli eventuali spazi finanziari concessi devono essere utilizzati esclusivamente per pagamenti in c/capitale (sia in c/competenza che in c/residui), da effettuarsi entro il 31/12/2014.

MODALITA' RIPARTO PLAFOND

. ai sensi dell'art. 1, comma 354, Legge n. 147 del 27/12/2013, è stato definito il plafond finanziario a disposizione dei Comuni pari a 2,5 milioni di euro;

. il plafond verrà globalmente ripartito in proporzione alle richieste dei Comuni che presenteranno domanda.

Visto che con deliberazione/CR 14 dell' 11 febbraio 2014 è stato chiesto il parere alla Prima Commissione consiliare, la quale, esaminata la proposta della Giunta nella seduta del 17 febbraio 2014 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole.

In coerenza con quanto previsto dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si ritiene indispensabile che le domande di adesione, redatte in base al fac-simile di richiesta allegato al presente provvedimento (**Allegato B**), vengano fatte pervenire dagli enti locali interessati, sotto la loro diretta responsabilità, entro e non oltre il termine perentorio del 3 marzo 2014, esclusivamente alla Sezione "Enti Locali persone giuridiche e controllo atti, servizi elettorali e grandi eventi", a mezzo pec all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it. e contestualmente, per conoscenza, all'indirizzo entilocali@regione.veneto.it..

La Sezione "Enti locali persone giuridiche controllo atti servizi elettorali e grandi eventi" medesima verificherà le domande pervenute e provvederà all'inoltro alla Sezione Bilancio, senza ritardo, dell'elenco delle sole domande pervenute correttamente e dichiarate ammissibili per i successivi adempimenti di competenza.

Entro i termini stabiliti dalla normativa, la Sezione Bilancio effettuerà, con riferimento a ciascun Ente Locale beneficiario, la comunicazione al M.E.F. degli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'art. 32, comma 17, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità anno 2012);

VISTO il Decreto legge del 6 giugno 2012, n. 74;

VISTO l'articolo 67-septies del Decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147

VISTA la Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali nella seduta del 5 febbraio 2014;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 14 dell' 11 febbraio 2014;

VISTO il parere favorevole della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 17 febbraio 2014.

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente deliberato;

2. di prendere atto di quanto condiviso in sede di Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, come da parere espresso all'unanimità nella seduta 5 febbraio 2014 (**Allegato A**) allegato al presente provvedimento quale parte integrante il medesimo, e di approvare allo scopo quanto segue:

CRITERI DI ACCESSO

a) i Comuni del Veneto interessati sono quelli sotto riportati:

Nr	***Elenco Comuni***	**Popolazione**	**Normativa**
1	Canda	1.021	Decr. Mef 1/6/12
2	Gaiba	1.073	sia DL 74/2012 che Decr. Mef 1/6/12
3	Salara	1.197	Decr. Mef 1/6/12
4	Pincara	1.258	Decr. Mef 1/6/12
5	Bagnolo di Po	1.377	Decr. Mef 1/6/12
6	Gavello	1.593	Decr. Mef 1/6/12
7	Castelguglielmo	1.654	Decr. Mef 1/6/12
8	Ceneselli	1.789	Decr. Mef 1/6/12
9	Melara	1.857	Decr. Mef 1/6/12
10	Giacciano con Baruchella	2.167	Decr. Mef 1/6/12
11	Ficarolo	2.581	sia DL 74/2012 che Decr. Mef 1/6/12
12	Bergantino	2.624	DL 83/2012
13	Canaro	2.867	Decr. Mef 1/6/12
14	Castelnovo Bariano	2.909	DL 83/2012
15	Trecenta.	2.925	Decr. Mef 1/6/12
16	Stienta	3.354	sia DL 74/2012 che Decr. Mef 1/6/12
17	Fiesso umbertiano	4.256	su DL 74/2012 e DL 83/2012
18	Castelmassa	4.291	Decr. Mef 1/6/12
19	Occhiobello	11.635	sia DL 74/2012 che Decr. Mef 1/6/12
20	Adria	20.211	DL 83/2012

b) gli eventuali spazi finanziari concessi devono essere utilizzati esclusivamente per pagamenti in c/capitale (sia in c/competenza che in c/residui), da effettuarsi entro il 31/12/2014.

MODALITA' RIPARTO PLAFOND

a) ai sensi dell'art. 1, comma 354, Legge n. 147 del 27/12/2013, è stato definito il plafond finanziario a disposizione dei Comuni pari a 2,5 milioni di euro;

b) il plafond verrà globalmente ripartito in proporzione alle richieste dei Comuni che presenteranno domanda.

3. di stabilire il termine perentorio del 3 marzo 2014 quale data ultima per la presentazione della domanda di accesso al plafond che gli enti locali interessati faranno pervenire esclusivamente alla Sezione "Enti Locali persone giuridiche e controllo atti, servizi elettorali e grandi eventi", a mezzo pec all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it. e contestualmente, per conoscenza, all'indirizzo entilocali@regione.veneto.it.;

4. di approvare allo scopo il fac - simile di richiesta, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 147/2013, allegato al presente provvedimento quale parte integrante il medesimo (**Allegato B**), che gli enti locali interessati potranno utilizzare per aderire alla deroga al Patto di stabilità interno per i comuni veneti colpiti dal sisma del maggio 2012;

5. di incaricare la Sezione "Enti locali persone giuridiche controllo atti servizi elettorali e grandi eventi" medesima della verifica delle domande pervenute e dell'inoltro alla Sezione Bilancio, senza ritardo, dell'elenco delle sole domande pervenute correttamente e dichiarate ammissibili per i successivi adempimenti di competenza;

6. di incaricare la Sezione Bilancio della formulazione, secondo i criteri approvati, della proposta di ripartizione dei plafond di cui al punto 2 tra gli enti risultanti beneficiari nonché comunicare al M.E.F., entro i termini stabiliti dalla normativa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

7. di demandare il suddetto riparto ad un successivo provvedimento della Giunta regionale o, in mancanza di sedute utili, del Presidente della Giunta regionale;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/2

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

CONFERENZA PERMANENTE REGIONE - AUTONOMIE LOCALI
(L.R. n. 20/1997)

- La Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, nella seduta **del 5 febbraio 2014;**

- Richiamate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 20 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni;

- Premesso che la Conferenza è stata convocata **con nota prot. 41836 del 30 gennaio 2014,** per esprimere, tra gli altri, **parere** in merito **alla Deroga al patto di stabilità interno 2014 per i Comuni Veneti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,** come da richiesta pervenuta dalla competente Sezione Regionale Bilancio;

- Sentita la relazione presentata dal **dott. Mauro TRAPANI e dal dott. Claudio VIGNOTTO** della citata Sezione Regionale Bilancio;

I Relatori evidenziano che l'accordo è passibile di ridefinizione nel caso in cui dovessero intervenire provvedimenti legislativi di proroga dei termini attualmente in vigore.

CRITERI DI ACCESSO:

- I Comuni del Veneto interessati da tale disposizione sono quelli sotto riportati:

Nr	*Elenco Comuni*	Popolazione	Normativa
1	Canda	1.021	Decr. Mef 1/6/12
2	Gaiba	1.073	sia DL 74/2012 sia che Decr. Mef 1/6/12
3	Salara	1.197	Decr. Mef 1/6/12
4	Pincara	1.258	Decr. Mef 1/6/12
5	Bagnolo di Po	1.377	Decr. Mef 1/6/12
6	Gavello	1.593	Decr. Mef 1/6/12
7	Castelguglielmo	1.654	Decr. Mef 1/6/12
8	Ceneselli	1.789	Decr. Mef 1/6/12
9	Melara	1.857	Decr. Mef 1/6/12
10	Giacciano con Baruchella	2.167	Decr. Mef 1/6/12
11	Ficarolo	2.581	sia DL 74/2012 sia che Decr. Mef 1/6/12
12	Bergantino	2.624	DL 83/2012
13	Canaro	2.867	Decr. Mef 1/6/12
14	Castelnovo Bariano	2.909	DL 83/2012
15	Trecenta.	2.925	Decr. Mef 1/6/12
16	Stienta	3.354	sia DL 74/2012 sia che Decr. Mef 1/6/12
17	Fiesso umbertiano	4.256	su DL 74/2012 e DL 83/2012
18	Castelmassa	4.291	Decr. Mef 1/6/12
19	Occhiobello	11.635	sia DL 74/2012 sia che Decr. Mef 1/6/12
20	Adria	20.211	DL 83/2012

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

- Gli eventuali spazi finanziari concessi devono essere utilizzati esclusivamente per pagamenti in c/capitale (sia in c/competenza che in c/residui), da effettuarsi entro il 31/12/2014.

RIPARTIZIONE EVENTUALE PLAFOND FINANZIARIO:

- Ai sensi dell'art. 1, comma 354, Legge n. 147 del 27/12/2013, è stato definito il plafond finanziario a disposizione dei Comuni pari a **2,5 milioni** di euro.
- Il plafond verrà globalmente ripartito in proporzione alle richieste dei Comuni che presenteranno domanda.

Dato atto che **Segreteria della Conferenza** non presenta osservazioni;

Dopo attenta disamina, la **Conferenza Permanente,** con il voto favorevole di tutti i presenti: Presidente Conferenza **Roberto CIAMBETTI,** Presidente UNCEM **Ennio VIGNE,** Consigliere Regionale **Bruno PIGOZZO,** Componente UPI Veneto, sindaco **Leonardo MURARO,** componente ANCI Veneto, sindaco **Antonio Bertoncello,**

esprime
PARERE FAVOREVOLE
all'unanimità

in merito alla deroga al patto di stabilità interno 2014 per i Comuni Veneti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Venezia, li 5 febbraio 2014

Il Segretario verbalizzante
dott/ssa Giovanna Galifi

D'ordine del Presidente della Conferenza
Assessore Roberto Ciambetti
Il Direttore
Dott. Maurizio Gasparin

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 167 del 20 febbraio 2014

DEROGA AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO COMUNI VENETI COLPITI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012

(Art. 1, comma 354 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

RICHIESTA ED ATTESTAZIONE

Da inviare solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it **e, per conoscenza all'indirizzo entilocali@regione.veneto.it., entro il 03/03/2014**

REGIONE DEL VENETO
Sezione Enti locali persone giuridiche controllo atti servizi elettorali e grandi eventi

e, p.c. ANCI VENETO

I sottoscritti_____Sindaco del Comune di _____in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente e _____ in qualità di Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario del medesimo Ente

chiedono

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 354 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che il Comune di _____ sia autorizzato a peggiorare, il saldo programmatico originariamente assegnato all'Ente per un importo pari ad euro _____ .

In fede.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL SINDACO

_____ _____

Data _____ Prot. _____ Timbro

(Codice interno: 268906)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 169 del 20 febbraio 2014

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Venezia. Diniego al rinnovo della nomina del Direttore aziendale (deliberazioni di Giunta regionale n. 3322 del 21 dicembre 2010, n. 1841 del 8 novembre 2011, n. 769 del 2 maggio 2012, n. 2563 del 11 dicembre 2012, n. 907 del 18 giugno 2013 e n. 2591 del 30 dicembre 2013).

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Nota per la trasparenza:
Con la presente deliberazione non si autorizza l'ATER di Venezia a rinnovare la nomina a Direttore dell'Azienda all'Ing. Aldo Luciano Marcon, rilevando in tale azione un contrasto con le direttive della Giunta regionale e con le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, con deliberazioni n. 1841 del 8 novembre 2011, n. 769 del 2 maggio 2012, n. 2563 del 11 dicembre 2012, n. 907 del 18 giugno 2013 e, da ultima, n. 2591 del 30 dicembre 2013, nell'ottica del contenimento generale della spesa pubblica, ha stabilito che sia sottoposto a preventiva autorizzazione ogni atto aziendale concernente l'assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità ed incarichi di responsabilità motivate da carenze di organico, oltre che a dettare disposizioni per gli incarichi apicali, come i Direttori delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - ATER del Veneto.

Con deliberazione n. 2 del 27 gennaio 2014, il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia ha, tra l'altro:

1) provveduto al rinnovo della nomina di Direttore dell'ATER di Venezia nella persona dell'Ing. Aldo Luciano Marcon, per un periodo di sei mesi;

2) conferito mandato al Presidente dell'Azienda per la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro, nei medesimi termini del precedente contratto, approvato con deliberazione del CdA n. 91 del 30.07.2013, con l'eccezione del compenso e cioè prevedendo, di fatto, una maggiorazione di oltre il dieci per cento rispetto a quella percepita nel precedente incarico (Euro 69.750,00 anziché Euro 62.775,00, omnicomprensivi semestrali).

A tal riguardo, si rileva che:

A) all'atto della nomina dei componenti di competenza della Regione, la Giunta regionale, con deliberazione n. 3322 del 21.12.2010, ha invitato formalmente i Consigli di Amministrazione delle AATTER del Veneto affinché provvedano a reperire la figura del Direttore aziendale nell'ambito del proprio personale, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, con l'obiettivo di perseguire una razionalizzazione nell'impiego delle risorse pubbliche ed un contenimento della spesa per il personale. Nel caso di specie, l'ATER di Venezia ha rinnovato la nomina di Direttore ad una figura esterna all'Azienda, peraltro in quiescenza, senza motivare le ragioni per le quali è stato ritenuto di non avvalersi di un dirigente-dipendente aziendale;

B) il compenso pattuito per l'esercizio dell'incarico contravviene ai principi di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, come meglio sopra indicato.

Si rappresenta inoltre che l'Azienda, nel ricorso a persona esterna, ha ritenuto di procedere alla individuazione della figura del Direttore aziendale senza avvalersi dello strumento della pubblica selezione; strumento che, in questa delicata fase di gestione della cosa pubblica, appare più rispondente a principi di trasparenza, giustizia ed imparzialità che devono caratterizzare l'azione della p.a. nell'esercizio delle sue funzioni e nella gestione del bene comune.

Da ultimo, si ricorda che nel corso della precedente nomina la Giunta regionale, nella seduta del 10 settembre scorso, aveva disposto il rinvio della trattazione al fine di consentire alla competente Struttura di verificare se tra il nominando Direttore e l'Azienda sussistevano contenziosi in itinere. Esperita la verifica, il Presidente dell'ATER, con missiva prot. n. 28963 del 16.09.2013, ha reso noto, tra l'altro, che:

- sussiste un contenzioso in itinere tra l'Ing. Aldo Luciano Marcon e l'ATER di Venezia (ricorso in appello promosso avverso una sentenza del Tribunale di Venezia, sez. lavoro, pubblicata in data 08.05.2012, n. 257 ed inserito al ruolo della Corte di Appello di Venezia, al n. 1371/2012, in udienza il 19.11.2015);

- l'Ing. Aldo Luciano Marcon, con nota in data 30.07.2013, ha formalizzato espressa dichiarazione di rinuncia al predetto ricorso nel caso in cui dovesse essere nominato Direttore generale dell'ATER di Venezia ed assumere definitivamente le funzioni di tale incarico e, con successiva nota in data 04.09.2013, ha dichiarato di aver conferito apposito incarico legale per procedere alla notifica della rinuncia di che trattasi;

In tale contesto si fa presente che:

a) il Presidente dell'ATER di Venezia, con nota prot. n. 36373 del 29.11.2013 ha comunicato che per esplicita previsione dell'art. 18 dello Statuto Aziendale, non sussistono incompatibilità a carico del Direttore in ipotesi di vertenza in corso con l'Azienda per cause attinenti al proprio rapporto di lavoro;

b) a tutt'oggi, nonostante espressa richiesta, non è pervenuta alla competente Sezione Edilizia Abitativa alcuna documentazione concernente l'avvenuta notifica, nelle forme di rito, della rinuncia al ricorso avviato, sopra evidenziato.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di non autorizzare il rinnovo della nomina di Direttore, avanzata dal Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia con il citato provvedimento n. 2/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia n. 91 del 30 luglio 2013 e n. 2 del 27 gennaio 2014;

VISTE le note dell'ATER di Venezia n. 28963 del 16.09.2013 e n. 36373 del 29.11.2013;

VISTE le note dell'Ing. Aldo Luciano Marcon del 30.07.2013 e del 04.09.2013;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale 21 dicembre 2010, n. 3322, 8 novembre 2011, n. 1841, 2 maggio 2012, n. 769, 11 dicembre 2012, n. 2563, n. 907 del 18 giugno 2013 e n. 2591 del 30 dicembre 2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. e) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di non autorizzare il rinnovo della nomina a Direttore dell'ATER di Venezia, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione aziendale n. 2 del 27 gennaio 2014, per le motivazioni indicate in premessa;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. di informare che avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.